


NAZIONALE
BIBLIOTECA
VITT. EMANUELE
202
5 G
26
ROMA

ELEMENTI

DI

DIRITTO INTERNAZIONALE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO PERROTTI
Strada de' Mannesi, n. 31, p. p.

ELEMENTI

DI

DIRITTO INTERNAZIONALE

DI

ENRICO WHEATON

già Ministro degli Stati Uniti di America appo il Governo prussiano; Socio corrispondente dell'Accademia delle scienze morali e politiche nell'Instituto di Francia; socio onorario dell'Accademia reale delle scienze di Berlino

---

PRIMA VERSIONE ITALIANA

PER

COSTANTINO ARLIA



VOL. UNICO

NAPOLI

PRESSO GIUSEPPE MARGHIERI EDITORE

Strada Nardones, n. 73, p. p.

1860

AVVERTENZA

Una delle voci, che in forza dell'uso, si è introdotta ne' vocabolarî delle lingue, è quella di *Diritto internazionale.* Dacchè più strette ed intime, man mano divennero tra i popoli del vecchio mondo, e tra cotestoro e quelli dell' altro emisfero, le relazioni e i vincoli; dacchè venne a cessare il principio di nimistà, con cui lo straniero in paese non suo era guardato; e finalmente dacchè le guerre a tutta oltranza, senza pietà o misericordia lentamente e la religione e la filosofia hanno sbandito dai costumi de' popoli, dettando, anche pel tempo di guerra, delle regole, secondo cui dovessero conformarsi vicendevolmente gli avversarî: tutto ciò fe' sentir la necessità di ricercare le norme atte a sciogliere le controversie, il cui punto sta nel sapere, quali sono le leggi, secondo le quali una nazione deve comportarsi verso le altre; ossia quali diritti e doveri le appartengono; e se le leggi di un paese, in taluni casi, debbano o possano estendersi a paesi, o individui stranieri. La raccolta di coteste norme o regole si addimandò *Diritto internazionale;* conciossiachè addita appunto le leggi con cui uno Stato sta rispetto agli altri nel consorzio delle nazioni; nonchè i casi in cui le leggi imperanti appo uno Stato, si fanno direttrici, operano in mezzo di un altro. Di quindi è che il Diritto internazionale fu partito in *pubblico* e *privato,* secondo che serve di nòrma all'*interesse pubblico degli Stati,* ovvero il privato degli individui riguarda.

Primi ad adoperare questa nomenclatura furono i pubblicisti inglesi ed americani del settentrione. Indi la Germania, la Francia e l'Italia accolsero una denominazione sì felicemente inventata, e ne fecer uso nelle opere che intorno questa diramazione della Scienza generale del Diritto vennero man mano a pubblicarsi. Però fin

dal XVI secolo un pubblicista alemanno (1) l'avea addimandato *diritto tra le nazioni* (*ius inter gentes*). Altri posteriormente han combattuto la denominazione di *diritto internazionale;* ma infine l'uso ha finito per prevalere; e questa espressione è rimasta nel dizionario della Scienza.

Fra le nazioni possono esservi de' trattati, i quali le lor vicendevoli relazioni diriggono e regolano; quindi questi trattati costituiscono un *giure internazionale positivo* fondamentato in su le convenzioni. Ma che forse tra i popoli, non vi sono scambievolmente altri diritti o doveri, se non che quelli tra loro su i patti stabiliti? Mai no; l'umana coscienza da lunghissimo tempo ha ripetutamente manifesto che, come tra gli individui, anche fra le nazioni havvi un giure naturale; il quale, benchè avversato, nondimanco, egli va esplicandosi con l'umanità; e di giorno in giorno i suoi dettami informano i trattati delle civili nazioni. — E però questa Scienza può trattarsi in due modi: *razionale*, e *pratico*. Quello sta nel determinare le regole, delle quali il gius internazionale componesi, raccolte dall'uso e dalla ragione, co' principî generali di giustizia giudicandole. Il secondo consiste nel desumere queste regole dalle leggi governative che i varî Stati abbian fatte, e dalle opinioni e delle pratiche manifestate. Ond'è che appartiene il primo metodo al filosofo che, considerando astrattamente i rapporti tra le cose, stabilisce ciò che dev'essere: l'altro al giurista, che semplicemente raccoglie i fatti, e riporta quello che è. Da ciò segue che il giure internazionale, a seconda delle facoltà dell'animo, di coloro che a così severi studî si addicono, prende aspetto; or mirando per gli uni, a diventare esclusivamente *positivo;* puramente *speculativo* per gli altri. Ma la vera Scienza del giure internazionale non può costituirsi (almeno così ci sembra) se non tenendo conto di ambedue queste sorgenti, cioè facendo pro della esperienza politica circa le relazioni e i rapporti che corrono tra le nazioni, ma cercando l'origine del diritto ne' principî di giustizia.

Questo principio ben comprese la gran mente del Grozio, fondatore di questa Scienza, e gli altri pubblicisti del XVI e XVII secolo. Al supremo maestrato della ragione que' pubblicisti riferendo ogni controversia, l'istoria e i poeti, gli oratori e i monumenti interrogavano, per conoscere come la era stata disnodata: insomma studiando i fatti storici, analizzandoli, coordinandoli e facendo di essa angolar pietra in giustificazione de' loro dettati, o per ischiarire i loro dubbî. Ma questi fatti bene spesso quanto non eran contrarî a' veri principî? Quanto spesso non eran violatori di ogni regola di giusti-

(1) Zouch, *Ius feciale* 1560

zia e de' diritti della umanità? Quante volte, preso a meditare un fatto, non seppero dipartirsene, o giudicarne? ci svolgano le opere di codesti Scrittori, e si vedrà ciascun principio da loro propugnato fondamentarsi non di rado sopra qualche oscuro o mal noto fatto della Storia de' Cretesi, de' Siracusani, de' Cartaginesi, e così via dicendo, e sanzionare una norma alle nazioni del mondo moderno, perchè nella remota antichità quel tale uso era in vigore. Ma oggi non dobbiam cercare negli annali, più o men veritieri, di popoli, molto o poco inciviliti, sì remoti da noi per tempo, per luoghi, per instituzioni sociali e religiose, esempi e regole di condotta. « L'autorità data ai fatti istorici (assennatamente scrivea, « non ha guari, un illustre scrittore di oltremonti) è la sorgente « più feconda di errori. Senza esaminare se questi fatti sieno con- « formi al giure, ovvero se non sieno una manifesta violazione del- « le regole tutte del Diritto, di tutte le umane e divine prescrizioni: « val quanto dire dello stesso diritto. Molti autori han cercato a con- « ciliare la legge coi fatti; il che vuol dire che essi hanno formolata « una legge conforme ai fatti, senza mica darsi la pena di risalire « alle stesse sorgenti della legge (1) ».

Impertanto, se egli è d'uopo non attenersi totalmente al passato allorchè si ricercano i veri principî del giure internazionale, non facendo conto degli odierni progressi del Cattolicesimo, e dalla Filosofia, insomma della Civiltà; nè tampoco e' bisogna lasciarsi dominare, nelle severe ricerche del pensiero, dalle lusinghe degli affetti, o dagli interessi speciali della politica nazionale di un dato popolo.

Con l'intendimento ed i principî da noi esposti, varie opere sono state pubblicate in questi ultimi anni, e recentemente una da un sommo scrittore nostrano. Fra costoro un onorevol posto fu preso dall'americano Wheaton, la cui opera: *Elementi del Diritto Internazionale* abbiam creduto di rendere italiana, sì per giovamento degli studiosi di questa diramazione delle Scienze politico-giuridiche, delle quali oggidì, più che mai, se ne sente il bisogno; sì perchè più particolarmente ha considerato in relazione al diritto gli avvenimenti de'tempi presenti. E però, non badandoci a dire i pregi del libro, chè rilevar li potrà il benevolo lettore, noi ci starem contenti se in modo alcuno le nostre esigue fatiche abbiano giovato ai progressi della Scienza.

Napoli, nel febbraio del 1860.

C. Arlia.

(1) Hautefeuille, *De' diritti e doveri delle nazioni neutrali in tempo di guerra*, nell'Introduzione, 2.a ed. vol. 3. Parigi, Guillaumin 1859.

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE E SORGENTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.
COLORO CHE SONO SOTTOPOSTI ALL'IMPERO DI QUESTO DIRITTO.



CAPO PRIMO.

DEFINIZIONE E SORGENTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.

§ 1. — *Origine del Diritto internazionale.*

Nè legislativa nè giudiziaria istituzione vi è, la quale, dalle nazioni riconosciuta, stabilisca il diritto, secondo cui queste dovessero tra sè le relazioni e i rapporti loro regolare. L'origine di questo diritto quindi bisogna rintracciarla ne' principî di giustizia a siffatte relazioni applicabili. In ciascuna civil società, o Stato si trova sempre una potestà legislativa, la quale espressamente ne stabilisce il diritto civile, e una potestà giudiziaria che questo diritto interpreta ed applica ai casi particolari. Nella gran comunanza de' popoli non vi si trova potestà legislativa, e quindi neanco leggi espresse, tranne quelle che esistono per le convenzioni tra le nazioni. Le quali poichè non riconoscono potestà a sè superiore; poichè tra sè, o sovrastante, non hanno nè organato, nè stabilito verun potere comune, il quale, mediante espressa dichiarazione stabilisse il diritto internazionale; e poichè, da ultimo, non hanno costituito veruna amfizionica magistratura per interpretare e applicare questo diritto, egli è impossibile che esistesse un codice di diritto internazionale, comentato dalla giureprudenza.
Laonde è d' uopo domandare: quali sono i principî di giustizia, che applicar si debbono alle vicendevoli relazioni delle nazioni; ovvero è d'uopo cercare: il diritto internazionale da qual potestà può derivare?
Posto così il quesito, ciascun pubblicista cerca risolverlo a suo modo: donde le fondamentali diversità che osserviamo nelle opere loro.

§ 2. — *Definizione del Diritto naturale, secondo il Grozio.*

Il Grozio, e i pubblicisti della sua scuola, possono essere riguardati come i fondatori della scienza del moderno diritto delle genti. Costoro, versando su questo studio, da prima si proposero mostrare quali sono le regole di giustizia, le quali, indipendentemente dalle leggi positive di umana instituzione, obbligano tutti coloro i quali vivono in uno stato di comunanza, ovvero, come ordinariamente dicesi, nello stato di natura; e di poi, applicar queste regole, col nome di diritto naturale, alle relazioni scambievoli tra le diverse civili nazioni.

Il Grozio, per raggiungere il primo proposto, nella sua opera *De Iure belli ac pacis* comincia dal confutare la teorica degli antichi sofisti, i quali negavano che tra il bene e il male fosse alcuna vera differenza; e quella di alcuni moderni teologi, i quali hanno preteso che queste distinzioni dipendevano dal supremo volere di Dio; nonchè, in un altro significato, alcuni pubblicisti, come l'Hobbes, i quali le hanno attribuite alle istituzioni positive del civil legislatore. Il Grozio, al contrario, opina che la coscienza da sè impone alcune leggi, poichè talune azioni approva, altre proibisce, secondo che le sono conformi od opposte alla natura dell' uomo, riguardato come un ente morale, o civile. « Il diritto naturale — egli dice — è il dettato della retta ragione; in« dicando che in certe azioni,secondo che si conformano,o no, alla na« tura razionale,vi è una morale obbligazione, ovvero una morale ripu« gnanza, e quindi esse sono o comandate o proibite da Dio, autore del« la natura. Le azioni, circa le quali abbiamo un tale dettato, sono per « sè stesse o obbliganti o illecite, e quindi sono necessariamente coman« date, o proibite da Dio 1) ».

§ 3. — *Identità del Diritto naturale e della legge divina.*

Dal riportato testo egli è manifesto,che il Grozio per diritto naturale intende le regole di giustizia che regolar debbono le azioni degli uomini, considerati come enti morali e risponsabili. Più giustamente questo diritto si addimanderebbe *legge di Dio*, ovvero *legge divina;* perciocchè è Dio che all'uomo la dètta; e che a questi è rivelata o dalla ragione o dalle sacre carte.

Poichè le civili società indipendenti tra sè si considerano come perfettamente uguali, possono, al par degli individui, esser riguardate, come stanti nello stato di natura. Da ciò il Grozio, e i suoi seguaci, hanno conchiuso, che le civili comunanze indipendenti nelle loro vicendevoli relazioni debbono essere governate con le regole,che hanno chiamato *Diritto naturale* — D'onde è surta una novella e separata diramazione della loro scienza, da loro nominata *Gius delle genti* (*Jus gentium*).

§ 4. — *Distinzione tra il Diritto naturale e il Diritto delle genti.*

Secondo il Grozio, il Diritto delle genti dal naturale differisce in quanto non hanno una medesima origine, e perchè non sono entrambi obbligatori ; conciossiachè quello non acquista forza obbligante se non in virtù del general consenso delle nazioni, mentre questo obbliga ogni sempre. Egli, nella introduzione alla sua opera, dice : « A « comprovare questo diritto mi son giovato delle testimonianze de' fi« losofi, degli storici, de' poeti, e infine degli oratori: non perchè si dee « loro ciecamente credere ; chè spesso sogliono parlare il linguaggio o « del partito, o della preoccupazione, o del proprio scopo; ma quando

1) Jus naturale est dictatum rectae rationis, indicans actui alicui, ex eius convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali, inesse moralem turpitudinem, aut necessitatem moralem, ac consequenter ab auctore naturae, Deo, talem actum aut vetari aut praecipi. Actus de quibus tale extat dictatum, debiti sunt aut illiciti per se, atque ideo a Deo necessario praecepti aut vetiti intelliguntur. Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. 1, cap. 1, § 10, n. 1 e 2.

« in luoghi e tempi diversi molti si accordano ad affermare un pensa- « mento ; ciò si dee riferire ad una cagione nniversale: la quale, nella « presente materia,altra non pnò essere che o retta illazione procedente « dai principî della equità, o da alcun comune consentimento. Quella « il gius naturale, questo indica il diritto delle genti: la cui distinzione « non dagli stessi scrittori, i quali spesso confondono le voci di *jus na- « turae* e *gentium*, ma ci è presentata dal soggetto stesso. Impercioc- « chè se da alcuni principî non si può dedurre nna regola, e tuttavia la « si vede ovunque osservata, ne segue che ha origine dalla libera vo- « lontà ». Egli più sopra avea anche detto : « Ma siccome le leggi di « uno Stato han di mira la costui utilità; così dal consentimento tra tut- « ti, o molti Stati han potuto nascere delle leggi comuni; e di fatto ap- « pariscono fatte non in rignardo alla utilità de'singoli Stati, ma a pro « della nniversità di essi. E queste leggi per lo appunto diconsi gius del- « le genti, allorchè lo si distingue dal Diritto natnrale 1) ».

Tntti i ragionamenti del Grozio adunque son fondati sulla distinzione tra il diritto delle genti naturale, e il diritto delle genti positivo o volontario. Il primo elemento del diritto delle genti egli lo fa derivare dalla snpposizione di nna comunanza, in cui gli uomini vivono insieme nello stato che dicesi di natura ; e questa comunanza naturale non riconoscere che Dio per suo supremo regolatore; non altro diritto che il divino,scritto nel cuor dell'uomo, e annunziato dalla voce della coscienza. Le nazioni, stando tra sè in siffatto stato d' indipendenza vicendevole, necessariamente debbono essere governate da questo stesso giure. E,a dimostrare la esattezza della sua definizione sul diritto naturale,un po'oscnra,ha fatto mostra di una estesa erudizione,egli stesso additandoci le fonti d'onde ha attinto. Dipoi ha fondamentato il diritto delle genti positivo o volontario in sul consenso di tutte le nazioni, ovvero di gran parte di esse, sull' osservanza di talune regole di condotta nelle vicendevoli loro relazioni; e si è badato a dimostrarne l'esistenza, ricorrendo alle stesse sorgenti, di cui si era giovato per la definizione del diritto naturale. Egli è manifesto su qnali finzioni ed ipotesi il Grozio ha fondato tutto il diritto delle genti.—Che il sno preteso stato di natura mai sia esistito,non vi è dubbio! Quanto al consenso generale delle nazioni, da lui messo in campo, può al più essere riguardato siccome un tacito consenso, e tale, a mo' d' esempio, il *jus non scriptum quod consensus facit* de' giureconsulti romani. Il quale consenso altrimenti non può di-

1) Usus sum etiam ad iuris huius probationem testimoniis philosophorum, historicorum, poetarum, postremo et oratorum: non quod illis indiscrete credendum sit; solent enim sectae, argumento, causae servire: sed quod ubi multi diversis temporibus ac locis idem pro certe affirmant, id ad causam universalem referri debeat: quae in nostris quaestionibus alia esse non potest, quam aut recta illatio ex naturae principiis procedens, aut communis aliquis consensus. Illa ius naturae indicat, hic ius gentium : quorum discrimen non quidem ex ipsis testimoniis (passim enim scriptores voces *iuris naturae* et *gentium* permiscent), sed ex materiae qualitate intelligendum est. Quod enim ex certis principiis certa argumentatione deduci non potest, et tamen ubique observatum apparet, sequitur ut ex voluntate libera ortum habeat... Sed sicut cuiusque civitatis iura utilitatem suae civitatis respiciunt, ita inter civitates aut omnes aut plerasque ex consensu iura quedam nasci potuerunt; et nata apparent, quae utilitatem respicerent non coetum singulorum sed magnae illius universitatis. Et hoc ius est quod gentium dicitur, quoties id nomen a iure naturali distinguimus. Grozio, *de jure belli ac pacis*, proleg.

mostrarsi,se non mercè della più o meno costante disposizione delle nazioni ad osservare esse regole di gius internazionale, da' pubblicisti riconosciute. Certamente il Grozio meglio avrebbe fatto se avesse ricercato l'origine del gius naturale delle genti nel benessere generale, vagamente additato dal Leibniz 1), più apertamente dal Cumberland 2), e da gran parte de' moderni pubblicisti riconosciuto come il fondamento della morale internazionale 3). Ma al tempo in cui il Grozio scrivea, poco sparso era cotal principio, che tanto ha contribuito a tôr via gli errori che nella scienza del gius internazionale e questo scrittore, e la sua scuola aveano introdotti. Ma per conoscere i principî e le regole della morale internazionale, la quale bisogna distinguere dal gius internazionale, non basta applicare alle nazioni gli stessi dettati che regolano la condotta morale degl'individui, ma ricercar si deve con quali mezzi le nazioni, ne'loro vicendevoli rapporti, efficacemente contribuir possano al benessere generale degli uomini. La meditazione e l'osservazione guidano a tale ricerca; questa ci fa conoscere i fatti; quella c'indica la connessione che passa tra questi fatti riguardati come cagioni e come effetti, e nel tempo stesso ci mostra il modo di condurci in simili casi 4).

§ 5. — *Identità del diritto naturale e del diritto delle genti, secondo l'Hobbes e il Puffendorf.*

L'opinione del Grozio circa l'origine, e la forza obbligante del diritto politico delle genti non è ricevuta nè dall'Hobbes, nè dal Puffendorf. Quegli, nella sua opera *de Cive*, divide il gius naturale in diritto naturale degli uomini, e in diritto naturale degli Stati, ordinariamente detto Diritto delle genti. — « I precetti di entrambi — egli dice — « son gli stessi; ma poichè gli Stati, istituiti che sono, assumono le per- « sonali qualità degli uomini, il gius che, parlando de' doveri degli uo- « mini, addimandiamo naturale, applicato a tutti gli Stati, a tutte le na- « zioni, a tutte le genti, dicesi Gius delle genti 5).

Il Puffendorf, citato questa opinione, dice pienamente accettarla, e non riconoscere « veruna altra specie di diritto delle genti volontario, o positivo, che abbia la forza di leggo propriamente detta, e che imperi su le nazioni come emanata da una suprema potestà 6) ».

1) Et ius quidem merum sive strictum nascitur ex principio servandae pacis; aequitas sive caritas ad maius aliquid contendit, ut dum quisque alteri prodest quantum potest, felicitatem suam augeat in aliena; et ut verbo dicam, ius strictum miseriam vitat, ius superius ad felicitatem tendit, sed qualis in hanc mortalitatem cadit. Leibniz, *de usu actorum publicorum*, § 13.

2) Lex naturae est propositio naturaliter cognita, actiones indicans effectrices communis boni. Cumberland, *de legibus naturae*, cap. V, § 1.

3) Bentham. *Principi di giure internazionale*, parte XVIII. p. 537.

4) Senior, *Rivista di Edimborgo* n.° CLVI, p. 310, 321; e Wheaton, *Storia dei progressi del diritto delle genti*. Introd. p.43, ed. napolet.

5) Praecepta utriusque eadem sunt: sed quia civitates semel institutae induunt proprietates hominum personales, lex quam, loquentes de hominum singulorum officio, naturalem dicimus, adplicata totis civitatibus, nationibus sive gentibus, vocatur ius gentium. Hobbes, *de cive*, cap. XIV, § 4.

6) Cui sententiae et nos plane subscribimus. Nec praeterea aliud ius gentium voluntarium seu positivum dari arbitramur, quod quidem legis propriae dictae vim habeat, quae gentes tamquam a superiore profecta stringat. Puffendorf, *De jure naturae et gentium*, lib. II, cap. III, § 23.

Il Puffendorf, negata in tal modo l'esistenza di un diritto positivo delle genti, fondato sul consenso delle nazioni, e dal gius naturale delle genti distinto, cerca modificar la sua opinione, ammettendo che per mezzo di usanze le civili nazioni hanno introdotto delle regole per mitigare l'andamento della guerra; che queste regole son fondate sur un tacito e generale consenso, ma che cessano allorchè uno Stato, trovandosi in una *giusta guerra*, dichiara non volerle seguire. Una nazione guerreggiante, che siffattamente vorrà sottrarsi all'obbligo del diritto delle genti, riguardo al modo consueto di far la guerra, indubitabilmente ciò è a piacer suo; però ella si espone a soffrire il diritto di rappresaglia delle altre nazioni, e si pone in ostilità con tutti i popoli civili. Un celebre magistrato e pubblicista inglese ha saggiamente osservato « che una gran parte del gius delle genti fondasi su le usanze e le consuetudini delle nazioni. Il qual diritto ha cominciato con principi generali tolti al diritto naturale; e fino a un certo termine vanno insieme, e se poi si ferma, noi non possiamo ir più lungi, e dire che la sola teorica generale potrà sostenerci in un ulteriore progresso. Così, a mo' di esempio, in conformità de' principi generali, è lecito distruggere il proprio inimico, e i soli principi generali non fan punto molta distinzione circa il modo di ottener questo fine della guerra; ma il gius convenzionale dell'uman genere, dalla generale usanza attestato, stabilisce una distinzione, e permette alcuni mezzi di distruzione, mentre altri ne dichiara illeciti, ed uno Stato guerreggiante è nell' obbligo di usare que' mezzi che la generale usanza dell'uman genere ha adoperato, e di tenersi alla lunga da quelli che questa medesima usanza non ha stabiliti nella pratica della guerra, avvegnachè l' avesse potuto quanto ai suoi principi, ed a' suoi oggetti 1) ».

La stessa osservazione può farsi intorno ciò che dice il Puffendorf circa i privilegi degli ambasciadori; privilegi che il Grozio opina di prender origine dal gius volontario delle genti, mentre il Puffendorf li riguarda come dipendenti o dal gius naturale, il quale dà ai pubblici Ministri un carattere sacro e inviolabile, ovvero dal tacito consenso, accertato dall'uso delle nazioni, attribuendo loro certi privilegi, i quali possono essere negati a piacere dello Stato, o del Principe, appo cui quelli vengono spediti. — Questa distinzione tra i privilegi degli ambasciadori, nascenti dal gius naturale, e quelli che hanno origine dai costumi e dalle usanze de' popoli, non ha mica fondamento; conciossiachè in ambidue i casi questi privilegi possono essere sconosciuti da uno Stato, il quale vuole correre il pericolo di veder fatto lo stesso a sè, o pure della nimistà; sole pene per mezzo delle quali possono essere conservati i doveri del gius internazionale. « Il gius delle genti — dice il Bynkershoek, non è altro che una presunzione fondata sull' uso, e una siffatta presunzione cessa immediatamente che la parte contraria, cui preme, manifesta una opposta volontà. Io pretendo che la regola è generale concernente ogni sorta di privilegi degli ambasciadori, e che altra non ve ne è, dalla quale pretender possano di goderne contro la manifesta dichiarazione del Sovrano; conciossiachè un espresso dissenso esclude la supposizione di un tacito consenso; e non vi è gius delle genti se non tra coloro che volontariamente vi si sottopongono mediante una tacita convenzione 2) ».

1) Sir William Scott (Lord Stovvell), *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. I. p. 140.
2) *Ius gentium nihil est nisi praesumptio secundum consuetudinem, nec quic-*

Non per tanto e' non è men vero che il gius delle genti, fondamentato sull'uso generale delle nazioni, riguarda un ambasciadore, validamente in un altro Stato accolto, come esente dalla giurisdizione del luogo, consenziente il Sovrano che ivi impera; consenso che non può esser ritirato senza correre il rischio del contraccambio, ovvero di ricevere delle ostilità da parte del Sovrano che quegli rappresenta. E' può eziandio dirsi la stessa cosa circa tutte le usanze che costituiscono il diritto tra le nazioni. Le quali usanze possono essere negate da coloro i quali vogliono dichiararsi non obbligati alla osservanza di questo diritto; e che vogliono esporsi al rischio di ritorsione da parte della nazione lesa da quella infrazione, ovvero alle ostilità dell' uman genere 1) ».

§ 6. — *Diritto delle genti fondato su la ragione e su l'uso.*

Il Bynkershoek, il quale scriveva dopo il Puffendorf, e pria di Wolf e Vattel, fa derivare il gius delle genti dalla ragione e dall'uso, fondato a parer suo su i trattati e le ordinanze. Discorrendo dei diritti della navigazione neutrale in tempo di guerra, dice: «La ragione m'impone di operare nel modo stesso verso due miei amici, che sono inimici tra loro, e di non usar preferenza verso di uno a danno dell' altro nelle cose della guerra. L'uso è indicato da una costante consuetudine, e in certo modo perpetua, seguita dai Sovrani nel far trattati ed ordinanze su l' oggetto in controversia; conciossiachè spesso han fatto simili regolamenti per mezzo de' trattati da attuarsi in tempo di guerra, e per mezzo di leggi promulgate dopo cominciate le ostilità. Ho detto da una *perpetua, per così dire, consuetudine*, conciossiachè o una, o anche due pattuizioni, che dall' uso generale si dipartono, non immutano il gius delle genti 2) ».

Indi questo stesso scrittore, trattando del giudice competente degli ambasciatori, dice: « Non darà in errore colui, il quale, seguendo le orme degli antichi giuristi, dirà il gius delle genti esser quello che, secondo i dettami della ragione, si osserva se non da tutte, almanco dalla maggior parte e dalle più civili nazioni. Senza tema di andar errato, io credo due essere i fulcri del giure; la ragione e l' uso. Però in qualunque modo si definisca giure delle genti, e comunque oppositamente si disputi intorno allo stesso, sempre si dee tornar a dire o che ciò che la ragione detta alle nazioni, e ciò che queste nelle loro attinenze osservano, paragonati gli avvenimenti che spesso tra loro accadono, costituisco-

quam valet praesumptio ubi expressa est voluntas de quo agitur... Ego generaliter verum dixerim de omni privilegio legatorum id nempe non prodesse, si contraria accessit contestatio, quia voluntas expressa tacitam excludit, nec ullum, ut dixi, ius gentium est nisi inter volentes ex pacto tacito. Bynkershoek, *de Foro legatorum*, cap. XIX.

1) Wheaton, *Storia del Diritto delle genti*, tom. I, pag. 84 e seg. edizione napolet.

2) Ius gentium commune in hanc rem aliunde non licet discere quam ex ratione et usu. Ratio iubet ut duobus, invicem hostibus, sed mihi amicis, aeque amicus sim, et inde efficitur, ne in causa belli, alterum alteri praeferam. Usus intelligitur ex perpetua quodammodo paciscendi edicendique consuetudine... Dixi *ex perpetua quodammodo consuetudine*, quia unum forte alterumve pactum, quod a consuetudine recedit, ius gentium non mutat. Bynkershoek, *Quaestiones juris publici*, lib. I, cap. X.

no l'unico loro diritto,nè da altro son governati. Se tutti gli uomini sono uomini, cioè si servono della ragione, nè altrimenti posson fare, la ragione non può loro consigliare ed imporre altro, che quelle cose che debbono osservarsi con un consenso quasi vicendevole, e che dall'uso indi stabilite,impongono degli obblighi alle nazioni,senza de'quali comprender non si può non guerra, non pace, non patti, non ambascerie, non traffico 1)». E appresso,ritornando sull'oggetto istesso, egli aggiunge: «Il gius civile,e il canonico non possono giovare gran fatto;tutto dipende dalla ragione e dalle usanze de'popoli. Io ho riferito quanto può dirsi e pro,e contro seguendo la ragione;ora si tratta di conoscere qual parte debba prevalere; e certamente quelle cose, che saranno state approvate dall'uso, prevarranno, perciocchè da ciò prende origine il gius delle genti 2)». — E da ultimo, in un altro luogo della sua opera, egli dice: « È nondimeno verissimo, come dicevano gli Stati generali in un memoriale da loro pubblicato nel 1651, che conformemente al gius delle genti un ambasciadore,quantunque colpevole, non può soggiacere a presura ; conciossiachè l'equità vuole che gli si abbia questo riguardo,se pure anticipatamente non è stato dichiarato che non si pretendeva punto di sottostarvi. Il gius delle genti altro non è che una presunzione fondamentata su la consuetudine ; e ogni presunzione cessa allorchè si manifesta un volere contrario a quello di cui si tratta. L'Huber dice che gli ambasciadori non possan mica acquistare o conservare i loro diritti mediante la prescrizione : ma egli li restringe al privilegio che vorrebbe avere ogni ambasciadore straniero, malgrado il principe appo di cui risiede, cioè che nella sua casa vi fosse un asilo per gli stessi sudditi dello Stato. Però io in generale mi atterrò per ogni privilegio degli ambasciadori, e credo che non ve ne è alcuno di cui pretender se ne possa il godimento, se anticipatamente è stato dichiarato di non accordarlo; conciossiachè la volontà espressa esclude la tacita; e il gius delle genti, come dissi non sussiste che tra i volenti per tacito consenso 3) ».

1) Non erraverit qui veteres iuris auctores secutus, id esse dixerit, quod ratione praeeunte inter gentes servatur, si non inter omnes,inter plerasque certe et moratiores. Duo igitur eius quasi fulcra sunt, ratio et usus... Quicquid autem et quam varie, et quam anxie de iure gentium disputetur, eo semper causa recidit, ut quod ratio dictavit gentibus, quodque illae rerum saepe factarum collatione inter se observant, unicum ius fit eorum, qui alio iure non reguntur. Si omnes homines hómines sint, id est ratione utantur, haud fieri potest aliter, quin ratio iis quaedam suadeat et imperet, quae mutuo quasi consensu servanda sunt, et quae deinde in usum conversa gentes inter se obligat, et sine quo iure nec bellum, nec pax, nec faedera, nec legationes, nec commercia intelliguntur. Bynkershoek, *De Foro legatorum*, cap. III.

2) Ius romanum et pontificum vix suppetias ferunt, ratio et mores gentium rem totam absolvunt. Rationes pro utraque sententia expedivi; quae praevaleant, nunc quaestionis est ; illae autem prevalebunt, quas usus probavit, nam inde ius gentium est. Bynkershoek, *de Foro legatorum*, cap. VII.

3) Verissimum tamen est quod Hollandiae ordines aiunt in eo libello quem anno 1651 ediderunt, legatum etiam si deliquerit, ex iure gentium detineri non posse, id enim ut servemus aequitas exigit, si non contraria obnunciatione tollatur. Ius gentium nihil est nisi praesumptio secundum consuetudinem, nec quicquam valet praesumptio ubi expressa est voluntas eius de quo agitur. Praesumptione legatos ius suum quaerere vel tueri non posse existimat Huberus, *de Iure civitatis*, lib. III, sect. IV, cap. II, nº 32, sed id restringit ad subditos principis, qui invito principe iure asyli uti velint apud legatos. Ego generaliter verum dixerim de

§ 7. — *Sistema del Wolf.*

I Pubblicisti seguaci della scuola del Puffendorf aveano riguardato il gius delle genti siccome una diramazione della Scienza della morale. Costoro l' avean considerata come il gius naturale degl' individui applicato alle regole di condotta delle umane società dette *Stati*. Il Vattel ascrive al Wolf il merito di avere pel primo separato il gius delle genti da quella parte della giurisprudenza nazionale che insegna i diritti dell'individuo.

Nella prefazione della grande sua opera, dice egli, che «la condizione dell' umano consorzio sendo tale,che non sempre si può applicare lo stretto diritto naturale al governo di una distinta civile società, ma che divien necessario ricorrere alle leggi d'istituzion positiva,più o men differenti dal gius naturale. Poichè il comune vantaggio delle nazioni richiede cotal mutazione; queste non sono men obbligate dalla legge che ne deriva, che non lo sono dalla stessa legge naturale; e la nuova legge in tal modo introdotta esser deve considerata come il gius comune di tutte le nazioni. Questo stesso diritto ci è parso conveniente appellarlo col Grozio, avvegnachè in un più stretto significato, *il gius volontario delle genti*. 1) — »

Indi il Wolf dice, che questo gius volontario delle genti trae la sua forza obbligante dal presunto consenso delle nazioni; il gius *convenzionale* dal loro espresso consenso, e il *consuetudinario* dal loro tacito consenso 2).

Questo scrittore fonda il presunto consenso delle nazioni a sottoporsi al gius delle genti *volontario*,sulla finzione di una gran repubblica delle nazioni stabilita dalla stessa natura, e di cui son parte tutte le nazioni dell'orbe. E poichè ciascuna civil società è governata dalle proprie leggi, fatte e accettate col suo libero assenso, così la generale società delle genti è governata dalle sue proprie leggi, riconosciute dal libero consenso delle nazioni che ne son membri. Egli fa derivare queste leggi da una modificazione del gius naturale, adattandole alla particolar natura della union sociale,la quale, a suo parere, fa un dovere a tutte le nazioni di sottoporsi alle regole con cui questa unione è governata ; nel modo stesso che gl' individui sono obbligati di sottoporsi alle leggi del particolar consorzio di cui son membri. Ma il Wolf non adduce le prove della sua definizione di una tale unione delle genti in una repubbli-

omni privilegio legatorum, id nempe non prodesse, si contraria accesserit contestatio, quia voluntas expressa tacitam excludit ; nec ullum, ut dixi, ius gentium est nisi inter volentes ex pacto tacito. Bynkershoek, *de Iure legatorum*, cap. XIX.

1) Quemadmodum ea est hominum conditio, ut in civitate rigori iuris naturae per omnia ex asse satisfieri non possit, ac propterea legibus positivis opus sit, quae neque in totum a naturali iure recedunt, nec per omnia ei serviunt ; ita similiter gentium ea est conditio, ut rigori iuris gentium naturali per omnia ex asse satisfieri nequeat, atque ideo ius istud in se immutabile tantisper immutandum sit, ut neque in totum a naturali recedat, nec per omnia ei serviat. Quoniam vero hanc ipsam immutationem ipsa gentium communis salus exigit, ideo quod inde prodit ius, non minus gentes inter se admittere tenentur, quam ad juris naturalis observantiam naturaliter obligantur, et non minus istud quam hoc salva iuris consonantia pro iure omnium gentium communi habendum. Hoc ipsum autem ius cum Grotio, quamvis significatu prorsus eodem, sed paulo strictiori, *ius gentium voluntarium* appellare libuit. Wolfius, *Ius gentium*, Pref. § 3.

2) *Prolegomena*, § 25.

ca universale, nè tampoco dimostra come, e quando tutti gli uomini son divenuti membri di cosiffatta unione, e cittadini di cotal repubblica.

§ 8. — *Differenze di opinione tra il Grozio e il Wolf intorno la origine del gius delle genti volontario.*

Intorno l'origine del gius delle genti volontario il Grozio e il Wolf son di contrario parere in due punti:

1.° Grozio ha considerato questo diritto come di istituzion positiva, e ha fatto sorgere la sua forza obbligante dal consenso generale delle nazioni,manifestato dalle loro usanze. Per l'opposto il Wolf opina, che sia un diritto dalla natura dettato agli uomini come una necessaria conseguenza della loro unione sociale; diritto a cui nessuna nazione può negare il suo assenso.

2.° Il Grozio confonde il gius *volontario* delle genti col *gius delle genti* consuetudinario. Il Wolf all'opposto pretende che esser debbono distinti; perciocchè il gius delle genti volontario obbliga tutte le nazioni, mentre il gius delle genti consuetudinario non obbliga se non quelle, tra le quali è stato stabilito dall' uso e dal tacito consentimento.

§ 9. — *Sistema del Vattel.*

Dall'opera del Wolf il Vattel ha tolto il suo trattato sul gius delle genti. Questi però dissente da quel pubblicista sul modo come stabilire il fondamento del gius delle genti volontario. Noi abbiamo or ora accennato che il Wolf fa derivare l' obbligazione di questo diritto dalla finzione di una grande repubblica, stabilita dalla stessa natura, e di cui tutte le nazioni del mondo sono membri. Secondo lui, il gius volontario delle genti è per così dire il gius civile di cosiffatta grande repubblica. Questa dottrina non piace al Vattel. « Io non trovo — egli dice — la finzione di una tale repubblica nè giusta, nè certa tanto da dedurne le regole di un gius delle genti universale, e necessariamente ammesso tra gli Stati sovrani. Tra le nazioni io non so altro consorzio, se non quello che la natura ha posto tra tutti gli uomini. È principio essenziale ad ogni civil società,che ciascun membro ceda una parte de' suoi diritti al corpo della stessa società, e che questa abbia una potestà tale da comandare a tutt' i membri, di loro dettar leggi, e di costringere ad obbedire i restii. Tra le nazioni nulla di simili cose può concepirsi,nè supporsi. Ogni Stato sovrano pretende essere, ed effettivamente è indipendente da ogni altro. Tutti gli Stati, anche per opinione dello stesso Wolf, debbono essere considerati come tanti individui liberi, che vivono insieme nello Stato di natura, e altre leggi non riconoscenti che le naturali,ovvero quelle dal loro autore donate 1) ».

Il Vattel opina altra cosa non essere il gius delle genti nella sua origine, se non il giure naturale applicato alle nazioni. Posto questo assioma, al modo stesso e ne' termini medesimi del Wolf, lo restringe, dicendo : « che il gius il quale regola la condotta degl' individui, necessariamente deve esser modificato nella sua applicazione alle unioni delle umane società, dette delle nazioni ovvero degli Stati. Uno Stato è

1) VATTEL, *Dritto delle genti*, prefazione.

un suddito differentissimo da un individuo; da qui ne segue che per ambidue pur differentissimi sono i doveri e i diritti. Applicata la regola stessa a due diversi sudditi, non potendo produrre decisioni simili, e' bisogna dire che vi sono casi ne' quali il gius naturale non decide punto tra gli Stati, nel modo stesso che deciderebbe tra i privati. L' arte di farne un' applicazione accomodata ai sudditi, è fondata su la diritta ragione, è quella che fa del gius delle genti una scienza particolare».

Cosiffatta applicazione del gius naturale alle nazioni costituisce quel che il Wolf e il Vattel addimandarono *gius delle genti necessario*. E necessario, perchè le nazioni sono assolutamente costrette ad osservarlo. I precetti del gius di natura non sono meno obbliganti per gli Stati che per gl' individui; conciossiachè gli Stati son composti di uomini, e questo diritto obbliga tutti gli uomini, qualunque sieno le attinenze tra loro. Questo medesimo diritto dal Grozio e da'suoi discepoli era appellato *Diritto interno delle genti*, imperocchè per mezzo della stessa conscienza opera sull'uomo. Altri l'addimandano *Gius naturale delle genti*.

Il gius delle genti necessario è immutabile, poichè altro non è che l' applicazione agli Stati del giure di natura, il quale è per sè stesso immutabile, perchè fondamentato su la natura delle cose, e in particolare sulla natura dell' uomo.

Or questo diritto essendo immutabile, è indispensabile e necessario il dovere che impone, e le nazioni non possono con le convenzioni arrecarvi alcun cambiamento, nè da sè, nè tra loro dispensarsene 1).

Il Vattel è ito incontro ad una obbiezione che far si poteva al suo sistema; cioè che le nazioni mediante delle convenzioni tra loro immutar non potessero il gius delle genti necessario. L'obbiezione sta nel dire, che la libertà e l' indipendenza di una nazione non permetterebbe alle altre nazioni determinare se la sua condotta è, o no, conforme al giure delle genti necessario. A questa obbiezione egli risponde dicendo che nessun valore hanno i trattati, quando son fatti in opposizione al giure necessario delle genti, ovvero del gius interno, e nel tempo stesso possono esser validi riguardo al gius esterno. E in realtà, gli Stati essendo tra loro liberi e indipendenti sono nell'obbligo di soffrire da parte di un di loro ogni atto il quale, avvegnachè illegittimo per il gius interno, non lede menomamente i loro diritti perfetti 2).

Da cotale distinzione del Vattel sorge quella parte del diritto che il Wolf avea addimandato: *gius delle genti volontario* (*ius gentium voluntarium*) denominazione acconsentita dal Vattel, quantunque dissenta dal Wolf circa il modo di stabilirne l' obbligazione. Frattanto egli è di accordo con questo pubblicista quanto al gius delle genti volontario, che anche riguarda come una legge positiva, dedotta dal presunto o tacito consenso delle nazioni di considerarsi le une rispetto alle altre come perfettamente libere, indipendenti ed eguali, e ciascuna arbitra delle sue azioni, e di non sottostare ad altri che al supremo Signore dell' universo.

Oltre a questo gius delle genti volontario i cennati pubblicisti discorrono di due altre specie di gius delle genti: e queste sono:

1.° *Il gius delle genti convenzionale*, il quale trae la sua origine dalle convenzioni tra gli Stati. Poichè le sole parti contraenti sono le obbli-

1) Vattel, *Dritto delle genti*, prelim. § 6 a 9.
2) Id. *ibid.* § 9.

gate da tali convenzioni; egli è chiaro che il gius delle genti convenzionale non è affatto un giure universale, ma sì un diritto particolare.

2.° *Il gius delle genti consuetudinario*, il quale nasce dagli usi stabiliti tra le particolari nazioni; e questo nè meno è un gius universale, ma sì bene obbliga solamente gli Stati che hanno accettati que'tali usi.

Queste tre specie di gius internazionale, *volontario*, *convenzionale* e *consuetudinario*, secondo il Vattel costituiscono insieme il gius internazionale positivo. Tutti tre traggono la loro origine dalla volontà delle nazioni, ovvero, per dirla con le parole stesse del Wolf, il gius *volontario* risulta dal loro consenso presunto; il gius *convenzionale* dal consenso *espresso;* e il gius *consuetudinario* dal loro consenso tacito 1).

Forse torna inutile fare osservare la confusione che vi è nella enumerazione delle diverse specie di diritto fatta dal Vattel; confusione che egli avrebbe potuto evitare, serbando l'espressione di gius delle genti *volontario* per il *genus*, che di poi avrebbe diviso in gius internazionale *convenzionale*, e *consuetudinario;* quello stabilito dai trattati, questo dalle usanze; quello mediante il consenso espresso, questo dal consenso tacito delle nazioni tra sè.

§ 10. — *Sistema di Heffter.*

Il gius delle genti (*ius gentium*), opina l'Heffter, nel suo significato più antico e più largo, come è stato stabilito dalla romana giureprudenza, è un diritto fondato su l'uso generale, e sovra il consenso tacito delle nazioni; il qual diritto non regola solamente le attinenze delle nazioni tra loro, ma eziandio quelle degli individui in quanto riguarda i loro rispettivi diritti e doveri, i quali ovunque hanno e il carattere, e lo effetto stesso, e la cui origine e forma speciale non deriva dalle istituzioni positive di uno Stato particolare. Secondo l'Heffter questo diritto inchiude due parti distinte:

1. I diritti della umanità in generale e le relazioni che gli Stati sovrani riconoscono fra gl'individui, i quali non sono sottoposti alla loro autorità.

2.° Le relazioni dirette che esistono tra le nazioni, gli Stati e gli stessi Sovrani.

Questa ultima parte nel mondo moderno è stata addimandata esclusivamente *gius delle genti*. E' tornerebbe meglio dirlo *diritto pubblico esterno* in opposizione al *diritto pubblico interno* di ciascuno Stato. La prima parte del diritto internazionale è stata confusa col gius civile di ciascuna particolare nazione, senza che avesse perduto della sua essenza, e del suo carattere originale. Questa parte della Scienza determina solamente certi diritti dell'umanità in generale, e le private relazioni, le quali sono riguardate come poste sotto la tutela delle nazioni; essa è stata trattata sotto la denominazione di *diritto internazionale privato.*

Il Pubblicista, di cui discorriamo, non ammette affatto la denominazione di *diritto internazionale*, a poco tempo introdotta, e molto usata generalmente da' più recenti scrittori. A suo parere questa denominazione di *gius internazionale* non esprime a capello l'idea del *ius gentium* de' romani giureconsulti. Egli considera il diritto delle genti come un diritto generale della umanità, che nessun popolo può negar di

1) VATTEL, prel.—Wheaton, *Istoria del gius delle genti*, § 5 p. 140 e seg. ed. nap.

riconoscere, e alla cui protezione può ricorrere ogni uomo nonchè ogni Stato. E il fondamento di questo diritto e' lo ricerca nell' incontrovertibile principio che, ovunque vi è una civil società, vi deve essere un diritto che obblighi tutti i suoi componenti. Quindi anche nel gran consorzio delle nazioni deve trovarsi questo diritto.

Il *diritto* in generale è la libertà esterna della persona morale. Il quale diritto può essere garentito dalla protezione di una superiore autorità, ovvero attinge in sè la sua forza: a questa specie appartiene il diritto delle genti. Una umana società, che, lasciando il suo isolamento per vivere socievolmente con le altre nazioni, mediante questo stesso fatto, riconosce un diritto che deve regolare le sue attinenze internazionali. Essa non può disconoscere questo diritto senza esporsi alla nimistà delle altre nazioni, e senza porre in pericolo la propria esistenza. L' obbligazione che ciascuna nazione assume di seguire questo diritto, dipende dalla sua persuasione, cioè che le altre nazioni saranno osservatrici di quel giure verso di lei. Il gius delle genti fondasi su la vicendevolezza: non legislatore, non supremo giudice vi è; conciossiachè gli Stati indipendenti non riconoscono alcuna umana potestà che sia a loro superiore. Egli si poggia esclusivamente su le pene morali, e sul timore che e le nazioni e i Sovrani aver possono di provocare le altre nazioni, o gli altri Sovrani violando le regole generalmente accettate, come mezzi adatti alla comune felicità degli uomini 1).

Ma esiste veramente un simile gius delle genti? No, senza dubbio, tra tutte le nazioni, e tra tutti gli Stati del mondo. Il Diritto pubblico è stato sempre, ed ancora è, tranne poche eccezioni, limitato ai popoli inciviliti e cristiani dell' Europa, ovvero a quelli di origine europea. Da lungo tempo i pubblicisti hanno notato questa differenza tra il gius delle genti europeo, e quello delle altre razze di uomini. Il Grozio dice che « il diritto delle genti ha acquistato la sua forza obbligante per mezzo della volontà di tutti i popoli, o *al manco di molti*. Io dico di *molti*, poichè, tranne il gius naturale, che è anche denominato gius delle genti, altro non se ne trova che sia comune a tutte le nazioni. Spesso ciò che appartiene al gius delle genti in una parte dell' orbe, non l'è mica nell' altra, come dimostreremo a suo luogo 2) ».

1) Heffter, *Diritto pubblico di Europa*, § 2.
Il dotto gesuita Suarez, nel seguente passo ha indicato questa obbligazion morale del *ius gentium*: « Ratio huius iuris est, quia humanum genus, quamvis in varios populos et regna divisum, semper habeat aliquam unitatem, non solum specificam, sed etiam quasi politicam et moralem, quam indicat naturale praeceptum mutui amoris et misericordiae, quod ad omnes extenditur, etiam extraneos et cuiuscumque nationis. Quapropter, licet unaquaeque civitas perfecta, respublica aut regnum, sit in se communitas perfecta et suis membris constans, nihilominus quaelibet illarum etiam membrum aliquo modo huius universi prout genus humanum spectat. Nunquam enim illae communitates adeo sunt sibi sufficientes sigillatim, quin indigeant aliquo mutuo iuvamine et societate ac communicatione, interdum ad melius esse maioremque utilitatem, interdum vero et ob moralem necessitatem. Hac ergo ratione indigent aliquo iure, quo dirigantur et recte ordinentur in hoc genere communicationis et societatis. Et quamvis magna ex parte hoc fiat per rationem naturalem, non tamen sufficienter et immediate quoad omnia: ideoque potuerunt usu earundem gentium introduci. » Suarez, *de Legibus et Deo legislatore*, lib. II, cap. XIX, n. 9.

2) Latius autem patens est ius gentium, id est quod gentium omnium aut multarum voluntate vim obligandi accepit. Multarum addidi, quia vix ullum ius reperitur extra ius naturale, quod ipsum quoque gentium dici solet, omnibus genti-

Il Bynkershoek, in un passo precedentemente citato, dice che il diritto delle genti è quello che si osserva, in conformità de' principî di ragione tra le nazioni, se non tutte, almanco tra la maggior parte e le più civili 1).

Il Leibniz opina, che il gius delle genti volontario sia stato stabilito dal tacito consenso delle nazioni: «non che, soggiunge, esso necessariamente sia la legge di tutte le nazioni e di tutt' i secoli, conciossiachè differenti di gran lunga sono le idee che del gius internazionale hanno gli Europei e gl' Indiani, e perchè anche tra noi può essere mutato a seconda de' tempi 2)». E da ultimo il Montesquieu, nella sua *Ragion delle Leggi*, dice: « Ogni nazione ha un gius delle genti, e anche uno ne hanno gli stessi Irocchesi, che divorano i prigionieri. Eglino spediscono e ricevono ambascerie: hanno cognizione de' diritti della guerra e della pace: il male sta in ciò, che un cotal giure delle genti non è fondato sovra veri principî 3) ».

Un Diritto delle genti adunque, come Cicerone nel suo *Trattato della Repubblica* lo descrive, non esiste. Però non possiam noi rifiutare, giusta l'opinione dell'Heffter, la nuova denominazione di *jus inter gentes*, *diritto tra le genti*, ovvero di *Diritto internazionale*, proposta successivamente dallo Zouch 4) dal d'Aguesseau, 5) e dal Bentham 6); la quale denominazione esprime in modo più preciso e logico questa diramazione del diritto, che ordinariamente dicesi *gius delle genti*, ovvero *delle nazioni* »; parole così poco esprimenti la cosa, dice il Bentham, che se non fosse per forza dell' uso, esse potrebbero essere riguardate come piuttosto indicanti una diramazione del gius interno o civile ». E' può ancor dubitarsi, se la denominazione di *gius delle genti* letteralmente può applicarsi a quelle regole di giustizia che sono osservate, ovvero che dovrebbero essere osservate dalle umane società indipendenti. Non può esservi *diritto* dove *legge* non esiste; e non vi è *legge* dove non esiste un imperante; tra le nazioni non altro esiste chè un' obbligazione morale nascente dalla ragione, la quale insegna che un certo modo di condotta nelle loro vicendevoli attinenze, contribuisce più efficacemente alla generale felicità. Quindi solamente in un significato metaforico il gius delle genti può essere addimandato *legge*. Le *leggi*, propriamente dette, sono de' comandi emanati da un imperante, ai quali è annessa come pena un male eventuale.—Tale è la legge naturale, ovvero la legge divina da Dio a tutti gli uomini imposta; e tali eziandio sono le leggi civili imposte in ciascun consorzio politico dall'autorità suprema dello Stato ai sudditi. Le nazioni, le une dall' altre indipendenti, non riconoscono per comune potestà suprema che Dio; tutti i vicendevoli doveri tra esse esistenti hanno origine o dagli usi, o dalle convenzioni; la *legge*, nel suo signifi-

bus commune. Imo saepe in una parte orbis terrarum est ius gentium quod alibi non est, ut suo loco dicemus. Grozio, *de Iure belli ac pacis*, lib. I, cap. 1, § 14, n. 1.

1) Bynkershoek, *de Foro legatorum*, vid. supra.

2) Neque vero necesse est, ut sit omnium gentium vel omnium temporum; cum in multis arbitrer aliud Indis, aliud Europaeis placere et apud nos ipsos saeculorum decursu mutari, quod vel hoc ipsum opus indicare potest. Leibniz, *Codex iuris gentium diplomaticus*, praefat.

3) Montesquieu, *Esprit des lois*, lib. I, cap. III.

4) Zouch, *de Iure inter gentes*, London, 1650.

5) *OEuvres de* d'Aguesseau, tom. II, p. 337.

6) Bentham, *Morale e legislazione.* Opere, part. I, p. 149.



cato naturale, non può derivare nè dall'una, nè dall'altra di queste due sorgenti del giure internazionale.

Le attinenze tra le nazioni da' romani giureconsulti erano addimandate *jus gentium*, e in tutte le lingue moderne dell' Europa, tranne la inglese, denominano cotali attinenze *gius delle genti*, ovvero *delle nazioni*. Però la parola *gens*, derivata dalla lingua latina, nella francese non significa nè popolo, nè nazione. La denominazione inglese *Law of nations* (legge delle nazioni) è manco ancor applicabile alle regole di giustizia internazionale 1).

Solamente, per effetto analogico della parola, addimandiamo *leggi* quelle regole di condotta che l' opinione ci detta: ecco il caso della legge internazionale. La quale non è mica positiva, perciocchè ogni legge positiva è imposta da una potestà superiore o sovrana ad inferiori o sudditi. L' insieme delle regole di condotta, riconosciute dalle nazioni e dai Sovrani nelle loro vicendevoli attinenze, essendo loro imposte dalle opinioni tra loro generalmente accettate, è detto *legge* per la sua analogia ad una legge positiva. E questa legge altra pena non ha che il timore di provocare le ostilità da parte delle altre nazioni, violando le massime generalmente accettate dai popoli civili 2).

Il Savigny opina che tra le diverse nazioni può esistere quella stessa comunanza di idee, che ha contribuito a costituire il diritto positivo (*das positive Recht*) di ciascuna particolare nazione. Cotale comunanza d' idee, fondamentata sopra un' origine e una religione a più popoli comune, costituisce il gius internazionale come lo veggiamo negli Stati cristiani dell' Europa; diritto che era conosciuto dai popoli antichi, e in fatto troviamo fra i Romani un tal giure denominato *jus feciale*. Quindi il gius internazionale può essere riguardato come un gius positivo, ma imperfetto riguardo alla incertezza de' suoi precetti, e perchè manca di quel fondamento, su cui poggia il gius positivo di ciascuna particolare nazione, cioè il potere politico dello Stato e de' magistrati che eseguino le leggi. I progressi della civiltà, fondati su la Religione cristiana, ci han pian piano condotti ad osservare un giure analogo nelle nostre relazioni con tutti gli altri popoli dell' orbe, qualunque siasi la loro religione, e senza alcuna vicendevolezza da parte loro 3).

Questa osservazione del dotto giurista alemanno è confermata dai cambiamenti non è guari avvenuti nelle attinenze tra le cristiane nazioni dell' Europa e dell' America, e i popoli pagani e maomettani dell'Asia e dell'Africa. I quali, in più casi, han manifestato l'intenzione di rinunziare ai loro usi internazionali, e di accettare quelli delle nazioni più civili. — La Turchia, la Persia, l' Egitto e gli Stati Barbareschi hanno riconosciuti i diritti di ambasceria, e vicendevolmente gli Stati cristiani di Europa a questi gli hanno estesi. Dopo lungo tempo l' indipendenza e l' integrità dell' Impero ottomano sono state riconosciute come essenziali elementi al contrappeso tra le Potenze europee, tra le quali sono state oggetto di convenzioni, che ora fan parte del gius pubblico di Europa (*a*). Le stesse osservazioni possono farsi intorno le recenti pattui-

1) Rayneval, *Istituzioni di dritto della natura e delle genti*, lib. I, p. 8, nota 1.
2) Austin, *Sfera di giurisprudenza* ecc., p. 147 e 148, 207 e 208.
3) Savigny, *Sistema del dritto romano*, lib. I, cap. II, § 6.
(*a*) Il trattato di Parigi del 30 di marzo 1856 (art. 7) ha confermato semprepiù questo principio, che sarà conservato finchè non giungerà l'occasione in cui, le

zioni tra l'impero cinese e le nazioni cristiane dell'Europa e dell'America, per mezzo delle quali quello ha rinunziato alle sue massime antisociali, e anticommerciali, riconoscendo l'indipendenza e l'eguaglianza degli altri popoli nelle relazioni della pace e della guerra (a).

§ 11. — *Definizione del diritto internazionale.*

Da quanto precede conchiuder quindi si può che il *diritto internazionale*, come oggidì è inteso dalle nazioni incivilite, è l'insieme delle regole di condotta, dedotte dalla ragione come conformi alla natura del consorzio che esiste tra le nazioni indipendenti, ammettendovi tuttavia le definizioni, ovvero le modificazioni che possono essere stabilite dall'uso e dal generale consentimento (1).

§ 12.— *Sorgenti del diritto internazionale.*

Le fonti del gius internazionale sono le seguenti :

1.ª Gli scritti de' pubblicisti che insegnano le regole di giustizia applicabili al consorzio che esiste tra le nazioni, e le modificazioni di queste regole conformemente all'uso e al consenso generale.

Senza voler mica esagerare l'importanza di questi scrittori, ovvero sostituire in alcun caso la loro autorità ai dettati della ragione, e' può affermarsi generalmente essere i loro giudizi imparziali. Eglino depongono come testimoni dei sentimenti e degli usi delle civili nazioni, e il peso della loro testimonianza aumenta ogni volta che alla loro autorità fan ricorso gli statisti; e col passar di ogni anno senza che l'uso, dalle opere loro accertato, non venga distrutto dalla manifestazione di un principio opposto.

2.ª I trattati di pace, di alleanza e di commercio tra i diversi Stati.

I trattati possono essere riguardati sotto aspetti differenti, a seconda della natura delle quistioni del giure delle genti che essi risolvono.

E da prima possono esser considerati come manifestanti, ovvero affermanti il gius delle genti generalmente riconosciuto; ovvero come facienti eccezione a questo diritto, e come leggi particolari tra le parti contraenti; ovvero in fine come spiegativi di alcuni principî di esso giure, il cui significato è oscuro, ovvero indeterminato. In questo ultimo caso i trattati primieramente hanno forza di legge tra le parti contraenti, e secondariamente confermano il diritto internazionale già esistente, a seconda che la spiega è più o meno precisa, ovvero che il numero delle potenze contraenti è più o meno grande. Da ultimo i trattati possono essere considerati come costituenti il gius positivo, o volontario delle genti. Un costante succedersi di trattati in su l'oggetto stesso può

grandi potenze, tra loro convenute, daranno il crollo a sì vecchia macchina, e si spartiranno la preda. — *Il Trad.*

a) Il trattato sottoscritto a Tiu-Tsin a dì 27 di giugno 1858 a conclusione della guerra mossa al celeste Impero dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dall'Unione Americana, ha reso quelle vaste contrade aperte alla civiltà e al traffico. — *Il Tradut.*

1) Madison, *Esame de' principî del Governo britannico circa la cattura de' neutrali in tempo di pace.* Londra, ediz. 1806.

essere considerato come una manifestazione del parere delle nazioni su quel tale oggetto 1).

3.ª Le ordinanze de' Governi per regolare le prede marittime in tempo di guerra.

Le ordinanze di marina di uno Stato possono essere riguardate non solamente come testimonianze istoriche dell'uso di questo Stato intorno alla pratica della guerra marittima, ma anche come accertative dell'opinione de' legisti di esso Stato circa le regole generalmente ricevute in conformità del gius universale delle genti.

L'uso delle nazioni, il quale è il gius delle genti, ancora non ha stabilito un tribunale imparziale per sentenziare su la validità delle prede marittime. Ogni Stato in guerra fa giudicare siffatte controversie dai tribunali marittimi stabiliti dalla sua autorità e nel suo territorio, con un diffinitivo gravame ad una Corte di appello, la quale sta sotto il diretto sindacato del governo. Cotesti tribunali nel decidere le controversie di siffatta specie non han per regola il diritto civile del proprio paese, ma sì il diritto internazionale, e i trattati che esistono tra questo paese e gli altri. Eglino, per appurare il diritto internazionale, possono ricorrere alle ordinarie fonti, cioè alle opere de' pubblicisti, ovvero alle ordinanze dal loro Sovrano promulgate, secondo i principî riconosciuti dai giuristi del paese in conformità del gius pubblico. Ma tanto nell' uno, quanto nell' altro caso, sempre si segue il gius comune a tutte le nazioni, come la sola regola di cui si riconosca l'autorità — O Allorchè Luigi XIV, dice un magistrato inglese, pubblicò la sua famosa dirdinanza su la marina, a nessuno venne in mente che egli pretendesse « dar leggi all' Europa, conciossiachè egli radunò e ordinò in forma di codice i principî del gius delle genti marittimo, nel modo che erano intesi ed accettati in Francia. Dico nel modo che erano intesi e accettati in Francia; perciocchè, quantunque il diritto internazionale debba essere lo stesso in ogni paese; i tribunali, i quali lo applicano, essendo indipendenti gli uni dagli altri, non è mica possibile che non sieno in disaccordo intorno la sua interpretazione ne' diversi paesi che ne riconoscono l'autorità. A quel tempo almeno, non era mica ammesso che un solo Stato potesse stabilire o cangiare il diritto delle nazioni; però è stato veduto conveniente cosa stabilire alcuni principî per decidere, per dare una regola uniforme ai proprî tribunali, e nel tempo stesso far conoscere questa istessa regola ai paesi neutrali. In tal modo i tribunali francesi ben compresero la ragione e lo scopo dell' Ordinanza di Luigi XIV. E in fatti la maestratura non riguardò quelle ordinanze come leggi positive, che legassero in modo assoluto i tribunali, ma sì bene che stabilissero delle presunzioni legali, dalle quali eglino traessono que' principî che servono di base a' loro giudizî intorno le prede 2) ».

4.ª Le decisioni de' tribunali internazionali, cioè delle commessioni miste, e de' tribunali di prede.

Tra queste due fonti deve darsi maggior peso alle decisioni delle Commessioni miste costituite da due Stati come arbitri tra loro, anzichè alle decisioni delle Corti di ammiragliato, facoltate a giudicare in tempo di guerra su la validità delle prede; i giudici delle quali sono eletti da uno Stato, le cui ordinanze obbligano i giusdicenti.

1) Bynkershoek, *Quaestiones iuris publici*, lib. I, cap. X, il passo già citato.
2) *Conchiusioni del cav. W. Grant al tribunale d' appello per le prede*, Londra. Marshall, *dell'Assicurazione*, vol. I, p. 423.

5.ª Le opinioni scritte, e date privatamente dai giuristi al proprio governo. Allorchè uno Stato, violato ne' suoi diritti, presenta delle rimostranze ad un altro Stato, spesso opera nel modo istesso che un privato individuo in caso simile. Quello consulta i suoi giuristi officiali, e si comporta giusta il loro parere intorno al giure applicabile alla controversia. Che se di poi i responsi sono contrari al Sovrano cliente che ha consultato i legisti, e se questi è tanto possente da sostenere le sue rimostranze mediante le armi, e' si può ragionevolmente affermare che il gius delle genti è stato sinceramente esposto nel dato responso. Gli Archivi del ministero degli affari stranieri appo tutte le nazioni conservano un'abbondante raccolta di siffatti documenti; che se fossero pubblicati, sarebbe un importante acquisto pel gius delle genti.

6.ª Finalmente possiamo compier questa enumerazione delle sorgenti del diritto internazionale indicando la storia delle guerre, de' negoziati, de' trattati di pace, e di altri atti relativi agli affari internazionali.

CAPO II.

DELLE NAZIONI E DEGLI STATI SOVRANI.

§ 1.— *Definizione di coloro che sono sottoposti al gius internazionale.*

Tutte le nazioni, e le politiche società, da noi comunemente addimandate *Stati*, sono le persone morali sottoposte al gius internazionale.

§ 2. — *Definizione di uno Stato.*

Cicerone, e dopo lui i moderni pubblicisti, han definito uno Stato dicendolo : un corpo politico, ovvero un consorzio di uomini, uniti insieme per garentire mediante la somma delle loro forze la propria sicurezza, e i vicendevoli vantaggi 1).

Perchè si abbia per esatta questa definizione è uopo che sia modificata dalle seguenti osservazioni:

1.° Non bisogna estenderla alle società create da uno Stato, sotto la cui potestà esistono, qualunque per altro esser possa il fine dell' unione di queste associazioni politiche. Così, a mo' d'esempio, quella grande società di negozianti inglesi, da prima permessa dal Sovrano, e indi dal Parlamento britannico per fare il traffico con le Indie, non potrebbe essere assimilata ad uno Stato; conciossiachè, quantunque esercitasse i poteri sovrani della guerra e della pace in quella parte del mondo senza una diretta sorveglianza del Governo inglese, tuttavia sempre è stata sottoposta alla suprema autorità del Governo. Questa società, o compagnia delle Indie rappresenta il Governo britannico appo i principi e i popoli di quelle contrade, mentre lo stesso Governo inglese rappresenta la Compagnia appo gli altri Sovrani e gli Stati stranieri.

1) Respublica est coetus multitudinis, iuris consensu et utilitatis communione sociatus. Cicerone, *De Republica*, lib. I, § 25.

Potestas civilis est quae civitati praeest. Est autem civitas coetus perfectus liberorum hominum iuris fruendi et communis utilitatis causa sociatus. Grozio, *De iure belli ac pacis*, lib. I, cap. I, § 14, n.° 1. — Vattel, prelim. § 1; e lib. I, cap. I, § 1. — Burlamaqui, *Diritto naturale*, tom. II, part. I, cap. 4.

2.° Nè tampoco dar si può il nome di Stato a volontarie associazioni di ladroni, o di pirati, avvegnacchè costoro si sieno uniti a comune vantaggio e difesa 1).

3.° Egli è d'uopo distinguere eziandio uno Stato da un' orda nomade di selvaggi, la quale nemmeno compone una civil società. Il concetto legale di uno Stato implica necessariamente l' abituale obbedienza dei suoi membri a coloro che sono rivestiti del supremo potere, e una stabile dimora, nonchè un territorio certo che appartenga al popolo che vi stanzia.

4.° In certi casi uno Stato deve ancor distinguersi da una nazione; imperciocchè quello può esser composto di uomini di differenti razze, sottoposti alla stessa suprema potestà, come, a mo' d'esempio, è del regno di Prussia e dell'impero di Austria. Avviene ancora che una nazione possa esser sottoposta a diversi Stati, come, verbigrazia, la nazione polacca è spartita tra la Russia, l'Austria e la Prussia.

§ 3. — *Del diritto internazionale quanto ai Principi Sovrani.*

I Principi Sovrani possono essere sottoposti a un diritto internazionale per i loro diritti personali, ovvero pe' loro diritti di proprietà dipendenti dalle loro attinenze personali con degli Stati stranieri, ovvero coi Sovrani, e i sudditi di questi Stati. Da ciò prende origine quella diramazione della scienza, la quale tratta sotto questo rapporto de' diritti de' Sovrani.

§ 4. — *Del diritto internazionale quanto ai privati ovvero alle università.*

I privati, ovvero le università, possono egualmente essere sottoposte al gius internazionale quanto ai loro diritti personali, ovvero di proprietà, dipendenti dalle loro attinenze con gli Stati o co' Sovrani stranieri, o pure co' sudditi o cittadini di questi Stati. Queste attinenze sono le fonti di quel che addimandasi *diritto internazionale privato*, e più specialmente il conflitto tra le leggi degli Stati differenti.

Però l'oggetto vero del gius internazionale è lo insieme delle dirette attinenze, le quali passano tra le nazioni e tra gli Stati.

Ne' paesi retti da un Governo assoluto ovvero autocratico, la persona del Principe naturalmente identificasi con lo Stato: d'onde il detto di Luigi XIV: *Lo Stato son io.* Da ciò è seguito che i pubblicisti abitualmente hanno adoperato i vocaboli di Principe e di Stato come sinonimi. Il vocabolo di *Sovrano* è usato eziandio metaforicamen te per esprimere il potere in idea di uno Stato, qualunque esser possa la forma del Governo con cui si regge.

§ 5. — *Della Sovranità.*

Diciam *Sovranità* quel potere supremo che governa uno Stato qualunque, sia monarchico, sia repubblicano, sia misto; il quale supremo

1)... nec coetus piratarum aut latronum civitas est, etiam si forte aequalitatem quandam inter se servent, sine qua nullus coetus posset consistere. Grozio, *de Iure belli ac pacis*, lib. III, cap. III, § II, n.° 1.

potere può essere esercitato o nell' interno, ovvero di fuori il territorio dello Stato.

La sovranità interna è quella che appartiene alla nazione, ovvero quella che essa nazione ha conferita al suo Governo giusta le leggi fondamentali dello Stato. Questo è l' oggetto di quel che dicesi *Diritto pubblico interno*, ovvero meglio detto : *Diritto Costituzionale.*

La sovranità esterna è l'indipendenza di un consorzio politico relativamente agli altri politici consorzî. Con l' esercizio di questa sovranità mantengonsi le internazionali attinenze di una comunanza politica con le altre, tanto in pace, quanto in guerra.

Il Diritto che la regola è stato addimandato: *Diritto pubblico esterno* o meglio *Diritto internazionale.*

Gli Stati stranieri per riconoscere un nuovo Stato, e ammetterlo nel generale consorzio delle nazioni, possono far ciò dipendere dalla sua forma di governo, dalla costituzione interna, ed anche dalla persona scelta a Capo. Ma qualunque siasi la costituzione interna, la forma del governo, e la persona del Capo, e fosse cotesto Stato eziandio travagliato dalla anarchia in conseguenza de'dissidî tra le interne fazioni disputantisi il governo, non per questo esso non sussiste di diritto, fino a che la sua sovranità sia stata compiutamente distrutta, per la totale dissoluzione de' legami di civil consorzio, ovvero per qualunque altra cagione che pone fine alla esistenza sua.

§ 6. — *Origine della sovranità di uno Stato.*

L' origine della sovranità di uno Stato è coeva a quella del consorzio da cui è costituito; ovvero quando si separa da quel consorzio di cui antecedentemente facea parte 1).

Tanto alla interna, quanto all' esterna sovranità di uno Stato si applica questo principio. Però tra queste due specie di sovranità qui è pregio fare un'importante osservazione. La sovranità interna di uno Stato non dipende affatto dal riconoscimento che gli altri Stati facciano o no di questo ; ovvero : uno Stato novello, che sorga nel mondo, perchè goda la sua sovranità interna, non ha bisogno che sia riconosciuto dagli altri Stati ; ma basta a legittimarne lo esercizio la sola esistenza reale. È uno Stato, perchè esiste.

In modo siffatto esiste la sovranità degli Stati Uniti dell' America settentrionale dal 4 di luglio 1776, giorno in cui essi si dichiararono liberi, sovrani e indipendenti dalla Gran Bretagna. Sicchè con una decisione del 1808 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso, che da quel giorno gli Stati che componevano l' union federale avean potuto esercitare ogni diritto di sovranità quanto alla legislazione interna, e che questo esercizio era del tutto indipendente dal riconoscimento che ne fece il Re d'Inghilterra col trattato di pace del 1782 2).

La sovranità esterna, affinchè sia piena ed intera, per l' opposto, ha bisogno di essere riconosciuta dagli altri Stati. Finchè lo Stato nuovo altre attinenze non ha che quelle coi propri sudditi, e la cerchia della sua attività non passa i confini del territorio proprio, ben può fare a meno di cotal riconoscimento; però se ha voglia di far parte della gran

1) Klüber, *Diritto delle genti moderno d'Europa*, § 25.
2) Cranch, *Rapporti*, vol. IV, p. 312.

comnnanza delle nazioni, i cni componenti riconoscono di avere vicendevolmente doveri e diritti, e sono obbligati ad adempirli, e' bisogna che lo Stato novello sia riconosciuto dagli altri, che costituiscono cosiffatta gran comnnanza; imperciocchè solamente con tal condizione egli potrà entrare a parte de' vantaggi che questo consorzio gli malleva. Libero pienamente è ciascuno Stato straniero a riconoscere, ovver no, lo Stato novello, però togliendo a sè ogni peso pe'danni che dal sno rifiuto a riconoscerlo derivar potrebbono. Lo Stato novello però, fino a qnando non sarà stato riconosciuto da tntti gli altri Stati, non potrà chiedere lo esercizio della sovranità sua se non con gli Stati che lo avranno riconosciuto.

§ 7. —*Dell' identità di uno Stato.*

L' identità di nno Stato consiste nell' avere nn' origine, ovvero un principio d' esistenza propria a lui, e che questa origine, ovvero principio di esistenza lo distingua da tutti gli altri. — Lo Stato, relativamente agli individui componenti la comunanza, è un corpo variabile; ma relativamente alla comunanza istessa, è il corpo medesimo di cni perpetua ne è l' esistenza mediante una costante successione di novelli membri; e questa esistenza continua finchè nn qualche fondamental cambiamento non è stato introdotto in esso 1).

Se cotal cambiamento avviene mediante una intestina rivoluzione, la quale muta la Costituzione, ovvero la forma del governo suo, o pure la dinastia regnante, lo Stato rimane sempre lo stesso; verun suo diritto perde; nè da alcun obbligo è sciolto 2).

Perchè nno Stato sia costitnito, e' necessariamente bisogna che coloro i quali ne pongono il politico consorzio, su cui lo si fonda, abitualmente obbediscano ad una superiore autorità. Frattanto da ciò non segue che se, in conseguenza di nna guerra civile, questa abituale obbedienza, nonchè la pubblica persona cui tal' obbedienza è dovuta, sono per alcun tempo sospese, non per questo sarebbe distrutta la esistenza dello Stato, quantunqne ogni relazione tra questo e gli altri Stati fossero cessate.

Fino a quando sia compiuta la rivoluzione, cioè fino a quando continna la guerra civile, gli altri Stati possono o rimanere indifferenti alla lotta, continuando a riguardare l'antico governo come Sovrano, e il governo *di fatto*, come avente il diritto di fare la gnerra ai suoi avversarî; ovvero essi possono propugnare la causa dell'uno o dell'altro partito guerreggiante, secondo che lo troveranno, o no, fondato su la giustizia. — Nel primo caso, lo Stato straniero adempie ai suoi doveri in conformità del gius delle genti; e, purchè si tenga in un'imparziale condotta verso ambedue le parti, nessuna può farne qnerela. Nel secondo caso, il governo straniero diventa necessariamente alleato del partito in pro del quale si è dichiarato, e nemico dell' avversario; e perchè in questo caso il gius delle genti non istabilisce differenza alcuna tra una

1) Grozio, *de Iure belli ac pacis*, lib. II, cap. IX, § 3. Rutherforth, *Instituzioni*, s. II, c. X, § 12, 13. Heffter, *Diritto delle genti moderno di Europa*, §. 24.

2) Grozio, *De iure belli ac pàcis*, lib. II, cap. VIII. Rutherforth, *Instituzioni*, b. II, c. X, § 14.—Puffendorf, *de Iure naturae et gentium*, l. VIII, c. XIX, § 1 a 3.

guerra giusta e una guerra ingiusta, lo Stato che vi fa intervento gode di tutt' i diritti della guerra contro del suo nemico 1).

Che se uno Stato straniero vorrà tenersi in una stretta neutralità relativamente alle interne discordie di un altro governo ; egli deve accordare alle due parti guerreggianti tntti i diritti che la guerra accorda ai nemici pubblici; tali sono,a mo'd'esempio,quello di blocco, e quello di intercettare le merci di contrabbando 2). Però l'esercizio di questi diritti da una colonia verso la madrepatria può essere modificato in conformità de' trattati che esistono tra questo ed altri Stati 3).

§ 8. —*Dell' effetto di una forza esterna su la identità di uno Stato.*

Se per l'opposto nn cambiamento avviene su la identità di uno Stato mediante una forza esteriore, come la conquista confermata da trattati, le conseguenze di cotal cambiamento dipenderanno dai patti contenuti nei suddetti trattati. Due casi possono presentarsi: primieramente se l'inimico ha conquistato solamente una parte dello Stato vinto; e secondariamente se tutto lo Stato è stato sottoposto allo straniero.Nel primo caso, lo Stato vinto non cessa punto di esistere, ma si nel secondo. Del rimanente nell' uno, o nell' altro caso il paese conqnistato può essere incorporato nello Stato vincitore come provincia di questo, ovvero può esser unito come Stato eguale con diritti simili a quelli che gode lo Stato a cui è riunito.

§ 9. —*Dell'effetto su l'identità di uno Stato di una forza esterna combinata con una interna rivoluzione.*

Un simile cambiamento nella esistenza di nno Stato può essere il risultamento di una rivoluzione interna combinata con la conquista da parte di una potenza straniera, confermata e modificata da' trattati. In tal modo nel 1797 casa d' Orange fu espulsa dalle Provincie Unite in consegnenza della rivoluzion francese, e delle vittorie degli eserciti francesi, sostituendo un governo democratico alla antica Costituzione neerlandese.Nel tempo stesso le provincie de'Paesi Bassi, da tempo remoto alla monarchia austriaca riunite sotto la forma di uno Stato socio, furono invase e conquistate dalla Francia,e quindi incorporate alla Repubblica francese co' trattati de' Leoben e di Luneville. Nel 1813 restaurato lo Statolder, questi assunse il titolo di principe Sovrano, e indi di Re de' Paesi Bassi, e coi trattati di Vienna le antiche Provincie Unite furono riunite al Belgio, componendo un solo Stato sotto lo impero di questo novello Re.

Ecco un esempio di due Stati riuniti, per comporne perpetuamente un solo. L' esistenza indipendente di due antichi Stati cessa rispettivamente l' uno all' altro, mentre i diritti e i doveri continuano ad esistere relativamente a quelli di fuori, tranne i casi ne' quali questi diritti e i doveri sieno infermati dai patti stessi del trattato che ha costituito lo Stato novello.

1) Vattel, *Dritto delle genti,* lib. II, cap. IV, §. 56. Martens, *Compendio del dritto delle genti,* lib. III, cap. II, § 79, 82.
2) Wheaton, *Rapporti,* vol. III, p. 610.
3) Ved. part. IV,cap. III, *Diritti della guerra relativamente ai neutrali.*

§ 10.—*Dell'effetto circa l'identità di uno Stato, separandosi una colonia ovvero una provincia dalla madrepatria.*

Se il cambiamento nella esistenza di uno Stato risulta dalla separazione di una provincia, ovvero di una colonia dalla madrepatria, la sovranità esterna di esso non può essere riguardata compiutamente stabilita se non quando la sua indipendenza sia stata riconosciuta dagli Stati stranieri. I quali, finchè dura la guerra civile, e la madrepatria non ha rinunciato alla sua sovranità, possono rimaner neutrali, accordando ai guerreggianti que' diritti che la guerra dà ai pubblici nemici; ovvero possono riconoscere l'indipendenza dello Stato novello, facendo con esso de' trattati di amicizia e di commercio, ovvero infine possono allearsi con uno de' guerreggianti. Nel primo caso nessuno de' prelianti ha il diritto di far querela contro di questa condotta. I due ultimi casi contengono quistioni, le quali sembrano appartenere piuttosto al dominio della Scienza politica anzichè al gius internazionale; ma l' uso generale delle nazioni, in simili casi, dimostra chiaramente l'opinione pubblica intorno a questo motivo. Per questo, a mo' di esempio, i Cantoni Svizzeri, e le Provincie Unite de'Paesi Bassi hanno esercitato tutti i diritti della pace e della guerra, nonchè tutt'i diritti della sovranità, molto tempo pria che come governi autonomi fossero stati riconosciuti dall'Impero germanico e dalla Spagna.

L' Inghilterra riguardò come atti d' ingiusta aggressione il riconoscimento degli Stati Uniti di America da parte della Francia, come pure i soccorsi segretamente dati dalla Corte di Versaglia alle Colonie insorte 1). Forse in quel caso il Governo britannico avea ragione; ma se il Governo francese avea agito di buona fede, e se tra i contendenti si era mantenuto in una stretta neutralità, darebbe a dubitare che il trattato di commercio, ovvero anche quello di eventuale alleanza tra la Francia e gli Stati Uniti, avessero potuto presentare un giusto motivo di guerra da parte dell'Inghilterra contro della Francia.

Che più? L' esempio recente del riconoscimento della indipendenza delle colonie spagnuole dell' America del Sud fatto dalle grandi Potenze marittime, mentre la madrepatria negava di riconoscerne la indipendenza, è una più convincente prova che la generale opinione delle nazioni, è che nel caso in cui una colonia insorta ha dichiarato, ed ha avuto forza a mantenere la sua indipendenza, il riconoscimento della sovranità, relativamente alle altre Potenze, è unicamente una quistione di politica e di prudenza.

La quale quistione deve esser decisa dal potere sovrano dello Stato straniero, nè giammai lo potrebbe essere da una inferiore potestà, ovvero da' particolari. Finchè la indipendenza dello Stato novello non è riconosciuta dalla potestà sovrana dello Stato di fuori, in cui si discute intorno la sovranità di quello, ovvero dal governo dello Stato, a cui quello precedentemente apparteneva, i tribunali e i sudditi degli altri Stati debbono riguardare l' antico ordine di cose aver continuato legalmente a sussistere 2).

1) Martens, *Nuove cause celebri del gius delle genti*, tom. I, p.370-498. Wheaton, *Istoria del diritto delle genti*, Periodo III, § 18.

2) Vesey, *Rapporti*, vol. IX, pag. 347. Edward, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. I. p. I, appendice IV, nota B. — Wheaton, *Rapporti*, vol. III, p. 324.

§ 11. — *Degli effetti prodotti da un cangiamento fondamentale in uno Stato relativamente alle sue attinenze con gli altri Stati.*

Gli effetti prodotti da un cangiamento nella forma di governo, ovvero nella persona di un Sovrano di uno Stato qualunque circa le attinenze internazionali di questo con gli altri Stati, possono essere guardati sotto molti aspetti.

I. Relativamente ai trattati di alleanza ovvero di commercio di questo Stato.

II. Relativamente ai suoi pubblici debiti.

III. Relativamente al demanio pubblico, ovvero ai diritti di privata proprietà.

IV. Relativamente ai torti e agli atti di violenza dallo Stato fatti al Governo, ovvero ai sudditi di un Governo di fuori.

I. I pubblicisti fan differenza tra i *trattati personali*, e i *trattati reali*. Sono *personali* quelli che si riferiscono esclusivamente alle persone de' contraenti. Sono tali le alleanze di famiglia, quelli di garenzia del possesso di un trono a un Sovrano ed alla sua famiglia. I trattati di questa specie finiscono col finir di coloro che li hanno contrattati.

I *trattati reali* son quelli che riguardano lo stesso corpo politico dello Stato, e, quanto questo, durano, se pur non si è stabilito un termine. E, quantunque lo Stato mutasse forma di governo o di dinastia, ovvero la persona del Sovrano, pure continuano ad obbligarlo. A questa regola fa solamente eccezione il solo caso di un trattato fatto per impedire un cangiamento nella Costituzione di un Governo; il qual trattato necessariamente ha fine, allorchè un tal cambiamento è introdotto nel reggimento governativo di quel tale paese 1).

L'accennata distinzione tra i *trattati personali* e i *trattati reali* è stata contrastata perchè non logicamente dedotta da' principi già riconosciuti. In realtà e' bisogna ammettere che vi sono certi cangiamenti nella Costituzione interna di uno Stato, o nella dinastia regnante, o nella persona del Sovrano, i quali possono produrre l' annullamento di trattati contratti da questo con altri Stati. L' obbligazione de' trattati, in qualunque nome la si indichi, è fondata non solamente sul contratto istesso, ma anche su le vicendevoli attinenze tra le parti contraenti; attinenze che le hanno costrette ad assumere certi obblighi l' una a fronte dell'altra. I trattati adunque non possono oltre sussistere, se non fino a che sussistono tali attinenze. Di fatto, egli è evidente, che cessando cotali relazioni tra i contraenti in conseguenza di un tale cangiamento nell'organamento sociale di un paese, e che se l'altro Stato avesse potuto prevederlo non avrebbe contrattato; egli è evidente, diciam noi, che per ciò stesso il trattato ha cessato di esistere.

II. Un cambiamento nella forma del governo di uno Stato, ovvero nella dinastia regnante, o pure nella persona del Sovrano, non tocca menomamente l' obbligo de' pubblici debiti da questo Governo contrattati. Di fatto, la forma essenziale dello Stato, quella che costituisce una civile società indipendente, continua ad essere la stessa; ha mutato null'altro che la sua forma accidentale. I debiti pubblici essendo stati contrattati da agenti validamente facoltati, di questi debiti deve sempre

1) Vattel, *Dritto delle genti*, lib. II, cap. XII, § 185-197.

rispondere la nazione, quantunque ne sia cambiato l' interno reggimento 1).

Il nuovo succedendo ai diritti fiscali dell'antico Governo,giustamente è obbligato a soddisfare tutte le obbligazioni fiscali di questo paese; quello diviene proprietario del pubblico demanio dello Stato, e per conseguenza deve soddisfare i debiti precedentemente contrattati 2).

III. Avvenuta una rivoluzione in uno Stato, il nuovo governo stabilito diviene il proprietario del demanio pubblico; però non segue mica da ciò che ne'diritti di proprietà privata anche un tal cambiamento avviene. Tuttavia può avvenire ; l'autorità nazionale può comandare che tutti o parte de' beni della fazione vinta fossero confiscati, e in questo caso deve sempre prendersi il fatto per il diritto. Però, affinchè un tale effetto accada sur i diritti di proprietà de'particolari, e' vi bisogna un atto di confiscazione reale, certo e non ambiguo.

Se al contrario l' antico ordine di cose viene restaurato, i beni pubblici e privati,che non sono stati diffinitivamente nè confiscati nè venduti, tornano immediatamente al primitivo proprietario subito che il Governo di prima è ristabilito ; parimenti, nel caso in cui il nemico sgombra un territorio, che per alcun tempo ha occupato, questo ritorna a quelli che precedentemente ne erano possessori. Il demanio nazionale, che non è stato alienato con un valido atto dello Stato, ritorna all'antico Sovrano, immediatamente che egli è restaurato nella sua sovranità. I beni dei privati, che erano stati staggiti, ritornano agli antichi proprietari, come nel caso in cui questi beni fossero ritolti a un nemico conformemente al diritto di postliminio.

Ma se il demanio nazionale è stato alienato, ovvero se in forza di un qualche atto del Governo,durante la rivoluzione, sono stati confiscati e venduti i beni de' privati, il disnodamento di questa quistione, circa i diritti di proprietà di tale alienazione, diventa più difficile.

In generale lo stesso legittimo Sovrano di un paese qualunque non ha il diritto di alienare, anche in parte, il pubblico demanio in pro dei suoi sudditi, purchè le leggi dello Stato non gliene diano espressamente la facoltà. Ma se poi si tratta di transazioni internazionali, ove sono interessati i Governi di fuori e i loro sudditi, l' autorità può essere presunta come faciente parte del diritto generale di fare de'trattati 3).Parimenti,quando i Governi stranieri, o i loro sudditi han trattato con colui che in quel tempo avea le redini dello Stato, ovvero col Governo *di fatto*,riconosciuto dal consenso della nazione,per lo acquisto de'beni pubblici, ovvero de'beni de'privati confiscati a pro dello Stato, il Sovrano legittimo,nella sua restaurazione,deve avere per legittimi gli atti di un tale governo, quantunque partano da colui che è ritenuto per usurpatore 4). D' altra parte e' sembra che tali alienazioni di beni pubblici o privati in favore de' sudditi dello Stato possano essere annullate, o confermate a seconda della volontà del Sovrano restaurato,e a seconda della condotta che crederà più opportuna alle sue mire politiche, però

1) Grozio, *De iure belli ac pacis*, lib. II, cap. IX, § 8, n° 1, 5. Puffendorf, *De iure naturae et gentium*, lib. VIII, cap. XII, § 1, 2, 3.

2) Heffter, *Diritto pubblico moderno di Europa*, § 24 : *Bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno.*

3) Puffendorf, *de Iure naturae et gentium*, lib. VIII, cap. XII, § 1, 5. Vattel, *Dritto delle genti*, lib. I, cap. XXI, § 260 e 261.

4) Grozio, *De iure belli ac pacis*, lib. II, cap. XIV, § 16.

facendo salvo agli acquirenti di detti beni la rifazione delle migliorie da loro fatte in essi durante il tempo che l'han posseduti 1).

Nel caso in cui lo Stato avesse ricevuto il prezzo de' beni confiscati e venduti, l'alienazione può essere confermata, e gli antichi proprietari saranno soddisfatti dal pubblico erario, come avvenne per i beni dei fuorusciti francesi durante la Rivoluzione. Le vendite de'demani nazionali delle province alemanne e belghe riunite alla Francia anche durante la rivoluzione, e indi divise dal territorio francese co'trattati di Parigi e di Vienna del 1814 e 1815; e di quelli de'Paesi che componeano la Confederazione del Reno, ovvero il Regno d'Italia e gli Stati papali, in generale furono confermati da'suddetti trattati, e dagli atti della dieta germanica, ovvero de' Sovrani restaurati. Ad un lungo e molto dibattuto litigio diè campo la vendita de' beni appartenenti ai diversi paesi de'quali componeasi il Regno di Westfalia. L'Elettore di Assia e il Duca di Brunswik si negarono a riconoscere l'alienazione de'beni pubblici nei loro rispettivi territori, mentre il Re di Prussia, il quale avea riconosciuto il Re di Westfalia, ebbe per validi gli atti di questo principe fatti nella parte del suo Regno, la quale fu unita alla monarchia prussiana coi trattati di Vienna 2).

IV. Conformemente agli stretti principî del gius delle genti lo Stato è mallevadore de' torti ovvero degli atti di violenza commessi dal governo *di fatto* contro di altri Stati, ovvero de' sudditi di questi, anche nel caso di un cambiamento nel reggimento interno, ovvero nella dinastia regnante di esso. Ne' trattati di pace del 1814 e del 1815 questo principio è stato rigorosamente applicato dalle Potenze alleate dell'Europa contro della Francia. Esempî più recenti dell' applicazione di questo principio si hanno ne' negoziati avvenuti tra il Governo degli Stati Uniti di America e la Francia, l'Olanda e il Regno di Napoli circa le prede e le confiscazioni de'legni americani in consegnenza de'decreti di Napoleone I, dati in Berlino ed in Milano. Su tal faccenda circa il sodamento del Governo francese a pena se ne fece cenno sotto la restaurazione; ma fu espressamente ammesso dal Governo del 1830 nel trattato conchiuso con gli Stati Uniti nel 1831. L' applicazione di questo principio alle confiscazioni de' bastimenti americani e de' loro carichi, fatte dal Murat, quando era Re di Napoli, in su le prime fu negata dal governo legittimo; ma le discussioni che tra i Governi napolitano e americano all' uopo si aprirono, furono terminate con un trattato di ristoro.

§ 12. — *Definizione di uno Stato sovrano.*

« Ogni nazione — dice il Vattel — che si governa da sè, sia qua« lunque la forma del suo reggimento, e senza dipendere da altra stra« niera, è uno *Stato sovrano* 3) ». Questa definizione non può essere accolta come totalmente esatta. Vi sono Stati del tutto sovrani e indipendenti, e che altro superiore non conoscono fuori dell'Ente Supremo; ve ne son altri la cui sovranità è limitata e modificata in diversi modi.

1) Klüber, *Dritto delle genti*, sez. II, cap. I, § 238.

2) *Lessico-Manuale, articolo* Demanii. Heffter, *Diritto pubblico moderno di Europa*, § 188. — Klüber, *Dritto delle genti di Europa*. § 169.

3) Vattel, *Dritto delle genti*, lib. I, cap. I, sez. 4.

Tutti gli Stati sovrani sono eguali avanti al diritto internazionale, sia qualunque per altro il loro relativo potere. La Sovranità di uno Stato non è mica alterata dalla sua occasionale obbedienza agli ordini di un altro Stato, ovvero anche per l'abituale influenza che questo può esercitare mediante i suoi consigli. Ma ciò non può avvenire se non nel caso in cui con un' espressa convenzione è riconosciuto il diritto di chiedere una tale obbedienza, ovvero di esercitare una tale superiorità; perciocchè la sovranità di uno Stato inferiore ne soffre sempre che questo ha attinenza con una maggiore Potenza. La sovranità non ne soffre quando liberamente tra Stati indipendenti si convengono alla pari trattati di alleanza. Quelli poi di ineguale alleanza, ovvero di protezione, possono produrre o una limitazione, ovvero una modificazione nella sovranità dello Stato inferiore o protetto, giusta i patti in detti trattati contenuti.

§ 13. — *Degli Stati mezzosovrani.*

Gli Stati, i quali dipendono da altri Stati per lo esercizio di alcuni diritti, essenziali all' assoluta sovranità, sono addimandati *Stati mezzosovrani* 1).

La Città di Cracovia in Polonia, in siffatto modo, coll'atto finale del Congresso di Vienna del 1815, fu dichiarata città libera, indipendente e neutrale, sotto la protezione della Russia, dell' Austria e della Prussia. Queste tre Potenze col detto atto si obbligarono a rispettare e a fare rispettare in ogni tempo la neutralità della città libera di Cracovia e del suo territorio, dichiarando che non vi potrebbe porre piede in avvenire milizia alcuna, qualunque ne fosse il pretesto. Nel tempo stesso era concertato e convenuto espressamente, che tanto nella città libera, quanto sul territorio di Cracovia, non troverebbe asilo o protezione nessun fuoruscito, disertore, o reo perseguitato, che appartenesse ad una delle tre suddette Potenze, e che, facendosi dimanda di consegna dagli uffiziali competenti, gli individui rifuggiati sarebbero presi e senza indugio consegnati, sotto buona scorta, alla soldatesca incaricata di riceverli ai confini 2).

Le Isole Ionie, mediante una convenzione sottoscritta a Parigi nel 1815 tra la Russia, l'Austria, la Prussia e l'Inghilterra, furono costituite a Stato mezzosovrano. La detta convenzione dicea:

« Le Isole di Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Itaca, Cerigo e Paxo, con le loro dipendenze costituiscono un solo Stato libero e indipendente, addimandandosi: *Stati Uniti delle Isole Ionie*.

« Questo Stato è posto sotto la immediata ed esclusiva protezione di S. M. il re del Regno unito della Gran Bretagna e d' Irlanda, de' suoi eredi e successori.

« Affin di garentire senza alcuna restrizione agli abitanti degli Stati Uniti delle Isole Ionie i vantaggi risultanti dall' alta protezione sotto la quale son posti, nonchè per lo esercizio de' diritti inerenti a tale prote-

1) Klüber, *Dritto delle genti moderno dell'Europa*, § 24. Heffter, *Dritto pubblico di Europa*, §. 19.

2) Con una Convenzione sottoscritta in Vienna il 6 di novembre 1846 dalla Russia Austria e Prussia, la Città di Cracovia è stata unita all' impero austriaco. La Gran Bretagna, la Francia e la Svezia protestarono contra di questo atto, essendo una violazione dell' atto finale del 1815.

zione, S. M. Britannica avrà il diritto di occupare le fortezze e le piazze d'armi di questi Stati, ponendovi una guarnigione. Le milizie dei suddetti Stati Uniti saranno eziandio comandate dal Comandante di quelle di S. M. Britannica ».

Conformemente all'art. 3 di questa convenzione gli Stati Uniti delle Isole Ionie hanno regolato, coll'approvazione della Potenza protettrice, il loro interno organamento.

« Il governo civile di questi Stati è composto di un'Assemblea legislativa, di un Senato, e di un potere giudiziario.

« Il comando militare appartiene al comandante supremo delle milizie di S. M. il Re protettore.

« L'assemblea legislativa è scelta dal corpo de' nobili elettori.

« I senatori sono scelti nell'assemblea legislativa.

« Il potere giudiziario è eletto dal Senato.

« L'Eccellenza del Lord Alto Commessario convoca e proroga il Parlamento; però non può prorogarlo per oltre a sei mesi.

« S. M. il Re protettore ha il diritto di scioglierlo.

« Il Senato componesi di sei membri compreso il presidente. A questo corpo appartiene il potere esecutivo.

« S. M. il Re protettore elegge il Presidente del Senato; il quale dev'essere cittadino ionio e nobile.

« La scelta de'senatori dev'essere approvata dal Lord Alto Commessario.

« Nessun individuo nativo o suddito degli Stati Uniti delle Isole Ionie può esercitare l'uffizio di console, o viceconsole di una Potenza straniera, qualunque si sia, presso i suddetti Stati.

« I Consoli britannici appo le Potenze straniere, nessuna eccettuata, sono considerati anche come consoli o viceconsoli degli Stati Uniti delle Isole Ionie, i cui sudditi hanno diritto ad una piena protezione.

« Qualunque dimanda che gli Stati delle Isole Ionie vorranno fare ad una Potenza straniera, per mezzo del Senato dev'essere mandata al Lord Alto Commessario, il quale la fa giungere al ministro del Re protettore, residente presso quel Governo, affinchè la suddetta dimanda sia presentata nel modo prescritto.

« L'approvazione ad ogni agente, ovvero console straniero presso gli Stati Uniti delle Isole Ionie, sarà data dal prestantissimo Senato, per mezzo dell' altezza del Presidente, e col consenso dell' Eccellenza del Lord Alto Commessario di S. M. il Re protettore.

« Ogni bastimento che navigherà con la bandiera ionica, pria di uscire dai porti degli Stati Ionici, ai quali appartiene, dovrà essere munito di un passaporto dato dall'Eccellenza del Lord Alto Commessario; e senza questo passaporto veruna navigazione di bastimento, qualunque siasi, sarà riguardata come legale.

« La bandiera mercantile degli Stati Uniti delle Isole Ionie rimane com' era in antico per questi Stati, alla quale vi si è aggiunta l'Unione britannica, che vi è incorporata all'angolo superiore vicino alla lancia.

« In tutte le fortezze degli Stati Uniti delle Isole Ionie sarà ogni giorno inalberata la bandiera britannica; ma ne' giorni festivi e di pubblico godimento s' inalbererà una bandiera fatta espressamente, e in conformità del modello delle armi dei suddetti Stati 1) ».

1) Martens, *Nuova Raccolta*, t. II, p. 663.

Paragonando quest'atto co'patti del Congresso di Vienna relativi alla indipendenza di Cracovia, si osserverà un' importante distinzione tra la natura della sovranità attribuita a ciascuno di questi due Stati. La città libera, indipendente e neutrale di Cracovia, è del tutto indipendente sotto la protezione delle tre grandi Potenze, mentre gli Stati Uniti delle Isole Ionie sono in tal modo legate alla Potenza protettrice, mediante il trattato e il reggimento stabilito in virtù de' patti del trattato, che tanto la esterna quanto l' interna sovranità ne è alterata. Nel fatto le Isole Ionie sono governate come una colonia inglese da un Alto Commessario, eletto dal Re, che esercita il potere esecutivo, e il cui potere legislativo non è limitato se non da quello che appartiene alle Camere legislative organate secondo la costituzione 1).

Il gius pubblico di Europa, oltre la città libera di Cracovia, e gli Stati Uniti delle Isole Ionie riconoscono molti altri Stati mezzo sovrani. Essi sono:

1.° I principati di Moldavia, di Valacchia e di Servia, sottomessi alla supremazia della Sublime Porta, e posti sotto la protezione della Russia, in conformità de' successivi trattati tra questi due Stati; confermati da quello di Adrianopoli del 1829 2) *a*).

2.° Il Principato di Monaco che, dal 1641 fino alla rivoluzione francese, era stato sottoposto alla protezione della Francia, vi continuò coll'articolo 3 del trattato di Parigi 1814; ma col trattato del 1815 passò sotto il protettorato della Sardegna 3) *b*).

3.° La repubblica di Poglizza in Dalmazia sotto il protettorato dell'Austria 4).

4.° L'antico Impero germanico componevasi di un gran numero di Stati, i quali, avvegnacchè godessero di ciò che addimandasi supremazia territoriale (*Landeshoheit*), tuttavia non poteano essere considerati quali sovrani, perciocchè erano sottoposti alla potestà legislativa e giudiziaria dell' Imperatore e dello Impero. Questi piccoli Stati furono assorbiti nella Confederazione Germanica, tranne la Signoria di Kniphausen sul littorale del mare del Nord, la quale ancor conserva le sue antiche relazioni feudali col ducato di Oldenbourg, e quindi può esser anche riguardata come uno Stato mezzosovrano 5).

1) Martens, *Compendio del dritto delle genti*, lib. I, cap. II, § 20, nota A.

2) Wheaton, *Istoria del diritto delle genti*, Per. IV, § 19. — Ediz. napoletana.

a) Nel trattato di Parigi del 30 Marzo 1856 dalle Potenze contraenti fu disposto, che i Principati Danubiani « di Moldavia e di Valachia continueranno a godere sotto la supremazia della Sublime Porta, e sotto la guarentigia delle Potenze contraenti, i privilegi, e le immunità di cui sono in possesso. Verun protettorato esclusivo non sarà esercitato sur essi da alcuna delle Potenze garanti. Non vi sarà alcun diritto d' ingerenza particolare ne' loro affari interni ». E che: « la Sublime Porta s' impegna di conservare ai suddetti Principati un'amministrazione indipendente e nazionale, nonchè la piena libertà di culto, di legislazione, di commercio e di navigazione. Le leggi e gli statuti oggidì in vigore saranno riveduti ».

Le Conferenze di Parigi nel 1858 a dì 19 di agosto hanno stabilito diffinitivamente l' organamento de' Principati ». Vedi la nostra *Continuazione alla Storia de' progressi del dritto delle genti in Europa del Wheaton. — Il Trad.*

3) Martens, *Nuova Raccolta*, tom. II.

b) Il Principato di Monaco, dopo le perturbazioni politiche del 1848, è incorporato con la Sardegna. — *Il Trad.*

4) Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, IV Per., § 34, p. 387.—Ediz. napol.

5) Vattel, *Dritto delle genti*, L. I, c. 1, § 8.

Durante la dominazione de' Mamelucchi, l' Egitto fu posseduto dall'Impero Ottomano, piuttosto come uno Stato Vassallo, anzichè come una provincia. Distrutti i Mamelucchi, le prove di Mehemet-Alì di rendersi indipendente dalla Sublime Porta, e sottomettere le limitrofe provincee, produssero la convenzione sottoscritta a Londra il 15 luglio 1840 tra l'Austria, la Gran Bretagna, l'Austria e la Prussia, ed alla quale indi convenne la Porta. In conseguenza de' provvedimenti stabiliti dalle suddette Potenze contraenti l'accennata convenzione, l' amministrazione del *pascialato* di Egitto fu conceduta a Mehemet-Alì, per sè e suoi eredi in linea diretta, mediante il pagamento di un annuale tributo. Ogni legge, ed ogni trattato dell' Impero Ottomano obbligano eziandio l' Egitto come ogni altra parte dello Impero. Però il Pascià, come delegato del Sultano, ha il diritto di esigere i balzelli e i tributi legalmente nella provincia stabiliti. Le milizie di terra e di mare, mantenute dal Pascià, sono considerate come parte della milizia dell' Impero Ottomano, e assoldate in servigio di esso impero 1).

§ 14. — *Degli Stati tributari o Vassalli.*

Nè meno cessano di essere riguardati come Stati sovrani, quelli che sono tributari, ovvero sottoposti ad altro Stato per un sistema feudale, finchè però da queste relazioni non ne riceva danno la loro sovranità. Sicchè egli è evidente che il tributo in addietro dalle maggiori Potenze europee agli Stati barbareschi pagato, per nulla manometteva la Sovranità o l' indipendenza di esse Potenze. Dello stesso modo il Re di Napoli è stato anche Vassallo della Santa Sede dal secolo duodecimo fino all' anno 1818, senza che tuttavia questa dipendenza feudale sia stata riguardata tale da menomare la sovranità sua 2) *a*).

1) Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, IV Per., § 34, p. 389. — Ed. nap.
2) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. I, cap. 1, § 8.
a) Crediam pregio dell' opera accennare l' origine storica di questo tributo, e delle sue posteriori vicende, dopo che tanto e variamente se ne è scritto. —
Quando nel 1265 papa Clemente VI die' l'investitura del Regno di Napoli a Carlo d' Angiò, fu stipulato nel contratto, che il re dovesse presentare di una chinea (cavallo ambiante, bianco o leardo, ovvero una mula bianca, mansueta, e vecchia) ogni nuovo Pontefice, per ricognizione dell' alto dominio che avea sul regno; e il Pontefice poteva chiamare anche il re a fare di persona il presente, in segno di vassallaggio. — Nel 1470 Paolo II rifiutò la chinea mandatagli da Ferdinando di Aragona, chiedendo in vece 60 mila scudi; però due anni di poi salendo al soglio pontificio Sisto IV, ricevè la chinea, tolse la imposta dal suo antecessore richiesta, a patto che il re di Napoli difendesse lo Stato pontificio da' corsari, e desse al Papa le milizie che questi gli chiedesse per suo bisogno. Morto Carlo II di Spagna al principio del secolo passato, sì Filippo di Borbone, che Carlo di Austria, si disputavano l' offerta del tributo appo la Santa Sede. Clemente XI tenne saldo; e fece salve le ragioni di alto dominio; poi Carlo VII nel 1739 giurò di mantenere il tributo per sè e suoi successori, e Ferdinando IV nel 1760 lo stesso fece verso Clemente VIII.
Nel 1777, il gran Contestabile Colonna, offrendo a Pio VI la chinea, disse che il suo Sovrano rendea quell' omaggio in segno di devozione verso i SS. Apostoli Pietro e Paolo; ma il Papa rispose accettarla *in segno di vassallaggio* come canone della corona feudale di Napoli. Così si continuò fino al 1788, quando non fu più offerto il tributo, ma sì bene un inviato del Re presentò ducati settemila alla Segreteria di Stato come obbligazione alla tomba de' SS. Apostoli; ma furono ricusati perchè mancava la chinea; e la S. Sede ne protestò. Di poi si convenne che

Di molto diverso carattere sono le attinenze che passano tra la Porta e gli Stati di Barberia. La loro occasionale obbedienza agli ordini del Sultano, e il pagamento di un tributo, non son motivi tali da impedire che tanto dagli Stati cristiani dell' Europa, quanto dell' America sieno considerati come Stati indipendenti; verso i quali le relazioni di pace e di guerra sono conservate nel modo stesso che con gli altri Stati maomettani. Nel medio evo, e sovrattutto nel tempo delle crociate erano tenuti come pirati, onde disse il Tasso :

. . . . Bugia ed Algeri »
Infami nidi di Corsari.

Però da lungo tempo sono avuti come legittimi governi, e godono di tutte le prerogative che contradistinguono i legittimi Stati da un consorzio di malfattori e di pirati 1). « Gli Algerini, i Tripolini, i Tunisini, e quelli di Salè, dice il Bynkershoeck, non sono pirati, ma unioni regolarmente organate, le quali hanno un territorio fisso e un governo stabilito; e con essi noi or siamo in pace, ora in guerra, come con qualunque altra nazione, e che, al pari degli altri Stati indipendenti di Europa, possono domandare i medesimi diritti. Con gli Stati barbareschi i Sovrani di Europa han convenuto trattati, e gli Stati Generali eziandio spessissimo. Cicerone definisce un pubblico nemico quello *qui habet rempublicam, curiam, aerarium, consensum et concordiam civium, rationem aliquam, si res ita tulisset pacis et foederis* (Philipp. IV, cap. XIV). Le cose accennate si trovano fra i Barbari di Africa, conciossiacchè non violano i trattati di pace e di alleanza, parimenti che ogni altro Stato, il quale attende più ai suoi vantaggi, anzichè a suoi obblighi; che se questo non osserva la fede de' trattati *col più scrupoloso rispetto*, non può ciò richiedersi da quelli, poichè anche invano si richiederebbe questo rispetto dagli altri Sovrani. Che se nella loro condotta vi è più ingiustizia che non appo gli altri Stati, non per questo essi debbono, conformemente ha ben osservato l' Hubero (*De iure civitatis*, tom. III, sect. IV, cap. V), perdere i diritti e le prerogative di Stati sovrani 2) ».

Le attinenze politiche delle tribù indiane dell'America del Nord con gli Stati Uniti, sono quelle di uno Stato mezzosovrano con lo Stato sotto la cui protezione si trova. Talune di esse si sono sottoposte totalmente alle leggi degli Stati della Unione ne' cui confini territoriali dimorano; altre hanno riconosciuto per mezzo di convenzioni, che esse esistono per volere degli Stati, sul territorio de' quali sono accasate; altre finalmente serbano una sovranità limitata, e l'assoluto dominio del territorio da esse abitato. È questa la condizione degl' Indiani all' occidente dello Stato della Georgia 3).

La Corte Suprema degli Stati Uniti, con una decisione del 1831, statuì che la nazione de' Cherokesi, stanzianti nei limiti dello Stato della Georgia, costituiva uno Stato, ovvero una politica società distinta, adatta a governarsi indipendentemente, e come tale è stata riguardata fin da quando fu stabilita la colonia in quel paese. I molteplici trattati

ogni nuovo re di Napoli offrisse una sola volta a S. Pietro cinque cento mila docati di argento, e vari altri patti; cessando la formalità della chinea. Però queste trattative non vennero a riva, e il Pontefice seguitò a protestare ogni anno nella occorrenza della festa del *Corpus Domini*. *Il Trad.*

1) Ienkins, *Opere*, vol. II, p. 791. Robinson, Rapporto dell'Ammiragliato, vol. IV, p. 5.

2) Bynkershok, *Quaestionum iuris publici*, lib. I, cap. XVII.

3) Cranch's, *Reports*, vol. V, p. 1.

avvenuti tra questa e gli Stati Uniti la riconoscono capace a mantenere le attinenze della pace e della guerra ; e queste attinenze col Governo della Unione sono quelle di uno Stato dipendente con colui dal quale dipende; possono paragonarsi a quelle che corrono tra un pupillo e il suo tutore; tuttavia il territorio da codesti Indiani occupato loro appartiene fino a quando non lo mutino cedendolo volontariamente 1).

Uniforme a questa fu l'altra decisione del 1832, con la quale la suddetta Corte suprema dichiarò che il Governo inglese, pria della emancipazione delle colonie, giammai si era ingerito negli affari interni degli Indiani, tranne per allontanare gli stranieri emissari, i quali con le loro suggestioni cercavano attirarle ad allearsi con Potenze nemiche, ovvero rivali della Inghilterra. Il Governo britannico, dando sussidi agl' Indiani, se ne assicurava la alleanza e la dipendenza ; ne comperava le terre che costoro liberamente gli vendevano, non forzandoli mai a cederne, loro malgrado, alcuna. Questo governo li ha sempre riguardati come nazioni capaci a governarsi da sè stesse, protette dalla Gran Bretagna. Ai diritti della quale relativamente agli Indiani successero gli Stati Uniti; questi nello stesso modo si comportarono verso di quelli; e la protezione richiesta da una parte e stipulata dall'altra, ambedue le parti contraenti la intendevano come un legame che unisce uno Stato ad un altro siccome alleato dipendente da una Potenza superiore. — Uno Stato debole non rinunzia mica alla sua sovranità, e al diritto di governarsi da sè, ponendosi sotto la protezione di una più forte. Questa dottrina è insegnata dal gius delle genti, quindi la Corte ha conchiuso e giudicato, che la nazione de' Cherokesi è una politica società separata, occupante un territorio a sè appartenente, ma interchiuso in quello della Georgia, con limiti esattamente definiti, ove le leggi della Georgia non possono essere applicate, nè i cittadini di questa possono porvi piede senza che i Cherokesi nol permettano, ovvero in virtù de' trattati, o degli atti del Congresso 2).

§ 15. — *Degli Stati separati ovvero uniti.*

Gli Stati sono o *separati* e *indipendenti*, o sono *uniti* insieme sotto il dominio di un comune Sovrano, o pure da un legame federale.

§ 16. — *Dell' unione personale sotto un medesimo Sovrano.*

Se cotale unione, sotto un comune Sovrano, non è un' unione *incorporata*, cioè se l' *unione* è solamente *personale* nella persona del principe regnante, ed anche se essa è *reale;* ma se le parti differenti che la compongono sono unite con una perfetta eguaglianza di diritti, inalterata rimane la sovranità di ciascuno Stato 3).

Un tempo il regno della Gran Bretagna, e quello dell'Annover sottostavano allo stesso principe; ma ciascuno era governato dalle sue proprie leggi, e avea un' amministrazione totalmente distinta ; entrambi quindi serbavano i loro diritti di sovranità e di indipendenza nazionale. Nel modo stesso il Re di Prussia è anche Sovrano del principato di Neuf-

1) Sir L. Jenkins, opere vol. II, p. 791. Robinson's *Admiralty Reports*, vol. III, p. 15.
2) Kent's *Commentaries on American law.* vol. III, p. 382.
3) Grozio, *De iure belli ac pacis* lib. II, cap. IX, § 8 e 9. Klüber, *Droit des gens moderne de l'Europe*, par. I, cap. I, § 27. Heffter *das europaische*, § 20.

châtel, uno tra i Cantoni della Confederazione Svizzera, senza che per questo esso cessi dal conservare le sue attinenze con la Confederazione, e senza che sia riunito alla monarchia prussiana *a*).

I regni di Svezia e Norvegia sono uniti sotto la medesima dinastia: ognuno conserva la propria costituzione, leggi e amministrazione separata; però la loro sovranità esteriore è rappresentata dal Re di Svezia e Norvegia.

§ 17. — *Dell' unione reale sotto lo stesso Sovrano.*

L' unione de' diversi Stati componenti la monarchia austriaca è un' unione *reale*. Gli Stati ereditari di casa d' Austria, il regno Lombardo-veneto *b*), i regni di Ungheria e di Boemia, la Gallizia, e gli altri paesi sono uniti con un indissolubile vincolo sotto la stessa dinastia,ma con leggi fondamentali, e politiche istituzioni separate. Quantunque la sovranità interna di ciascuno Stato sussista relativamente agli altri Stati socii e alla Corona imperiale, tuttavia la sovranità esterna è assorbita dalla generale sovranità della monarchia austriaca circa le attinenze internazionali con le altre Potenze. L'Unità politica degli Stati, componenti lo Impero Austriaco,costituisce ciò che i gius pubblicisti alemanni addimandano una *Comunità di Stato* (*Gesammtstaat*); comunità che ha fondamento sopra fatti storici antecedenti. Al natural progresso delle cose attiensi il modo con cui si è composto questo impero, agglomerazione di nazioni diverse le quali hanno difeso, finchè han potuto,le loro antiche costituzioni, e indi han finito col cedere alla forza maggiore che le sottomise.

§ 18. — *Dell' unione incorporata.*

Un'*unione incorporata* è simile a quella che esiste tra l'Inghilterra, la Scozia e l' Irlanda, componenti un solo *Stato*, unito sotto la stessa corona e la stessa legislazione, quantunque ciascuno di questi regni ancor conservasse in molti casi leggi particolari e una amministrazione distinta. La sovranità interna ed esterna di ciascuno di essi tre regni è assorbita in quella del regno unito della Gran Bretagna e dell' Irlanda, costituita dalla successiva riunione di questi tre regni, e governata dallo stesso Sovrano e dallo stesso Parlamento.

§ 19. — *Dell'unione della Russia con la Polonia.*

Di natura più irregolare, e men esattamente definibile è l' unione stabilita dal Congresso di Vienna tra la Russia e la Polonia. Coll' atto finale del Congresso fu dichiarato che « il Ducato di Varsavia, tranne le provincie e i distretti, de' quali è stato diversamente disposto negli articoli seguenti,è riunito all'Impero Russo; a cui sarà irrevocabilmente riunito per mezzo della sua costituzione, perchè sia posseduto perpetuamente da S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, dai suoi eredi e

a) Il principato di Neufchâtel e Valegin, in antico appartenuto alla Borgogna, e di poi all' Impero, alle Case di Châlons, Hochberg, e Longueville, pervenne per eredità a Casa di Brandeburgo, sotto il cui dominio con forma di governo costituzionale; componendo però un cantone del Corpo elvetico, continuò fino al 1856, quando si redense dalla Prussia e oggidì è uno Stato indipendente.— *Il Trad.*

b) Col trattato di Zurign del 10 novembre 1859 (art. 4) la Lombardia, tranne una piccola parte, fu ceduta alla Francia, e da questa al Regno di Sardegna.— *Il Trad.*

successori. S. M. Imperiale si fa riserbo di dare a questo Stato, che ha un' amministrazione distinta, l' estensione interna che meglio crederà opportuna. Agli altri suoi titoli aggiungerà ancor quello di Czar, Re di Polonia, in conformità del protocollo consueto, e stabilito per gli altri titoli che trae dagli altri suoi possedimenti ». Inoltre fu dichiarato che « i Polacchi, rispettivi sudditi dell'Austria, della Prussia e della Russia, avrebbero una rappresentanza e istituzioni nazionali, regolate conformemente alla forma di politica esistenza che ciascuno de'Governi, ai quali appartenevano, crederebbero utile e conveniente di accordare».

L'Imperatore Alessandro, giusta questi patti, accordò una Carta costituzionale al regno di Polonia il 17 (27) di novembre 1815. Con la quale fu dichiarato il regno di Polonia riunito all'Impero Russo : l' autorità sovrana in Polonia dovea esercitarsi secondo il disposto della costituzione; l'Imperatore dovea farsi coronare a Varsavia, ove dovea giurare di osservare lo Statuto. La nazione polacca doveva avere una perpetua rappresentanza, composta del Re e di due Camere componenti la Dieta; la quale dovea essere rivestita di ogni potere legislativo, anche di levar le imposte. Rimaner dovea lo esercito polacco; nonchè il diritto di coniar moneta, e gli ordini per meriti particolari.

Dopo la rivoluzione polacca del 1830, l'Imperator Nicolò a dì 14 (24) di febbraio 1832, pubblicò un manifesto con cui stabiliva uno Statuto fondamentale pel regno di Polonia; nel tempo stesso dichiarava quel regno essere per sempre riunito allo Impero russo, e costituirne una parte interessante. A Mosca doversi eseguire la coronazione degl' Imperatori di Russia e de'Re di Polonia. Abolita la Dieta; sciolto l'esercito, il quale dovea comporne uno con quello dello Impero, senza distinguersi le milizie russe dalle polacche. La Polonia doveva essere amministrata separatamente da un governo generale, e da un Consiglio di amministrazione scelto dall'Imperatore, con codice civile e penale separati; non che con modificazioni e cangiamenti fatti in conformità delle leggi e delle ordinanze discusse nel Consiglio di Stato del Regno, e indi esaminate e confermate nella sezione del Consiglio di Stato dello Impero Russo detta: *Sezione per gli affari della Polonia*. Furono stabiliti i consigli particolari degli Stati per deliberare sugl' interessi generali del Regno di Polonia, che potrebbero essere sottoposti alla loro attenzione. Come per lo addietro continuerebbero ad esistere le dietine de' nobili, de' comuni, e i Consigli de' Voivodi.

Contro questa disposizione del Governo Russo protestarono la Francia e la Gran Bretagna, perchè la era una violazione se non della lettera, almeno del significato de' trattati di Vienna 1).

§ 20. — *Dell' Unione federale.*

Quegli Stati sovrani, i quali sono insieme legati da un patto federale, con la loro unione compongono o *un sistema di Stati confederati* propriamente detto, ovvero un *governo federale supremo*, talvolta denominato *Stato composto* 2).

1) Wheaton, *Storia del Diritto delle genti*, p. 297. — Ed. nap.

2) Queste due specie di patto federale sono indicate chiaramente nella lingua alemanna con le parole di *Staatenbund* e *Bundesstaat.*

§ 21. —*Del sistema di Stati confederati, conservanti la loro sovranità.*

Nel primo sistema, il quale può essere riguardato come simile a un trattato di alleanza eguale tra due Stati sovrani, ciascuno de' consociati, avvegnacchè obbligato ad osservare le disposizioni in comune stabilite conformemente al patto federale, nondimeno conserva la sua sovranità, tranne per le fatte restrizioni. I provvedimenti d' interesse generale, disposti dal Corpo federale, non diventano leggi, ovvero non sono attuate in ciascuno Stato separato, se non dal costui governo, il quale in forza della sua autorità li accetta, ovvero li decreta. Dal che segue che ogni Stato confederato o particolare, e il Corpo federale, quanto agli interessi comuni, possono, ognuno nella sfera delle proprie sue facoltà, essere l'oggetto di diplomatiche relazioni distinte con altre nazioni.

§ 22.—*Del Governo federale supremo, o Stato composto.*

Nel secondo caso il Governo federale, creato dal patto di nnione, è sovrano e supremo nella sfera delle sue facoltà, e quindi impera non solamente sugli Stati componenti la Confederazione, ma ancor direttamente in su i cittadini. — La sovranità separata di ciascuno Stato socio è essenzialmente alterata dai poteri i quali sono attribuiti all' autorità federale, e dalle restrizioni arrecate alla sovranità di ciascun membro della lega. Lo Stato composto, che risulta da questa lega è di per sè una potenza sovrana.

§ 23. —*Della Confederazione germanica.*

L'Alemagna, tal quale è costituita col nome di Confederazione germanica, ci presenta l'esempio di un sistema degli Stati sovrani nniti insieme da una Confederazione egnale e permanente.

In questa Confederazione, stabilita coll' atto federale del 1815 1), compiuta e sviluppata da taluni posteriori decreti, si comprendono i Principi e le città libere dell'Alemagna, l'Imperatore di Austria, e il Re di Prussia, pe' loro possedimenti in addietro appartenuti all' antico Impero germanico, il Re di Danimarca pel Ducato di Holstein, e il Re de' Paesi Bassi pel gran ducato di Lossemborgo. L' oggetto di questa Confederazione è la conservazione della sicurezza interna ed esterna dell' Alemagna, e della inviolabilità e della indipendenza degli Stati confederati; sotto questo aspetto tutti i componenti la Confederazione godono di eguali diritti. Altri Stati possono esservi nniti, consentendo unanimemente i membri della Confederazione.

I negozî della Confederazione sono affidati ad nna Dieta federale, nella quale tutti i membri vòtano per mezzo de'loro plenipotenti, sia individualmente, sia collettivamente nel modo seguente:

L'Austria 1 voto - la Prussia 1 - la Baviera 1 - la Sassonia 1 - l'Annover 1 - il Wurtemberg 1 - il Granducato di Baden 1 - l'Assia elettorale 1 - il Grandncato di Assia 1 - la Danimarca per l' Holstein 1 - i Paesi Bassi pel Lussemborgo 1 - le Case granducali e ducali di Sassonia 1 - Brunswick e Nassau 1 - Mecklembourg Schwérin e Strelitz 1 - Holstein, Oldenbourg,

1) *Atto finale del Congresso di Vienna* art. 53, 54 e 55.—*Deutsche Bundesacte*, 8 giugno 1815 art. 1. *Wiener Schlussacte*, 15 maggio 1820, art. 1, 6.

Schawarzbourg e Anhalt 1 - Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Lippe, Schaumbourg Lippe e Waldeck 1 - le città libere di Lubeca, Amborgo, Brema e Francfort s. m. 1 — Totale 17 voti.

La dieta ordinaria decide se una faccenda deve essere sottoposta alla dieta plenaria (*in pleno*). Nella quale la maggioranza per decidere sur una proposta deve esser di due terzi. Molti altri negozî per necessità van sottoposti alla dieta plenaria; e tali sono: lo stabilire leggi fondamentali della Confederazione, ovvero i cambiamenti che alle esistenti far vi si volessero; i regolamenti legislativi che fondano istituzioni permanenti per eseguire i differenti oggetti che si propone la Confederazione; l'ammettere nuovi membri; e gli affari religiosi 1).

Nella Dieta plenaria poi i voti sono distribuiti nel modo seguente:

L'Anstria 4 voti - la Prussia 4 - la Sassonia 4 - la Baviera 4 - l' Annover 4 - il Wurtemberg 4 - Baden 3 - l'Assia elettorale 3 - il Granducato di Assia 3 - l' Holstein 3 - il Lussemborgo 3 - Brunswick 2 - Mecklembourg Schwérin 2 - Nassau 2 - Sassonia-Weimar 1 - Sassonia-Ghota 1 - Sassonia-Coburgo 1 - Sassonia-Meningen 1 - Sassonia-Hildebourgausen 1 - Mecklembourg-Strelitz 1 - Holstein,Oldenbourg 1 - Anhalt,Dessan 1 - Anhalt, Bernbourg 1 - Anhalt, Köthen 1 - Schwarzbourg, Sondershausen 1 - Schwarzbourg,Hudolstadt 1 - Hohenzollern,Hechingen 1 - Lichtenstein 1 - Hohenzollern,Sigmaringen 1 - Waldeck 1 - Reuss (ramo primogenito) 1 - Reuss (ramo cadetto) 1 - Schaumbourg Lippe 1 - Lippe 1 - Assia, Hombourg 1 - le città libere di Lubeca, Amborgo, Brema e Francfort s. m. 4.

Gli Stati confederati si obbligano a difendere non solamente l' Alemagna intera, ma eziandio ciascuno Stato componente la Confederazione, in caso che sia in guerra; e viceudevolmente si garentiscono tutti i loro possedimenti che si trovano compresi in questa unione.

Allorchè la Confederazione intima guerra ad una nazione straniera, nessuno tra gli Stati confederati può scendere a particolari negoziati col nemico, nè far la pace ovvero una tregua senza il consenso di tutti gli altri Stati che la compongono.

Gli Stati confederati han l'obbligo eziandio a non guerreggiarsi sotto qualsisia pretesto, e non a decidere le loro controversie con le armi; ma di sottometterle alla decisione della Dieta. La quale cercherà, col mezzo di una Giunta, di conciliare le parti litiganti; che se ciò riuscirà indarno, e farà d'uopo una sentenza giuridica, vi sarà provveduto da un arbitrato (*Austrägalinstanz*) *a*) ben organato, a cui le parti dovranno sottoporsi senza appello 2).

Ogni confederato, facendosi salvo il diritto di contrarre alleanze, tut-

1) *Atto finale del congresso di Vienna*, art. 53. *Wiener Schlussacte* art. 12-28.

a) Nell'antico Impero germanico dicevansi *austrigues* gli arbitri, alla conoscenza dei quali gli elettori, i principi, i conti, i baroni, i prelati e i nobili immediati doveano portare taluni loro litigi. E'vi era due specie di *austrigues;* una di *pieno diritto* pei Principi e per gli Stati immediati dell'Impero, che diceasi *compromesso ;* e quella che gl' Imperatori accordavano alle città imperiali, o ad altri Stati componenti il sacro Impero. Dal secolo decimoterzo ha origine l' istituzione di questi giudizi. La dieta germanica indi li ha sostituiti per decidere su tutte le controversie che avvenir possano tra i confederati; però, come è detto nel testo, vi sono de' casi riservati alla giurisdizione degli *arbitri*. — *Il Trad.*

2) *Atto finale*, art. 62.

tavla si obbliga a non assnmer impegno diretto contro la sicurezza della Confederaziono, e degli Stati che la compongono.

In ogni paese della Confederazione vi saranno istitulte assemblee degli Stati 1). La Dieta può garentire la costituzione stabilita da uno Stato della Confederazione, se ne è richiesta, e in tal modo acqnistare il diritto di regolare le controversie che possono sorgere circa l' interpretazione di essa costituzione, ovvero circa la sua attnazione, per mezzo di una mediazione, ovvero di un arbitrato giudiziario, purchè in essa costituzione non sia stato provveduto con altri mezzi per lo aggiustamento di simili controversie 2).

Se in uno o più Stati della Confederazione accadrà una ribellione, o una sedizione, ovvero vi sarà il pericolo imminente di ribellione e di sedizione, la Dieta può intervenire per soffocarla, potendo nuocere alla generale sicurezza della Confederazione. A richiesta di uno Stato travagliato da rivoltura, può la Dieta anche intervenire in esso per sedarla, ovvero, se il governo del luogo è impedito dai ribellati a far la richiesta alla Dieta, questa può intervenire conoscinti solamente i fatti 3).

In caso di denegata giustizia, ovvero di troppo indugio, da parte di uno Stato della Confederazione verso i suoi sudditi o quelli di altro Stato, chi se ne duole, può ricorrere alla mediaziono della Dieta; se il procedimento tra gl' individui riguarda i diritti e i doveri de' diversi membri della Confederazione, e se cotal procedimento non può con le buone definirsi, la Dieta potrà farne decidere il litigio da un arbitramento 4).

I decreti della Dieta sono esegniti da ciascnno Stato confederato a sna richiesta, tranne qnando intervenisse per sedare nna sedizione in uno degli Stati; e anche in qnesto caso l'esecuzione dev' essere quanto più si può di concerto col Governo, contro i cui sudditi il decreto è diretto 5).

I sudditi de' diversi Stati confederati hanno il diritto di acquistare stabili nel territorio di altro Stato della Confederazione; di migrare dall' uno all' altro; di entrar nella milizia, ovvero ne' pubblici uffici di altro Governo, salvi sempre i supremi diritti del Sovrano di origine; e di essere esenti da ogni diritto di detrazione, e di qualunque balzello sul trasporto de' loro beni da uno Stato in un altro, purchè tra i due Stati non vi fosser convenzioni che il contrario stabilissero 6).

La Dieta ha il diritto di stabilire leggi uniformi relativamente alla libertà della stampa, e di garentire agli autori il diritto di proprietà letteraria per tutta la Confederazione. È nelle facoltà di lei dare provvedimenti circa le relazioni commerciali tra i diversi Stati della Confederazione; nonchè su la libera navigazione de' fiumi dell' Alemagna, conformemente ai principî generali stabiliti nel Congresso di Vienna 7).

La diversità delle confessioni cristiane ne' paesi confederati non porterà mai differenza nel godimento de' diritti politici o civili. Alla Dieta apparterrà la cura di cercare i modi, coi quali render migliore lo stato

1) *Atto finale*, art. 13.
2) *Wiener Schlussacte* (*Atto finale di Vienna*) art. 60.
3) Id. *ibid.* art. 28, 88.
4) Id. *ibid.* art. 29 e 30.
5) Id. *ibid.* art. 32.
6) *Atto federale*, art. 18.
7) *Ibid* art. 18 e 19.

civile di coloro che professano la religione ebraica in Alemagna, e di loro mallevare il godimento de'diritti civili,a condizione che essi adempiranno ai doveri che obbligano tutt'i cittadini.Frattanto intatti rimangono i diritti che ogni Governo della Confederazione ha conceduto a costoro 1).

Nonostante che alla Dieta sieno state conferite estese facoltà, e numerose restrizioni sieno state fatte quanto all'esercizio della sovranità interna degli Stati della Confederazione, per questo aspetto la non si può distinguere da un'alleanza eguale tra Sovrani indipendenti, se non a cagione della sua permanenza, e de' diversi fini che si propone. Gli Stati confederati,relativamente alla loro sovranità interna, con la loro unione non costituiscono mica uno Stato composto, nè sono sottoposti ad uno stesso Sovrano. Le leggi fondamentali, e i regolamenti governativi fatti dalla Dieta,non sono mica attuati mediante l' azion diretta del potere federale su i sudditi di tutti gli Stati confederati, ma in sulle prime sono ricevuti da ciascun Governo come leggi, e indi da questo sono promulgati nel territorio sottoposto alla sua sovranità—Che se poi si tratta di caso, pel quale la Dieta ha la facoltà di attuare i suoi provvedimenti diretti contro de'sudditi individuali, ovvero contro il Corpo de' sudditi di uno Stato confederato, senza chiedere a questo il suo intervento, questo caso fa eccezione al carattere generale della Confederazione, assimilandosi ad uno Stato composto, il cui governo è un governo federale supremo. I componenti la Confederazione, come tali, sono eguali in diritto, e l'obbedienza occasionale della Dieta, e quella, che per lo mezzo del suo rappresentante gli Stati consociati hanno verso gli ordini de' due membri preponderanti ; o anche l' abituale influenza che questi due membri esercitano su quelli,non altera affatto la loro sovranità interna, nè cambia per nulla il carattere legale della Confederazione.

In quanto allo esercizio della sovranità esterna degli Stati confederati abbiam già notato che essi hanno la facoltà di allearsi con le Potenze straniere,ma che intanto le alleanze non fossero contro la sicurezza della Confederazione, ovvero degli altri confederati. De' quali ognuno conserva eziandio il diritto di legazione non solamente verso gli stessi confederati, ma pure verso le Potenze straniere 2). Quantunque le attinenze diplomatiche della Confederazione con le cinque grandi Potenze, parti contraenti ne' trattati di Vienna, sieno abitualmente rappresentate da ambascerie permanenti appo la Dieta a Francfort sul Meno, tuttavia la Confederazione non è rappresentata appo di esse, ma in occasioni gravi, come, verbigrazia, per negoziare trattati di pace, la Confederazione elegge plenipotenziari per trattare con gli Stati stranieri 3).

Giusta il primo progetto di Confederazione proposto dall' Austria e dalla Prussia agli Stati confederati, che *non aveano possedimenti fuori il territorio dell' Alemagna*, doveva essere assolutamente vietato di allearsi con nazioni straniere, ovvero di loro romper guerra senza il precedente consenso della Dieta. Ma con l' art. 63 dell' Atto federale del 1815 fu modificata questa disposizione; e i limiti delle facoltà della

1) *Atto federale*, art. 16.
2) Klüber, *Del Diritto pubblico di Alemagna.*
3) *Ibid.* § 148 e 152 —*Atto finale di Vienna*, § 49.

Confederazione, e de' suoi componenti meglio furono definiti per questa parte con l'Atto finale del 1820.

Dal quale atto chiaramente appare, che gli Stati confederati, i *quali hanno possedimenti fuori dell'Alemagna*, han la facoltà di rompere e continuare la guerra contro di una Potenza, che non entra nella Confederazione, da questa indipendentemente, e che dee rimanersene neutrale, purchè la Dieta non si fosse accorta che un qualche imminente pericolo non minacciasse il territorio federale. Gli Stati confederati, che fuori dell'Alemagna hanno possedimenti, sono l' Austria, la Prussia, i Paesi Bassi e la Danimarca. Laonde, allorchè uno de' citati Governi, indice una guerra con la qualità di Sovrano europeo, la Confederazione, le cui attinenze e obbligazioni non sono alterate dalla guerra, debbe rimanersene neutrale, quandanche da parte del Sovrano federato la guerra fosse di difesa; purchè tuttavia la Dieta non abbia riconosciuto in essa un imminente pericolo per la Confederazione 1).

E' sembra eziandio risultar da quest' atto che gli Stati, *i quali non hanno possedimenti fuori il territorio della Confederazione*, conservano la suprema facoltà di dichiarare e fare la guerra separatamente, e di negoziare e conchiuder trattati di pace, tranne il caso in cui la stessa Confederazione avesse dichiarata la guerra ad uno Stato straniero: conciossiachè in questo caso nessun confederato ha la facoltà di venire a patti col nemico, ovvero di conchiudere con questo alcun trattato, o anche tregua, senza il consenso degli altri confederati.

Se accadrà litigio tra uno Stato straniero e uno della Confederazione, e questo dimandasse la mediazione della Dieta, questa esaminerà l'origine e lo stato in cui è il litigio. Se dal preliminare esame si ha che il diritto non è da parte del confederato, la Dieta adoprerà i mezzi più efficaci per costringerlo a recedere dalle sue pretensioni; rifiuterà di intervenire, e, occorrendo, provvederà alla conservazion della pace. Se l' esame preliminare prova al contrario, che il diritto sta da parte dello Stato confederato, la Dieta dovrà interporre i suoi buoni uffici per avere dallo straniero compiuta soddisfazione e sicurezza 2).

Segue da tutto ciò che non solamente la sovranità interna, ma anche la sovranità esterna di ciascuno Stato della Confederazione, non è alterata se non nei casi previsti dalle leggi fondamentali della Confederazione, ne' quali il governo federale può rappresentare la sovranità esterna. In ogni altro caso gli Stati confederati restano indipendenti tra loro, al pari che da ogni straniera Potenza. La loro unione compone quello insieme che i giuspubblicisti alemanni addimandano *Staatenbund*, val quanto dire: un sistema di Stati confederati; vocabolo di cui fanno uso in opposizione dell'altro *Bundesstaat*, cioè un governo federale supremo 3).

Molte altre importantissime modificazioni furono fatte alla Costitu-

1) *Wiener Schlussacte* (*Atto finale di Vienna*) art. 46, 47. Klüber, *öffentliches Recht des deutschen Bundes* § 152.

2) *Ibid* art. 35, 49. *Ibid* § 462.

3) Klüber, § 169, 176, 248, 460, 461, 462. Heffter, *Diritto pubblico di Europa*, § 21.

Il trattato di Parigi del 1814 col suo art. 6 dichiara che: « gli Stati dell'Alemagna saranno indipendenti, ed uniti da un vincolo federale ».

L' atto finale del Congresso di Vienna del 1815 dichiara che: « lo scopo di codesta Confederazione è la conservazione della tranquillità interna ed esterna del-

zione germanica dalla Dieta coll' atto del 28 di giugno 1832. Eccone il testo:

« Art. I. Attesochè, conformemente all' art. 57 dell'Atto finale del Congresso di Vienna, tutti i poteri dello Stato debbono essere incentrati nel Capo di esso, e che il Sovrano non dev' essere legato da una Costituzione di Stati al corpo delle camere, se non per lo esercizio di alcuni diritti, i Sovrani alemanni, come membri della Confederazione, non solamente hanno il diritto di non accogliere le rimostranze degli Stati, che fossero in contraddizione di questo principio, ma anche lo scopo della Confederazione deve essere per loro un dovere di rigettarle.

« Art. II. Attesochè, conformemente al significato dell'Art. 57 sopracitato dell' Atto finale, e argomentando dal seguente art. 58, gli Stati non possono negare a verun Sovrano dell' Alemagna i mezzi necessari a un Governo per adempiere alle sue obbligazioni federali, e quelle che dalla Costituzione gli sono imposte; i casi, ne' quali le assemblee vorrebbero far discendere il loro consentimento per levare le imposte, necessarie all' amministrazione, in modo diretto o indiretto, dal raccoglimento de' vòti, o di talune proposte; questi casi dovranno essere riguardati come della classe di quelli cui vanno applicati gli art. 25 e 26 dell' Atto finale.

« Art. III. La legislazione interna degli Stati della Confederazione non sarà per arrecare pregiudizio allo scopo della stessa, siccome sta detto nell' art. II dell' atto della Confederazione, e nell' art. I dell' atto finale; nè tampoco essa legislazione sarà per arrecare ostacolo all' osservanza delle obbligazioni federali, e d' impedire il pagamento delle imposte in denaro, che fan parte degli obblighi federali.

« Art. IV. La Dieta, affin di assicurare la dignità e i diritti della Confederazione, e dell'Assemblea che la rappresenta, contro di qualunque specie di usurpazione; e nel tempo stesso per render facile agli Stati componenti la Confederazione, la conservazione de' rapporti costituzionali esistenti tra questi Stati e i Governi, eleggerà, da prima per sei anni, una Giunta alla quale sarà dato il carico di conoscere le risoluzioni che avverranno nelle Camere degli Stati membri della Confederazione; di fermare la loro attenzione su quelle proposte o risoluzioni che si opponessero con le obbligazioni federali, ovvero co' diritti di sovranità garantiti dai trattati della Confederazione. Questa Giunta dovrà farne partecipe la Dieta, la quale, se trova che la bisogna è di tale gravità da fermarvisi vieppiù, a tal nopo si dirigerà ai Governi a quali interessa. Scorsi i sei anni, si tratterà nuovamente per lo prolungamento di questa Giunta.

« Art. V. Attesochè, giusta l'Art. 59 dell'atto finale di Vienna, dalla costituzione è garentita la pubblicità delle deliberazioni degli Stati, la

l' Alemagna, della indipendenza, e della inviolabilità de' suoi Stati confederati ».

Da ultimo l'atto finale (*Schlussacte*) del 1820 dice:

« Art. I. La Confederazione germanica è una unione internazionale de' principi Sovrani, e delle città libere dell' Alemagna circa la conservazione della indipendenza, e della inviolabilità degli Stati compresi nella Confederazione, e per conservare la tranquillità interna ed esterna dell' Alemagna ».

« Art. II. La suddetta Confederazione, relativamente alle sue interne attinenze, compone una comunanza di Stati indipendenti tra loro, e tuttavia tra loro uniti per lo mezzo di scambievoli diritti e doveri convenuti; relativamente poi alle sue esterne attinenze è una potenza collettiva, stabilita in su i principi di un' unione collettiva ».

libera manifestazione del pensiere non può essere oltrepassata nè nelle stesse deliberazioni, nè per mezzo della stampa,in modo da porre in pericolo la tranquillità dello Stato della Confederazione, ovvero di tutta Alemagna; e poichè la Dieta dovrà provvedervi con regolamenti, tutti i Governi della Confederazione si obbligano gli uni verso gli altri, nel modo stesso che vi sono obbligati per le loro attinenze federali, a dare e mantenere le disposizioni opportune per impedire qualunque attacco contro della Confederazione nelle assemblee degli Stati,e per raffrenare questi attacchi, ciascuno nelle forme della sua interna costituzione.

« Art. VI. Attesochè è già dovere della Dieta, conformemente all'Art. 17 dell' atto finale, conservare il vero significato dell' atto federale, e le disposizioni che ivi si contengono, e d'interpretarle conformemente allo scopo della Confederazione; se per questa parte sorgessero dubbî; resta stabilito che solamente ed esclusivamente alla Confederazione appartiene il diritto di interpretare, in modo da produrre effetti legali, l' atto federale, e l' atto finale; il quale diritto della Confederazione sarà esercitato dalla Dieta, suo mezzo costituzionale 1) ».

Altri cambiamenti alla costituzion federale furono arrecati dalla Dieta coll' atto del 30 di ottobre 1834, in risultamento delle Conferenze diplomatiche de' maggiori Stati confederati avvenute in Vienna. E' fu stabilito che avvenendo controversia tra i Governi degli Stati confederati, e le Camere legislative, vuoi relativamente alla interpetrazion della costituzione legale; vuoi relativamente ai limiti segnati alla cooperazione delle Camere permessa; adoperato che si sia ogni mezzo costituzionale per conciliarli, e la lite non si è potuta derimere, si ricorrerà a un tribunale federale di arbitri eletti, procedendo nel modo seguente. I rappresentanti delle ordinarie tornate della Dieta eleggeranno ogni tre anni, negli Stati che rappresentano, due individui conosciuti per servizi nell' Ordine giudiziario e nell' amministrativo. Nello stesso modo saranno supplite lo mancanze che potrebbero succedere nell' intervallo. Quando e' sarà necessario ricorrere a cotesto tribunale, ne saranno eletti sei membri, tre dal Sovrano e altrettanti dalle Camere; e in mancanza di ambe le parti, la scelta apparterrà alla Dieta. Codesti arbitri in tal modo scelti, dovranno eleggere un arbitro estraordinario, come arbitro diffinitivo. I documenti attinenti alla controversia saranno presentati all' arbitro diffinitivo; il quale li passerà a due giudici per farne relazione: però uno di costoro dovrà essere scelto fra gli arbitri eletti dal Sovrano,e l'altro fra quelli eletti dalle Camere. Quindi i giudici arbitrali si raccoglieranno in sessione, nonchè l' arbitro diffinitivo, e decideranno la controversia ponendola ai voti. Questa decisione non può esser data al più tardi di là di quattro mesi dopo la elezione dell' arbitro, tranne se non vi sia stato inevitabile differimento. La decisione di questi arbitri varrà quanto uno arbitrato (*austregal*). Le spese, che per tal giudizio occorreranno, saranno a peso dello Stato cui riguarda. Questo tribunale arbitrale, anche per le città libere, potrà regolare le controversie che avverranno tra il Senato e i pubblici uffiziali, non meno che quelle che sorger potessero tra i diversi Stati confederati 2).

1) Klüber, *Quellensammlung zu dem öffentlichen Recht des deutschen Bundes*, t.II, § 18.

2) Per quanto può riguardare la Confederazione germanica si riscontri la *Storia del diritto delle genti*, p.302.—Ediz. nap.

§ 24. — *Confederazione degli Stati Uniti dell' America del Nord* (*a*).

Ben diversa della Germanica è la Costitnzione degli Stati Uniti di America. Il patto, che unisce gli Stati confederati, non è solamente una lega per la comune difesa contro della violenza interna o esterna ; ma esso constituisce nn Governo supremo, ovvero uno Stato composto, imperante non solo su i membri sovrani della unione, ma eziandio su ciascun cittadino particolarmente. Nella costituzione espressamente sta detto : « averla stabilita il popolo degli Stati Uniti, affin di costituire una unione più perfetta ; per istabilire la giustizia ; per garentire la domestica tranquillità; per provvedere alla comune difesa; per conbuire al comune vantaggio; e mallevare ai cittadini degli Stati Uniti e ai loro nepoti i vantaggi della libertà ». Questa costituzione, e le leggi stabilite secondo questi fini, del pari che i trattati fatti dalla podestà federale, sono dichiarati essere le fondamentali e supreme leggi della Unione, e i giudici, nel territorio di ciascuno Stato confederato, sono obbligati ad osservarle.

Il potere legislativo dell' Unione Americana è conferito ad un Congresso composto di un Senato, i cui componenti sono eletti dalle legislature particolari di ciascuno Stato; e di una Camera de'rappresentanti eletti dal popolo de' diversi Stati. Il Congresso ha il potere d' imporre tasse e diritti; di pagare i debiti, e di provvedere alla comune difesa e alla integrità dell'Unione; di negoziar prestiti sul credito degli Stati Uniti; di regolare il commercio con gli Stati stranieri, co'diversi confederati e le tribù indiane ; di stabilire nna nniforme regola di natnralità, e leggi nniformi sul fallimento doloso; di coniar moneta,e fissare i pesi e le misure;di stabilire gli spacci postali e le strade consolari; di mallevare agli autori ed agli inventori la esclusiva proprietà delle loro opere o delle invenzioni ; di punire gli atti di pirateria perpetrati in alto mare, non che le violazioni al giure delle genti ; di dichiarar la guerra; di accor-

a) Gli Stati Uniti di America al presente ascendnno a 36, e sono i seguenti. Crediamo opportuno segnare in fronte ad ognuno la data della fondazinne, avvertendo che i contrassegnati col solo S. (Stato) sono quelli che esistevano all'epoca della guerra della indipendenza.

1 *Alabama* fondato nel 1819
2 *Arkansas* fondato nel 1836
3 *California* fondato nel 1848
4 *Carolina meridionale*. S.
5 *Carolina settentrionale* S.
6 *Delaware* S.
7 *Colombia* distretto federale, ossia terreno neutrale, sede del Governo federale con la città di *Washington*.
8 *Connecticut* S.
9 *Florida* fondato nel 1845
10 *Giorgia* S.
11 *Illinesia* fondato nel 1818
12 *Indiana* fondato nel 1816
13 *Iovva* fondato nel 1845
14 *Kentucky* fondato nel 1799
15 *Luigiana* fondato nel 1803
16 *Maine* fondato nel 1820
17 *Marylandia* S.
18 *Massachussets* S.
19 *Michigam* fondato nel 1836
20 *Minesola* territorio.
21 *Mississipi* fondato nel 1817
22 *Missuri* fondato nel 1821
23 *Nuovo Hampshire* S.
24 *Nuova Gersey* S.
25 *Nuova York* S.
26 *Nuovo Messico*, territorio conquistato nel 1848
27 *Ohio* fondato nel 1802
28 *Oregon* territorio
29 *Pensilvania* S.
30 *Rhode Island* S.
31 *Tenessee* fondato nel 1796
32 *Texas* fondato nel 1846
33 *Utah* territorio
34 *Vermont* fondato nel 1791
35 *Virginia* S.
36 *Wisconsin* fondato nel 1846.

Il Trad.

dar lettere di marco e di rappresaglia, e di regolare le prede marittime; di levare e mantenere le milizie e il naviglio; di far regolamenti circa la direzione di queste forze; di esclusivamente esercitare la legislazione civile e criminale nel luogo ove siede il governo federale, e su tutte le fortezze, i magazzini,gli arsenali, tanto marittimi quanto militari, della Unione; e da ultimo dare tutte le leggi necessarie per assicurare l' eseguimento di tutti i poteri che la Costituzione attribuisce al Governo federale.

Il potere esecutivo risiede in un Presidente degli Stati Uniti, scelto dagli elettori di ciascuno Stato, e questi eletti nel modo che meglio piacerà al Corpo legislativo.

Il potere giudiziario, che va esercitato su tutt' i casi, i quali possono dipendere dalla interpretazione della Costituzione, delle leggi, e dai trattati della Unione, sta in una Corte Suprema, e in taluni tribunali inferiori che il Congresso trova opportuno stabilire. — Tutti i tribunali federali hanno il diritto di esaminare le leggi stabilite, sia dal Congresso federale, sia dai Corpi legislativi de' diversi Stati della Unione, e di decidere sulla loro validità. Il potere giudiziario estendesi eziandio su ciò che riguarda gli ambasciatori, i ministri pubblici, e i consoli; ad ogni caso di giurisdizione marittima; alle controversie ove han parte gli Stati Uniti; e a quelle che avvengono tra due o più Stati, tra gli Stati e i cittadini di un altro Stato; tra i cittadini di molti Stati; tra i cittadini del medesimo Stato, che reclamassero beni stabili per concessioni da parte de' Governi di Stati diversi; e da ultimo a quelle che avvenir possono tra uno Stato confederato e uno di fuori, ovvero coi sudditi o i cittadini di questo.

Al Presidente ed al Senato poi si appartiene esclusivamente la facoltà di conchiudere trattati — Qualunque trattato sia stato fatto con un Governo straniero, dev'essere portato alla loro ratificazione. Nessun Governo della Unione può solo allearsi o confederarsi; non ispedire lettere di marco o di rappresaglie; non batter moneta; non trarre biglietti di credito; non porre in corso per soddisfazion de' debiti altri valori che l'oro e l' argento monetati; non dare alcun *bill d' attainder* (di condanna nel capo, ovvero di messa fuori legge o per tradigione o per fellonia); non legge che statuisse sopra fatti ultimati (*ex post facto law*), ovvero che ledesse obblighi nascenti da contratti; non dare titoli di nobiltà;non porre balzelli sulla introduzione,ovvero sul trasporto delle merci; eccetto quelli che sono necessarî allo eseguimento delle leggi d'introduzione in quel dato luogo; il prodotto del rimanente dev'essere pagato all'erario nazionale;e però sì fatte leggi debbono esser sottoposte alla rivisione e al sindacato del Congresso.—Nessuno Stato tampoco può, senza il consenso del Congresso, imporre diritto di *tonnellaggio;* stando in pace tener milizie, o navilio; far trattati con altro Stato confederato o straniero; romper guerra, purchè non sia stato invaso, ovvero non esistesse un pericolo sì grave da non ammettere indugio. L' Unione malleva agli Stati che la compongono una forma di governo repubblicano; e si obbliga proteggere il territorio di ciascuno da invasione, precedente richiesta del Corpo legislativo, o pure del potere esecutivo (allorchè quello non può essere raccolto) contro gli atti di sedizione.

Usciremmo da' limiti di quest'opera, se volessimo esaminare fino a qual grado le suddette disposizioni della Costituzione alterano, o no, la interna sovranità de' diversi Stati. Quindi noi ce ne staremo a fare

osservare che, sendo le attinenze di questi Stati con gli stranieri, in pace e in guerra, mantenute dal governo federale, mentre a ciascuno Stato confederato a parte è espressamente vietato di faro cotali atti di sovranità esterna; evidente egli è che la sovranità esterna sta solamente nel governo federale. La indipendenza di ciascun confederato, adunque, per questo aspetto è confusa nella sovranità del governo federale, o in conseguenza l'Unione Americana può essere qualificata un governo federale supremo (*Bundesstaat*).

§ 25. — *Della Confederazione Svizzera.*

La Confederazione Svizzera, da poi l'atto federale del 1815, è una Unione di ventidue Cantoni sovrani della Svizzera *a*). E' fu dichiarato, lo scopo di tale Unione essere il conservare la loro libertà e indipendenza; stare al sicuro da ogni qualunque molestia da parte delle Potenze; non che il mantenimento dell'ordine e della pubblica tranquillità nell'interno. Vicendevolmente si mallevano le loro Costituzioni e i loro territorî. La Confederazione ha un esercito e un erario comuni, mantenuti colle leve di cerne, e con alcune contribuzioni di denaro proporzionatamento fissate tra i Cantoni. Per le spese militari fu stabilita una cassa di guerra federale, costituita dai balzelli posti su la introduzione delle merci, esatti dai Cantoni messi in su i confini e pagati all'erario. — La Dieta componesi di un deputato per ciascun Cantone, ognuno avente un voto. Ogni anno la si raccoglie successivamente a Berna, Zurigo e Lucerna; i quali diconsi *Cantoni dirigenti* (*Vorort*) — Solo alla Dieta appartiene la potestà esecutiva di dichiarar la guerra e di fare trattati di pace, di commercio e di alleanza con le Potenze straniere. Intanto per cotali negoziati son necessarî i tre quarti de'voti de'cantoni; per tutte altre faccende portate alla Dieta, essa decide a maggioranza assoluta. Ciascun Cantone individualmente può conchiudere coi Governi stranieri capitolazioni militari, o trattati sovra oggetti economici, e di polizia, però non possono essere contrarî nè al patto federale, nè alle esistenti alleanze, nè ai diritti costituzionali degli altri Cantoni. Ogni provvedimento necessario per la tranquillità interna ed esterna sarà dato dalla Dieta. La quale stabilisce l'organamento della parte contingente delle milizie; ordina il loro fornimento; assegna loro il servizio; sceglie il generale, lo stato maggiore, e i colonnelli della Confederazione. La direzione degli affari, quando la Dieta chiude le sue sessioni, è confidata a un capoluogo (*Vorort*) con facoltà che esercita fino alla novella sessione — La sede del capoluogo alterna ogni due anni nei cantoni di Zurigo, di Berna e di Lucerna. La Dieta, in casi straordinarî, e se non può continuare le sessioni, ha facoltà di dare al *Vorort* pieni poteri particolari. Eziandio ella può dare al *Vorort* alcuni rappre-

a) Essi erano: — 1.° Il cantone di Ginevra. — 2.° di Vaud. — 3.° di Neûfchatel. — 4.° di Friborgo — 5.° di Berna. — 6.° di Solura. — 7.° di Basilea. — 8.° di Argovia. — 9.° di Lucerna. — 10.° di Unterwald. — 11.° di Zurigo. — 12.° di Turgovia. — 13.° di Sciaffusa. — 14.° di Sangallo. — 15.° di Appenzell. — 16.° di Zug. — 17.° di Svitto. — 18.° di Glarona. — 19.° di Ury. — 20.° De' Grigioni, o della Rezia. — 21.° del Ticino. — 22.° e del Vallese. — Al 1830 in conseguenza delle intestine discordie, sommarono a venticinque Cantoni, dividendosi quel di Basilea in Basilea *città* e Basilea *campagna*, e così eziandio quelli di Unterwalden e di Appenzell. Posteriormente altri Cantoni si sminuzzarono da arrivare a ventisette; anzi le tredici decurie del Vallese pretesero a indipendenza e si separarono. — *Il Trad.*

sentanti della Confederazione,per aiutarlo nello spaccio delle faccende federali. Avvenendo un pericolo interno o esterno, ciascun Cantone può chiedere l'intervento degli altri confederati. Allorchè in un Cantone manifestasi una sedizione, o pure nel caso di un subitaneo pericolo dall' esterno, il Governo può chiedere l'aiuto degli altri Cantoni; nondimeno è in obbligo farne partecipe immediatamente il *Vorort*. E continuando il pericolo, la Dieta, invitata dal Governo, darà le disposizioni che saranno necessarie 1).

Da tutto ciò egli appare,la Confederazione Svizzera, per certi aspetti, rassomigliarsi a quella di Germania, mentre per altri più si avvicina a quella della Unione Americana. Meglio e più compiuta che quella degli Stati confederati di Alemagna, ogni Cantone conserva la sua sovranità interna; mentre solo alla Dieta appartiene il diritto di guerra, di pace, di alleanza e de' trattati di commercio; e ognuno non gode della sovranità esterna se non per lievi attinenze. Per questo aspetto la Confederazione Elvetica, tal quale è oggi costituita, differisce di gran lunga da quella che esisteva pria della Rivoluzione francese; conciossiachè realmente la non era che un' alleanza di comune difensione contro delle esterne offese, e che a ciascun Cantone lasciava la facoltà di conchiudere particolari alleanze vuoi con gli altri Cantoni, vuoi con le Potenze straniere 1).

Da poi la rivoluzione del 1830,le costituzioni distinte di ciascun Cantone sono state, qual più qual meno, modificate conformemente ai principî democratici, e molte volte si è cercato rivedere il patto federale, affin di dare alla Confederazione il carattere di un governo federale supremo relativamente alle attinenze interne de' diversi Cantoni tra loro. Tutte queste prove son venute meno, e il patto federale del 1815 è rimasto tal quale era in vigore.Il solo cambiamento che,dopo questa epoca,sia stato fatto nella Confederazione, è lo smembramento de'Cantoni di Basilea,di Unterwalden e di Appenzell,in modo che il numero totale de' cantoni confederati è ora di venticinque. Ma il numero de'voti nella Dieta rimane a ventidue; chè ciascuna divisione de'tre Cantoni spartiti non ha diritto che a metà di un voto 2) *a*).

1) Martens, *Nuova Raccolta*, vol. II, p. 68.
2) Merlin, *Repertorio* tit. *Ministro pubblico*.
3) Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, p. 326 — Ed. nap.

a) Le montane valli della Svizzera, dopo essere state bagnate di sangue fraterno, e la parte separata (*Sunderbund*) rimasta vinta in tutti i Cantoni,nel novembre del 1847 fu posto mano ad una novella costituzione, poi promulgata dalla Dieta il dì 12 di settembre 1848. E' fu con questa stabilito: l'assemblea federale comporsi di un consiglio nazionale,e di un consiglio degli Stati.I deputati di quello sono eletti da' cantoni,uno per ogni 2000 abitanti, e dura tre anni: in questo ogni cantone manda due rappresentanti. L'assemblea nazionale elegge un consiglio esecutivo federale di sette membri, dura tre anni, e indi viene rinnovato totalmente. A capo della Confederazione intera stanno un Presidente e un Vicepresidente, annuali; nè possono essere rieletti se non dopo un anno d'intervallo. All' assemblea federale appartengono i diritti di far guerra, pace, alleanza e trattati con le Potenze straniere; a lei il regolare lo spaccio postale, i pedaggi, le imposte. Finalmente un tribunale federale di 11 membri triennali, e di altrettanti supplenti, tutti scelti dall' assemblea, giudica le controversie civili che sorger potessero tra' cantoni, ovvero fra questi e la Confederazione, o pure fra i Cantoni, o la Confederazione e i privati. — *Il Trad.*

PARTE SECONDA

DEI DIRITTI INTERNAZIONALI PRIMITIVI O ASSOLUTI.



CAPO PRIMO.

DEL DIRITTO DI CONSERVAZIONE E D' INDIPENDENZA.

§ 1. — *De' diritti degli Stati sovrani gli uni verso gli altri.*

I diritti che hanno gli Stati sovrani gli uni verso gli altri,possono dividersi in due spezie: in *diritti primitivi* ovvero *assoluti*, e in *diritti condizionali* ovvero *ipotetici* 1).

I diritti *assoluti* sono quelli che esistono per lo Stato in ogni caso, mercè del solo fatto di essere uno Stato, e come conseguenza di questa qualità. E si addimandano *assoluti*, perchè non sono limitati a questo ovvero a quel caso speciale.

I diritti *condizionali*, per l' opposto, non sorgono se non nel caso di talune attinenze internazionali, e cessano col cessar delle occorrenze che loro dettero origine. — Essi sono, se così vuolsi, conseguenze della qualità di Stato sovrano; ma conseguenze non permanenti, se non che avvengono in certi casi. Così, a mo' d' esempio, la guerra dà agli Stati guerreggianti ed ai neutrali taluni diritti, che più non esistono al cessar della guerra istessa.

§ 2. — *Del diritto di conservazione.*

Tra i diritti internazionali assoluti, il primo e il più importante,quello insomma che serve di fondamento alla maggior parte degli altri,è il *diritto di conservazione.* Ogni persona morale, subito che ha la sua legittima esistenza, acquista il diritto al miglioramento e alla conservazione di questa esistenza. Quindi le politiche comunanze, ovvero gli Stati sovrani, legittimamente stabiliti godono anche di questo diritto. Il diritto di conservazione da sè stesso importa necessariamente tutti gli altri diritti incidenti,che sono essenziali per raggiungere quello scopo.Fra codesti diritti trovasi eziandio quello di respingere, col danno dell' aggressore, le ingiuste offese che potrebbero farsi contro lo Stato o i suoi cittadini.

Questa modificazione del diritto di conservazione vien detta *diritto di legittima difesa*,il quale indi porta con sè egualmente quello di chiamare tutti i suoi sudditi al servigio militare,di mantenere un naviglio,di ergere fortezze, e a questo fine d' impore tributi e balzelli. Egli è cosa

1) Klüber, *Diritto delle genti moderno dell' Europa*, § 36.

evidente che lo esercizio di cotesti diritti assoluti non può essere limitato che da' diritti simili ed eguali di altri Stati,ovvero da speciali convenzioni con questi.

Per lo esercizio dei mezzi di difesa veruno Stato non dee ricevere da Potenza straniera nè comando, nè proibizione, nè limitazione.Ma in forza del suo diritto di conservazione, se negli accennati preparativi di un altro Stato, mira una cagione da temere, ovvero un' occasione di prevedere per sè un qualunque pericolo di aggressione, può chiedere delle spiegazioni; e la lealtà, nonchè un beninteso interesse politico, impongono di soddisfare a tali domande quando sieno ragionevoli e sincere.

Il diritto assoluto di ergere fortezze a difesa del territorio dello Stato talora è stato modificato da convenzioni, quando tali fortificazioni si sono sospettate d'esser minacciose alla sicurezza degli Stati vicini, ed anche talora una simile concessione è stata messa come una condizione di pace,quando una Potenza è stata tanto forte da insistere per essa, esempio di ciò si trova ne' patti del trattato di Utrecca tra l'Inghilterra e la Francia, confermati da quelli della pace di Acquisgrana nel 1748 e dal trattato di Parigi del 1763, co'quali il Governo francese si obbligò a demolire i fortificamenti di Dunkerque. E similmente col trattato di Parigi del 1815 fu anche convenuto che le fortificazioni di Uninga,state sempre cagione di timore alla città di Basilea, sarebbero demolite, e non sarebbero mai ricostruite, o sostituite da altre fortificazioni, tranne se non fossero alla distanza di tre leghe dalla città di Basilea 1) *a*).

§ 3. — *Del diritto d' intervento.*

L' uso e il sentimento delle nazioni generalmente e incontrovertibilmente riconoscono in ogni Stato indipendente il diritto di accrescere il suo territorio nazionale, la popolazione, le ricchezze e il potere con mezzi innocni e legittimi; come, il pacifico acquisto di nuovi possedimenti; scovrire e porre a colonia incogniti paesi; estender la navigazione e la pesca; aumentar le sue rendite; migliorare il suo commercio e la sua agricoltura; accrescere le sue milizie e il suo naviglio. L' esercizio di questo diritto non può essere limitato che dall' eguale e corrispondente diritto degli altri Stati, il quale deriva dal *diritto primitivo* della propria conservazione. Or quando l' esercizio di tale diritto lede la sicurezza degli altri Stati, ovvero quando egli è in diretta opposizione con l' esercizio de' diritti sovrani di cotestoro, non è cosa difficile affatto di assegnargli precisi limiti. Ma nel caso, in cui e' si supponesse solamente un pericolo eventuale per la sicurezza degli altri, allora intrigatissime e difficilissime quistioni possono sorgere; le quali appartengono piuttosto alla scienza della politica, che a quella del pubblico giure.

I casi, ne' quali il diritto d' intervento può esercitarsi per impedire che uno Stato ingrandisca con mezzi legittimi e innocui, come quelli di

1) Martens, *Raccolta dei trattati*, tom. II, p. 469.

a) Un esempio recente della restrizione di un tal diritto lo troviamo nell'art. 1 della convenzione del 30 di marzo 1856 in Parigi tra la Francia la Granbretagna. e la Russia, dichiarandosi « che le isole di Aland (nel Baltico) non saranno fortificate, e che non vi sarà mantenuto nessuno stabilimento navale o militare ». — *Il Tradut.*

sopra indicati, sono ben rari, e non possono giustificarsi fuorchè quando l'aumento delle milizie e del navilio avrà potuto far nascere giusti timori in altre Potenze.

L'interno sviluppo delle rendite di un paese, ovvero l'acquisto di colonie e di paesi lontani dall'Europa non sono stati giammai riguardati quasi giusti motivi per un intervento; che anzi e'sembrerebbe generalmente essersi opinato che l'acquisto di colonie, lungi di accrescere il potere del paese metropolitano,in quella vece esser una cagione di scadimento. Le ricchezze e la popolazione, le quali certamente sono i mezzi più efficaci dello incremento del potere di uno Stato,tanto a poco a poco ne avviene l'aumento,da non far sorgere giusti timori negli altri Stati.Di poi tanto ingiusto è il supporre che le nazioni avessero il diritto d'intervenire per soffocare ogni esplicamento della civiltà, e per distruggere la prosperità degli altri vicini Stati, da non esservi bisogno di confutazione. L'intervento, che ha per fine la conservazione del contrappeso tra le Potenze, ordinariamente mira a impedire che un Sovrano, già possente, al suo territorio altre provincie conquistate aggiungesse; ovvero che i suoi Stati accrescesse con matrimoni o con successione; infine che dittatoriamente muovesse a piacer suo l'andamento governativo di altri Stati indipendenti.

Nella gran comunanza delle nazioni, ciascuna è indipendente dall'altra; e, relativamente alle altre, vive in quello Stato, che addimandano *di natura*, non riconoscendo punto tra sè non Sovrano, non giudice, non arbitro. Da ciò segue, che il diritto tra le nazioni non ha affatto un costringimento simile a quello che garentisce l'esecuzione del giure civile di ciascuno Stato, relativamente ai membri che lo compongono; e conseguentemente al gius internazionale non può darsi altro costringimento, se non quello che fondasi sul timore di attirarsi le ostilità di tutte le nazioni violando quel diritto. Ecco perchè gli Stati europei son sempre stati molto attenti, affinchè il contrappeso tra le Potenze, non fosse mai guastato: politico sistema, che poi è stato il pretesto delle più efferate guerre dell'evo moderno; delle quali alcune,in vero, aveano origine da' reali timori, che sentivano le grandi Potenze circa l'indipendenza degli Stati minori; ma molte altre non furono guerreggiate che nel vantaggio della tale o tal altra Potenza, che con sì fatti motivi i veri nascondeva. Allorchè l'ambizione di conquista di uno Stato veramente ha minacciato la generale sicurezza della Europa, la si è così evidentemente manifestata con fatti, che le altre Potenze sono state giustificate di aver prese le armi. Questo fu il motivo per lo quale avvennero alleanze e si ruppero guerre per circoscrivere l'ingrandimento di Casa d'Austria e di Spagna, regnando Carlo V e suo figlio Filippo II,e che poi terminarono con la pace di Westfalia, i patti di cui per lungo tempo sono stati il gius pubblico scritto dell'Europa. Le dispute lunghe e violente, avvenute volgente il secolo decimosesto, tra le diverse sètte religiose,figliate dalla Riforma, avean già percorsa tutta Europa. Di poi furono più calorosamente dibattute, soffiandovi entro e il politico vantaggio de' popoli, e le ambizioni de'principi. Le grandi Potenze cattoliche e protestanti rispettivamente proteggeano i loro correligionari nel suolo stesso degli Stati rivali.Non poche volte la Spagna e l'Austria intervennero in pro del partito cattolico in Alemagna, in Francia e in Inghilterra, mentre le protestanti chiedevan grazia in pro de' loro correligionari; in Francia, in Alemagna e nei Paesi Bassi

perseguitati — Questi vicendevoli interventi davano un aspetto particolare alle guerre e alle convenzioni. Sovrattutto osservabile è la condotta della Francia in tali guerre; conciossiachè mentre il Richelieu, da un lato dava aiuto ai protestanti di Alemagna per indebolire il potere di Casa d'Austria, dall' altro, con rigore senza pari, perseguitava que' Francesi che la confession riformata seguivano.

Gli ambiziosi disegni di Luigi XIV nuovamente perturbarono il sistema di contrappeso tra le Potenze con la pace di Westfalia stabilito; il perchè gli Stati protestanti dell' Europa furono costretti a far causa comune coll' Austria in danno della Francia, e porsi con la rivoluzione inglese del 1688, mentre Luigi XIV si facea sostenitore degli Stuardi, pretendenti alla corona inglese. Cotesti avvenimenti ci presentano gli esempl di intervento degli Stati europei nelle interne bisogne de' loro vicini, allorchè i fatti in questi avvenuti hanno dato a quelli a temer pericolo circa la pace e la prosperità propria. Non di meno sopra sì fatti esempl e' non può fondarsi una stabile regola, da applicarsi indi a simili casi 1).

§ 4. — *Dell'intervento al tempo delle guerre della Rivoluzione francese.*

Le stesse osservazioni possono farsi sugli avvenimenti più recenti, ma non meno importanti, che furono conseguenza della Rivoluzione francese. Le successive colleganze, combinate tra le grandi monarchie dell' Europa contra la Francia, da poi la rivoluzione del 1789, ebbero per motivo i pericoli che la rivoluzione minacciava all' ordine sociale dell' Europa col diffondere i suoi principî, e in quel medesimo tempo al contrappesarsi degli Stati con lo sviluppo del suo potere militare. Questo fu il fondamento dello intervento nelle interne bisogne della Francia, dichiarato dagli Stati collegati e dai pubblicisti che ne sosteneano la causa — La Francia, da parte sua, opponeasi allo intervento, ferma sul diritto della rispettiva indipendenza di ciascuna nazione. Le conseguenze di coteste colleganze finalmente produssero lo stabilimento di una alleanza permanente tra le quattro maggiori Potenze, la Gran Bretagna, l' Austria, la Russia e la Prussia, alla quale alleanza nel congresso di Acquisgrana (1818) entrò anche la Francia — Scopo della lega, conformemente ai disegni delle quattro Potenze, cioè la Russia, la Gran Bretagna, l'Austria e la Prussia, che antecedentemente avean costituita quella che fu soprannominata Santa Alleanza, era quello di stabilire un perpetuo sistema d' intervento tra i diversi Stati di Europa, affin di impedire qualunque cambiamento nella forma interna de' rispettivi Governi, però quando cotal cambiamento fosse riguardato di pericolo alla esistenza delle istituzioni monarchiche stabilite con le dinastie legittime delle Case allora regnanti. Codesto dritto generale d' intervento fu spesse volte attuato nelle rivoluzioni popolari, quando la mutazion del Governo non avveniva per libera concessione del Sovrano regnante; ovvero la non era stata confermata dalla sua approvazione, data in istato che allontanava da lui ogni idea di violenza. Del resto gli alleati hanno esteso il diritto d' intervento ad ogni movimento sedizioso, il quale poteva esser riguardato produttivo di pericoli, sia per conseguenze immediate, sia lontane, all'ordine sociale di Europa in generale, ovvero alla pace individuale degli Stati vicini.

1) Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, p. 73 e seg. — Ediz. nap.

§ 5. — *Congressi di Acquisgrana, di Tropavia e di Lubiana.*

Quanto vane sieno state le prove fatte per istabilire un principio generale e invariabile d' intervento, chiaramente è dimostrato dagli avvenimenti che tennero dietro al Congresso di Acquisgrana. Di fatto ci non si può sulla subietta materia stabilire una regola assoluta, e ogni altra che non avrà una tal qualità, necessariamente andrà nel vago, e soggetta all' abuso che ne faranno le umane passioni nella pratica applicazione. I provvedimenti dati dall' Austria, dalla Russia e dalla Prussia, relativamente alla Rivoluzione napoletana del 1820, furono riguardati dalla Gran Bretagna esser fondati sopra principî, i quali alle maggiori Potenze della terra ferma in Europa avrebbero dato un perpetuo pretesto di intervenire nelle interne faccende degli Stati europei. Nè questi provvedimenti riconoscer voleva il Governo inglese non solo perchè, se vicendevolmente venissero a porsi in atto, e' sarebbono di molto opposti alle leggi fondamentali della Gran Bretagna; ma che, ammettendoli come principî appoggiati ad un sistema di giure internazionale, si sarebbe ito incontro a qualche pericolo. Lo stesso Governo inglese,nel suo dispaccio circolare relativamente a ciò, a tutti i suoi agenti diplomatici diretto,stabilì che sebbene e'non potea esservi altro governo che più di lui fosse disposto a riconoscere in ogni Stato il diritto d'intervento,quando la sua sicurezza e suoi principali interessi corressero grave e prossimo rischio per gli interni avvenimenti di un altro Stato ; non di meno lo esercizio di questo diritto, e' pensava, non altrimenti potersi giustificare, se non da una urgentissima necessità ; e da questa dover essere regolato e limitato. E continuava a dire che questo diritto non illimitatamente e generalmente ad ogni movimento popolare applicar si dovesse, ma dovesse essere regolato conformemente ai particolari di ciascun caso che avviene ; e che sotto lo aspetto di un provvedimento di prudenza, non potesse essere applicato come la base di una alleanza. Che il Governo inglese riguardava l'esercizio di questo diritto come una eccezione ai fondamentali e generali principî del diritto : eccezione di non ammettersi che in casi speciali ; ma nel tempo stesso opinava essere impossibile, senza gravi rischi, stabilire codeste eccezioni,ammettendole nella ordinaria politica degli Stati, ovvero nel sistema di gius delle genti 1).

§ 6. — *Congresso di Verona,*

Il Governo inglese negò anche il suo assentimento ai provvedimenti dati nel Congresso di Verona nel 1824, i quali da ultimo ebbero per conseguenza l' intervento armato della Francia, col consenso dell' Austria, della Russia e della Prussia, nelle interne faccende della Spagna; e per risultato l' annullamento della Costituzione del 1814. Il rifiuto del Governo britannico fu così concepito : — « Il Governo britannico per sè disapprova, e nega alle altre Potenze il diritto di chiedere ad uno Stato indipendente un cambiamento nel suo interno reggimento, minacciando atti ostili in caso di rifiuto. Opina il Governo britannico che la Rivoluzione spagnuola non produceva imminenti pericoli, con

1) Dispaccio circolare di Lord Castlereagh segretario di Stato per gli affari stranieri, del 19 gennaio 1821. *Registro Annuale*, vol. LXII, p. II, p. 737.

cui giustificar si potesse l'intervento armato. L'alleanza tra l' Inghilterra e le altre grandi Potenze europee avea per fermato scopo di liberare la terraferma dal dominio militare della Francia; il quale dominio fiaccato,esse star se ne dovessero allo stato di possesso stabilito dai trattati di pace, sotto la protezione de' diversi membri dell'alleanza. La quale non avea mica per iscopo di costituire nna unione aspirante al dominio dell' universo mondo, ovvero ad una perpetua vigilanza in su gli affari interni degli altri Stati. Il Governo inglese non conoscea prova alcuna da cui fosse manifesto che la Spagna volesse invadere il territorio francese'; di sedurne gli eserciti, ovvero di distruggerne le istituzioni politiche; e finchè le interne dissensioni non passavano i confini della Spagna, nessuna ragione il Governo britannico trovava in giustificazione di nn intervento straniero. — Tra lo scorcio del passato secolo e i principî del corrente, tutta Europa erasi collegata contro la Francia, non per le interne mutazioni che ella avea creduto necessarie fare alle sue politiche e civili instituzioni, ma perchè con le armi essa cercava da prima diffondere i suoi principî, indi il suo dominio 1) ».

§ 7. — *Guerra tra la Spagna e le sue Colonie in America.*

La Gran Bretagna e gli Stati Uniti nel tempo stesso protestarono contro il diritto, che le Potenze alleate si arrogavano d'intervenire armata mano nel litigio tra la Spagna e le sue Colonie ribellate. Il Governoinglese dichiarò rimanersi neutrale,se continuavasi a guerreggiare; aggiungendo che ogni aiuto da una Potenza straniera dato alla metropoli, sarebbe stato dall' Inghilterra riguardato come una quistione totalmente nuova, nella quale essa prenderebbe quella parte che a sè più convenisse ; che essa non concorrebbe in alcuna convenzione che l' obbligasse sia a negare, sia a differire da parte sua il riconoscimento della indipendenza delle Colonie spagnuole; sia infine ad attendere indefinitamente ad un rappacificamento tra la madrepatria e le colonie: che essa avrebbe considerato ogni intervento straniero per mezzo delle armi, ovvero delle minacce, come un motivo di riconoscere senz' altro indugio la indipendenza delle Colonie 2).

Il Governo degli Stati Uniti dichiarò dover considerare ogni prova da parte delle Potenze europee, di estendere eziandio all'America il loro special sistema politico, come dannosa per la pace e la sicurezza degli Stati Uniti ; che esso non era intervenuto, nè interverrebbe in favore delle Colonie che stavano sotto la dominazione degli Stati europei, ma riguarderebbe come atto ostile ogni intervento,che avesse il fine di opprimere i Governi, la cui indipendenza era stata riconosciuta dagli Stati Uniti, ovvero in qualunque modo avessero voluto conculcarli. Gli Stati-Uniti,scoppiata la guerra tra la Spagna e le sue colonie, nel tempo stesso che riconosceano la costoro indipendenza,dichiaravano starsene neutrali, e tali essi rimanersene fino a quando non avvenisse cambiamento alcuno, che a loro parere, non ne andasse della loro sicurezza, e

1) Dispaccio amichevole di lord Castlereagh intorno le faccende spagnuole, diretto alle corti alleate nel mese di maggio 1823. Lettere di sir Canning segretario di Stato per gli affari stranieri a sir C. Stuart del 28 gennaio, e del 31 marzo 1823. *Registro Annuale*, vol. LXV. — *Documenti pubblici*, p. 93, 114, 141.

2) Protocollo della conferenza tra M. Canning e il Principe di Polignac, del 9 di ottobre 1823. *Registro Annuale*, vol. LXVI. *Pubblici documenti*, p. 99.

da dover mutare condotta. Gli ultimi avvenimenti della Spagna e del Portogallo dimostravano che lo stato di Europa non poggiavasi su ferme fondamenta. La prova migliore di questo stato di cose era, che le Potenze alleate si trovarono costrette, fondandosi sopra un principio di loro convenienza, intervenire armata mano nelle interne faccende della Spagna. A tutti gli Stati indipendenti, la cui forma di governo differisce da quella delle Potenze alleate, e specialmente agli Stati-Uniti premeva sapere fino a qual punto si estenderebbero gl' interventi fondamentati su questo principio.

La politica del Governo americano verso l' Europa, politica che si era manifestata in tutt' i periodi della guerra, sì lungamente in quella parte di mondo combattuta, non era giammai venuta meno. Sempre era stato suo principio non impacciarsi negli affari degli Stati europei; e sempre avea riguardato per legittimi i governi di fatto; amichevoli attinenze avea mantenuto con essi, studiandosi di conservarle con una condotta nel tempo stesso sincera e ferma; e che ognora avea curato di accogliere le rimostranze giuste, ma non di menar buona offesa veruna. Tuttavia quanto alla terraferma americana ben diverse eran le cose: chè egli era impossibile poter le Potenze alleate estendere il loro sistema politico sur una parte qualunque di quella porzione di mondo, senza porre in pericolo la pace e la prosperità degli Stati Uniti. Ai quali, dunque, era impossibile di riguardare con indifferenza un tale intervento, in qualunque modo avvenisse 1).

§ 8. — *Intervento dell' Inghilterra nelle perturbazioni del Portogallo* 1826.

Abbiamo precedentemente notato che l' Inghilterra protestò contro l' intervento armato della Francia nelle faccende interne della Spagna, nondimeno non respinse dalla Penisola iberica con le armi la francese invasione; in conseguenza della quale fu tolta la Costituzione, e restaurato nell'assoluto potere re Ferdinando VII. A quest' avvenimento tenne dietro nel 1825 la morte di Giovanni VI re di Portogallo. La Costituzione del Brasile stabilisce questa Corona non potersi riunire in una stessa persona con quella del Portogallo: e, di fatto, don Pietro resignò questa ultima in pro della sua figliuola donna Maria, eliggendo una reggenza per governare il regno durante la minor età della regina; e nel tempo stesso concedendo uno statuto ai possedimenti di Casa Braganza. Il Governo spagnuolo, restaurato pienamente nell' assoluto potere, e temendo l' esempio dello stabilirsi pacificamente un governo costituzionale in un paese finitimo, favorì le pretensioni di don Michele alla corona portoghese, e dette aiuto ai partigiani di costui per togliere la reggenza e lo statuto. Ostili scorrerie sul territorio spagnuolo furono concertate, e in quello del Portogallo eseguite, secondate dagli uffiziali spagnuoli, e da milizie portoghesi della fazion del pretendente; le quali, disertate le bandiere lusitane, erano state ricevute e soccorse su i confini dagli uffiziali spagnuoli. In tali travagliosi accidenti, la reggenza del Portogallo richiese il Governo britannico, in forza degli antichi trattati di amicizia e di alleanza esistenti tra le due corone, di soccorsi militari contro la nemica aggressione della Spagna. Accoglien-

1) Messaggio del presidente sig. Monroe al Congresso, del dì 2 dicembre 1823. *Registro Annuale*, vol. LXV. *Pubblici documenti*, p. 183.

do la domanda, e spedendo un corpo di milizie in difesa del Portogallo, il Governo inglese dichiarò, che lo Statuto lusitano era riconosciuto come emanato da legittima sorgente, e che era raccomandato alla nazione inglese, atteso il favorevole accoglimento con cui era stato accolto da tutti i capi della nazione portoghese ; ma che all' Inghilterra non converrebbe costringerla qualora avesse rifiutato di accettarlo, ovvero se tra gli stessi Portoghesi sorgesse opposto parere circa l'opportunità e la convenienza di quel reggimento. Gl'Inglesi vi prendean parte conformemente a una solenne obbligazione contenuta ne' trattati sì antichi che moderni. Finchè essi dimorerebbero in quel paese, non farebbero cosa alcuna per istabilire con la forza il detto Statuto; nondimeno starebbero vigili ad ovviare a qualunque opposizione. La ostile aggressione della Spagna, secondando ed aiutando la fazione opposta al nuovo Governo portoghese, era una diretta violazione delle molteplici promesse ripetutamente fatte dal Governo spagnuolo al britanno, il quale adoperavasi a non farlo intervenire. Essere scopo dell' Inghilterra ottenere una leale attuazione di codeste promesse. Ben diverso affatto era stato il caso precedente della invasione francese in Ispagna; perciocchè ne era fine l' annullamento della Costituzione spagnuola. La Francia con ciò avea dato all' Inghilterra un motivo di guerra per la violazione della indipendenza spagnuola. Il Governo inglese avrebbe avuto il diritto d'intervenire, fondandosi sopra una convenienza politica; ma e'non ne avea l' obbligo, come si relativamente al Portogallo a ragione dei trattati e delle convenzioni. E' poteva sceglier la guerra, se nelle faccende della Spagna la credeva opportuna; per l' opposto, il suo intervento in Portogallo era un dovere, se non avrebbe voluto metter da canto i principî della fede politica e dell' onor nazionale 1).

§ 9. — *Intervento degli Stati cristiani dell'Europa in pro de' Greci.*

L'intervento degli Stati cristiani dell'Europa in pro de' Greci, i quali, sofferta per lunghi secoli la oppressione musulmana, ne aveano spezzato il giogo e dichiarata la loro indipendenza, era fondata non solo in sul principio che un simile intervento è giustificato ne' casi ne' quali la pace e la prosperità di uno Stato ne soffrono a cagione degli avvenimenti interni in uno Stato vicino, ma ne' casi ne' quali i diritti di umanità sono conculcati da un governo crudele e barbaro. Questi principî sono ampiamente riconosciuti nel trattato di pacificamento della Grecia, sottoscritto a Londra il 6 luglio 1826 tra l'Inghilterra, la Francia e la Russia. Nel preambolo di questo trattato e' dicevasi: che le parti contraenti erano convinte della necessità di dovere far cessare una tanto sanguinosa lotta, la quale, facendo soffrire alla Grecia e alle isole dell'Arcipelago i mali dell'anarchia, ogni dì nuovi ostacoli poneva al traffico europeo, ed era origine della pirateria, la quale esponeva a gravi perdite le parti contraenti. E vi si soggiungeva eziandio che, avendo la Grecia chiesto l' intervento delle tre Potenze, e queste volendo far cessare un sì tristo stato di cose, aveano deciso di fare un solenne trattato per pacificare la Grecia e la Porta, mediante un assetto che era voluto non solo dall' umanità ma anche dagli interessi degli Stati dell' Europa.

1) Discorso del sig. Canning nella Camera de' Comuni il dì 11 dicembre. *Registro Annuale*, vol. LXVIII, p. 192.

Coll'art. I del suddetto trattato fu convenuto che le tre Potenze contraenti offrirebbero la loro interposizione alla Porta, e che nel tempo stesso proporrebbero una tregua a' due avversari.

Coll'art. II si pattuiva l'assetto a fare quanto alla condizion politica e civile della Grecia.

Coll'art. III fu stabilito che i particolari dello assetto, e l'estensione da darsi al nuovo territorio, sarebbero stipulati con un distinto atto tra le parti contraenti e le ostili.

Un articolo segreto fu aggiunto al trattato pubblico,stabilendosi che le parti contraenti darebbero de' provvedimenti per imprendere attinenze commerciali con la Grecia, mandandovi agenti consolari, e ricevendone i suoi; che inoltre, se fra un mese la Porta non accettasse la tregua proposta, ovvero se i Greci si rifiutassero eseguirla, le alte parti contraenti avrebbero dichiarato a quella parte che prima avesse riprese le ostilità, che esse aveano stabilito porre in opra ogni mezzo, stimato opportuno per far cessare la guerra. Da ultimo finiva questo articolo segreto dichiarando,che se questo provvedimento non bastava a costringer la Porta, affinchè accogliesse le proposte fatte dalle Potenze; e se da un'altra parte queste Potenze rinunziavano alle condizioni stipulate a loro favore, le parti contraenti non per questo si ristarebbero dal continuare il pacificamento da loro cominciato: e quindi esse facultavano i loro ambasciadori a Londra a discutere e stabilire le altre disposizioni credute necessarie.

I Greci accettarono la proposta interposizione; la Porta rifiutolla: frattanto furono date instruzioni ai comandanti dei navili alleati per fare cessare le ostilità. Comando che fu eseguito con la battaglia di Navarino; le milizie francesi occuparono la Morea, e finalmente l'indipendenza della Grecia fu riconosciuta dalla Porta, grazie alla interposizione delle tre Potenze contraenti. Se i Turchi appartengono al numero delle nazioni, che non riconoscono mica il gius internazionale della cristianità, non di meno non hanno il diritto di dolersi de' mezzi adoperati in quel caso dagli Stati cristiani per proteggere i loro correligionari. In un'età men civile, le nazioni cristiane, spinte da generoso e devoto fervore, corsero in su i piani dell'Asia per ricuperare il Santo Sepolcro dagli infedeli.Laonde e' non era naturale che esse intervenissero per liberare un intiero popolo, non solo dalla persecuzion religiosa, ma anche dal timore di essere strappato dal suolo natio, ovvero sterminato dai suoi crudeli oppressori? I diritti della umanità per più di dieci anni oltraggiati da così empia guerra contro di una nazione cristiana, dagli antenati della quale l'Europa intera riconosceva e sapienza e civiltà, sarebbero vendicati per lo mezzo di questo intervento. Sir I. Mackintosh disse: «Ogni diritto che una nazione può difendere in favore di sè stessa,può eziandio sostenerlo per un'altra,se ne è richiesta la sua intervenzione ». Questa sentenza si applica a capello al caso presente, e ancorchè le grandi potenze non fossero intervenute per simpatia e per riconoscenza verso i Greci, avrebbero dovuto intervenire per la propria conservazione.

§ 10. — *Intervento de' grandi Stati europei nelle interne bisogne della Sublime Porta nel* 1840.

Accennammo avanti che l'Impero Ottomano, non ha molto, è stato

ammesso nella sfera del gius pubblico europeo, fondato come è in su quella comunanza di costumi, e di politiche e religiose istituzioni, che distinguono il mondo cristiano dal maomettano 1). Frattanto, dopochè la Mezzaluna cessò di essere oggetto di terrore alle nazioni occidentali, l'integrità e l'indipendenza dell'Impero Ottomano sempre sono state riguardate come elementi essenziali al contrappeso degli Stati di Europa. L'intervento armato delle tre grandi Potenze cristiane negli avvenimenti della Grecia era stato complicato dall'altra guerra speciale tra la Russia e la Sublime Porta, terminata con la pace d'Adrianopoli nel 1829, seguita dal trattato di alleanza tra i due Imperi sottoscritto ad Unkiar-Skelessi nel 1833. Gli ambiziosi disegni di Mehemet-Alì pascià di Egitto di rendersi indipendente dalla Porta, che da parte sua cercava riavere le provincie perdute, produssero il *casus foederis* del trattato. Lo *statu quo*, stabilito con la convenzione di Kutayah nel 1833 tra il Sultano e il suo vassallo, con la interposizione della Francia e dell'Inghilterra, e sul quale fondavasi la pace del Levante, e anche, credevasi, la pace dell'Europa, costantemente era minacciata dalle irreconciliabili pretensioni delle due grandi divisioni dello Impero Ottomano. Nel 1839 di bel nuovo si tornò in guerra, e alla disfatta dell' esercito turco a Nezib tenne dietro la diserzione del navilio a Mehemet-Alì e la morte di Mahmoud II. In questo stato di cose le Potenze occidentali europee si videro costrette d'intervenire per salvare l'Impero Ottomano dal doppio pericolo che lo minacciava: o il dominio del Pascià Mehemet-Alì, ovvero l'esclusiva protezione della Russia. Lunghi e intrigatissimi negoziati allora avvennero tra le cinque Potenze. Da' voluminosi documenti pubblicati intorno questo oggetto se ne possono trarre i seguenti principî, i quali furono riconosciuti da tutte le Potenze, qualunque per altro si sieno state le differenti opinioni che tra esse sono surte.

1.° Il diritto d'intervento delle cinque grandi Potenze era fondato sul timore che quella lotta nelle sue conseguenze minaccerebbe la pace e il contrappesarsi degli Stati europei. Su ciò si era di accordo: solamente differente opinione si avea intorno ai provvedimenti a dare per far cessare la controversia surta tra la Sublime Porta e Mehemet-Alì.

2.° Fu convenuto che questo intervento non potesse avvenire se non a richiesta del Sultano, conformemente al protocollo sottoscritto da parte delle grandi Potenze ad Aquisgrana nel 1818; stabilendo che giammai delle quistioni che riguardavano i diritti e gli interessi di un altro Stato, esse non ne avrebbero trattato in conferenza senza prima pregare il Governo interessato a prendervi parte.

3.° Essendo vicina la morte del Sultano Mahmoud, e accresciuti i pericoli per lo Impero Ottomano da una congerie difficilissima di avvenimenti, ciascuna Potenza dichiarò la sua ferma e solenne intenzione di serbare a questo impero la sua indipendenza sotto la regnante dinastia, e che nessuna cercherebbe, nell' attuale stato delle cose, di ottenere maggior territorio, ovvero un'esclusiva influenza.

Finalmente questi negoziati finirono con la convenzione sottoscritta il 15 luglio 1840 da quattro delle Potenze maggiori della Europa, l'Austria, l'Inghilterra, la Russia e la Prussia, e a cui indi si unì pure la Sublime Porta. Per effetto di questa convenzione Mehemet-Alì fu costretto a sgombrare tutte le provincie da lui occupate, fuori dell'Egitto,

1) Ved. sopra, P. I, cap. I, § 15.

di cui gli fu confermato l'ereditario *Pascialato* con le stesse condizioni contenute nell'atto separato della convenzione 1).

§ 11.— *Intervento delle cinque grandi Potenze nel Belgio* (1830).

L'intervento delle cinque grandi Potenze dell'Europa, rappresentate alla Conferenza di Londra, nella rivoluzione belga del 1830, ci dà un esempio di questo diritto per conservare la pace generale, e per adattare il novello ordine di cose ai patti de' trattati di Parigi e di Vienna, il quale avea fondato il regno dei Paesi Bassi. In un'altra opera abbiam narrato il lungo e intrigato negoziato relativamente alla divisione del Belgio e dell'Olanda, negoziato che ora prese lo aspetto di interposizione, ora quello di un arbitrato forzoso, ovvero d'intervento armato, secondo il diverso andamento della lotta. La quale finalmente finì con una transazione tra i due principî, lungo tempo d'uno a fronte dell'altro rimasti, e che hanno minacciato mandar sossopra la pace e l'ordine dell'Europa. La rivoluzione belga fu riconosciuta come un fatto compiuto, nondimeno in istrettissimi limiti ne furono circoscritti gli effetti, negandole i diritti di conquista e di postliminio, e togliendo al Belgio una gran parte della provincia del Lussemburgo, della sinistra sponda della Schelda e della diritta della Mosa. Le cinque grandi Potenze rappresentanti l'Europa consentirono che il Belgio dalla Olanda si dividesse, annoverandolo tra gli Stati indipendenti, ponendo talune condizioni che accettò, e ora costituiscono il suo diritto pubblico. Queste condizioni di poi furono messe in un trattato diffinitivo sottoscritto nel 1839 tra il Belgio e l'Olanda, col quale questa la indipendenza belga riconobbe 2).

§ 12. — *Dell'indipendenza di uno Stato quanto al reggimento interno.*

Ogni Stato, nella sua qualità di ente morale distinto e indipendente da ogni altro, può esercitare qualunque suo diritto sovrano, purchè nell'esercizio non noccia ai diritti simili di altri Stati. Tra questi diritti trovasi quello di stabilire, cangiare e annullare la forma del governo interiore. Nessuno Stato straniero ha la facoltà di opporsi all'attuazion di questo diritto, purchè l'intervento non sia facoltato da una qualche speciale convenzione, ovvero dalla necessità di ovviare agli avvenimenti che nuocer potrebbero alla sua indipendenza e alla sua sicurezza. Non intervenire è la regola generale; e le sole eccezioni a questa regola sono fondate su la necessità assoluta.

§ 13. — *Dell'interposizione per l'aggiustamento degli interni turbamenti di uno Stato.*

L'uso, approvato dalle nazioni, dà facoltà ad uno Stato di proporre i suoi buoni offici, ovvero la sua interposizione per aggiustare gl'interni turbamenti di un altro. Se l'offerta è accettata, il solo fatto giustifica l'intervento.

Il diritto di interposizione può anche essere fondato sopra positive convenzioni, come sono, a mo' di esempio, i trattati d'interposizione,

1) Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, p. 368.— Ediz. nap.
2) Id. *Ibid.* p. 330.

e di garenzia. Tale fu, verbigrazia, la garenzia della Francia e della Svezia per la costituzione germanica nella pace di Westfalia nel 1648, e il risultamento della guerra de' trent' anni combattuta dai principi e dalle città libere dell'Alemagna in difesa delle loro civili e religiose libertà, contro il continuo estendersi di Casa d'Austria.

Un tempo la repubblica di Ginevra avea un'antica alleanza co' cantoni elvetici di Berna e di Zurigo; conformemente alla quale questi Cantoni si unirono alla Francia nel 1738 per offrire alle parti contendenti l' interposizione delle tre Potenze relativamente agli interni turbamenti che aveano tolta la pace a quella Repubblica. Da questa interposizione ne seguì una costituzione, la quale nel 1768 fe'sorgere dispute novelle, che da poi cessarono con l'intervento delle Potenze mediatrici. Nel 1782 la Francia si unì ai suddetti cantoni e alla Sardegna, per imporre la loro unita interposizione alle fazioni aristocratica e democratica di Ginevra; ma egli sembra cosa molto dubbia che cosiffatti procedimenti, e specialmente l'ultimo, possano conciliarsi col rispetto dovuto ai diritti e alla indipendenza anche de' piccoli Stati 1).

La costituzione della Confederazione svizzera come ora è in vigore, fu compilata nel 1813 con la mediazione delle grandi Potenze alleate, e indi nel congresso di Vienna da esse riconosciuta come fondamento del patto federale della Svizzera. Coll' istesso atto i cantoni uniti garentivano a ciascuno una costituzione ed un governo cantonale 2).

Secondo le leggi fondamentali della Confederazione germanica, la Dieta può garentire la costituzione individuale di uno Stato della Confederazione, quando però questo ne faccia dimanda. La Dieta con tale garenzia acquista il diritto di sostenere la costituzione su la richiesta o dell' una o dell' altra parte interessata, e di sciogliere le controversie che sorger possono circa la interpretazione, ovvero l'attuazione sua, sia per mezzo di interposizione, sia per mezzo di arbitrato; tranne che le costituzioni non presentassero altri modi per risolvere simili litigi 3).

La costituzion federale degli Stati Uniti di America garentisce a ciascuno Stato dell' Unione una forma di governo repubblicano, e la potestà federale è obbligata a proteggere tutti gli Stati da invasione straniera, e da interna sedizione, a richiesta dello Stato la cui tranquillità è minacciata 4).

§ 14. — *Dell'indipendenza di uno Stato quanto alla scelta de'suoi capi.*

L' indipendenza politica di ciascuno Stato sovrano, comprende non solo la forma del suo governo, ma anche la scelta del suo capo supremo, e degli ufficiali dipendenti. Ne' governi ereditari, la successione, essendo regolata dalle leggi fondamentali dello Stato, la decisione di tutte le controversie riguardanti questa successione, appartiene alla sola nazione, indipendentemente dallo intervento, ovvero dal sindacato delle straniere Potenze. Ne' governi elettivi, la scelta del capo dello Stato, e degli altri officiali dev' essere liberamente fatta, conformemente

1) Flassan, *Storia della diplomazia francese*, t. V, p. 78, tom. VII, p. 27, 297.
2) *Atto finale del Congresso di Vienna*, art. 74.
3) Atto finale di Vienna del 15 maggio 1820, art. 62.
4) *Costituzione degli Stati Uniti*, art. 3.

al modo prescritto dalla costituzione dello Stato, senza che v'intervenga, o che a suo piacere la regoli una Potenza straniera 1).

§ 15. — *Dell'eccezioni nascenti da particolari convenzioni.*

Le sole eccezioni a queste regole generali sono quelle che hanno origine dai trattati di alleanza, di garenzia e d' interposizione, ne' quali è parte contraente lo Stato le cui faccende sono in litigio; ovvero dai trattati conchiusi da altri Stati in consegnenza dello esercizio di un supposto diritto d'intervento fondato sulla necessità della propria loro conservazione, ovvero sur un pericolo eventuale minacciante la generale sicurezza delle nazioni. Tali furono, tra le altre, le guerre relative alla successione spagnuola in sul cominciare del secolo decimottavo, e della successione austriaca e bavarese più tardi, corrente lo stesso secolo. La storia moderna dell' Europa ci presenta ancora altri esempi dello intervento delle Potenze straniere nella scelta del Sovrano, o del capo dello Stato,sia che questa scelta avesse dovuto farsi per l'elezione popolare, e da una Dieta o Consiglio, come per esempio l' elezione dell'Imperatore di Alemagna, del Re di Polonia, o del Papa. — Frattanto da tali fatti tirar non se ne può un argomento sul quale si possa stabilir un diritto d'intervento. Nel solo caso del Papa, che nel tempo stesso è il Pontefice Supremo della Chiesa cattolica e un Sovrano temporale, l' Imperatore di Austria, e i Re di Francia e di Spagna, conformemente ad un antico uso, ciascuno hanno il diritto di escludere un candidato 2).

§ 16. — *Trattato della quadruplice alleanza del* 1834.

Il trattato di quadruplice alleanza, conchiuso nel 1834 tra l' Inghilterra, la Francia, la Spagna e il Portogallo, è un esempio notabilissimo d' intervento intorno alle controversie relative alla successione per la corona spagnuola e portoghese.

Il diritto d'intervento in questo caso è stato fondato in su la necessità di mantenere la pace in codesti regni, nonchè la generale tranquillità in Europa, scacciando dalla penisola i due pretendenti don Carlo e don Michele.In un'altra opera avendo già spiegate le occorrenze che fecero conchiudere il trattato della quadruplice alleanza,non che le sue disposizioni,è pregio dell'opera qui riepilogare i principi più importanti che si possono raccogliere dai dibattimenti del Parlamento britannico nel 1835 circa i provvedimenti dati dal Governo inglese per la esecuzione dei trattati.

1.° La legalità dell' ordine del Consiglio, il quale permise ai sudditi inglesi di porsi agli stipendi della Regina di Spagna, esentandoli dall'effetto generale dell' atto del Parlamento del 1819, con cui simili ingaggi erano vietati pel servizio militare di una Potenza straniera, non era negata da Sir Roberto Peel, e dagli altri membri dell' opposizione. — L'obbligo di fornire di armi e aiutare la Regina mercè di una squadra navale era egualmente innegabile, conformemente ai patti del trattato. Frattanto i principi del gius delle genti difficilissimi ne

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. 1, cap. V, §§ 66 e 67.
2) Klüber, *Diritto delle genti moderno di Europa*, par. II, tit. I, cap. 2, § 48.

rendeano l'osservanza. All'infuori di una dichiarazione di guerra, l'obbligo speciale dell' aiuto di una squadra navale non poteva essere eseguito senza ledere direttamente le leggi generalmente da tutte le nazioni riconosciute. Qualunque fossero gli obblighi del Governo britannico, non potevano dargli la facoltà di impedire ad una nazione neutrale di ricevere armi per suo uso, ovvero di trafficarne. Senza una dichiarazione di guerra, ma solenne, nessun diritto e' si avea a catturare sul mare i legni di un paese neutrale.

2.º Si facea obbiezione, che la sospensione della legge generale contro gli ingaggi in servizio di uno Stato straniero, era lo equivalente di un intervento armato negli affari interni di un altro paese. L'Inghilterra fino a quel tempo non avea seguito che il principio di non intervento. Tuttavia Sir Roberto Peel ammetteva de' casi particolari ne' quali, sia a cagione di vicinanza immediata, sia a cagione di incidenti di una speciale natura, e di un urgente interesse, si dovesse fare eccezione.— Ma pretendere, che per la protezione e lo sviluppo degl' interessi inglesi, e' bisogna efficacemente cooperare perchè sia stabilita, o mantenuta una forma qualunque di governo in un paese sito come la Spagna, e' sarebbe un distruggere la regola di non intervento, e fare che l' indipendenza d' ogni Stato minore possa essere lo zimbello di un possente vicino. E'si chiederebbe, in simili casi, chi impedirebbe le Potenze settentrionali, col pretesto di tutelare i loro interessi, d'intervenire eziandio armata mano? Dir si potrebbe che la spedizione ordinata dal Governo britannico, non era mica un diretto intervento nelle faccende interne della Spagna. Ma in qual modo negar si potrebbe che il permesso accordato a' sudditi inglesi di potere ingaggiarsi al servizio di uno Stato straniero, organandosi in Inghilterra, era un intervento armato in aiuto del Governo contro una sommossa de'propri sudditi? Mentre ancor durava il dibattimento sul bill intorno alle leve allo straniero, si faceva opposizione al provvedimento che facoltava il Re a sospendere la esecuzione della legge data dal Consiglio; chè se simile legge non vi fosse, i sudditi sarebbero liberi ad ingaggiarsi con qualunque Potenza straniera, senza che il Governo inglese potesse far rimostranze; mentre se la Corona era facultata a sospendere la esecuzione della legge, relativamente ad una qualunque nazione guerreggiante, il Governo poteva essere riputato avere da sè spedito quelle milizie.

Lord Palmerston nella sua replica diceva :

1.º Che l' oggetto immediato della quadruplice alleanza, come era detto nel preambolo, era quello di pacificare tutta la Penisola ; e il mezzo con cui giungere a questo scopo fu dichiarato esser non altro che mandar fuori dal Regno di Portogallo gl' infanti don Carlo e don Michele. Allorchè don Carlo tornò in Ispagna, e' si stimò essenzial cosa distendere alcuni articoli di aggiunta al trattato, per prendere precauzioni contro tal nuovo avvenimento. Con uno de'detti articoli il Governo britannico si obbligava soccorrere la Regina di Spagna, sia con le armi, sia con le munizioni da guerra che costei dimandar potesse, e in oltre, occorrendo, aiutarla col naviglio. Tutti i pubblicisti erano di accordo circa il principio che un Governo, il quale in tal modo si obbligasse a fornir di armi un altro Stato, era stimato prendere parte alla lotta, nella quale questo trovavasi impegnato; e il patto di aiutare la Regina di Spagna col navilio, ancor vieppiù confermava questo stesso principio. Se adunque l' ordine del Consiglio identificava il Governo inglese con la

causa del Governo imperante in Ispagna, e'rispondeva che questo effetto già era stato prodotto dagli articoli aggiunti del quadruplice trattato.

2.° Circa poi a quanto erasi detto intorno al pericolo di stabilire un fatto precedente per giustificare l'intervento di altri Stati, egli solamente farebbe osservare, che l'intervento dell'Inghilterra era fondato sur un trattato stabilito a sostenere i diritti di una Sovrana riconosciuta dagli uffiziali competenti del paese dove governava. Nel caso di una guerra civile, nascente da una contesa successione, o da una ribellione di lunga durata, nessun pubblicista negava il diritto delle altre Potenze di allearsi ad una delle parti guerreggianti, secondo loro conveniva. Indubitatamente lo esercizio di questo diritto deve dipendere dagli accidenti; non di meno il diritto era generale per tutti gli Stati che esercitar lo volessero. Uno Stato poteva aiutare uno de' guerreggianti, un altro Stato poteva trarsi a parte dell'avversario; ed entrambi doveano operare con piena cognizione delle conseguenze possibili delle loro determinazioni. Egli adunque sosteneva, che il provvedimento in disputa non era stabilito su verun novello principio, e che come fatto precedente non arrecava alcun pericolo. Ciascun caso doveva esser giudicato in conformità de' principî di prudenza che gli erano applicabili. Nel caso presente e' propugnava solamente che il provvedimento in disputa era pienamente di accordo colla ragion degli obblighi assunti dal Governo inglese; che non era poggiato su veruna innovazione ne' principî; e che esso era giustificato dal gius delle genti generalmente riconosciuto 1).

CAPO II.

DIRITTI DI LEGISLAZIONE CIVILE E CRIMINALE.

§ 1. — *Del potere esclusivo della legislazione civile.*

Ogni Stato indipendente ha l'esclusivo potere di legislazione quanto ai diritti personali di ciascun cittadino, e quanto ai beni mobili ed immobili, posti entro il territorio dello Stato, e di proprietà de' suoi cittadini. Nondimeno spesso egli avviene che un individuo possegga beni in uno Stato diverso da quello ove domicilia, ovvero che fa degli atti, come sieno contratti o testamenti, in un territorio diverso, ovvero in questo si aprono delle successioni *ab intestato*, alle quali e'può essere chiamato; in tutti questi casi egli può trovarsi nel tempo stesso sottoposto a due o tre poteri sovrani; a quello di origine, ovvero del domicilio, a quello ove sono situati i beni, de' quali è discorso, ovvero a quello del paese ove gli atti sono stati stipulati. La sommissione al potere sovrano di origine esiste fin dalla nascita dell' individuo, e continua fino a quando non si muta naturalità. Negli altri due casi egli è riguardato come suddito delle leggi, ma in modo ristretto; nel paese straniero ove ha beni e' vien detto: *suddito foraneo;* in quello ove compie degli atti: *suddito passaggiero.* Poichè in generale ciascuno de' suddetti territorî è governato da una differente legislazione, ben di sovente sorgono conflitti tra esse leggi, cioè frequentemente si presen-

1) Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, p. 342 e seg.

ta la quistione di giudicare quale legge dee applicarsi al soggetto della controversia. L'insieme delle regole conformemente le quali si giudicano i conflitti tra le leggi civili ovvero criminali di diversi paesi è detto *Diritto internazionale privato*, per distinguerlo dal *Diritto internazionale pubblico*, il quale regola i rapporti di nazione a nazione 1).

§ 2. — *Del conflitto delle Leggi.*

In questa materia il primo principio generale risulta immediatamente dal fatto della indipendenza delle nazioni. Ciascuna nazione ha ed esercita solamente ed esclusivamente la sovranità e la giurisdizione su tutto il suo territorio. Segue da questo principio che le leggi di ciascuno Stato comprendono, obbligano e regolano di pieno diritto qualunque sorta di beni, mobili o immobili che sieno, siti nel suo territorio, nonchè tutte le persone che abitano in detto territorio, sia ivi nate, sia no *a*); da ultimo che queste leggi comprendono e regolano i contratti passati, nonchè gli atti che compionsi nei limiti di questo stesso territorio.

Adunque ogni Stato ha il potere di regolare le condizioni con le quali i beni immobili, esistenti ne' limiti del suo territorio, possono essere posseduti o trasmessi, nonchè lo Stato, e la capacità delle persone che ivi si trovano, la validità de' contratti, e degli altri atti che ivi si compiono, e i diritti e le obbligazioni che ne conseguono; da ultimo le condizioni con le quali le azioni possono essere intentate e proseguite ne' limiti di questo territorio.

Il secondo principio generale è « che nessuno Stato può con le sue leggi direttamente alterare, vincolare, regolare gli oggetti i quali si trovano fuori del suo territorio, ovvero costringere e obbligare le persone che non vi dimorano, che gli sieno sottoposte pel fatto della loro nascita, ovvero no. Questa è una conseguenza del primo principio generale: il contrario sistema, il quale in ogni Stato riconoscerebbe il potere di regolare le persone, ovvero le cose che si trovano fuori del suo territorio, escluderebbe l'eguaglianza de' diritti tra i diversi Stati, e la esclusiva sovranità che a ciascun di loro appartiene 2).

1) Foelix, *Diritto internazionale*, § 9.

a) « Le leggi obbligano tutti coloro che dimorano nel territorio del Regno, sieno cittadini, sieno stranieri, domiciliati o di passaggio » —*Codice per lo Regno delle due Sicilie*, leggi civili, art. V.

« Le leggi di Polizia, e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio.

« I beni immobili, ancorchè posseduti da stranieri, soggiacciono alle leggi del Regno —*Cod. civ. del Regno d'Italia*, art. III, n. 1.° e 2.°

« Le leggi civili obbligano tutti i cittadini di quelle provincie per le quali sono promulgate. *Cod. Civ. Gen. Austriaco*, art. IV.

« Gli stranieri hanno generalmente eguali diritti ed obblighi civili coi nazionali, qualora per godere di questi diritti non si richiedesse espressamente la qualità di cittadino. *Ibid.* art. 33.

« Le leggi favoriscono ed obbligano anche lo straniero in quanto soggiorna, contratta, possiede o può acquistare nel cantone. — *Cod. Civ. del Cantone del Ticino*, art. IX.

« Le leggi di polizia e di sicurezza pubblica obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio dello Stato. I beni immobili, tuttochè posseduti da stranieri, sono retti dalle leggi dello Stato.—*Cod. civ. di Sardegna*, art. XII, § 1 e 2. *Il Trad.*

2) Foelix, *Diritto internazionale privato.*

Ma una importante conseguenza risulta da' due accennati principî; cioè che ogni effetto che le leggi straniere possono produrre nel territorio di uno Stato, dipende assolutamente dal consenso espresso o tacito di questo. — Imperciocchè non essendo obbligato affatto a permettere nel suo territorio l'esecuzione e le conseguenze delle leggi straniere, senza dubbio esso ne può negare ogni attuazione nel suo dominio; e' può restringere questa proibizione relativamente a talune, e permettere che le altre o in tutto o in parte producessero i loro effetti. Se la legislazione dello Stato è affermativa sotto l'uno e l'altro aspetto, i tribunali necessariamente debbono conformarvisi. — Ma se taciono, solamente allora i tribunali possono estimare nelle specie particolari fino a qual punto seguir si possono le leggi straniere, e attuarne le disposizioni. L'espresso consenso dello Stato circa l'attuazione delle leggi straniere nel suo territorio, risulta sia dalle leggi emanate dal suo potere legislativo, sia da trattati conchiusi con altri Stati. Il consenso tacito si manifesta col mezzo delle decisioni de' maestrati giudiziari o amministrativi, nonchè dalle opere degli scrittori.

I legislatori, gli uffiziali pubblici e gli scrittori, ammettendo l'applicazione delle leggi straniere, opinano, non mica conformemente a un dovere di necessità nascente da una obbligazione la cui esecuzione può esser chiesta, ma solamente per principio di utilità, e di vicendevole convenienza tra gli Stati: *ex comitate*, *ob reciprocam utilitatem*. La necessità del bene pubblico e generale delle nazioni ha fatto concedere, in ogni Stato, alle leggi straniere effetti più o meno estesi. Ogni nazione ha trovato in cotal modo di condotta il suo pro. I sudditi di ciascuno Stato hanno moltiplici rapporti con quelli al di fuori; essi hanno interessi nei negozî compiuti, e ne' beni posti altrove. — Da ciò sorge la necessità, o almeno l' utilità per ogni Stato, e nel particolare vantaggio de' suoi sudditi, di concedere taluni effetti alle leggi straniere, e di riconoscere la validità degli atti stipulati ne'paesi al di fuori, acciò i suoi sudditi in quegli stessi paesi avessero una scambievole protezione relativamente alle loro faccende. — In tal modo tra le nazioni è avvenuta una tacita convenzione circa l'applicazione delle leggi straniere, fondata in su i vicendevoli bisogni. La qual convenzione non è punto la stessa tra tutti gli Stati; taluni hanno stabilito il principio di una piena scambievolezza, trattando gli stranieri nel modo stesso che i sudditi sono trattati nella patria di essi stranieri *a*); altri poi riguardano certi diritti come assolutamente inerenti alla

a) « Lo straniero godrà nel regno de'medesimi diritti civili ai quali sono o saranno ammessi gl'Italiaoi in vigore de' trattati colla nazione a cui tale stranicro appartiene. — *Cod. Civ. del Reg. d'Italia*, art. 11.

« Gli stranicri hanno generalmente eguali diritti ed obblighi civili co'nazionali, qualora per godere di questi diritti non si richiedesse espressamente la qualità di cittadino: incombe inoltre agli straoieri, acciocchè godano eguali diritti co'nazionali, di provare ne'casi dubbi che lo Stato, a cui appartengono, tratti i cittadini austriaci, riguardo al diritto in quistione, come i propri. — *Cod. Gen. Austriaco*, art. 33.

« . . . . Compete l' esercizio de'soli diritti civili: 1.° Agli stranieri per que' diritti, che la nazione a cui essi appartengooo, accordi ai nazionali. — *Codice civ. per lo Regno delle due Sicilie*, part. I, art. IX, n.° 1.°

« Per godere però del beneficio della legge, dovrà provare lo straniero che i Ticinesi sono ammessi ed eguali diritti nello Stato cui appartiene. — *Cod. Civ. del C. Ticino*, art. IX, n.° 2.

qualità di cittadino,in modo da non ammetterne al godimento gli stranieri; ovvero tanta importanza c' pongono a talune loro instituzioni,che negano l' attuazione di ogni legge straniera, non comportabile con la ragione di codeste istituzioni *a*). Egli è certo pertanto che oggidì tutti gli Stati hanno stabilito il principio dell'applicazione delle leggi straniere nei loro territorî, tranne le restrizioni richieste dal diritto di sovranità, e l' interesse de' proprî sudditi. Tal dottrina è propugnata da tutti gli autori che hanno scritto su la subbietta materia.

« Pria di ogni cosa, dice il Presidente Bohier, e' bisogna ricordarsi, che quantunque la stretta regola imponga di restringere le consuetudini ne' loro limiti, nondimeno ne è stata permessa la estensione in vantaggio della pubblica utilità, e anche spesso per una specie di necessità. E quando i popoli vicini hanno sofferta sì fatta estensione, ciò non è avvenuto, perchè costoro si sieno sottoposti ad uno Statuto straniero, ma solamente perchè vi era il loro vantaggio particolare, perciocchè in consimili casi le loro consuetudini godono gli stessi vantaggi appo i popoli vicini. E' dir dunque si può che cotale estensione è fondata sur una specie di gius delle genti e di convenienza, in forza del quale i diritti di diversi popoli tacitamente si sono accordati di sottostare a tale estensione di consuetudine a consuetudine, ogni volta che ciò è domandato dalla equità e dalla comune utilità; purchè quella la cui estensione sarebbe chiesta non contenesse in questo caso una disposizione proibitiva ».

Uno fra'più celebri scrittori intorno al conflitto delle leggi ha stabilito i seguenti principî come applicabili a questa materia.

1.° Le leggi di ciascuno Stato governano tutte le persone e le cose poste entro i limiti del suo territorio.

2.° Tutti coloro che abitano entro i limiti del territorio dello Stato sono considerati come sudditi di questo stesso Stato, anche se la loro dimora è solamente temporanea.

« Gli stranieri .... non godranno che di que' diritti civili che nello Stato, cui essi appartengono, sono conceduti ai sudditi regi. —*Codice Civile di Sardegna*, art. XXVI, n.° 2.

« Gli stranieri sono capaci di succedere all' eredità testate o intestate, e di acquistare nello Stato Pontificio, se e come per le leggi vigenti ne' paesi esteri saranno capaci di succedere e di acquistare i sudditi pontificî, salve le convenzioni politiche e i trattati. — *Reg. legis. per gli S. Pontificî*, art. VIII.

La legislazione Toscana per contrario dispone che :

« Gli esteri a qualunque nazione appartengano,saranno ammessi nell'avvenire a succedere in tutta la estensione del territorio dei nostri Stati nelle eredità testate d' intestate, e ad acquistare per qualunque titolo, anche lucrativo, alla pari de'nostri sudditi, e nel modo stesso, ed ai medesimi effetti, senza che ad alcuno di essi possa opporsi la esistenza di leggi che inabilitano i Toscani a succedere ed acquistare nello Stato a cui appartiene. — Art. I. *del motu proprio del dì 11 dicembre 1835 per la Toscana.* *Il Trad.*

a) Gli stranieri sono incapaci del godimento di beneficî ecclesiastici e d' impieghi civili nel regno. — *Cod. civ. delle due Sicilie*, par. I, art. XIX. Non potranno essere ammessi al beneficio della cessione de'beni gli stranieri ec. *Ibid.* art.1222, part. III,art. 982, e Part. V, art. 569.

« Lo straniero è sempre escluso da quei diritti il cui esercizio richiede essenzialmente la qualità di cittadino Ticinese.—*Cod. civ. della R.e C.Ticino*, art. IX.

« Se pui un forestiere. . . o perchè da noi abilitato... oltre l' incolato non occasionale di 10 anni, avrà ne' nostri Stati fatti acquisti considerabili....o assunti impieghi civici ec. — *Costit. del Ducato di Modena*, art. IX.— *Il Trad.*

3.° La vicendevole convenienza delle nazioni ha loro consigliato a consentire che le leggi, le quali sono messe in atto ne' limiti di uno Stato, avranno ovunque l' effetto medesimo, purchè ciò non rechi pregiudizio agli altri Stati, e ai loro cittadini 1).

Il Klüber da queste massime generali deduce il seguente corollario, come bastevole a risolvere tutte le controversie di conflitto delle leggi di diversi Stati quanto ai diritti delle persone e delle proprietà:

Tutti gli atti compiuti, e tutti i contratti fatti validamente e regolarmente in conformità alle leggi del paese dove sono avvenuti, sono validi anche in nn altro paese governato da differenti leggi, secondo le quali quegli atti e contratti non sarebbero validi se fossero stati fatti in quest'ultimo paese. Da un altro lato, gli atti ed i contratti fatti in modo contrario alle leggi del paese ove sono avvenuti, poichè non sono validi nel paese di loro origine, non potrebbero esser validi posteriormente. Ciò si applica non solo agli atti ed ai contratti fatti da persone le quali hanno un domicilio stabilito in un luogo ove questi atti e fatti sono avvenuti, ma anche a quelle la cui residenza è solamente temporanea; con questa sola eccezione, che se effettuando questi atti o contratti, ne seguirebbe danno alcuno per uno Stato diverso da quello ove il contratto è stato stipulato, questo non è obbligato a porre in esecuzione quegli atti o contratti, oppure di considerarli validi nei limiti della sua giurisdizione 2) *a*).

§ 3. — *Legge territoriale* (Lex loci rei sitae).

In consegnenza di questa eccezione, le disposizioni delle leggi straniere non sono attuabili agli stabili posti nel territorio dello Stato. I quali stabili non dipendono punto unicamente dalla libera volontà dei particolari; essi hanno talune indelebili qualità impresse dalle leggi del paese, qualità che non possono essere cambiate da quelle di un altro Stato, ovvero dagli atti de' suoi cittadini, senza immensamente confondere e ledere gl' interessi dello Stato ove essi sono situati. Da

1) Rectores imperiorum id comiter agunt, ut iura cuiusque populi intra terminos eius exercita, teneant ubique suam vim, quatenus nihil potestati aut iuri alterius imperantis eiusque civium praeiudicatur. Huberо, *Praelectiones*, tom. II, lib. I, tit. 3, *de Conflictu legum*.

2) Hubero, *Praelectiones*, tom. II, lib. I, tit. 3, *de Conflictu legum*.

a) La C. Suprema di Giustizia di Napoli ha statuito la seguente giureprudenza: 1.° che i tribunali del Regno sono competenti a giudicare anche quando l' attore è straniero, ove le obbligazioni siensi contratte nel regno. (decis. del 25 settembre 1835, causa *Meuricoffre* e *Tallayrand*); e 2.° che i Tribunali del regno sono competenti a conoscere della esecuzione di un contratto fatto all' estero tra due stranieri, e protratta nel regno, ove dimorano anche le parti all'epoca della contestazione della lite, ed ove avvenne il fatto che vi dette luogo (decis. del 12 luglio 1845. *Pub. Min. e Deutschamann*). Circa la esecuzione poi de'giudicati stranieri nel regno, la giureprudenza del Supremo Collegio ha variato intorno alla quistione se le attribuzioni dei Tribunali nazionali, sono limitate al solo esame della natura delle sentenze stesse, ovvero dover conoscere il merito della causa; però dell' ultimo stato della quistione si ha la massima, che il Magistrato avesse solamente il potere di esaminare la natura de'giudicati stranieri che debbono essere eseguiti ne'domini del Regno; decis. del 16 dicembre 1835 causa *Lippa, Altobello e Gialloreto*, del 27 di marzo 1847 causa *Garavini* e *Cammarota*, e del 12 di luglio 1836, *Del Medico, Staffetti e Manzoni*. — *Il Trad.*

ciò quindi segue che gl' immobili quanto alla successione,ovvero alla alienazione di essi, sono governati dalle leggi dello Stato ove sono posti. 1) *a*).

La giureprudenza internazionale degli Stati Uniti di America, e della Gran Bretagna applica questa regola agli atti relativi alla alienazione degli immobili, non solo tra gli Stati gli uni indipendenti dagli altri, ma anche tra le stesse parti della stessa Confederazione e dell'Impero.In conformità di questo principio un contratto di vendita, ovvero un testamento riguardante stabili, fatto in un paese straniero,o pure in uno Stato diverso della Unione, deve essere sottoposto alle forme volute dalle leggi dello Stato ove sono siti gl' immobili 2).

Questa applicazione della regola impertanto è ristretta alla giureprudenza internazionale seguita dall' America e dall' Inghilterra. Conformemente al giure internazionale privato riconosciuto dalle diverse nazioni europee, un atto di vendita, di donazione, o testamento, compiuto secondo le forme prescritte dalle leggi del paese dove è avvenuto, è valido non solamente quanto ai beni mobili, ma anche quanto agl' immobili, in qualunque paese sieno questi posti, purchè, giusta le leggi di questo paese, i beni stabili possano essere alienati con atto *inter vivos*, ovvero per testamento; tuttavia eccettuandone i casi ne' quali queste leggi impongono delle formalità che osservar non si possono se non in que' luoghi ne' quali que' beni sono posti; come verbigrazia, la registratura di un contratto di vendita, donazione, o testamento 3) *b*).

§ 5. — *Del diritto di albinaggio.*

In conformità del principio antisociale, che nel medio evo ancor durava fra le nazioni europee, e che, se non vi era un patto in contrario, riguardava gli stranieri come nemici; costoro erano esclusi da ogni diritto di successione dai beni posti nel territorio di un altro Stato: nè anche potevano legare i loro propri beni siti in un diverso paese, talora erano confiscati in pro del Sovrano del luogo, nel cui territorio si morivano.In tal modo il diritto di albinaggio (*ius albinagii*) fu stabilito

1) Fundamentum universae huius doctrinae diximus esse et tenemus, subiectionem hominum infra leges cuiusque territorii, quamdiu illuc agunt, quae facit ut actus ab initio validus aut nullus, alibi quoque valere aut non valere nequeat. Sed haec ratio non convenit rebus immobilibus, quando illae spectantur, non ut dependentes a libera dispositione cuiusque patrisfamilias, verum quatenus certae notae lege cuiusque reipublicae ubi sitae sunt, illis impressae reperiuntur: hae notae manent indelebiles in ista republica, quidquid aliarum civitatum leges aut privatorum dispositiones,secus aut contra statuant; nec enim sine magno praeiudicio confusioneque reipublicae ubi sitae sunt res soli, leges de illis latae, dispositionibus istis mutari possunt. HUBERO, *de Conflictu legum*, lib. I, tit. 3, § 15.

a) Ved. *Cod. Civ. del Regno d'Italia*, art. 726.— *Cod. civ. per lo Regno delle due Sicilie*, par. I, art. 647—*Cod.Civ. per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, art. 623, §§ 46— *Cod. Civ. per gli Stati Sardi*, art. 26. 27 e 705. § 5 — *Costituzioni del Ducato di Modena*, tit.VIII, § VII, e seg.—*Leg. civ. del G. di Toscana*, § XXX, cap. VII. *Il Trad.*

2) WHEATON, *Rapporti*, vol. III, p.212. ROBINSON e CAMPBELL CRANCH, *Rapporti*, vol. VII, p. 115.

3) FOELIX, *Diritto internazionale privato*,§ 52.

b) Ved. *Cod. Civ. per lo Regno delle due Sicilie*, par. I, art. 925 e 926 — *Cod. Civ. del R. d'Italia*,art.999 e seg. —*Cod. Civ.per gli Stati di Sardegna*, art. 797.

in esclusione de' diritti degli eredi per testamento, ovvero per successione 1). Questo diritto di poi fu confermato dal giure feudale, il quale non permetteva mica agli stranieri acquistar fondi stabili senza diventar vassalli del Sovrano del paese ove essi stabili erano posti. Codesto diritto barbaro e inospitale pian piano è stato abolito, vuoi migliorando la legislazione di ciascun paese, vuoi per mezzo de' trattati di ricambio tra i diversi Stati.

Il diritto di albinaggio esistente in Francia, pria della Rivoluzione del 1789, era stato abolito o modificato per mezzo di convenzioni con le Potenze straniere. L'Assemblea costituente con un decreto del 1791 lo annullò totalmente. Così fatta gratuita concessione fu rivocata, e ristabilito in vigore l' antico principio del ricambio col Codice Napoleone nel 1803; ma questa parte del Codice Civile fu eziandio annullata con l'ordinanza del 14 luglio 1819, con la quale concedevasi agli stranieri poter possedere beni stabili in Francia, e a simiglianza de'propri sudditi potervi ereditare sia per successione, sia per testamento 2).

In gran parte degli Stati più civili, mediante scambievoli convenzioni, è stato abolito il consimile uso del *diritto di detrazione*, ovvero *diritto di retratto* (*ius detractus*), mercè del quale prelevavasi un' imposta su' fondi acquistati per successione, o per testamento in uno Stato, e che si trasportavano in un altro.

I patti contenuti ne' trattati del 1778 e del 1801 tra gli Stati Uniti d'America e la Francia per la vicendevole abolizione del diritto di albinaggio, hanno cessato di aver vigore al terminare de' detti trattati: e il patto, contenuto nel trattato del 1794 tra gli Stati Uniti e l' Inghilterra, conformemente al quale i cittadini e i sudditi de' due paesi, che possedeano degli stabili ne' rispettivi territori, dovevano continuare a possederli secondo i primitivi titoli, è ristretto ai diritti già acquistati,e dovrà cessare dopo un termine 3). Tra gli Stati Uniti di America, e diversi Stati di Europa e di America ancora, sono state stipulate molte convenzioni, con le quali si è pattuito che gli stranieri ereditando o per successione o per testamento immobili posti negli Stati Uniti, avranno la facoltà di venderli fra un certo termine, e di torne il prezzo della vendita, senza soffrire alcun diritto di detrazione 4).

§ 5. — *Della legge del domicilio* (Lex domicilii).

Quanto alla regola di successione la legge del domicilio del proprietario de'beni mobili è preferita alla legge del paese ove questi beni sono posti: *Mobilia ossibus inhaerent, personam sequuntur*. Sicchè la leg-

1) Du Cange (*Glossarium Medii AEvii, voce* Albinagium *et* Albani) fa derivare la parola *Albinaggio* da *advenae*. Altri etimologisti la fan venire d'*alibi natus*. Nel medio evo gli Scozzesi, al pari degli altri stranieri, erano detti in Francia *Albani*, e poichè la parola gotica *Albanach* è da' montanari scozzesi data ancora alla loro razza, e' può credersi che la sia stata trasferita dalle nazioni della terra ferma a tutti gli stranieri.

2) Rotteck e Welcker, *Lessico* ec. Art. *Straniero*, lib. VI. p. 362, von Mayer, *Corpus juris confederationis germanicae*. tom. II. p. 17. Merlin, *Repertorio*. Art. *Albinaggio*. Vattel, lib. II, cap. 8, § 112, 114. Klüber, *Diritto delle genti*, parte I, tit. I, cap. 2, § 32 e 33.

3) Kent, *Commentarii alle leggi Americane*, vol. II, p. 196.

4) Trattato del 1828 tra gli Stati Uniti e la Prussia art. 14. ved. Elliot, *Codice diplomatico americano*, vol. I p. 338.

ge del paese, ove il proprietario de' beni mobili era domiciliato a tempo della sua morte, regola la successione de' suoi beni, senza tener conto ove posti 1). Nondimeno si è questionato se un suddito della Gran Bretagna cambiasse il domicilio di origine per un altro fuori i confini dell'Impero britannico,fino a qual punto e'cambiar poteva la successione circa i suoi beni mobili; se bene e' sia ammesso che il mutar domicilio entro i limiti dello stesso impero, come verbigrazia dall'Inghilterra in Iscozia, questo effetto producesse 2). Impertanto questo dubbio è stato dilegnato da una recente decisione di un tribunale inglese, giudicando che il domicilio attuale di un suddito inglese in paese straniero deve esclusivamente regolare le sole disposizioni testamentarie de'suoi beni mobili, come nel caso di un suddito di un paese straniero 3).

La legge del luogo, dove è avvenuto un atto qualunque relativo ai beni mobili di un individuo ivi domiciliato, quanto alla forma esterna regola la interpretazione e lo effetto di questo atto istesso: *Locus regit actum*. In tal modo un testamento relativo a beni mobili, se è fatto conformemente alle regole stabilite nel paese, ove è avvenuto, ed ove, nel tempo di cui l'atto si stipulava, il testatore era domiciliato, è valido per qualunque luogo, e deve essere interpretato ed effettuato giusta la legge di quel paese.

Questo principio,ammesso da tutti gli scrittori, è stato eziandio riconosciuto dai tribunali inglesi nel caso di un naturale di Scozia, domiciliato nelle Grandi Indie; il quale, possedendo de' beni mobili in Iscozia avea fatto il suo testamento nel luogo del suo domicilio. Avvenuto litigio avanti i tribunali scozzesi, su la validità di un legato fatto dal testatore, la causa in grado di appello fu portata alla cognizione della Camera de' Pari, e il lord Cancelliere Brougham, dando le sue conchiusioni, dichiarò che la interpretazione di questo testamento,e le sue conseguenze legali esser doveano regolate dalla legge del paese ove era stato compiuto, ed ove il testatore domiciliava, cioè dalla legge inglese in que'paesi stabilita, benchè fosse divenuto un oggetto di litigio appo i tribunali della Scozia, perciocchè questi tribunali erano anche obbligati a giudicare conformemente alla legge del paese ove il testamento era stato compiuto 4).

§ 6. —*Dello stato delle persone, della capacità, de'beni e del fallimento.*

Il sovrano potere di legislazione civile regola anche i diritti personali de' cittadini o sudditi dello Stato, e tutto ciò che si attiene alla costoro civil condizione.

Questo, fatte talune eccezioni, ha l' alto imperio su tutte le persone che abitano il territorio dello Stato, cittadini o stranieri che si sieno, nonchè su tutti i crimini, da cotestoro compiuti ne'limiti del suo territorio 5).

1) Hubero, *Praelectiones*, tom. II, lib. I. tit. 3, *de Conflictu legum*, § 14 e 15. Bynkershoek, *Quaestionum iuris publici*, lib. I. cap. XVI. Vedi anche un consulto dato dal Grozio come giureconsulto nel 1613. Henry, *Diritto straniero* append. p. 196, Merlin, *Repertorio* ecc. *legge* § 6, n.° 3.

2) I Nicholl, in Curling v. Thornton, Addams eccles. Rep. vol. II. p. 17.

3) Haggard, Eccles. Rep. vol. III, p. 393, 463 — vol. IV, p. 346 354.

4) Wilson e Shaw,*Rapporti*, vol. III, p. 407, 414.

5) Leges cuiusque imperii vim habent intra terminos eiusdem reipublicae,om-

Delle eccezioni accennate talune hanno avuto origine dal giure positivo delle genti, altre sono l' effetto di speciali convenzioni.

Pertanto vi ha de' casi ne' quali le leggi dello Stato, tanto civili, quanto penali, han vigore fuori i limiti territoriali. Essi sono :

Le leggi che han di mira lo stato e la capacità delle persone. In generale le leggi dello Stato, riguardanti la condizione e la capacità delle persone, sono a queste applicabili, anche se dimorassero in paese straniero. — Tali, verbigrazia, sono le qualità personali universali, che cominciano con la nascita, siccome è la qualità di cittadino, della legittimità, o della illegittimità ; quelle che cominciano dopo la nascita, come la età minore, o maggiore ; e quelle infine che han principio in un' epoca determinata dopo la nascita ; così l' imbecillità, ovvero la demenza ; il fallimento doloso, il matrimonio, e il divorzio, quando una sentenza del tribunale competente l' ha deciso. — Le leggi dello Stato adunque che han di mira tutte le qualità personali universali dei suoi cittadini li seguono ovunque; ad essi s' attaccano, in qualunque parte dell'universo mondo dimorino 1 *a*).

Frattanto,questa regola generale è sottoposta alle seguenti eccezioni:

1.° Al diritto di ciascuno Stato indipendente di dare la naturalità agli stranieri, e loro concedere i privilegi del domicilio eletto.

E, supponendo ancora che il suddito nativo di un paese non possa mica rinunziare a suo primitivo carattere nazionale, in modo da cessare di essere sottoposto pe' suoi crimini alle leggi penali del paese natio, i tribunali giudiziari degli Stati Uniti di America e della Gran Bretagna hanno deciso che tale persona goder potesse di tutt'i diritti ci-

nesque ei subiectos obligant, nec ultra. Pro subiectis imperio babendi sunt omnes, qui intra terminos eiusdem reperiuntur, sive in perpetuum, sive ad tempus ibi commorentur. Hubero, *de Conflictu legum*, § 2.

1) Qualitates personales certo loco alicui iure impressas, ubique circumferri et personam comitari, cum boc effectu, ut ubivis locorum eo iure quo tales personae alibi gaudent vel subiecti sunt, fruuntur et subiiciuntur. Ibid. § 12, 13. Pardessus, *Diritto commerciale*, par. IV, tit. VII, cap. II, § 1. Foelix, *Dritto internazionale privato*, § 31.

a) « I nazionali del Regno delle due Sicilie, ancorchè residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi che riguardano lo stato e la capacità delle persone. *Cod. per lo Regno delle due Sicilie*. leggi civili, art. VI.

« Gl' Italiani. tuttochè residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi che riguardano lo stato, e la capacità delle persone ». *Cod. Civ. del Regno d'Italia*, art. III, § 3.

« Le leggi civili obbligano tutti i cittadini di quelle provincie per le quali esse sono promulgate. Rimangono essi soggetti a queste leggi anche negli atti e negli affari che intraprendono fuori del territorio dello Stato, in quanto ne viene limitata la personale loro facoltà d'intraprenderli, ed in quanto detti atti ed affari abbiano a produrre delle conseguenze legali anche in queste provincie ». *Cod. Gen. Austriaco*, art. IV.

« Gli atti che da persone suddite vengono fatte in paese estero, qualora si vogliano eseguire in questi ducati, debbono regolarsi, in ciò che concerne lo stato e la capacità delle persone, con le disposizioni del presente Codice ».*Cod. per gli Stati di Parma* ecc., art. V.

« Gli atti che s' intraprendono da un Ticinese all' estero, se hanno a produrre effetto nel Cantone, devono regolarsi con le disposizioni di questo Codice in ciò che concerne lo stato e la capacità delle persone ». *Cod. Civ. del Cantone Ticino*, art. VIII.

« Le leggi concernenti allo stato ed alla capacità delle persone, reggono i sudditi ancorchè residenti in paesi stranieri ». *Cod. Civ. di Sardegna*, art. XII, § 3.

Il Trad.

vili e de' privilegi del commercio nel paese straniero ove ha il domicilio, e gode la naturalità. Di qnesta opinione fu la decisione della Corte del Banco del Re riguardo alla interpretazione del trattato del 1794 tra l' Inghilterra e gli Stati Uniti; col quale trattato furono aperti al traffico i paesi posti di là dal Capo di Buona Speranza, ne' limiti della Carta della Compagnia delle Indie, ai cittadini americani; mentre nel tempo stesso quel traffico era proibito ai sudditi britanni. La Corte giudicò che un suddito nativo della Gran Bretagna potesse diventare cittadino degli Stati Uniti, e goder di tutte le franchigie mercantili concedute col trattato ai paesi stranieri ove aver avuto la naturalità; e che il fatto del suo ritorno nel suo paese nativo, per causa solamente temporanea, non dovea mica di quelle franchigie privarlo 1).

2.° Il diritto sovrano che ha ogni Stato indipendente di regolare le proprietà site ne'limiti del suo territorio, costituisce un'altra eccezione alla regola generale, che cioè le leggi riguardanti lo stato delle persone sono applicabili anche ai cittadini che dimorano in paese straniero.

Di modo che la capacità personale di contrarre matrimonio, come l' età, e il consenso de' genitori ecc. è regolata dalle leggi dello Stato a cui la persona è sottoposta : ma gli effetti di un contratto di matrimonio circa gli stabili posti in nn paese diverso, debbono essere determinati dalle leggi di questo paese. Di opposta opinione è il Klüber, poggiandola sul principio che la legge straniera in questo caso non immediatamente, ma accidentalmente oltrepassa il territorio, e ciò avviene col tacito consenso del Sovrano in vantaggio de' suoi sudditi, e senza menomamente nuocere ai diritti suoi o de' suoi sudditi. Intanto l'uso delle nazioni è certamente differente, e qnindi e' suppor non si può un tacito consentimento di rinunziare alla legge del paese che ha messe certe indelebili qualità agli immobili siti nel territorio dello Stato 2).

Quanto ai beni mobili, la *lex loci contractus* ovvero la *lex domicilii* in certi casi può essere preferita a quella del luogo ove stanno i beni. Il cennato autore (Klüber) vuole che, non solamente il contratto di matrimonio, validamente celebrato in una parte del mondo, è valido in qualunque altro paese, ma che i diritti e gli effetti del contratto, perchè dipendenti dalla *lex loci*, sieno egualmente validi ovunque 3). — Se intendesi questa regola comprendere solamente i beni mobili, essa trovasi confermata dalla unanime opinione de' pubblicisti, i quali riconoscono la dottrina, che gl' incidenti e gli effetti del matrimonio circa i beni delle parti contraenti, ovunque essi stieno, debbano essere regolati con le prescrizioni della legge del domicilio matrimoniale, quando nel contratto di matrimonio non si sieno fatte delle contrarie pattuizioni 4).

Conformemente al gius internazionale privato dell' Europa e dell' America, l' attestato di discarico o di accordo ottenuto da un debitore, il quale ha fallito nel paese ove ha fatto i suoi debiti, è valido per gli

1) *Rapporti*, vol. VIII, p. 31. Bosanquet e Puller, Rapp. vol I, p. 43.
2) Kent, *Commentarii sulle leggi Americane*, vol. II, p. 182, nota.
3) Porro, non tantum ipsi contractus ipsaeque nuptiae certis locis rite celebratae, ubique pro iustis et validis habentur; sed etiam iura et effecta contractuum nuptiarumque. in iis locis recepta, ubique vim suam obtinebunt. Hubero, *de Conflictu legum*, § 9.
4) Foelix, *Diritto internazionale privato*, § 66.

altri creditori di qualunque altro paese. Ma, e i legisti e la pratica delle nazioni oppostamente opinano circa al valore che possa avere il titolo dei sindaci di un fallito doloso in un dato paese su i costui beni mobili posti in un altro Stato, in modo da impedire la distribuzione di questi beni conformemente alle leggi del paese ove questi sono posti. Secondo la regola, riconosciuta dalla maggior parte delle Potenze europee, il procedimento, cominciato nel paese ove ha il domicilio quegli che ha fallito, è riguardato di conferire il diritto esclusivo di distribuire i suoi beni, i quali, per una finzion di legge, son riguardati di essere tutti posti nel paese del suo domicilio. Ma, in conformità alla legge degli Stati Uniti di America, la *lex loci rei sitae* è preferita alla *lex domicilii* relativamente ai creditori, e non si accorda affatto alle leggi di un paese straniero un effetto fuori territorio in danno della potestà, de' diritti e degl'interessi di un altro. Conformemente all'esposto principio ha giudicato la Corte Suprema degli Stati Uniti, cioè che i creditori americani, i quali aveano sequestrati i beni del loro debitore straniero posti nel paese, doveano esser preferiti ai sindaci che reclamavano in pro della massa de' creditori, in forza delle leggi dello Stato straniero ove il debitore era domiciliato 1).

3.° La regola generale quanto all'applicazione degli statuti personali è sottoposta, in certi casi, all'impero della *lex loci contractus*.

Se un fallito dolosamente, ottenuto un accordo in virtù delle leggi del suo proprio paese, quell' atto non può mica avere l' effetto di liberarlo dai debiti contratti con istranieri in paese straniero. La capacità personale di contrarre un matrimonio, come il consenso de' genitori quanto alla età ecc. generalmente è regolata dalla legge dello Stato di cui sono sudditi i contraenti, ma le formalità del matrimonio sempre sono regolate dalla legge del luogo ove è celebrato. Se il matrimonio è valido in questo luogo, sarà valido per ovunque, all' infuori de' casi nei quali il contratto è fatto dolosamente per causare l'imperio delle leggi del paese di cui gli sposi sono sudditi per domicilio *a*).

§ 7. — *Legge del luogo del contratto* (Lex loci contractus).

Allorchè alla conoscenza dei tribunali si portano le controversie che sorger possono da un contratto avvenuto in un altro Stato, in tal caso le leggi civili di questo Stato possono avere vigore oltre la propria giurisdizion territoriale.

Un contratto valido nel luogo ove è stato compiuto, è valido per ovunque. L' utilità e la convenienza generale delle nazioni hanno stabilito la regola che la *lex loci contractus* stabilisce tutto ciò che riguarda la forma, l'interpretazione, l'obbligo e le conseguenze del contratto.

A questa regola generale si fa eccezione pe' casi ne' quali sarebbero

1) Bell, *Commentari alle leggi Scozzesi*, vol. II, p. 681 e 687, Kent. *Commentari alle leggi Americane*, vol. II, p. 393, 404, 408, 419. Wheaton, *Rapporti*, vol. XII p. 153, 163.

a) La C. Suprema di Giustizia di Napoli ha stabilito con decisione del 3 luglio 1844 (Causa *Speranza* e *Kempel*): «Un matrimonio che il nazionale vada a contrarre nell'estero, senza che si faccia registrare nello stato civile del Regno, non può produrre effetti civili nel regno, quantunque il magistrato ne ordini con sua sentenza la registrazione». *Il Trad.*

pregiudicati la potestà, i diritti, e le convenienze degli altri Stati, ovvero de' loro sudditi 1).

1.° La regola suddetta non può essere applicata a quei casi i quali propriamente son retti dalla *lex loci rei sitae* ; tale verbigrazia, lo effetto di un contratto di matrimonio su gl' immobili posti in un altro paese ; ovvero dalle leggi di un altro Governo relative allo stato delle persone e della capacità de' suoi cittadini.

2.° Nè meno essa potrebbe essere attuata quando potrebbe venire in conflitto con le leggi di un altro paese, circa il buon governo, l'ordine pubblico, le rendite, e in generale contraria alla sua suprema potestà, non che ai diritti e agli interessi de' suoi cittadini.

Sì che, se delle merci si vendono in un paese, dove non sono proibite, per essere trasportate in un altro, ove sono proibite, non può in questo esigersene il prezzo, poichè i tribunali non possono ordinare la esecuzione di un contratto contrario alle leggi del proprio paese. Ma i tribunali di uno Stato non riconoscono nè danno nè esecuzione ai regolamenti commerciali o fiscali di un altro; conseguentemente l'assicurazione delle mercatanzie proibite in un paese può essere l'oggetto di una azione avanti i tribunali di un paese diverso ove non sono mica proibite 2).

Pertanto l' Hubero insegna la dottrina, che il contratto di matrimonio esser dee regolato giusta le leggi del paese ove è stato celebrato, all' infuori del caso in cui il matrimonio è stato contrattato col fine di dolosamente eludere le leggi dello Stato, a cui appartengono le parti contraenti 3). Tali sono i matrimonî contrattati in paese straniero, conformemente alle leggi di questo paese da persone di età minore, o incapaci per altre cagioni a contrarre matrimonio a seconda delle leggi del paese proprio. Però la giureprudenza inglese ha stabilito come regola, per le diverse parti dello impero britannico, che i matrimonî clandestini, celebrati in Iscozia da persone domiciliate in Inghilterra, le cui leggi impongono il consenso de' genitori o de' curatori, mentre quelle di Scozia non lo chieggono, sono validi in que' paesi ove le parti contraenti hanno il loro stabile domicilio.— Questa giureprudenza è stata fermata affin di cansare la confusione che potrebbe nascere quanto alle successioni, alle quistioni di legittimità, e a tutte quelle altre intorno le persone e i beni, se la validità di un contratto di matrimonio

1) Hubero, *De conflictu legum*, §§ 2 e 11.

2) Pardessus, *Diritto Commerciale*, par. VI, tit. VII, cap. II, § 3. Emerigon, *Trattato di assicurazione*, t. I, p. 212, 216. Parke, *Dell'Assicurazione*, p. 346. VI ed. L'equità morale di questa regola è stata opposta dal Bynkershoek e dal Pothier.

3) Si licitum est eo loco ubi contractum et celebratum est, ubique validum erit, effectumque habebit, sub eadem exceptione praeiudicii aliis non creandi. Hubero, *de Conflictu legum*, § 8. Come esempio di questa eccezione cita il caso dei minori che da uno Stato in un altro passassero per contrarre matrimonio senza il consenso de' curatori, giusta la disposizione della legge del loro paese natio. « Saepe fit, ut adolescentes sub curatoribus agentes, furtivos amores nuptiis conglutinare cupientes, abeant in Frisiam Orientalem, aliave loca, in quibus curatorum consensus ad matrimonium non requiretur, iuxta leges Romanas, quae apud nos hac parte cessant. Celebrant ibi matrimonium, et mox redeunt in patriam. Ego ita existimo hanc rem manifeste pertinere ad eversionem iuris nostri ; et ideo non esse magistratus, huic obligatos, e iure gentium, eiusmodi nuptias agnoscere et ratas habere. Multoque magis statuendum est, eos contra ius gentium facere videri, qui civibus alieni imperii sua facilitate, ius patriis legibus contrarium, scientes, volentes, impertiuntur ». Ibid. § 123.

non era stabilita dalla legge del paese ove è celebrato. Lo stesso principio è stato accolto tra i diversi Stati dell'Unione Americana, e poggiato su le ragioni di convenienza e di buongoverno 1).

La giureprudenza francese al contrario ritiene che l'età per la quale è d' uopo del consenso per contrarre matrimonio, richiesta dal Codice Civile, è riguardata come nna qualità personale de' Francesi, e che li segue in ogni paese; quindi un matrimonio, compiuto in nn paese straniero da un Francese, che ancor non è giunto alla età dalle leggi francesi richiesta, non sarà da' tribunali francesi avuto per valido, sebbene la parte contraente fosse giunta all'età voluta dalle leggi del paese ove il matrimonio è stato celebrato 2).

3.° In tutt'i casi ne' quali, secondo la natura del contratto stesso, ovvero secondo la legge del paese ove è stato fatto, o infine secondo l'espressa intenzione delle parti, il contratto dev'essere eseguito in un altro paese, quanto riguarda la esecuzione deve essere stabilito dalla legge di questo paese. Quegli scrittori, che opinano questa eccezione estendersi a tutto ciò che riguarda la natura, la validità e la interpretazione del contratto, sembrano essere stati indotti in errore, supponendo le autorità essere di opposto parere intorno questa controversia. Facendo un esame critico di queste autorità, apparirà la distinzione che esiste tra ciò che riguarda la validità e l' interpretazione, e ciò che riguarda l' esecuzione del contratto. Per usanza dalle nazioni approvata questi primi incidenti debbono essere giudicati secondo la *lex loci contractus*, mentre la esecuzione del contratto dipende dalla legge del luogo dove dev'essere eseguito 3).

§ 8. — *Del procedimento* (Lex fori).

4.° Poichè ogni Stato possiede il diritto esclusivo di regolare il procedimento dei suoi tribunali, la *lex loci contractus* di nn altro paese non può applicarsi alle controversie che debbono essere decise con la *lex fori* dello Stato in cui i tribunali sono chiamati a giudicare sul contratto.

Se un contratto, fatto in un luogo, è cagione di controversia ne' tribunali di un altro, ogni forma di procedimento, le prove giudiziarie, e le regole di prescrizione debbono essere stabilite dalle leggi dello Stato dove avviene la causa, non da quelle ove avvenne il contratto 4).

§ 9. — *Continuazione. Del Sovrano, dell' ambasciatore, delle milizie e della flotta stranieri nel dominio di un altro Stato.*

Le leggi civili e penali di uno Stato possono anche imperare fuori la giurisdizione territoriale ne' casi seguenti:

1.° Per generale usanza e convenienza tra le nazioni, la persona di un Sovrano straniero, che si trovasse entro il territorio di un altro Stato, è esente dalla giurisdizione del luogo. Perciocchè costui, rappresentan-

1) Haggard, *Rapporti*, vol. II, p. 428, 433. Kent, *Commentarii*, vol. II. p. 93.
2) Merlin.*Repertorio*, tit.*Leggi*, § 6. Toullier, *Diritto francese*, t.I, n.118, 578.
3) Foelix, *Diritto internazionale privato*, § 74.
4) Foelix, *Diritto internazionale privato*, § 76. Kent, *Commentarii*, vol. II, p. 459.

do la potestà, la dignità e tutte le sovrane prerogative della sua nazione, e trasferendosi nel territorio altrui col tacito permesso accordato in tempo di pace dal fatto stesso di non esservi un assoluto divieto, costui (ripeto) non è sottoposto alla giurisdizion civile o penale del paese ove temporaneamente dimora 1).

2.° Parimente non sottoposta alla giurisdizione del luogo dove stanzia è la persona dello ambasciadore o di qualunque altro pubblico ministro, stando nel territorio dello Stato appo il quale è accreditato. La sua dimora è ritenuta come tuttavia permanente nel suo paese natale, e conserva la sua qualità nazionale, senza confondersi co'sudditi del paese ove dimora 2).

3.° Un esercito, ovvero un navilio che appartenesse ad una nazione straniera, e passando, ovvero stanziando entro i limiti del territorio di un altro Stato amico, parimenti sono esenti dalla giurisdizion civile e penale di questo 3).

Laonde dal detto segne, che le persone e le cose, le quali in questi tre casi si trovano ne' limiti del territorio di uno Stato straniero, restano sottoposte alla giurisdizione dello Stato donde sono, e come se stessero nel territorio di questo.

Senza espresso divieto i porti di uno Stato sono riguardati di essere aperti al navilio di un'altra nazione, con la quale quello è in pace e in amistà. Or se in detti porti entrassero de'legni da guerra, sia che espresso divieto non ci fosse, sia in forza di una espressa facoltà convenuta con trattato, essi sarebbero esenti dalla giurisdizione de' tribunali e dagli ufficiali del luogo.

I bastimenti mercantili di uno Stato qualunque, che entrano ne' porti di un altro Stato, non sono esenti dalla giurisdizione del luogo, all'infuori se non vi sia una espressa convenzione, e solamente per ciò che fosse in essa convenzione convenuto.

Questi principî del gius marittimo delle genti sono stati confermati dalla Corte Suprema degli Stati Uniti di America nella causa di un bastimento in origine appartenuto a un cittadino americano, ma che era stato preso, confiscato e armato a guerra a San Sebastiano in Ispagna per ordine di Napoleone nel 1810. Il bastimento essendo stato armato e messo in corsa colla bandiera francese, fu reclamato dal proprietario americano nel porto di Filadelfia ove era ancorato.

Il presidente della Corte, Marchall, dando le sue conclusioni pose il principio: che la giurisdizione de' tribunali di giustizia era una parte di quella che avea la nazione come Potenza indipendente e sovrana. La giurisdizione della nazione ne' limiti del suo territorio è necessariamente esclusiva ed assoluta. Questa giurisdizione non può esser limitata che dal consenso della stessa nazione. Il quale può essere o espresso o tacito; e in questo caso è meno determinato e più esposto alle incertezze della interpretazione; ma se è fermamente accertato, non per questo è meno obbligatorio.

1) Bynkershoek, *de Foro legatorum*, cap. III, § 13 e cap. IX, § 10.
2) *Vid.* infra part. III, cap. I.
3) Exceptis tamen ducibus et generalibus alicuius exercitus, vel classis maritimi, vel ductoribus alicuius navis militaris, nam isti in suos milites, gentem et naves, libere iurisdictionem sive voluntariam, sive contentiosam, sive civilem, sive criminalem, quod occupant tanquam in suo proprio, exercere possunt etc. Casaregis, *Disc.* p. 136, 174.

Il mondo sendo composto di sovranità separate, ognuna avente e diritti e indipendenza egualmente che le altre, il cui vicendevolo vantaggio è fondato sulle attinenze cho tra loro corrono, e da un contraccambio di que'riguardi che l'umanità richiede; tutti i Sovrani, in certi casi, han consentito di mitigare cosiffatta giurisdizione assoluta e piena nel loro territorio, a loro attribuita dalla stessa sovranità.

Un tal consenso può sorgere dall'uso generale, e dalla opinion generale delle nazioni fondata su questo uso. Una nazione, la quale issofatto esercitasse e senza una precedente partecipazione la sua giurisdizione territoriale in modo non affatto conforme agli usi ed ai doveri del mondo incivilito, giustamente la può essere accusata di violatrice della pubblica fede.

Questa eguaglianza perfetta ed assoluta indipendenza de' Sovrani, e questo comune vantaggio che li costringe ad attinenze e riguardi vicendevoli, han fatto nascere de'casi speciali, ne'quali si suppone che il Sovrano avesse rinunziato a parte di tale esclusiva giurisdizione, che appartiene a tutte le nazioni. Noteremo, tra le eccezioni, le seguenti:

1.° La persona del Sovrano in un paese straniero non può essere presa, nè sostenuta in carcere.

Se egli entra nel territorio di un altro Stato con l' intesa e il permesso del Sovrano di questo, benchè cotal permesso non contenga un espressa pattuizione, che la persona di lui non potrà soggiacere a presura, pure generalmente si sottintende di racchiudere un tacito obbligo relativamente a ciò.

Or perchè tutto il mondo incivilito è di accordo intorno questa interpretazione ? E' si risponde: che un Sovrano straniero non dee mica supporsi, che consenta a sottoporsi a una giurisdizione non comportevole con la dignità propria, e con quella della nazione cho rappresenta; e appunto per evitare cotale sommessione si concede il permesso. La qualità della persona a cui il permesso è accordato o il suo oggetto egualmente vogliono che esso sia interpretato in modo da dar piena malleveria a questa persona. Nondimeno e' non è necessario che sia tal sodamento espresso, basta che sia sottinteso conformemente alle circostanze del caso.

Se un Sovrano entra nel territorio di un altro senza un espresso o tacito consenso, e' può sorgere una quistione, la quale sembra non essere stata del tutto sciolta da' giuspubblicisti. Se il Sovrano straniero, nel supposto caso, non soggiace alla giurisdizion del Sovrano, nel cui territorio entra senza permesso, egli avviene, dacchè tutti i Sovrani tacitamente impromettono di non abusare in sulla persona di un loro eguale del potere, che loro avrebbe potuto dare una confidenza romanzesca.

2.° Dal principio istesso consegue l'esenzione, accordata da ogni popolo incivilito ai ministri stranieri dalla giurisdizione del paese là dove riseggono *a*).

Questa garentigia è fondata su la supposizione, che il ministro pubblico deve godere delle stesse immunità che sono accordate in paese straniero al Sovrano che rappresenta; ovvero su la finzione di esser fuori territorio, supponendolo sempre residente nel proprio paese. In entrambi i casi accennati la guarentigia è sempre accordata dal Governo appo

a) Gli ambasciatori, i pubblici incaricati di affari e le persone di loro servizio godono le immunità fondate nel diritto delle genti, e nei trattati pubblici. *Codice Gen. Austriaco*, art. 38. — *Il Trad.*

il quale il Ministro è inviato. Però la finzione di esser fuori il territorio non può essere imposta e mantenuta contro il volere del Sovrano del dominio in cui si è. E' si suppone che questi abbia assentito alla guarentigia fondata o sull' uno o sull' altro supposto.

Nondimeno questo consenso generalmente non è raffermato da una espressa dichiarazione. Egli è vero che in taluni paesi, e tra questi gli Stati Uniti di America, sono state emanate leggi esentando i ministri stranieri dalla giurisdizione del paese ove risieggono. Ma queste leggi evidentemente sono stabilite a fin di punire le violazioni de' privilegi, già esistenti per virtù del gius delle genti. Tacito è il consenso del Sovrano quanto alla franchigia de'ministri stranieri dalla giurisdizion territoriale; ed è derivato dal considerare, che senza tale franchigia il Sovrano straniero potrebbe mettere a rischio la sua dignità, dando lettere di credito a un Ministro per rappresentarlo appo lo straniero; conciossiachè altrimenti l' inviato diventerebbe suddito dello Stato appo il quale sarebbe accreditato, e non potrebbe liberamente adempire al suo incarico. Il Sovrano che confida i negozi della sua nazione, relativamente ad un' altra Potenza, ad una persona all' uopo scelta, non dee mica pensarsi che egli avesse inteso di sottoporre il suo rappresentante alla giurisdizion di codesta Potenza; e quindi il consenso di accoglierlo sottintende la concessione de'privilegi de'quali il suo Sovrano vuole che egli ne goda a come essenziali a pienamente adempire alla sua incumbenza.

Se vi ha casi ne' quali il Ministro pubblico può essere punito dalle maestrature del paese dov' egli dimora per reati contro l' ordine pubblico, e' ciò avviene dal perchè egli, violando le condizioni con le quali è stato accolto col consenso del Sovrano, si reputa aver rinunziato ai privilegi accordati con que' patti.

3.° Un terzo caso ancora e' può essere addotto, in cui il Sovrano del paese si reputa aver ceduto una parte della sua giurisdizione territoriale; cioè quando acconsente alle milizie di un Principe straniero di passare su per il suo territorio.

In questo caso, e senza una espressa dichiarazion di rinunzia allo esercizio della giurisdizione su la milizia straniera, a cui si è concesso di passare, il Sovrano del territorio, esercitandola, non potrebbe cansare l' accusa di mala fede. E' potrebbe essere un vero inganno accordare il libero passaggio, e indi il comando e la vigilanza sur essa milizia torle ai suoi comandanti, e farle esercitare dalle maestrature del luogo. La concessione adunque di un passaggio libero, si connette alla rinunzia di ogni giurisdizione su le milizie straniere, durante il passaggio; e permette al generale straniero, di esclusivamente esercitare su le sue schiere la disciplina militare, e di punire i delitti che commettessero i suoi soldati.

Indubitatamente un corpo di milizia straniera, entrando sul territorio di un Principe straniero, senza il consenso di costui, non può giammai acquistare nè immunità nè altra sorta di diritti se non quelli che la guerra dà a un inimico. Ma se il costui consentimento non è dato con ispeciale permesso, sì bene in quella vece con una generale dichiarazione che le milizie possano passare per una indicata estensione del territorio suo, veruna distinzione e' si può fare tra un permesso generale e un permesso speciale. E' sembrerebbe ragionevol cosa ammettere che tutte le immunità, le quali sono concesse con un permesso speciale, fossero egualmente accordate con un permesso generale.

Il passaggio di un esercito straniero su per lo territorio di un altro Stato, sempre seco adduce de' danni, e può anche divenir dannoso allo Stato neutrale. Un tal passaggio può distrnggere ogni distinzione tra la guerra e la pace, e porre una nazione nella necessità di resistere col mezzo della guerra contro un atto che non è mica di nimistà; ovvero di essere ingannata dagli stratagemmi di uno Stato, il quale può occupare il paese con falsi pretesti. Per tali ragioni il permesso che generalmente accordasi agli stranieri, s' intende non essere affatto comprensivo delle milizie;e un esercito straniero che entrasse nel territorio di un altro Stato, senza lo speciale consenso del Sovrano che lo regge, può essere avuto come un atto ostile, e tuttochè non fosse respinto con la forza, non per questo acquista alcun privilegio o immunità con la sua condotta così violenta ed irregolare.

La regola da applicarsi alla milizia di terra non è egualmente applicabile al navilio da guerra, che entrasse ne' porti di un altro Stato. Permettero che i legni da guerra di una nazione straniera possano entrare ne' porti di un' altra, non produce i pericoli e i danni stessi del passaggio di un esercito straniero su per lo territorio di un' altra nazione. Se, per ragion di Stato, i porti di una qualche nazione sono chiusi al naviglio da gnerra di tutte le nazioni straniere, ovvero a quello di una designata nazione, cotal disposizione si partecipa anticipatamente. Se proibizione non vi è,i porti di una nazione sono riguardati essere aperti ai bastimenti da guerra di ogni altro Stato con cui quella è in pace e in amistà. E' si suppone che il naviglio entri nei porti, e vi rimanga tanto, quanto loro è permesso di ancorarvi sotto la protezione del Governo del luogo.

Ne' trattati che si fanno tra le civili nazioni spesso si pone un simil patto in favor del navilio da guerra, quando o per urgente necessità, o per tempesta è costretto a cercare asilo ne' porti di una nazione amica. — In questo caso il Sovrano è obbligato, in conseguenza di questi patti, a permettere l' entrata ne' suoi porti alle navi delle Potenze con le quali ha la convenzione, permesso che e' non può disdire.

Se non vi è espresso patto da applicarsi al caso, e se il Sovrano giudica util cosa permettere che le navi da guerra di straniere nazioni entrino liberamente, evidente e' sembra cho queste vi approdano col suo consenso, e allora non vi ha veruna differenza tra il consenso tacito e espresso.

Tutte le ragioni su le quali è stabilito il principio della franchigia relativamente alla persona del Sovrano e del suo Ministro, egualmento si applicano in pro de' bastimenti di guerra nel caso in discorso.

« Per tutte queste ragioni (dice il Vattel) egli è impossibile pensare che il Principe, mandando un Ambasciatore, o un qualunque altro Ministro, intenda sottoporlo all'autorità di uno Stato straniero. Questa è una ragion novella, la quale compie l'indipendenza del Ministro pubblico. Se ragionevolmente non si può presnmere che il suo Sovrano voglia sottoporlo alla potestà di quegli a cui lo invia; questi, accogliendo il Ministro, consente che abbia cotal piena indipendenza; ed ecco, tra i due Principi, una tacita convenzione che dà una forza novella all' obbligazion naturale 1) ».

Nè tampoco è possibile a pensare che un Principe, il quale pattovisce

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. IV, cap. VII, § 92.

il passaggio delle sue milizie, ovvero un ricovero ai suoi bastimenti da guerra ne' limiti del territorio di un altro Sovrano, intenda sottoporre all'autorità di costui l' esercito o l' armata. Che se ciò non può concepirsi, il Sovrano del porto dev'esser considerato di aver conceduto il privilegio amplamente quanto la domanda.

Conformemente alla decisione della Corte Suprema nel caso in cui non essendovi speciale convenzione, i porti di una nazione sono aperti al navilio da guerra e da traffico di uno Stato amico, i cui sudditi nel tempo stesso entrar possano in quello, sia per negozî, sia per diporto, senza uno speciale permesso; e' si dee distinguere circa ai diritti accordati ai bastimenti mercantili o agli individui, da quelli conceduti ai bastimenti da guerra che sono una parte delle forze militari di una nazione. Allorchè gl' individui di una nazione si spargono fra gli abitanti di un altro paese sia per negozî, sia per piacere; e quando i navigli mercantili di un paese entrano ne' porti di un' altro per trafficarvi, non potrebbero andar esenti dalla giurisdizione del paese senza pericolo per il buon ordine pubblico, e per la dignità del Governo. Il Sovrano straniero non ha tampoco interesse a simile franchigia in pro delle persone e de' beni de' suoi sudditi ; perciocchè costoro passando in paesi al di fuori non son mica da lui spediti, nè hanno incarico alcuno relativo ai pubblici negozî.— In conseguenza vi sono possenti ragioni da non torre cotali persone alla giurisdizione del paese dove si trovano, e di converso vi sono motivi da non domandare tale esenzione. Il permesso quindi di potere liberamente entrare non può essere interpretato come una concessione di tal franchigia.

Ma ben diverso è il caso di un bastimento da guerra appartenente allo Stato. Quel legno è parte del poter militare della nazione a cui appartiene ; opera sotto gli ordini immediati e diretti del Sovrano, il quale ognor lo adibisce per negozî nazionali. Questo Sovrano adunque ha possenti motivi per impedire che i negozî non sieno ostacolati dall' intervento di un'altra Potenza. Il quale intervento non potrebbe avvenire senza profondamente ledere il suo potere e la sua dignità. Il permesso tacito adunque, con cui si accorda l' entrata di un porto straniero ai bastimenti da guerra di un'altra nazione, dev'essere interpretato di contenere un' esenzione dalla giurisdizione dello Stato, a cui chiede i diritti di ospitalità.

In conformità di questi principî e dell'unanime consentimento delle nazioni, uno straniero dimorante, ovvero soggiornando in un paese, è sottoposto alle leggi di questo *a*); ma non si ha affatto un caso in cui questa giurisdizione sia stata esercitata sovra i bastimenti da guerra di un Sovrano straniero, che entrassero ne' porti a loro aperti.

Il Bynkershoek di fatto ha propugnato la dottrina che i beni di un Sovrano, sotto questo aspetto, non potrebbero essere distinti da quelli di un semplice privato, e cita in proposito molti casi, ne'quali i tribunali del suo paese avevano esercitata una giurisdizione su controversie in cui un Sovrano era convenuto in giudizio.

Senza voler statuire su la questione, e' si può affermare che vi ha una chiarissima distinzione tra i beni particolari di una persona principesca, e quel poter militare su cui si fonda la potestà sovrana, e che mantiene la dignità e l'indipendenza della nazione. Un Principe Sovrano, ac-

a) Ved. la nota *a*) a pag. 68.

quistando beni privati in paese straniero,può esser considerato di sottometterli alla giurisdizione che in quel paese impera; e, sotto questo aspetto, e' può considerarsi di spogliar sè della qualità di Principe, prendendo quella di un privato; ma non può presumersi di aver fatto lo stesso circa una parte qualunque di quel potere militare che è il sostegno della sua Corona, e della nazione che egli governa.

Il solo esempio contrario dal Bynkershoek citato è quello di certi bastimenti da guerra del Re di Spagna, staggiti nel porto di Flessinga nel 1688 per debiti di lui. Allora gli Stati Generali v' intervennero, ed è a credere, secondo che l'accennato Autore racconta la controversia, che i bastimenti fossero stati rimandati, o per la intervenzione del Governo, ovvero per decisione del tribunale 1).

Questo caso de' bastimenti spagnuoli dev' essere riguardato come il solo esempio che la storia ci presenta del sequestro de' bastimenti armati di una nazione straniera, per rispondere ai reclami contro il loro Sovrano; e cotal procedimento facultato dal Governo di un paese permettendo il sequestro de' beni privati di un Principe straniero pe' suoi debiti, e' sembra che presenti un validissimo argomento in pro della universalità dell'opinione, la quale in simil caso propugna la franchigia de' bastimenti da guerra. Su la stessa opinion generale pare fondata la distinzione stabilita dalle leggi degli Stati Uniti di America tra i bastimenti da guerra e quelli da traffico.

Il Sovrano di un paese indubitatamente può ritirare il tacito consenso che ha accordato ai bastimenti da guerra di una straniera nazione di poter entrare ne' suoi porti. Egli può chiedere ed esercitare la giurisdizione sur essi bastimenti, sia a mezzo della forza, ovvero sottoponendoli ai tribunali ordinari. Ma fino a quando questo potere non è esercitato in modo da non ammetter più dubbio alcuno, e' non deve essere riguardato che abbia conferito ai tribunali una giurisdizione che egli esercitar non può senza violare la pubblica fede. Le leggi civili, le quali dànno il diritto a colui, al quale è stato tolto per forza il suo, di reclamarlo avanti ai tribunali del paese natìo, non debbono dunque interpretarsi che a questi accordassero una giurisdizione in un caso in cui il potere sovrano ha tacitamente consentito a non esercitarlo.

La Corte ha quindi conchiuso,che il bastimento di cui si tratta,essendo un bastimento armato in servizio di un Sovrano straniero, col quale gli Stati Uniti erano in pace, ed essendo entrato in un loro porto sotto le medesime condizioni che generalmente sono accordate ai legni da guerra stranieri ne' porti di un altro Stato, doveva esser riguardato di essere entrato ne' limiti del territorio americano in forza della tacita convenzione,e che,fino a quando ivi dimorava,sarebbe esente dalla giurisdizione del paese 2).

La giureprudenza marittima riconosciuta in Francia circa ai bastimen-

1) Anno 1668, privati quidam regis hispanici creditores tres eius regni naves bellicas, quae portum Flessingensem subiverant, arresto detinuerunt, ut inde ipsis satisfieret, rege hispanico ad certum diem per epistolam in ius vocato ad iudices Flessingenses,sed ad legati hispanici expostulationes Ordines Generales 12 decembris 1668 decreverunt, Zelandiae Ordines curare vellent, naves illae continuo dimitterentur liberae, admoneretur tamen per literas, Hispaniae regina, ipsa curare vellet, ut illis creditoribus, in causa iustissima satisfieret, ne repressalias, quas imploraverunt, largiri tenerentur. Bynkershoek, *de Foro legatorum*, cap. IV.

2) Cranch, *Rapporti*, vol. II, p. 138, 147.

ti mercantili stranieri che entrano ne' porti francesi, c' sembra non accordarsi gran fatto coi principî stabiliti dalla or citata decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti; ovvero, per dire più esattamente, la legislazion francese, togliendo allo esercizio della giurisdizion del luogo i bastimenti da carico, loro accorda immunità molto più ampie che quelle volute da' principî generali del diritto internazionale. Poichè dipende dalla volontà di una nazione di porre quelle condizioni che stima più opportune per ammettere i bastimenti stranieri ne'suoi porti, così può alle immunità dare tutta quell'ampiezza che stima più opportuna in pro de'bastimenti stranieri, che entrassero ne'suoi porti in forza di un tacito consenso,in conformità del gius delle genti e dell'uso generale delle nazioni.

La giureprudenza francese stabilisce, quanto a ciò che avviene a bordo de' bastimenti da traffico, in un porto o in una rada di un paese straniero, una distinzione tra: 1.° da una parte, gli atti di pura disciplina interna del bastimento, nonchè i misfatti e i delitti compiuti da un marinaro della ciurma contra un altro suo compagno, quando la tranquillità del porto non ne soffre alterazione; e 2.° d'altra parte, i misfatti o i delitti compiuti anche a bordo, contro persone che non sono dell'equipaggio, ovvero anche da chiunque altro si sia non della ciurma; o pure anche quelli compiuti dagli individui della ciurma tra sè, se la tranquillità del porto ne soffre alterazione.

La giureprudenza francese, relativamente ai fatti del primo paragrafo,dichiara che i diritti dello Stato, a cui appartiene il bastimento, debbono essere rispettati; e quindi gli uffiziali del luogo non debbono ingerirsi in essi, all' infuori se richiesto sia il loro aiuto. Questi fatti adunque rimangono sotto lo imperio del Governo e la giurisdizione dello Stato, a cui appartiene il bastimento.

Quanto ai fatti accennati nel secondo paragrafo, la giureprudenza francese stabilisce il principio, che la protezione accordata ai bastimenti stranieri da traffico ne' porti non potrebbe spogliare la giurisdizione territoriale da ciò che appartiene allo Stato; e quindi il bastimento ammesso in un porto dello Stato è di pieno diritto sottoposto alle leggi di buongoverno del luogo dove è ricevuto; e che gl' individui della sua ciurma sono giudicabili dai tribunali del paese pei reati compiuti anche a bordo del legno contro persone non della ciurma;nonchè pei contratti civili che con queste potrebbero convenire;in somma che la giurisdizion territoriale, quanto a questa seconda specie di fatti, è in pieno vigore.

Conformemente a questi principî gli uffiziali e la maestratura si comportano in Francia relativamente ai legni mercantili stranieri ancorati ne' loro porti.

Di fatti il *Newton*, legno americano, nel 1806, stando ancorato in Anversa, due marinai della ciurma vennero a rissa entro una lancia della nave; da ciò prese origine un conflitto di giurisdizione tra la maestratura giudiziaria del paese e il Console americano, il quale ne avocava a sè la esclusiva cognizione. Un simile reclamo avanzò il Console americano per un consimil fatto accaduto nel porto di Marsiglia, quasi nel tempo stesso,sulla nave americana la *Sally*. Trattavasi in questo secondo fatto di una ferita grave fatta dal capitano in secondo della *Sally* a un marinaio della ciurma, il quale, senza il permesso di quello, avea fatto il piacer suo della lancia. Il Consiglio di Stato, richiesto a decidere in qual modo doversi regolare codesto conflitto, opinò che doveasi acco-

glier la domanda de' consoli, e proibire ai tribunali francesi di prendere cognizione di simili fatti.

Ecco il parere accennato:

« Considerando che un bastimento neutrale non può essere indefinitamente riguardato come territorio neutrale, e che la protezione a lui accordata ne' porti francesi non potrebbe tòrlo alla giurisdizion territoriale per tutto ciò che riguarda gl'interessi dello Stato; e quindi il bastimento neutrale, ammesso in un porto dello Stato, è di pieno diritto sottoposto alle leggi di polizia che imperano nel luogo ove è ricevuto; che gl' individui della sua ciurma sono egualmente giudicabili dai tribunali del paese relativamente ai reati che ivi commettessero, anche a bordo, contro di persone non della ciurma, non che pe' contratti civili che con queste potrebbero stipulare; ma che se fino a questo punto indubitatamento la giurisdizion territoriale è sempre competente, non è mica lo stesso per i reati, che avvengono a bordo del legno neutrale, commessi da un marino della ciurma neutrale contro un suo compagno; perciocchè in tal caso i diritti della Potenza neutrale debbono essere rispettati, come se trattassesi della disciplina interna della nave, cosa in cui la potestà del luogo non dee mica ingerirsi, quando non ne è domandato l' aiuto, ovvero che la tranquillità del porto non venga alterata;

« Opina, che questa distinzione, nella relazione del Gran Giudice indicata e conforme all' uso, è la sola regola che in ciò convien seguire; ed applicando tal dottrina alle sue specie particolari, per le quali i Consoli degli Stati Uniti hanno reclamato ».

« Considerando che in uno di tali fatti trattasi di una rissa avvenuta in una lancia della nave americana il *Newton*, tra i marinai dello stesso legno, e nell' altro di una ferita grave fatta dal Capitano in secondo della nave la *Sally* ad un marinaio, per avere usata la lancia senza precedente di lui permesso;

« Opina potersi accogliere i reclami, e interdire ai Tribunali francesi di conoscere i due accennati reati 1) ».

Qualunque sia la natura e la estensione della esenzione relativamente al navilio straniero dalla giurisdizione del paese, di cui occupa una parte delle acque territoriali, chiara cosa è, che di questa esenzione non può farsi scudo se non quello che rispetta ed osserva il giure delle genti. Conciossiachè se un bastimento, sia da guerra, sia da traffico, approda nel porto, nella rada, o nel mare territoriale di uno Stato straniero a fin di perpetrarvi atti ostili contro di questo, ovvero di pubblica violenza contro de' suoi abitanti; in questo caso non si tratterebbe più di giurisdizione, ma di legittima difensione, e lo Stato offeso avrebbe il diritto di adoperare ogni mezzo per la sua difesa.

Questo principio, quanto giusto, altrettanto salutare, è stato riconosciuto dalla Corte Suprema di Parigi, decidendo su la causa del *Carlo Alberto* nave a vapore da traffico Sarda; la quale, nel 1832, clandestinamente approdò in su la spiaggia di Marsiglia, disbarcandovi la duchessa di Berry, e una mano de' suoi partigiani, per tentare in Francia l'attuazione di un movimento civile, da essi concertato. Una tra le considerazioni di questa decisione diceva: « Atteso che il privilegio stabilito dal gius delle genti a pro delle navi amiche o neutrali, cessa subito

1) Ortolan, *Regole internazionali*, tom. I, p. 293, 298. Appendice agg. II, p. 441.

che queste, violando l'alleanza o la neutralità della bandiera che inalberano, perpetrano degli atti ostili; che, in questo caso, essi diventano nemici, e debbono sottostare a tutte le conseguenze dell' atto di aggressione da loro perpetrato 1)».

L' esenzione delle navi straniere da guerra, che entrano ne' porti di uno Stato neutrale, dalla giurisdizion di questo, non deve mica estendersi alle mercanzie o bastimenti, catturati da queste navi, violando le regalie di esso Stato neutrale.

Secondo questo principio dette una decisione la Corte Suprema degli Stati Uniti di America,nella causa del bastimento spagnuolo la *Santissima Trinitad*,il cui carico era stato preso in mare da navi illegalmente armate nei porti degli Stati Uniti, e corseggianti sotto la bandiera della repubblica di Buenos-Ayres. Il tacito permesso,in virtù del quale il naviglio da guerra di una Potenza amica è esentato dalla giurisdizione del paese, non poteva essere interpretato in modo a facultarlo di poter violare i diritti sovrani dello Stato,commettendo atti ostili contro di altre nazioni, con un armamento compiuto ne' porti ove essi hanno cercato ricovero. In conformità di questo principio la Corte ordinò la restituzione delle mercatanzie, reclamate dai proprietari spagnuoli, dacchè erano state loro ingiustamente tolte 2).

§ 10. — *Della giurisdizione dello Stato sopra i bastimenti da guerra e da traffico in pieno mare.*

1.° Il naviglio, vuoi da guerra, vuoi da traffico di ciascuno Stato, in pieno mare e fuori i confini territoriali di un'altra nazione è sottoposto alla giurisdizione dello Stato a cui appartiene.

Il Vattel dice che « il dominio di una nazione si estende a tutto ciò che ella possiede a giusto titolo. Questo dominio comprende i suoi possedimenti; e per possedimenti e' non bisogna solamente intendere le sue terre, ma anche tutti i diritti che ella gode ». Questo autore considera anche i bastimenti di una nazione « come parti del suo territorio, specialmente quando navigano in un mar libero 3) ».

Il Grozio opina,che una nazione può acquistare la sovranità sopra una parte del mare *rationepersonarum,ut siclassis, qui maritimus est exercitus, aliquo in loco maris se habeat* 4).Ma il Rutherforth,uno tra i suoi espositori, osserva bene, che quantunque non vi è dubbio circa l'esclusiva giurisdizione di una nazione sul suo navilio da guerra in pieno mare, da ciò non segue affatto che la nazione sia sovrana di quella parte del mare occupato dal suo naviglio. Non acquista mica un diritto permanente di proprietà in un luogo che appartiene in comune a tutti gli uomini, e di cui tutti successivamente possono servirsi 5).

La giurisdizione, che una nazione può esercitare sul suo naviglio sia da guerra, sia da traffico, in pieno mare, è esclusiva relativamente alle violazioni fatte alle sue proprie leggi. La pirateria, e le altre offese contro il giure delle genti, possono essere giudicate dai tribunali del

1) Sirey, *Raccolta generale di giurisprudenza*, tom. XXXII, par. I, p. 578.
2) Wheaton. *Rapporti*, vol. VII, p. 352.
3) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. II, cap. VII, § 80; lib. I, c. XIX, § 216.
4) Grozio, *De iure belli ac pacis*, lib. II, cap. III, § 13.
5) Rutherforth, *Instituzioni*, vol. II, b. II, c. IX.

paese ove gli accusati si trovano, tuttochè sieno state compiute a bordo di un legno di un'altra nazione in pieno mare 1).

Ogni Stato sovrano ha l'incontrastabil diritto di chiedere i servigî da ogni suo membro per la difesa nazionale; ma non può effettuare questo diritto che co' mezzi leciti. Il suo diritto di chiamare sotto le bandiere i cittadini, non può essere attuato se non in un luogo che alla giurisdizione di un'altra nazione non è sottoposto. L'Oceano è un tal luogo, e uno Stato a bordo de' suoi bastimenti può richiedere il servigio militare e navale de' suoi sudditi. Ma esso può esercitare lo stesso diritto relativamente ai bastimenti di un'altra nazione?

Generalmente dalle nazioni è riconosciuto, i bastimenti da guerra di una nazione essere esenti dall'esercizio da qualunque diritto di visita, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra. Per quanto la Gran Bretagna ha propugnato il diritto di visitare, in pieno mare, i bastimenti da traffico di ogni altra nazione per cercarvi disertori, ovvero altrettali persone ingaggiate al servigio militare navale, per altrettanto costantemente si sono opposti gli Stati Uniti. Questa controversia tra due nazioni, alle quali per la identità della loro origine e della loro lingua preme gran fatto, è stato uno tra i principali motivi dell'ultima guerra tra loro combattuta. Tra i due Governi americano e inglese spesso questa controversia è stata oggetto di negoziati, e specialmente in quelli terminati col trattato di Washington nel 1842, il Governo americano nuovamente insistè sul principio, che la bandiera nazionale protegge tutte le persone che navigano a bordo del bastimento coverto da essa 2).

§ 11. — *Della giurisdizione consolare.*

Le leggi civili di qualunque Stato possono imperare di là de' confini del territorio proprio, e in quello di un altro Stato, in virtù di speciali convenzioni tra i due Governi.

Tali sono i trattati che facultano i consoli, e gli altri agenti di commercio di una nazione, ad esercitare una giurisdizione su i loro compatriotti nel territorio della nazione dove dimorano. La natura e la estensione di questa giurisdizione dipendono dai patti contenuti ne' trattati tra i due Stati. Tra le nazioni cristiane, in generale, è stata limitata alla decisione delle controversie sur oggetti civili tra i negozianti, i marini, e gli altri cittadini di un paese, dimoranti in terra straniera; alla registratura de' testamenti, dei contratti, e altri atti avvenuti avanti al Console, e a conservare i beni de' loro compatriotti, morti entro le circoscrizioni del consolato *a*). — I Consoli delle Potenze cristiane residenti in Turchia e negli altri paesi del Levante esercitano una giurisdizion civile

1) Sir L. Ienkins, *Opere*, vol. 1, p. 7, 14.
2) Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, p. 410. — Ed. nap.
a) V. *Cod. civ. per lo R. delle D. Sicilie*, pat. I, art. 64, 92, 917. — *Cod. civ. del R. d'Italia*, art. 60, 87 e 991. *Cod. civ. per gli Stati di S. M. di Sardegna*, art. 788.

« Negli affari commerciali all'estero i consoli sono i soli competenti; ed i loro atti ricevono esecuzione nel Regno come atti autentici, indipendentemente da qualunque intervento delle autorità straniere ». Decisione della Corte Suprema di Giustizia di Napoli, del dì 13 gennaio 1848, nella causa tra la Società delle assicurazioni diverse e Langensèe. — *Il Trad.*

e criminale su i loro compatrioti, ad esclusione de' magistrati e tribunali del paese straniero. Questa giurisdizione è ordinariamente sottoposta, ne' casi civili, a un appello innanzi ai tribunali. — La giurisdizione criminale è in generale limitata al potere d'infligere una pena pecuniaria, e nel caso di più gravi reati, il Console esercita le veci di un giudice d'istruzione; egli raccoglie i documenti e altre prove del delitto per spedirle con gli accusati nella patria a fin di esservi giudicati 1).

§ 12. — *Dell'indipendenza dello Stato quanto al suo potere giudiziario.*

Ogni Stato quanto allo esercizio della sua potestà giudiziaria è indipendente da tutti gli altri Stati.

Questo principio generale dev'essere modificato dalle eccezioni nella sua applicazione, statuite da convenzioni speciali co' Governi stranieri, e da atti di confederazione con altri Stati sovrani per taluni oggetti di comune vantaggio. Con la pattuizione di tali convenzioni, ovvero di questi atti, lo Stato, di cui è discorso, può cedere una parte del suo potere giudiziario, oppure può modificarne lo esercizio per raggiungere lo scopo dell' atto di confederazione, ossia del trattato.

Queste eccezioni siccome al potere giudiziario di ciascuno Stato, sono eziandio estese al potere legislativo.

Però non comprende mica i casi ne' quali le leggi civili di un' altra nazione possono imperare entro i confini territoriali dello Stato. Tali sono, verbigrazia, i casi da noi accennati di un Sovrano straniero, del suo Ambasciatore, del suo navilio, ovvero del suo esercito, varcando i confini territoriali di un altro Stato, ove in generale godono del privilegio di essere esenti dalla giurisdizione del luogo.

§ 13. — *Dell'estensione della potestà giudiziaria relativamente ai reati. Della Consegna* (*Estradizione*).

All'infuori delle suddette eccezioni, la potestà giudiziaria di ciascuno Stato indipendente si estende :

1.° A punire tutte le violazioni fatte alle leggi dello Stato nei suoi limiti territoriali, chiunque si sia l'autore di queste violazioni 2).

2.° A punire tutte le violazioni contra le leggi dello Stato compiute a bordo de' proprî legni sia da guerra, sia da traffico, in pieno mare, e a bordo de' proprî bastimenti da guerra ancorati ne' porti di un paese straniero, chiunque si sia l'autore del reato 3).

3.° A punire tutte le violazioni contro delle leggi dello Stato perpetrate da' suoi cittadini, in qualunque luogo sieno state fatte.

4.° A punire il reato di pirateria e le altre violazioni contro il giure delle genti, chiunque di esse ne sia l'autore, e ovunque esse siano state compiute 4).

Chiarissima cosa è, che uno Stato non può procedere avanti i suoi tribunali per una violazione contra le sue leggi, commessa ne'limiti terri-

1) De Steck, *Saggio su i Consoli*, sez. VII, § 30, 40. Pardessus, *Diritto Commerciale*, part. VI, tit. VI, cap. 2, § 2, cap. 4, § 1, 3. Miltitz, *Manuale de' Consoli*, tom. II, part. II, p. 102, 135.

2) Vid. sup. § 6.

3) Vid. sup. § 9, 10.

4) Vid. sup. § 15.

toriali di un altro Stato, purchè la non fosse stata perpetrata da' suoi propri cittadini.

Nè meno può far prendere le persone, o sequestrare i beni dei colpevoli sul territorio straniero; ma può far prendere i suoi propri cittadini in un luogo che non è mica sottoposto alla giurisdizione di un'altra nazione, come è il largo mare, e punirli per violazioni commesse in tale luogo, ovvero ne' limiti territoriali di un altro Stato.

Conformemente alla giureprudenza riconosciuta dagli Stati Uniti di America e dalla Gran Bretagna, la giustizia penale di ciascun paese è riguardata come territoriale, e non deve impacciarsi della punizione di qualunque reato compiuto fuori di questo territorio. Intanto spesso questo principio è stato posto da parte dalla legislazion penale di entrambi i paesi, ordinando di procedersi avanti i loro tribunali per le violazioni contro le loro proprie leggi, commesse da' loro cittadini nel territorio di un paese straniero.

De' codici europei la maggior parte non ammette che la giustizia penale è territoriale. Molti Stati, per mezzo della loro legislazion criminale, puniscono i loro sudditi per reati da loro commessi in paesi stranieri. Questo principio è, in Francia, la regola generale, e lievissime eccezioni patisce. Di queste talune consistono in ciò, che certi reati pubblici contro la sicurezza, ovvero la prosperità dello Stato, sono dichiarati sottoposti alla giurisdizion francese, avvegnachè sieno stati compiuti fuori il territorio, sia da Francesi, sia da stranieri 1).

Le leggi, che regolano il commercio e la navigazione di uno Stato, non possono essere applicate agli stranieri fuori i limiti del territorio, ma esse sono applicabili ai sudditi dello Stato dovunque si trovino. — Le violazioni contro le leggi che proibiscono talune specie di traffico, e siano commesse dal cittadini, possono essere perseguitate appo i tribunali dello Stato, in qualunque luogo esse sieno state compiute. Che se queste violazioni fossero state commesse da stranieri, non si potrebbe procedere contro di loro appo i medesimi tribunali, se già non sieno state perpetrate ne' limiti territoriali dello Stato, ovvero a bordo dei suoi bastimenti da guerra o pure da traffico, in un luogo fuori la giurisdizione di ogni altro Stato.

I pubblicisti opinano oppostamente su la quistione, se la consegna (*estradizione*) degl'individui accusati di reati, commessi ne' confini territoriali di uno Stato, è obbligatoria per quello ove codesti si sono rifuggiati. Taluni scrittori dicono che in questo caso la consegnazione obbliga le nazioni, anche indipendentemente da ogni speciale convegno. Son di questo parere il Grozio, il Burlamaqui, il Vattel, il Rutherforth, lo Schmelzing e il Kent 2).

Per l' opposto il Puffendorf, il Voet, il Martens, il Klüber, il Leyser, il Kluit, il Saalfed, lo Schmaltz, il Mittermayer e l' Heffter, sentenziano bisognare una speciale convenzione, affinchè uno Stato sia necessariamente obbligato accordare la consegnazione di un reo che un altro Governo gli dimanda; altrimenti la consegna rimane sempre subordinata

1) Foelix, *Diritto internazionale privato*, § 510, 552.

2) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XI, § 3, 5. Eineccio, *Praelectiones in Grot.* j. t. Burlamaqui, *Diritto naturale*, tom. II, par. IV, cap. III, § 23, 29. Vattel, lib. II, cap. VI, § 76 e 77. Rutherfoth, *Instit. di Diritto naturale*, vol. II, c. IX, p. 12. Schmelzing, *Dritto sistematico internazionale di Europa*, § 61. Kent, *Commentarii alle leggi americane*, vol. I, pag. 36 e 37.

alla estimazione ed alle convenienze dello Stato, a cui è chiesta 1). E il dotto Mittermayer considera il fatto stesso della esistenza di tanti speciali trattati su questa materia, come una convincente prova che tra le nazioni non vi è affatto uso generale che costituisca un' obbligazion perfetta e che abbia la forza di giure internazionale propriamente detto. Anche nelle Confederazioni degli Stati, come sia quella della Germania e dell'Unione dell'America settentrionale, l' obbligo della consegna è limitato alle condizioni convenute ne' Patti federali.

Nel compilare i trattati relativamente alla consegnazione degli individui accusati ovvero condannati per determinati reati, talune regole sono molto generalmente seguite,e specialmente dai Governi costituzionali. Di queste regole le principali sono: che lo Stato non deve giammai accordare la consegna de' propri sudditi; nè quella di persone condannate, ovvero perseguitate per reati politici, ovvero per faccende puramente interne del paese, nè per lievi reati; ma solamente de' rifugiati, già condannati, ovvero perseguitati per crimini di diritto comune 2).

Da speciali convenzioni tra due Governi parimenti dipende l'obbligo di consegna de'soldati disertori di uno Stato e che servissero un altro 3).

§ 14. — *Degli effetti di una sentenza criminale fuori il territorio dello Stato dove è stata renduta.*

Veruna diretta conseguenza può avere in uno Stato una sentenza criminale data dai tribunali di un altro. Se la è una sentenza di condanna, non potrà essere eseguita oltre i confini territoriali dello Stato dove è stata data nè su la persona, nè su i beni del colpevole; e se è certo di aver compiuto un reato, che va punito con una pena infamante, ovvero con la privazione de' diritti civili nel suo proprio paese, così fatta sentenza non può avere nessuna consegnenza legale in un altro Stato 4).

Impertanto una sentenza sia di condanna, sia di temporanea assoluzione data dai tribunali di uno Stato, può avere talune legali conseguenze in altri Stati. Se la sentenza è stata data dai tribunali del paese ove è stato perpetrato il reato, ovvero contro de' suoi cittadini, la sentenza di condanna, ossia di assoluzione, sarebbe un eccezione di estinzione (*exceptio rei iudicatae*) contro un procedimento appo i tribunali di un altro Stato. Se la sentenza è stata data da un tribunale diverso da quello dove è stato compiuto il reato, ovvero a cui, come cittadino, il colpevole era sottoposto, la sentenza sarebbe interamente nulla, e di nessuna consegnenza da proteggerlo contro un procedimento avanti i tribunali di un altro Stato, che ha giurisdizione sul reato.

1) Puffendorf, *Elementa*, lib. VIII, cap. III, § 23 e 24. Voet, *dello Stato*, § 11, cap. 1, n.° 6. Martens, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. III, § 101. Klüber, *Dritto delle genti*, par.II, tit. I, cap. II, § 66.—Leyser, *Meditationes ad Pandecta*, med. 10. Kluit, *de Deditione profugorum*, § 1, p.7. Saalfeld, *del Diritto positivo internazionale*, § 40. Schmaltz, *Diritto sistematico europeo*, p.160.—Mittermayer, *das dautsche strafver fahren*. Ihl. 1, § 59. p. 314, 319.

2) Ortolan, *Regole internazionali*, tom. I, p. 340 e 341.

3) Bynkershoek, *Quaestionum iuris publici*, lib. I, cap. XX.

4) Martens, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. III, § 86.— Klüber, *Diritto delle genti*, par. II, tit. I, cap. II, § 64 e 65. Foelix, *Diritto internazionale privato*, § 365.

§ 15. — *Del reato di pirateria secondo il giure delle genti.*

Il potere giudiziario di ogni Stato sovrano si estende a perseguitare taluni reati contro il gius delle genti, e tra questi il crimine di pirateria.

Sono pirati coloro che scorrono i mari con propria autorità, affin di predare e rubare a mano armata, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, i legni di ogni nazione, senza attendere ad altro, se non a ciò che loro conviene, purchè rimangano impuniti dai loro reati. Gli atti perpetrati da tali malfattori costituiscono il reato di pirateria 1).

Gli ufficiali e la ciurma di una nave armata e spedita contro di una nazione inimica, se commettessero depredamenti contra nazioni amiche, non possono essere perseguitati come pirati. Lo Stato che ha spedito quella nave, essendo mallevadore verso le altre nazioni dell'operare de'suoi legni armati in guerra, è il solo giudice competente degli altri compiuti sotto il pretesto del nome suo 2).

I depredamenti commessi da armatori muniti di commissioni di due Sovrani in guerra l' uno contro l' altro, sono qualificati di reato di pirateria; dacchè l' autorità data dall' uno è in opposizione con quella dell' altro. Ma si è dubitato se potesse corseggiarsi per commissione data da diversi Sovrani alleati contro un comune nemico. L' opinione più generalmente ricevuta sembra riguardare questa pratica come illegale ed irregolare, perocchè i due soci guerreggianti possono aver dati provvedimenti differenti, ovvero essersi diversamente obbligati verso i neutrali, i quali spesso sono non conosciuti da coloro che sono facultati a far la corsa 3).

I pirati sono i nemici dell' intero uman genere; essi sono fuori il giure delle genti; ad ognuno è lecito, anzi è comandato di loro correr sopra, e con ogni mezzo possibile impadronirsene: essi possono esser catturati su per i mari dai bastimenti di ogni Stato,e da questi condotti ne'limiti del loro territorio per sottoporli al giudizio dei tribunali. Circa il reato di pirateria impertanto e'bisogna fare una distinzione tra la pirateria secondo il giure delle genti, e quella secondo la legge particolare di uno Stato. La pirateria secondo il giure delle genti può essere giudicata dai tribunali del paese in cui gli accusati si trovano, tuttochè l'atto di pirateria sia stato compiuto a bordo di un bastimento, ovvero da una ciurma naturale di un' altra nazione. Le leggi interne di alcune nazioni qualificano come di pirateria taluni atti non per tali riguardati dal giure delle genti. E gli autori di così fatti atti non sono giudicati e puniti in forza del diritto internazionale, ma sì bene in virtù di speciali leggi, le quali gli assimilano ai pirati; però queste leggi non possono essere applicate se non dallo Stato che le ha emanate, e solamente in su i proprî sudditi, ovvero ne'luoghi sottoposti alla sua giurisdizione.

Così, a mo' di esempio, le leggi particolari della Inghilterra e degli Stati Uniti di America assimilano ai pirati gli individui che fanno la

1) Qui autem nullius principis auctoritate, sive mari, sive terra, rapiunt, piratarum, praedonumque vocabulo intelliguntur. Unde, ut piratae puniuntur, qui ad hostem depraedandum enavigant sine mandato praefecti maris, et non praestitis, quae porro praestari desiderant. BYNKERSHOEK, *Quaest. iuris publici*, l. I, c. XVII.

2) BYNKERSHOEK, *Quaestionum iuris publici*, lib. I, cap. XVII. RUTHERFORTH, *Instituzioni*, vol. II, p. 595.

3) BYNKERSHOEK, *Quaestionum iuris publici*, lib. I, cap. XVII. VALIN, *Commentario sull' ordinanza della marina*, tom. II, p. 236.

tratta de' negri; lo stesso han fatto l' Austria la Prussia e la Russia, dopo il trattato del 1841 tra questa e la Gran Bretagna conchiuso, anche relativamente all' abolizione della tratta. Da ciò segue che la tratta, sebbene oggidì sia proibita da tutte le civili nazioni di Europa, impertanto non è reato di pirateria secondo il giure delle genti.

I reati di omicidio e di furto, individualmente perpetrati a bordo di un legno in pieno mare, non sono giudicabili se non dai tribunali del paese, a cui appartiene il bastimento; ma se questi reati sono stati compiuti a bordo di un bastimento venuto in mano di una ciurma ribellata, che non più obbedisce ai suoi capi, e tutte leggi ha in non cale; in questo caso, il bastimento, perduta la sua naturalità, perde nel tempo stesso il diritto ad essere protetto da qualunque bandiera; e quindi i suddetti crimini possono essere annoverati tra quelli di pirateria in conformità del giure delle genti, e i rei sono giudicabili dai tribunali dello Stato che ne fa la cattura 1).

§ 16. — *Dell'estensione del potere giudiziario dello Stato relativamente ai beni posti ne' limiti del territorio.*

Il potere giudiziario di ciascuno Stato si estende ad ogni procedimento civile *in rem*, relativamente ai beni mobili e immobili posti entro i suoi limiti territoriali.

Il principio, nella sua attuazione agl' immobili, è una conseguenza della regola avanti fermata circa l' applicazione della *lex loci rei sitae*. Poichè ogni cosa relativamente alla alienazione, e al titolo di proprietà degl' immobili è regolata dalle leggi del paese ove i beni son posti, e' ne segue che il procedimento intorno a questi, come,verbigrazia, le prove giudiziarie, e le regole di prescrizione, debbono essere regolate conformemente alle medesime leggi 2).

§ 17. — *Distinzione circa il procedimento* in rem.

La stessa regola si applica ad ogni procedimento civile *in rem* relativamente ai beni mobili posti ne'limiti territoriali dello Stato,con questa eccezione però, che le leggi straniere possono presentare la regola come decidere nel merito, mentre le forme del rito, le prove giudiziarie e le regole di prescrizione sono determinate dalla *lex fori*. La *lex domicilii* è quella che si applica a un testamento di beni mobili e alla successione *abintestata* di questi beni, se il testamento è fatto, ovvero se gli eredi *abintestato* stanziano in un paese straniero; mentre che la *lex fori* dello Stato, in cui il procedimento è intentato, deve stabilirne le forme nonchè le prove giudiziarie e le regole di prescrizione.

Quantunque le formalità da osservarsi ne' testamenti fatti in paese straniero sieno regolate dalle leggi del paese, pure non potranno essere eseguiti su i beni posti altrove, senza essere sottoposti alla registratura, ovvero omologati dai tribunali che ivi han giurisdizione *a*).

1) Wheaton, *Rapporti*, vol. V, p. 144, 184.

2) Vedi sopra. § 3.

a) *Cod. civ. francese, art.* 1000. *Cod. civ. per le D. Sicilie, leggi civili*, art. 926, 1.° *Cod. civ. del R. d'Italia*, art. 1000.*Cod. civ.per gli Stati di Parma* ecc. art. 727, e 743. *Cod. civ. della Rep. e Cantone del Ticino*, art. 391 e 392. *Cod. civ. Sardo*, art. 797. — *Il Trad.*

§ 18. — *Degli effetti delle sentenze* in rem *dei tribunali stranieri.*

Le decisioni o sentenze di un tribunale straniero di giurisdizione competente, come, a mo' di esempio, quelle di una Corte di ammiragliato *in rem*, sono riguardate essere prove convincenti circa il diritto di proprietà delle cose, quando appunto è dispnta di questo diritto di proprietà ne' tribunali di nno Stato diverso.

§ 19. — *Dell'estensione del potere giudiziario su gli stranieri residenti nel territorio di uno Stato.*

Il potere giudiziario di ognl Stato può essere esteso a qnalunque controversia, che sorgesse circa i diritti personali e di proprietà tra coloro che stanziano ne'limiti del suo territorio,sebbene la causa sia surta in paese straniero *a*).

Questo principio generale è intieramente indipendente dalla regola che nel decidere deve guidare il tribunale. E questa regola può essere la legge del luogo dove sta il tribunale, ovvero in certi casi la legge di un paese straniero, ma ciò non toglie nulla alla giurisdizion de' tribunali, la quale deve essere esercitata su tutte le persone, anche su quelle che temporaneamente stanno in quel paese *b*). Frattanto questa giurisdizione,fondata sul diritto internazionale,può essere limitata dalle leggi civili dello Stato, e tra le nazioni relativamente all' esercizio di questa giurisdizione non si osserva un nso costante ed uniforme. Uno Stato sovrano può a suo piacimento negarsi di giudicare le controversie tra gli stranieri.

Ogni azione reale o possessoriale necessariamente deve essere intentata nel luogo dove sono posti i beni in controversia, e la giureprudenza inglese ed americana considera tutte le azioni personali *ex delicto* ovvero *ex contractu* come transitorie, attribuendole al foro domestico, senza attendere al luogo ove essi sieno surte, e chi sieno le parti litiganti. Questa regola è fondata sopra nna finzion legale che suppone la ingiuria essere stata fatta, ovverochè il contratto è avvenuto ne'limiti della giurisdizione locale. Ne' paesi poi dove la giureprndenza è fondata sul diritto romano, in generale si segne la massima, *actor forum rei sequitur ;* e bisogna che le azioni personali sieno intentate avanti i tribunali del paese ove il reo convenuto ha acquistato nno stabile domicilio *c*).

a) « L'art. 15 delle Leggi civili, ove si dice che lo straniero può citarsi ne' tribunali del regno, purchè gli effetti del giudicato possano in esso eseguirsi, non è precettivo ». Decis. della C. S. di Giustizia di Napoli del 15 luglio 1824 nella causa *Piombino* e *Baldinotti*. — *Il Trad.*

b) La Corte Suprema di Giustizia di Napoli ritiene che : «Quando le leggi straniere sono applicabili da' Tribunali del Regno per tutelare lo stato e la fortuna de'nostri nazionali, non si può dubitare nè che i giudici del merito abbiano il dovere di custodirne la lettera e lo spirito,nè che la Corte Suprema sia investita del diritto di censurare l' inadempimento di questo dovere». Decis. del 23 dicembre 1854 nella causa *Hauston* e *de Attellis*.— *Il Trad.*

c) E giureprudenza della Corte Suprema di Napoli che : « I tribunali nazionali sono competenti a giudicare quistioni nelle quali sono impegnati stranieri con la qualità di convenuti, solamente quando posseggono beni nel Regno,o vi dimorino; essendochè le parole dell'art. 15 LL. CC. « *purchè gli effetti del giudicato possano eseguirsi nel regno* » costituiscano una condizione e non un consiglio ». Decis. del 15 gennaio 1842 nella causa *Tortonia e Thierry*. — *Il Trad.*

Secondo il diritto francese, lo straniero ammesso dal Sovrano a stabilire il suo domicilio in Francia, gode di tutti i diritti civili, e tra questi per quello di esercitar la professione di avvocato avanti i tribunali del paese. Per altre occorrenze la giurisdizione sugli stranieri è attribuita a questi tribunali ne' seguenti casi:

1.° Quando l' obbligazione è contratta in Francia, ovvero in paese straniero, tra stranieri e francesi.

2.° Nelle faccende commerciali la cui obbligazione è contratta in Francia, e le parti contraenti vi hanno eletto un domicilio vuoi epressamente, vuoi per necessaria conseguenza risultante dai termini del contratto *a*).

3.° Quando gli stranieri volontariamente sottopongono i loro litigi al potere giudiziario de' tribunali francesi 1) *b*).

In tutti gli altri casi ne' quali si tratta di negozi di stranieri, non domiciliati in Francia mercè di sovrano permesso, i tribunali francesi negano di esercitare la loro giurisdizione su gli stranieri, anche se l'obbligazione fosse stata contratta in Francia.

Un dotto autore, il quale ha trattato del diritto internazionale privato, considera la giureprudenza, che nega allo straniero non domiciliato in Francia la facoltà di intentare un processo contro un altro straniero, di essere in contraddizione col giure internazionale europeo. — Il diritto romano ha riconosciuto il principio che i più ordinari contratti fra gli uomini traggono la loro origine dal diritto delle genti (*ex iure gentium*), ovvero, in altri termini, che essi son validi sia che avvengano tra cittadini e stranieri, sia tra cittadini dello stesso Stato. Questo principio è stato ritenuto nel moderno giure delle genti, il quale riconosce negli stranieri il diritto di contrattare degli obblighi entro i limiti territoriali di un altro Stato. Da questo diritto necessariamente nasce, relativamente ai tribunali del paese, l'altro di costringere le parti contraenti, qualunque esse sieno, cittadini o stranieri, ad adempiere gli obblighi contratti 2).

§ 20.—*Distinzione tra la regola di decisione e quella di procedimento relativamente ai contratti.*

Relativamente ai contratti la regola di decisione dev' essere necessariamente la legge applicabile al caso, o che essa sia il codice civile del paese, ovvero un codice straniero; ma la regola di procedimento in generale è determinata dalla *lex fori* del paese dove il procedimento è stato intentato. Frattanto non sempre è facile distinguere la regola di

a) È massima della Giureprudenza Napoletana che: «Sono competenti i tribunali del Regno per la esecuzione di un contratto passato in terra straniera fra due stranieri, quando l' esecuzione dee farsi per patto nel territorio del Regno e il convenuto risiede nel Regno». Decis. della C.Suprema di Giustizia del dì 7 dicembre 1854 nella causa *Drinkiveter*, *Murdocly* ed altri.— *Il Trad.*

1) Pardessus, *Diritto commerciale*, par. IV, tit.VII, cap. 1, § 1. Pothier, *Procedura civile*, par. I, cap. 1, p. 2. *Discussione sul codice civile*, t. I, p. 48.

b) Ved. *Cod. civ. del R. d' Italia*, art. 13, 14 e 15. *Cod. per lo R. delle D. S. P. I.* Art. 9, n.° 2.° 15, e 16. *Cod. civ. gen. Austriaco*, art. 34, 37. *Cod. per gli S. di Parma*, art. 5. *Cod. civ. della R. e Cantone del Ticino*, art. 8, *Cod. Civ. per gli Stati Sardi*, art. 26, 32. —*Il Trad.*

2) Foelix, *Diritto internazionale privato*, § 122, 123.

decisione da quella di procedimento. E'può in generale affermarsi che tuttociò che si attiene all' obbligazione del contratto, dev'essere regolato conformemente alla legge del domicilio delle parti contraenti, ovvero del paese dove è stato compiuto l'atto; mentre quanto riguarda i mezzi di costrizione per l'esecuzione dev'essere regolato dalla *lex fori*.

Se il tribunale è adìto per applicare alla lite la legge del paese ove esso siede tra individui domiciliati ivi stesso, non vi è difficoltà alcuna. Poichè l' obbligazione del contratto e i mezzi di costringere le parti contraenti alla sua esecuzione, deve esser cercata nel codice in quel luogo in vigore, così pure dee cercarvisi la regola di decisione e quella di procedimento. In altri casi e' bisogna accuratamente distinguere tra la obbligazione ed i mezzi di costrizione.

L' obbligazione del contratto consiste negli elementi seguenti:

1.° La capacità personale di contrattare.

2.° La volontà delle parti contraenti dichiarata quanto ai termini ed alle condizioni del contratto.

3.° La forma esteriore del contratto.

La capacità personale delle parti contraenti dipende dalle qualità personali,le quali sono inerenti al loro stato civile secondo le leggi del paese nativo. Solamente queste qualità universali personali, le quali, in conformità delle leggi civili di tutte le nazioni, sono essenziali alla capacità di contrattare, vanno esclusivamente regolate dalla *lex domicilii*. Tali sono le qualità di maggiore e di minore, di vedova, di maritata o no ecc.

La forma esterna del contratto dev' essere regolata dalla *lex loci contractus*, la quale statuisce se dev' essere scritta e sottoposta a talune formalità. L' omissione di queste formalità annulla il contratto *ab initio*, ed essendo nullo, giusta la legge del paese ove è stato fatto, non può essere eseguito dai tribunali di un paese diverso.Però i regolamenti fissati di uno Stato non hanno forza di passare i confini del territorio, e conseguentemente la mancanza di bollo, impost adalla *lex loci contractus*, non può essere dedotta avanti i tribunali di un altro paese.

§ 21. — *Dell' effetto delle sentenze de' tribunali stranieri* in personam.

Tutte le nazioni generalmente riconoscono il principio che ogni sentenza diffinitiva,emanata dal tribunale competente di uno Stato,dev'essere accolta e tenuta come diffinitiva da' tribunali di un altro Stato dove la sentenza è prodotta come *exceptio rei iudicatae* 1).

Ma nessuno Stato sovrano è obbligato, se non vi è una speciale convenzione, a dare aiuto alla esecuzione delle sentenze di un tribunale straniero ne' limiti del suo territorio. Frattanto la convenienza e l'utilità vicendevole degli Stati hanno stabilito fra la maggior parte delle nazioni l' uso di scambievolmente eseguire le sentenze diffinitive dei tribunali stranieri, con talune condizioni però che son differenti ne' diversi paesi.

Secondo la legislazione inglese la sentenza diffinitiva di un tribunale straniero è riguardata siccome provante l' esistenza di un debito, purchè il convenuto non potesse eccepire contra la sentenza di essere stata

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. II, cap. VII, § 84 e 85. Martens, *Diritto delle genti*, § 93, 95.

irregolarmente data. Nel caso contrario, una nuova sentenza viene emanata dal tribunale inglese, con cui conferma la prima e la dichiara esecutoria contro il debitore. Ma se col procedimento è accertato che la sentenza è stata senza una citazion personale al convenuto, ovvero che essa sia fondata sopra false presunzioni, e motivata da insufficienti ragioni di diritto e di fatto, i tribunali non ne accorderanno la esecuzione.

La stessa giureprudenza è segnita negli Stati Uniti di America relativamente alle sentenze de'tribunali de'paesi al di fuori della Unione. quelli poi componenti l'Unione, una sentenza emanata dai tribunali di uno Stato, è riguardata come diffinitiva ed esecutoria da tutti gli altri Confederati.

La giureprudenza francese non riguarda come diffinitive le sentenze emanate contra de'Francesi avanti i tribunali stranieri. Ed anche se un Francese inizia un procedimento avanti un tribunale straniero e la sua domanda è respinta, questa sentenza non può essere eccepita come una *lis finita* dal convenuto in un nuovo procedimento aperto su la causa istessa. Ma se la sentenza è stata data contro di uno straniero, essa costituisce un' eccezione *rei iudicatae* contro una domanda novella intentata appo i tribunali francesi. In altri casi, le sentenze date in paese straniero sono esaminate *ex integro* da' tribunali francesi, pria che sieno dichiarate esecutorie in Francia 1) *a*).

CAPITOLO III.

DE' DIRITTI DI EGUAGLIANZA.

§ 1. — *L' eguaglianza naturale degli Stati può essere modificata o dalla convenzione, o dall' uso.*

L' eguaglianza naturale degli Stati sovrani può essere modificata da un contratto positivo, ovvero da un consenso supposto fondato sull' uso,

1) Pardessus, *Diritto commerciale*. par. IV, tit. VII, cap. II, § 2, n.° 1488. Merlin, *Repertorio*, tom. VI, voce *Giudicato.—Quistioni di diritto* voce *Giudicato*.

a) Della giureprudenza napoletana abbiamo fatto cenno innanzi (Ved. not. *a*) a pag. 71). Aggiungiamo che, intorno la materia in discorso, il Supremo Collegio ha ancora stabilito: « Il giudicato estero non debbe essere riesaminato da capo da' tribunali del regno: la sua esecuzione però tanto può sviluppare di forza su i beni e sulle persone nel regno, per quanto non ne restino sconvolte le regalie, nonché le regole concernenti l' ordine pubblico e il buon costume.

« Parlando la legge de' giudicati profferiti all' estero, intende parlare di pronunziazioni regolarmente emesse da un giudice competente, e citato il convenuto. Quindi sta bene che, dovendosene ordinare la esecuzione nel Regno, l'esame de' nostri Tribunali versi sulla regolare esistenza della citazione, e sulla competenza. Ma se essi ritengono che la citazione esiste, e che la incompetenza, derivando solo da ragion di domicilio, non fu dedotta innanzi al Tribunale straniero, e non possa per conseguenza essere più allegata; per la prima parte risolvono una quistione di fatto, e per la seconda fanno una retta applicazione delle leggi giurisdizionali ». Decis. del 28 gennaio 1831 nella causa *Ceci* e *Riccioni*.

« L' ipoteca per gli atti stipulati all' estero non deriva da questi, ma dalla sentenza che ne ordina la iscrizione ». Decis. del 23 aprile 1825 nella causa tra *Berenger* ed *Ibert*. — *Il Trad.*

in modo da conferire ad uno Stato una supremazia sopra altri, relativamente a taluni particolari oggetti,come il grado,i titoli e altre distinzioni riguardanti il cerimoniale.

§ 2. — *Degli onori reali.*

È per questo che il diritto internazionale di Europa ha attribuito ad alcuni Stati gli *onori reali*.Tutti gl'Imperi e i Regni dell'Europa, nonchè lo Stato Pontificio, i Granducati Alemanni, e le Confederazioni Germanica e Svizzera oggidì godono di questi onori. In addietro furono accordati anche all'Impero d' Alemagna e alle grandi Repubbliche, come le Provincie Unite e quella di Venezia.

Questi diritti reali conferiscono agli Stati, cui sono accordati,un diritto di precedenza su tutti gli altri che non hanno lo stesso grado, con l' esclusivo diritto di spedire appo gli altri Governi ministri pubblici di primo ordine, come, verbigrazia, ambasciatori, e rappresentanti con altrettali titoli onorifici 1).

§ 3. — *Della precedenza fra i Principi e gli Stati che godono degli onori reali.*

Fra i Principi, i quali godono di questi onori, le Potenze cattoliche accordano la precedenza al Papa, ossia al Sommo Pontefice, ma la Russia e gli Stati protestanti dell' Europa lo considerano solamente come Vescovo di Roma, e come Principe Sovrano in Italia, e quindi i sopraddetti Stati,che godono gli onori reali,gli negano la precedenza.

Quando esisteva l' antica Costituzione dello Impero germanico, l'Imperatore, come successore di Carlo Magno e de' Cesari nello Impero Occidentale, avea il diritto di precedenza su tutti gli altri Principi temporali; ma, dopochè questa Costituzione fu mutata, e la rinuncia fatta dallo Imperatore di Austria a'suoi titoli e alle sue prerogative come Capo della Confederazione, il diritto di preferenza di questo principe sopra gli altri,che hanno lo stesso grado,può essere riguardato come dubbio 2).

Le differenti dispute sorte tra i Sovrani circa il diritto di precedenza, darebbe materia a curiosissime ricerche storiche, imperciocchè servirebbero a far conoscere i costumi delle Corti europee in tempi diversi ; ma la importanza pratica di queste discussioni è stata singolarmente diminuita da'progressi della civiltà,la quale non permette più che i gravi interessi dell' umanità sieno sagrificati a così futili pretensioni.

I Pubblicisti ordinariamente hanno attribuito alle *grandi repubbliche*, le quali aveano diritto agli onori reali, un posto di poco inferiore a quello de' Principi coronati della stessa classe ; e in fatto, per lo addietro le Provincie Unite, Venezia e la Svizzera davano la precedenza agl'Imperatori ed ai Re coronati,quantunque la negassero agli Elettori e agli altri Principi, i quali aveano diritto agli onori reali.Ma cosiffatte dispute ordinariamente sono state piuttosto regolate secondo il pote-

1) Vattel, *Diritto delle genti*, tom. I, lib. II, cap. 3, § 38. Martens, *Compendio del diritto delle genti moderno*, lib. III, cap. II, § 129. Klüber, *Diritto delle genti moderno*, par. II, tit. I, cap. III, § 91 e 92. Heffter, *diritto pubblico di Europa*, § 28.

2) Martens, § 152. Klüber, § 95.

re relativo delle due parti interessate, che dalle regole generali tratte dalla stessa forma del governo. Cromwello sapea far rispettare dalle teste coronate di Europa la dignità e l' eguaglianza della Repubblica inglese, e ne' diversi trattati tra la Repubblica francese e le altre Potenze dell' Europa, fu espressamente stipulato che relativamente al grado e alle cerimonie, il cerimoniale tra esse Potenze e la Repubblica rimarrebbe lo stesso di quello osservato pria della Rivoluzione 1).

I Sovrani, che non sono tra le teste coronate, ma che godono degli onori reali (come l'Elettore di Assia), cedono il posto in ogni occasione agli Imperatori e a' Re.

I Sovrani, al contrario, i quali non hanno mica gli onori reali, cedono sempre il passo a coloro i quali li godono.

Gli Stati mezzosovrani o dipendenti prendon posto dopo gli Stati sovrani 2).

E' chiaramente si comprende che gli Stati mezzosovrani, e quelli i quali si trovano sotto la protezione,ovvero la sovranità di uno Stato sovrano, cedono sempre il passo allo Stato da cui dipendono. Ma nel caso in cui vi è impegnato un terzo Stato,le loro attinenze debbono essere regolate da altre considerazioni, ed anche possono, come fu per gli Elettori sotto l' antica Costituzione germanica, aver la precedenza rispetto agli altri Stati che non godono degli onori reali 3).

Le quistioni circa il grado che hanno tra loro gli Stati e i Sovrani, non sono giammai state sciolte da fermi regolamenti, ovvero da convenzioni internazionali, ma piuttosto si attengono alla usanza e al consenso generale delle nazioni. Nel Congresso di Vienna infruttuosamente si cercò porre in classi i diversi Stati di Europa per istabilirne il loro grado.Nella tornata del 10 di dicembre 1814, i plenipotenziari delle otto Potenze, le quali sottoscrissero il trattato di Parigi, elessero una Giunta, avanti alla quale doveasi trattare cosiffatta faccenda.Nella tornata del 9 di febbraio 1815 fu discusso il progetto della Giunta,la quale proponeva di stabilire tre classi di Potenze; ma circa a questo ordinamento essendo sorti alcuni dubbi, e soprattutto intorno al grado destinato alle grandi Repubbliche,la faccenda fu indefinitamente protratta, e solamente fu stabilito il rispettivo grado de'diversi officiali diplomatici de' Principi coronati 4).

§ 4. — *Dell' usanza e dell' alternato.*

Quando due Stati sono di grado eguale o indeterminato,si ricorre a diversi modi per cansare ogni controversia, e così far salvi i diritti e le pretensioni delle due parti. E per questo che spesso si fa uso di ciò che dicesi *l' alternato*, mediante il quale il grado e il posto delle diverse Potenze sono cambiati, sia con un ordine regolare, sia per a caso. Così nella compilazione de'trattati,alcuni Stati usano il seguente mezzo,cioè di fare in modo che ne' diversi esemplari de' trattati, ciascuna delle parti contraenti occupa a sua volta il primo posto. In conformità del

1) *Trattato di Campo Formio*, art. 23. *Trattato di Luneville*, art. 17. *Trattato di Basilea, con la Prussia e la Spagna.* Schoell,*Storia de'trattati di pace* tom. I, p. 610.

2) Klüber, § 98.

3) Heffter, § 28, n.° 111.

4) Klüber, *Atti del Congresso di Vienna;* tom. VIII, p. 98, 102, 108, 116.

regolamento del Congresso di Vienna, di cui abbiam di sopra fatta menzione, l' ordine da osservarsi deve esser regolato dalla sorte 1).

A regolare cotal ordine spesso eziandio si è ricorso all'alfabeto *francese*, cioè che i ministri delle diverse Potenze debbono sottoscrivere secondo l' ordine che l' alfabeto assegna ai nomi delle Potenze da loro rappresentate 2).

§ 5. — *Della lingua usata negli atti diplomatici.*

L' eguaglianza naturale di tutte le nazioni faculta ciascuna di esse a far uso della sua propria lingua negli atti diplomatici, e questo diritto è stato esercitato in certi paesi. Ma ben presto si vide tornar di gran vantaggio usando una medesima lingua nelle relazioni internazionali. La lingua latina fu adunque primamente adoperata. Indi, in su lo scorcio del secolo decimoquinto, la preponderanza politica della Spagna fece usare la lingua spagnuola nelle corrispondenze diplomatiche. Finalmente a questa subentrò la lingua francese, la quale dal tempo di Luigi XIV è divenuta la lingua diplomatica del mondo civile. Negli Stati, dove non si fa uso di questa lingua, si è solito aggiungere al testo del documento, che si vuole partecipare, una versione nella lingua dello Stato a cui si manda. Così si usa dalla Confederazione germanica, dalla Spagna e dalle Corti d' Italia. Gli Stati che hanno una comune lingua, di questa ordinariamente si servono nelle loro relazioni. Tanto avviene fra gli Stati della Confederazione germanica e fra quelli d'Italia nelle loro vicendevoli relazioni, nonchè per le attinenze diplomatiche che corrono tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

§ 6. — *Dei titoli de' Principi sovrani e degli Stati.*

Ogni Principe sovrano ovvero ogni Stato può assumere quel titolo che più gli piace, ed esigere da'suoi propri sudditi gli onori che vuole. Ma il riconoscimento di questi titoli da parte degli altri Stati non avviene affatto nel modo stesso, soprattutto quando un Sovrano, ovvero uno Stato, prende titoli più elevati di quelli che già aveva. Così il titolo di Re di Prussia, che prese Federigo I nel 1701, sulle prime non fu riconosciuto che dall' Imperator di Germania; e solamente di poi dagli altri Stati di Europa. Nel 1786 il Papa riconobbe questo titolo, regnando Federigo Guglielmo II, e nel 1792 l' Ordine teutonico rinunziò ai suoi pretesi diritti sul Ducato di Prussia 3).

E similmente il titolo d' Imperatore di tutte le Russie, che fu assunto da Pietro il Grande nel 1701, fu man mano riconosciuto dalla Prussia, dalle Provincie Unite e dalla Svezia nel 1723, dalla Danimarca nel 1732, dalla Turchia nel 1739, dall' Imperatore di Alemagna nel 1745, dalla Francia nel 1745, dalla Confederazione germanica nel 1746, dalla Spagna nel 1759 e dalla Repubblica polacca nel 1764. Nel riconoscere questo titolo, la Francia espressamente convenne, che non ne sarebbe seguito alcun cambiamento quanto alle attinenze del cerimoniale tra le due Corti. Quando nel 1762 salì al trono l' Imperadrice Ca-

1) *Aggiunto all' atto del Congresso di Vienna*, art. 7.
2) Klüber, *Congresso diplomatico di Vienna*, § 164.
3) Ward's, *Istoria della legge delle nazioni*, vol. II, p. 245, 248. Klüber, *Diritto delle genti*, par. II, tit. I, cap. II, § 107, nota c.

terina, costei negò di rinnovare sotto la forma istessa questa convenzione, ma *dichiarò* che il titolo imperiale non immuterebbe affatto il cerimoniale da osservarsi tra i due Stati. La Corte di Versailles rispose a questa dichiarazione con un' altra, rinnovando gli atti di riconoscimento di questo titolo, però con la espressa condizione che se la Corte di Pietroburgo avesse alcun che mutato nel cerimoniale stabilito tra le due Corti, la francese cesserebbe di accordargli il titolo d'imperiale 1).

Il titolo d'Imperatore, relativamente alle storiche ricordanze che vi sono state legate, sempre fu riguardato come il primo e il più importante tra i titoli sovrani; imperciò questo titolo è stato ritenuto, fuori il caso dello Imperatore d' Alemagna, di non conferire a chi lo avesse portato prerogative o diritti di precedenza su gli altri Sovrani coronati.

§ 7. — *Del Cerimoniale marittimo.*

L'uso ha stabilito tra le nazioni un certo cerimoniale da osservarsi sia su l' Oceano, ovvero su le parti dell' Oceano, ove un particolare Stato ha diritto di supremazia. Nel detto cerimoniale è compreso il saluto delle navi da guerra tra loro; e questo saluto consiste nell' ammainare o serrare la bandiera, ovvero in ammainare le vele alte, oppure a sparare un certo numero di colpi di cannone avvicinando una flotta, o infine, un solo bastimento da guerra, o entrando in un porto fortificato.

Ogni Stato sovrano ha l'esclusivo diritto, in forza della sua indipendenza ed eguaglianza, di regolare il cerimoniale marittimo da osservarsi dal proprio navilio sia tra sè, sia verso quello di un' altra nazione; vuoi in pieno mare, vuoi ne' limiti marittimi di questo medesimo Stato. Parimenti esso ha il diritto di stabilire il regolamento da osservarsi su quella parte di mare la quale si trova sotto la sua giurisdizione territoriale, vuoi dalle navi straniere tra loro, vuoi verso le proprie fortezze e il suo navilio, e gli onori che questo deve rendere ai bastimenti stranieri. Questo cerimoniale è regolato dalle sue proprie ordinanze, ovvero dai vicendevoli trattati con altre Potenze marittime 2).

Allorchè la giurisdizione sul mare, chiesta da uno Stato, è negata dalle altrenazioni straniere,come,verbigrazia,avviene per la supremazia che la Gran Bretagna si arroga su i mari detti Britanni,similmente vanno messi in controversia gli onori da farsi a codesto Stato. Le dispute intorno tal quistione spesso hanno fatto venire a guerra la Potenza che si attribuisce codesta supremazia e quelle che l' oppongono. Gli onori marittimi, voluti dalla Danimarca in conseguenza della supremazia che essa chiede sul Sund e i due Belts in sull'entrata del mar Baltico, sono stati regolati con diversi trattati tra i differenti Stati, e specialmente con la convenzione del 15 gennaio 1829 sottoscritta tra la Russia e la Danimarca. — La qual convenzione dovrà aver vigore fino

1) Flassan, *Storia della diplomazia francese*, tom. VI, lib. III, p. 329, 364.
2) Bynkershoek, *de Dominio maris*, cap.II. IV.—Martens, *Compendio del diritto delle genti moderno dell' Europa*, lib. IV, cap. IV, § 189, Klüber, *Diritto delle genti moderno dell' Europa*, p. II, tit. I, cap. III, § 117, 122.

a che, conformemente al Protocollo del Congresso di Aquisgrana, sottoscritto il 3 novembre 1818, un generale regolamento si potrà stabilire tra tutte le Potenze marittime circa al saluto in sul mare 1).

CAPITOLO IV.

DEI DIRITTI DI PROPRIETA'.

§ 1.— *De'diritti su le proprietà nazionali.*

L' esclusivo diritto, che ciascuno Stato indipendente ha sopra il suo territorio e sopra gli altri suoi beni, è fondamentato sopra il titolo originariamente stabilito dalla occupazione, dalla conquista o dalla cessione, e posteriormente confermato dalla presunzione, la quale risulta dal trascorrere di molto tempo, ovvero dai trattati e da altri contratti con gli Stati stranieri.

§ 2. — *De' beni pubblici e de' privati.*

Questo diritto esclusivo comprende i beni pubblici ovvero il pàtrimonio o demanio dello Stato, e tutt' i beni che appartengono ai privati, e che si trovano far parte del territorio dello Stato.

§ 3. — *Del dominio eminente.*

I diritti dello Stato su i beni pubblici, ovvero sul suo demanio sono assoluti, ed escludono tanto quelli de' propri sudditi, quanto quelli delle nazioni straniere. Il diritto di proprietà nazionale relativamente ai beni che appartengono a privati ovvero a qualche Instituzione,che son posti nel suo territorio, è parimenti *assoluto* rispetto alle nazioni straniere, perciocchè esclude tutti i loro diritti; mentre, in riguardo ai sudditi dello Stato, questo diritto si riduce a quel che dicesi *dominio eminente*, cioè il diritto, in caso di necessità o salute pubblica, di poter disporre di ogni cosa che è nel territorio dello Stato 2).

§ 4. — *Della Prescrizione.*

Oppostissimi tra loro sono gli autori su la quistione: fino a qual segno la presunzione, che risulta dalla lunghezza del tempo scorso, e che dicesi *prescrizione*, può essere ammessa tra le nazioni; ma l'uso costante e approvato dalle genti mostra che, qualunque sia il nome che a questo diritto si dà, il possesso non interrotto,per parte di uno Stato, di un territorio, ovvero di qualunque altra cosa, per lo corso di certo tempo, esclude il diritto di qualunque altro su l'oggetto;nel modo stesso che il giure naturale e civile di tutte le civili nazioni malleva a un privato l'e-

1) I. H. W. Schelgel, *Stato della Danimarca*, t. I, p. 412. Martens, *Nuova Raccolta*, t. VIII, p. 73. Ortolan, *Diplomazia del mare*, tom. I, lib. II, cap. XV.
2) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. 1, cap. XX, § 235, 244. Rutherforth, *Instituzioni di Diritto internazionale*, vol. II, cap. IX, § 6. Heffter, *Diritto pubblico di Europa*, § 64, 69, 79.

sclnsiva proprietà di un oggetto da lui posseduto per un certo tempo, senza che alcnno avesse su quello preteso alcun diritto. Questa regola è fondata sulla supposizione, dalla esperienza confermata, che ognuno cerca godere di ciò che è suo; e che dal silenzio di lui naturalmente e' si può conchiudere che i suoi diritti alla proprietà erano poco validi, ovvero che vi abbia rinunziato 1).

§ 5. —*Delle conquiste, e delle scoverte confermate col decorrimento del tempo.*

Qnasi tutte le nazioni europee fondano, in origine, i loro diritti a possedere i territorî, che oggidì hanno, sulla conquista, posteriormente da un lungo possesso confermati, nonchè dalle attinenze internazionali, alle quali tutte le nazioni europee successivamente hanno preso parte. I loro diritti circa i possedimenti di essi nel Nuovo-Mondo, scoverto da Cristoforo Colombo e da altri avventurieri, e i territorî da essi occupati in Asia e in Affrica, originariamente furono basati sulla scoverta, sulla conquista o snllo stabilire colonie, indi da contratti positivi confermati. Indipendentemente da qneste sorgenti del diritto di proprietà, il consenso generale degli uomini ha stabilito il principio, che se nna nazione per un lungo e continuo possesso tiene un territorio, ne esclude ogni diritto di altra nazione. Sia che questo consenso generale si consideri siccome un contratto tacito, ovvero siccome un diritto positivo, non per questo le nazioni sono men obbligate a nniformarvisi, perchè tutte vi hanno acconsentito; perchè nessuna nazione può negare di conformarvisi, senza con ciò scalzare i suoi diritti a possedere que' beni che ha; e perchè da ultimo è fondato sn la loro scambievole ntilità, e mira a sempre più far progredire il generale ben essere della umanità.

Gli Spagnuoli e i Portoghesi si posero a capo de' popoli europei per le grandi scoverte marittime fatte nel volgere del decimoquinto e del decimosesto secolo. Conformemente a come in quel tempo opinavasi in Europa, le nazioni pagane, che abitavano le contrade allora scoverte, erano considerate di appartenere legittimamente a coloro che quelle contrade aveano conqnistate. Che se intorno al diritto di possesso di queste litigio alcuno sorgeva, il Papa, come Capo Snpremo della Cristianità, ne era anche l' arbitro supremo. Da ciò ne venne la famosa Bolla emanata da Papa Alessandro VI nel 1493, con cui si concedevano alle Corone unite di Castiglia e di Aragona tutte le contrade scoverte e da scovrirsi di là di nna immaginaria linea, tirata dall' un polo all'altro, distante cento leghe dalle Azori. E gli Spagnuoli, su la citata bolla fondandosi, pretesero appunto a sè soli appartenere il godimento in proprietà di tutte le terre e di mari posti ad occidente di essa linea nel Nnovo-Mondo. Frattanto la menzionata concessione del Papa non era il solo appoggio sul quale fondavanole loro ragioni le nazioni che aveano possedimenti nel Nuovo-Mondo; esse anche propngnavano i loro diritti quanto alla proprietà di quelle contrade con la priorità di scoverta. La stessa Spagna non ha mai fondati tutti i suoi diritti su la Bolla di Alessandro VI. Il Portogallo pretendeva far nascere i suoi diritti

1) Grozio, *De I. B. ac. P.* lib. II, cap. 4. Puffendorf, *de iure naturae ac gentium*, lib. IV, cap. XII. Vattel, *Diritto delle genti*, tom. I, lib. II, cap. II. Rutherforth, *Instit. di diritto internazionale*, vol. I, cap. 8, vol. II, cap. 9, § 3, 6.

sur una parte dell'America meridionale da una scoperta e da una conquista; intanto attentamente curava tenersi ad oriente dalla linea tracciata nella Bolla papale. Relativamente alla Francia, alla Gran Bretagna e all'Olanda, senza affatto attendere alle concessioni fatte dal Papa, spinsero le loro scoverte, le loro conquiste, ed anche le loro colonie fino alle Indie occidentali, d'onde ne vennero le lunghe guerre con la Spagna e col Portogallo, tra' quali e' pareva essersi diviso il mondo. Intanto vi era un punto, circa il quale sembrava che tutte queste nazioni convenissero; cioè nel totale disprezzo de' diritti de' popoli abitanti quelle contrade. Gli è per questo che l' accennata Bolla di Papa Alessandro VI concedeva alla Spagna tutte le terre antecedentemente occupate *da nazioni cristiane*, e le lettere patenti date da Errico IV d'Inghilterra a Giovanni Cabotto e ai suoi figliuoli li facultava « a cercare e scovrire tutte le isole, paesi, o provincie appartenenti a popoli pagani o infedeli, di farli sudditi, e di occuparne le terre come loro vassalli e luogotenenti ». Gli è per questo che la Regina Elisabetta egualmente diè a sir Umfredo Gilbert la facoltà di scovrire tutte le contrade pagane e barbare, non possedute da Principi ovvero da popoli cristiani, e di occuparle. In tal modo, il subordinare i diritti de'selvaggi indiani a quelli del primo conquistatore cristiano divenne un principio di politica e di diritto. — In tutte le guerre, ne'trattati, e ne'negoziati, avvenuti per le opposte pretensioni de'diversi Stati europei relativamente a taluni territori sul continente americano, a' diritti de' natii non vi si pose pensiero menomamente, ovvero furono abbandonati al piacer degli Stati, a' quali furono concessi dalle convenzioni tra le diverse Potenze dell' Europa. Sicchè i diritti di quelli in sul proprio territorio si son trovati quasi del tutto distrutti dalla forza delle armi, ovvero dei contratti, secondo che l'inoltrarsi de' nemici forzavano gl'infelici Indiani ad abbandonare man mano le contrade da loro occupate.

Nelle discussioni surte nel 1790 tra la Gran Bretagna e la Spagna per Nostka-Sund, questa si fe' a reclamare tutte le coste a nord-ovest dell' America fino lo stretto del Principe Guglielmo, fondandosi sur una priorità di scoverta, e sopra un lungo possesso confermato dall' art. 8 del trattato di Utrecca. A tal pretensione si oppose il Governo britanno, dichiarando, che la terra essendo il comune patrimonio di tutti gli uomini, ogni individuo ed ogni nazione ha il diritto di insignorirsi di una parte, occupandola, e coltivandola. La controversia finì con una convenzione tra le due Potenze, pattuendo che i rispettivi loro sudditi potrebbero liberamente navigare e pescare nell' Oceano Pacifico e nel mare del Sud, e approdare su le sponde di que'mari per trafficare con gli indigeni, poter anche stabilirvisi, sottomettendosi però alle condizioni seguenti:

1.ª Che la navigazione e la pesca de' sudditi della Gran Bretagna in que'mari non doveva servir di pretesto ad un illecito traffico cogli stabilimenti spagnuoli, e che non potessero navigare, nè pescare a una distanza minore di dieci leghe marine dalle coste già occupate dagli Spagnuoli.

2.ª Che in ogni luogo delle coste a nord-ovest dell' America settentrionale, ove una delle due Potenze avesse stabilite colonie a cominciare dal mese di aprile del 1789, i sudditi dell' altra avrebbero libero accesso, e potrebbero con piena sicurezza trafficarvi.

3.ª Che, riguardo alle coste orientali ed occidentali dell'America me-

ridionale, i sudditi di ambidue gli Stati non si potessero stabilire in que'luoghi delle coste poste al mezzogiorno delle colonie già dagli Spagnuoli fondatevi; ma che essi continuerebbero ad avere il diritto di trafficare per quelle coste a fin di pescare, e che avrebbero eziandio la facoltà di potervi elevare temporaneamente capanne, o altrettali abitazioni per i bisogni della pesca 1).

Con un decreto (*ukase*) dell'Imperatore Alessandro di Russia del dì 16 settembre 1821, il Governo russo dichiarò aver esclusivo diritto territoriale su la costa Nord-ovest dell'America, dallo stretto di Bering fino al grado 51° di latitudine, su le isole di Aleautes su la costa orientale della Siberia e sulle isole Kouriles dallo stesso stretto fino al Capo Sud nell'isola di Oozoop, al 15° 51' di latitudine settentrionale. Veruna altra nazione poteva navigare o pescare ne' porti e nelle isole contenute entro gli accennati confini. Era egualmente proibito ad ogni bastimento straniero di approdare nelle colonie russe, o di avvicinarle a 100 leghe italiane, sotto pena di confiscazione delle loro mercatanzie. Secondo il menzionato decreto, i diritti della Russia in su il descritto territorio si fondavano sopra i tre principi che, conformemente al giure delle genti, sono il fondamento di ogni diritto di proprietà; cioè su la priorità di scoverta; su la priorità di occupazione; e da ultimo sopra un pacifico e non oppugnato possesso per lo decorso di mezzo secolo. Inoltre e' vi si dicea, che tutte le condizioni che si applicano ai mari chiusi, dovevano estendersi a quelli che bagnano i possedimenti russi in su i continenti dell'Asia e dell'America; e che in conseguenza il Governo russo potrebbe esercitare in questi mari i diritti di sovranità, e sovrattutto quello di interdirli totalmente agli stranieri. Frattanto il Governo russo si limiterebbe ad esercitare i suoi diritti principali, per impedire il contrabbando ne' limiti assegnati dalla Compagnia russo-americana.

Tutti gli esposti principi furono oppugnati dal Governo degli Stati Uniti tanto in fatto, quanto in diritto. Il segretario di Stato degli affari stranieri, sir Giovanni Quincy Adams, rispondendo all'atto suddetto, comunicatogli dal ministro russo a Washington, diceva, che da quando gli Stati Uniti si stabilirono a nazione indipendente, il loro navilio avea navigato sempre in que'mari, e che il diritto a navigarvi avea fondamenti appunto nella stessa loro indipendenza; nonchè nel diritto dei loro cittadini a trafficare co'natii del paese, e che alla giurisdizione territoriale di un'altra nazione non erano sottoposti. L'Adams negava che i Russi avessero diritto su parte alcuna dell'America posta al mezzodì del 55° grado di latitudine, fondandosi in su il riflesso che nella Carta di istituzione della Società russo-americana questa linea era il confine meridionale delle scoverte fatte dai Russi in America fino al 1799, e che dopo quel tempo non ne aveano fatto verun' altra. Relativamente alla pretensione del Governo russo a riguardare chiuso il mare (*mare clausum*) compreso dentro i possedimenti di Asia e di America, il sig. Adams faceva solamente osservare, che la distanza tra questi due continenti sulla parallela del 51° non era minore di *quattro mila miglia*. Il suddetto sig. Adams finiva il suo dispaccio esprimendo la speranza che i

1) *Registro annuale*, an. 1790. *Documenti di Stato*, p. 285, 305; an. 1791, p. 208; 214, 222 a 227.

cittadini degli Stati Uniti continuerebbero a pacificamente trafficarvi 1).

Le negoziazioni intorno quest' obietto finirono con una convenzione sottoscritta a Pietroburgo il 5 (17) di aprile 1824, contenente i patti seguenti: che in tutte le parti dell' Oceano Pacifico i cittadini degli Stati Uniti e i sudditi della Russia potrebbero liberamente navigare e pescare, tuttavia con le seguenti restrizioni; cioè: che i cittadini americani non potessero approdare in una colonia russa senza il permesso del governatore, o comandante di questa; e che, di converso, i sudditi russi non potessero portarsi ne'luoghi degli Americani sulle coste nord-ovest senza permesso. Inoltre fu convenuto che al settentrione del 50° 40' di latitudine non vi si sarebbe stabilita alcuna colonia americana, e al mezzodì di questa medesima linea nemmeno alcuna da parte de'Russi. Da ultimo fu stabilito che per dieci anni, a cominciare dalla sottoscrizione della convenzione, le navi delle due Potenze potrebbero liberamente navigare e pescare in tutt' i mari posti fra quelle coste.

Anche la Gran Bretagna avea protestato da parte sua contro i principî esposti nel decreto (ukase) russo del 1821 subito che fu pubblicato, e poi nuovamente nel Congresso di Verona. I dibattimenti, che intorno a quest'obbietto sursero tra i due Governi, furono terminati con la convenzione sottoscritta a Pietroburgo il 16(28) di febbraro 1825, con cui fu stabilita una frontiera diffinitiva tra' possedimenti di queste due Potenze sul continente dell' America settentrionale. La linea di confine dovea cominciare all' estremità meridionale dell' isola del principe di Galles dal 54° 40' fino allo stretto di Portland, 56° di latitudine, da ivi lungo le coste fino il monte S. Elia, e da quivi verso il nord seguendo il 141° di longitudine, secondo il meridiano di Greenwick, fino all'Oceano glaciale.

La convenzione tra la Russia e gli Stati Uniti finì nel 1834, e indi non fu mica rinnovata.

Le pretensioni degli Stati Uniti sul territorio posto tra i monti *Rocky-Mountains*, l'Oceano Pacifico, il 44° grado e il 54° grado 40' di latitudine nord, aveano fondamento su le considerazioni e i fatti seguenti:

1° Su la prima scoverta della riviera Colombia fatta dal Capitano Gray di Boston nel 1792; su la prima scoverta della sorgente di questa riviera, e l' esplorazione del suo corso fino il mare, eseguita dai capitani Lewis e Clarke dal 1805 al 1806; e finalmente su la prima occupazione de'porti di questo territorio per parte de' cittadini degli Stati Uniti.

2.° Sul tacito riconoscimento delle ragioni degli Stati-Uniti da parte del Governo britannico, mediante la restituzione della colonia di Astoria, ovvero della fortezza di Giorgio, posta all' imboccatura della Colombia dopo l' ultima guerra tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

3.° Su l' acquisto fatto dagli Stati Uniti di tutti i diritti della Spagna sopra questo territorio; diritti fondati in su la scoverta di questo paese, da sudditi spagnuoli conosciuto pria di qualunque altro popolo. E il detto acquisto fu fatto col trattato del 1819 sottoscritto tra la Spagna e gli Stati Uniti.

Il Governo inglese alle esposte ragioni opponeva:

1.° La Colombia non essere stata scoverta dal capitano Grey, ma sì bene dal luogotenente Meases della marina inglese; e che l' esplora-

1) *Registro Annuale*, vol. LXIV, p. 376-384. *Corrispondenza tra il sig. Adams e il sig. Poleticar.*

zione del corso del fiume, fatta dal capitani Lewis e Clarke, non era di veruna importanza, perocchè il Governo inglese aveva nell'anno istesso stabiliti suoi agenti lungo il corso di esso fiume.

2.° Che la restituzione di Astoria era avvenuta con talune restrizioni relativamente ai diritti del Governo inglese su quel territorio.

3.° Che i diritti ceduti dalla Spagna coi trattato del 1819 solamonte garentivano agli Stati Uniti gli stessi diritti cho furono accordati alla cedente con la convenzione, cioè quelli di stanziare in qualunque parte del territorio, di navigare e pescare ne'mari che lo bagnano, e di trafficare con gl'indigeni.

Nel corso de' negoziati, che avvennero nel 1827, i plenipotenziárii inglesi, sigg. Huskinson e Addington esposero in un memorialo i diritti del loro governo sul territorio dell'Oregon. Ecco i principali capi del memoriale. «Il Governo inglese non reclamare veruna parte del territorio tra i gradi 42° e 49° di latitudine. Solamente facevasi a pretendere il diritto di occuparo assieme ad altre nazioni quel territorio, ponendo totalmente da parte il diritto di esclusivo dominio; quindi non chiedeva altro, che conservare i suoi diritti contro le esclusive pretensioni del Governo americano. I diritti della Gran Bretagna erano stati indicati e definiti nella convenzione del 1790; essi comprendevano quello di navigare in tutte le acque di questo territorio, di abitarvi, e di trafficare con gli indigeni, ovvero con altre nazioni che vi avesser possedimentl. I quali diritti erano stati pacificamente esercitati dalla Gran Bretagna dopo l'epoca della sottoscrizione della convenzione, cioè per circa quarant'anni. Il Governo inglese ammettere che gli Stati Uniti avessero diritti simili, tuttochè non fossero stati esercitati che una sola volta, ma fuori di questi, altri non averne. I sudditi britanni per molti anni aver avuto delle istituzioni industriali sul territorio dell'Oregon, e queste dover essere protette dal Governo inglese, nonchè sarebbe loro accordata libertà di traffico e di navigazione. Nel tempo stesso il Governo inglese attendere che i diritti simili degli Stati Uniti non soffrissero alcuna violazione, desiderando di regolare le sue proprie obbligazioni su quelle degli altri Stati, che ànno possedimenti nello stesso territorio, fino a che sussisterebbe l'occupazione in comune 1) ».

Con le convenzioni del 1818 e del 1827 tra' due Governi inglese ed americano fu pattovito, che tutto il territorio in contesa tra ambiduo gli Stati in su la costa nord-ovest dell'America, all'ovest delle montagne *Rocciose*, resterebbe aperto per dieci anni alle due Potenze. Per altro, e ben s'intendeva, tale aggiustamento non doveva affatto pregiudicare le pretensioni de'due Stati, perciocchè ciascun di essi poteva far cessare questa convenzione, mediante una notificazione che ne farebbe all'altro un anno prima. La quale essendo stata fatta dall'americano; tra i due Governi sursero novelle discussioni; le quali ebbero fine con un trattato sottoscritto a Washington nel 1846. Coll'art. 1° di questo fu pattovito; che il limite, come stava, tra il territorio posseduto da ciascuno de'due Governi, sarebbe continuato su la parrallela del 49° grado di latitudine settentrionale verso l'occidente, fino al mezzo del canale, che separa la terra ferma dall' isola di Vancouver, e da ivi verso il mezzogiorno dello stesso canale, e dallo stretto di Fuca fino all' Oceano Pacifico, ma che la navigazione del detto canale sarebbe libera a' bastimenti

1) *Documenti del Congresso.*

delle due parti contraenti. — Coll' art. 2° si convalida la libera navigazione del fiume Colombia sì da parte della Compagnia della baia di Hudson, che de'sudditi inglesi che trafficassero con essa, dal 49° grado di latitudine settentrionale fino la sua imboccatura. Il 3° art. finalmente garentiva i diritti di possesso già acquistati dalla Compagnia e da altri sudditi inglesi nel territorio posto al mezzodì della parallela del 49° grado di latitudine nord 1) *a*).

§ 6. — *Della giurisdizione territoriale marittima.*

Il territorio marittimo di ogni Stato comprende i porti, le rade, le baje, i golfi, le foci de' fiumi, e certe parti di mare chiuse entro terra, le quali diconsi *mari chiusi*. L' uso generale delle nazioni à allargato questa estensione della giurisdizione marittima di uno Stato su le parti del mare vicino alle coste fino alla distanza di una lega marina, ovvero tanto lontano quanto è il tiro di cannone partendo dalla sponda. In cotali limiti i diritti di proprietà e di giurisdizion territoriale sono assoluti, ed escludono quelli di tutte le altre nazioni 2).

§ 7. — *Del significato da darsi alle parole* Coste *e* Sponde.

Le parole *Coste* e *Sponde* significano le parti di terra, che si alzano su la superficie del mare, allorchè esse non sono tanto ferme da essere abitate, ma però non indicano affatto quelle parti di terra che sono perennemente coverte dalle acque, avvegnacchè le considerar si possano come un prolungamento delle coste. Circa questo obietto la regola del giure delle genti è: *terrae potestas finitur*, *ubi finitur armorum vis*. Da quando sono state messe in uso le armi a fuoco, ordinariamente questa distanza si computa di tre miglia: la quale però non principia se non dal luogo in cui il mare comincia ad essere navigabile 3).

In una causa presentata a sir Guglielmo Scott (lord Stowell), giudice della Corte dell' Ammiraglio britannico, circa la legalità di una preda fatta sul territorio neutrale degli Stati Uniti all'imboccatura del Mississipì surse la quistione, cioè: quale è la riva all' imboccatura del fiume, poichè in quel luogo vi era una quantità di isolette, formate

1) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. III, § 10. Bynkershoek, *Quaestionum juris publici*, lib. I, cap. VIII. Idem, *de Dominio maris* cap. II. Vattel, lib. I, cap. XXIII, § 289. Valin, *Commentario su l' ordinanza della marina*, lib. V. tit. 1. Azuni, *Diritto marittimo*, p. I, cap. II, art. 3, § 15. Galiani, *Dei doveri dei principi neutrali in tempo di guerra* lib. I,— *Vita e Opere di* Leolino Jenkins, vol. II, p. 780.

a) Il territorio dell'Oregon è stato compreso nella Unione nel 1845—*Il Trad.*

2) Unde dominium maris proximi non ultra concedimus, quam e terra illi imperari potest, et tamen eo usque; nulla siquidem sit ratio, cur mare, quod in alicujus imperio est et potestate, minus ejusdem esse dicamus quam fossam in ejus territorio..... Quare omnino videtur rectius, eo potestatem terrae extendi, quousque tormenta exploduntur, catenus quippe cum imperare, tum possidere videmur. Loquor autem de his temporibus, quibus illis machinis utimur: alioquin generaliter dicendum esset, potestatem terrae finiri, ubi finitur armorum vis; etenim haec, ut diximus, possessionem tuetur. Bynkershoek, *de Dominio maris*, cap. II. Ved. Ortolan, *Diplomazia del mare*, lib. II, cap. VIII.

3) Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. V, p. 385.

di fango e di tronconi di alberi, le quali sembrano far parte della terra ferma? — E' si pretese che quelle porzioni di territorio non faceano parte della terraferma americana; che erano *nullius;* che non erano solide tanto da poter essere abitate; e che non vi si andava se non per prendere un qualche nido di uccello. Inoltre e' fu pur sostenuto che il territorio americano non cominciasse se non dalla Balise, fortezza fondata dagli Spagnuoli in su terraferma all'entrata del fiume. Frattanto lord Stowell decise, che tali porzioni di terra erano sotto la giurisdizione del Governo americano, perciocchè le si componevano di pezzi della stessa terraferma. Sul principio del diritto romano: *Quod vis fluminis de tuo praedio detraxerit, et vicino praedio attulerit, palam tuum remanet,* evidentemente il dotto magistrato fondamentava la sua decisione 1).

La giurisdizione territoriale della Corona britannica da tempo immemorabile si estende sopra le baie che sono lungo la costa della Gran Bretagna, e che sono conosciute col nome di *King's Chambers.* Un simile diritto di giurisdizione pretende il Governo degli Stati Uniti su la baia di Delaware, e sulle altre che fanno parte del suo territorio. Secondo sir Leolino Ienkins, e' sembra che, regnando Giacomo I e Carlo II, era proibito ai bastimenti stranieri di avvicinarsi alle coste di Inghilterra in modo da ostacolarne il traffico; e che se alcun bastimento straniero faceva preda ne'limiti de'*King's Chambers*, la Corte di di Ammiragliato ne esigeva la restituzione. Con un atto emanato nel 1736 (9 Geo. II cap. 35) fu stabilito, che la giurisdizione territoriale si estenderebbe fino ad una distanza di quattro leghe marine dalle coste relativamente alle leggi di navigazione e di dogana. Una simile disposizione sta pure ne' regolamenti doganali degli Stati-Uniti, ed in ambidue i paesi queste disposizioni sono state riconosciute conformi al giure delle genti.

§ 8. — *Del diritto di pesca.*

Il diritto di pesca nelle acque vicine alle coste di uno Stato esclusivamente appartiene ai sudditi di questo. L'esercizio di tal diritto tra la Francia e l'Inghilterra è stato regolato da una convenzione fatta nel 1839. L'art. 9 di essa diceva che: « I sudditi della Maestà del Re de'Francesi godranno esclusivamente del diritto di pesca per lo raggio di tre miglia, a cominciare d'onde cessa il basso fondo per tutta la estensione delle coste francesi, e i sudditi di S. M. Britanna godranno l'esclusivo diritto di pesca per un ragio di tre miglia, cominciando dove cessa il basso fondo e per quanto son lunghe le coste dell'isole britanniche ». Spiegandosi che, su quella parte delle coste di Francia, che sta tra il capo Carteret, e la punta di Monga, il diritto di pesca solamente ai sudditi francesi apparterrà entro i limiti descritti nell' art. 1 della convenzione.

« Egualmente si dichiara che il raggio di tre miglia, stabilendo il limite generale del diritto esclusivo di pesca su le coste de' due paesi,

1) *Vita ed opere di Sir L. Ienkins*, vol. II, p. 727, 728, 780. *Opinione del Procurator Generale degli Stati Uniti circa la cattura della nave britanna il Gange nella baja di Delaware*, 1793. Waite, *Stati Americani*, vol. I, p. 75., Dobson's, *Admiralty Reports*, vol. II, p. 245. Il Luigi. Cranch's, *Reports*, vol. II pag. 187. Vattel, *Diritto delle genti*, lib. I, cap. XX, § 281.

sarà misurato, per lo baie la cui apertura non sarà più di 10 miglia, tirando una linea diritta da un capo all'altro 1).

Coll'art. 1° della convenzione stabilita nel 1818 tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, ai cittadini di questi furono assegnati taluni limiti su le coste de' possedimenti britannici in America; fuori di codesti limiti era loro proibito di pescare in un raggio di tre miglia da quelle coste 2).

§ 9. — *Pretensioni su talune parti di mare, poggiate su la prescrizione.*

Oltre le baie, i golfi, le imboccature de' fiumi e gli stretti che si trovano su le coste di uno Stato, alcune nazioni han preteso aver diritto a una giurisdizione sopra certe parti del mare, assumendo a ragione una lunga usanza. Tal'era, a mo' d'esempio, la sovranità che sull'Adriatico pretendea la Repubblica di Venezia. La supremazia marittima dalla Gran Bretagna reclamata su i mari che la cingono (*Narrow seas*), si è limitata a chiedere solamente certi onori, in essi mari, alla bandiera inglese. Per altro questa supremazia non è stata mai generalmente riconosciuta 3).

Se libera è la navigazione di due mari, i quali sono uniti da uno stretto, in questo parimenti liberamente si dee navigare. Ancorchè le rive dello stretto appartenessero al territorio dello stesso Sovrano, e lo fosse sì poco largo che il tiro del cannone giungesse dall'una all'altra parte, la giurisdizione assoluta del Sovrano su questo stretto è limitata dal diritto che hanno altre nazioni di navigar liberamente da l'un mare all'altro. Però questo diritto con una speciale convenzione può esser modificato, quando, cioè, il libero passaggio per uno stretto potrebbe esser cagione di pericolo per la sicurezza dello Stato ove sta. Gli è per questo che il navilio mercantile di quelle nazioni, le quali ànno diritto di navigare ne' mari uniti dello stretto, à libero passaggio per esso, mentre può esser chiuso in tempo di pace al navilio da guerra.

Finchè le rive del mar Nero appartenevano esclusivamente alla Turchia, giustamente poteva esser un *mare clausum*, e la Porta Ottomana avea quindi l'incontrovertibile diritto d'impedire al navilio straniero di passare per lo stretto, che quel mare al Mediterraneo congiunge.—Ma dopochè la Russia vi ha acquistato territorio, ed in quelle contrade ha stabilito degli scali commerciali, tanto esso Impero, quanto le altre Potenze europee, hanno acquistato il diritto di liberamente navigare ne' Dardanelli e nel Bosforo. Coll' art. 7.° del trattato di Adrianopoli, nel 1823, stipulato tra la Russia e la Porta, fu espressamente riconosciuto questo diritto tanto relativamente al navilio russo, quanto a quello delle altre Potenze amiche della Porta 4).

Il diritto, che hanno i bastimenti stranieri di navigare in tali mari, non si estende affatto a quelli da guerra. L'antica disposizione dell'Impero Ottomano, con cui vieta ai legni stranieri da guerra di poter en-

1) Annali marittimi e coloniali 1839, par. I. p. 281.

2) Elliot's, *Codice diplomatico*, vol. I, p. 281.

3) Vattel, *Diritto delle genti*. lib. 1, cap. 23, § 289. Martens, *Compendio del diritto moderno delle genti di Europa*, lib. II, cap. I, § 42. *Rivista di Edimborgo*, vol. XI, art. I, p. 17-19.

4) Martens, *Nuova raccolta*, tom. VIII, p. 143.

trare nel Bosforo e ne' Dardanelli, espressamente fu messa nel trattato sottoscritto a Londra nel dì 13 luglio 1841 tra le cinque grandi Potenze.

L'art. 1° di questa convenzione da una parte dichiarava, che il Sultano avea deciso di conservare cotal provvedimento dell'Impero Ottomano, e in tempo di pace non permettere a nlun legno da guerra l'entrata ne' due stretti; e dall' altra parte le cinque maggiori Potenze si obbligavano di rispettare questa disposizione del Sultano, e di conformarsi al su indicato principio.

L'art. 2° stipulava, che il Sultano dichiarando la piena inviolabilità di tale disposizione dell'Impero Ottomano, si facea salvo il diritto di poter accordare de' firmani, per permettere l' entrata ne' due stretti ai piccoli legni armati, i quali si trovassero in servigio delle legazioni degli Stati amici della Sublime Porta 1).

Secondo i pubblicisti danesi, il dominio reclamato dalla Danimarca sul Sund e su i due Belts, tra il Baltico e l'Oceano, poggia su la prescrizione, avvalorata da una lunga successione di trattati con le altre potenze. Cotestoro aggiungono, che la pretenzione di tal dominio, dal re di Danimarca chiesta, è stata esercitata da tempi remotissimi a fin di proteggere il traffico dai pirati e da altrettali nemici, per mezzo di bastimenti armati su le coste, e contro i pericoli del mare ponendovi de'fari. Per molti secoli i Danesi furono padroni di ambedue le sponde del Sund, la provincia di Scania non essendo stata ceduta alla Svezia che col trattato di Roeskild nel 1658, confermato dall'altro del 1660, nel quale inoltre fu pattuito, che la Svezia giammai non avrebbe dovuto reclamare i diritti del Sund, ma sì bene contentarsi di un compenso per mantenere i fari su le coste della Scania. Fin dal 1368 codesto diritto esclusivo della Danimarca fu riconosciuto in un trattato tra questo Stato e le Città anseatiche, e da quello del 1490 con Enrico VII re d' Inghilterra, nel quale si proibiva ai bastimenti inglesi di passare pel Sund e pel gran Belt all'infuori de' casi di necessità assoluta; e in questi casi doveano pagare i pedaggi a Wiborg, nel modo stesso che se avessero passato il Sund ad Elseneur. Il trattato conchiuso con l'Imperatore Carlo V a Spira nel 1544, e che ordinariamente è riguardato siccome il primo atto che riconoscesse il diritto della Danimarca a esigere il pedaggio sul Sund, solamente pattuiva, che i trafficanti fiamminghi, traversando il Sund, pagherebbero gli stessi diritti che per lo addietro.

Il trattato sottoscritto a Cristianopoli nel 1645 co' Paesi Bassi, è la più antica convenzione che si abbia, indicante di una maniera certa la tariffa de' diritti a levare sul navilio olandese che passasse per il Sund e il gran Belt. La quale tariffa stabiliva eziandio il dazio dovuto su ciascuno oggetto indicato nella lista, e ordinava che su le mercatanzie non enumerate doveasi pagare il dazio conformemente all' uso del commercio, e come ab antico erasi praticato 2).

Nel 1701 tra gli stessi due Stati fu conchiuso un trattato per meglio chiarire i punti oscuri di quello di Cristianopoli, relativamente alle mercatanzie non enumerate nella tariffa. Secondo l' art. 3 del novello trattato, fu dichiarato che per le merci non ispecificate nel primo trat-

1) Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, tom. II, p. 260.

2) Scherer, *der Sundzoll, seine Geschichte, sein jetzger Bestand und seine staatsrechtlich-politisque Losung*, § 205.

tato « secondo il loro valore, cioè secondo i luoghi da'quali provengono, sarebbero levati i diritti del Sund, e sarà inoltre pagato un dazio fisso di uno per cento sul loro valore 1) ».

Quindi i trattati del 1645 e quello del 1701 furono la legge convenzionale pe'diritti del Sund, e di essi in tutt'i posteriori trattati tra la Danimarca e gli altri Governi se ne fece costantemente menzione, perciocchè stabilivano una certa norma, secondo la quale questi diritti dovevano essere regolati relativamente alle nazioni *privilegiate*. Quelle poi che tal privilegio non aveano, pagavano l'antico diritto su le merci enumerate, e per le non enumerate un quarto per cento del valore delle merci 2).

In conseguenza delle convenzioni conchiuse a Londra e ad Elsneur nel 1841 tra la Danimarca e la Gran Bretagna, fu riveduta l'antica tariffa de'pedaggi del Sund del 1645. Secondo questo aggiustamento i dazi su le merci non enumerate furono fissati; minorati quelli in su le altre; e infine corretti alcuni abusi che vi si erano introdotti circa il modo di levare cotesti dazi 3) *a*).

Le Potenze marittime, che hanno possedimenti in su le sponde del Baltico, riguardano codesto mare come chiuso in tempo di guerra a quegli Stati che nulla vi posseggono. Questo principio fu messo in campo nei trattati di neutralità armata del 1780 e del 1800, e in quello del 1794 tra la Danimarca e la Svezia — Quando nel 1807 la Russia dichiarò la guerra alla Gran Bretagna, l'inviolabilità del mar Baltico, e le scambievoli garenzie fattesi dagli Stati rivieraschi di quel mare dalla Russia furono riguardate come aggravanti i torti della Gran Bretagna allorchè il costui navilio sforzò il passaggio del Sund, e bombardò Copenaga. Il Governo inglese da parte sua negava di aver giammai ammesso il principio sul quale si voleva stabilire l'inviolabilità del mar Baltico, se bene in taluni casi e' fosse potuto sembrare che li avesse riconosciuti.

§ 10. — *Controversia circa il dominio de' mari.*

La controversia circa il dominio de' mari, che, a ver dire, oggidì non è unica, fu trattata dai più illustri pubblicisti. Il Grozio nel suo trattato — *Del diritto della guerra e della pace* — altra possibilità non ammette, se non quella dell'appropriamento delle acque vicine al territorio, tuttochè egli citasse non pochi autori, affin di provare che una più estesa dominazione è stata dall'uso e dall'opinione sanzionata. Però il Grozio ha sempre circoscritta cotal dominazione in ristrettissimi limiti, sì che sempre egli parla di parte del mare (*pars maris*) e non mai dell'intero Oceano 4). Nella sua opera *de Mare libero*, edita nel 1609, già avea propugnato esser diritto comune degli uomini la libera navigazione, il traffico e la pesca nell'Atlantico e nel mar Pacifico, contro alle esclusive pretensioni della Spagna e del Portogallo,

1) Scherer, *der Sundzoll, seine Geschichte, seine jetzger* ecc. § 205.

2) Schlegel, *Staatsrecht des Königreichs Dänemark*, tom. I, cap. VII, § 27-29.

3) Scherer, *der Sundzoll* etc. Beilage n. 8, 9. Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, tom. I, p. 205-213.

a) Il passaggio del Sund ha cessato fin dal 18.... per aggiustamento tra le diverse nazioni e la Danimarca, mediante il pagamento una volta sola di un riscatto — *Il Trad.*

4) Grozio, *de Jure belli ac pacis*, lib. II, cap. III, § 8 e 12.

poggiate su la priorità di scoverta. La pretensione di dominio su i mari che bagnano le isole britanniche, reclamata da quel Sovrano, ebbe un difensore in Alberico Gentile che scrisse l'opera *Advocatio hispanica* nel 1613. Il Seldeno, nella sua opera intitolata *Mare Clausum*, pubblicata nel 1635, pose in controversia i principî dal Grozio propugnati; e più del Gentile difende a spada tratta le pretensioni dell'Inghilterra *a*). Fra Paolo Sarpi, celebre istorico del Concilio Tridentino, dettò del pari una difesa delle pretensioni della Repubblica veneziana circa il dominio del mare Adriatico *b*). Il Bynkershoek in una delle sue prime opere disamina tale controversia con quella chiarezza, e con quel vigore che contrassegnano gli scritti di questo illustre pubblicista. Egli ritiene che taluna parte del mare può essere sottoposta ad esclusivo dominio, tuttochè neghi ogni diritto alle pretensioni del Sovrano inglese circa il dominio in su i mari che quello Stato circondano, conciossiachè, egli dice, que'mari non sono stati mai senza interruzione sottoposti alla sua dominazione 1). Il Puffendorf pone per

a) Dell'opera e dell'autore il Troplong dicea così: «A questa scuola sofistica (in Politica) appartiene un'altra opera, la quale, se meno abbominevole del *Principe* (del Machiavello) molto più è da disprezzare; vo'parlare del *mare clausum* del Seldeno. L'A. dimostra dommaticamente che l'alto mare è capace di venire in possesso di alcuno, e che la più gran parte dell'Oceano appartiene agl'Inglesi in piena proprietà. Questo trattato è curioso a forza di esser paradossale. Leggesi soprattutto perchè desta meraviglia con le sue assurdità. È un capolavoro di ridicolaggini, di bassezze e di dotte frascherie. Seldeno in vero non avea a legittimar fatti compiuti, uffizio pel quale è così facile a trovare argomenti arrendevoli; non aveva dico a legittimar un possesso acquistato in Inghilterra per lo benefizio de' secoli; perciocchè non era ancor lungo tempo che Elisabetta avea protestato a nome della libertà de' mari contro una pretensione della Spagna, pari a quella di cui il Seldeno si era costituito docile avvocato. Il mare è libero come l'aria, dicea questa Principessa al Mendoza ambasciatore di Spagna; esso non appartiene a niuno, e nè principe, nè suddito può acquistarvi diritto di proprietà (Camden, anno 1580. V. le Dig. di *Ubero* lib. 4, cap. 13). Ma il Seldeno era stipendiato dagli Stuardi, e prestava la sua penna mercenaria alla tesi che gli veniva pagata. E poichè questa tesi era totalmente di diritto pubblico, l'Autore si trovava comodissimo per abbandonarsi alla licenza della sua idea. Percciocchè il tempo non era ancor passato, che si credeva tutto permesso col pubblico diritto; con questo diritto, in cui, secondo una scuola perversa, il pro e il contra gareggiavano d'instabilità; in cui non si conosceva che l'astuzia fortunata; in cui in fine la giustizia era la fortuna». — *Il Trad.*

b) Paolo Sarpi, *Del dominio del mare Adriatico, e sulle ragioni per il* ius belli *della Serenissima Repubblica di Venezia*. Venezia 1676.

«Fra Paolo... disse che il vero testimonio per il quale la Repubblica avea il dominio del mare, era quello stesso per il quale ella avea la sua libertà, sì chè al principio del suo nascimento per una stessa causa essa nacque libera, ed ebbe lo imperio marittimo, e quella causa fu l'essere edificata e costrutta in mare, il quale allora non era sotto il dominio di alcuno. Checchè ne sia della solidità di questo ragionamento, che oggidì al certo non troverebbe grazia presso molti pubblicisti, lo scritto di fra Paolo, corredato di moltissime citazioni di fatti storici e di opinioni di dottori, sta pur sempre come importante documento di gius pubblico italiano». Sclopis, *Storia della legis. italiana*, vol. III, cap. V, p. 196. — *Il Trad.*

1) *De dominio maris.* Opere minori, diss. V, pubblicate per la prima volta nel 1702.

Nihil addo, quam sententiae nostrae hanc conjectionem: Oceanus, qua patet, totus imperio subiici non potest: pars potest, possunt et maria mediterranea, quotquot sunt, omnia. Nullum tamen mare mediterraneum, neque ulla pars Oceani ditione alicuius principis tenetur, nisi qua in continentis sit imperio. Pro-

principio che nei mari poco estesi, o mediterranei, il dominio appartiene a quello Stato che lo circonda, ovvero che sia diviso se stanziano sulle sue coste più Sovrani; cosa che avviene pe' laghi, quando le rive son possedute da molti proprietarî; ma severamente rigetta il quesito: se il mare ampio possa cadere sotto l'imperio di alcuno 1). L'autorità del Vattel potrebbe esser riguardata chiaramente conforme a questo stesso opinare, se egli non l'avesse indebolita, ammettendo che, quantunque uno Stato non possa il diritto di pesca, col pretesto di un immemorabile uso, reclamare; nè da altri, in virtù del principio di prescrizione, o del non uso perdersi, pure ciò può avvenire, allorchè il non uso prende l'aspetto di un consenso, e diventa un diritto per una nazione contro di un' altra 2).

In cosiffatta controversia gli argomenti messi in campo dall' una e dall' altra parte sono stati spesso indeterminati e non calzanti. Ma infine, per decidere la quistione, non vi ha che due ragioni. La prima che è totalmente fisica basterebbe a sè sola, e quindi se le si aggiunge la seconda, che è di una natura morale, la controversia sarà pienamente decisa.

I. Una cosa non può divenir proprietà di alcuno, se non passa nel costui possesso. Perchè il mare possa diventar proprietà di una nazione, e' bisognerebbe dunque che questa potesse impossessarsene, e il possesso conservare. Ma ciò è invano col mare.

II. Secondariamente, il mare, al par dell'aria, è un elemento che a tutti gli uomini egualmente appartiene. Quindi nessuna nazione può insignorirsene di parte, quando anche fisicamente ciò potesse.

Egli è dunque dimostrato che il mare è libero, e in conseguenza l'uso di esso è aperto e comune a tutti gli uomini 3).

Dietro già notammo, che, conformemente all'uso generale delle nazioni, che è il fondamento del giure internazionale, il territorio marittimo di ciascuno Stato si estende:

1.° Ai porti, a' ridossi, alle baie, alle imboccature de' fiumi e alle parti di mare riservate nel territorio dello Stato;

2.° Ad una distesa di una lega marina dalle coste, ovvero tanto lungi quanto corra il tiro di un cannone;

3.° Agli stretti che pongono in comunicazione due mari, e che sian larghi per quanto tira il cannone dall'una all' altra riva 4).

Le ragioni, per le quali nessuno Stato può attribuirsi un diritto di assoluta proprietà sul pieno mare, non potrebbero applicarsi alle parti di mare di sopra enumerate.

1.° Così, relativamente ai porti, ai ridossi, alle baie, alle imboccature de' fiumi, l' esclusivo diritto di proprietà può esser mantenuto,

nunciamus *mare liberum*, quod non possidetur vel universum possideri nequit; *clausum*, quod post instam occupationem navi una pluribusve olim possessum fuit, et si est in fatis, possidebitur posthac; nullum equidem nunc agnoscimus subditum, cum non sufficiat id affectasse, quin vel aliquando occupasse et possedisse, nisi etiam num duret possessio, quae gentium hodie est nullibi; ita libertatem et imperium, quae haud facile miscentur, una sede locamus. *Ibid.* cap. VII, ad finem.

1) *De jure naturae et gentium*, lib. IV, cap. V, § 7.

2) Vattel. *Diritto delle genti*, lib. I, cap. 23, § 279-286.

3) Ortolan, *Regole internazionali del mare*, vol. I, p. 123-126.

4) Ved. supra § 6, 9.

senza che per ciò ne soffrano i due principî di sopra accennati quanto alla libertà dell' alto mare. Di fatto lo Stato, le cui sponde sono bagnate da codeste acque, ha il fisico potere di dominare perpetuamente sur esse, e nel tempo stesso il diritto di escluderne qualunque altro: ragioni entrambe che, come abbiamo accennato, costituiscono il possesso. Le quali acque non possono essere riguardate come appartenenti al genere umano, in generale, non più che il territorio confinante. Quindi ogni Stato ha il diritto di escludere qualunque altro da cotali acque; però questo diritto può esser modificato da convenzioni sieno tacite, sieno espresse; ma la sua esistenza fondasi su la vicendevole indipendenza delle nazioni, che faculta ciascuna a giudicare da sè il modo con cui questo diritto dev' essere esercitato.

2.° A prima giunta e' può sembrare, che queste considerazioni non si applichino egualmente alle parti del mare che bagnano le coste di uno Stato. Il potere fisico di esercitare un diritto di proprietà esclusivo in que' limiti esiste fino ad un certo segno; ma il poter morale e' pare non estendersi ad altro, che ad escludere l'azione di qualunque altro Stato, il quale potrebbe tornar di nocumento a quello, cui questo diritto appartiene. E questa considerazione appunto prendendo a motivo si è convenuto di esentare ogni Stato neutrale, in tempo di guerra, da qualunque atto di ostilità per lo limite di una lega marina dalle coste. Talvolta l'esercizio di questo diritto eziandio è stato esteso ad escludere dall' uso di tali acque le altre nazioni, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, come, verbigrazia, per la pesca. Questa convenzione è consagrata tanto dall'uso, che dalle speciali pattuizioni, e ora può esser riguardata come parte del giure positivo delle genti 1).

3.° Relativamente agli stretti, che servono a porre in comunicazione due mari, il diritto di proprietà, e di giurisdizione dello Stato, il quale ha de'possedimenti sur entrambe le rive degli stessi, può esser modificato dal diritto che hanno tutte le nazioni di navigare ne' mari tra i quali si trova lo stretto. Così, a mo' d' esempio, se le due sponde dello stretto di Gibilterra fossero sottoposte ad una sola potenza, non per questo sarebbe men libera la navigazione, perciocchè quello serve a porre in comunicazione l' Oceano Atlantico col mar Mediterraneo. Gli è per questo, come abbiamo accennato, che la navigazione de' Dardanelli e del Bosforo è libera al navilio di ogni nazione, se non che la debbe sottostare a certi regolamenti indispensabili, a fin di conservare la sicurezza dell'Impero Ottomano 2).

§ 11. — *De' fiumi che sono parte del territorio di uno Stato.*

Il territorio di uno Stato comprende i laghi, i mari ed i fiumi che sono totalmente interchiusi ne'suoi limiti; ed anche parte del territorio di uno Stato sono i grandi fiumi che scorrono a traverso di esso. Quando un fiume navigabile sta per confine tra due Stati, il mezzo dell'alveo di questo fiume (*Thalweg*) è riguardato come la linea di frontiera tra i due Stati, supponendo che libera sia la navigazione tra i

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. I, cap. XXIII, § 287. Martens, *Compendio del giure moderno delle genti dell' Europa*, § 153.

2) Ved. nella *Storia del giure delle genti*, le discussioni che si fecero su ciò tra la Turchia e la Gran Bretagna.

due Stati limitrofi. Frattanto questa presunzione può essere distrutta, se vi è prova che uno de' due Stati da remotissimo tempo à esercitato alto dominio su l'intiero fiume in quistione.

§ 12. — *Del diritto di passaggio innocuo de' fiumi, scorrenti per più Stati diversi.*

Le cose, che non si consumano coll'uso, come il mare e l'acqua scorrente, non possono esclusivamente appartenere ad alcuno, in modo da vietare agli altri di potersene servire, al proprietario se tuttavia quest'uso non torni d'incomodo legittimo. Ciò addimandasi *uso innocuo*. Gli è per questo che noi abbiam notato, che la giurisdizione di uno Stato sopra qualche stretto, o sopra altri brani di mare, che passano pel territorio di questo, e che aprono adito ad un altro Stato, ovvero ad altri mari comuni a tutti gli uomini, non toglie mica alle altre nazioni il diritto di poter passare per questi luoghi. Il medesimo principio si applica ai fiumi che scorrono da uno Stato a traverso di un altro nel mare, ovvero nel territorio di un terzo Stato. Tutte le nazioni poste in su le rive hanno il diritto di navigare a fin di traffico, sur un fiume che scorre per i territorî di parecchi Stati: però questo diritto essendo un *diritto imperfetto*, il suo esercizio può esser modificato in riguardo alla sicurezza degli Stati cui preme, e non può esser mallevato in modo fermo se non con vicendevoli convenzioni 1).

§ 13. — *Del diritto incidente all'uso delle rive di un fiume.*

L'esercizio dell'accennato diritto seco porta l'altro accessorio di usare di tutti i mezzi necessarî pel godimento del principale. Per la qual cosa il Diritto romano, che considerava come comune e pubblica proprietà i fiumi navigabili, dichiarava che il diritto di usare delle rive di un fiume portava anche quello di servirsi delle sue acque; e che il diritto di navigare seco adduceva quello di legare i navigli in su le rive, e di deporvi il carico. I pubblicisti applicano questo principio del Diritto romano alle attinenze tra le nazioni, e pretendono, che esso sia una necessaria conseguenza del diritto di libera navigazione 2).

§ 14. — *I Diritti accennati sono imperfetti di loro origine.*

Tanto il diritto accessorio, quanto il principale sono di loro origine imperfetti, e per lo esercizio di essi si dee attendere al vantaggio di entrambe le parti.

§ 15. — *Modificazione di questi diritti per mezzo di convenzioni.*

Coloro, cui preme l'esercizio o il godimento di cotali diritti, possono intieramente rinunziarvi, o modificarli a seconda del loro piacimento, mediante vicendevoli convenzioni. Un chiarissimo esempio di simile

1) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. II, § 12, 14, cap. III, § 7-12. — Vattel, *Diritto delle genti*, lib. I, cap. IX, § 126 130, cap. X § 132-134. — Puffendorf, *De jure naturae et gentium*, lib. III, cap. III, § 3-6.

2) Grozio, op. e loc. cit.

rinunzia sta nel trattato di Vestfalia del 1648, dai trattati posteriori indi confermato. E' si stipulava che la Schelda sarebbe chiusa alla navigaziono delle provincie belghe in pro degli Olandesi. Quando la Francia intervenne nelle faccende de' Paesi Bassi nel 1792, la violazione de'suddetti trattati fu uno de' principali motivi della guerra tra la Francia, la Gran Bretagna e l'Olanda. I trattati di Vienna regolarono nel modo stesso la navigazione della Schelda, quella del Reno e degli altri grandi fiumi dell'Europa; e in quello del 1831, con cui si stabiliva la separazione del Belgio dall'Olanda, fu parimenti pattovita la libera navigazione della Schelda, facendo salva all'Olanda la facoltà di potervi levare alcuni dazi 1).

§ 16. — *Trattato di Vienna circa la navigazione de'grandi fiumi di Europa.*

Col trattato di Vienna del 1815, la navigazione commerciale de'fiumi, che separano diversi Stati, ovvero che pel loro territorio scorrono, fu dichiarata libera per quanto ne è lungo il corso, ma che fossero osservati i regolamenti sulla navigazione.

Con l'annesso XVI dell'atto finale del Congresso di Vienna, per quanto è lungo il corso del Reno, ne fu dichiarata libera la navigaziono e particolari regolamenti sono stati fatti su questo obbietto, come pure pel Necker, pel Meno, per la Mosa e per la Schelda, tutti dichiarati liberi dal luogo dove cominciano ad essere navigabili fino alle rispettive imboccatnre. Consimili provvedimenti furono dati relativamente alla navigazione dell' Elba per gli Stati rivieraschi di questo fiume, mediante un atto sottoscritto a Dresda nel 12 di dicembre 1821. I patti co'quali le Potenze, alle quali premeva, garentirono la libera navigazione della Vistola, e degli altri fiumi della Polonia; patti che furono inseriti nel trattato sottoscritto il 3 di maggio 1815 tra l'Austria e la Russia, e in quello sottoscritto lo stesso dì tra la Russia e la Prussia; vennero anche confermati coll'atto finale del Congresso di Vienna. Il quale estendeva eziandio gli stessi principî alla navigazione del Po 2).

Posteriormente la interpretazione delle disposizioni per la navigazione del Reno, fo' sorgere una controversia tra il Governo de' Paesi Bassi e gli altri Stati posti in su le rive, cui il traffico di quel fiumo molto importava. Il Governo neerlandese reclamava l'esclusivo diritto di regolare e circoscrivere il traffico, ne'limiti del suo territorio, a quei luoghi dove le diverse diramazioni del Reno si dividono per iscaricarsi nel mare. In sostegno di tal pretensione allegavasi che l' espressione, posta ne'trattati di Parigi e di Vienna, *fino al mare*, non era sinonima dell'altra *nel mare*; e che se la lettera dei trattati interpretar si volesse in questo significato, e' bisognava restringerla al vero corso del Reno, il quale non era navigabile nella sua foce. Tutte le acque che compongono cotesto fiume vicino a Nimega dividonsi in tre canali naturali, cioè il Waal, il Lech, e l'Yssel; il primo discende per Gorcum, ove prende il nome di Mosa; il secondo si scarica nel mare a Rotterdam; e il terzo correndo verso il settentrione per Zutphen e Deventer, si perde nel Zuydersee. Di questi tre canali veruno si addimanda col nome di Re-

1) Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, tom. 1 p. 345.
2) *Atto finale del Congresso di Vienna*, art. 96, 114, e 118.

no: nome che si dà a un fiumicello, il quale, partendo dal Lech a Wycle, scorre per Utrecht e Leida, e man mano scemando di acque, totalmente si perde tra le sabbiose dune di Kulwyck. Laonde il vero fiume del Reno essendo inutile alla navigazione, a questo uopo vi si è sostitnito il Lech col comnno consenso di tutte le Potenze, cui ciò importava; e il Governo neerlandese indi ha acconsentito che al Lech fosse sostituito il Waal.

Per l'opposto, gli Stati, i quali chiedevano la libera navigazione del fiume, sostenevano che i patti del trattato di Parigi del 1814, co'quali all'Olanda, data a governare alla casa d'Orange, doveva accrescersi il territorio, e quelli, in virtù de'quali nel tempo stesso doveva esser libera la navigazione del Reno, dal luogo ove è navigabile fino al mare, erano essenzialmente gli uni agli altri connessi nell'intendimento delle Potenze alleate, parti contraenti di essi trattati. Questo intendimento fu effettuato dal Congresso di Vienna, il quale unì il Belgio all'Olanda, e che nel tempo medesimo confermò la libera navigazion del Reno, siccome una condizione dell'accrescimento di territorio accettato dal Governo olandese. Il diritto, e'dicevasi, di libera navigazione su tal fiume, necessariamente importava il diritto di usare delle diverse acque che l'uniscono al mare, e l'espressione *fino al mare*, esser poteva riguardata come sinonima dell'altra *nel mare*. La pretensione dunque del Governo olandese di levar pedaggi in su i principali passi del mare frustrava del tutto i privilegi di navigare su pel Reno ne'limiti del territorio de'Paesi Bassi 1).

Dopo un lungo discettare intorno questa controversia, finalmente si trasse a riva una convenzione, conchiusa a Magonza il 31 marzo 1831 tra tutti gli Stati posti su la riva del Reno; secondo la quale questo fiume fu dichiarato di libera navigazione, dal luogo dove cominciava ad essere navigabile *fin dentro il mare* (*bis in die See*), comprendendovi le sue due principali foci nei limiti del regno de' Paesi Bassi, il Lech e il Waarl, siccome diramazioni del Reno, passando per Rotterdam e Bries, percorrendo il primo de'passaggi ora accennati, e per Dordrecht e Helvoetsluys l'altro, col diritto di far uso del canale di Vaerne per transitaro in Helvoetsluys. Da parte del Governo neerlandese fu in questo trattato convenuto, che se mai avvenisse, che non fossero più navigabili i passaggi di Briel e di Helvoetsluys per effetto sia di cagioni naturali, sia di artificiali chiusure, esso fosse obbligato a indicaro altri luoghi di passaggio tanto comodi quanto quelli che sono a'suoi proprl sudditi aperti. Questa convenzione contiene anche dei particolareggiati regolamenti quanto al buon andamento del fiume, e per istabilire la tariffa de' diritti a levare da su i legni e le merci che passassero pel territorio neerlandese, sia andando verso il mare, ovvero ritornando per risalire il fiume, come anche pe' diversi porti dell'alto Reno 2).

§ 18. — *Navigazione del Mississipì.*

Col trattato sottoscritto a Parigi nel 1763 tra l'Inghilterra, la Francia e la Spagna, quella il Canadà e questa la Florida cedevano all'Inghilterra; i confini tra le possessioni inglesi e francesi allora furono

1) *Registro Annuale*, 1826, vol. LXXVIII, p. 259-263.
2) Martens, *Raccolta manuale e pratica*, tom. IV, p. 271.

stabiliti da una linea immaginaria tirata per lo mezzo del Mississipi, dalla sua sorgente fino a Iberville, e a traverso di questo fiume e i laghi Maurepas, e Pontchartrain fino al mare. Il diritto di navigare pel Mississipi fu pienamente accordato agli Inglesi, senza che a pagamento alcuno fossero assoggettati. Indi a poco la Francia cedè la Luigiana, alla Spagna, a cui anche la Florida, col trattato di Parigi del 1783, fu restituita. Frattanto era stata riconosciuta la indipendenza della Unione Americana, e a'suoi cittadini concessa la facoltà di navigare il Mississipi, in virtù del trattato tra l'Unione e l'Inghilterra. Ma la Spagna, la quale possedeva entrambe le rive del fiume alla sua foce, ed anche più su della foce, pretendeva di avere un esclusivo diritto di navigazione dall'imboccatura fin dove la frontiera meridionale dell'Unione toccava il fiume. A così fatta pretensione si opposero gli Stati Uniti e sostennero il loro diritto di partecipare alla navigazione del Mississipi, adducendo in appoggio i trattati del 1763, e del 1783, nonchè il giure naturale e quello delle genti. Alle discussioni tra i due governi pose fine il trattato del 1835, sottoscritto a S. Lorenzo e Real; con cui fu dichiarato (art. 4): che i cittadini degli Stati-Uniti potessero navigar liberamente per quanto è lungo e largo il Mississipi; inoltre coll'art. 22 si permetteva loro di depositare le mercatanzie ne' porti della Nuova Orleans, e da ivi poterle trasportare altrove senza pagar dazio alcuno, tranne la pigione de'depositi. Posteriormente, avendo l'Unione acquistate la Florida e la Luigiana, sì che il fiume interamente scorreva sul territorio della Repubblica, e spirato il trattato del 1783, con cui si accordava ai sudditi inglesi la navigazione del Mississipi, senza essere rinnovato, il diritto di navigare su pel Mississipi venne ad appartenere esclusivamente all'Unione.

In un altro nostro lavoro abbiamo distesamente riportata la discussione che avvenne tra i Governi spagnuolo ed inglese quanto alla navigazione del Mississipi; quindi chi avesse vaghezza di leggerla, può riscontrare la nostra *Storia del Diritto delle Genti*. Basta soltanto dire, che il Governo americano fondamentava il suo diritto a dover godere, unitamente alla Spagna, della navigazione del Mississipi sul principio che l'Oceano è aperto a tutti gli uomini, al pari che i fiumi a tutti coloro che stanziano su le loro rive 1).

§ 19. — *Navigazione del San Lorenzo.*

La controversia agitata tra il Governo inglese e l'americano per la navigazione dei grandi laghi, e del fiume S. Lorenzo, era quasi la medesima di quella pel Mississipi dibattuta tra i Governi spagnuolo e americano. Appartengono agli Stati Uniti le sponde a mezzodì de' grandi laghi e del S. Lorenzo fino al luogo in cui le frontiere settentrionali della Repubblica toccano il fiume; mentre all' Inghilterra appartengono le sponde settentrionali de' laghi e del fiume per quante esse son lunghe, nonchè le rive meridionali del 45° grado di latitudine sino alla sua foce. La pretensione messa in campo dagli Stati Uniti circa la libera navigazione del fiume, a cominciare dalla sua sorgente fino al mare, nel 1828 fu obbietto di diplomatiche discussioni col Governo inglese, delle quali già noi abbiamo discorso nella nostra *Storia del diritto delle genti* 2).

1) Wheaton, *Storia del progresso del diritto delle genti*, tom. II, p. 191-195.
2) Idem, tom. II, pag. 195-199.

PARTE TERZA

DIRITTI INTERNAZIONALI DEGLI STATI NELLE LORO PACIFICHE ATTINENZE



CAPO PRIMO

DEI DIRITTI D'AMBASCERIA

§ 1. — *Dell'uso delle legazioni permanenti.*

Nessun'altra cosa più chiaramente contrassegna il progresso della moderna civiltà, se non l'instituzione delle missioni diplomatiche permanenti tra i diversi Stati. Appo le rinomate nazioni della remota antichità, i diritti degli ambasciatori erano conosciuti e fino ad un certo segno eziandio rispettati. In modo così distinto essi non furono riconosciuti nel medio evo, e non vennero fermamente determinati che nel secolo diciassettesimo. Dopo la pace di Vestfalia si stabilì la istituzione delle legazioni permanenti appo tutte le Corti europee; la quale instituzione divenne indispensabile a cagion del premuroso intromettersi degli Stati nelle vicendevoli loro attinenze; premura, che avea la sua origine nelle convenienze commerciali e politiche più estese, ed anche a cagion delle teoriche più profonde, e più dilucidate circa il contrappesarsi delle Potenze, le quali concessero agli Stati il diritto di scambievole vigilanza su tutti gli atti che potevano aver riguardo a cosiffatto contrappeso. Posteriormente a quell'epoca i diritti di legazione sono divenuti diffinitivamente stabili, e messi nel codice internazionale *a*).

§ 2. — *Del diritto di mandare ed obbligo di ricevere ministri pubblici.*

Ogni Sovrano indipendente ha il diritto di inviare ministri pubblici a qualunque altro Sovrano con cui desidera avere attinenze di pace e di amistà, e l'obbligo di ricevere quelli che questi potrebbe da parte sua spedire. Però, strettamente parlando, nessuno Stato è obbligato dal giure positivo delle nazioni a spedire, ovvero a ricevere ministri pubblici, avvegnacchè e l'uso e la gentilezza delle nazioni sembra che ne avessero fatto una specie di vicendevole dovere. Tuttavia egli è chiaro che un sì fatto dovere altro non può essere che un'obbligazione *imperfetta*, e sottoposta alle modificazioni, che introdur vi si potrebbero, relativamente alla natura ed alla gravezza delle convenienze da conservare tra i diversi Stati per lo mezzo de'rapporti diplomatici 1).

a) Non solo nel codice internazionale, ma anche nel diritto privato di taluni Stati si è fatto accenno ai diritti e doveri degli Ambasciadori. Ved. Cod. gen. Austriaco art. 38. (*Il Trad.*).

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. IV, cap. V, § 55-65. — Rutherforth, *Instituzioni*, vol. II, p. II, cap. IX, § 20.—Martens, *Compendio del giure moderno* ec. lib. VII, cap. I, § 187-190.

§ 3. — *Quali Stati hanno il diritto di legazione.*

Gli Stati dipendenti, ovvero mezzo-sovrani, quanto alla estensione de' diritti di legazione, sottostanno alla natura delle loro particolari attinenze con gli Stati protettori. Così, per lo trattato conchiuso a Kainardgi nel 1774 tra la Russia e la Sublime Porta, le provincie di Moldavia o Valachia poste sotto la protezione di quella, hanno il diritto di spedire incaricati di affari della Comunione greca, per essere rappresentate appo il Governo di Costantinopoli 1) *a*).

È lo stesso degli Stati confederati; il diritto di mandare pubblici ministri gli uni agli altri va regolato conformemente alla particolar natura e alla costituzione della federazione, con cui sono insieme uniti. Questo diritto, stando in vigore la costituzione dell'antico Impero di Alemagna, e sotto la presente della Confederazione germanica, si gode da tutti i Principi e da tutti gli Stati componenti la Unione federale. Simile a questa era eziandio l'antica costituzione delle Provincie Unite de' Paesi Bassi, e simile a questa oggidì è quella della Confederazione svizzera. Per converso, la costituzione degli Stati Uniti di America espressamente proibisce a ciascuno Stato, senza il consenso del Congresso, di potersi alleare ovvero confederarsi con altro Stato sia dell' Unione, sia straniero; nè, senza lo stesso consenso, poter fare accordo o convenzione con un altro Stato, ovvero con una Potenza straniera. Quindi l' originario diritto di mandare, e ricevere pubblici ministri è essenzialmente modificato, se non totalmente tolto, da questa proibizione 2).

§ 4. — *Chi ha questo diritto in caso di guerra civile, ovvero di controversia circa la sovranità?*

In un Governo per sapere a chi appartiene il diritto di mandare e ricevere i pubblici ministri si dee attendere alla costituzione interna. Nelle monarchie, o assolute o costituzionali, per lo più questa facoltà appartiene al Sovrano. Nelle repubbliche sta o in quel magistrato, che è Capo dello Stato, o è conferito ad un Senato o Consiglio, sia congiuntamente a quel magistrato, sia a sè solo. In caso di rivoluzione, di guerra civile, o di altro litigio circa lo sovranità, quantunque, strettamente parlando, la nazione abbia il diritto esclusivo di stabilire in chi stia la legittima potestà del paese, gli Stati al di fuori necessariamente debbono decidere che essi riconosceranno il governo *de facto*, mandandovi e ricevendone ambasciatori; o pure se continueranno le loro abituali diplomatiche attinenze con quel principe, che da loro come legittimo è considerato; o pure infine se queste amichevoli convenienze saranno interrotte con la nazione. Parimenti, avvenendo che un impero perda una sua

1) Vattel, lib. IV, cap. V, § 60. — Klüber, *Diritto moderno delle genti*, lib. II, tit. II, § 175. — Merlin, *Repertorio* V. *Ministro pubblico*, sez. II, § I, n.° 3 e 4.

a) Il protettorato della Russia su le provincie rumene cessò col trattato di Parigi del 30 marzo 1856, subentrandovi quello delle cinque potenze, che soscrissero quel trattato. (*Il Trad.*).

2) Heffter, *Del Dritto pubblico di Europa*, § 209. — Merlin, *Repertorio* V. *Ministro pubblico*, sez. II, § 5.

parte a cagion di ribellione di una provincia, o vero di una colonia, la quale manifesta, o sostiene la sua indipendenza, gli Stati al di fuori debbono aver di mira l' utilità per lo incominciamento delle convenienze diplomatiche con lo Stato novello, o vero per fare che lo fosse dal paese metropolitano riconosciuto 1). A fin di evitare le difficoltà che potrebbero sorgere decidendo formalmente e fermamente codeste quistioni, spesso gli Stati costituiscono agenti diplomatici, i quali hanno i poteri e le immunità de' ministri, ma non hanno la qualità rappresentativa, nè la facoltà di chiedere gli onori diplomatici.

§ 5. — *Dell'accoglimento condizionato de'ministri stranieri.*

Poichè nessuno Stato ha il dovere *perfetto* di accogliere i ministri di un altro Stato, può, nel riceverli, mettere quelle condizioni, che crede opportune. Ma ricevuti che li abbia, essi sono per ogni altro aspetto ammessi al godimento di ogni privilegio alla loro pubblica qualità conceduto dal giure delle genti. Per tal ragione taluni Governi hanno stabilito una regola, di non accogliere con la qualità di ministro di una nazione straniera un proprio suddito; e potersi anche accoglierlo ma con la espressa condizione che continuerà a rimanere sotto l' impero della legge imperante nel luogo *a*). Parimenti una Corte può assolutamente negare di accogliere un qualche individuo colla qualità di ministro di un'altro Stato, adducendo le ragioni di un tale rifiuto.

§ 6. — *Distinzione in classi de' ministri pubblici.*

Secondo il gius delle genti primitivo altra distinzione non si facea tra i diversi ordini de'pubblici ministri, se non quella che dal proprio incarico risultava : ma l' uso moderno dell' Europa avendo introdotto nel giure volontario delle genti, relativamente a ciò, certe distinzioni, le quali, non essendo state precisamente definite, furon cagione di perpetue controversie, finalmente il Congresso di Vienna e quello di Aquisgrana stabilirono delle uniformi disposizioni ; le quali posero fine a tutte lo dispute. E' fu stabilito, i ministri pubblici dividersi in quattro ordini, cioè :

1.° Gli ambasciadori, e i legati o nunzii del Papa ;
2.° Gl' inviati, i ministri, o altri individui accreditati presso i Sovrani;
3.° I ministri residenti accreditati presso i Sovrani ;
4.° Gl' incaricati di affari accreditati presso i ministri degli affari stranieri 1).

1) Ved. sopra P. I, cap. II, § 7-10 p. 57-60. — Merlin, *Repertorio* V. *Ministro pubblico*, sez. II, § 56.

a) Ved. Cod. civ. del Regno d'Italia art. 17, n.° 2—Cod. per lo R. delle D. S. Parte I, art. 20, n.° 2, e decreti del 20 aprile 1827, e dell'8 marzo 1826.—Cod. civ. per gli Stati di Parma ecc. art. 20—Cod. civ. per gli Stati di Sardegna art. 35.

1) L' atto del Congresso di Vienna del 19 marzo 1815 dispone che :

« Art. I. Gli ufficiali diplomatici sono divisi in tre ordini :

a) Quello degli ambasciatori, legati o nunzi ;

b) Quello degli inviati, ministri od altri accreditati presso i Sovrani ; e

c) Quello degli incaricati di negozi accreditati presso i Ministri incaricati degli affari stranieri.

« Art. II. Solamente gli ambasciatori, legati o nunzi hanno il carattere rappresentativo.

Gli ambasciadori e gli altri ministri pubblici di primo ordine hanno esclusivamente quella che dicesi qualità *rappresentativa*. E' sono riguardati di rappresentare specialmente lo Stato, ovvero il Sovrano che li manda, e costoro hanno il diritto alle stesse onorificenze che sarebbero accordate alla persona del mandante. Tuttavia ciò va inteso in significato generale, come additante la specie degli onori che essi possono pretendere; però le vere cerimonie da osservare verso tale ordine di ministri dipende dall'usanza, la quale ha variato nelle diverse epoche della storia di Europa.

Tra gli ambasciatori ordinari e gli straordinari corre una lieve differenza. Il primo titolo si dà esclusivamente a quelli che son mandati con incarico permanente; il secondo a quelli che per qualche particolare ovvero non ordinario negozio sono inviati, quantunque talora si dà anche agli ambasciadori residenti appo una Corte di fuori per tempo indeterminato 1).

Possono spedire ambasciadori solamente le teste coronate, le grandi repubbliche, e gli altri Stati che godono gli onori reali 2).

Ogni altro pubblico ministro non ha cotal carattere speciale, il quale si suppone che derivi dal rappresentare generalmente la persona e la dignità del Sovrano; e non lo rappresenta che pe' particolari negozi pel quale oggetto ha incarico appo la Corte ove è accreditato 3).

I ministri di secondo ordine sono gl' inviati, gl' inviati straordinari, i ministri plenipotenziari, e gl' internunzi papali 4).

Finchè il relativo grado degli agenti diplomatici può essere determinato dagli incarichi a ciascun di loro affidati, non vi è grande differenza tra i ministri di primo ordine e quelli di secondo. Tanto l' uno quanto l' altro sono egualmente accreditati dal Sovrano, o dalla suprema Potestà esecutiva dello Stato, presso un Sovrano straniero. La di-

« Art. III. Gli officiali diplomatici, con estraordinario incarico spediti, non per questo hanno veruna autorità maggiore di grado.

« Art. IV. Gli officiali diplomatici prenderanno posto, tra loro, in ciascun ordine, secondo la data della partecipazione officiale del loro arrivo.

Questo regolamento non innoverà affatto le convenienze verso i rappresentanti del papa.

« Art. V. In ciascuno Stato sarà stabilito un uniforme modo di ricevere gli officiali diplomatici di ciascuna classe.

« Art. VI. I vincoli di parentela ovvero di alleanza di famiglia tra le Corti non daranno alcun posto al loro rappresentanti diplomatici.

Parimenti ciò va detto per le alleanze politiche.

« Art. VII. Negli atti o ne' trattati tra gli Stati che ammettono l' alternato tra i ministri, si metterà alla sorte l' ordine con cui deggiono sottoscriverli ».

Il protocollo del Congresso di Aquisgrana, del 21 di novembre 1818, dichiara :

« A fin di cansare displacevoli alterchi, che in avvenire potrebbero sorgere intorno a un punto del cerimoniale diplomatico, cosa che sembra non aver preveduto l' adunanza del Congresso di Vienna quando regolò le quistioni di grado ; tra le cinque Corti si è stabilito, che i ministri residenti, appo loro accreditati, relativamente al loro grado, costituiranno un ordine intermezzo tra i ministri di secondo ordine e gl' incaricati di negozi ».

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. IV, cap. VI, § 70-79. — Martens, *Compendio del gius moderno delle genti* ecc. lib. VII, cap. IX, § 192, Idem, *Manuale diplomatico*, cap. I § 9.

2) Martens, *Compendio*, ec. lib. VII, cap. II, § 198. Ved. avanti p. II, cap. 3, § 2.

3) Martens, *Manuale diplomatico*, cap. I, § 10.

4) *Ibid.*

stinzione tra gli ambasciatori e gl' inviati in addietro fondavasi in su la presupposizione di essere quelli facultati a negoziare direttamente col Sovrano istesso; mentre questi, avvegnacchè appo il Sovrano accreditati, nondimanco non potevano trattare che col ministro degli affari stranieri, ovvero con altri dal Sovrano a ciò incaricato. E' sembrava che la facoltà di negoziar direttamente col Sovrano comprendesse un maggior grado di confidenza, e alla persona che era rivestita di tal qualità meritasse quelle onorificenze dovute ai ministri pubblici del più alto grado. Questa distinzione, fino a che non è fondata sopra alcuna essenzial differenza tra gli obblighi de'due ordini di agenti diplomatici, è più apparente che reale. L'uso di tutti i tempi, e sovrattutto de'moderni, dà facoltà ai pubblici ministri di ogni ordine a trattare in ogni occorrenza col Sovrano, alla Corte del quale sono accreditati, quanto alle politiche attinenze tra i due Stati. Ma anche al tempo in cui il cerimoniale delle Corti europee ne attribuiva esclusivamente il privilegio agli ambasciadori, le conferenze verbali col Sovrano non furono giammai riguardate aver valore di atti officiali. Allora le negoziazioni, come oggidì, conducevansi e conchiudevansi col ministro degli affari stranieri, e per lo mezzo suo appunto si facevano conoscere le risoluzioni sovrane ai ministri stranieri di ogni ordine. Se questa osservazione trova ad applicarsi tra gli Stati, le cui costituzioni permettono ai loro Sovrani, in certi casi, di direttamente condurre de' negoziati tra loro; essa con più ragione applicasi eziandio ai Governi rappresentativi, alle monarchie costituzionali, ovvero alle repubbliche.—In quelli il Sovrano non opera, ovvero non è supposto operare che per lo mezzo de'suoi ministri *responsabili*, e solo per mezzo di costoro può obbligare lo Stato, e promettere la fede della nazione. In queste è impossibile di presupporre che il magistrato, il quale abbia la somma potestà esecutiva, possa avere con un Sovrano straniero attinenze tali da esigere ovvero da facultare diretti negoziati fra loro, ma che tuttavia si riferiscano alle vicendevoli faccende de' due Stati 1).

Nel terzo ordine vanno compresi i ministri, i ministri residenti, i residenti, e i ministri incaricati di affari, accreditati appo i Sovrani 2).

Gl'incaricati di affari, accreditati presso il ministro degli affari stranieri della Corte ove riseggono, sono o incaricati di affari *ad hoc*, i quali sono da principio spediti e accreditati da'loro Governi, ovvero incaricati di affari temporaneamente, i quali sostituiscono il ministro delle loro nazioni rispettive, pel tempo che sono assenti 3).

Conformemente alla regola stabilita dal Congresso di Vienna, e indi generalmente accettata, i ministri pubblici prendono posto tra loro in ciascun ordine secondo la data della partecipazione officiale del loro arrivo alla Corte, presso la quale sono accreditati 4).

La suddetta decisione del Congresso di Vienna ha eziandio abolito tra i ministri pubblici tutte le distinzioni di ordine, nascenti dalla parentela e dalle attinenze di famiglia o di politica tra le loro differenti Corti 5).

Uno Stato, il quale ha la facoltà di spedire ministri di ordine diver-

1) Pinheiro-Ferreira, *Note al* Martens *Compendio*, tom. II, nota 12-14.
2) Martens, *Compendio*, ecc. lib. VII, cap. II, § 19 194.
3) Martens, *Manuale diplomatico*, cap. I, § 11.
4) *Atti del Congresso di Vienna* del 19 marzo 1855, art. 4.
5) *Ibid.* art. 6.

so, deve esso stesso stabilire il grado che vuole accordaro ai suoi agenti diplomatici. Ma l'usanza generalmente esige che i Governi, i quali mantengono legazioni permanenti gli uni appo gli altri, mandassero e ricevessero ministri dello stesso grado. Un ministro può rappresentare il suo Sovrano appo differenti Corti, e uno Stato nella stessa Corte può mandare più ministri. Uno o più ministri possono anche avere pieni poteri per trattare co'Governi di fuori, come ad un Congresso di diverse nazioni, senza essere in particolare in alcuna Corte accreditati 1).

I consoli e gli altri agenti commerciali non essendo accreditati appo il Sovrano, o il ministro degli affari stranieri, in generale non sono riguardati come ministri pubblici; ma i consoli, che hanno incarico dalle Potenze cristiane d'Europa e di America negli Stati Barbareschi sono accreditati e trattati come pubblici ministri 2).

§ 7. — *Delle lettere credenziali.*

Ogni agente diplomatico, affinchè sia riconosciuto con questa qualità, e goda le onorificenze al suo grado conferite, deve aver seco una lettera credenziale. Trattandosi di ambasciadore, inviato, ovvero ministro dell'uno o dell'altro de'primi tre ordini, la lettera credenziale si dirige dal Sovrano, o dal Maestrato posto a capo dello Stato, al Sovrano, o vero allo Stato a cui il ministro si manda. Se poi è un'incaricato di negozî che si spedisce, in questo caso la lettera credenziale sarà fatta dal Segretario, ovvero dal ministro di Stato, cui è commesso il ministero degli affari stranieri, al ministro degli affari stranieri dell'altro Governo. La lettera credenziale può esser fatta in modo di *lettera di gabinetto*, ma più generalmente va fatta sotto quella di *lettera di consiglio*. E in questo caso è sottoscritta dal Sovrano, o dal Capo dello Stato, e contrassegnata col gran suggello dello Stato. Una copia autentica di questa il ministro inviato la consegna al ministro degli affari stranieri, chiedendo un'udienza per consegnare l'originale al Sovrano o capo dello Stato a cui è inviato. La lettera credenziale stabilisce l'oggetto generale dello incarico, e dimanda piena ed intiera fede a quanto da parte del suo Governo sarà per esporre 3).

§ 8. — *De'Pienipoteri.*

I pienipoteri che facultano il ministro a negoziaro, devono essere espressi nella lettera credenziale, però più ordinariamente si dànno in forma di lettere patenti. In generale i ministri che s'inviano ad un Congresso non hanno seco loro lettere credenziali, ma solamente di plenipotenza, di cui vicendevolmente si scambiano l'un l'altro le copie, ovvero le depongono appo una potenza interposta, o pure di un ministro presidente 4).

1) Martens, *Compendio* ec. lib. VII, cap. II, § 199-204.

2) Bynkershoek, *De foro competenti legatorum*, cap. XIII, § 4-6. — Martens, *Manuale diplomatico*, cap. I, § 13.—Vattel, lib. II, cap. II, § 34.— Wicquefort, *dell' Ambasciatore*, lib. I, § 1, p. 63.

3) Martens, *Compendio*, ecc. lib. VII, cap. III, § 202.— Wicqueforth, *dell' Ambasciatore*, lib. I, § 13.

4) Wicqueforth, *dell' Ambasciatore*, lib. I, § 16.— Martens, *Compendio*, ecc. lib. VII, cap. III, § 204. — *Manuale diplomatico*, cap. II, § 16.

§ 9. — *Delle Istruzioni.*

Le istruzioni che si dànno al ministro, servono solamente per la costui direzion personale, e non debbono mica essere partecipate al Governo presso il quale è accreditato, tranne se non abbia ricevuto dal suo proprio Governo l'ordine di parteciparlo *in extenso*, o in parte, e tranne ancora il caso in cui sia rimasto a suo arbitrio giudicare se sia utile o no farne la comunicazione 1).

§ 10. — *Della patente di passaggio.*

Un ministro pubblico, partendo per dove è inviato, in tempo di pace non ha bisogno di altra cosa se non di una patente di passaggio. In tempo di guerra deve aver seco un salvocondotto, ovvero di una patente di passaggio del Governo dello Stato, con cui il suo paese è inimico, affinchè possa sicuramente passare pel territorio nemico 2).

§ 11. — *De'doveri di un ministro pubblico nell' arrivare al suo posto.*

Ogni ministro pubblico, subito che arriva al luogo ove è inviato, ha il dovere di farne avvisato il ministro degli affari stranieri. Se costui appartenesse al primo ordine, la detta partecipazione ordinariamente va fatta per mezzo di un segretario di Ambasceria, o di legazione, ovvero da qualche altro officiale della legazione; il quale, nel presentare al ministro degli affari stranieri una copia della lettera credenziale, nel tempo stesso dimanda un'udienza dal Sovrano per la presentazione dell'ambasciatore. I ministri poi di secondo e terz'ordine generalmente fan sapere il loro arrivo al ministro degli affari esteri per mezzo di una lettera, chiedendogli di ottenere un' udienza dal Sovrano per la presentazione delle lettere credenziali. Gli incaricati di negozi poi, non essendo accreditati appo il Sovrano, partecipano nello stesso modo il loro arrivo, e nel tempo stesso domandando al ministro degli affari stranieri un'udienza, nel fine di presentargli le lettere credenziali.

§ 12. — *Della udienza del Sovrano o del Capo dello Stato.*

Gli ambasciadori e gli altri ministri di primo ordine hanno diritto ad essere ricevuti in un'udienza *pubblica* dal Sovrano, tuttavia questa cerimonia non è necessaria tanto da impedire lo esercizio delle loro attribuzioni; e nel tempo stesso la cerimonia della *solenne entrata*, che tempo addietro era in uso per quest'ordine di ministri, ora è totalmente ita in disuso; perciocchè sono, al pari di tutti gli altri ministri, in udienza *privata* ricevuti. In questa udienza presentasi la lettera credenziale, ed il ministro recita un discorso cerimonioso, a cui risponde il Sovrano. — Negli Stati repubblicani il ministro straniero è nel modo stesso ricevuto dal Capo dello Stato, o dal Consiglio cui son commessi i negozi stranieri della nazione 3).

1) Martens, *Manuale diplomatico*, cap. II, § 16.
2) Vattel, lib. IV, cap. VII, § 83. — Martens, *Manuale diplomatico*, cap. II, § 19. — Flassan. *Storia della diplomazia francese*, tom. V, p. 246.
3) Martens, *Manuale diplomatico*, cap. IV, § 33-36.

§ 13. — *Del cerimoniale diplomatico.*

Tra le civili nazioni l'uso ha stabilito un certo cerimoniale da osservarsi dagli officiali de'corpi diplomatici residenti appo la stessa Corte, gli uni verso gli altri, e verso gli officiali del Governo presso il quale sono accreditati —I doveri, che la decenza vuole osservati relativamente a ciò, piuttostochè al codice delle leggi a quello de' costumi appartengono; ed è un gran che se una menzione positiva può farsene. Tuttavia a quelli si riferiscono certe regole stabilite, la cui non osservanza potrebbe produrre disordine nell'adempimento de' più gravi e importanti doveri. Tali sono le visite e i complimenti, a cui il cerimoniale diplomatico europeo obbliga i pubblici ministri, residenti alla medesima Corte, a farsi ed a rendersi vicendevolmente 1).

§ 14.—*De' privilegi del ministro pubblico.*

Subitochè un ministro pubblico pone piede sul territorio dello Stato ove è inviato, durante il tempo che risiede nel paese, e fino a che non ne parte, gode di una piena esenzione dalla giurisdizione civile e criminale del luogo. Sacra e inviolabile è la sua persona dacchè rappresenta i diritti, la dignità e gl' interessi del Sovrano dello Stato che lo invia. Per meglio far concepire una precisa idea di così fatta esenzione dalla giurisdizione del luogo, è stata messa in campo la finzione dell'*esterritorialità*, con cui il ministro, avvegnacchè stia in un paese straniero, non pertanto è supposto dimorare sul territorio del proprio Sovrano. Egli rimane soggetto alle leggi della sua patria, le quali imperano su la sua persona, e su i suoi diritti di proprietà nascenti da contratti, da successioni, ovvero da testamenti. I figliuoli suoi, sebbene nati in paese straniero, sono riguardati come se lo fossero nello istesso suo paese. Cotesta esenzione dalle leggi e dalla giurisdizione del luogo è fondata su la reciproca utilità, voluta dalla necessità che i ministri pubblici siano intieramente indipendenti dalla potestà del luogo di lor residenza, affinchè possano esattamente compiere i doveri del loro incarico. Il fatto dello invio del ministro da una parte, e quello del suo accoglimento dall'altra, equivalgono alla tacita convenzione tra i due Stati, che e' non dovrà essere sottoposto ad altra potestà all' infuori di quella della sua nazione 2).

Le patenti di passaggio, ovvero i salvocondotti dati dal Governo al suo ministro, in tempo di pace, o pure in tempo di guerra dal Governo ove è spedito, sono sufficienti prove della sua pubblica qualità 3).

1) Id. cap. IV, § 37.

2) Grozio, *de jure belli ac pacis*, lib. I, cap. XVII, § 1-6.—Rutherfoth's *Institutes*, vol. II, b. II, cap. IX, § 20.—Wicquefort, *dell'Ambasciatore*, lib. I, § 27.—Bynkershoek, *de Foro legatorum*, cap. V, VIII.—Vattel, *Diritto delle genti*, lib. IV, cap. VII, § 87-125.—Martens, *Compendio*, ec. lib. VII, cap. V, § 214-218.—Klüber, *Diritto moderno delle genti di Europa*, parte II, tit. II, § 203.—Foelix, *Diritto internazionale privato*, § 184.—Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, pag. 237-243.

3) Vattel, lib. IV, cap. VII, § 83.

§ 15. — *Eccezione alla regola generale di esenzione dalla giurisdizione del luogo.*

Codesta immunità covre non solamente la persona del ministro, ma eziandio la sua famiglia e la sua Corte, i segretarii di legazione e gli altri officiali, i suoi famigli, i suoi mobili e la casa che abita.

Generalmente la persona del ministro è del tutto esente dalla giurisdizione civile e criminale del pase dove risiede. Ma a questa general prerogativa van fatte le eccezioni seguenti:

1.ª La esenzione dalla giurisdizione de'tribunali, e dalle potestà del luogo non si applica mica ai negozi contenziosi che il ministro a costoro può sottoporre, volontariamente facendosi parte in un procedimento 1).

2.ª Se egli è cittadino, o suddito del paese ove è spedito, e questo non abbia rinunziato all'autorità che su lui ha, egli rimane sottoposto alla giurisdizione del luogo 2). Ma può dimandarsi se ricevuto come ministro di un' altra Potenza, senza alcuna riserva espressa della primiera fedeltà, non dee considerarsi come una rinunzia a cotal diritto, dacchè lo accoglimento fa presumere che tra i due Stati sia passata tacita convenzione, cioè che egli sarebbe esente dalla giurisdizione del paese natio 3).

3.ª Se nello stesso tempo egli è allo stipendio dello Stato che lo riceve nella qualità di ministro, cosa che spesso avviene in Alemagna, pure continua a rimanere sotto la giurisdizione della sua patria 4).

4.ª In caso che i ministri pubblici commettessero delle offese, o insidie alla sicurezza e alla esistenza dello Stato ove dimorano, se il pericolo sovrasta, tanto la loro persona, quanto le loro carte possono essere sequestrate, e possono essere anche espulsi dal paese. In ogni altro caso e' sembra che tra le nazioni siasi stabilito l'uso di chiederne al loro Sovrano il richiamo. Se questo richiamo, senza giusta ragione, vien negato dal Sovrano del ministro, non vi ha dubbio alcuno che lo Stato offeso avrebbe il diritto di rinviare l'offensore. Possono eziandio avvenire altri casi, i quali in circostanze sufficientemente gravi permettono ad uno Stato offeso di trattare un ambasciatore come un pubblico nemico, ovvero di sottoporlo ad una pena, se il Sovrano proprio avesse rifiutato di dare soddisfazione.—Però difficil cosa è precisare esattamente le circostanze che facultano a procedere nell'accennato modo, e non si possono trar generali regole dagli esempi che ci presenta la storia delle nazioni, ove alcun ministro, deponendo la pubblica sua qualità, avesse leso la sicurezza dello Stato, presso del quale avea credito. Queste eccezioni anomale alle regole generali hanno eziandio la loro soluzione in un supremo diritto di conservazione per-

1) GROZIO, *de jure belli ac pacis*, lib. XVIII, § 8, 9.— BYNKERSHOEK, *de Foro competenti legatorum*, cap. XIII, § 3, cap. XV, XX.—VATTEL, lib. IV, cap. VIII, § 113; cap. IX § 117, 123.—MARTENS, *Compendio*, ecc. lib. VII, cap. V, § 215, 227, cap. IX, § 234, 237. — FOELIX, § 184-186.

2) BYNKERSHOEK, cap. XVI, § 13, 15.—VATTEL, lib. IV, cap. VIII, § III.—MARTENS, *Compendio*, lib. VII, cap. V, § 216.— MERLIN, *Repertorio*, art. *Ministro pubblico*.

3) BYNKERSHOEK, cap. II—VATTEL, lib. IV, cap. VIII, § 112.

4) MARTENS, *Manuale diplomatico*, cap. III, § 23.

sonale e di necessità. Su quest' obbietto il Grozio fa una distinzione tia ciò che può esser fatto trattandosi di personale difesa, e ciò che può farsi in caso di castigo. Avvegnacchè il giure delle genti non permettesse che punir si possa colla pena di morte l' ambasciatore che abbia commesso un crimine, tuttavia questo giure medesimo non impone che uno Stato soffra gli atti di violenza che un ambasciadore contro lui commetta, senza che per questo se ne stia dal resitergli 1).

§ 16. — *L' esenzione personale estendesi alla famiglia, e alla Corte.*

La moglie, la famiglia, i servidori e la corte del ministro partecipano della inviolabilità concessa al suo pubblico carattere. I segretari di ambasciata e di legazione godono specialmente, come persone officiali, i privilegi de' corpi diplomatici, per ciò che riguarda la esenzione dalla giurisdizione del luogo di dimora 2).

Le leggi civili di talune nazioni, e gli usi della maggior parte richiedono che una nota officiale de' famigli de' ministri stranieri sia comunicata al Segretario di Stato, ovvero al ministro sopra le cose di fuori, affinchè loro faccia godere il beneficio di questa franchigia 3).

Dal principio di *esterritorialità* del ministro, della sua famiglia, e degli altri individui della legazione, ovvero della sua corte; e dalla franchigia di non esser sottoposti alle leggi ed alla giurisdizione del paese dove dimorano, legittimamente consegue che il ministro ha giurisdizion civile e criminale su le accennate persone, e dee esercitarla conformemente alle leggi e alle usanze del paese loro natale. Relativamente alla giurisdizion civile, nel tempo stesso contenziosa e volontaria, nella pratica ordinaria delle nazioni si segue, all'infuori di qualche eccezione, la regola accennata. Tuttavia relativamente ai reati commessi dai loro famigli, avvegnachè, strettamente parlando, il ministro abbia il diritto di giudicarli e di punirli, non per tanto l' uso moderno lo faculta solamente a prenderli, e mandarli nel proprio paese per essere ivi giudicati. Egli può ancora, a sua scelta, torli dai suoi servigi, ovvero consegnarli ai tribunali dello Stato dove stanzia; parimenti che e' può rinunziare ad ogni altro privilegio che gli concede il giure pubblico 4).

§ 17. — *Della esenzione della Casa e de' beni del ministro.*

Gli effetti personali, ovvero i mobili, che appartengono al ministro nel territorio dello Stato ove dimora, sono totalmente esenti dalla

1) Grozio, *de jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XVIII, § 4. — Rutherforth's, *Institutes*, vol. II, lib. II, cap. IX, § 20. — Bynkershoek, *de foro competenti legatorum*, cap. XVII, XVIII, XIX. — Vattel, lib. IV, cap. VII, § 94-102. — Martens, *Compendio*, ecc. lib. VII, cap. V, § 218. — Ward, *Storia del gius delle genti*, vol. II, cap. XVII, p. 291-334. — Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, p. 291 234.

2) Grozio, lib. II, cap. XVIII, § 8. — Bynkershoek, cap. XV, XX. — Vattel, lib. IV. cap. IX § 120 123. — Martens, *Compendio*, ec. lib. VII, cap. V. § 219, cap. IX § 234 237. — Foelix, § 184.

3) Blackstone, *Commentari*, vol. I, cap. VII — Leggi degli Stati Uniti vol. I, cap. IX, § 26.

4) Bynkershoek, cap. XV-XX. — Vattel, lib. IV, cap. IX, § 124. — Rutherforth, *Istituzioni* vol. II, lib. II. cap. 9, § 20, — Klüber p. II, tit. II, § 212-214. — Merlin, *Repertorio* tit. *Ministro pubblico*, Lez. VI.

giurisdizione del luogo; lo stesso è della sua casa: ma ogni stabile che potesse sul territorio straniero possedere, è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione che impera in questo. Lo stesso dicasi de' beni mobili che egli può nella qualità di negoziante, e per oggetto di commercio possedere, ovvero avendo una qualità giudiziaria, come esecutore testamentario ecc. Codesti beni non sono affatto esenti dalla giurisdizione delle leggi del luogo ecc. 1).

Non è guari tra i Governi americano e prussiano è surta quistione circa il sapere fino a qual punto gli effetti personali di un ministro pubblico possono essere sequestrati, o ritenuti nello scopo di costringerlo all' adempimento degli obblighi da lui assunti nel contratto di affitto della casa che si abbia locata. Ciò che è stato deciso, può servire a chiarimento del soggetto che noi trattiamo.

Il Codice Civile prussiano dichiara che « il locatore gode, per sicurezza del fitto e delle altre obbligazioni nascenti dal contratto, del diritto di *Pfandgläubiger* (*di privilegio*) su i beni mobili che il conduttore porta nel fondo locato, e che vi stanno fino al termine dello affitto » *a*).

Lo stesso Codice definisce la natura del diritto di un creditore, il cui avere è in tal modo assicurato. « Si dice *Unterpfandsrecht* il diritto reale sur una cosa, appartenente ad una persona, e attribuita ad un'altra, per sicurezza di un credito, e in virtù del quale può esigere soddisfazione della sostanza della cosa stessa » 2).

A norma di queste disposizioni di legge, il proprietario della casa, ove dimorava il ministro degli Stati Uniti, accreditato presso il Governo di Berlino, sosteneva di avere il diritto di rattenere gli effetti del ministro, in essa trovati al termine dello affitto, in soddisfazione dei danni che ei pretendeva essergli dovuti a cagione del deterioramento prodotto alla detta casa mentre durava il contratto. Il Governo prussiano decise, che l'esenzione generale dalla giurisdizione del luogo, di cui, a norma del giure delle genti, godono i beni mobili de' ministri stranieri, non estendevasi a questo caso. Si pretendea che dallo stesso contratto di fitto, nonchè dall' effetto legale che la legge del luogo dava, nascesse il diritto di ritenzione. In siffatto modo, accordando al proprietario i diritti di un creditore, il cui credito è mallevato da un' ipoteca (*Pfandgläubiger*), non solo per ciò che riguarda il contratto di fitto, ma ancora per tutte le altre obbligazioni nascenti dal contratto, il Codice civile prussiano gli accorda un *diritto reale* su tutti i beni mobili del conduttore, trovati nella casa alla fine dell'affitto, e che egli può, conformemente a questo diritto, ritenere per garenzia dello adempimento di tutti i patti del contratto.

Il ministro americano osservò, che tale decisione eguagliava ai sudditi del regno prussiano gli officiali del Corpo diplomatico, che avean

1) Vattel lib. IV, cap. 8° § 113-115. Martens, *Compendio* ec. lib. VIII, cap. VIII, § 217. Klüber p. II, tit. II, cap. III, § 210. Merlin, Sez. V, § 4, n. 6.

a) Ved. Cod. per lo R. delle D. S. p. I, art. 1598 e 1971.—Cod. civ. del R. d'Italia, art. 1752 e 2102.—Cod. civ. gen. Austriaco, art. 1101.—Cod. civ. per gli Stati di Parma ecc. Art. 1641 e seg.—Cod. civ. della Rep. e Cantone del Ticino art. 840. Cod. civ. per gli Stati di Sardegna art. 1756.—Costituzioni del ducato di Modena tit. XXVII, art. 4.—Regolamento legislativo per gli Stati Pontifici, art. 77, n.° 5.° (*Il Trad.*).

2) *Allgemeines Landrecht für die preussischen staaten*, p. I, tit. XXI, § 395, tit. XX, § 1.

credito appo il governo di Berlino, relativamente al diritto che il Codice prussiano accorda al locatore di ritenere i mobili dell'inquilino, per costringerlo allo adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. La sola ragione, allegata in giustificazione di questa eccezione al principio generale dell' esenzione, fu questa, cioè che il diritto in parola nasceva dal contratto stesso; ma non si era ricorso ad alcun autorevole scrittore del giure delle genti, che avesse ammesso cosiffatta eccezione, e solamente un tale riflesso presentava una grave obbiezione contro la validità della eccezione istessa. Di fatto egli è pur troppo noto che tutte le eccezioni al principio generale sono state accuratamente enumerate dai più stimati pubblicisti; nè tampoco era a pretendersi che il modo di condursi di un solo Governo, e in un solo caso, bastar potesse a metter su una eccezione al principio, come sacro e inviolabile da tutte nazioni ricevuto.

Indubitatamente, a norma del Codice prussiano, e delle leggi civili di gran parte delle nazioni, il contratto di locazione dà al locatore il diritto di sequestrare, ovvero di ritenere gli effetti mobili che sono del conduttore, in caso di non pagamento della pigione, o di danni per deterioramenti apportati al fondo locato; ma or non si volea sapere quali diritti le leggi municipali del paese accordano al locatore contra il conduttore suddito dello stesso Governo; ma sì bene quali diritti ha contro di un ministro straniero, la cui casa è un sacro asilo, la cui persona e i beni sono totalmente esenti dalla giurisdizion del luogo, e che non può esser costretto all'adempimento de' suoi obblighi, se non facendone rimostranza al Governo di lui. In questo caso il contratto di locazione da *per se* costituisce il diritto controvertito, in questo solo intendimento, che la legge dà ad una delle parti uno speciale mezzo come costringere l' altra ad adempiere ai patti. Per non costringere il locatore a instituire un' azione personale contro il locatario, in quella vece gli dà una garenzia su i beni trovati nel fondo locato. Però questa garenzia può essere usata contro i sudditi dello stesso paese, dacchè i loro beni sono sottoposti alle leggi e ai tribunali giudiziari di questo, ma non può affatto essere attuata contro de' ministri stranieri che nel paese dimorano, poichè nè alle une, nè agli altri costoro sono sottoposti.

Suppongasi che il contratto in discorso fosse stato una lettera di cambio, sottoscritta dal ministro, non per motivo di negozio, ma per pagamento delle sue spese ordinarie. In simile ipotesi le leggi di tutt' i paesi dànno al possessore della lettera il diritto di coazion personale contro del debitore in caso di non pagamento. E però nella ipotesi e' potrebbe dirsi, che lo stesso contratto dà il diritto di far prendere la persona, per la ragione istessa con cui si è preteso, nel caso in controversia, aver dato il diritto di sequestrare i beni del debitore.

In somma un ministro pubblico, ragionando nel medesimo modo adoperato per privarlo della esenzione, che avea diritto a pretendere relativamente a' suoi beni personali, può essere spogliato da ogni privilegio. Ma privarlo di questo solo diritto, sarebbe lo stesso che togliergli quella indipendenza e sicurezza che a lui sono senz' altro necessarie, affinchè egli esattamente ai doveri, che ha col suo Governo, possa adempiere. Se può un solo oggetto della sua mobiglia sequestrarsi, può sequestrarsi ogni altra cosa che gli appartiene, e tanto il ministro quanto la famiglia sua in tal modo possono essere privati del

modo di sostentamento. Se per tal cagione può esser violata la santità della sua dimora; lo si può ancora per qualunque altra. Se con questo pretesto può essergli tolta la sua proprietà privata, con pari pretesto e' può porsi le mani su i beni del suo Governo, ed anche sopra gli archivi della legazione.

Il Grozio ha nel seguente modo esposta la esenzione, di cui godono i beni di un ministro pubblico, da ogni specie di sequestro per debito.

« Relativamente ai beni mobili di un ambasciadore, e che per conseguenza sono riguardati come altrettante dipendenze della sua persona, non sono affatto sequestrabili, nè per pagamento nè per garentia di debito, sia per ordine del maestrato, sia, come alcuni opinano, per comando del Sovrano; e parmi che questa sia la opinion più certa. Conciossiachè un ambasciadore per godere una totale sicurezza, deve stare al coperto di ogni costringimento, sia quanto alla sua persona, sia quanto alle cose che a lui sono necessarie. Però se egli abbia fatto dei debiti, e se, come spesso avviene, egli non abbia beni stabili (*immobilia*) nel paese, per via dell' onore è uopo costringerlo al pagamento; e negandosi, bisognerà farne rimostranze al suo Sovrano 1) ».

Dal riportato passo egli è chiaro, che questo illustre scrittore, pubblicista e pubblico ministro nel tempo stesso, fermamente opinava, che i beni mobili di un ambasciatore non potessero soggiacer a sequestro sia per pagamento, sia per pegno di un credito, ovvero secondo il suo dire: *ad solutionem debiti, aut pignoris causa.* Il Bynkershoek, nel suo trattato *de Foro competenti legatorum*, cita, approvando, il riportato passo del Grozio.

Lo stesso Bynkershoek eziandio, chiosando l' editto dichiarativo degli Stati Generali delle Province Unite del 1679, il quale esentava la persona de' pubblici ministri da poter soggiacere a coazione, e i loro effetti mobili dall' esser sequestrati per debiti contratti nel paese, osservava quanto segue:

« La dichiarazione degli Stati Generali non differisce gran fatto dall' opinione del Grozio, nel capitolo precedente da me citata. Noi possiamo aggiungere, e così pur pensa il menzionato autore, che gli effetti mobili di un ambasciadore non possono essere sequestrati per lo pagamento o per pegno di un debito, perciocchè essi sono riguardati come appartenenti alla loro persona. Rispettando questo principio, Antonio di Mornac riferisce, che nell' anno 1608 Errico IV di Francia decise essere illegale un sequestro, fatto in Parigi, per non pagata pigione, su i beni dell' ambasciadore veneziano. In processo di tempo questa decisione è stata costantemente seguita in tutt' i paesi.

« Ma obbiettar si potrebbe, che in così fatto modo e' sarebbe estender di troppo il privilegio, perciocchè il sequestro dei mobili di un ambasciadore riguarda men la persona che il diritto in su la cosa in tal modo sequestrata; diritto, di cui il proprietario non può esser privato dall' ambasciatore ».

L' autore, così obbiettando, avea anticipato gli argomenti del Governo prussiano, a cui risponde così:

« Ma lungi dal volere spingere all' eccesso questo principio, relativamente ai beni dei quali è parola nella dichiarazione del 1679, io intendo solamente i beni mobili, cioè quelli che servono all' uso dell' am-

1) Grozio, *de jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XVII, § 9.

basciatore (*id est utensilia*), come da me sarà dimostrato in quella parte di questo trattato, ove tornerà opportuno di parlare della proprietà — Questi e non altri beni io affermo di non essere, e di non essero stati giammai riguardati, secondo il giure delle genti, come di natura da potersi prendere in pegno per sicurezza del pagamento del debito di un ambasciatore. Io anche opino esserne illegale il sequestro, sia per dare inizio ad un' azione, sia in esecuzione di una sentenza giudiziaria 1) ».

Nel cap. 16 della sua opera accennata, il Bynkershoek spiega ciò che intende per gli effetti, che abitualmente servono agli ambasciatori (*id est utensilia*). In questo capitolo egli opina, che in *certi casi* tanto i beni mobili, quanto i beni stabili di un ambasciatore possono essere sequestrati per costringerlo a rispondere ad un'azione giudiziaria contro di lui intentata da coloro i quali possono elevar pretensioni verso di lui. « Io dico i beni in generale (*bona*), sieno mobili, o immobili, purchè alla persona dello ambasciatoro non appartengono, e che non li possegga appunto per la qualità di ambasciatore; in una parola tutte quelle cose, senza delle quali egli non potrebbe convenientemente adempiere gli incarichi del suo ufficio. Io adunque eccettuo dal numero di questi beni dell'ambasciatore, che possono in tal modo essere sequestrati, il grano, il vino, le provvisioni di ogni specie, i mobili, le gioie, la specchiera, gli ornamenti, i profumi, lo droghe, la lingeria, i tappeti, gli arazzi, le carrozze, i cavalli, i muli, o tutte le altre cose che possono esser comprese ne' termini del diritto romano *legati instructi et cum instrumento*.

Nel seguente paragrafo l'A. accennato spiega la sua dottrina, e dice, che taluni effetti di un pubblico ministro possono essere sequestrati per iniziare contro di lui un' azione, e per forzarlo a difendersi, facendo vedere che si è voluta limitare questa eccezione al solo caso in cui il ministro prende la qualità di negoziante, ma solamente in questo unico caso, e solamente sotto questo aspetto possono essere sequestrati i beni di lui ». Nessuna di queste cose, a parer mio, egli dice, deve essere eccettuata, purchè non sia destinata al servizio dello ambasciatore e della sua casa. Conciossiachè non è la stessa cosa, per mo' d'esempio, del grano, del vino, dell' olio, ecc. cho un ambasciatore può avere ne' magazzini a fino di commercio, nè de' cavalli e dei muli che egli può avere per allevare e vendere.

Il Vattel, relativamente al privilegio di cui parliamo, esplicitamente si spiega in modo affermativo. La sola eccezione che ammette alla regola generale è quella di un ministro pubblico, il quale contragga obblighi di commercio; nel qual caso possono essere sequestrati i suoi beni mobili per costringerlo a stare in giudizio. A questa eccezione aggiunge due condizioni, delle quali l'ultima, nella presente discettazione, sembra esser decisiva.

« Aggiungiamo, egli dice, due chiarimenti a quanto abbiam discorso. 1.° Indubitatamente, il rispetto alla qualità dovuto, richiede che le cose, sempre in vantaggio di essa sieno spiegate; io intendo dire, che quando vi è ragione a dubitare se un oggetto veramente sia o no all'uso del ministro o della sua casa destinato, o vero se esso abbia fine di negozio, prevalga il giudizio in pro del ministro; altrimenti si

1) Bynkershoek, *de Foro legatorum*, cap. IX, § 9, 10.

potrebbe correr rischio di violarne i privilegi — 2.° Quando io dico, che gli effetti del ministro, i quali non si riferiscono menomamente alla sua qualità, possono essere sequestrati, e specialmente quelli che ha per ragioni di traffico, e' si deve intendere nella supposizione che ciò non avvenga per negozî che il ministro, appunto nella qualità di ministro, aver potesse; come, a mo' d'esempio, per fornimenti fatti alla sua casa, la pigione del suo palazzo ec. ec. 1) ».

Il Governo prussiano, rispondendo alle accennate autorità e argomentazioni, dichiarò, che se, nel caso in discorso, il maestrato prussiano avesse preteso esercitare un diritto di giurisdizione su la persona del ministro ovvero sopra i suoi beni, senza dubbio la controversia avrebbe dovuto decidersi a norma del diritto delle genti, ne' limiti di questo entrando. Ma nel caso presente altra la quistione esser non poteva, fuorchè: quali sono i diritti legali stabiliti col contratto di fitto tra il locatore e il conduttore? A decidere questa controversia ad altra legge ricorrer non si poteva, se non che alla legge civile del luogo ove il contratto era stato fatto e doveva essere eseguito, cioè, nella causa presente, il Codice civile di Prussia 2).

La controversia, essendo finita tra le parti, restituendo il locatore gli effetti mobili che avea sequestrati, dopo di essere stato rifatto equamente de'danni arrecati al suo fondo, il Governo prussiano propose di sommettere al Governo americano la seguente quistione:

Se un agente diplomatico straniero, accreditato presso il Governo della Unione, con suo spontaneo consenso e ne' modi prescritti, facesse un contratto con un cittadino americano, e indi, se le leggi del paese accordano a questo contratto, in un determinato caso, un *diritto reale* su i beni mobili appartenenti a codesto agente, il Governo americano si arrogherà il diritto di spogliare il cittadino americano del suo *diritto reale*, su la semplice rimostranza dell' agente diplomatico, il quale si giova della prerogativa di esser *fuori territorio* (*esterritorialità*)?

Alla dimanda il Governo americano rispondendo, considerò l'esempio proposto dal Governo prussiano di esser pari a quello di un contratto tacito derivante dalle attinenze tra locatore e conduttore, per lo mezzo delle quali questi, a norma delle leggi civili del paese, avea a sè mallevata una *ipoteca* tacita ovvero un pegno su i mobili dell'altro. Di accordo si ritenea che ipoteca espressa non vi era, nè manco dazione in pegno, che implicasse un trasferimento di possesso, come un mezzo di sicurezza di un credito.

Questa distinzione fu riguardata come importante. E non vi era a dubitare che, nell'ultimo caso, il creditore avesse un diritto pieno, un *diritto reale*, come dicea il Governo prussiano, ovvero un *jus in re*, che non intaccava menomamente le immunità diplomatiche. E conseguentemente quella era il mezzo dal Bynkershoek indicato ai creditori, ai quali egli nega qualunque altro per essere soddisfatto su i beni mobili di un ministro. Senza che si dica, e'ben s'intende che quelle parole erano adoperate con la propria restrizione che limita essi beni all'*apparatus legationis*, ovvero compresi sotto la descrizione di *legatus instructus et cum instrumento*.

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. IV, cap. VIII, § 114.—*Il signor Wheaton al barone di Werther*, nota verbale del 15 maggio 1839.

2) Il *Barone Werther al sig. Wheaton*, dispac. del 19 maggio 1839.

Con queste distinzioni e qualificazioni il Governo americano non dubitava affatto che non fosse intieramente corretto il lato dal quale il suo ministro considerava la quistione. L'opinione di questo Governo era stata chiaramente espressa nell'Atto del Congresso del 1790, che pone questo stesso caso di sequestro conservatorio, per non pagata pigione, tra i mezzi legali rifiutati ai creditori di un ministro straniero.

Cotesta eccezione non era particolare alla legge scritta di questo paese, ma era strettamente *juris gentium*, come appariva dalla giureprudenza, riferita dal gran pubblicista, or citato, nel suo trattato *de Foro legatorum*, e principal fondamento di questa diramazione del pubblico giure (1).

Oltre questa grave autorità su la controversia, il Bynkershoek pone il principio (preso dal Grozio) che i beni mobili di un ministro straniero non possono essere sottoposti a sequestro conservatorio, ovvero a pegno, ed egli pienamente l' accetta 2). L' immenso favore accordato alla opera di lui doveva stabilire questa stessa dottrina.

Ma considerando la cosa nel suo principio, tre diverse quistioni elevar si potrebbero intorno la proposta del Governo prussiano. 1.° Il diritto del proprietario in simil caso è un *diritto reale* propriamente detto? 2.° Ponendo che sia, può essere rivendicato, d' accordo col diritto civile prussiano, contro un ministro straniero, il quale non ha volontariamente rinunziato al suo possesso con un contratto esplicito per sicurtà di pagamento di pigione, o di danni? 3.° Supponendo che la legge civile di Prussia consideri il caso di un ministro straniero, questa, in simil caso, può applicarsi in conseguenza del giure delle genti?

In tutti i sistemi di giureprudenza vi era una grande difficoltà a stabilire la categoria legale del diritto del proprietario. Il pegno, quantunque non sia un diritto di proprietà, è certamente un diritto reale; ma un semplice pignoramento, ovvero una ipoteca nella quale non avviene veruno trasferimento di possesso, non è mica un pegno. In Inghilterra e negli Stati Uniti il diritto de' proprietari era originaria-

1) Quia haec (bona) considerantur ut personae accessiones..... Et secundum haec Mornacius refert, ad L. II, § 2 *de Judic.* regi Galliarum placuisse, anno 1608, *male pro locario Parisiis Venetae reipublicae legati mobilia fuisse retenta; et constanter ita usu est servatum deinceps ubique gentium.* Sed forte dices, id nimium esse, quia ea mobilium detentio non tam fit ex causa personae, quam *jure in re, quod locatori competit in invectis et illatis, quodque jus, lege quaesitum, legatis auferre non possit.* Sed tantum abest ut nimium dicamus, ut vel *bona* quorum meminit d. edictum anni 1679, non aliter interpretemur, quam *bona mobilia*, id est *utensilia* etc. Haec utensilia nego, ex jure gentium, pignori esse, vel unquam fuisse, quin nec capi posse, vel ad ordiendum judicium, vel ad *servandum quod nobis debetur*, vel ad exequendam rem judicatam. Et facile assentior Grotio, si de *utensilibus* accipias, quae ipse dixit ea nempe pignoris causa capi non posse, *nec per judiciorum ordinem, nec manu regia*, explosa sic distinctione, quae aliis olim, sed sine ratione, placuerat *(De Foro legatorum* cap. IX). Comparale la nota de' beni mobili in tal modo privilegiati. *Id.* cap. XVI.

2) Bona quoque legati mobilia, et quae proinde habentur personae accessio, *pignoris causa, aut ad solutionem debiti, capi non posse*, nec per judiciorum ordinem, nec quod quidam volunt, manu regia, verius est: nam omnis coactio a legato abesse debet, tam quae res ei necessarias quam quae personam tangit, quo plena ei sit securitas — BYNKERSHOEK, *de foro Legatorum*, cap. VIII.—GROZIO, *de Jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XVIII, § 19.

mente una semplice garenzia riducibile per mezzo del sequestro a un diritto di pegno. In Iscozia lo stesso diritto talvolta dicevasi semplice ipoteca risultante da un contratto tacito. Senza pretendere di precisamente determinare a quale de'due principi si dovesse riferire l'origine di questo diritto (nè l'uno nè l'altro non essendo forse sufficiente per tutti i suoi effetti), da'migliori scrittori è stato riguardato come un diritto d'ipoteca da potersi tramutare, mediante un certo procedimento legale, in un diritto di pegno.

Se questo era il vero aspetto del soggetto, sicuramente risolver si poteva la quistione: conciossiachè il *procedimento* di tramutamento è altrettanto l'esercizio della giurisdizione, quanto l'attuazione della esecuzione: e il ministro è esente da ogni qualsivoglia giurisdizione.

Vero egli è, che le ipoteche e i privilegi sopra de' beni, da taluni scrittori sono posti nel novero de'diritti reali, ma ciò non avrebbe potuto risolvere affatto la controversia. In un conflitto di diritti, ciò poteva dare al creditore privilegiato un diritto di *preferenza* distribuendosi insufficiente somma, ma la quistione era: in qual modo stabilire una tale preferenza? per mezzo di un procedimento giudiziario? Se egli fosse così, il creditore sarebbe privato di azione contro qualcuno alla giurisdizione non sottoposto, se ciò non avviene per manifesta violenza, la quale, non è d'uopo che si dica, non poter essere posta tra i diritti. In conseguenza i privilegi e le garenzie, per mezzo della semplice operazione della legge, ordinariamente sono considerati come mezzo di *azione*, e non di *diritto*; come appartenenti alla *lex fori*, e non mica all'essenza del contratto 1).

Si può dunque *a priori* riguardare come dubbia la quistione, cioè se, secondo il codice prussiano, il diritto del proprietario è un diritto reale quanto all'effetto, almanco, di porlo nello stato di proprietà trasferita col contratto, perciocchè questo si era l'argomento.

Ma, supposto che tale sia l'effetto ordinario, per virtù della legge, del contratto tra il locatore e il conduttore, questo effetto può obbligare taluno non sottoposto alla legge, non giudicabile dalla giurisdizione, e, conformemente alla finzion della legge, non dimorante nel paese del contratto?

Secondo questa supposizione egli era un incidente della legge delle attinenze tra il locatore e il conduttore, o questa versava sur un tacito contratto. Si supponeva che il locatario consentiva a ricevere la casa a norma delle consuete condizioni; ma che una di queste era, che se egli non pagava la pigione ovvero le indennità dovute per danni arrecati in essa, il proprietario sarebbe ricorso ad un sequestro conservatorio. E' fu dunque conchiuso, che non era nè la legge, nè il magistrato, ma lo stesso conduttore che avea trasferito, *quasi contractu*, questo diritto su i suoi effetti — Ma se giusto egli era questo ragionamento, perchè non si applicherebbe in pari modo al caso di coazion personale, e di fornimento di garentia, o a qualunque altro caso di pegnoramento? Anche in questo caso vi potrebbe essere contenuto il consenso in favore del locatore. Certamente la induzione potrebbe ragionevolmente estendersi ad ogni specie di legge, e i ministri stranieri ovunque potrebbero essere sottoposti per ragion di contratto alla giurisdizion civile. La supposizione implicita nel contratto dalla legge del

1) Story, *Conflict of law*, § 423-436) 2.ª edizione.

luogo, e obbligante le parti sottoposte alla giurisdizione, è respinta dalla immunità e dal privilegio di esser considerato il ministro fuori territorio. Colui il quale contratta con un altro, conosce, o deve conoscere la giurisdizione di colui con cui contrae. Questo è il parere di Ulpiano (L. 19 praef. D. de reg. iur.) *a*), e il proprietario, che affitta a un ministro straniero la sua casa, rinunzia all'azion della legge, da cui sa essere il ministro esente.

Il Governo americano, mancando in contrario ogni altra autorità, pendeva a credere che la legge civile prussiana, convenientemente interpetrata, non dovea affatto appoggio a veruna pretensione simile a quella elevata dal proprietario nel caso presente. Ma anche supponendo che appoggiasse cosiffatta pretensione, essa, come in questo caso, se derogava al diritto delle genti stabilito, altrettanto doveva essere nel caso di coazione personale. Le opinioni menzionate di sopra, al Governo americano sembravano inappuntabili su questo riflesso, e in questo parere fu a capello conforme all'Atto del Congresso, dichiarativo del giure delle genti, e a quello degli altri Governi. Infine, tutte le ragioni rivendicate a pro delle immunità diplomatiche, e ora universalmente riconosciute, sembrano giuste in quanto sono applicabili al caso di pegno e d' ipoteca in favore de' proprietarî per ogni altra specie di domanda. Nè alcun altra cosa tanto poteva meglio dimostrare se non la prova del proprietario, nel caso in discorso, per lo mezzo del suo preteso pegno, onde costringere il ministro a pagare danni a suo talento estimati, e per un detrimento solamente provato dal suo detto 1).

Il Governo prussiano dichiarò, che la sua opinione circa la quistione restava invariabile, e che non poteva esser cambiata dal precedente ragionamento, nè dallo autorità citate in appoggio. A suo parere la quistione non era questa, cioè: se il locatore aveva il diritto di ritenere una parte della mobiglia dell' inquilino, trovata nella casa locata al termine del contratto, per sicurtà de' danni dovuti per deterioramenti; ma se il locatore esercitando il suo diritto nel ritenere i mobili avea commesso una violazione alle immunità degli agenti diplomatici, ovvero un atto da punirsi; e se per questa ragione e' poteva essere costretto sommariamente, e pria che il giudice competente avesse sentenziato sul suo richiamo, a restituire i mobili in tal modo ritenuti. Or questa seconda quistione essendo stata decisa negativamente, per necessità la prima dovea essere demandata alla cognizione de' giudici competenti.

Il privilegio accennato di fuori territorio (esterritorialità) sta in questo, che l'agente diplomatico è esente da qualunque siasi dipendenza dal Poter Sovrano del paese, appo il cui Governo è spedito. Da ciò segue, che lo Stato non può contro di lui esercitare atto alcuno di giurisdizione, e siccome una naturale conseguenza di questo principio, i tribunali di questo Stato non hanno in generale il diritto di prender cognizione delle controversie relative ai ministri stranieri, nè tampoco essi hanno facoltà, nel caso particolare di una controversia, risultante da un contratto di locazione, di ordinare il sequestro della mobiglia di un ministro pubblico.

Se adunque il privilegio di fuori territorio (esterritorialità) non si ri-

a) *Qui contrahit certus esse debet condictionis ejus cum quo contrahit.*
1) *Dispaccio del sig. Legare al sig. Wheaton*, 9 *giugno* 1843.

ferisce alle esistenti attinenze tra l'agente diplomatico e il Poter Sovrano del paese, dove ha credito, egli è evidente che questo privilegio non può essere violato che dagli officiali di questo Stato, e non da una persona privata. Le relazioni legali de'sudditi del paese, sotto qualunque aspetto, sono *direttamente cambiate* dal principio di fuori territorio; il quale non può operare su queste attinenze che *indirettamente*; di qualità che, nelle controversie de'cittadini, il suddito non ha mica il diritto di chiedere l'intervento de'maestrati del suo paese contro al ministro straniero, avverso il quale egli può aver motivo a produrre alcuna rimostranza; e se egli vuole intentare azione contro di lui, deve adire i tribunali del paese nativo del ministro. Se da un' altra banda il suddito può da sè farsi giustizia, senza ricorrere ai maestrati del suo paese, la sua condizione inverso il ministro straniero è assolutamente la stessa, che se la controversia fosse avvenuta con un suo compatriotta.

Egli è quasi inutile osservare che, in simil caso, la parte non dee oltrepassare i limiti generalmente permessi — Se in modo alcuno adoperasse la forza, si renderebbe colpevole di violazione della legge, e sarebbe sottoposto a punizione come se la parte avversa fosse pure naturale del paese.

Nella controversia di cui ragioniamo, nè direttamente nè indirettamente verun maestrato del governo prussiano avea preso parte al sequestro de' mobili del ministro americano; ma l'avea di proprio moto ritenuti il locatore, e però violazion del privilegio di fuori territorio non v'era affatto. Nè vi era prova di violenza da costui usata; e il semplice fatto della riteuzion de' mobili non poteva esser riguardato come un fatto illegale.

Egli è un principio che il proprietario di una casa, quantunque l' avesse ad altrui locata, non di meno rimane in possesso della sua cosa. Da ciò segue che gli effetti mobili del conduttore in detta casa trasportati, per certi riguardi, possono esser considerati di essere in possesso del locatore. E per questa ragione che il diritto civile di Prussia, al pari che quello di gran parte degli Stati europei dà un privilegio su gli oggetti mobili del conduttore, per sicurtà del pagamento della pigione *a*). Il conoscere fino a qual segno questo diritto di privilegio, fondamentato su la legge positiva di uno Stato particolare, può essere esercitato contro di un ministro straniero, deve esser messo fuori considerazione, poichè l'atto di retenzione non può essere riguardato come illegale e punibile, e in simil caso appartiene ai tribunali giudiziarì sentenziare su i diritti che il locatore mercè di questo atto avesse acquistati 1).

§ 18. — *De' diritti e delle tasse.*

Tanto la persona quanto le sostanze mobili del ministro sono esenti

a) Ved. Cod. per lo R. delle D. Sicilie. LL. CC. art. 1971 n. 1. — Cod. Civ. del R. d' Italia art. 2602, n. 1.—Cod. Civ. gen. Austriaco art. 1101.—Cod. Civ. per gli Stati di Parma ec., art. 2154 e 2149—Cod. Civ. della R. e C. Ticino, art. 1184.—Cod. Civ. per gli Stati di Sardegna Art. 2157.—Costit. pel D. di Modena Tit. XXVII § IV. — Regolam. legis. per gli S. Pontif. art. 77, n. 5.

1) *Lettera del Barone di Burlow al sig. Wheaton* 6 luglio 1844. Ved. un diligente esame dell'accennata controversia fatta dal sig. Foelix, dotto editore della *Rivista di Diritto francese e straniero*, tom. II, p. 31.

da qualunque gravezza. Son parimenti esenti da dazi tutte quelle cose che servono per la persona sua e per la sua famiglia; però questa franchigia attualmente, secondo l' usanza della maggior parte delle nazioni, è limitata ad una determinata somma, mentre dura il mandato. Deve non pertanto pagare i pedagi e la tassa postale. La casa, che abita, quantunque non possa esser adibita ad alloggiamento militare, nondimeno è sottoposta alle tasse prediali al pari di tutti gli stabili del paese, sia che appartenga al ministro, sia che appartenga al suo governo; e avvegnacchè il suo domicilio, per massima generale, sia inviolabile, e che gli agenti del buon governo, i doganieri, e i gabellieri non vi possan metter piede senza precedente permesso, tuttavia gli abusi che produsse tale privilegio, in alcuni paesi facendone un asilo pe' colpevoli, dalla usanza delle odierne nazioni fu molto ristretto 1).

§ 19. — *De' Messaggieri e de' Corrieri.*

La inviolabilità, nella pratica delle nazioni concessa ai pubblici ministri, è stata estesa anche ai messaggieri e corrieri spediti con dispacci alle legazioni, ovvero in servizio delle legazioni stabilite in diversi paesi. Passando su per i territori degli Stati al suo Governo amici, costoro sono esenti da ogni qualunque visita e ricerca; e affinchè tal franchigia godessero, e' bisogna che seco portino una patente di viaggio del proprio Governo, attestante il loro carattere officiale, e nel caso che i dispacci si spedissero per mare, il legno, ovvero l' *avviso a*), deve anche aver seco un attestato o patente dello incarico commessogli. In tempo di guerra, affinchè cotali legni messaggieri non soffrano interruzione nel loro viaggio dalle nazioni guerreggianti, è necessario che eseguano uno speciale andamento; cioè abbiano secoloro un salvocondotto, o bandiera di tregua, o una patente, non solo del Governo proprio, ma ancora del nemico. Ma un ambasciadore o altro ministro pubblico dimorante in paese neutrale, affin di conservare i legami di pace e di amistà tra lo Stato neutrale e il suo Governo, ha il diritto di spedire liberamente i suoi dispacci per mezzo di un legno neutrale, che non potrebbe essere molestato dagli incrociatori di uno Stato in guerra col suo paese 2).

§ 20. — *Del passaggio di un Ambasciatore pel territorio di uno Stato, che non è quello in cui è accreditato.*

E' sembra che alquanto divise sieno le opinioni de' pubblicisti circa la quistione del rispetto e della protezione da accordare ad un ministro pubblico, il quale passa pel territorio di uno Stato, che non è quello presso di cui ha credito. L'inviolabilità degli Ambasciatori sotto l'impero del giure delle genti non lega, secondo il Grozio e il Bynkershoek, e altri autori che ciò affermano, se non gli Stati che li spediscono,

1) Vattel, lib. IV; cap. IX §§ 117 e 118.—Martens, *Compendio* ec. lib. II, cap. V, § 220.—Manuale diplomatico, cap. III, § 30 e 31.—Merlin *Repertorio*, v. *Ministro pubblico*, sez. V, § 3, n. 20.

a) Così diconsi taluni legni leggieri e sottili a vapore che servono oggidì a portare i dispacci, e gli ordini de' comandanti le flotte. *Il Trad.*

2) Vattel, lib. IV, cap. IX, § 123 - Martens *Compendio* ec. lib. VII, cap. XIII, § 250 - Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. VI, p. 466. La Carolina.

e quelli che li accolgono 1). Il Wicquefort specialmente, il quale è stato sempre riguardato come il più coraggioso difensore de' diritti degli ambasciatori, afferma, che l'assassinio de' ministri del re di Francia, Francesco I, su le terre dell'imperator Carlo V, avvegnacchè fosse stato un atroce misfatto, nessuna lesione arrecava al giure delle genti quanto ai privilegi degli Ambasciatori. Piuttosto poter essere riguardato come una violazione del diritto di passaggio inoffensivo, aggravato ancora dalla particolarità del carattere dignitoso delle vittime del reato; e potersi eziandio avere come una giusta causa di guerra contro dell'imperatore, senza comprendervi la quistione della protezione dovuta alla qualità di Ambasciatore, la quale esclusivamente risulta dalla presunzion legale, e che esister non può fuorchè tra il Sovrano che manda l'oratore, e quello a cui è mandato 2).

Il Vattel, per l'opposto, afferma, che un ambasciadore ha bisogno di patenti di viaggio, affin di far conoscere la qualità pubblica di cui egli è rivestito, passando per territori diversi onde portarsi nello Stato a cui è inviato. Egli è pur vero che il Sovrano, a cui egli è spedito, è più specialmente obbligato a fare rispettare le franchigie dovute al carattere dell'oratore, ma non per questo costui ha il diritto di pretendere sul territorio di una Potenza diversa quel rispetto che è dovuto al rappresentante di un Sovrano amico. L'ambasciatore gode sovrattutto di una piena sicurtà personale, e il fargli ingiuria o insulto è lo stesso che ingiuriare e insultare il suo Sovrano e la sua nazione intera; imprigionarlo o commettere su la sua persona qualunque atto di violenza, e' sarebbe un ledere i diritti di ambasceria, che appartengono ad ogni Sovrano. Giustamente quindi Francesco I dovea dolersi dello assassinio de' suoi oratori, e, dopo il diniego di Carlo V a renderne soddisfazione, dichiarargli la guerra. « Se è dovuto, egli dice, il passaggio innocuo, anche con piena sicurtà, ad un semplice individuo, con più ragione deve concedersi al ministro di un Sovrano, che i costui ordini va a porre in esecuzione, e che viaggia per negozi di una nazione. Io dico *passaggio innocuo*; conciossiachè se il viaggiar di un ministro sia giustamente sospetto; se un Sovrano ha ragioni tali da temere che egli abusasse della facoltà concessagli di entrare nel suo territorio per tramarvi alcun che contro di lui; in questo caso può negargli il passaggio; però non dee permettere che gli si faccia ingiuria o danno alcuno. Che se il Sovrano non avrà ragioni tali da negargli il passaggio, egli può star guardigno e attendere che il ministro di quella concessione non abusi 3) ».

Egli indi limita il diritto di passaggio agli ambasciatori de' Sovrani che sono in relazioni di pace e di amistà con lo Stato per lo quale costoro debbono passare; e, a sostegno di questa restrizione del diritto, egli cita il caso del Maresciallo Bellisle, ambasciatore di Francia in Prussia nel 1744 (allora erano in guerra la Francia e la Gran Bretagna), il quale tentando di passare per l'Annover fu sostenuto e portato in Inghilterra 4).

1) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XVIII, § 5. — Bynkershoek, *De Foro competenti legatorum*, cap. IX, § 7.
2) Wicquefort, *Dell'Ambasciatore*, lib. I, § 29, p. 433-439.
3) Vattel, *Del giure delle genti*, lib. IV, cap. VII, § 84-85.
4) Martens, *Cause celebri del gius delle genti*, tom. I, p. 311.

Il Byukershoek sostiene, che gli oratori, i quali passano pel territorio di uno Stato, che non è quello presso il quale hanno credito, sono sottoposti alle giurisdizioni civili e criminali del luogo, nel modo stesso che gli altri stranieri, i quali debbono allo Stato, ove dimorano, una temporanea obbedienza. Egli interpreta l' Editto degli Stati Generali del 1679, il quale vieta di prendere la persona, la famiglia e i beni degli oratori (*hier te lande komende*, *residerende of passerende*), solamente estendersi ai ministri pubblici che in quel tempo aveano credito verso quello Stato. Il citato autore considera l'ultima delle accennate parole, *passerende*, di non applicarsi affatto a coloro, i quali, d'altrove venendo, solamente transitano per lo territorio dello Stato per recarsi in un altro, ma sì a coloro i quali volessero partire dallo Stato ove dimorano presso il cui Governo hanno credito con la qualità di ministri 1).

Il Merlin riguarda cosiffatta interpretazione come forzata. Il verbo *passare*, egli dice, in francese *passer*, e *passerende* in fiammingo, non ha mai dinotato un individuo che ritorna, ma sì bene un uomo che, venuto non si ferma, ma prosegue il suo viaggio. Laonde e' bisogna dire, che la legge in discorso attribuisce agli ambasciadori, che semplicemente passano pel territorio delle Provincie Unite, la stessa franchigia d' indipendenza che a coloro i quali vogliono risiedervi. Senza dubbio si opporrà col Bynkershoek che gli Stati Generali, vale a dire gli autori della accennata legge, nel mese di febbraio 1717 fecero sostenere il barone di Gortz, oratore svedese, il quale transitava pel territorio neerlandese, e tanto praticarono a richiesta del re d'Inghilterra, contro di cui questi avea in Londra ordito una trama. Ma la risposta a questo esempio ce la presenta lo stesso Bynkershoek. « La sola ragione, egli dice, addotta dagli Stati Generali a giustificare cotal procedere, è stata di non avere quell' ambasciatore presentate le lettere credenziali ». « Questa ragione, continua il Merlin, in fatto era *la sola* degli Stati Generali; e benchè *sola*, non per questo era giusta. Quando si dice che un ambasciatore deve godere nel paese, per lo quale solamente transita, l' indipendenza al suo carattere dovuta, ciò s' intende purchè egli lo passi da oratore, cioè dopo essersi fatto annunziare, e dopo aver ottenuto il permesso di passare con cotale qualità. Il qual permesso obbliga il Sovrano che lo concede, nel modo stesso che quello a cui l' oratore fosse spedito, ed avesse accolto. Ma eziandio senza di questo permesso l' oratore dev' essere riguardato come un ordinario viaggiatore, come un semplice passaggiere, e in conseguenza non vi è opposizione di sorta perchè sia sostenuto, quando vi fossero tali motivi, che sarebbero bastevoli a far sostenere un privato individuo 2) ».

A queste osservazioni del dotto Merlin si può aggiungere, che l'inviolabilità di un ministro pubblico in questo caso si fonda sul principio stesso che quello del suo Sovrano, che si portasse nel territorio di uno Stato amico col consentimento tacito o espresso del Governo del luogo. Entrambi han diritto di essere protetti per parte di questo Governo da ogni atto di violenza, e da ogni specie di costrizione non comportabile col loro sacro carattere.

Noi abbiamo detto *consenso tacito ed espresso*, conciossiachè un mi-

1) Bynkershoek, *De Foro legatorum*, cap. IX. — Wheaton, *Istoria del giure delle genti*, p. 245.

2) Merlin. *Repertorio* V. *Ministro pubblico*, Sez. V, § 3, n. 4-12.

nistro pubblico, che è accreditato in un paese, e che entra nel territorio di un altro facendo conoscere il suo carattere officiale nel modo consueto, può giovarsi altrettanto del permesso, che il non esservi proibizione implicitamente gli accorda, al pari che in simile caso far potrebbe lo stesso Sovrano 1).

§ 21. — *Della libertà del culto religioso.*

Un ministro residente in paese straniero gode anche del privilegio del culto religioso nella sua cappella privata, conformemente al rito della sua religione nazionale, quantunque questa possa non esser generalmente tollerata nello Stato dove risiede. Dopo l'epoca della Riforma questo privilegio è stato mallevato tra le nazioni cattoliche e protestanti dell'Europa. Lo stesso godimento è accordato eziandio ai ministri pubblici, ed ai consoli delle nazioni cristiane in Turchia e negli Stati Barbareschi. Il crescente fervore per l'indipendenza religiosa pian piano ha esteso questo privilegio fino a tollerare in gran parte di Stati che si stabilissero delle pubbliche Cappelle al servigio delle diverse estere legazioni, nelle quali non solamente intervengono all'esercizio del loro culto gli stranieri della stessa confessione, ma eziandio i naturali del paese, loro correligionari. Questa immunità però non si estende a permettere le pubbliche processioni, l'uso delle campane, ovvero altri riti, che vanno celebrati fuori il recinto della Cappella 2).

§ 22. — *I Consoli non godono le immunità dovute solamente ai ministri pubblici.*

I Consoli non sono ministri pubblici. Qualunque sia la protezione che loro possa essere accordata nello esercizio de'loro doveri officiali; qualunque il privilegio speciale, che le leggi del luogo o le usanze, o i trattati internazionali loro concedano, a norma del giure delle genti, essi non godono affatto le particolari immunità dovute agli oratori. Nessuno Stato è costretto a ricevere ne' suoi domini consoli stranieri, se ciò mediante convenzione non sia stato pattuito. I consoli debbono essere ammessi dal Sovrano del paese, e sottoposti alla sua approvazione, e se diventassero colpevoli di illegale o non conveniente condotta, può essere rivocato l'*Exequatur* che fosse stato loro concesso; e anche possono essere puniti a norma delle leggi dello Stato, ove dimorano, ovvero rimandati nel loro paese, a piacere del Governo da loro offeso. Quanto ai negozî civili o criminali essi sono sottoposti alla giurisdizione del luogo al par di tutti gli altri stranieri residenti, che debbono allo Stato una temporanea soggezione 3).

1) Ved. sopra P. II, cap. II, § 9.
2) Vattel, lib. IV, cap. VII, § 104 — Martens *Compendio* ec. lib. VII, cap. VI, § 222-226 — Klüber, *Diritto moderno delle genti di Europa*, p. II, tit. II, cap. III, § 215-216.
3) Wicquefort, *Dell'Ambasciatore*, lib. I, § 5. — Bynkershoek, cap. X. — Martens, *Compendio*, lib. IV, cap. III, § 148. — Kent, *Commentari sul Diritto Americano*, vol. I, p. 43-45, 5.ª ediz.

§ 23. — *Della fine di una commessione diplomatica.*

La commessione di un Ministro straniero, cui è stato dato credito appo una Corte al di fuori, ovvero ad un Congresso di ambasciatori, può avvenire in uno de' modi seguenti:

1.° Col termine del periodo stabilito per la durata della commissione; ovvero, quando il ministro è solamente destinato temporaneamente, ritornando al suo posto il ministro ordinario. In uno di questi due casi non è mica necessaria un formale rivocazione.

2.° Adempito che si è al fine della commessione, come pel caso di pura cerimonia; ovvero quando la commessione è speciale, e lo scopo dei negoziati è venuto meno, ovvero ha avuto esito.

3.° Per lo richiamo del ministro.

4.° Per la morte, ovvero per l'abdicazione del suo Sovrano, o di quello presso cui ha credito. In ambedue i casi egli è necessario che le lettere credenziali sieno rinnovate, la quale cosa talvolta avviene, nel primo caso, nella lettera di partecipazione scritta dal successore del Sovrano morto al Principe alla cui corte dimora il Ministro; nel secondo caso si mandano al Ministro nuove lettere credenziali; ma quando egli ha motivo a credere che la sua commissione non sarà sospesa che per poco tempo, una negoziazione già intavolata, confidenzialmente può essere continuata con lo stesso ministro *sub spe rati.*

5.° Quando il Ministro per ragion di qualche violaziono del diritto delle genti, ovvero di qualche importante accidente sopravvenuto nell'andamento de'suoi negoziati, si rende mallevadore di dichiarare compiuta la commissione.

6.° Quando, a cagion della mala condotta del Ministro, o pure per le disposizioni del suo Governo, la Corte, presso cui ha credito, crede necessario di rimandarlo senza attenderne il richiamo.

7.° Per un cambiamento del Ministro nell'ordine diplomatico.

Quando per qualcuna delle succennate occorrenze, il ministro dalla sua carica è sospeso, o in qualunque modo la sua commissione sia finita, egli rimane sempre nel godimento di tutte le immunità dovute alla sua qualità pubblica fino al ritorno nel proprio paese (1).

§ 24. — *Della lettera di richiamo.*

Il Ministro deve ricevere una espressa lettera di richiamo del suo Governo: 1.° quando la sua commissione ha avuto esito, sia buono, sia cattivo: 2.° quando è richiamato per motivi, che non alterano menomamente i legami amichevoli tra i due paesi.

In ambidue questi casi si osservano quasi le stesse formalità che all'arrivo del Ministro. Il quale spedisce una copia della lettera di richiamo al Ministro per gli affari di fuori, domandando un'udienza dal Sovrano per congedarsi. In questa udienza il Ministro consegna al Sovrano la lettera originale di richiamo, profferendo un discorso secondo la occorrenza.

Se il ministro è richiamato a cagione di leggera dissenzione tra i due

(1) Martens, *Manuale diplomatico*, cap. VII, § 59; cap. II, § 13.—*Compendio*, lib. VII, cap. IX § 239.—Vattel lib. IV, cap. IX, § 126.

Governi, le speciali particolarità di cotali casi debbono regolare, se gli sarà spedita una espressa lettera di richiamo, ovverò se dee lasciar la residenza senz' attenderla; se il Ministro deve chiedere un' udienza di congedo e se il Sovrano deve accordargliela.

Quando il Ministro è elevato o minorato nel grado diplomatico, come nel caso in cui un inviato diventa ambasciatore, ovvero in quello in cui un ambasciatore ha adempiuto al suo incarico con tal qualità, e rimane Ministro di secondo o terzo ordine, egli nel tempo stesso presenta una lettera di richiamo ed una lettera credenziale dichiarante la sua nuova qualità.

Quando lo incarico finisce per la morte del Ministro, il suo cadavere dev'essere decentemente sotterrato, ovvero rimandato al suo paese: però le cerimonie religiose da osservarsi in tal caso van regolate a norma delle leggi e degli usi de' luoghi. Il segretario della legazione, ovvero, se questi non vi sia, il Ministro di qualche Stato alleato, deve apporre i suggelli alle sue robe, non intervenendovi affatto i maestrati del luogo, tranne in casi di necessità. Qualunque quistione relativa alla successione *ab intestato* de'beni mobili del Ministro, ovvero quanto alla validità del testamento, debbe essere giudicata secondo le leggi del suo paese. I suoi beni possono essere trasportati dallo Stato dove dimorava senza andar sottoposti a diritto di albinaggio, o di detrazione.

Quantunque, a rigore, i privilegi personali terminassero con lo incarico a cui pone fine la morte, la consuetudine delle nazioni dà diritto alla vedova e alla famiglia del ministro morto, nonchè alla corte, per un termine limitato, alle stesse immunità, che durante la vita di quello godevano.

Taluni Governi han per uso di donare i Ministri stranieri di alcun presente, quando son richiamati, o vero in altre speciali occorrenze *a*). Taluni Governi vietano rigorosamente ai Ministri di accettare donativi di sorta alcuna; provvedimento un tempo strettamente osservato dalla Repubblica di Venezia, ed oggidì dal Governo degli Stati Uniti di America 1).

CAPITOLO II.

DE' DIRITTI DI NEGOZIAZIONE E DI TRATTATI.

§ 1.—*Delle facoltà di contrattare trattati, suoi limiti, e sue modificazioni.*

Il potere di negoziare e di contrarre trattati pubblici da nazione a nazione appartiene ad ogni Stato, il quale non abbia ceduto questa parte di sovranità, ovvero consentito a modificarne l' esercizio mercè di convenzioni con altri Stati.

Gli Stati mezzo sovrani o dipendenti in generale non hanno che una facoltà limitata di contrattare in tal modo; ed anche degli Stati sovrani o indipendenti possono restringere o modificare questa facoltà con

a) Molto in uso era da prima il donare gli ambasciatori allor che si partivano dal governo al quale erano stati mandati: a questo riguardo il lettore può riscontrare il Libro del Reumont, *della Diplomazia italiana*, p. 224. Ediz. Barbera del 1857. *Il Trad.*

1) Martens, *Compendio*, § lib. *VII*, cap. X, § 240-243. *Manuale diplomatico* cap. VII § 60-65.

trattati di alleanza o di confederazione con altri Stati. Così a' numerosi Stati dell'Unione Americana settentrionale è espressamente proibito di fare alcun trattato con Potenza straniera, ovvero tra loro, senza un precedente consentimento del Congresso; mentrechè i membri sovrani della Confederazione Germanica conservano il potere di conchiudere trattati di alleanza e di commercio purchè non si oppongano alle leggi fondamentali della Confederazione (1).

La Costituzione ovvero la legge fondamentale di ogni particolare Stato deve stabilire in chi stia il potere di negoziare e convenire de' trattati con le Potenze di fuori. Nelle monarchie assolute, ed anche costituzionali, questo potere ordinariamente è attribuito al Sovrano regnante; nelle repubbliche poi è conferito o al Capo dello Stato, o al Senato, o al Consiglio esecutivo.

§ 2. — *Della forma de' trattati.*

Per conchiudere e fare un valido trattato non è stabilita come necessaria veruna particolar forma di parole. Tanto espressamente, quanto tacitamente, può esser dato il consenso delle parti contraenti; nel primo caso sarà o a voce, o in iscritto. Può eziandio esser dato con un atto sottoscritto dai plenipotenziarî delle due parti, ovvero con una dichiarazione o controdichiarazione, o infine con lettere o dispacci vicendevolmente scambiati. Ma l'uso moderno vuole, che il consenso verbale sia subitamente convertito in iscritto, a fin di evitare i litigi; e ogni partecipazione a voce, che precede la diffinitiva sottoscrizione di una convenzione scritta, è considerata come racchiusa nell' atto stesso. Le parti possono dare il loro consenso tacitamente, allorchè vi sia tra loro un accordo fatto sotto un' imperfetta facoltà, in conformità di essa agendo, come se regolarmente lo accordo fosse stato conchiuso (2).

§ 3. — *Dei patti* (cartels), *tregue e capitolazioni.*

Tra le nazioni avvengono alcune pattuizioni, le quali non sono mica conchiuse in virtù di alcun potere speciale, ma nello esercizio di un potere generale implicitamente confidato a taluni pubblici ufficiali, come accidentalmente annesso al loro grado officiale. Sono tali, a mo' di esempio, gli atti officiali de' Generali, ovvero delli Ammiragli, i quali sospendono o limitano lo esercizio delle ostilità, per quanto si estende il loro potere rispettivo in terra o in mare, per mezzo di speciali permessi di commercio, di patti per lo scambio de' prigioni, di tregue, ovvero di capitolazioni di fortezze, di città o di provincie. In generale, coteste

(1) Ved. Parte I, cap. II, § 9-26.

(2) Martens, *Compendio* ecc. lib. II, cap. II, §§ 49, 51, 65. — Heffter, § 87.

I romani giureconsulti dividevano in tre ordini tutti i contratti internazionali. 1.° *Pactiones*, 2.° *Sponsiones*, 3.° *foedera*. Questi erano riguardati come i più solenni, e Gaio, nei frammenti delle sue Istituzioni, recentemente scoverti, dice, parlando della supposizione di un trattato di pace conchiuso nella semplice forma di una pura *pactio*: « *Dicitur uno casu hoc verbo* (*spondes ne? spondeo*) *peregrinum quoque obligari posse, velut si imperator noster principem alicuius peregrini populi de pace ita interrogetur* : quod nimium subtiliter dictum est, *quia si quid adversus pactionem fiat, non ex stipulatu agitur, sed iure belli vindicatur* ». *Comm.* III, § 94.

pattuizioni non han bisogno di ratificazione da parte di chi sta a capo dello Stato, tranne quando nell'atto stesso non se ne sia espressamente fatta riserva (1).

§ 4. — *Delle promissioni.*

Quella specie di atti o patti, che diconsi promissioni (*sponsiones*), allorchè sono convenute senza facoltà, ovvero si eccede il mandato, hanno bisogno di esser ratificate; e questa ratificazione può esser data o espressamente, o tacitamente: nel primo modo con termini certi, e colle consuete forme; nel secondo, operando in modo tale, come si avrebbe dovuto in conseguenza de' patti della promissione. Che se si tace, il silenzio non è sufficiente a significare ratificazione sia per l'una, sia per l'altra parte, avvegnachè la buona fede richiede che quella delle parti che rifiuta, deve far partecipe l'altra della sua determinazione, affinchè impedisca che questa dal canto suo non esegua il pattuito. Impertanto se questa esecuzione è avvenuta in tutto ovvero in parte da canto dell'una, o dell'altra parte, agendo in buona fede, e nella supposizione che l' officiale diplomatico era regolarmente facultato, la parte, che in tal modo si è comportata, ha il diritto di essere rifatta, ovvero di esser rimessa nello Stato suo primiero (2).

§ 5. — *Del mandato pieno, e della ratificazione.*

Relativamente agli altri pubblici trattati, affinchè un ministro pubblico, ovvero qualunque altro officiale diplomatico, sia adatto a conchiudere e a sottoscrivere un trattato col Governo presso del quale è inviato, è necessario che abbia un *mandato pieno*, indipendente dalla *lettera credenziale* generale.

Il Grozio, e dopo lui il Puffendorf, riguardano i trattati e le convenzioni in tal modo negoziate e sottoscritte come obbligatorie per lo Sovrano nel cui nome sono state conchiuse; parimenti che ogni altro contratto convenuto da un officiale validamente facultato, obbliga il suo mandante, secondo le regole generali della civile giureprudenza. Il Grozio fa una distinzione tra il mandato partecipato all'altra parte contraente, e le istruzioni, che sono solamento a cognizione del mandante e del mandatario. Questo scrittoro opina che il Sovrano è obbligato dagli atti del suo ambasciadore ne' limiti del suo pieno mandato officiale, quantunque costni avesse potuto eccedere ovvero violare le istruzioni segrete (3).

1) Grozio, *de iure belli ac pacis*, lib. III, cap. XXII, § 6, 8.—Vattel, *Diritto delle genti*, lib. II, cap. XIV, § 207.

2) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XV, § 16, lib. III, cap. XXII, § 1-3 — Vattel, *Del diritto delle genti*, lib. II, cap. XIV, § 209-212. —Rutherforth, *Instituzioni*, lib. II, cap. IX, § 21.

3) Et in generali praepositione accidere potest ut nos obliget qui praepositus est, agendo contra voluntatem nostram sibi soli significatam: quia hi distincti sunt actus volendi: unus quo nos obligamus ratum habituros quicquid ille in tali negotiorum genere fecerit; alter, quo illum nobis obligamus, ut non agat nisi ex praescripto, sibi non aliis cognito. Quod notandum est ad ea quae legatis promittunt pro regibus ex vi instrumenti, procuratorii, excedendo arcana mandata. Grozio, *de iure belli ac pacis* lib. II, cap. XI, § 12.—Puffendorf, *de iure naturae et gentium*, lib. III, cap. IX, § 2.

Ma gli scrittori più recenti hanno confutata la dottrina di quegl' illustri pubblicisti, fondata su le analogie del giure romano quanto al contratto di mandato o di commissione.

Il Bynkershoek, con quella chiarezza e pratica precisione che son pregi delle sue opere, espone i veri principi applicabili a quest'obbietto. Nel secondo libro delle sue *Quaestionis juris publici* (cap. VII) egli domanda se il Sovrano è obbligato dagli atti del suo Ministro contrari alle sue istruzioni segrete. Secondo lui, risolvendo il quesito con le regole ordinarie del diritto civile, egli è certo che il mandante non è affatto obbligato quando il mandatario eccede dalle sue facoltà. Ma nel caso di un ambasciadore e' bisogna distinguere tra un pieno mandato generale, che egli esibisce al Sovrano presso del quale è accreditato, e le sue speciali istruzioni, che egli può conservare, e generalmente conserva, come un segreto tra lui e il suo Sovrano. Egli deduce dalla opinione di Alberico Gentile (*De jure belli* lib. III, cap. XIV), e dalla precitata del Grozio, che se il Ministro non ha mica ecceduto il potere a lui conferito nelle sue lettere credenziali di officio, il Sovrano è obbligato a ratificare, quantunque il Ministro avesse potuto uscir fuori i limiti delle istruzioni segrete. Il Bynkershoek ammette, che se le lettere credenziali sono speciali, e accennano i particolari poteri al Ministro conferiti, il Sovrano è in obbligo di ratificare quanto, a norma di questi poteri, è stato convenuto. Ma le lettere credenziali date ai plenipotenziari raramente sono speciali, o più raramente ancora avviene che si contradicano le istruzioni segrete o il mandato pubblico; e ancor più raramente che un Ministro oltrepassi il limite delle sue Instruzioni (1).

Ma, se egli le oltrepassasse quali ne sarebbero le conseguenze? Sarebbe il suo Sovrano obbligato a ratificar quanto facesse a cagione della promessa contenuta nel mandato pieno? Secondo il Bynkershoek, l'uso delle nazioni, al tempo in cui egli scriveva, richiedeva la ratifica del Sovrano per render validi i trattati conchiusi dal suo Ministro, in ogni occorrenza, tranne il caso rarissimo in cui le istruzioni erano totalmente contenute nel mandato pubblico pieno. Egli discute la dottrina del Wicquefort (*Dell' ambasciadore e de' suoi incarichi*, lib. II, § 15) disapprovando la condotta di que' Principi che hanno rifiutato di ratificare gli atti contrattati dai loro Ministri, adducendo il pretesto di aver contravvenuto alle loro segrete istruzioni. Nè in ciò esser doveano riguardati come una secura guida gli usi e le analogie del giure romano, da chè il tempo pian piano avea immutato gli usi delle nazioni, i quali appunto costituiscono il giure delle genti. Lo stesso Wicquefort, in altro luogo del suo libro, avea ammesso la necessità di una ratifica per convalidare gli atti di un Ministro fatti conformemente al suo pieno mandato 2). Il Bynkershoek frattanto non nega, che se il Ministro

(1) Sed rarum est quod pubblica mandati sint specialia, rarius quod arcanum mandatum publico sit contrarium, rarissimum vero, quod legatus arcanum posterius spernat, et ex publico priori rem agat. — Bynkershoek, *Quaest. jur. pub.* lib. II, cap. VII.

2) Sed quod olim obtinuit, nunc non obtinet, ut mores gentium saepe solent mutari, nam postquam ratihabitionem usus invaluit, inter gentes tantum non omnes receptum est, ne foedera et pacta, a legatis inita, valuerint, nisi ea probaverint principes, quorum res agitur. Ipse Wicquefort (eodem op. lib. I, sect. 16) necessitatem ratihabitionum satis cognoscit hisce verbis: « *che i poteri, comunque ampi e pieni si sieno, tuttavia sono sempre in relazione con gli*

ha precisamente agito in conformità del suo pieno mandato officiale, che può essere speciale, ovvero delle sue istruzioni segrete, che sempre sono speciali, il Sovrano non sia obbligato a ratificare gli atti di lui, e se a ciò si nega, non si acquista la incolpazione di mala fede. Ma se il Ministro oltrepassa il limite delle sue facoltà, ovvero negozla intorno ad oggetti de'quali non è accenno nè nel pieno mandato, nè nelle sue istruzioni, in questo caso il Sovrano ha giusta ragione ad aggiornare, ovvero anche a negare la sua ratificazione. Le particolarità proprie di ciascun caso debbono determinare se deve essere la regola, ovvero l'eccezione, applicata 1).

Il Vattel riguarda il Sovrano come obbligato dagli atti del suo Ministro nei limiti delle sue lettere credenziali, eccetto che se non sia riserbato il diritto di ratificazione, conformemente all' uso stabilito al tempo in cui egli scriveva.

« I Sovrani, così il Vattel, trattano da sè col ministero de' loro procuratori o mandatari, aventi sufficienti poteri, e comunemente son detti *Plenipotenziari*. Qui possono applicarsi tutte le regole del diritto naturale circa le cose fatte per commissione. I diritti del mandatario si definiscono per mezzo del mandato che gli è conferito. Egli non dee menomamente dipartirsene; ma tutto ciò che egli promette ne' limiti della sua commessione, e secondo la estensione delle sue facoltà, obbliga il suo mandante.

« Oggidì, a fin di evitare ogni pericolo e controversia, i Principi si fan salvo il diritto di ratificare quel che è stato in loro nome da' Ministri conchiuso. Il *mandato pieno* altro non è che una procura *cum libera*. Se questa procura dovesse avere il suo pieno effetto non si sarebbe così circospetto a darla. Ma i Principi, per lo adempimento delle loro obbligazioni, non potendo essere altrimenti costretti, che con la forza delle armi, così è divenuta usanza di non fondarsi in su i loro trattati, se non per quel che essi sono accettati e ratificati. Tutto ciò che avesse conchiuso il Ministro rimanendo senza validità sino alla ratificazione del Principe, vi è meno pericolo a confidargli un pieno mandato. Ma per negare con onore la ratificazione a quanto è stato conchiuso in forza di un pieno mandato, egli è d' uopo che il Sovrano abbia giuste e gravi ragioni, e che in ispecialità faccia conoscere che il Ministro si sia dilungato dalle sue istruzioni 2) ».

ordini segreti che loro si danno, i quali possono essere cangiati ed alterati; il che spesso avviene secondo gli abbattimenti, e l'andamento de' negozi. BYNKERSHOEK, *Quaestionum juris publici*, lib. II, cap. VII.

1) Non tamen negaverim, si legatus publicum mandatum, quod forte speciale est, vel arcanum, quod semper est speciale, examussim sequutus, foedera et pacta ineat, justi principis esse ea probare, et, nisi probaverit, malae fidei reum esse, simulque legatum ludibrio; sin autem mandatum excesserit, vel foederibus et pactis nova quaedam sit inserta, de quibus nihil mandatum erat, optimo jure poterit princeps vel differre ratihabitionem, vel plane negare. Secundum haec damnaverim vel probaverim negatas ratihabitiones, de quibus prolixe agit Wicquefort (dict. lib. sect. 12). In singulis causis, quas ipse ibi recenset, ego nolim judex sedere, nam plurimum facti habent, quod me latet, et forte ipsum latuit. Non immerito autem nunc gentibus placuit ratihabitio, cum mandata publica, ut modo dicebam, vix unquam sint specialia, et arcana legatus, in scriniis suis servare solent, neque adeo de his quicquam rescire possint, quibuscum actum est (*Ibid.*).

2) VATTEL, *Diritto delle genti*, lib. II, cap. XII, § 156.

Una lieve riflessione basterà per mostrare quanto grande sia la differenza che esiste tra il mandato, conferito dai Sovrani ai loro Ministri, di negoziare trattati relativi a faccende nazionali ampie e scabrose, e quello dato da un individuo qualunque al suo agente o mandatario, di contrattare con un altro in suo nome sopra semplici faccende private. Da remotissimi tempi gli atti de' Ministri pubblici, conchiusi con pieno mandato, sono stati riguardati come bisognevoli di ratificazione 1).

La ragione, su cui fondasi questa usanza, ci è chiaramente spiegata da un antico diplomatico, commendabile non manco per la sua dottrina che per una lunga esperienza. « Le forme con le quali uno Stato tratta con un altro, dice il sig. Roberto Adair, esigendo per lo buono andamento dello stesso negoziato, che le facoltà di trattarlo sieno tanto estese e generali, per quanto le parole possono significare, egli è anche consueto di disporle con promessa di ratificazione; sebbene nell' uso la non ratificazione de' preliminari non sia mica stimata come una contravvenzione al giure delle genti. E la ragione ne è semplicissima. Un ambasciatore, per ottenere presso uno Stato quel credito istesso che potrebbe il suo Sovrano, deve avere facoltà di fare e di consentire tutto ciò che farebbe e consentirebbe il suo Sovrano medesimo, anche quella di poter alienare la più gran parte del suo territorio. Ma lo esercizio di così ampie facoltà, col sottinteso sindacato della non ratificazione, è regolato dalle sue istruzioni 2).

L' esposizione della pratica approvata dalle nazioni, da cui si può solamente dedurre il giure delle genti a questa materia applicabile, in modo incontrastabile dimostra, che un pieno mandato, quantunque generale, e che anche alla promessa di ratificazione si estende, non comprende mica l'obbligo di ratificazione nel caso in cui il Ministro avesse oltrepassato le sue istruzioni. Frattanto l' opposta dottrina desunta, come noi abbiam veduto, da' primi pubblicisti, dalle analogie del giure civile relativo all'obbligazione de' contratti conchiusi per procura, è propugnata da un moderno scrittore di molto merito. Il Klüber afferma che « i trattati pubblici non possono essere valevolmente conchiusi se non per mezzo del *rappresentante dello Stato verso lo straniero* (ordinariamente il governante), sia immediatamente da lui, sia per lo intermezzo de' plenipotenti, *conformemente alle leggi costituzionali dello Stato*. Valido è un trattato avvenuto con un plenipotente, se costui ha operato ne'limiti de' suoi pieni poteri ostensibili; e non è richiesta una posteriore *ratificazione*, se non nel caso in cui sarebbe stata espressamente riservata dal mandato pieno, ovvero nello stesso trattato

1) Un primo esempio di questo uso avvenne nel trattato di pace conchiuso nel 631 tra l' imperatore Giustiniano e Cosroe I re di Persia. I preliminari e il trattato diffinitivo, sottoscritti da' rispettivi oratori, indi furono da' due monarchi ratificati, e vicendevolmente ne furono scambiate le ratificazioni—Barbeyrac, *Storia degli antichi trattati*, p. II.

Ma giudiziosamente si è osservato, che questo esempio di formali ratificazioni ad un'epoca come quella di Giustiniano, che nulla inveotò, ma altro non fece che raccogliere e seguire quanto era ne' precedenti secoli avvenuto, dimostra in modo indubitato che cosiffatta sanzione era allora ritenuta come necessaria, mercè l'uso generale delle nazioni, per render validi i trattati conchiusi in forza di pieno mandato. Wurm, *die Ratification von Statsverträgen* ecc.

2) Adair, *Incarico per la Corte di Vienna*, p. 54.

convenuta, come oggi ordinariamente avviene in tutte le convenzioni, le quali, al pari delle pattuizioni militari, non sono prontamente necessarie. La ratificaziono data da una delle parti contrattanti non obbliga mica l'altra alla ratifica da parte sua. Il trattato comincia ad esser valido dal momento della sottoscrizione, e non da quello delle ratificazioni che l' hanno seguita, e d' allora prendono inizio gli effetti, salvo tuttavia i particolari patti. Una semplice *promessa (sponsio)*, una obbligazione assunta per lo Stato da chiunque si sia, fosse anche dal suo rappresentante, ovvero dal suo mandatario, senza che se ne avessero avute le facoltà, non è obbligatoria se non per quanto è ratificata dallo Stato mandante. Egli è stato obbietto di gravi quistioni se un trattato conchiuso in nome dello Stato tra il governante e l'inimico, mentre quegli è prigioniero di guerra, fino a qual punto obbliga lo Stato, ovvero può esser riguardato siccome una semplice *promessa (sponsio)* 1).

Dello stesso parere del Klüber è il Martens fino ad ammettere che « ciò che promette un mandatario, o un ministro, ecc. contro i limiti delle facoltà a lui state concesse, e su la cui fede la nazione di fuori è entrata con lui in negoziati, obbliga lo Stato che l' ha facultato, quando anche egli dalle segrete istruzioni si fosse dipartito. A quest'uopo il giure delle genti non vuole una speciale ratifica». Però giudiziosamente aggiunge che « frattanto, essendo necessità di dare ai plenipotenti un mandato illimitato, il diritto positivo delle genti ha introdotto la necessità di una particolare ratificazione, per non esporre lo Stato ad irreparabili danni, che o la inavvertenza, o la mala fede dell' inviato potrebbe far nascere ; di qualità che i trattati non si hanno per obbligatori, se non dopo la ratificazione. Ma la cagione di questo uso, che ai tempi più remoti si dilunga, indica abbastanza, che se una delle parti offre validamente la sua ratificazione, l'altra non potrà per l'opposto negar la sua, se non perchè il suo mandatario è ito oltre le facoltà concessegli, e quindi esser punibile; e che almanco secondo la regola e' non dipende dal libero arbitrio di una nazione, per semplici ragioni di convenienza, negare la sua ratificazione 2) ».

Il Martens, in una nota alla 3.ª edizione della sua opera, pubblicata dopo edita quella del Klüber, avverte che questi è di contraria opinione circa l'obbligo che ha una parte di scambiare le ratificazioni quando l' altra le propone ; « e poichè, egli dice, il Klüber non riguarda come necessaria la ratificazione che per quanto se ne è fatta riserva nel mandato, ovvero nel trattato (cosa che oggi non si ammette), e' sembrami che il cennato autore faccia sorgere da questa riserva il diritto di negare a piacimento la ratificazione, *cosa di che io dubito* 3) ».

Questa osservazione del Martens sembra che sia surta dall'aver malinteso ciò che intendeva il Klüber, malinteso in cui inavvertentemente anche noi cademmo pubblicando la prima edizione di quest'opera in Filadelfia. Avvegnachè può stare, di non aver egli circondato il suo parere di sufficienti precauzioni, con più accurato esame ci ha convinti che nè il Klüber, nè verun altro pubblicista avea ammesso un così largo principio, cioè, che la ratificazione di un trattato, conchiuso giusta il

1) Klüber, *Diritto moderno delle genti dell'Europa*, § 142.
2) Martens, *Compendio* ec., § 48.
3) Martens, 3ª ediz., nota F.

pieno mandato, potesse a piacere di una tra le parti contraenti essere rifiutato, e senza che producesse solide e possenti ragioni in suo appoggio.

Le seguenti parole del Vattel: « affinchè con onore rifiutar si possa di ratificare ciò che è stato conchiuso in forza di un pieno mandato, bisogna che il Sovrano abbia giuste e possenti ragioni, e che in particolare dimostri che il suo ambasciatore si è allontanato dalle suo instruzioni », sembra, che implichino, che egli considera l'enunciazione di tale comportamento come una tra le forti e gravi ragioni a produrre in sostegno del rifiuto della ratificazione. Ma si possono enumerare molte specie e casi, ne' quali si concepisce che un simile rifiuto sia giustificato, anche quando il ministro non abbia nè oltrepassato nè violato i confini delle sue istruzioni. E nell' immenso numero possono accennarsi i seguenti :

1.° Possono respingersi i trattati, anche susseguenti alla ratificazione, prendendo a motivo la impossibilità, sia fisica sia morale, della esecuzione de' patti. L'impossibilità fisica esiste quando la parte che patteggia, non è adatta a eseguire il convenuto, per mancanza di mezzi materiali necessarî, da lei dipendenti. L'impossibilità morale si ha quando l'esecuzione del convenuto ingiustamento ledesse i diritti dei terzi. In questi due casi, segue che, se l' impossibilità dello adempire al pattovito si adduce, ovvero si scovre pria dello scambio delle ratificazioni, questo può esser fondamento al rifiuto dello scambio.

2.° Fondandosi sul vicendevole errore delle parti relativamente ad un punto di fatto, il quale se fosse stato conosciuto nelle vero sue particolarità non avrebbe fatto conchiudere il trattato. E parimenti, se l' errore si scovre pria della ratificazione, questo può servir di ragione al rifiuto.

3.° Nel caso di un cambiamento di particolarità, da cui deve dipendere la validità del trattato, sia per un patto espresso (*clausula rebus sic stantibus*), sia per la natura stessa del trattato. Un simile mutamento di particolari, anche ratificato il trattato, lo farebbe rompere ; così so avverrà pria della ratificazione, sarà un valido e forte argomento a negarla.

Dal giorno della sottoscrizione comincia ogni trattato ad obbligare le parti contraenti, purchè non contenga un espresso patto in contrario. Lo scambio delle ratificazioni ha un effetto retroattivo, confermando il trattato dal giorno della sua data 1).

L' intervento delle quattro grandi Potenze di Europa nelle faccende interne dell'Impero Ottomano, offre un notevole esempio di un trattato, il quale non fu solamente riguardato come obbligatorio in tutto e da per tutte le parti contraenti, ma la cui esecuzione fu cominciata dal giorno stesso della sottoscrizione prima dello scambio delle ratificazioni. Tale fu il caso della convenzione del 15 luglio 1840 tra l'Austria, la Gran Bretagna, la Prussia, la Russia e la Turchia. Nell'atto segreto, annesso al trattato, fu convenuto che, a cagione della distanza che tra le diverse Corti correva, gli interessi della umanità, e possenti considerazioni della politica europea, i plenipotenziari, in forza de' loro pieni mandati, avean

1) MARTENS, *Compendio* ec., § 48.—*Saggio riguardo agli armatori* ec., § 48.— KLÜBER, *Diritto moderno delle genti* ec., § 48. — HEFFTER, *Diritto privato delle genti*, § 87.

convennto « che i provvedimenti preliminari sarebbero prontamente eseguiti, e senza aspettare lo scambio delle approvazioni, consentendo formalmente coll'atto presente, e col consenso delle loro Corti, alla immediata esecuzione di questi provvedimenti 1) ».

Questo caso anomalo a prima giunta può sembrar contradittorio co'principî di sopra stabiliti, cioè della necessità di una posteriore ratificazione per dare un compiuto effetto ad un trattato conchiuso dai plenipotenti. Ma una più profonda riflessione farà vedere la notabile distinzione che esiste tra una dichiarazione de' plenipotenti, facultati dalle loro Corti rispettive, che per vicendevol consenso si dispensano delle ratifiche posteriori, e la dimanda di una tra le parti contraenti che il trattato sia posto ad esecuzione senz' attendere che le altre lo approvassero.

§ 6. — *Il potere di fare de' trattati dipende dalla costituzion civile dello Stato.*

La costituzion civile di ciascuno Stato determina chi abbia il potere di ratificare i trattati, negoziati e conchiusi coi Governi di fuori, e in tal modo renderli obbligatori per la nazione. Nelle monarchie assolute l'atto di approvazione di quanto ha conchiuso l' ambasciatore spetta allo stesso Principe che lo ha spedito. In talune monarchie temperate da costituzione il consenso del potere legislativo della nazione è pur richiesto in taluni casi. In alcune repubbliche, come verbigrazia in quella degli Stati Uniti dell' America, sono richiesti assolutamente il parere e il consenso del Senato, affinchè il Capo del potere esecutivo possa obbligare in tal modo la fede nazionale. Conseguentemente in tutti gli accennati casi, negoziando con gli Stati di fuori, vi è la condizione implicita, che i trattati conchiusi dal Potere esecutivo saranno sottoposti all'approvazione nel modo prescritto dalle leggi fondamentali dello Stato. « Colui che contratta con un altro, dice Ulpiano, o conosce, o conoscer deve la condizione dell'altro ». (*Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus conditionis ejus.* L. 19, D. de div. reg. jur. 50, 17). Ma nella pratica il Governo della Unione, nell'affidare il pieno mandato ai suoi rappresentanti, ogni sempre vi appone l' espressa riserva di ratificare i trattati, che essi conchiudessero, per mezzo del Presidente, col parere e il consenso del Senato.

§ 7. — *De' provvedimenti legislativi ausiliarî; quanto esser possano necessarî alla validità di un trattato.*

Il trattato, in tal modo approvato, diventa obbligatorio per gli Stati contraenti, indipendentemente da' provvedimenti legislativi ausiliarî dalla parte di ciascun di essi, affin di dargli un pieno effetto. Di qualità che, quando è necessario un simile provvedimento, in conseguenza di alcuna restrizione posta alla facoltà di trattare, contenuta nelle leggi fondamentali dello Stato, ovvero risultando necessariamente dai suoi poteri costituzionali—così, per esempio, la proibizione di alienare i beni nazionali — in questo caso, il trattato dee esser considerato come imperfetto quanto al suo effetto obbligatorio, fino a quando il con-

1) Murhard, *Nuova raccolta generale*, tom. I, p. 163.

senso della nazione sia dato nelle forme richieste dalla costituzione civile. Una generale facoltà di fare trattati di pace, necessariamente in sè stessa contiene il potere di stabilire i limiti entro i quali debbono farsi, e tra questi giustamente può esser compresa la cessione del territorio pubblico, o altra cosa, al pari che quella della proprietà privata racchiusa nel dominio eminente annesso alla Sovranità nazionale. Se nelle leggi fondamentali dello Stato cotali limiti non sono espressi, ovvero dalla distribuzione de' suoi poteri costituzionali non risulta necessariamente la facoltà di conchiudere a tal riguardo de' trattati, questa facoltà necessariamente si estende all'alienazione de' beni pubblici e privati allorchè si stima necessaria ed indispensabile 1).

I trattati di commercio, che hanno l'effetto di modificare le precedenti leggi circa il traffico, e la navigazione delle parti contraenti, affinchè sieno messi in esecuzione, possono render necessaria la sanzione del potere legislativo di ciascuno Stato. Così, esempligrazia, il trattato di Commercio di Utrecca, pattovito tra la Francia e la Gran Bretagna, che pose a pari vicendevolezza il traffico di ambidue i paesi, non ebbe mai attuazione, a cagione del rifiuto che sempre il Parlamento britanno oppose all'approvazione del decreto (bill) intorno alla modificazione delle leggi preesistenti sul traffico e sulla navigazione, e in tal modo adattarle ai patti del trattato 2).

§ 8. — *Della libertà di consenso per quanto è necessaria alla validità de' trattati.*

Secondo i principî di giurisprudenza civile, riconosciuti dalla maggior parte delle civili nazioni, se non da tutte, un contratto ottenuto con la violenza è nullo. La libertà di consenso è necessaria alla validità di ogni obbligo, e i contratti ottenuti dalla forza son nulli, perciocchè tanto vuole il vantaggio generale della civil comunanza. Se obbligassero, i deboli continuamente sarebbero costretti, o dalle minacce o dalle violenze, a far sagrifizio de' loro diritti. La notorietà di questa regola, che siffatti obblighi son nulli, pone i mezzi, che si adoprano ad estorquerli, tra i più enormi reati dell' umanità. Da un'altra banda, la conservazione della civil società vuole, che gli obblighi consentiti da una nazione sotto l'impero della forza, i quali contengono, o la distruzione de'suoi eserciti, o la depressione del suo popolo, o la occupazione del suo territorio dal nemico ecc., sieno tenuti come obbligatorî. Di fatti, se così non fosse, le guerre non altrimenti potrebbero finire che con la sommissione, e la piena rovina della parte più debole; e l'imperfezione delle considerazioni, ovvero l'ineguaglianza delle condizioni di un trattato tra nazioni, che basterebbero a far rompere tra particolari un contratto, sotto pretesto di una sproporzionata ineguaglianza, ovvero di un' enorme lesione, non sarebbero cagioni tali da far negare l'esecuzione di un trattato 3).

1) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. III, cap. XX, § 7.—Vattel, *Dritto delle genti*, lib. I, cap. XX, § 244 — Kent, *Commento alle leggi Americane*, vol. I, pag. 164, 5.a ediz.

2) Lord Mahon, *Storia d'Inghilterra dalla pace di Utrecca*, vol. I, p. 24.

3) Senior, *Rivista di Edimborgo*, n. CLVI, art. 1. —Martens, *Compendio* ec., lib. II, cap. XII, § 50-52.—Grozio, *de Jure belli ac pacis*, lib. II, sez. XIV, § 4-12.

Ne' trattati, ne'quali si tratta di pagamento di somma di denaro nella loro esecuzione, il Governo inglese ha l'uso di stipulare che il re raccomanderà al Parlamento di accordare il necessario assentimento a tal riguardo. Secondo la Costituzione degli Stati Uniti, la quale stabilisce che i trattati fatti e ratificati dal Presidente, concorrente il parere e il consenso del Senato, sono dichiarati essere « la legge suprema dello Stato », sembra comprendere che il Congresso è obbligato a disciorre la fede nazionale così impegnata, e di adottare i necessari provvedimenti per la esecuzione del trattato 1).

§ 9. — *Delle convenzioni transitorie, perpetue di loro natura.*

Le pattuizioni generali tra le nazioni possono dividersi in due serie, cioè in *convenzioni transitorie*, e in *trattati* propriamente detti. Quelle sono perpetue per sè stesse, di modo che, poste che sieno ad effetto, esse sussistono indipendentemente da ogni mutazione sia nella sovranità, sia nella forma del Governo delle parti contraenti; e quantunque la loro forza possa in taluni casi essere sospesa durante la guerra, al ritornar della pace, senza che vi sia un espresso patto, tornano in vigore. Tali sono i trattati di cessione, di confini, o di scambio di territorio, ovvero quelli che stabiliscono una permanente servitù in pro di una nazione sul territorio di un' altra 2).

Così, verbigrazia, il trattato di pace del 1783 tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, con cui fu riconosciuta la indipendenza di questi, tolse che in avvenire quella confiscar potesse le sostanze all'Unione appartenenti; e il trattato del 1794, tra le stesse parti, confermò i diritti de'sudditi inglesi su le loro proprietà situate negli Stati Uniti, e quelli degli Americani nella Gran Bretagna, perocchè, in contrario, avrebbero potuto essere confiscate ed alienate. Dopo queste pattuizioni la Corte Suprema degli Stati Uniti decise, che i diritti de' sudditi inglesi, e quelli delle corporazioni, che avessero beni in America, erano protetti dal trattato di pace e confermati con l'altro del 1794; di qualità che non potessero cadere sotto verun atto legislativo intermediario, ovvero sotto altra forma di confiscazione. E tuttavia supponendo che i trattati fossero stati messi al nulla dalla guerra che tra i due Stati scoppiò nel 1812, non ne seguirebbe che i diritti di proprietà, già accordati da codesti trattati, potessero essere annullati dalle sopravvenute nimistà. Siccome l'abrogazione di una legge civile non frangerebbe i diritti di proprietà da essa stabiliti; così l'annullamento de'trattati non farebbe perdere i diritti sur uno stabile acquistato, o mallevato da parte di quelli. Ma, messo pur da parte questo incontrovertibile principio, che è il fondamento della sicurezza di ogni proprietà, la Corte non opinava di ammettere la teorica, conforme a cui i trattati tra le parti contraenti col sopravvenir della guerra rimangon *ipso facto* di niun valore, se al ritorno della pace non sono espressamente, o tacitamente rimessi in vigore. Comunque ampia si sia la dottrina esposta dagli scrittori elementari del giure delle genti, i quali trattano in generale quanto è relativo al nostro obbietto, e' si fu di accordo a dire, che la teorica

1) Kent, *Commentari*, vol. I, p. 285, 5.ª ediz.

2) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. II. cap. XII, § 192 — Martens, *Compendio* ec., lib. II, § 58.

sostenuta non era universalmente riconosciuta. Possono esservi trattati di tal natura che, e per il loro oggetto, e per la loro importanza, necessariamente la guerra gli annulla; ma allorchè un qualche trattato vien riguardato come un permanente assetto di territorio, o di altri diritti nazionali, ovvero nelle sue locuzioni si racchiude la previsione del caso in cui sopravvenga la guerra, il riguardarlo come annullato da questa, sarebbe cosa contraria ad ogni principio di giusta interpetrazione. Se questa era la legge, lo stesso trattato del 1783, relativamente al capo che stabilisce i limiti degli Stati Uniti, e ne riconosce la indipendenza, sarebbe già terminato, e questi ancora avrebbero dovuto dibattere i principî della rivoluzione. Ma non fu mai questa interpetrazione messa in campo, e sarebbe tanto strana da fare venir meno ogni ragionamento. La Corte adunque conchiuse, che i trattati che stipulassero diritti permanenti, e degli aggiustamenti generali, e che avessero per iscopo una durata perpetua, onde aver vigore tanto in tempo di guerra, quanto in tempo di pace, non cessavano per rottura di ostilità, ma, al più, erano sospesi nel tempo che queste durassero; e che, tranne se le parti non vi rinunciassero, ovvero non facessero nuove e contrarie pattuizioni, al tornar della pace, riprenderebbero il loro vigore.

Coll'art. 2 del trattato di pace del 1783 tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, fu convenuto « che gli Americani continuerebbero a godere, pacificamente e senza disturbo, del diritto di pescare ogni sorta di pesci nel Gran Banco, e in tutti gli altri di Terra Nuova; parimenti che nel golfo di S. Lorenzo, e in tutti gli altri luoghi del mare in cui gli abitanti de'due paesi eran soliti di pescare per lo addietro; e che ancora i cittadini degli Stati Uniti avrebbero la facoltà di pescare ogni sorta di pesce su tutta la costa di Terra Nuova, ove pescherebbero gl' Inglesi (però non disseccare, o marinare il pesce in su questa isola), nonchè sulle coste, nelle baje e ne'seni di tutte le altre possessioni della Maestà del Re di Bretagna in America; che i pescatori americani avrebbero il diritto di disseccare e marinare in pesce in tutte le baje, le cale e i seni delle fattorie della Nuova Scozia, delle isole della Maddalena, del Labrador, fino a che que'luoghi rimanessero senza accasamento veruno; ma fondato che ve ne fosse alcuno, sia in tutti gli accennati luoghi, sia in uno di essi, i suddetti pescatori non potrebbero più disseccarvi, o marinarvi il pesce senza un previo assenso degli abitanti proprietarî o possessori del suolo ».

Mentre nel 1814 si negoziava in Gand tra i due Governi, inglese ed americano, gli ambasciatori di quello parteciparono, che il loro Governo « non avea affatto l'intenzione di accordare gratuitamente agli Stati Uniti i privilegi a costoro anteriormente concessi, cioè di pescare entro i confini de' dominî britanni, e di usarne in su le coste delle possessioni britanniche destinate alla pesca de'sudditi inglesi ». — Gli ambasciadori americani, rispondendo a questa dichiarazione, dicevano: « che essi non aveano avuto mandato a discutere circa i diritti e le facoltà dagli Stati Uniti goduti da prima circa questo fatto; che per la natura, e il particolar carattere del trattato del 1783, che li avea riconosciuti, nessun patto posteriore era stato giudicato necessario dal Governo degli Stati Uniti per dare loro diritto al pieno ed intiero godimento di tutte queste prerogative ».

Il trattato di pace adunque conchiuso a Gand nel 1814 non contenne

intorno a ciò alcun patto, e indi il Governo inglese manifestò il suo intendimento di escludere le navi americane pescherecce dal poter pescare entro il tratto di una lega marina dalle coste dei possedimenti inglesi nell'America settentrionale, e di far disseccare e marinare il pesce pescato nelle parti non abitate di questi possedimenti, e, anche col consenso degli abitanti, in quelle parti ove erano avvenuti accasamenti dopo la pace dell'anno 1783.

L'oratore americano a Londra, sig. J. Q. Adams, discutendo questa quistione, espose: che fin da quando furono fondate nell' America settentrionale le Colonie, che ora costituiscono gli Stati Uniti, fino a che non si separarono dalla Gran Bretagna, e si costituirono in Sovranità separate, esse godettero delle prerogative di pescare, di seccare, e di marinare il pesce in comune con gli altri sudditi dell'impero britanno. Di fatto, l'essersi accasati nel paese vicino avea naturalmente arrecato la scoverta, e il progredir di queste pescagioni, e la loro vicinanza ai luoghi ove esse si facevano, avea menato a scovrire i banchi più opimi di pesca, e dava loro la facilità di proseguire la loro occupazione in quelle regioni, che le parti lontane dello impero non potevano possedere. Aggiunger si potrebbe, che per buona parte essi eranvi concorsi, e, più che per buona parte, essi aveano operato in modo da garentire che la Francia avesse conquistato le provincie in su le coste, ove erano cotali pescagioni. Egli è certo che, in conformità di simili considerazioni, un espresso patto fu messo nel trattato del 1783, con cui si riconoscevano i diritti e le prerogative fin allora dalle popolazioni degli Stati dell'Unione goduti in que'luoghi pescosi, e dichiaranti che continuerebbero a godere del diritto di pescare sul Gran Banco, e negli altri luoghi di comune giurisdizione, e che avrebbero il diritto di pescare, disseccare, e marinare il lor pesce ne' luoghi di dominio britanno in su le coste dell' America settentrionale, ove eran soliti allorchè facean parte dello impero britanno. Questo patto era parte del trattato con cui la Maestà del Re di Bretagna riconosceva gli Stati Uniti, come liberi, sovrani, indipendenti, e come tali con essoloro trattava.

Inutil cosa sarebbe di provare che questo trattato, quanto al suo contenuto generale, non apparteneva a quella specie di atti, che, in conformità del comune opinare, e l' uso delle nazioni civili, sono considerati come annullati da una sopravvenuta guerra tra le parti istesse. Supporre ciò, implicherebbe la contradizione e l'assurdo di uno Stato sovrano e indipendente, il quale può perdere il suo diritto di Sovranità se lo esercitasse a mezzo di una dichiarazion di guerra. Però le stesse parole del trattato attestano che la Sovranità e l' indipendenza degli Stati Uniti non sono state affatto riguardate come una concessione da parte della Maestà del Re di Bretagna, in quella vece esse sono state riguardate ed espresse come esistenti prima che fosse stato conchiuso il trattato, e indi come formalmente riconosciute allora solamente dalla Gran Bretagna.— Questa era la origine de'diritti e delle prerogative circa la pesca: in verun modo era una concessione del re di Inghilterra agli Stati Uniti, ma il riconoscimento che se ne facea come diritti e prerogative che si godevano anteriormente alla separazione de' due paesi,—godimento che di comun consenso continuava stando in vigore le novelle attinenze, che tra loro erano per istabilirsi — costituiva l'essenza dell' articolo circa la pesca. La stessa particolarità del patto era un' evidente prova che nè dall'un canto, nè dall'altro si era ritenuta siccome

una concessione di uno Stato sovrano ad un altro. Se così fosse stata riguardata, gli Stati Uniti non avrebbero potuto far rimostranza, nè la Gran Bretagna avrebbe di certo voluto gratuitamente accordare una simile concessione. Tanto nello Stato delle cose, quanto nella disposizione delle parti non vi era ragione alcuna da aver potuto far convenire questo patto da parte della Gran Bretagna, da riguardarlo come una gratuita concessione.

Se lo stipulato del trattato del 1783 era una tra le condizioni, per mezzo delle quali la Maestà del Re d'Inghilterra riconosceva la sovranità e l'indipendenza degli Stati Uniti; se era il semplice riconoscimento dei diritti e delle prerogative precedentemente esistenti, e del cui godimento se ne avea già il possesso; non era mica una prerogativa gratuitamente concessa, e che poteva essere distrutta da una semplice guerra posteriore.—Se non era distrutta dalla guerra, nè tampoco poteva essere alterata dalla dichiarazione della Gran Bretagna a Gand, cioè che non volea rinnovare per lo avvenire la concessione.—Perciocchè non vi era stata gratuita concessione, non vi potea essere rinnovamento. I diritti e le prerogative degli Stati Uniti non potevano essere ristretti, perchè l'Inghilterra ne dichiarava l'intenzione, ma solamente una rinunzia della stessa Unione poteva abrogarli 1).

Da parte del Governo inglese si rispondeva a questo dispaccio, che la Gran Bretagna avea sempre riguardato la facoltà, di cui anticamente godevano gli Stati Uniti, di pescare ne'domini britanni, e sul territorio inglese operare quanto a questo fine loro occorreva, come risultamento, e solamente, dall' art. 3 del trattato del 1783; e che la pretensione di uno Stato indipendente di occupare e servirsi a suo piacimento di una qualunque porzione del territorio di un altro, senza un vicendevole compenso, o tolleranza, non potea altrimenti avere appoggio se non sur una convenzione. Egli era inutile ricercare le ragioni, per le quali la Gran Bretagna originariamente avea potuto essere spinta a concedere agli Stati Uniti quelle prerogative; ovvero di rintracciare se altri articoli del trattato loro offrivano o pur no un equivalente; conciossiachè tutt'i patti sono riguardati come fondati sopra un reciproco vantaggio, ed una vicendevole convenienza. Se gli Stati Uniti facevano derivare da questo trattato le prerogative, da cui erano escluse le nazioni indipendenti non ammesse per convenzione a goderne, la durata di queste prerogative dovea dipendere da quella dell' atto che le concedeva; e se la guerra annullava il trattato, parimente la guerra ponea fine alle prerogative. In verità, egli era stato allegato dagli Stati Uniti, che il trattato del 1783 avea un particolar carattere, e che per la ragione di contenere il riconoscimento della indipendenza americana, non potea essere annullato da una sussecutiva guerra tra le parti. La Gran Bretagna non poteva consentire ad uno Stato di sì diversa natura; perciocchè essa non ammetteva veruna eccezione alla regola, che ogni trattato rimane annullato da una posteriore guerra tra le parti contraenti. Il perchè essa non poteva affatto acconsentire che le sue attinenze diplomatiche con uno Stato avessero un grado di durata diverso da quello su cui posavano i suoi rapporti con tutti gli altri Stati; nè tampoco poteva concedere a uno Stato la prerogativa di attribuire ad un trattato con essa conchiuso

1) Disp. del sig. J. Q. Adams a Lord Bathurst, 25 settembre 1815 — *Documenti di Stato*, ecc., fol. edit., 1834, vol. IV, p. 352.

una particolarità di carattere tale, che questo trattato, quanto alla sua durata, divenisse un'eccezione alle regole, e nello scopo di fondamentare, sopra una particolarità in tal modo ricevuta, un diritto irrevocabile a tolleranze, che hanno tutta l'apparenza di temporanee concessioni.

Non era fuor di uso che ne' trattati di riconoscimento di diritti, che avessero una obbligazion perpetua, vi si ponessero parimenti concessioni di privilegi suscettivi di rivocazione. Il trattato del 1783, come tanti altri, conteneva obblighi di differente carattere: taluni irrevocabili per la loro natura, ed altri puramente temporanei. Or se da ciò volea conchiudersi che, poichè talune prerogative specificatamente in questo trattato contenute, non avrebbero potuto essere distrutte dalla guerra, tutti gli altri vantaggi egualmente doveano essere riconosciuti permanenti, egli era necessario dimostrare primieramente che codesti vantaggi erano della stessa natura, o almanco simili. Di fatto, la natura di un vantaggio, riconosciuto o conceduto mediante un trattato, non può avere alcuna attinenza con la natura di un altro, quantunque la concessione fosse stata fatta con l'atto istesso, fuorchè se non esistesse fra gli stessi vantaggi una stretta e necessaria connessione. Ma qual connessione potea esservi tra un diritto d'indipendenza e la facoltà di pescare ne'luoghi sottoposti al dominio inglese, ovvero di servirsi del territorio di questo Stato? Queste facoltà entro i limiti dei domini inglesi poteano benissimo essere esercitati da uno Stato dipendente, anzichè da uno indipendente, e quindi non potevano essere effetto della indipendenza.

Non si direbbe giustamente che l'indipendenza di uno Stato è conceduta, ma che essa è riconosciuta da un trattato. In quello del 1783 sicuramente fu riconosciuta la indipendenza degli Stati Uniti, non semplicemente mercè del consenso di conchiudere il trattato, ma dal previo consenso di dar atto degli articoli provvisori, eseguiti nel 1782. La loro indipendenza avrebbe potuto essere riconosciuta senza il trattato, e i patti provvisori; ma in qualunque modo ella fosse fatta, questo riconoscimento era di sua natura irrevocabile. La facoltà di rivocarlo, ovvero di modificarlo sarebbe stato un potere distruttivo per la cosa stessa; e allora, avvenuto il riconoscimento, necessariamente si rinunziò a tal facoltà. La guerra non potea porvi fine per la ragione giustamente addotta dal ministro americano; cioè che una nazione non poteva perdere la sua sovranità a cagion dello stesso esercizio della sovranità; e ancor per la più grave ragione che la Gran Bretagna, dichiarando la guerra agli Stati della Unione, quest'atto era stato per costoro un riconoscimento novello della loro indipendenza.

I *diritti* riconosciuti col trattato del 1783 non solamente erano distinti dalle *facoltà* concedute con lo stesso atto, su le quali quelli eran fondati, ma ancora se ne fece accuratamente la separazione nel compilare il trattato. Nel 1.° art. la Gran Bretagna riconobbe una indipendenza già espressamente riconosciuta dalle altre Potenze europee, e da lei stessa col suo consenso di accettare gli articoli provvisionali del 1782. Nel 3.° articolo la Gran Bretagna riconosce il *diritto* degli Stati Uniti di pescare in su i banchi di Terranova, e in altri luoghi, ove non avea nessun diritto ad impedire il concorso di ogni altra nazione indipendente. Ma l'Unione avrebbe *la prerogativa* di marinare e disseccare il pesce in certi luoghi inabitati del territorio britanno. Se le prerogative, in tal modo concesse, avessero dovuto divenire perpetue e irrevocabili, come i diritti precedentemente riconosciuti, gli era diffici-

le a concepire che i rappresentanti americani avessero permesso una tale differenza di espressione da produrre differenti conseguenze;e per di più, benchè essi avessero ammesso una restrizione ad un diritto perpetuo e irrevocabile così strana come quella racchiusa nell'articolo, e che lascia un diritto, riguardato tanto praticabile e tanto vantaggioso, dipendente dalla volontà de' sudditi britanni, proprietari e possessori del suolo, circa la facoltà di impedirne lo esercizio.

La qual cosa alcerto era evidente, che la parola *diritto*, in tutto il trattato era usata come applicabile a tutto ciò che doveano godere gli Stati Uniti in virtù di una indipendenza riconoscinta ; e la parola *prerogativa*, come applicabile a tutto ciò di cui doveano godere come una concessione strettamente dipendente dallo stesso trattato 1).

Il ministro americano, a quest' argomento rispondendo, smise ogni pretensione a reclamare, per le attinenze diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, una durata diversa da quella che aveano le stesse attinenze tra l'una e l'altra delle parti e tutte le altre Potenze. Egli non pretendeva affatto di voler attribuire a qualunque trattato, che si fosse passato tra le due nazioni, veruna particolarità che su lo stesso trattato non avesse mica fondamento. Ma sottoponeva alla lealtà del Governo inglese la quistione, cioè se il trattato del 1783 era o no un trattato speciale, sì per la natura stessa del suo oggetto, sì per i rapporti antecedentemente esistenti fra entrambe le parti ; se cotal trattato avesse potuto esser concluso tra la Gran Bretagna ed una qualunque altra nazione; e se nel caso che non avrebbe potuto ciò essere, lo scopo e l' oggetto nel suo tutto insieme de' patti che conteneva, non eran quelli di espressamente stabilire tra i due paesi uno stato novello e durevole di vincoli diplomatici che non poteva essere annullato dal semplice fatto da una susseguente guerra. Ed egli facea un tal ricorso con vieppiù di fidanza, perciocchè il dispaccio del Governo inglese ammetteva che spesso i trattati contenevano riconoscimenti di obbligazioni perpetue per natura, e che implicitamente puranche ammetteva che cosiffatto era il carattere di tutto il trattato del 1783, tranne l' articolo concernente la navigazione del Mississipi, e una piccola parte di quello relativo alla pesca.

Al ministro americano pareva che il fondamento, a cui il Governo inglese si appoggiava, dicendo : « Che la Gran Bretagna non conosceva affatto eccezione alla regola, cioè, che ogni trattato rimane annullato da una sussegnente guerra » non solo esser nuovo, ma nel tempo stesso in disaccordo con tutte le autorità accettate nel giure delle genti; ispogliato dalla sanzione della pratica, e dagli usi degli Stati sovrani; adatto per le sue conseguenze a moltiplicare le cagioni di guerra, e a indebolire i vincoli della pace tra le nazioni indipendenti; e tale, da esser poco facile a conciliaro col patto ricevuto, che talvolta i trattati contenessero, insieme con patti di natura temporanea, suscettivi di rivocazione « riconoscimenti e concessioni aventi il carattere di obbligazioni perpetue ».

Il riconoscimento ovvero l'ammessione di un diritto stipulato per convenzione facea parte di un trattato, parimenti che ogni altro patto; e se la guerra annullava ogni trattato, i riconoscimenti e le concessioni che

1) Il Conte Bathurst al sig. J. Q. Adams, disp. del 30 ottobre 1815 — *Documenti di Stato Americani*, fol. edit., 1834, vol. IV, p. 354.

conterrebbono, necessariamente diverrebbero nulle e senza valore egualmente che ogni altra parte del trattato.

Se la regola che la guerra pone fine ai trattati in vigore tra le parti guerreggianti non pativa eccezione di sorta, a qual fine servir dovrebbono, e che significherebbero que' patti che in tutti i trattati di commercio espressamente vi inseriscono per il caso di guerra, e che mentre si è in pace, rimangono senza effetto? A mo' di esempio, l'art. 10 del trattato del 1794 tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna conteneva che « nè i debiti contratti dagli individui di una delle due nazioni verso gl' individui dell' altra, nè le parti nè le somme che essi potessero avere impiegato ne'fondi pubblici, ovvero ne' banchi pubblici o privati, non sarebbero giammai, *in ogni avvenimento di guerra*, o *di controversie nazionali*, sequestrate e confiscate », se la guerra poneva fine a tutti i trattati, quale dovea essere l'intenzione delle parti circa quest' obbligo dettando l'accennato patto del trattato? Secondo il principio, nel dispaccio inglese esposto, che ogni eccezione era da escludersi pel tempo in cui venia tra le due parti a scoppiar la guerra, quel patto diventava una lettera morta, e l'un de' due Stati, senza violar affatto le convenzioni tra loro in vigore, avrebbe potuto staggire e confiscare quelle specificate sostanze.

Per converso, il Ministro americano credeva che la regola, che i trattati tra le nazioni si hanno vicendevolmente per annullati al rompersi tra loro la guerra, avea molte eccezioni; le quali estendevansi a tutti gli obblighi contrattati con l' intendimento di dover avere il loro effetto egualmente in tempo di guerra che in tempo di pace, ovvero esclusivamente durante la guerra; a tutti gli obblighi per lo mezzo de' quali le parti aggiungevano la sanzione di una formale convenzione ai principî dettati dalle eterne leggi della morale, e dell'umanità; e finalmente a tutti gli obblighi, i quali, conformemente alle stesse espressioni del dispaccio inglese, *hanno il carattere di obbligazione perpetua*. Nel primo, e nel secondo ordine possono ascriversi l' art. 10 del trattato del 1794, e tutti i trattati ovvero i patti dei trattati con cui si pattovisse l'abolizione della tratta de'Negri. Il trattato di pace del 1783 apparteneva al terzo ordine.

E' sembrava che le deduzioni del dispaccio inglese restringessero la durata perpetua di obbligazione ai riconoscimenti, e alle concessioni de'diritti, e considerassero il suo carattere perpetuo come risultante dall'oggetto del contratto, e non mica dall' obbligo del contratto. Allorchè la Gran Bretagna, senza opposizione alcuna, lasciava che gli Stati Uniti godessero di tutti i vantaggi, diritti e prerogative, pattoviti a lor pro nel trattato del 1783, poco premeva che essa si comportasse avendo a fondamento il semplice fatto, che gli Stati Uniti sono in possesso di questi diritti, ovvero che ella attendesse a regolarsi secondo la buona fede, e il rispetto ai proprî obblighi. Ma se essa faceva opposizione a qualcuno de' loro diritti, gli Stati Uniti potevan solamente far ricorso ai suoi obblighi, come la regola per la risoluzione della quistione di diritto. Se il ricorso era rigettato non era più una qnistion di diritto; e questa osservazione si applicava con altrettanta giustezza e forza al riconoscimento della indipendenza, e ai confini, nel trattato del 1783 accennati, quanto alla pesca. Di vero fu osservato nel dispaccio inglese, che nel detto trattato l'indipendenza degli Stati Uniti non fu accordata ma riconosciuta; e fu anche soggiunto, che essa avrebbe potuto an-

che essere riconosciuta senza trattato di sorta, e che il riconoscimento, in qualunque modo fosse avvenuto, sarebbe stato irrevocabile. Ma l'indipendenza degli Stati Uniti era precisamente la quistione per la quale antecedentemente era scoppiata una guerra tra essi e la Gran Bretagna. Le altre nazioni potevano riconoscere la indipendenza della Unione Americana senza bisogno di trattato, perciocchè non aveano verun diritto ad opporsi; ma questo riconoscimento relativamente alla Gran Bretagna, affinchè la obbligasse, altrimenti non avrebbe potuto esser fatto se non col mezzo di un trattato, conciossiachè racchiudeva l'annullamento di un contratto sociale tra le parti, egualmente che la pattuizione di un altro novello. Fra le due nazioni non poteva esistere la pace, se non mediante la vicendevole lor fede alle novelle attinenze sociali tra sè stabilite. Da ciò seguiva che i patti di questo trattato aveano la qualità di perpetua obbligazione, e non potevano essere distrutti da una guerra posteriore, ovvero da qualunque siasi dichiarazione della volontà di una tra le parti, senza l'assenso dell'altra 1).

Abbiamo fin qui discorso della corrispondenza che passò per quel caso tra i due Governi come dichiarativa della quistione generale, cioè fino a qual punto i trattati sono abrogati dalla guerra tra le parti che li hanno contrattati. Relativamente alla controversia particolare fu diffinitivamente terminata tra i due paesi, mercè di un compromesso, con la convenzione del 1812, in cui la facoltà, revindicata dagli Stati Uniti relativamente alla pesca nel dominio e nel territorio inglese, fu ristretta a certi limiti geografici 2).

§ 10. — *De' trattati e della cessazione de' loro effetti in certi casi.*

I trattati propriamente detti, ovvero *foedera*, son quelli di amistà e di alleanza, di commercio e di navigazione. Quantunque nel loro tenore questi sieno perpetui, non pertanto essi naturalmente finiscono:

1.° Nel caso in cui una delle parti contraenti perde la sua esistenza come Stato indipendente.

2.° Quando la costituzione interna di uno degli Stati contraenti è talmente cangiata, che essa rende il trattato inattuabile nelle occorrenze differenti da quelle, in mira delle quali era stato conchiuso.

Qui diventa importante la distinzione che fanno i pubblicisti tra i trattati *reali* e *personali*. Quelli obbligano le parti contraenti indipendentemente da ogni mutamento nella Sovranità, o del Capo dello Stato. Co'secondi s'intendono solamente i trattati di pura alleanza personale, espressamente fatti in riguardo della persona che, al tempo della fazione, sta a capo dello Stato, ovvero del Sovrano regnante. Quantunque questa specie di trattati obblighi lo Stato durante la vita della persona, pure cessano con la sua morte, ovvero con la sua pubblica connessione con lo Stato 3).

3.° In caso di guerra tra le parti contraenti; eccetto se codesti patti non sieno fatti espressamente al caso di nimistà; come il tempo ac-

1) Il Sig. J. G. Adams a Lord Castlereagh 22 genn. 1816. *Giornale dello Stato americano* fed. ed. 1834, vol. IV, p. 356.
2) Ved. sopra par. II, cap. IV, § 8, p. 227.
3) Ved. sopra par. I, cap. II, § 11.

cordato ai rispettivi sudditi di potersi ritirare co' loro beni, o altra restrizione ai diritti generali della guerra. Di questa natura è il patto contenuto nell'art. 10 del trattato del 1794 tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, con cui fu stabilito, che i crediti, le quote, ovvero le somme di denaro, messe ne' fondi pubblici, ovvero ne' banchi pubblici o particolari, ma che fossero di privati, in caso di guerra giammai sarebbono sottoposti a sequestro o a confiscazione. E' non vi ha dubbio, che l'obbligo contenuto in questo articolo non potrebbe essere alterato per la sopravvegnenza di una guerra, occorrenza a cui si è voluto anche provvedere, e che resterebbe in pieno vigore fino a che vicendevolmente piaccia alle parti di annullarlo 1).

4.° I trattati finiscono col giungere del loro termine, se essi non sono rinnovati mercè di un espresso accordo; ovvero quando un totale mutamento di circostanze non li rende per il tempo avvenire ancora obbligatori.

§ 11.—*De' trattati rimessi in vigore, o confermati al ristabilirsi della pace.*

La maggior parte delle convenzioni internazionali, e specialmente i trattati di pace, hanno un carattere misto, e racchiudono patti di due specie. Questo carattere spesso li rende difficili a distinguerli dalle convenzioni perpetue di loro natura, e da quelle che si estingnono sopravvenendo la guerra tra le parti contraenti, ovvero mediante un cangiamento di particolarità relativamente all'esistenza di una delle parti, e con ciò rendendo il trattato inapplicabile al novello stato di cose. Tanto per questa ragione, quanto per abbondare in precauzioni, spesso ne'trattati di pace s'inseriscono patti, i quali richiamano in vigore, ed espressamente confermano i trattati anteriormente esistenti tra le parti che contraggono, e contenenti pattuizioni di carattere permanente; ovvero che respingono in qualunque altro modo l'intenzione che potrebbe avere una tra le parti di non eseguire le obbligazioni contenute in simili antecedenti trattati. Le reiterate conferme de' trattati di Vestfalia e di Utrecca in quasi tutti gli altri susseguenti sia di pace sia di commercio tra le stesse parti, costituirono una specie di codice scritto di diritto pubblico, mercè del quale la distribuzione de' territori fra i principali Stati di Europa fu stabilita in modo permanente fino a quando la fu violentemente rotta dallo sbrano della Polonia, e dalle guerre della rivoluzione francese. Gli aggiustamenti di territorio, e di politiche attinenze sostituiti dai trattati di Vienna all'antica legge convenzionale dell' Europa, e stabiliti indubitatamente colla stessa qualità di permanenza, già hanno subito, per effetto delle rivoluzioni del 1830 nella Francia, nella Polonia e nel Belgio, importantissime modificazioni, di che noi abbiam tenuto discorso in un'altra opera 2).

§ 12. — *De' trattati di garenzia.*

Il trattato di garenzia è uno de' contratti internazionali più usuali.

1) Vattel lib. III, cap. X, § 175. — Kent, *Commentari al Diritto Americano* vol. I, p. 175, 5.ª ediz.
2) Wheaton, *Storia del Diritto delle genti*, p. 405.

Egli è un obbligo, che uno Stato assume verso un altro, promettendo di aiutarlo, quando mai questo venisse da uno terzo disturbato, o minacciato nel pacifico godimento de' suoi diritti. Ogni qualunque specie di diritti e di obblighi, che possono avere esistenza tra le nazioni, può essere oggetto di questa specie di trattati; come per lo possesso, e le frontiere de' territori; per la Sovranità dello Stato; per la costituzione del suo Governo; per i diritti di successione, e via dicendo, ma comunemente vien applicato ai trattati di pace. Inoltre la garenzia può esser contenuta in una convenzione distinta o separata, ovvero compresa nelle stipulazioni annesse al trattato principale che vuolsi garentire. In tal caso la garenzia diventa un'obbligazione accessoria 1).

Una terza Potenza, che non interviene nel trattato principale, può promettere la garenzia per mezzo di una delle parti contraenti in pro di un'altra, ovvero vicendevolmente tra tutte le parti. Così, a mo' di esempio, nel trattato di pace conchiuso ad Aquisgrana nel 1748 le otto grandi parti contraenti vicendevolmente si mallevarono tutti i patti del trattato.

La nazione che garentisce non è obbligata ad altra cosa, che a dare nell' occorrenza l'aiuto pattovito. Che se questo aiuto riuscisse insufficiente, la parte promittente non è nell'obbligo di dare rifazione a quella cui ha promesso il suo aiuto. Nè tampoco quella è obbligata a interporsi in pregiudizio de' giusti diritti di un terzo Stato, ovvero violando un trattato antecedente che rende la garenzia inapplicabile in un caso particolare. La garenzia si applica solamente ai diritti ed ai possedimenti che si aveano al tempo che fu fatto il patto. Fu per tal ragione che Luigi XV si dichiarò, nel 1741, in favore dell'Elettore di Baviera contro di Maria Teresa erede dell'imperator Carlo VI, quantunque antecedentemente il Governo francese avesse garentito la *Prammatica Sanzione* di costui, con la quale regolava ne' suoi Stati la successione. E parimenti fu per tal ragione che la Francia si negò ad adempiere il trattato di alleanza del 1756 con l' Austria, relativamente alle pretensioni di quest'ultima Potenza sulla Baviera nel 1778, minacciando una guerra colla Russia. Qualunque dubbio sorger possa intorno all'applicazione di questi principî al caso or ora accennato, non può esservene alcuno quanto ai principî stessi, i quali sono testualmente riconosciuti da tutt'i pubblicisti 2).

I quali fanno una distinzione tra una *cauzione*, e una *garenzia*. Così il Vattel espone, che quando l'oggetto si riferisce a cose che un altro può fare o dare egualmente che quello, cui originariamente è fatta la promessa, come verbigrazia, il pagamento di una somma di denaro, è cosa più sicura addimandarla una *cauzione* che una *garenzia*. Conciossiachè la cauzione adempie alla promessa in mancanza del promittente, mentre il garante è solamente obbligato di fare ogni sforzo per ottenere la esecuzione della promessa da colui che l'ha fatta 3).

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. II, cap. XVI, § 235-239.—Klüber, *Diritto moderno delle genti di Europa*, par. II, tit. II, sez. I, cap. II, §§ 157 e 158. — Martens, *Compendio* q. § 63.

2) Vattel, lib. II, cap. XVI, § 238.—Hassan, *Storia della diplomatica francese*, tom. VII, p. 195.

3) Id. § 239.

§ 13. — *De' trattati di alleanza.*

I trattati di alleanza possono essere o di difesa ovvero di offesa. Nel primo caso gli obblighi dell'alleato non si estendono che ad una guerra realmente e veramente di difesa; a una guerra già cominciata, col fatto, contro l'altra parte contraente. Nel secondo caso l'alleato si obbliga generalmente a cooperare alle ostilità contro di una designata Potenza, ovvero contro di qualunque Stato, cui l'altra parte alleata può muover guerra.

§ 14. — *Della distinzione tra un trattato di alleanza generale, e quello di soccorso e di sussidî.*

Un'alleanza può nel tempo stesso essere di offesa e di difesa. È duopo distinguere le alleanze generali dai trattati di soccorso e di determinati sussidî. Allorchè uno Stato conviene di dare ad un altro un determinato contingente di milizie, di navi da guerra, di denaro, ovvero di provvisioni, senza alcuna promessa che si riferisse ad un obbligo eventuale nelle ostilità generali, un simile trattato, non rende necessariamente la parte, che dà i limitati soccorsi, nemica della Potenza avversaria guerreggiante; diventa nemica solamente per le milizie ausiliarie che fornisce, mentre per ogni altro verso rimane neutrale. Così, verbigrazia, sono state per lungo tempo le consuetudinarie attinenze dei Cantoni della Confederazione Elvetica con gli altri Stati di Europa 1).

§ 15. — Casus foederis *di alleanza in difesa.*

Il Grozio e gli altri pubblicisti sostengono, che il *casus foederis* di un'alleanza in difesa non si applica al caso di una guerra manifestamente ingiusta; val quanto dire di una guerra di aggressione da parte della Potenza che domanda il beneficio dell'alleanza. E si dice anche quella essere una tacita condizione di ogni trattato fatto in tempo di pace, pattovendo un soccorso in tempo di guerra; che questo patto non è attuabile se non nel caso di una giusta guerra. Promettere aiuto per una guerra ingiusta, è la stessa cosa che obbligarsi a commettere un'ingiustizia; e un contratto simile non potrebbe esser valido. Ma si soggiunge che questa tacita restrizione alla lettera di un' alleanza generale non può applicarsi che all' evidente caso di ingiusta aggressione da canto dell'altra parte contraente, e non può essere addotta a pretesto per eludere l'adempimento di un obbligo certo e non equivoco, senza esporre l'alleato ad una giusta taccia di mala fede. Ne'casi dubbî la presunzione deve essere piuttosto in pro dell' alleato, e della giustizia della sua causa 2).

L'applicazione di questi principî generali deve dipendere dalla natura e dalla lettera delle garentie particolari contenute nel tratto di alleanza. Ma ciò si renderà più facile da' seguenti esempi.

1) Vattel, lib. III, cap. VI, § 79-82.

2) Grozio, *de iure belli ac pacis*, lib. II, cap. XV, § 13, cap. XXV, § 4.—Bynkershoek, *Quaestionum iuris pubblici*, lib. I, cap. IX.—Vattel, *Diritto delle genti*, lib. II, cap. XII, § 168 e seg..

Gli Stati Generali dell' Olanda, prima della guerra del 1756 tra la Francia e l'Inghilterra, erano obbligati con questa nazione per tre differenti garenzie e trattati di alleanza in difesa. Il primo trattato era l'alleanza difensiva originaria, fondamento di tutti i susseguenti contratti tra i due paesi, conchiusa a Westminster nel 1670. Nel preambolo di questo trattato si dicea, che lo scopo di esso era la conservazione dei possedimenti di ciascuna delle due parti; e vi era pattovita una garenzia vicendevole quanto ai domini che già aveano, o che indi potevano acquistare mercè di trattati di pace « solamente in Europa ». In oltre i due Stati si garentivano tutti i trattati fatti a quel tempo, o che indi potessero essere fatti congiuntamente tra loro con ogni altra nazione. Essi pattuivano pnranche di difendersi e mantenersi l'un l'altro in possesso di tutte le città e fortezze che a quel tempo appartenevano, o che quinci apparterrebbono a ciascun di essi; e a questo fine, allorchè uno de' due Stati fosse aggredito, o molestato, l' altro immediatamente dovea dargli aiuto di un certo numero di milizie, e di legni da guerra, ed era obbligato, tra il termine de' due mesi seguenti alla dimanda che farebbe la parte già in guerra, a rompere ogni attenenza con l'aggressore, a fin di operare di poi congiuntamente con tutte le loro forze allo scopo di constringere il comune nemico ad un equo aggiustamento.

La seconda alleanza difensiva, allora esistente tra la Gran Bretagna e l'Olanda, era quella convenuta da'trattati di confini e di successione del 1709 e 1710, mediante i quali la frontiera olandese dal lato della Fiandra era garentita da una parte, e la successione protestante alla Corona britanna dall'altra. Allora fu vicendevolmente convenuto, che nel caso in cui una delle parti fosse aggredita, l' altra dovrebbe dare, in su la richiesta della parte offesa, alcuni determinati soccorsi; e se il pericolo diventava tale che fosse necessaria una forza maggiore, l' altro alleato sarebbe obbligato ad aumentare i suoi soccorsi, e da ultimo ad agire poderosamente in guerra contro l'aggressore.

La terza ed ultima alleanza in difesa tra le stesse Potenze era il trattato conchiuso all'Aia nel 1717, a cui prese anche parte la Francia. Fu dichiarato che il fine del trattato era quello della vicendevole difesa dell'una verso l'altra, e il possesso de' loro territori, nel modo come li avea stabiliti il trattato di Utrecca. I contraenti convenivano di difendere tutti e ciascun patto del detto trattato per ciò che alle parti contrattanti relativamente si riferiva, ovvero a ciascuna di esse in particolare; garentendosi i regni, le province, gli Stati, i diritti e vantaggi che ciascuna di loro al tempo della sottoscrizione del trattato possedeva, però restringendo codesta garentia solamente all'Europa. I soccorsi pattoviti con questo trattato erano gli stessi di quelli avanti accennati: in sulle prime l'interposizione delle parti officiose, indi una certa quantità di milizie, e da ultimo la dichiarazion di guerra. Questo trattato fu rinnovato dalla quadruplice alleanza del 1718, e dal trattato di Aquisgrana nel 1818.

Da parte dell' Inghilterra si diceva, che gli Stati Generali eransi rifiutati ad adempiere i patti degli accennati trattati, avvegnachè Minorca, possedimento *in Europa*, mallevata alla Gran Bretagna col trattato di Utrecca, fosse stata assalita dalla Francia.

Il Governo olandese, in su la domanda degli aiuti pattoviti, diè due risposte, cioè: 1.° Che nella guerra la Gran Bretagna era aggreditrice, e che il *casus foederis* non poteva sorgere se non quando fosse stata ag-

gredita dalla Francia. 2.° Che anche ammettendo che la Francia fosse aggreditrice in Europa, ciò avveniva in conseguenza delle ostilità da prima incominciate in America; cosa che ne' patti de' trattati era espressamente eccettuato.

La risposta ricisa che lord Liverpool diè alla prima obbiezione fu, che i trattati contenenti tali garentie, avvegnachè fossero detti solamente a difesa, la loro locuzione, e particolarmente quella del trattato del 1678, fondamento degli altri posteriori, non ispiegavano affatto chiaramente il punto nel senso della obbiezione, perciocchè garentivano « tutti i diritti e possedimenti » delle due parti contraenti, contro di « ogni re, principe, repubblica e Stato »; di modo che, se una di esse « era aggredita ovvero molestata con un atto ostile, o con una guerra aperta, ovvero in qualunque altro modo disturbata fosse dal possesso de' suoi Stati, territori, diritti, immunità e libertà di commercio », era già stabilito quel che spettava a fare in difesa di tutto ciò all' alleato che non era in guerra. Però non si fe' menzione di essere necessaria cosa che la violazione di questi diritti dovesse essere la prima difesa. « E—continuava a dire lord Liverpool—cotesto ampio modo di esprimersi non sembra affatto che sia la conseguenza di una omissione ovvero di una inesattezza. A coloro, i quali questi patti convennero, sicuramente piacque meglio di rimanere tal quistione senz'altra spiega e alla buona fede, la quale dee decidere in ultimo grado su tutti i contratti degli Stati sovrani. Egli non è a presumere che con ciò avessero voluto dire che l'una o l'altra parte sarebbe obbligata di sostenere tutti gli atti di violenza ovvero d'ingiustizia, che il suo alleato potrebbe compiere per fini d' interesse, o pure di ambizione; ma, da un altro lato, essi hanno curato di far sorgere frequentissime occorrenze a pretendere che il caso di garenzia non esisteva punto, e in tal modo eludere lo scopo principale dell'alleanza. Si doveano evitare egualmente questi due inconvenienti, ed essi hanno stimato conveniente cosa di preservarsi tanto dall'uno, quanto dall'altro. Ben sapevano che in ogni guerra tra le civili nazioni, ciascuna parte cercherebbe di gettar sull'altra l'odiosità, e il reato del primo atto di provocazione e di aggressione, e che ogni sempre la peggior causa trovava pur la sua scusa. Previdero che solo ciò darebbe inevitabilmente una sufficiente cagione a querele e a dispute interminabili, ognivolta che la infedeltà di un alleato lo spingerebbe a usarne. Adunque se il caso di garenzia fosse stato circoscritto da una minuziosa descrizione e da più limitate restrizioni di forma, avrebbe esposto ad una maggiore incertezza un punto che, per la natura della cosa stessa, era campo troppo aperto al dubbio. Essi ben conoscevano che infinite sarebbero le varietà de'casi; che le cagioni di personale difesa, quantunque giuste, non sempre potrebbero essere apparenti; che un nemico accorto potrebbe nascondere i preparativi, che più inducono a temere; e che una nazione potrebbe trovarsi nella necessità anche di cominciare le ostilità prima che potesse essere pubblicamente conosciuto il pericolo che darebbe motivo a tal provvedimento. Per tali considerazioni que' negoziatori saggiamente pensarono di lasciare senza restrizione alcuna la quistione, rimandandola alla giusta e leale interpetrazione che dovea attendersi da amici, gl' interessi de' quali si supponeva che cotesti trattati avessero per sempre uniti.

La risposta del suddetto Lord in su la seconda obiezione, cioè che

le ostilità cominciate in Europa dalla Francia erano una conseguenza di quelle antecedentemente avvenute in America, sembra egualmente soddisfacente, e servirà a mostrare la buona fede che dee aversi nello interpetrare questi trattati. « Se ammetter si potesse il ragionamento su cui è fondamentata questa obiezione, da per sè basterebbe a distruggere gli effetti di ogni garentia, e a spegnere la fidanza che le nazioni reciprocamente tra sè ripongono in su la fede delle alleanze difensive; esso indica all' inimico un certo mezzo come evitare gl' inconvenienti di una simile alleanza, e gli addita quando è tempo opportuno a cominciare la controversia. Lasciate che l'inimico faccia il primo sforzo circa un qualche punto nella garenzia non compreso; e dopo ciò egli può proseguire il suo progetto verso lo scopo che si è proposto, senza alcun timore della conseguenza che ne seguirà. Lasciate che la Francia per la prima assalisca un qualche picciol luogo dell' America alla Olanda appartenente, e le sue frontiere non saranno più garentite. Un siffatto modo di ragionare è lo stesso che farsi giuoco dei più solenni obblighi. Il vero scopo delle garenzie è quello di conservare qualche paese in particolare a qualche particolare nazione. I trattati di sopra accennati promettono di difendere i territori di ciascuna delle due parti in Europa, in modo semplice ed assoluto, ogni volta che saranno o *assaliti* o *molestati*. Se nella presente guerra le prime ostilità avvennero fuori di Europa, egli è più che certo che molto tempo prima in Europa era stato commesso un atto ostile, e questo, indubitatamente, era il caso delle garentie.

Intanto cerchiamo di appurare quale sia stata l'opinione della Olanda circa cotale obbietto. E' già fu notato che il trattato di alleanza in difesa, tra l'Inghilterra e l'Olanda, nel 1678, non è altro che una copia de' primi dodici articoli del trattato francese del 1662. Dopo che l' Olanda avea con la Francia pattovita quell'alleanza, fu menata in una guerra con l' Inghilterra. Le ostilità allora cominciarono, come anche adesso, fuori di Europa, in su le coste della Guinea; e la cagione della guerra era la stessa: si trattava di un diritto controvertito su certe possessioni fuori di Europa, le une in Africa, nelle Indie Orientali le altre. Continuate per un certo tempo in quelle parti le ostilità, incominciarono anche in Europa. Immediatamente ciò avvenuto, l' Olanda dichiarò che il caso della garenzia vi era, e si fe' a chiedere alla Francia i pattoviti soccorsi. A conferma del mio dire non mi è d'uopo addurre i memoriali de'suoi Ministri; la storia sufficientemente ci fa conoscere che la Francia tenne per giusta la dimanda, accordò i soccorsi, ed anche scese in campo aperto a difesa della sua alleata. Intorno a ciò abbiamo l' opinione dell' Olanda sul medesimo oggetto, e in un caso totalmente simile. La condotta della Francia depone anche in pro della stessa opinione, benchè, a tal riguardo cedendo, ella reprimesse a quel tempo il primo sperimento dell' ambizione del suo giovane monarca, e differì di qualche mese la sua entrata nelle province spagnuole, onde l' Inghilterra glie ne volle male 1) ».

La natura e l' estensione degli obblighi contrattati colle convenzioni di alleanza difensiva e di garenzia saranno ancora più chiaramente dimostrati dal caso de' trattati esistenti tra la Gran Bretagna e il Portogallo, a'quali per diverso oggetto di sopra abbiamo fatto accenno 2).

1) Liverpool, *Discorso*, p. 86.
2) Ved. sopra, p. II, cap. I, § 9.

Il trattato di alleanza originariamente conchiuso tra queste due Potenze nel 1642, immediatamente dopo la rivoluzione de' Portoghesi contro gli Spagnuoli, e lo stabilirsi della Casa di Braganza sul trono, fu rinnovato nel 1654 dal Protettore Cromwell, e nuovamente confermato col trattato del 1611 tra Carlo II e Alfonso VI, allorchè il primo si disposò con Caterina di Braganza. Questo ultimo trattato stabilisce il soccorso da dare, e dichiara che la Gran Bretagna avrebbe aiutato il Portogallo « in tutte le occorrenze che il regno sarà assalito ». Con un patto segreto Carlo II, in considerazione della cessione di Tangeri e di Bombay, si obbligò « a difendere le Colonie e le conquiste del Portogallo contro ogni sorta di nemici, presenti o futuri ». Nel 1603 fu conchiuso a Lisbona un altro trattato di difesa e di alleanza tra gli Stati Generali da una parte e il re di Portogallo dall'altra. Co' trattati di Utreca tra il Portogallo e la Francia, nel 1713, e tra il Portogallo e la Spagna, nel 1715, furono i patti di quello confermati. Del 1807 la Casa reale portoghese emigrando al Brasile, tra il Portogallo e la Gran Bretagna fu convenuto un trattato, garentendo il regno lusitano all' erede legittimo di Casa Braganza, e il Governo britanno promettendo di non riconoscere mai altro principe. Col più recente trattato conchiuso a Rio Janeiro del 1810 fu dichiarato « che le due Potenze hanno consentito un' alleanza a difesa e reciproca garenzia contro di qualunque atto ostile, conformemente ai trattati di già esistenti; i patti de'quali rimarranno in pieno vigore, e sono rinnovati col trattato presente nella loro più larga e compiuta interpetrazione ». Questo trattato conferma la convenzione della Gran Bretagna di non riconoscere per Sovrano del Portogallo se non il solo erede legittimo di Casa Braganza. Il trattato di Vienna del 22 gennaio 1815 tra la Gran Bretagna e il Portogallo contiene il seguente articolo: « Il trattato di Rio Janeiro del 19 febbraio 1810, essendo fondato sopra temporanee occorrenze, le quali felicemente son cessate, mercè del presente, è annullato; però senza punto recar pregiudizio ai precedenti trattati di alleanza, di amicizia e di garenzia, che per sì lungo tempo e felicemente sono stati in vigore tra le due Corone, e che sono, in forza di questo, rinnovati dalle parti contraenti, e riconosciuti come in pieno vigore ed effetto ».

Di questa natura erano i trattati di alleanza e di garenzia sussistenti tra la Gran Bretagna e il Portogallo, al tempo in cui, essendo intervenuta la Spagna nelle interne bisogne di quest'ultimo Stato, fu costretto il Governo inglese anche a prendervi parte, a fin di proteggere la nazion portoghese contro gli ostili progetti del Governo spagnuolo. A giustificare codesto intervento nel Parlamento britanno, oltre le addotte ragioni, un notevolissimo scritto in su i negozî pubblici del Portogallo a quel tempo fu pubblicato sulla *Rivista di Edimborgo* a), sostenendo che, in generale, quantunque un' alleanza a difesa e di garentia non imponga obbligo veruno, ed anche alcun diritto a prender parte nelle interne discordie, non di manco le particolarità specifiche di quello avvenimento costituivano il *casus foederis*, di cui era parola ne-

a) Questa celebrata opera periodica fu fondata dal partito liberale nel 1802, diriggendola il Jeffrey, che lord Byron e Gualtiero Scott giudicarono primo critico di quel tempo. Posteriormente il Macaulay, pubblicandovi i suoi *Saggi*, nel ottenne e rinomanza e il posto nel Parlamento inglese. — *Il Trad.*

gli accennati trattati. Un' alleanza in difesa è un contratto tra molti Stati, con cui essi convengono di aiutarsi nelle loro guerre di difesa (ovvero, in altri termini, nelle loro giuste guerre) contro di altri Stati. Moralmente parlando, nessun'altra specie di alleanza è giusta, conciossiachè verun'altra specie di guerra può essere giusta. Il più semplice caso di guerra difensiva è quando il territorio dell'alleato viene apertamente invaso dalle milizie di un'altra Potenza, a cui non ha dato verun giusto motivo di guerra. Così, a mo' di esempio, se la Francia, ovvero la Spagna, avesse fatto entrare sul territorio lusitano un esercito per abbatterne il governo costituzionale, non vi era in tal caso dubbio circa il dovere della Inghilterra a prender parte alla faccenda. Ma questo non era il sol caso, a cui fossero applicabili i trattati. Se erano state raccolte delle soldatesche, e fatti de' preparativi con la manifesta intenzione di aggredire l' alleato; che i costui sudditi si sieno ribellati, e le milizie con costoro congiunte; che degli insorti fossero stati sul suo territorio forniti di denaro, di armi e munizioni da guerra; che nel tempo stesso la sua autorità fosse stata riguardata come un'usurpazione, e che ogni partecipazione alla protezione accordata agli altri stranieri fosse stata negata alla parte più savia de' suoi sudditi, mentre coloro i quali si mostravano apertamente ostili al Governo di questo alleato fossero stati ricevuti come i più favoriti stranieri; in cosiffatta congiuntura di avvenimenti dubitar non si poteva che il caso preveduto della alleanza a difesa non si presentasse, e che questo alleato non avesse il diritto di chiedere il soccorso generale o speciale con le alleanze convenuto. Cotanto sarebbe stato il danno, e sì grande il pericolo, come se il suo territorio fosse stato invaso da straniero esercito. Il modo scelto dal suo nemico avrebbe avuto anche conseguenze più gravi, e certamente sarebbe riuscito più distruttivo che non la guerra aperta. Che l'aggressione sia nascosta o palese; se la è egualmente ingiusta, e l' espone ai medesimi pericoli, si ha egual ragione a chiedere soccorso. Tutti i contratti, conformemente al giure delle genti, sono interpretati nel modo di comprendere tutti i casi evidentemente e certamente simili a quelli, su i quali in termini espressi si statuisce. In questa legge, che non ha verun altro tribunale se non la coscienza dell' uman genere, non è a fare distinzione tra l' eludere e il violare il contratto. Ella vuole aiuto tanto contro l' ingiustizia mascherata, quanto contro la manifesta, nè cade mica in assurdo sì grosso da fare che l'obbligo di soccorso diminuisca quanto è più grande il pericolo. La sola regola a seguire a fin d'interpretare le alleanze difensive sembra essere, che ogni danno, che l'alleato tocca da una giusta cagione di guerra, gli dà il diritto di essere soccorso dall'altro collegato. Il diritto di soccorso è secondario, il quale si avvince a quello di respingere con la forza l'ingiustizia. Qualvolta un alleato può moralmente adoperare la sua propria forza a questo fine, con ragione può chiedere la forza ausiliaria del suo collegato 1). La frode non può dare nè togliere diritto alcuno. Se la Francia nel 1715 avea raunato il suo navilio da guerra ne'porti, e in sulle sue coste le milizie; se essa avea dettati e distribuiti scritti contro il legittimo Governo di Giorgio I; se

1) Il ragionamento del Vattel è più concludente in un caso di garenzia. «Se l'alleanza a difesa, egli dice, porta una garentia di tutte le terre di cui in quel tempo l'alleato sta in possesso, il *casus foederis* si presenta ogni volta che questi possedimenti sono invasi, ovvero *sono minacciati d'invasione*». Lib. III, c. VI, § 91.

essa, quando si proclamava il Pretendente, avea accolto con le armi in pugno quella parte di milizie che la bandiera di quel principe disertavano, e fornito di denaro e di armi l' esercito del Conte di Mar; la Gran Bretagna, dopo una domanda di riparazione, a cui tenne dietro un rifiuto, avrebbe avuto un diritto perfetto a dichiarar la guerra alla Francia, e in conseguenza un non men giusto diritto ad essere soccorsa dagli Stati Generali, conformemente agli obblighi da essi assunti co' trattati di alleanza e di garenzia della successione della Casa di Annover, come se a capo di un esercito francese il pretendente Giacomo III avesse assalito Londra. La guerra, quanto all'Inghilterra, sarebbe egualmente a difesa, e l'obbligo di soccorso del pari obbligatorio per l'Olanda. Malamente da noi si intende, perchè si confonde, come spesso avviene, una guerra a difesa ne' suoi *principi* con una guerra difensiva nelle sue *operazioni*. Allorchè il miglior modo di provvedere alla difesa di uno Stato è quello di assalire, la guerra è a difesa per principio, avvegnachè l'operare sia ad offesa. Quando la guerra non è necessaria alla sicurezza, il suo carattere di *offesa* non è affatto alterato dall'essere l' autore del danno costretto alla difesa. Sicchè uno Stato, contro di cui si medita un atto dannoso, può allontanarlo facendosi pel primo a romper le ostilità, e con ciò senza intraprendere una guerra offensiva nel suo principio. In consegnenza ogni aggressione fatta contro di uno Stato non gli darà mica indifferentemente diritto ai soccorsi stipulati in un' alleanza a difesa; conciossiachè se questo ha dato giusta causa di guerra a colui che lo invade, la guerra da parte di quello non sarà difensiva a principio 1).

§ 16. — *Degli ostaggi per la esecuzione de' trattati.*

Talvolta, per la sicurezza della esecuzione di un trattato, l'una parte dà all'altra degli *ostaggi*. Di così fatta consuetudine il più recente e il più notevole esempio avvenne nella pace di Aquisgrana nel 1784, allorchè la restituzione del Capo Bretone, nell'America del Nord, dalla Gran Bretagna alla Francia, fu mallevata con molti Pari inglesi, come ostaggi inviati a Parigi 2).

§ 17. — *Della interpretazione de' trattati.*

Al pari delle altre leggi e convenzioni debbono essere interpretati i trattati pubblici. L'inevitabile imperfezione e l'ambiguità di ogni umano linguaggio sono tali, che le sole semplici parole di uno scritto letteralmente spiegate, bastano a stento a interpretarne il significato. Per la qual cosa sono state accolte talune regole tecniche d'interpretazione sì dai moralisti, sì dai pubblicisti, per ispiegare il significato de' trattati internazionali sorgendo alcun dubbio. Tanto il Grozio, quanto i suoi comentatori trattano ampiamente di queste regole; e però noi rimandiamo il lettore specialmente ai principî esposti dal Vattel e dal Rutherforth, poichè contengono intorno a ciò più compiute nozioni 3).

1) In un'alleanza a difesa il *casus foederis* non esiste immantinenti che il nostro alleato è aggredito. Bisogna vedere se egli non ha dato al suo nemico una giusta cagione di fargli la guerra. Se egli è dalla parte del torto, è d'uopo obbligarlo a dare una giusta soddisfazione. Vattel, lib. II, cap. VI, § 90.

2) Vattel, lib. II, cap. XVI, § 246, 261.

3) Grozio, *de Iure belli ac pacis*, lib. II, cap. XVI.—Vattel, lib. II, cap. XVII.—Rutherfort, *Istituz.* lib. II, cap. VII.

§ 18. — *Della mediazione.*

Talora i negoziati avvengono con la medietà di una terza potenza, che a tal riguardo spontaneamente offre i suoi buoni offici, ovvero domandata da uno de' due contendenti, o pure in forza di una precedente convenzione a quest'oggetto. Se la mediazione è offerta spontaneamente, da ciascuna parte può essere rifiutata, ma non così senza mancare alla buona fede se essa è la conseguenza di nna precedente convenzione. Quando la medietà è accettata da entrambe le parti, è dovere della potenza mediatrice di dare il suo parere per riconciliarle e dirimerne le controversie. In tal caso essa diventa parte ne' negoziati, però non ha verun potere a costringere l'una o l'altra parte ad accogliere la sua opinione. Nè tampoco essa è obbligata a darsi mallevadrice della effettuazione del trattato conchiuso sotto la sna mediazione, quantunque in pratica così spesso non avviene 1).

§ 19. — *Storia della diplomazia.*

L'arte di negoziare sembra che per la sua stessa natura non si possa ridurre a scienza sistematica, conciossiachè ciò dipende essenzialmente dal carattere e dalle qualità della persona, accoppiate alla contezza del mondo, e allo spaccio delle faccende. Queste doti debbono essere corroborate con lo studio della storia, e specialmente con la storia dei negoziati diplomatici; però se le mancano, difficilmente possono essere sostituite dalle cognizioni solamente in su libri acquistate. Tra le opere migliori di questo genere vi è quella conoscinta col nome del *Perfetto ambasciadore*, primamente pubblicata in Ispagna da Don Antonio de Vera, per lunghissimo tempo ambasciatore spagnuolo alla Repubblica veneta, morto nel 1658. L'Autore la ripubblicò in latino, e indi fu voltata molte volte in italiano ed in francese. Il libro del Wicquefort, edito nel 1679 col titolo: *L' ambasciadore, e la sua carica*, avvegnacchè avesse per iscopo principale di trattare de'diritti della legazione, pure contiene molte ed estimabili conoscenze su l' arte di negoziare. Il Callières, uno de'plenipotenziari francesi al trattato di pace di Ryswick, pubblicò, nel 1716, un'opera col titolo *Del modo di negoziare co'sovrani*, la quale divenne molto rinomata. L' abate Mably tentò anche di trattare questo soggetto in modo metodico in un saggio, intitolato *Principî intorno alle negoziazioni*, il qnale comunemente è messo per prefazione al suo *Diritto pubblico di Europa* nelle diverse edizioni che delle opere di qnesto autore si sono fatte *a*). Interminabile sarebbe il novero delle storie particolari edite in su i particolari negoziati; ma tra di esse le migliori trovansi raccolte nell' eccellente opera del sig. Flassan, che ha per titolo: *Storia della Diplomazia francese*. L'ultima compilazione del Conte di Segur degli scritti di Favier, uno tra i principali ministri segreti adoperati nella doppia diplomazia di Luigi XV, intitolata *Politica di tutti i Governi di Europa sotto i regni di Luigi XV e di Luigi XVI*, con le note del dotto e sperimentato autore, è un'opera che rischiara di molto la storia della diplomazia france-

1) Klüber, *Diritto moderno delle genti di Europa*, par. II, tit. II, cap. II, § 160.

a) Alle citate opere si può aggiungere la *Guida diplomatica* del Martens.

Il Trad.

sc. Una storia de'trattati da' più remoti tempi fino all' imperatore Carlo Magno, spigolati nelle opere degli scrittori greci e latini, e negli altri monumenti dell'antichità fu pubblicata dal Barbeyrac nel 1739 1). Questo lavoro fu preceduto dalla ampia raccolta del Dumont contenente tutt'i trattati pubblici dell' Europa dal tempo di Carlo Magno fino all' inizio del secolo XVIII 2). Le migliori raccolte de'trattati più moderni dell' Europa sono quelle pubblicate in tempi diversi dal prof. Martens di Gottinga, racchiudenti gli atti pubblici più importanti,in su i quali è fondamentata la vigente legislazione convenzionale di Europa. Vi si può anche aggiungere la *Storia compendiata de' trattati di pace dalla pace di Vestfalia* di Koch continuata dallo Schöll. Il Klüber die' anche in tedesco una compiuta *Raccolta degli atti del Congresso di Vienna* 3) *a*).

1) *Storia degli antichi trattati di Barbeyrac*, che è il 5.° vol. del supplemento al *Corpo diplomatico del* Dumont.

2) *Corpo universale diplomatico del giure delle genti* ecc. 8 vol. in fol. Amsterdam 1726-1731. — Supplemento al *Corpo universale diplomatico*, 5 vol. in foglio 1739.

3) *Atti del Congresso di Vienna* dall' anno 1814 al 1815 di J. L. Klüber. Erlangen 1815 e 1816.

a) *Diplomatici* e *Pubblicisti* è il titolo di un' opera recentemente pubblicata dal Vergè, il quale, dettando la vita de' personaggi che stettero al governo della cosa pubblica, ha discorso de'grandi avvenimenti del nostro secolo, e nel tempo stesso ha mostrato mercè delle opposte opinioni di que' pubblicisti, della diversità delle loro nazionalità, per la varietà de' tempi e degli avvenimenti fra quali si sono trovati,che cosa sia divenuto il pubblico giure internazionale tra le procelle della Repubblica e dell'Impero, ne' tempi più calmi della Restaurazione e della Monarchia di luglio 1830. La conoscenza de' fatti e delle dottrine, e un'imparzialità ne' giudizii sono doti dell' A. succennato. *Il Trad.*

PARTE QUARTA

DE' DIRITTI INTERNAZIONALI DEGLI STATI QUANTO ALLE RELAZIONI OSTILI.



CAPITOLO I.

DEL PRINCIPIO DELLA GUERRA E DE' SUOI EFFETTI IMMEDIATI

§ 1. — *Della riparazione tra le nazioni per mezzo della forza.*

I consorzi indipendenti di uomini, che diconsi Stati, non riconoscono nè arbitro nè giudice comune, se non quello che tale fosse costituito da speciale convenzione. La legge, che li governa, ovvero che essi come tale riconoscono, non ha quell'impero solenne, che per converso ha il Codice civile di ciascuna civile società. E però ogni Stato, per le offese gli sieno fatte dagli altri, ha il diritto di ricorrere alla forza, come il solo mezzo per avere riparazione; nel modo stesso che i privati a questo rimedio ricorrerebbero, se sottoposti non fossero alle leggi della civil società. Ogni Stato ha pure il diritto di giudicare da per sè circa la natura e l'estensione delle offese che possono giustificare simili modi di riparazione.

Fra i modi diversi di terminare le controversie tra le nazioni coll'uso della forza, e pria di venire a guerra rotta, vi sono i segnenti:

1.° Mettere sotto *embargo* o sequestro i navigli e i beni, ed altre proprietà dello Stato offensore, trovate nel territorio dell' offeso.

2.° Mettersi in fermo possesso della cosa controversa, assicurandosi con la forza, e rifiutando all' altra nazione l'autorità del diritto in contesa.

3.° Esercitare il diritto di ritorsione di fatto (*retorsio facti*), o quella di diritto; ultimo mezzo che permette ad una delle nazioni di assumere nelle sue relazioni verso l' altra il modo stesso di condotta, che quell' altra seguirà in occasioni simili.

4.° Fare delle rappresaglie in su le persone e le cose appartenenti allo Stato offensore, finchè non sia data soddisfazione della offesa addotta 1).

§ 2. — *Delle Rappresaglie.*

Le rappresaglie sembrano comprendere tutt'i modi possibili di farsi rendere riparazione pria di venire a guerra, e racchiudere, bene inte-

1) Vattel, lib. II, cap. XVIII. — Klüber, *Moderno giure delle genti di Europa*, p. 234.

so, tutte quelle or da noi enumerate. Esse son *negative* quando uno Stato si rifiuta ad adempiere una obbligazione che ha contratto, ovvero di permettere ad un' altra nazione che godesse di un diritto che richiede. Sono *positive* quando esse consistono nello stagire persone e beni che appartengono all'altra nazione affin di ottenerne rivalsa 1).

Le rappresaglie si dividono ancora in *generali* o *speciali*. Sono *generali* allorchè uno Stato, che ha ricevuto, ovvero che è supposto aver ricevuto un' offesa da un' altra nazione, dà facoltà ai suoi uffiziali ed ai sudditi di por le mani su le persone e su le robe dell'altra nazione dovunque potranno essere trovate. Secondo l'usanza attuale, è questo il primo provvedimento che ordinariamente si prende al cominciar di una guerra pubblica, e che può essere considerata come arrecatrice di una dichiarazione di ostilità, purchè non sia data soddisfazione dallo Stato offensore. Le rappresaglie *speciali* avvengono allorchè, stando in pace, si rilasciano delle lettere di marca a taluni individui, i quali hanno patita una offesa dal Governo, ovvero da' sudditi di un' altra nazione 2).

Le rappresaglie non debbono essere accordate se non nel caso di un chiaro ed espresso diniego di giustizia. Il diritto di accordarle appartiene al Sovrano, ovvero a chi rappresenta il supremo potere dello Stato. Anticamente era regolato dai trattati e dalle ordinanze municipali delle differenti nazioni. Così in Inghilterra gli Statuti 4, anno V, cap. 7 stabiliscono; « che se de' sudditi del regno patiscono oppressione, in tempo di pace, da stranieri, il re rilascerà delle lettere di marca in valida forma, a tutti coloro che ne avranno sofferto ». E in questi stessi Statuti ne è indicata la forma, e regolata l' osservanza. Egualmente in Francia la celebre Ordinanza su la marina, da Luigi XIV emanata nel 1681, prescrive le formalità da osservarsi per ottenere le lettere di marca speciali a pro de'sudditi francesi contro quelli di altre nazioni. Ma queste rappresaglie particolari, in tempo di pace, sono quasi ite in disuso 3).

§ 3. — *Degli effetti delle rappresaglie.*

Qualcuno di questi atti di rappresaglie, ovvero di ricorso ai mezzi violenti di riparazione tra le nazioni, possono rivestire il carattere di guerra, nel caso in cui una giusta soddisfazione è negata dallo Stato offensore. « Le rappresaglie, dice il Vattel, sono usate da nazione a nazione per farsi da sè giustizia, quando altrimenti la non si può ottenere. Se una nazione si è impadronita di ciò che appartiene ad un' altra; se essa si dinega a pagare un debito; a riparare un ingiuria; ovvero a darne giusta soddisfazione; l' offesa può impadronirsi di qualunque cosa che alla offenditrice appartenga, e farne suo pro fino al valore di ciò che le è dovuto con danni e interessi; ovvero di ritenere il pegno finchè le sia data una piena soddisfazione. Però in questo caso è piuttosto seque-

1) Klüber, § 234, nota (*c*).

2) Bynkershoek, *Quaestionum juris publici*, lib. I. — Versione di Duponceau, p. 182 nota.

3) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. II, cap. XVIII, § 242-246. — Bynkershoek, *Quaestionum juris pubblici*, lib. I, cap. XXIV. — Martens, *Compendio del diritto moderno delle genti di Europa*, lib. VIII, cap. II, § 260. — Martens, *Saggio concernente agli armatori*, § 4.

stro uno stagimento, anzichè rappresaglia; tuttavia nell'ordinario parlare sono confusi. Gli effetti sequestrati si conservano finchè vi ha speranza di ottenere soddisfazione o giustizia. Perduta che si è questa speranza, si confiscano; e allora avviene la rappresaglia. Se le due nazioni intorno a questa querela vengono ad una manifesta rottura, dalla dichiarazione della guerra, ovvero dalle prime ostilità, si reputa negata la soddisfazione, e da tal tempo le sostanze stagite possono essere confiscate 1).

§ 4. — *Dell'embargo anticipatamente alla dichiarazione delle ostilità.*

Così quando fu messo l'*embargo* su le sostanze degli Olandesi nei porti della Gran Bretagna, alla rottura della pace di Amiens nel 1803, in casi, che al Governo inglese la fecero riguardare come costituente un'aggressione ostile da parte dell'Olanda, il cav. Guglielmo Scott (lord Stowell), dando su questo fatto la sua requisitoria, disse: « In su le prime il sequestro fu equivoco, e se l'oggetto della controversia si fosse terminato per mezzo di una riconciliazione, il sequestro si sarebbe mutato in un semplice *embargo* civile, e così terminato. Il concorso di tali particolarità avrebbe avuto effetto di riguardare indietro. All'opposto, se la controversia finì con le ostilità, questo effetto è totalmente contrario. Esso imprime il carattere direttamente ostile al sequestro originario; non è più un *embargo*; non è più un atto dubbio, da poter essere doppiamente interpetrato; vi è dichiarazione dell'intendimento (*animus*) con cui è fatto; avvenne con un intendimento ostile (*hostili animo*), e deve considerarsi come un provvedimento ostile *ab initio* contro alle persone colpevoli di offese, che han rifiutato di riparare per mezzo di un amichevole cangiamento nel modo da comportarsi.

È questo l'ordinario andamento, se non sopravviene alcuna particolare convenzione per restituire le sostanze prese prima di formalmente indire le ostilità 2).

§ 5. — *Del diritto di fare la guerra; e a chi appartiene.*

Il diritto di fare la guerra, nonchè quello di dar facoltà a far rappresaglie, ovvero altri atti di ritorsione, in ogni civile nazione, nel fatto, appartiene al Capo supremo dello Stato. L'esercizio di questo diritto è regolato dalle leggi fondamentali, ovvero dalla costituzion civile di ogni paese. Il quale diritto può essere delegato agli officiali inferiori nei possedimenti lontani, ovvero anche ad una società commerciante, come è per esempio la Compagnia inglese nelle Indie orientali, la quale, sotto l'autorità dello Stato, esercita diritti sovrani relativamente alle straniere nazioni 3).

§ 6. — *Della guerra pubblica e solenne.*

Una controversia sostenuta con la forza tra nazioni indipendenti, si

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. II, cap. VIII, § 342.
2) Robinson. *Rapporti di Ammiragliato*, vol. V, p. 246.
3) Vattel, lib. III, cap. I, § 4. — Martens, *Compendio* ecc., lib. VIII, § 260-264.

addimanda *guerra pubblica*. Se essa è dichiarata formalmente, ovvero validamente principiata, conferisce ad entrambe le parti guerreggianti tutti i diritti della guerra, l'una contro l' altra. Nessuna distinzione, a questo riguardo, fa il gius delle genti volontario o positivo tra una guerra giusta o ingiusta. La quale, accompagnata dalle formalità, o validamente cominciata, quanto ai suoi effetti dev' esser riguardata come giusta per ambedue le parti. Tuttociò che le leggi della guerra permettono ad una parte, egualmente all' altra le concedono 1).

§ 7. — *Della guerra perfetta o imperfetta.*

È *perfetta* una guerra quando un'intera nazione ne guerreggia un'altra, e quando si dà facoltà ad ogni individuo di uno Stato a commettere atti ostili contro i sudditi di un altro, in tutti i casi e le occorrenze dalle leggi generali della guerra permesse. Una guerra è *imperfetta* quando è limitata ai luoghi, alle persone e alle cose 2).

Una guerra civile tra i diversi membri dello stesso Stato dal Grozio è detta *guerra mista*; a suo parere, la è *pubblica* per parte del Governo stabilito, e *privata* da parte del popolo che resiste all' autorità di quello. Ma l'uso generale delle nazioni ritiene, che questa specie di guerra conferisce ad ambedue le parti guerreggianti tutti i diritti guerreschi l'una contro dell'altra, e anche riguardo alle nazioni neutrali 3).

§ 8. — *Della necessità di dichiarare la guerra.*

Un tempo era riguardata come necessaria una formale dichiarazion di guerra all' inimico, affin di render legali tra le nazioni le ostilità. Gli antichi Romani così praticavano, al pari che gli Stati dell' Europa moderna fino all'incirca alla metà del secolo diciassettesimo. L'ultimo esempio di tale usanza fu la dichiarazione di guerra della Francia contro della Spagna a Brusselles nel 1635 per mezzo di Araldi d'armi, osservando le stesse formalità già usate nel medio evo. L'uso presente è di pubblicare un manifesto nel territorio dello Stato che dichiara la guerra, annunziando la esistenza delle ostilità, e le ragioni per cominciarle.

Questa pubblicazione può essere necessaria per istruirne e per la condotta de' sudditi dello Stato guerreggiante relativamente alle loro relazioni con l' inimico, riferendosi a certi effetti che il giure volontario delle genti attribuisce alla guerra fatta formalmente. Senza una tal dichiarazione potrebbe esser difficile distinguere in un trattato di pace gli atti che son riguardati come gli effetti legali della guerra, da quelli che ciascuna nazione può considerare come torti evidenti, e pei quali essa può, in talune occorrenze, chiederne soddisfazione 4).

1) Vattel, lib. III, cap. 12. — Rutherforth, *Istituzioni* ecc., lib. II, cap. 9, § 15.

2) Di tal sorta furono le limitate ostilità facultate dagli Stati Uniti contro della Francia nel 1798. — Dallas, *Rep.*, vol. II, p. 21; vol. IV, p. 37.

3) Ved. innanzi, p. I, cap. II, § 7-10.

4) Grozio, *de jure belli ac pacis*, lib. I, cap. III, § 4.—Bynkershoek, *Quaestionum juris publici*, lib. I, cap. II. —Rutherforth, *Istituzioni* ec., lib. II, cap. IX, § 10. — Vattel, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. IV, § 51-56. — Klüber, *Diritto delle genti moderno di Europa*, § 238-239.

§ 9. — *I beni dell'inimico trovati sul proprio territorio al cominciar della guerra fino a qual punto possono essere confiscati.*

Poichè non è necessaria alcuna dichiarazione o altro avviso all' inimico di esistere la guerra, affin di imprimere la legalità agli atti ostili; e poichè la proprietà dell' inimico, in generale, è sottoposta al sequestro ed alla confisca come preda di guerra, da ciò, siccome conseguenza, e' sembrerebbe derivare che i beni, a lui appartenenti, e trovati in sul territorio dello Stato combattente al rompersi delle ostilità, venissero sottoposti alle stesse disposizioni cui soggiacciono gli altri ovunque si trovino. Però tra i giureconsulti corrono molte opposte opinioni; e par che l'uso di oggidì tra le nazioni mirasse a rendere esenti cotali beni dalle operazioni della guerra.

Tra le eccezioni alla regola generale, esposta dai pubblicisti, la quale sottopone a preda tutte le cose del nemico, havvene una che rispetta le sostanze del luogo poste nella giurisdizione di uno Stato neutrale; pertanto questa eccezione risulta dal diritto dello Stato neutrale, e non da un privilegio che il luogo dà al proprietario nemico. La ragione e l'uso, accolto dalle nazioni, presentano altre eccezioni.

Secondo i Romani, i quali riguardavano come giusto di fare schiavi, ovvero di uccidere il nemico trovato sul territorio dello Stato, allorchè si bandiva la guerra, sarebbe natural conseguenza, che le costui sostanze, trovate ne' luoghi stessi, divenissero la preda di chi primo vi ponesse su le mani. Il Grozio, la cui grande opera su le leggi della guerra e della pace fu pubblicata nel 1625, pone a fondamento della sua opinione, circa questo quesito, le regole del giure romano, da lui temperate co' più generosi sentimenti, che cominciarono a prevalere nelle relazioni dell' uman genere ai tempi in cui egli scriveva. Relativamente ai crediti dovuti a persone private egli ne considera il diritto di richiesta come sospeso durante il tempo della guerra, ma tornare in vigore al far della pace. Il Bynkershoek, il quale scriveva verso l' anno 1737, accetta le regole stesse, e le segue in tutte le loro conseguenze. Egli opina, che non essendo necessaria nessuna dichiarazione di guerra al nemico, nessun avviso nemmeno è necessario perchè ne sia legale la cattura delle sostanze, tranne se mercè di espressa convenzione non si abbia fatto salvo il diritto di ritirarle in sul rompere delle ostilità. Questa regola è da lui applicata tanto alle azioni personali, come, a mo' d' esempio, i crediti e i debiti, quanto alle azioni reali. A sostegno di questa dottrina, egli adduce una congerie di esempi desunti dalla condotta di diversi Stati, per lo spazio di oltre un secolo, a cominciare dall' anno 1556 insino al 1657. Frattanto e' riconosce che cotesto diritto sia stato controvertito, e specialmente dagli Stati Generali di Olanda; e non adduce verun fatto precedente all' esercizio di tale diritto posteriore all'anno 1667, settant'anni prima della sua pubblicazione. Contro degli antichi esempi, da lui citati, v' è l'uso in contrario del periodo posteriore, di circa un secolo e mezzo pria delle guerre della rivoluzione francese. Nel corso di questo periodo, la sola eccezione che vi si possa trovare è il caso dell'imprestito slesiano nel 1753. Nella difesa de'legisti inglesi contro le rappresaglie fatte in tale occorrenza dal re di Prussia, a cagion della cattura de'legni prussiani operata dagli incrociatori inglesi, si stabilì : « che non era facil cosa di trovar

l' esempio di un Principe che avesse giudicato opportuno di fare delle rappresaglie a cagion di un debito da lui stesso ad alcuni privati dovuto. Egli era a credersi che ciò mai sarebbe accaduto. Un privato presta del denaro ad un Principe sulla parola di onore, conciossiachè costui non può esser costretto da alcuna Corte di giustizia, al par degli altri individui. L' Inghilterra e la Francia così scrupolosamente aderiscono a questo atto di pubblica fede, che anche durante la guerra (alludevasi a quella finita con la pace di Aquisgrana) non hanno mica sofferto che fosse ricercato se qualche parte del debito pubblico era dovuta ai sudditi dell' inimico, avvegnachè sicuramente molti Inglesi avevano messo a frutto il lor denaro su i capitali francesi, e vicendevolmente molti Francesi ne aveano su i nostri 1) ».

Il Vattel, che scrivea circa trent' anni dipoi il Bynkershoek, dopo avere esposto il principio generale, che la proprietà del nemico poteva essere stagita e confiscata, lo modifica con l'eccezione riguardante i fondi stabili di proprietà de' sudditi dell'inimico nello Stato guerreggiante, perciocchè, essendo stati acquistati col consenso del Sovrano, debbono godere di tutte le guarentigie al pari de'propri sudditi, ed esenti di confiscazione *jure belli*; soggiungendo però di potersene stagire la rendita e i frutti, affinchè non fossero mandati al nemico. Quanto ai crediti e ad altri tali diritti personali egli opina, che la guerra dà lo stesso diritto sopra essi, come su le altre cose appartenenti al nemico. E all'uopo fa menzione dell' esempio, anche addotto da Grozio, de' cento talenti dai Tebani ai Tessali dovuti, e de'quali Alessandro, per diritto di conquista, si era impadronito, ma che ai Tessali, per atto di favore, fece pervenire; e comincia dal dire che « il Sovrano naturalmente ha lo stesso diritto su ciò che i suoi sudditi possono dovere agli inimici. Egli quindi può confiscare i debiti di cotal fatta, se il termine del pagamento scade in tempo della guerra; o almanco proibire a' suoi sudditi di pagare fin tanto che la guerra sarà per durare. Ma oggidì il vantaggio e la sicurezza del commercio hanno obbligato tutti i Sovrani di Europa a dismettere cotesto rigore, e dacchè tal uso è generalmente ricevuto, chi vi convenisse, lederebbe la pubblica fede, imperciocchè gli stranieri non han contrattato coi sudditi di lui se non con la sicura persuasione, che l'uso generale sarebbe osservato. Lo Stato nemmeno pon mano alle somme che egli deve agli inimici; ovunque i capitali confidati su i fondi pubblici, in caso di guerra, sono esenti da confiscazione e da sequestro ». In un altro passo il Vattel dà ragione di questa eccezione, dicendo : « Nelle rappresaglie si sequestrano i beni « de' sudditi, nel modo stesso come si procederebbe per quelli dello « Stato, ovvero del Sovrano. Tutto quello che appartiene alla nazione « va sottoposto alle rappresaglie, dacchè se ne può insignorire, ma che « non sia un deposito alla pubblica fede commesso. Il quale deposito « tra le nostre mani trovandosi non per altro che per la fiducia dal pro- « prietario in noi avuta, deve, anche in caso di guerra rotta, essere ri- « spettato. Così e in Francia e in Inghilterra; e pure altrove si costuma

1) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. III, cap. XX, § 16.—Bynkershoek, *Quaestionum juris publici*, lib. I, cap. II-VII.—*Lettere di Camillus ad A. Hamilton*, n. 20. — Vattel dice che il rapporto de'legisti inglesi è « un'eccellente dissertazione del gius delle genti (lib. II, cap. VII, § 34, nota *a*); e il Montesquieu lo nomina « una risposta senza replica ». *Opere*, tom. VI, p. 445).

« riguardo ai capitali che gli stranieri in su i pubblici fondi hanno messo « a profitto ». E indi aggiunge: « Il Sovrano, il quale intima la guerra, « non può ritenere i sudditi dell' inimico che si trovassero ne' suoi do- « mini al momento della dichiarazione, non meno che le loro sostanze. « Costoro, poggiando su la fede pubblica, son venuti nel suo Stato; « permettendo loro di porvi piede, e di soggiornarvi, tacitamente loro à « promesso libertà e sicurezza piena di uscirne. Quindi è che per uscir- « ne con le loro sostanze dee loro assegnare un conveniente termine, « oltre il quale, rimanendo, egli è nel diritto di trattarli come nemici, « ma però come nemici inermi 1) ».

E' può dunque considerarsi come regola moderna del diritto internazionale, che le cose del nemico trovate nel territorio dello Stato guerreggiante, ovvero i crediti a suoi sudditi dovuti dal Governo o dagli individui in sull'inizio delle nimistà, non possono soggiacere a confiscazione come preda di guerra. Questa regola è avvalorata da'patti de'trattati; ma se non è in tal modo corroborata, la non può essere riguardata siccome una regola inflessibile avvegnachè stabilita. « Questa regola — come ben si è fatto osservare—al pari di tutti gli altri precetti di morale, di umanità, ed anche di saggezza, s'indirizza al giudizio del Sovrano. È una guida che egli a piacere segue o da cui si diparte; e sebbene e' non possa disconoscerla senza disonore, tuttavia sempre è a suo volere il non farne conto. Non è una immutabile regola del giure; ma dipende da politiche considerazioni, che continuamente possono variare 2) ».

§ 10. — *Della regola di ricambio.*

Fra codeste considerazioni vi è la condotta osservata dal nemico. Se egli confisca i beni, situati nel suo territorio, ovvero i crediti a' nostri sudditi dovuti, allorchè si accende la guerra; sicuramente giustissima cosa sarà e, in talune occorrenze, anche prudenza, di operare di ricambio verso i suoi sudditi, nel modo stesso comportandosi. Questo principio di ricambio avviene in parecchi casi del gius internazionale. Il cav. Guglielmo Scott dice, che la costante pratica della Gran Bretagna, allorchè scoppia la guerra, è quella di condannare come di buona preda tutte le sostanze sequestrate pria della guerra stessa, se della medesima condanna si serve l' inimico; di renderle se il nemico le rende. « Questo è, egli dice, un principio sancito dal grande atto fondamentale della legislazione inglese, dalla Magna Carta istessa, la quale prescrive che al cominciar di una guerra i mercatanti del paese nemico saranno presi e trattati nel modo stesso che i nostri nella loro patria 3) ». Ed anche ciò che segue, è esposto nel rapporto de' giureconsulti britanni nel 1753, di cui abbiam già parlato, nello scopo di dare più forza al loro argomento, che il re di Prussia non poteva, senza ingiustizia, estendere le sue rappresaglie sul prestito slesiano. « I bastimenti francesi— si dicea nel cennato rapporto—ingiustamente catturati dopo la guerra di Spagna, e pria della guerra di Francia, sono stati, quando più fer-

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. II, cap. 18, § 344; lib. III, cap. 4, § 63, cap. 5, § 73-77.

2) M. il primo giudice Marshall in Brown, v. gli Stati Uniti.—Cranch, *Rapporti*, vol. III.

3) Robinson, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. I, p. 64. La S. Croce.

vea la guerra con la Francia e da poi, restituiti ai proprietari francesi mercè di sentenza de' Tribunali della Vostra Maestà. Presso noi giammai, durante la guerra, non si cercò di confiscare navigli e beni di tal sorta siccome proprietà del nemico, conciossiachè non era che per cagion di quel primo torto già fatto che coteste sostanze ne'domini della Maestà Vostra si trovavano ».

§ 11. — *De' diritti di Ammiragliato.*

L'antica legislazione inglese pertanto sembra di avere in generosità sorpassato il moderno uso di codesto paese. Nelle ultime guerre marittime dalla Gran Bretagna guerreggiate, l'uso costante è stato quello di stagire e condannare come diritto di ammiragliato le proprietà del nemico che si fossero trovate ne'porti britanni allo scoppiar della guerra, e pare che siffatta pratica non sia stata presa perchè a tal riguardo così pure si comportava l'inimico. E ben ciò ha osservato uno scrittore inglese, facendo i comenti alla decisione del cav. Guglielmo Scott nella causa de'legni olandesi. Si diceva : « E' mi sembra che vi sia una sottigliezza nella distinzione tra la dichiarazion di guerra virtuale e la dichiarazion di guerra formale, e nel progetto di dare alla dichiarazion formale un'efficacia tale di operare sul passato per covrire la mancanza di dichiarazion virtuale anteriormente implicata 1) ».

Nel corso della guerra tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che cominciò nel 1812, la Corte Suprema decise, che le sostanze del nemico, che si trovassero sul territorio degli Stati Uniti nel tempo della dichiarazion della guerra, non potrebbero essere nè stagite nè condannate come preda di guerra, senza chi vi fosse una qualche legislativa disposizione che ne autorizzasse la confiscazione. La Corte sostenne che la legge del Congresso, con cui era dichiarata la guerra, non era un atto di tale specie. Mercè di questa sola operazione, la dichiarazione non dava affatto al Governo facoltà tali sopra le sostanze del nemico da poter procedere giudiziariamente a stagirle e confiscarle. La dichiarazione non dava altro diritto se non quello di confiscazione, la cui sanzione dipendeva dalla volontà del Potere Sovrano.

La decisione della Corte stabilì, che l'uso universale di proibire il sequestro e la confiscaziono de' debiti e de'crediti, unito al principio universalmente accolto, che il diritto ai debiti e crediti rivive al far della pace, sembrava comprovare che la guerra non è affatto un'assoluta confiscazione della proprietà, ma che semplicemente dà codesto diritto di confiscare.

Nè la ragione ammette distinzione di sorta tra i debiti contratti sotto la fede delle leggi e gli effetti acquistati nelle operazioni di commercio, standone tutrici le stesse leggi. E avvegnachè nella pratica, le navi e i loro carichi, che si trovassero nel porto al tempo della dichiazion della guerra, possano essere stati sequestrati, non è mica a credere che l'uso di oggidì sanzionasse sulla terra ferma il sequestro dei beni dell'inimico, da cui fossero stati acquistati in tempo della pace con le contrattazioni commerciali.

Era raro un tal procedimento, e sarebbe riguardato come un rigoroso esercizio del diritto della guerra. E' si trattava di sapere, se la pro-

1) Chitty, *Diritto internazionale*, cap. III, p. 80.

prietà del nemico appartenga al Sovrano mercè della semplice dichiarazione di guerra, ovvero se la rimanga sottoposta ad un diritto di confiscazione, il cui esercizio dipende dalla volontà della nazione. La regola, la quale si applica ad un caso, per quanto la si riferisca all'operazione di una dichiarazion di guerra su la cosa medesima, deve applicarsi a tutti gli altri, pe' quali la guerra dà un egual diritto. Il diritto del Sovrano di confiscare i debiti, essendo precisamente lo stesso che quello di confiscare qualunque altra sostanza che si trovasse nel paese, nel medesimo modo deve operare la dichiarazion di guerra in su i debiti e gli altri effetti.

Lo stesso Bynkershoek, che propugna l'ampio principio, che è legittima ogni cosa che si fa contro del nemico; che lo si può distruggere, avvegnachè disarmato e senza difesa; che si può adoperar contro di lui la frode e anche il veleno; che su la persona e i beni di lui si acquista un diritto illimitato; il Bynkershoek ammette che la guerra non trasferisce al Sovrano un credito dovuto all'inimico suo; e che se allora non può esserne esatto il pagamento, la pace rimette in vigore l'antico diritto del creditore, « imperciocchè, egli dice, l'occupazione che viene mercè della guerra consiste più in un fatto anzichè in un diritto ». E alle osservazioni intorno a ciò egli aggiunge: « nè si supponga affatto, pertanto, che ciò sia solamente vero quanto alle azioni; che esse non son mica condannate *ipso jure*, conciossiacchè altre cose anche di proprietà del nemico possono non esser soggette alla confiscazione 1) ».

Il Vattel dice, che « il Sovrano non può ritenere nè la persona nè i beni di coloro che, sudditi del paese nemico, si trovassero ne'suoi domini al tempo della intimazione della guerra ».

Gli è vero che l'accennata regola non era in questi termini applicata dal Vattel, se non alle sostanze di coloro che erano personalmente sul territorio al cominciar delle ostilità, però la si applica egualmente tanto ai diritti personali, quanto ai diritti reali; e se da per sè stessa la guerra, senza verun altro esercizio della volontà sovrana, investisse il Sovrano delle sostanze del nemico, la presenza del proprietario non potrebbe sottrarre i suoi effetti dalle conseguenze della guerra. Nè vi sarebbe ragione ad opporre per sostenere che la pubblica fede è impegnata in più assoluto modo riguardo alla sicurezza di una proprietà confidata al territorio della nazione in tempo di pace, se vi si trova uni-

1) Quod dixi de actionibus recte publicandis, ita demum obtinet, si quod subditi nostri hostibus nostri debent, princeps a subditis suis revera exegerit. Si exegerit, recte solutum est; si non exegerit, pace facta reviviscit jus pristinum creditoris; quia occupatio, quae bello fit, magis in facto quam in potestate juris consistit. Nomina igitur, non exacta tempore belli quodammodo intermori videntur, sed per pacem, genere quodam postliminii, ad priorem dominum reverti. Secundum haec inter gentes fere convenit, ut nominibus bello publicatis, pace deinde facta, exacta censeantur periisse, et maneant extincta, non autem exacta reviviscant, et restituantur veris creditoribus.... Noli autem existimare, de actionibus dumtaxat verum esse, eas ipso jure non publicari, nam nec alia quaeque publicantur, quae apud hostes sunt, et ibi forte celantur. Unde et ea, quae apud hostes ante bellum exortum habebamus, indictoque bello suppressa erant, atque ita non publicata, si a nostris denuo recuperentur, non fieri recuperantium, sed pristinis dominis restitui, recte responsum est. *Consil.-Belg.* tom. III, cons. 67. — Bynkershoek, *Quaestionum juris publici*, lib. I, cap. VIII.

tamento con la persona del suo proprietario, da quando la è commessa alle cure di altrui.

E' pare adunque che la regola moderna sia: le cose tangibili, appartenenti al nemico, e che si trovassero nel paese al cominciar della guerra, non debbono essere immediatamente confiscate, e in quasi tutti i trattati di commercio si pone un articolo con cui si conviene di ritirarle al sopravvenir della guerra.

Questa regola sembrerebbe essere del tutto opposta con l'idea, cioè, che la guerra da sè stessa investo il Governo guerreggiante della proprietà. La può esser riguardata come opinione di tutti coloro che hanno scritto intorno al *Giure della guerra*, quella cioè, che la guerra dà il diritto di confiscare, ma che da per sè non confisca la roba del nemico; e le regole da cotesti scrittori date, conducevano appunto all'esercizio di cotesto diritto.

Già si trovava stabilito lo Statuto fondamentale degli Stati Uniti, allorchè l'accennata regola, introdotta mercè del traffico in pro della moderazione e della umanità, fu accolta da tutto il mondo incivilito. Esaminando codesto Statuto non si poteva facilmente ammettere una interpretazione, la quale darebbe a una dichiarazione di guerra tali effetti negli Stati della Unione, che altrove non avrebbe affatto, e che ostacolerebbe quella piena discrezione verso la roba del nemico, mercè di cui permetteva al Governo di comportarsi all' incontro del nemico nel modo stesso che questo verso di noi si sarebbe comportato.

E dovea anco avvertirsi che il ragionamento acquistava vie maggiormente vigore dai termini dello stesso Statuto: che la dichiaraziou di gnerra non avea altro effetto se non quello di porre le due nazioni in istato di ostilità; di produrre uno stato di guerra; di conferire i diritti che la guerra dà; ma non mica di operare per propria forza alcuno dei risultamenti, come, ad atto d'esempio, quello di un trasferimento di proprietà, ordinariamente sono il prodotto degli ulteriori provvedimenti del Governo. Quest' argomentazione poteva benissimo dedursi dalla enumerazione de' poteri, i quali accompagnavano quello circa al dichiarar la guerra: « Il Congresso avrà la potestà di dichiarar la guerra, di concedere lettere di marca e di rappresaglia, e di stabilire le regole occorrenti per le catture in mare e in terra ».

Che se dicessesi la potestà di stabilire le regole concernenti le catture in mare e in terra doversi circoscrivere alla cattura fuori il proprio territorio, in questo caso e' sarebbe lo stesso che voler restringere cotesta disposizione in più stretti limiti, che i snoi termini stessi non comportano. Estendendola alle disposizioni rignardanti la proprietà del nemico che si trovasse sul territorio, la Corte vedeva che il Congresso godeva della potestà in parola, come se fosse un potere indipendente, e non compreso affatto in quello di intimar la guerra.

Gli atti moltiplici del Congresso presentavano moltissimi esempi dell'opinione, che da per sè la dichiarazion di guerra non dà facoltà affatto di provvedere contro le persone, ovvero le proprietà dell'inimico, che ne' proprì dominî a qnel tempo si trovassero.

La guerra conferisce un egnal diritto in su le persone e sn la roba. Se ritiensi che la dichiarazione di gnerra non prescriva nessuna legge verso la persona di un nemico, che sopra il nostro territorio si trovasse, nè tampoco essa ne può contribuire in su la sua roba. L'atto il quale, riguardo ai nemici di fuori, conferisce un amplissimo potere arbitrario

verso le costoro persone, strettamente implicava che egli non godesse di questa facoltà mercè della dichiarazion della guerra.

Lo stesso carattere avea l' atto riguardante « la sicurezza, e il mantenimento de' prigionieri di guerra ».

L'atto, con cui si proibisce di trafficare col nemico, conteneva la seguente disposizione: « Il Presidente degli Stati Uniti sarà ed è, in virtù delle presenti, facoltato a rilasciare, ne'sei mesi seguenti all'accettazione dell'atto presente, le carte di passaggio affinchè sieno trasportati sani e salvi i navigli, e ogni altra cosa di proprietà di sudditi inglesi, e che attualmente si trovasse ne' limiti del territorio degli Stati Uniti ».

Ora queste disposizioni della legge mostravano, che la proprietà di un suddito inglese dalla legislatura non era affatto considerata di appartenere agli Stati Uniti, in forza della dichiarazion della guerra, e che il potere che l'atto conferiva al Presidente, era riguardato come un potere che per lo avanti egli non avea.

Il principio, che una dichiarazione di guerra da per sè stessa non compie un atto di confiscazione della roba del nemico che si trovasse ne' dominî dello Stato guerreggiante, era onninamente ammessa. Nell' atto del Congresso, con cui si dichiarava la guerra contro la Gran Bretagna, v'era alcuna espressione che cosiffatta intenzione additasse ?

L' atto accennato, dopo aver messo le due nazioni in istato di guerra, dà facoltà al Presidente di usare le milizie di terra e di mare degli Stati Uniti per condurre la guerra, e per rilasciare alle navi armate da' cittadini degli Stati Uniti delle commissioni, o lettere di marca e di rappresaglie generali, contro delle navi, de' beni e degli effetti appartenenti al Regno Unito della Gran Bretagna e d' Irlanda, e de' suoi sudditi.

Era stato ammesso che le rappresaglie potevano esser fatte su la roba del nemico trovata sul territorio della Unione al tempo della intimazione della guerra, se così la nazione volesse; tuttavia nella dichiarazione non fu menomamente accennato, che la nazione avesse espressa la sua volontà sull' oggetto.

E' sarebbe inutil cosa presentare delle argomentazioni per dimostrare che quando il Fisco degli Stati Uniti compila degli atti di procedimento per confiscare qualche cosa appartenente al nemico, sia trovata su la terra, sia fluttuante nelle nostre baie, posta a cura e sotto la vigilanza di un nostro concittadino, egli non opera affatto in forza di lettere di marca e di rappresaglie, ed anco meno in virtù di simili lettere rilasciate ad un legno particolare armato.

L' atto riguardante le lettere di marca, le prede marittime, e quelle di sostanze, certamente non contenevano alcun motivo che facoltava quel sequestro.

Poichè non si avea altro atto del Congresso relativo alla quistione in parola, si ebbe come comprovato, che la Legislatura non avea affatto confiscato la roba del nemico, che al tempo della dichiarazion di guerra si trovava su pel territorio degli Stati Uniti, e che la sentenza di condanna pronunziata dalla Corte inferiore non avea ragione di essere.

Frattanto riguardo a ciò e' si era fermato un punto, che richiedeva un più profondo esame. E si disse che, eseguendo le leggi della guerra, chi le pone in esecuzione può sequestrare, e i tribunali colpir di condanna ogni cosa che, conformemente al moderno giure delle genti, è

soggetta a confiscazione, quantunque si potesse invocare un atto della legislatura per giustificare la condanna di quelle sostanze, che, giusta la moderna usanza, non vanno punto soggette a confiscazione.

Questo argomento deve fondarsi sul principio, che l'uso moderno costituisce una regola la quale direttamente opera su la cosa stessa, mercè della sua propria forza, e non mica per lo mezzo della potestà Sovrana. Or cotal fondamento non poteva ammettersi. L'uso è una guida che il Sovrano a suo piacimento o segue, o pretermette. La regola, come gli altri precetti di morale, di umanità, e anche di saggezza, si presentava al giudizio del Sovrano, e avvegnachè non potesse disconoscerla senza disonore, non per questo egli non poteva non disconoscerla.

La regola era per sua natura pieghevole, e quindi soggetta ad infinite modificazioni. Non era una immutabile regola di diritto, ma si dipendeva da politiche considerazioni, che continuamente potevano variare. Le nazioni trafficanti, nella condizione degli Stati Uniti, aveano sempre ne' domini de' loro convicini gran quantità di effetti. Quando la guerra scoppia il conoscere ciò che sarà per farsi delle robe che nel nostro paese possiede il nemico, la è una quistione piuttosto di politica, anzichè di diritto. Secondo che noi ci comporteremo verso la proprietà del nostro nemico, le stesse disposizioni egli seguirà per la roba de'nostri concittadini che sono ne' suoi domini. Questa regola, al pari di tutte le altre quistioni di politica, era buona per un paese che a suo piacimento potesse modificarla, ma non affatto per uno che altro non può se non seguire la legge come sta scritta; poteva esser buona per la legislatura, ma non per la potestà esecutiva o giudiziaria. Alla Corte sembrò che il potere di confiscare la roba del nemico appartenesse alla potestà legislatrice, e che questa non avea ancora manifestato il suo volere per confiscare le robe che si trovavano sul territorio dello Stato al tempo della intimazion della guerra 1).

§ 12. — *De' debiti dovuti al nemico.*

Relativamente ai debiti dovuti ad un inimico pria di cominciare le ostilità, la giureprudenza inglese segue un andamento più liberale, o almanco più saggio che per i diritti di ammiragliato. Una Potenza, la quale possiede una immensa forza navale, può avere premura, o almeno supporsi premerle di stabilire il diritto di confiscare la roba del nemico stagita prima di una dichiarazione di guerra; ma una nazione, la quale tiene sparsi ampiamente i suoi capitali, così che diventa generalmente creditrice di tutti i paesi trafficanti, certamente non può aver premura alcuna a confiscare i debiti che son dovuti ad un inimico, conciossiachè questi potrà in ogni consimile occorrenza renderle il contraccambio con più dannose conseguenze. Gli è per questo che, quantunque la prerogativa di confiscare i debiti esistessero in teorica, non pertanto egli è ben raro che si ponga in pratica. Il diritto del creditore originario di attendere al ricupero del suo debito non si estingue; finchè dura la guerra è solamente sospeso; al ritorno della pace riprende tutta la sua validità 2).

1) M. del primo giudice Marshall-Cranch. *Rapporti*, vol. VIII, p. 123-129.

2) Bosanquet e Puller, *Rapporti*, vol. III; p. 181. — Furtado V. Rogers-Vesey,

Così pur si comportano la giureprudenza e la pratica negli Stati Uniti. I debiti, cui eran tenuti i cittadini americani verso i sudditi britanni pria della guerra della rivoluzione, e non totalmente confiscati, giuridicamente furono considerati di esser tornati in vigore, come del pari il diritto di ricuperarli dopochè tra i due paesi fu rifatta la pace. Gli impedimenti, che si erano presentati al ricupero de'debiti inglesi circa le leggi locali de' differenti Stati dell'Unione, col trattato di pace del 1783 ne fu convenuto lo annullamento; ma da che questo convegno non riuscì a rivalere totalmente tutti i creditori, la controversia tra i due Governi finalmente fu definita pagando gli Stati Uniti all' ingrosso di una somma in favore de' creditori britanni. Nel trattato di commercio del 1794 vi fu anche l' espressa dichiarazione, che era ingiusto e contro prudenza, che i contratti tra privati avessero a soffrire dannaggio dalle controversie nazionali, e vicendevolmente pattuendosi che « nè i debiti dovuti dagli individui da una nazione a quelli di un' altra, nè le parti, nè le somme che essi potessero avere impiegate in su i pubblici capitali ovvero ne'banchi privati, qualunque avvenimento fosse per accadere o di guerra o di altrettali controversie internazionali, giammai non sarebbero poste sotto sequestro e confiscate 1) ».

Nel 1793 quando cominciarono le ostilità tra la Francia e la Gran Bretagna, quella impose sequestro su i debiti e le altre cose che ai sudditi della nazione nemica si appartenessero. Il Governo inglese rispose a questo con un atto simile presso di sè. Con gli articoli aggiunti al trattato di pace tra i due paesi, conchiuso a Parigi nell'aprile del 1814, d'ambe le parti fu tolto il sequestro; e fu dato incarico a taluni commessari di porre al certo i richiami de' sudditi britanni circa il valore delle loro robe indebitamente confiscate dagli uffiziali francesi, ed anche per la perdita in tutto o in parte de'crediti a loro dovuti, ovvero per altre sostanze ingiustamente ritenute sotto sequestro da poi il 1792. L' obbligo così alla Francia estorto può essere riguardato come una severa applicazione del principio di conquista sur un nemico vinto, anzichè come un imparziale provvedimento di giustizia ; imperciocchè e' non è mica manifesto che le robe di Francesi, stagite ne'porti della Gran Bretagna e in mare prima delle ostilità, e indi come diritto dell'ammiragliato condannate, ai primi proprietari sieno state rendute, in forza dell' accennato trattato, e quando i due paesi si rappacificarono 2).

E parimenti, venute ad ostilità la Gran Bretagna e la Danimarca nel 1807, i navigli danesi e le altre sostanze che erano state stagite nei porti inglesi e in pieno mare pria che fosse dichiarata la guerra, furono aggiudicate come diritti di ammiragliato, dando alla dichiarazione forza di agire per lo addietro. Con un' ordinanza il Governo danese applicò questa disposizione verso gli Inglesi, ponendo sotto sequestro tutti i crediti dovuti dai sudditi danesi a' sudditi britanni, e invertendone il pagamento in pro dell'erario del Governo danese. La Corte inglese del Banco del Re decise, che questa ordinanza, non essendo menomamente conforme all'usanza delle nazioni, non era un legale ostacolo

Rapporti, vol. XIII, p. 71 a pro di Baussmaher.—Edvard, *Rapporti di Ammiragliato*, p. 60. Per *Nostra Signora de' Dolori*.

1) Dallas, *Rapporti*, vol. III, p. 45, § 199-285.

2) Martens, *Nuova raccolta*, tom. II, p. 16.

in Inghilterra al procedimento di un simile operare. I giureconsulti aveano riprovato questa pratica; e da un secolo e più non si era presentato altro esempio dell' esercizio di codesto diritto, tranne l' ordinanza suddetta. La giustezza di tal sentenza può essere opposta. Si è osservato che tra i debiti contratti sotto la fede delle leggi, e la proprietà acquistata sotto la stessa fede, la ragione non facea affatto distinzione alcuna, e il diritto del Sovrano di confiscare i debiti è precisamente lo stesso che quello di confiscare gli altri effetti che si trovano nel paese quando la guerra scoppia. Entrambi esigono un qualche speciale atto del Sovrano che manifestasse la sua volontà, ed entrambi dipendono non dalla inflessibile regola del giure delle genti, ma da politiche considerazioni che possono essere le direttrici della sovrana volontà 1).

§ 13. — *Del commercio coll' inimico, illegale da parte de' sudditi dello Stato guerreggiante.*

Tra le immediate conseguenze dell' incominciamento degli atti ostili vi è quella della proibizione di qualunque relazione di traffico tra i sudditi degli Stati prelianti, senza permesso de' loro Governi rispettivi. Nella decisione del cav. Guglielmo Scott per la causa del *Grido*, questo dettato è stabilito siccome un principio di giure universale e non particolare alla giurepradenza marittima della Gran Bretagna. Il Bynkershoek lo pone come un principio universale della legge. « Non potrebbe porsi in dubbio (dice questo giuspubblicista) che per la stessa natura della guerra ogni relazione di traffico non cessa tra i nemici. Avvegnachè cosiffatte relazioni non sieno proibite da speciale disposizione, non pertanto, per il semplice effetto del diritto della guerra, il traffico col nemico è proibito. Onninamente ciò provano le dichiarazioni di guerra, dacchè con esse ad ogni suddito è comandato di far guerra a quelli dell' altro Principe; di prenderne i beni, e di far loro ogni male possibile; intanto l' utilità de' mercatanti e gli scambievoli bisogni delle nazioni hanno quasi annullato il diritto di guerra quanto al commercio. Sicchè questo diritto è or permesso è or proibito in tempo di guerra, a seconda che i principi stimano che sia più o men di vantaggio ai loro sudditi. Una nazione trafficante si attiene al commercio, e secondo che le altre nazioni hanno più o men bisogno di mercatanzie, essa accomoda le sue leggi. È però che talvolta è stato permesso un generale e reciproco traffico, talvolta è stato ristretto a designate mercatanzie, gravando di proibizione le altre, e talvolta infine ogni traffico è totalmente vietato. Ma in qualunque maniera esso venga permesso, sia generalmente, sia specialmente, a me pare che ciò altro non sia che una sospensione delle leggi della guerra, e quindi per tal modo i sudditi di due paesi nemici una parte è in guerra un'altra in pace 2).

1) Maule e Selwin, *Rapporti*, vol. VI, p. 92. — Wolf, V. Oxholm Cranch, *Rapporti*, vol. VIII, p. 110. — Brown, V. Gli *Stati Uniti*.

2) Quamvis autem nulla specialis sit commerciorum prohibitio, ipso tamen jure belli commercia esse vetita, ipsae indictiones bellorum satis declarant; quisque enim subditos jubetur, alterius principis subditos, eorumque bona aggredi, occupare, et quomodocumque iis nocere. Utilitas vero mercantium, et quod alter

E' sembra, secondo questo passo citato, che così fosse stata la legge dell'Olanda. Valin dimostra che così fu anche la legge della Francia, in cui si tentò di continuare il traffico per lo mezzo di navi nazionali o neutrali. Da un caso già innanzi citato (sul *Grido*) pare risultare, che consimile fosse la legge della Spagna, e, senza taccia di temerità, si potrebbe affermare, che egli è un principio generale di diritto ricevuto dalla maggior parte delle nazioni di Europa 1).

Il cav. Guglielmo Scott comincia dallo stabilire due principî, secondo i quali questa specie di relazioni è proibita. Il primo è che: sì per la legge, sì per lo Statuto governativo della Gran Bretagna il Sovrano ha solamente la potestà di dichiarare la guerra e la pace. Egli solo dunque, che ha la facoltà di por fine intieramente alla guerra, eziandio ha il potere di farla cessare in parte, permettendo, quando crede che ciò convenga, che si abbiano il loro corso le faccende di traffico, le quali sono una parziale sospensione della guerra.

Ei possono esservi anche casi, ne'quali lo discorse relazioni sieno del tutto indispensabili; però non spetta ai privati il determinare in quali di essi vi sia questa necessità, standosene semplicemente alle loro proprie nozioni di commercio, e forse giudicando dalla misura de'vantaggi privati poco comportevoli col generale vantaggio dello Stato. A questo solo, conformemente ai più alti dettati della scienza politica, e a tutte quelle occorrenze che a siffatte relazioni possono connettersi, appartiene la facoltà di stabilire quando esse saranno permesse, e in quali modi.

Non si può propugnare un principio più sacro di quello che stabilisce, non poter altrimenti esistere queste relazioni se non mercè del diretto permesso dello Stato. Chi non presentisce le consegnenze che seguirebbero se ognuno, in tempo di guerra, si avesse il diritto di aver che fare per negozî col nemico, e sotto questo pretesto avere il mezzo di mantenere una ben diversa sorta di relazioni che opportune giudicherebbe? Dannosissimo per tutti sarebbe un tal inconveniente. Dall'altra parte dove è il danno che il trafficante sia forzato, nelle rispettive condizioni de'due paesi, a fare i suoi negozi tra questi (se è necessario) sotto la vigilanza e il sindacato del Governo, che ha il carico della pubblica sicurezza?

Un altro dettame di diritto, di qualità meno politico, ma nella sua accezione egualmente generale e diretto nella sua applicazione, proibisce questa specie di comunicazioni come fondalmente incomportevoli con le attinenze che passano tra i due paesi guerreggianti; imperciocchè egli è impossibile di sostenere alcun contratto ricorrendosi ai Tribunali di uno de'due paesi da parte de' sudditi dell'altro. Nella legislazione di quasi tutti i paesi la qualità di nemico straniero produce

populus alterius rebus indigeat, fere jus belli, quod ad commercia, subegit. Hinc in quoque bello aliter atque aliter commercia permittuntur vetanturque, prout e re sua subditorumque suorum esse censent principes. Mercator populus studet commerciis frequentandis, et prout quisque alterius mercibus magis minusve carere potest, eo jus belli accommodat. Sic aliquando generaliter permittuntur mutua commercia, aliquando quod ad certas merces, reliquis prohibitis, aliquando simpliciter et generaliter vetantur. Utcunque autem permittas, sive generaliter, sive specialiter, semper, si me audias, quoad haec status belli suspenditur. Pro parte sic bellum, pro parte pax erit inter subditos utriusque principis. — Bynkershoek. *Quaestionum juris publici*, lib. I, cap. III.).

1) Valin, *Commentario su l'ordinanza della marina*, lib. III, tit. VI, art. 3.

insiememente l'incapacità di essere attore o convenuto, ossia ciò che i giureconsulti dicono *persona standi in judicio*. Uno Stato, ove i contratti non possono avere forza obbligativa pe'contraenti, non saprebbe essere uno Stato di traffico legale. Or se le parti, che debbono contrattare, non hanno punto il diritto di costringere allo adempimento delle convenzioni, se neppure a quest'uopo hanno il diritto di presentarsi in giudizio, e' si vorrà una pruova più chiara della incapacità legale a contrarre, imposta dalla legge? I contratti in tal modo stipulati, non sono sanzionati affatto dalla legge. Essi non hanno legale esistenza, ed ogni negozio compinto in tale condizione non è tutelato dalle leggi, anzi è contro la sua autorità. Lo stesso Bynkershoek, intorno questo argomento, autorevolmente si esprime (lib. II, cap. 7), quando dichiara che la legalità del commercio e il vicendevole uso delle Corti di giustizia sono inseparabili. Egli dice che, relativamente a ciò, « i casi di traffico non possono distinguersi da tutt'altra specie di essi. Ma se avviene che il nemico permetta d' intentare delle azioni, egli è difficile far distinzione per quali cause esse possono elevarsi, e giammai non mi è stato dato di poter osservare che questa distinzione si fosse in alcun tempo messa in pratica ».

Il cav. Guglielmo Scott per altro nota il costante intendimento delle decisioni de'tribunali inglesi per le prede, da'quali rigorosamente era stato applicato quel principio ai casi in cui in diverse occorrenze erano stati emanati degli atti dal Parlamento per mitigare le leggi di navigazione e delle dogane; a'casi ne'quali il Governo avea facoltato, sotto la sanzione di un atto del Parlamento, un traffico di introduzione da'domini dell' inimico, senza per altro di avere specialmente protetto un traffico di trasporto per quelle stesse contrade, quantunque strettamente connesso al commercio di introduzione, e quasi necessario alla sua esistenza; ai casi in cui non semplicemente motivi di convenienza, ma di necessità, scusavano questo traffico da parte di un privato individuo; ai casi in cui pria di rompersi la guerra erano stati noleggiati de' carichi, e senza che le parti avessero cercato con ogni possibile diligenza rivocare la commessione del viaggio al correre delle prime notizie dell' ostilità; e ai casi, infine, in cui la regola era stata applicata non solamente con rigore contro de' sudditi britannici, ma anche contro quelli de' collegati nella guerra con l' Inghilterra; supponendo che la regola era fondata sur una massima universale, che gli Stati alleati nella guerra aveano il diritto di far conoscere e di attuare naturalmente in sn i sudditi degli uni, come degli altri.

Secondo questo eminente magistrato son questi i principi generali della regola, conformemente alla quale il diritto pubblico europeo, e il gius civile degli Stati diversi, hanno proibito qualunque specie di commercio col nemico. La quale regola è anche sanzionata dalla doppia autorità della giureprudenza e pubblica e privata. Essa, nel tempo stesso, è fondata sul legittimo e salutare dettame che vieta ogni relazione col nemico, se ciò non sia mercè di un permesso del Sovrano o dello Stato; e ancor sulla teorica che chi è nemico (*hostis*), che non può aver qualità giuridica di stare in giudizio (*persona standi in judicio*), non ha diritto a far eseguire i contratti, non può affatto contrattare senza ottenere un anticipato permesso 1).

1) Robinson, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. II, p. 196 — Il *Grido*.

Le Corti di giustizia di America questi stessi principi hanno seguito circa le relazioni de' loro concittadini con gli inimici nel tempo dell' ultima guerra tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Si presentò il caso in cui un cittadino avea comprato una quantità di mercatanzie ne' domini della Gran Bretagna moltissimo tempo prima che fossero dichiarate le ostilità, e ne avea fatto deposito in un'isola vicina alla frontiera. In sul principiare de'primi atti ostili i suoi commessi aveano noleggiato una nave per andare ove eran depositate quelle merci, caricarle e trasportarle altrove. La nave, ritornando, fu catturata e condannata come preda di guerra. Il reclamante oppugnava, che quello non era un traffico nel senso de' casi accennati come soggetto a condanna; che al momento in cui scoppiava la guerra ognuno avea il diritto di togliere le mercatanzie comprate pria dello stato di nimicizia, e che si trovassero nel paese *inimico*; che vi andava il bene della Unione di permetter ciò ai suoi governati. Ma la Corte suprema dichiarò che, quantunque alcun mitigamento ai diritti della guerra la più indulgente e moderata pratica de' tempi moderni avesse arrecato, pure intorno questa materia non ve ne era alcuno. L' universale sentimento delle nazioni avea riconosciuto gli effetti immorali che risulterebbero dallo ammettere rapporti individuali tra gli Stati che sono in guerra. Tutta la nazione entra a parte in un istesso negozio, e quindi deve andare compresa nelle stesse conseguenze. Ogni individuo di una delle due nazioni non deve veder altro in quello dell'avversario che un inimico, perciocchè questi è nemico del suo paese. Se questo è il dovere del cittadino, violandolo, quale ne sarà la conseguenza? Il diritto di preda è parte del giure delle genti; esso dà un aspetto ostile al commercio, indipendente dalla qualità del negoziante che lo prosegue, e lo dirige. La condanna in pro di colui che ha fatto la cattura, è egualmente la sorte della roba del nemico, e di quella che si trova adoperata per un traffico ostile. Ma un cittadino o un collegato può aver preso parte ad un traffico ostile, e con. ciò rendesi comune alla sua roba la stessa sorte a cui va soggetta quella di coloro in favor de' quali egli traffica. La sottoposizione della roba di un cittadino ad esser condannata come preda di guerra, dev' essere esaminata con diverso modo. Tutto ciò che viene da un paese nemico, a prima giunta (*prima facie*) è roba di nemico, e chi se ne richiama, ha l' obbligo di provare il contrario. Ma se chi reclama è un cittadino ovvero un alleato, nel tempo stesso che manifesta il suo interesse, confessa la violazione fatta; la qual cosa, giusta la conosciutissima regola del giure civile, lo priva del diritto di intentare il suo richiamo. Nè sopra un' astratta argomentazione questa teorica si fonda, ma è sostenuta dalla pratica delle più incivilite nazioni, e dir anche si potrebbe da tutte le nazioni trafficanti. Nel caso in esame la Corte così sicuramente dettava la sua decisione, perocchè, facendo ricorso agli archivi della Corte di appello nelle cause di prede marittime, che fu stabilita nell' epoca della guerra della indipendenza, si rinveniva in numerosissimi casi essersi argomentato nel modo stesso, come era la giureprudenza raffermata di questa Corte. Gli è certo che, pria della rivoluzione americana, imperava la legislazione inglese, e quindi era una parte della giurisprudenza marittima conferita ai tribunali degli Stati Uniti mercè del patto federale. Or lo scioglimento della quistione, cioè, se il traffico in questo caso sottoponeva, quanto al diritto di preda, la roba al sequestro e

alla confisca, dipendeva dal dettato della legge. Se per *commercio*, nella legge su le prede, si stava il significato della parola, che consiste in compiere negozî o contratti, il caso senza dubbio non andrebbe compreso sotto la condanna stabilita dalla regola. Ma lo scopo, il provvedimento, la ragion della regola son quelli di rompere ogni comunicazione ovvero ogni relazione reale che da un luogo ad un altro passano tra i sudditi degli Stati in guerra: i negozî o i contratti adunque non hanno veruna necessaria connessione col delitto. La regola colpisce il delitto, che nasce dall'opposizione delle relazioni con le vere ostilità, e a quel termine sostituendo quello di *commercio coll' inimico*, si rispondeva all' argomentazione, che non era un commercio secondo il significato del caso accennato. Quanto poi al dubbio, se al momento in cui si rompe la guerra un cittadino ha il diritto di ritornare nella sua patria conducendo, o no, con sè le sostanze di sua proprietà, il ricorrente di certo non avea affatto il diritto di partirsi dal suo paese per andare a torre i suoi effetti che nelle contrade nemiche si trovavano. Per le quali cose fu deciso, che il richiamo da parte del proprietario della nave non era sorretto dal diritto, dacchè il viaggio era nel tempo stesso volontario ed inescusabile 1).

Così fu dichiarato come una cagione di confisca il caso in cui, sopravvenute le ostilità, il naviglio di cui è parola, avendo piena conoscenza degli avvenimenti, e senza esser costretto da verun particolar pericolo avea cambiato di rotta, e approdato in un porto nemico, dove egli avea negoziato e preso un carico. Se un simile operato potesse mai giustificarsi, indarno si proibirebbe di commerciare col nemico. Il susseguente traffico nel paese nemico, per lo mezzo di cui la nave si ebbe di ritorno il carico, si connette con l'intenzione di viaggio volontario per un porto nemico, e la conoscenza che per forza fu condotto in un luogo de' domini del nemico, quando che la sua vera direzione era per altrove, non poteva discolparlo. L'operato di questo naviglio meritava molto men di essere difeso, che quello del *Rapido* 2).

Parimenti pur tuttavia fu deciso che erano da confiscarsi le mercatanzie, poco tempo prima della guerra comperate dal commesso di un cittadino americano nella Gran Bretagna, ma che non furono imbarcate se non quasi un anno da poi la dichiarazion della guerra. Supponendo che il cittadino abbia, al cominciar degli atti di nimicizia, il diritto di ritirare dal paese nemico la roba che prima della guerra avea ivi comperato (caso sul quale la Corte non ha mica deciso), egli è d'uopo che questo diritto sia esercitato con la necessaria diligenza, e in un certo giusto tempo, dopo conosciute le ostilità. Permettere ad un cittadino di ritirare la sua roba da un paese nemico molto tempo dopo di esser cominciata la guerra, col pretesto che la era stata comperata pria della guerra, condurrebbe alle più dannose conseguenze, e sarebbe un incentivo a tentare col nemico ogni specie di traffico frodolento e illegale. Con una estensione tanto illimitata il diritto non saprebbe esistere 3).

In un altro caso il bastimento, appartenente ai cittadini degli Stati Uniti, faceva vela dal territorio americano pria della guerra, con un ca-

1) Cranch. *Rapporti*, vol. VIII, p. 155 — Il *Rapido*.
2) Id. ibid. p. 169-179.
3) Id. ibid. p. 434. — Il *San Lorenzo*, vol. IX, p. 120, S. C.

rico, ovvero noleggiato per un viaggio a Liverpool e nel settentrione dell'Europa, perindi tornare negli Stati della Unione. Arrivato a Liverpool, discaricò le merci, tornò a caricare ad Hull, e veleggiò per Pietroborgo con permesso del Governo inglese, accordato a dì 12 giugno 1812, con cui permetteva trasportarsi del legname di acagiù in Russia, e introdurre di ritorno in Inghilterra un altro carico. Giunto a Pietroborgo, ebbe notizia della guerra, e ne partì dirigendosi a Londra con un carico che alcuni negozianti russi ad altri d'Inghilterra spedivano. Svernò in Isvezia, e nella primavera dell' anno 1813 riprese il viaggio per l' Inghilterra, scortato da un vascello da guerra inglese. Arrivato, depone il carico, e fatta la zavorra, si ripone in vela per gli Stati Uniti munito di una licenza inglese; vicino al faro di Boston fu catturato. La Corte, dando la sua decisione, statuì che, secondo le decisioni di sopra citate, nella causa non era a decidere che il viaggio con un carico o nolo dalla Russia al paese nemico, dopo una piena conoscenza della guerra, non avesse affatto la gravità che vi sarebbe trafficando col nemico, in modo da sottoporre insiememente la nave e il carico alla condanna come preda di guerra, nel modo stesso che se la cattura fosse avvenuta lungo il viaggio. L'addotta necessità d' intraprendere quel viaggio a fin di far salvo il nolo al proprietario, e discaricarlo delle sue spese fatte a Pietroborgo, incoraggiò costui, come egli ne facea dichiarazione, dopo la partecipazione che in quella città avea ricevuto dall' ambasciadore americano, a intraprendere il secondo viaggio, nella credenza di non violare le leggi del suo Stato. Quantunque queste argomentazioni, se pur esse erano sorrette dalla verità, presentassero un caso di particolare difficoltà, non di manco non offrivano una scusa legale, di cui potesse la Corte tener conto fondandovi su la sua decisione. Il difensore del convenuto sembrava esser convinto della insufficienza di questa ragione, e quindi ponea ogni suo mezzo a dimostrare, che la nave non era stata catturata nell'atto di commettere un delitto (*in delicto*), avendo già terminato il viaggio di offesa, che avea intrapreso nel paese inimico, ma sibbene mentre se ne tornava sotto zavorra in America. E' non si poteva negare, che se la fosse stata catturata lungo il viaggio, in cui commise il delitto, si considerava come ancora in delitto (*in delicto*), e quindi esser sottoposta alla confiscazione. Ma la Corte disse che, anche ammettendo che il viaggio di partenza, e quello di ritorno potessero essere separati in modo da farne viaggi distinti, tuttavia non si potea negare che non fossero termini di questo viaggio Pietroborgo e gli Stati Uniti. La continuazione del viaggio non poteva esser rotta dalla volontaria deviazione del padrone con lo scopo di fare un traffico intermediario. I reclamanti ammisero che la traversata dal paese neutrale a quello del nemico non fu assunta come un viaggio novello; era (essi diceano) un viaggio sussidiario a quello di ritorno; era insomma un viaggio dal paese neutrale, percorrendo la strada del paese nemico; e di conseguenza, se il bastimento, per tutto il tempo di questo viaggio, era catturato per qualche atto che lo sottoponesse alla confiscazione siccome preda di guerra, esso era catturato in delitto 1).

Noi abbiam visto qual sia la regola tanto del gius pubblico, quanto del gius privato circa questa materia, e sopra quali disposizioni la si

1) Cranch, *Rapporti;* vol. VIII, p. 451, 455 — Il *Giuseppe*.

sostiene. Moltissime volte si è cercato di evitarne gli effetti, e cansarne le pene; ma col suo inflessibile rigore ogni saggio è ito a male. Le apparenti eccezioni non le tolgono di forza, ma in quella vece la confermano e la invigoriscono; perocchè tutte le eccezioni non riguardano altro che il caso in cui il traffico aveva luogo con un paese neutrale, ovvero quello in cui le particolarità erano considerate come implicanti un permesso; o infine nel caso in cui il negozio non era compiuto allorchè il nemico à cessato di essere tale. In tutti gli altri casi è necessaria un' espressa permissione del Governo affinchè i rapporti per oggetto di negozi coll'inimico sieno resi legali 1).

§ 14. — *Del traffico illegale degli alleati col comune nemico.*

Nè solamente ai sudditi dello Stato preliante cosiffatte relazioni coll' inimico sono proibite e punite con la confiscazione dalle Corti per le prede del proprio paese, ma anche verun suddito di Potenza alleata, allorchè si fa unitamente la guerra, può trafficare coll'inimico comune, senza correre il rischio di esser tradotto avanti al magistro in su le prede, con la perdita della roba, che egli in questa specie di negozi avesse adoperato. Questa regola è un corollario dell' antecedente, e si fonda in sul principio, che un tal commercio è proibito ai sudditi del collegato guerreggiante dal gius civile del proprio paese, dal gius delle genti universale, e dai termini espressi o virtuali del trattato di alleanza che tra gli alleati esiste. E poichè alla prima regola non può apportarsi mitigamento alcuno se non mercè del permesso del Capo supremo dello Stato, così anche la seconda non può essere alterata se non per mezzo di un permesso delle nazioni alleate, dopo un vicendevole consentimento. Una dichiarazione di nimicizia, naturalmente con sè porta la proibizione di ogni relazione commerciale. Quando è in guerra solamente uno Stato, l'interdizione suddetta può essere allargata a favor de' suoi sudditi senza recar pregiudizio ad alcun altro; ma quando nazioni alleate combattono per una comune causa contro di un comune inimico, allora vi è un contratto, se non espresso, almanco implicito, con cui ciascuno de' collegati combattenti è obbligato a non far nulla che sia contrario allo scopo comune. Se uno Stato permette ai suoi sudditi di continuare un commercio non interrotto coll'inimico, la conseguenza sarà, che da ciò il nemico ne avrà e aiuto e assistenza; cosa che riuscirebbe a dannaggio della comune causa. E' parrebbe dunque, che non sia affatto di troppo per soddisfare la Corte in su le prede di uno Stato alleato il dire che l'altro abbia permesso di tanto praticare a'suoi sudditi; ei sarebbe ancor necessario dimostrare, o che l'uso del diritto di trafficare non è affatto tale da fare ostacolo alle comuni operazioni, o che sia approvato dall' altro alleato 2).

1) Robinson, *Rapporti di Ammiragliato*, vol. VI, p. 127 — Il *Franklin*, vol. IV, p. 195: La *Madonna delle Grazie*.—vol. V, p. 141, La *Catarina Juffrow*.—P. 231 L'*Alby* — Wheaton, *Rapporti*, vol. II, appendice nota 1, p. 34. — Wheaton, *su la Cattura*, p. 220-223.

2) Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I. cap. X. — Robinson, *Rapporti di Ammiragliato*. vol. IV, p. 251; vol. VI, p. 403 — Il *Nettuno*.

§ 15. — *De' contratti proibiti col nemico.*

Dal discorso principio, che interdice qualunque relazione commerciale, e ogni altra pacifica attinenza col pubblico nemico, ne segue, siccome corollario, che qualsiasi contratto privato fatto coi sudditi dello Stato nemico è illegale. Questa regola così dedotta è applicabile all' assicurazione in su la proprietà e sul traffico del nemico; al tirare, e al negoziare de'biglietti di cambio tra i sudditi delle potenze in guerra; allo spedire de' capitali in denaro o in biglietti al paese del nemico; alle associazioni commerciali cominciate tra i sudditi dei due paesi dopo la dichiarazione della guerra, o prima di questa esistenti. Queste società son disciolte dalla sola forza e dall' atto d' intimazione della guerra; quantunque per altri contratti non faccia che sospenderne gli effetti 1).

§ 16. — *Delle persone domiciliate in paese nemico sottoposte alle rappresaglie.*

Il Grozio, nel capitolo secondo del terzo libro della sua opera sul Diritto della guerra e della pace, ove tratta della responsione della roba de' sndditi per le offese fatte dallo Stato ad altri, espone che: « Secondo il giure delle genti, tutti i sudditi del Sovrano, da cui si è ricevuta un'offesa, e purchè costoro abbiano tal qualità durevolmente, sia che si fossero naturali del paese, ovvero d'altrove venuti, corrono il rischio delle rappresaglie, ma non però coloro che per poco tempo vi passano o soggiornano, imperciocchè il diritto di rappresaglia (egli dice) è stato stabilito siccome una specie di balzello imposto a fin di pagare i pubblici debiti; ora coloroi quali non sono sottoposti alle leggi del paese, che temporaneamente vanno esenti da siffatta specie d' imposizioni. Tra i sudditi perpetui il gius delle genti solamente fa esenti da eccezione dalle rappresaglie gli ambasciadori e le loro suppellettili, allorchè essi non vanno per oratori ad una potenza nemica di colui il quale ha giusta cagione di usare questo diritto. E quindi nel Capo IV dello stesso Libro di su accennato, ove discorre del diritto di uccidere, e delle altre ostilità praticate contro la stessa persona del nemico, in quello Stato che egli addimanda una *guerra solenne*, e' propugna che questo diritto si estende » non solamente a coloro i quali sono combattenti, ovvero che sono sudditi del provocatore della guerra, ma sibbene a tutti coloro che si trovano nel territorio dell' inimico. Di fatto, poichè è a temersi anche qualche atto dagli stranieri che allora si trovano nel paese dell'inimico, ciò basta affinchè il diritto, di cui si tratta, sia esercitato anche contro di costoro in una guerra generale, e non interrotta. In che vi ha della differenza tra la guerra e il diritto di rappresaglia, il quale, siccome abbiamo già osservato, è una specie di balzello che i sudditi debbono pagare per i debiti dello Stato 2) ».

1) Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. XXI, *Traduzione del* Duponceau, p. 165, nota.—Kent, *Commenti su le leggi Americane*, vol. I, p. 67-68. 5. ediz.

2) Caeterum non minus in hac materia quam in aliis cavendum est, ne confundamus ea quae juris gentium sunt proprie, et ea quae jure civili aut pactis populorum constituuntur.

Il Barbeyrac, in una nota sopra i riferiti passi osservava quanto segue: « Il Coccejo, in una dissertazione da me già citata — *De jure belli in amicos* § 23—rigetta questa distinzione, e opina, che anche gli estranei, a' quali non si è assegnato un termine per ritirarsi, sieno riguardati come partigiani del nemico, e quindi per tal cagione esposti a giusti atti di ostilità. Indi lo stesso autore, per sopperire a questo preteso difetto, fa distinzione tra gli estranei che dimorano nel paese, e coloro i quali sonvi di passaggio, ovvero che se alcun tempo vi soggiornano, vi son costretti o da una malattia, o dalla necessità di loro faccende. Ma ciò fa conoscere che il Coccejo, così in questo come in molti altri luoghi, ha criticato il nostro autore non intendendolo. Il Grozio, nel seguente paragrafo, manifestamente distingue negli stranieri, de' quali si fa parola, quelli che sono *sudditi* dell'inimico a *titolo perpetuo*, pe' quali intende senza dubbio, come ne dà la spiega il dotto Gronovio, coloro che sono *domiciliati* nel paese. E lo stesso Autore, nel Capo II di questo Libro al § 7, si spiega parlando delle rappresaglie, che egli accorda anche contro tale specie di stranieri, quando che non le permette affatto contro *di coloro i quali sono solamente di passaggio, ovvero che non dimorano nel paese, se non per poco tempo* 1) ».

Qualunque si sieno i diritti che il paese natio abbia alla fedeltà politica di un uomo, egli è fuor di dubbio che il suddito nato di un paese può divenire cittadino di un altro, in tempo di pace, per trafficare, e può godere di tutti i privilegi commerciali che sono annessi al domicilio che ha eletto. Da un'altra parte, se la guerra scoppiasse tra il paese adottivo ed il natio o pure un altro, la sua roba va soggetta alle rappresaglie, nel modo stesso che i beni di coloro i quali debbono allo Stato nemico una perpetua fedeltà.

§ 17. — *Delle diverse specie di residenza costituente un domicilio.*

Nè definizioni, nè particolari accenni nelle opere de' pubblicisti si trovano, coi quali versassero intorno alle diverse specie di residenza costitutiva di un domicilio tale da rendere l'individuo soggetto alle rap-

Jure gentium subjacent pignorationi omnes subditi injuriam facientes, qui tales sunt ex causa permanente, sive indigenae, sive advenae, non qui transeundi aut morae exiguae causa alicubi sunt. Introductae enim sunt pignorationes ad exemplum onerum, quae pro exsolvendis debitis publicis inducuntur, quorum immunes sunt qui tantum pro tempore loci legibus subsunt. A numero tamen subditorum jure gentium excipiuntur legati, non ad hostes nostros missi, et res eorum — Grozio. *Del giure della guerra e della pace*, lib. III, cap. II, § 7. n. 1-2.

Late autem patet hoc jus licentiae, nam primum non eos tantum comprehendit qui actu ipso arma gerunt, aut qui bellum moventis subditi sunt, sed omnes etiam qui intra fines sunt hostiles: quod apertum fit ex ipsa formula apud Livium, *hostis sit ille, quique intra praesidia ejus sunt*; nimirum quia ab illis quoque damnum metui potest, quod in bello continuo et universali sufficit, ut locum habeat jus de quo agimus: aliter quam in pignorationibus, quae ut diximus ad exemplum onerum impositorum ad luenda civitatis debita, introductae sunt: quare mirum non est, si, quod Baldus notat, multo plus licentiae sit in bello quam in pignorandi jure. Et hoc quidem quod dixi in peregrinis, qui commisso cognitoque bello intra fines hosticos veniunt, dubitationem non habet.

At qui ante bellum eo iverant, videntur jure gentium pro hostibus haberi, post modicum tempus intra quod discedere potuerant. *Ibid.*, lib. III, cap. 4, § 6-7.

1) Grozio, vers. del Barbeyrac in loc.

presaglie. Si supplisce alla loro mancanza coi fatti precedenti che ci son forniti dalle Corti inglesi sulle prede; le quali, se in tutto il rigore non hanno applicato il principio con giusta severità alle cause de' sudditi neutrali, nell'applicazione certamente non l'hanno mitigato per il caso de' sudditi britanni residenti nel paese dell'inimico al cominciaro delle ostilità.

La Corte di appello de'Pari (lords), giudicando nelle cause di prede su le quistioni elevatesi per la presa di S. Eustachio fatta dall' ammiraglio Rodney, nel 1785, da Lord Camden liberata, decise che « se un individuo andava in un paese straniero per curiosare, o per cagione di salute, o per dar fine ad una particolare faccenda, o per altro fine, opinare che sarebbe stato eccessivo rigore sequestrarne i beni; però una residenza, che non abbia veruna delle accennate cagioni, non deve essere considerata come una dimora permanente ». Ora applicando l' evidenza e la legge agli estranei residenti in S. Eustachio, egli sosteneva « che per ogni riguardo essi dovevano essere ritenuti come sudditi residenti. La persona, la vita, la industria di loro erano adibite in pro dello Stato, sotto la cui tutela vivevano; e se venivasi a guerra, ivi continuando a stare, essi avrebbero pagato la loro quota di tasse, imposizioni e simili, al pari di tutti gli altri sudditi nati; sicchè non vi era dubbio che tra costoro eglino dovessero essere annoverati 1) ».

« Il tempo — dice il cav. Guglielmo Scott — è il principale elemento constitutivo del domicilio. Nella maggior parte de' casi esso decide irremisibilmente. Spesso si ripete che se persona viene per lo spaccio di una particolare bisogna, *questo fatto* non istabilirà un domicilio. Egli è d' uopo di accettare questo provvedimento senza restrizione alcuna, e senza por mente al tempo che lo spaccio della bisogna può o potrà richiedere. Conciossiachè, se la faccenda è di tal natura da poter trattenere *probabilmente*, ovvero *veramente*, la persona per un lungo spazio di tempo, ei ne potrebbe nascere una residenza generale per quella speciale faccenda. Che appunto una speciale faccenda può condurre un uomo in un paese, e ivi trattenerlo per tutta sua vita; e contro di una così lunga dimora invocar non si può l'eccezione di un affare in origine speciale. Perciocchè e' si dee conchiudere, in simile caso, che altre bisogne più gravi vennero a presentarglisi, e unironsi al primitivo progetto, in tal modo imprimendogli la qualità di naturale del paese ove dimorava. Supposto che in un paese guerreggiante venga un individuo quando sono già per cominciare, o pria di principiare le ostilità, certamente egli è ragionevole cosa non subitamente riferirgli una qualità acquisita, e lasciargli il tempo che occorre per disbrigarsi delle sue cure; ma se questi per lungo tratto della guerra continua a rimanersi ivi, contribuendo col pagamento delle imposizioni ed altre simili gravezze alla forza del paese; costui non potrebbe con felice esito avere per iscusa il suo speciale negozio contro de' diritti delle ostilità. Se lo potesse, allora non si avrebbe sufficiente vantaggio contro le frodi e gli abusi di una residenza tanto protratta ottenuta per faccende finte, capziose ed uniche nella loro origine. Havvi un tempo che a siffatti mezzi opporrà una eccezione: non vi ha regola che anticipatamente (*a priori*) possa stabilire il termine, ma *è necessario* che una tal regola vi sia.

1) Procedimento de' Commissari dopo il trattato del 1794 tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Opinione del sig. G. Pinhney nella causa del Betsey.

Per prova della efficacia solamente del tempo, ei non è fuor di proposito notare che la stessa quantità di negozi, la quale non istabilirebbe affatto un domicilio per un certo spazio di tempo, non dimanco questo effetto avrebbe, se un più largo termine fosse accordato. Questo oggetto dev' esser posto in proporzione col tempo e con le occupazioni, però che di molto preponderi l' elemento del tempo ; qualunque siasi la occupazione, ei non può avvenire, tranne poche eccezioni, che il tempo non costituisca un domicilio 1) ».

Nella causa del *Capo Indiano*, decisa nel 1800, il signor Johnson, cittadino degli Stati Uniti domiciliato in Inghilterra, avea preso parte in un traffico nelle Indie orientali inglesi; traffico proibito ai sudditi inglesi, ma permesso ai cittadini americani in forza del trattato di commercio del 1794 tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.

Tornando dal suo viaggio, il bastimento approdò in un porto inglese, ove fu stagito perchè adoperato a traffico proibito. Il signor Johnson avendo allora abbandonato l' Inghilterra, e' fu dichiarato non essere suddito britanno quando avvenne la cattura, e fu ordinata la restituzione del legno. Il signor Guglielmo Scott, in questa causa decidendo, diceva che « egli era chiaro che la qualità di nazionale del signor Johnson, come mercatante inglese, non era fondamentata se non sopra una residenza, e solamente sopra questa circostanza aveva appoggio. E' poteasi, adunque, riguardare, che dal tempo in cui egli avea abbandonato il paese dove risiedeva, tornandosene nel natio, egli riprendeva la sua originaria qualità, e dovea essere considerato come Americano. La qualità, ottenuta mercè della residenza, cessa al cessar di questa, e non rimane più lungamente inerente alla persona dal momento in cui si pone in atto, *bona fide*, di abbandonare il paese col proposito di non più tornarvi (*sine animo revertendi*) 2) ».

La qualità di nazionale acquistata colla nascita, indi perduta, facilmente ritorna ; essa richiede minori particolarità a fin di costituire il domicilio, quando si tratta di un suddito nativo, anzichè quando si tratta di rivestirne individuo di altro paese oriundo; sì che la roba di un Francese, il quale avea per lungo tempo risieduto, e che probabilmente avea la naturalità negli Stati Uniti, ma che era ritornato in S. Domingo, ed ivi avea preso un carico di prodotti coloniali di quell' isola per trasportarli in Francia, preso, fu condannato dall' alta Corte dell' ammiragliato 3).

Nella causa del signor Dutilth, il difensore del reclamante si riportava a quella del *Capo Indiano*, cioè, di aver ottenuta la restituzione, avvegnacchè *nel momento del viaggio* risiedesse nel territorio dell'inimico. Ma il cav. Carlo Robinson riferisce una decisione della Corte di appello de' Pari (*lords*) del 1800, con cui diverse parti della roba del signor Dutilth furono condannate, e altre restituite, a seconda delle circostanze di sua residenza al tempo della cattura. Dell' accennata decisione più particolare nota se ne fa dal sig. Giovanni Nicholl per la

1) Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. II, p. 324 — *L'Armonia.*
2) *Ibid.*, vol. III, p. 12 — *Il Capo Indiano.*
3) Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. V, p. 98. — *La Virginia* — La stessa regola è anche ricevuta dalla legge francese sulle prede (*Codice delle prede*, tom. I, p. 92, 139 e 303), e dalle Corti sulle prede dell' America — Wheaton, *Rapporti*, vol. II, p. 76 — *La Dos Hermanos.*

causa dell' *Armonia*, trattata avanti la Corte de' Pari (lords) il dì 17 luglio 1803. « Il fatto del signor Dutilth viene a sorreggere quello di cui si tratta. Egli venne in Europa verso lo scorcio di luglio 1793, in tempo in cui, circa lo stato del commercio, si stava in grandi apprensioni. Andò in Olanda, non solamente in condizione di amistà, ma anche di alleanza con quel paese. Vi dimorò fino a quando vi entrarono gli eserciti francesi. Per tutto il tempo che ivi stiè, non vi intraprese verun negoziato. Quivi non avea banco, non contratto, non faccenda con intraprenditori. Alla vendita delle sue mercatanzie adoperava taluni mercatanti cui pagava una provvisione. I Francesi impadronitosi dell'Olanda, egli prese consiglio intorno a quanto dovea fare in quella occorrenza, essendo rimasto in quel paese a cagion delle dubbie condizioni del credito commerciale, che non solamente rendevano malsicure le case olandesi ed americane, ma puranche le inglesi, le quali tutte invigilavano sulla condizion del credito in quel paese. Quando i Francesi nel 1794 v' entrarono, il signor Dutilth fe' ricorso all'ambasciadore americano in Olanda, il sig. Adams, il quale lo consigliò di rimanere fino a quando avesse potuto procurarsi un passaporto. Egli vi rimase sino alla fine della guerra, ed assestati i suoi negozi, se ne tornò in America. Una parte de' suoi beni fu stagita prima del suo arrivo. La porzione che fu sequestrata prima del suo ritorno, gli fu restituita (*il Bello Americano*, Adm. 1796). Ma la porzione che fu sequestrata nel tempo che stavasi in Olanda fu condannata, a ragion che egli era in Olanda quando avvenne la cattura 1) » (L'*Annibale* e la *Pomona* Lords 1800).

La causa della *Diana*, decisa dal cav. Guglielmo Scott nel 1803 è molto istruttiva intorno a questa materia. Nel tempo che durò la guerra, cominciata nel 1795 tra la Gran Bretagna e l' Olanda, la Colonia di Demarara si arrese alle armi britanne; indi mercè del trattato di Amiens fu restituita alla Olanda. In questo trattato vi si conteneva un patto che accordava agli abitanti, di qualunque paese si fossero, un termine di tre anni a contare dalla notificazione del trattato, per disporre dei loro beni ivi acquistati prima o nel tempo della guerra, nel cui termine però essi avrebbero il libero godimento delle loro sostanze. Nel 1803, pria della dichiarazione di guerra contro l'Olanda, la *Diana*, e molti altri navigli, caricati di prodotti delle Colonie, viaggiando da Demarara in Olanda, soggiacquero a cattura. Immediatamente dopo la dichiarazione della guerra, e pria di spirare i tre anni dalla notificazione del trattato di Amiens, nuovamente Demarara sotto il dominio della Gran Bretagna tornò. I reclami circa le robe catturate furon avanzati da sudditi inglesi di origine, in Demarara abitanti, alcuni de' quali si erano stabiliti nella Colonia al tempo che alla Gran Bretagna apparteneva; altri poco avanti di questo avvenimento. La causa avvenne di poi, quando la Colonia ridivenne territorio inglese.

Il cav. Guglielmo Scott sentenziò la restituzione delle robe a quei sudditi, che aveano stabilito la loro residenza nella Colonia, quando era sotto la dominazione britanna, condannando quelle di coloro che pria di questo tempo vi si erano stabiliti. Egli sostenne che i sudditi della prima classe, stabilendosi in Demarara, quando essa apparteneva all' Inghilterra, erano presunti di avere l' intenzione di ritornare se in

1) Wheaton, *Rapporti*, vol. II, p. 36, nota.

altrui dominio la Colonia passasse ; e questa presunzione, dal trattato riconosciuta, discaricava i reclamanti dall' obbligo di far la prova di tale intenzione. Ei credeva ragionevol cosa restituir le robe pel diritto di postliminio (*jus postliminii*), e sosteneva di avere il diritto a pretender protezione come sudditi inglesi. Però egli era manifestamente di parere che la semplice data recente di stabilirsi ivi a nulla menava, se l'intendimento di una perpetua permanenza non era fermamente stabilito dalla parte. Il fatto del sig. Whitehill pienamente determinava questo punto. Egli era giunto in S. Eustachio uno o due giorni pria che l' Ammiraglio Rodney con la flotta inglese fosse comparso ; però fu provato che il signor Whitehill era partito col fermo proponimento di risiedervi, e la sua roba giacque sotto condanna. Nel caso presente, adunque, sarebbe insufficiente la data recente ».

Ma giacque sotto condanna la roba de' ricorrenti che si erano stabiliti a Demarara prima che quella colonia venisse in possesso della Gran Bretagna. « Sendovisi stabiliti nella credenza di non poter essere posseduta dagli Inglesi (così lo Scott), non si può supporre che abbiano abbandonata la loro residenza, perchè questo possesso era cessato. Costoro indifferentemente si erano tramutati da una ad un'altra sovranità, e se potea supporsi, che avessero cercato a rinnovare la loro residenza in quel paese, non altrimenti l'aveano fatto che in occorrenze tali che per nulla potevano agire sulla loro intenzione di rimanervi. Relativamente poi alla condizione delle persone stabilite nella colonia pria del dominio inglese, io mi sento obbligato a decidere che esse debbono essere considerate sotto lo aspetto stesso che quelle residenti in Amsterdam. Frattanto si dee comprendere che se fra loro ve ne fossero alcune che veramente se ne andassero, e che questo fatto fosse sufficientemente provato, potrebbe loro esser restituita la roba. Insomma ciò che io intendo dire, si è che dovrebbe esservi un evidente intendimento di ritorno da parte di coloro che vi sono stabiliti pria della dominazione inglese, chè la presunzione non è mica a lor pro 1) ».

La causa dell'*Oceano*, decisa nel 1804, versava sur un richiamo relativo a taluni sudditi britanni residenti in paesi stranieri in tempo di pace, e che anticipatamente aveano provveduto in modo da ritornare pria che si dichiarasse la guerra. Egli sembra che il ricorrente si era stabilito come socio con una casa da traffico in Olanda, ma che avea fatto degli atti perchè l'associazione si fosse sciolta; e che se personalmente da colà non potette allontanarsi, ciò avvenne per la violenta disposizione di ritenere presi tutti i sudditi inglesi, che al romper della guerra sul territorio nemico si trovano. Intorno a questo caso il più volte citato cav. Guglielmo Scott sentenziò : « A mio parere, credo, che e' sarebbe oltrepassare le disposizioni della legge, se vorrà giudicarsi di costui, tenendo presente la sua prima occupazione e la sua residenza forzata in Francia ; e non ammettendo che si sia posto al sicuro dalle sopravvegnenti ostilità per i modi usati affin da ivi allontanarsi. Or avendo una sufficiente pruova di proprietà, io trovo da poterlo ammettere al beneficio della restituzione 2) ».

Il sig. C. Robinson, facendo una nota intorno il sopra citato giudizio, espone che lo stato de'sudditi inglesi, i quali volessero allontanar-

1) Robertson, *Rapporti di Ammiragliato*, vol. V, p. 60. — *La Diana*.
2) *Ibid.*, vol. IV, p. 91.

si dal paese nemico al romper della guerra, ma che dalla rapida sopravvegnenza delle ostilità sono impediti a prontamente provvedere affin di essere indi restituiti della roba, spesso presentava un caso di gravissima difficoltà innanzi la Corte sulle prede. Lo stesso scrittore consiglia coloro che in tali occorrenze si trovassero, per la effettiva partenza, di volgersi al Governo affin di ottenere una speciale carta di passaggio, anzichè confidare robe costose sur una semplice intenzione di partenza; la quale talora può sembrar dubbia, prendendo in considerazione le circostanze che hanno impedito di porla ad effetto. E il cav. Guglielmo Scott, nel caso del *Dree Gebroeders*, osserva che « la intenzione di ritirare de' capitali in ogni tempo dev' essere esaminata con molto sospetto ; ma quando sembra essersi proceduto a questo fine con buona fede, e di mirare all'allontanamento della roba, ma che gli avvenimenti della guerra l'hanno interchiusa nel paese guerreggiante, cotesta specie di casi debbono essere esaminati con alquanta indulgenza ». Ma in un altro caso in cui dal Governo fu accordato il consenso per ritirare degli effetti inglesi in virtù di speciali circostanze, egli opinò, che il decreto di restituzione, in quel caso particolare, non doveva affatto esser compreso menomamente mitigare la necessità di ottenere un permesso ogni volta che la proprietà dev' essere ritirata dal paese nemico 1).

Relativamente agli effetti del domicilio o di abitazione commerciale nel paese del nemico, gli stessi principî sono stati seguiti dai tribunali di preda degli Stati Uniti nel tempo dell'ultima guerra con la Gran Bretagna. La regola fu applicata al caso de' sudditi nativi inglesi, emigrati negli Stati Uniti molto tempo prima della guerra, e divenuti cittadini per lo beneficio di naturalità, giusta le leggi della Unione, al par dei cittadini nativi dimoranti nella Gran Bretagna quando fu fatta la dichiarazione delle ostilità. I cittadini, così divenuti naturali, e di cui qui trattiamo, erano lungo tempo prima della dichiarazione di guerra rientrati nel loro paese natio, ove essi avevano stabilito il loro domicilio, o si erano messi a trafficare al tempo in cui furono fatti i carichi di merci in disame. Di più; le mercatanzie furono imbarcate prima che avessero avuto conoscenza della guerra. Quando avvenne la cattura, uno tra i reclamanti stava ancora nel paese dell' inimico, ma avuta la notizia della presa, avea dimostrato un vivo desiderio di ritornare agli Stati Uniti; cosa che gli era stata impedita da differenti cagioni, nella sua dichiarazione espresse. Un altro, poco tempo dopo la cattura, era già ritornato, e un terzo stava nel paese del nemico. La Corte Suprema, su questo caso giudicando, decise che, quanto al domicilio de' reclamanti, non essendovi contrarietà de' fatti, le quistioni di diritto ad esaminare erano due : 1° Con quale mezzo e fino a qual punto sopra un individuo si può imprimere una qualità nazionale, diversa da quella che li conferisce una perpetua obbedienza inverso lo Stato ? 2° Questa qualità acquistata, a quali conseguenze legali lo rende sottoposto, sopravvenendo una guerra tra il suo paese natio o quello dove ha ottenuto il beneficio della naturalità, e quello della sua residenza ? Quanto alla prima quistione si stette alle opinioni de' giuspubblicisti, ed alle già citate sentenze de' tribunali inglesi su le prede. Non pertanto si ag-

1) Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. IV, p. 234 ; vol. V, p. 141 — *La Caterina Juffrow*.

giunse che, decidendo se una persona aveva ottenuto il diritto di un domicilio acquisito, non si dovea mica porre troppo fondamento in su l'autorità degli scrittori puramente elementari del giure delle genti, se tuttavia esso dovea tornare di qualche vantaggio. Costoro non possono che dichiarare i principi generali del giure delle genti, ma è dovere delle Corti di giustizia stabilire le regole per la conveniente applicazione di essi. Quanto alla quistione poi circa il conoscere se una persona, per esser obbligata dal diritto di domicilio, ha sufficientemente fatto conoscere il suo proposito di stabilirsi in modo permanente nel paese straniero, deve totalmente dipendere dalle circostanze del fatto. Se intorno a ciò ella non avesse fatto una espressa dichiarazione, e bisognasse di scovrire il suo pensiero, allora è duopo osservare i suoi atti, dacchè forniscono la pruova più evidente della sua intenzione. Intorno a questo punto le Corti d' Inghilterra hanno deciso, che una persona, la quale va in un paese straniero, e ivi si stabilisce e imprende parte al traffico, con questi atti mostra chiarissimamente il fermo intendimento di risiedervi, in modo da conferirgli la qualità di naturale dello Stato ove dimora. Nelle controversie intorno codesta materia, il principale elemento, a cui si dee attendere, è il proponimento di rimanere (*animus manendi*), ed è dovere delle Corti lo stabilire delle regole di evidenza talmente ragionevoli da potere stabilire il fatto della intenzione. Se sembrasse sufficientemente comprovato che la intenzione di allontanarsi avea per iscopo di fondare un duraturo stabilimento, o per un tempo indefinito, il diritto di domicilio è acquistato anche da una residenza di pochi giorni. Questa regola era ricevuta dai tribunali inglesi su le prede, e sembra del tutto ragionevole. Era pur regola, che una persona neutrale, o un suddito che si trovasse di avere residenza in un paese straniero, è presunto di esservi *animo manendi*; e se uno stato di guerra facesse sorgere dubbio intorno alla sua naturalità, spetta a lui di spiegare le particolarità della sua residenza. Quanto alle altre regole de' tribunali inglesi per le prede, specialmente quelle che stabiliscono la naturalità di un individuo secondo l'interpretazione della sua residenza, ovvero la speciale natura del suo traffico, la Corte non fu adita, al tempo di cui discorriamo, a dare il suo parere intorno a questa quistione, imperocchè nel caso presente fu ammesso che i reclamanti aveano acquistato un diritto di domicilio in Inghilterra al tempo del rompersi la guerra tra questa e gli Stati Uniti.

Era quistione: quali sono le conseguenze alle quali il domicilio acquistato può legalmente assoggettare la persona che ne gode, in caso di guerra tra il Governo ove risiede, e quello a cui deve una fedeltà permanente? Una persona neutrale, in tal condizione, immischiandosi nelle ostilità correnti con un'altra nazione guerreggiante, sarebbe considerata e trattata come nemica. E' non si potrebbe al pari riguardare un cittadino dell' altra nazione guerreggiante, conciossiachè non potrebbe per verun atto di nimistà render se stesso, strettamente parlando, nemico, oppostamente all'obbedienza permanente che egli deve allo Stato. Ma avvegnachè non possa esser considerato come un nemico nello stretto significato della parola, nondimanco per tale è giudicato relativamente al sequestro di quelle sostanze comprese nel traffico del nemico con cui è in relazione per la sua residenza. Il qual traffico è riguardato come vincolato all' inimico; lo è egli stesso, quan-

tunque non criminalmente, tranne se non fosse complice negli atti di ostilità contro il suo paese nativo, ovvero che rifiuti di quivi ritornare venendone richiesto. La stessa regola, relativamente alla roba messa nel traffico del nemico, per la ragione medesima si applica alle persone neutrali, ed egualmente per vicendevolezza inevitabilmente la si applica al suddito di uno Stato in guerra domiciliato in un paese neutrale. Egli è riguardato come neutrale da ambedue le parti belligeranti, relativamente al commercio che fa con la nazione guerreggiante avversaria, e con altri paesi del mondo.

Ma la naturalità, che un individuo acquista per lo mezzo della residenza, può a suo grado dismetterla ritornando nel suo paese natio, o anche lasciando il paese di residenza per istabilirsi altrove. La saggezza di questa regola è inoppugnabile. Colui, il quale ha già acquistato la qualità di nazionale per mezzo della residenza in un paese straniero, deve sottostare alle conseguenze fino a che di quella qualità non sia dispogliato, sia tornandosene al paese nativo, ovvero in quello dove ha avuto il beneficio della naturalità, sia ponendo ad effetto la sua partenza, *bona fide*, e senza intendimento di ritorno. Se, senza far ricorso all' allontanamento, si ammette un qualche motivo che possa cambiare la qualità di nazionale, acquistata mercè della residenza, e' sembra esser cosa ragionevolissima che l' evidenza di un proposito, *bona fide*, sia di tal natura da non lasciare alcun dubbio intorno alla sincerità di cotesta intenzione. E' non si dee mai fondare sopra semplici dichiarazioni di questo intendimento, allorchè le son contraddittorie o almanco rese dubbiose dalla continuazione della residenza che imprime quella qualità. Esse possono essere state fatte per inganno; ovvero se sinceramente fatte, non possono mai essere eseguite. Ed anche colui che le ha fatte non può esserne obbligato, perciocchè da poi può avere una ragione di mutar proposito, ed è uopo che ciò gli sia permesso. Ma allorchè questo proposito si accompagna alle dichiarazioni de' suoi atti, tanto manifesti da non indurre in inganno, e che non possono mancare d'esser posti ad effetto per mezzo della partenza, in questo caso si ha la più grande evidenza che possa offrire un simile fatto. Non è conveniente cosa che le Corti delle parti guerreggianti rifiutino a chiunque il diritto di usare di una qualità tanto dubbia, da lasciargli la scelta di ciò che gli tornerà più vantaggioso a fare, se questa qualità è messa in controversia? Se la roba di un suddito è catturata mentre è in traffico col nemico, gli sarà forse permesso di garentirla dalla confiscazione, adducendo che egli avea fatto proposito di abbandonare il paese nemico per ritornare nel nativo; che quindi egli si fosse neutrale, e il traffico de' neutrali è secondo la legge? Se tra il suo paese natio e quello di residenza vi sia guerra, e la sua roba venga dall'uno o dall'altro stagita, gli si potrà concedere di dire, nel primo caso, che egli era suddito domiciliato del paese di colui che l' ha catturato, imperciocchè avea già manifesto il pensiero di riprendere la qualità nativa; sicchè in tal modo venga ad eludere i diritti delle due nazioni guerreggianti?

Per stare al sicuro quindi di tali incompatibilità, e contro le frodi, che le accennate pretensioni, se fossero tollerate, sanzionerebbero, si era adottata la regola summenzionata. In su qual fermo principio stabilir si potrebbe la distinzione tra il caso di una persona neutrale, e quello di un suddito di una delle nazioni guerreggianti, ne' domini dell' avversaria domiciliato allo scoppiar della guerra? La roba di entrambi, che si tro-

va messa al traffico nel loro paese adottivo, pria della guerra, loro apparteneva nella qualità di sudditi di questo paese per quanto continuassero a domiciliarvi; e quando tra questo e un altro paese si venisse a guerra, per la quale le due nazioni, e i loro rispettivi sudditi divenissero inimici gli uni degli altri, e' ne segue che quella roba, che pria era di un amico, posteriormente a cagion della roba stessa si appartiene a lui che è diventato un inimico.

Questa dottrina de'tribunali di diritto comune, e di quelli per le prede in Inghilterra è fondata, al pari che l'altra di cui è cenno nel Capitolo I, sul giure internazionale, ed è dalla ragione e dalla giustizia rinfiancata. E' si può con fidanza chiedere, perchè la roba de' sudditi nemici non sarebbe esposta al diritto di rappresaglia e di guerra finchè il proprietario conserva il domicilio acquistato, ovvero, per dire a mo' del Grozio, mentre continua una residenza permanente nel paese dell'inimico. Pria della guerra essi erano, e dopo la guerra continuano a rimanere avvinti per mezzo della residenza al consorzio, di cui essi eran membri, sottoposti alle leggi dello Stato, a cui doveano prestare obbedienza. A loro incumbe l'obbligo di difenderlo (tranne il caso del suddito, cui un tale obbligo porrebbe l'armi in mano contro la sua patria), in contraccambio della protezione che quegli loro presta, e de'privilegi che come sudditi lor concedono. La roba di tali persone non che quella de' sudditi nativi deve esser considerata nel modo stesso che sono i beni della nazione *verso gli altri Stati*. Essa in certo modo appartiene allo Stato, per lo diritto che esso ha su i beni de'suoi sudditi, i quali fan parte dello ammontare totale delle sue ricchezze, ed augumentano il suo potere (Vattel lib. I, cap. 14, § 182). « Nelle rappresaglie, continua a dire lo stesso autore, si sequestrano i beni de' sudditi nel modo stesso come si farebbe per quelli dello Stato e del Sovrano. Quanto appartiene alla nazione è soggetto alle rappresaglie dal momento che può esser colpito di sequestro, ma che lo non sia un deposito alla pubblica fede confidato ». Ora se una permanente residenza fa della persona un suddito del paese dove è stabilito per tutto il tempo che continua a dimorarvi, e sottopone alla legge di rappresaglia la sua roba come faciente parte de'domini della nazione, e' sembrerebbe difficile il sostenere che le stesse conseguenze non avverrebbero nel caso di una guerra aperta e pubblica, sia tra il paese adottivo e il natio degli individui così domiciliati, sia tra l'adottivo e qualunque altro. Se dunque l' allontanamento, ovvero un inizio di allontanamento *bona fide*, potevano solamente mutare una naturalità acquistata per mezzo del domicilio; e se al tempo del cominciamento del viaggio, al pari che al tempo della cattura, la roba apparteneva ad una persona in tal modo domiciliata, nella sua qualità di suddito, che cosa mai avrebbe impedito, o dovesse impedire di essere catturato dagli incrociatori del paese natio del suo proprietario, se al momento della cattura costui continua a rimanere nel paese guerreggiante inimico?

Sostenevasi, che ad un suddito nativo, o che avesse avuto il beneficio della naturalità in un paese, se costui era sorpreso nello Stato ove avea il suo domicilio, venendosi a una dichiarazione di guerra, dovea lasciarglisi il tempo per scegliere sia di continuare a rimanervi, sia per ritornare al paese a cui dovea permanente fedeltà; e fino a che questa scelta non fosse fatta, la sua roba dovea esser protetta dalla cattura per parte degli incrociatori dello Stato. Questa teorica fu trovata

per quanto poco fondata in sul diritto, altrettanto meno sulla ragione e sulla giustizia. Nel primo caso la si poggerebbe su la presunzione che la persona certamente se ne andrebbe pria che fosse possibile di sapere se potesse o no partire. E si dicea, doversi tener conto della presunzione, imperocchè ricevendo la nuova della guerra, sarebbe dovere di costui di far ritorno nel suo paese. Questa posizione non fu punto ammessa. Egli era di suo dovere di non commettere atti ostili contro la sua patria e, quando essa ne avea d'uopo, correre al suo soccorso. Una nazione, che coltivasse i sentimenti di giustizia a cagion degli attemperati principi del giure delle genti, non potrebbe chiedere da costui che impugnasse le armi contro della sua patria; ovvero di negargli il permesso di partirne quando gli piacerebbe, se non se in forza di tali impellenti speciali cagioni, le quali in un momento fortunoso potrebbero con questa partenza porre in pericolo la pubblica sicurezza. Conforme a questi principi erano quelli del giure delle genti convenzionale. Ordinariamente ne' trattati è solito pattuirsi, che i sudditi di ciascuno dei contraenti potranno ritirarsi con le loro sostanze, ovvero rimanere senza ricever molestia alcuna. In tal modo la scelta è lasciata a loro stessi e, da poi che l'han fatta in forza del trattato, possono reclamare il diritto di goderne; ma finchè la scelta non sia fatta, la loro qualità rimane immutata; e se avvenisse che la roba del reclamante fosse trovata in pieno mare adibita al traffico della sua patria adottiva, dagli incrociatori dell'altra nazione belligerante, otterrà il permesso di andare liberamente, a ragion chè quegli potrà scegliere di tornarsene in patria alla notizia della guerra. E affinchè la vi giunga sana e salva, che cosa si dovrà praticare nel caso in cui il proprietario sceglie di rimanere dove si trova? Se la roba è stata catturata, e subitamente vien messa sotto giudizio, secondo la esposta dottrina, deve essere immediatamente rimandata libera, fino a che sia fatta e conosciuta la scelta di rimanere. Finalmente il punto in controversia applicherebbe la dottrina di relazione ai casi in cui la parte, che richiede il beneficio, avrebbe molto a guadagnare e nulla a perdere. Se il proprietario, dopo la cattura, trova del suo vantaggio di rimanere dove egli si trova domiciliato, la sua roba già imbarcata, pria che avesse scelto, è sana e salva; e se egli troverà del suo meglio il ritornare, per ragione più grave sarà la sua roba sicura e salva. Adunque, o che parta, o che resti, la sua roba è sempre salva. Or la dottrina, che produce così contraddittorie consegnenze, non solamente non era sostenuta da alcuna autorità, ma essa violerebbe i principi da gran tempo già stabiliti, e sempre seguiti nelle corti di prede d'Inghilterra; principi, che, senza gravi ragioni da renderli inapplicabili all'America, non dovevano essere dalla Corte disdegnati. La regola adunque era, che la qualità di proprietà durante la guerra non poteva esser cambiata *in transitu* da verun atto, che facesse il proprietario, posteriore alla cattura. La stessa regola estendevasi ancor di più: quanto alla sua giustezza, nella sua più grande estensione, era inutile di sentenziarvi; ma sicuramento era ad affermarsi che il cambiamento nè poteva, nè tampoco doveva essere una conseguenza della scelta del proprietario armatore, dichiarata posteriormente alla cattura, e tanto meno ancora dopo che la cattura fosse venuta a sua conoscenza. Esaminiamo le conseguenze. Avvenga la cattura, e sia conosciuta. Si permetta al proprietario di deliberare se è nel proposito di rimanere suddito del suo paese adottivo, ovvero di

quello dove è nato. Se la preda è stata fatta dal primo, egli sceglie di divenirne suddito; e per converso se la cattura è stata eseguita dal secondo, la scelta sarà per questo. Ambe le parti guerreggianti potranno mandar buona tollerando una condizione in sì fatto modo privilegiata? Può portarsi correzione al sistema di legge che pone l'individuo, il quale ad una delle due parti guerreggianti aderisce, e che fin a quando non abbia scelto di allontanarsi contribuisce ad aumentarne la ricchezza, in una condizione cotanto irregolare, che egli sia nel godimento de' privilegi di un neutrale inverso le due nazioni combattenti? Questa idea sullo stato temporaneo di neutralità, accordato ad un suddito di una delle parti guerreggianti, e la esenzione che ne risulta a favore della sua proprietà, di non essere catturata nè dall' uno nè dall' altro Stato infino a che egli abbia avuto conoscenza della guerra, e faccia la sua scelta; era nello stesso tempo una teorica novella, e sembrava, per lo andamento dell' argomentazione, di riferire l' origine sua ad un supposto rigore, a cui la contraria dottrina esponeva. Ma se il ragionamento circa tal argomento veniva corretto, non potrebbe esistere un tale rigore: imperciocchè se pria che la scelta sia fatta, la sua roba, trovata in pieno mare, è soggetta ad esser catturata dagli incrociatori del suo paese natio, da lui abbandonato; la sua roba non solamente non potrebbe esser presa da quelli che alla sua patria adottiva appartengono, ma sotto la protezione di questa sarebbe messa. Il privilegio è supposto eguale al disvantaggio, e per consegnenza giusto. Il doppio privilegio richiesto sembra tanto contro la ragione da non poter essere accordato 1).

§ 18. — *De' negozianti domiciliati nel Levante.*

La qualità nazionale de' trafficanti residenti in Europa e in America deriva da quello del paese che essi abitano. Nelle parti orientali del mondo gli Europei, trafficanti sotto la tutela e la protezione de'Banchi che vi hanno fondati, prendono la loro qualità nazionale dalla società sotto la quale vivono e conducono i loro negozî: questa distinzione nasce dalla natura e dalle usanze di quelle contrade. Nelle parti occidentali del mondo i mercatanti stranieri si mischiano al consorzio de'natii; loro è permesso accomunarsi, e trattare con gl' indigeni; essi diventano quasi del tutto parte della civil società. Ma nell' Oriente dai più remotissimi tempi è stato serbato un carattere distinto e non accomunabile; gli stranieri non sono affatto ammessi a far parte del popolo componente la nazione. Eglino rimangono stranieri come furono i loro padri. Sì che, relativamente ai negozî in Turchia, le Corti inglesi su le prede, nel tempo della guerra con l'Olanda, dichiararono che un mercatante, il quale trafficava a Smirne sotto la protezione del Console olandese, dovea esser considerato come cittadino di Olanda, e la sua roba condannata perchè di nemico. Nel modo stesso nella Cina, e generalmente in tutto l'Oriente, le persone, cui è concesso di dimorare in una fattoria, non sono punto riconosciute sotto la loro particolare naturalità, nè loro si concede di poter acquistare quella del paese ove dimorano, ma sono semplicemente considerate sotto la qualità di questa associazione o fattoria.

1) Cranch, *Rapporti*, vol. VIII, p. 277. — La *Venere*. — Wheaton, *Rapporti*, vol. I, p. 54. — La *Marta Susanna*.

Ma questi principî non sono mica riguardati come attuabili nelle vaste contrade occupate dagli Inglesi nell' Indostan, imperciocchè, siccome faceva osservare il cav. Guglielmo Scott, « quantunque di tempo in tempo, per faccende politiche, si ponga avanti la sovranità del Mogol, non pertanto la non si riduce ad altro che ad un'apparenza ; nè si applica affatto ai provvedimenti circa le fattorie. La Gran Bretagna esercita il potere di far la guerra e la pace ; lo che è chiara pruova dello esercizio attuale della sovranità : e se la sublime e celeste potestà del Gran Mogol discende dalle nuvole, come accade per ragioni di politica, essa non s' immischia affatto alla potestà attuale che l'Inghilterra e la Compagnia delle Indie Orientali, ivi stabilita, pienamente vi esercitano ». I negozianti adunque, che ivi dimorano, sono considerati come sudditi inglesi 1).

§ 19. — *Delle case di negozi nel paese nemico.*

La nazionalità di una persona, in generale, sia neutrale, sia inimica, è determinata da quella del suo domicilio. Ma la roba di una persona può acquistare una qualità ostile indipendentemente da quella del proprietario, e che deriva dalla costui residenza. Così le sostanze di una casa di negozio stabilita nel paese inimico, è avuta come suscettiva di cattura, e di condanna come preda. Però questa regola non si applica affatto al caso che sorgesse in sull' inizio della guerra, relativamente alle persone, le quali durante la pace avevano ordinariamente trafficato nel paese del nemico senza affatto porvi residenza, e che in conseguenza possono in tempo conveniente cessar da tali negozi. Ma se un individuo entri in un corpo di commercio posto nel paese del nemico, ovvero durante la guerra continua a intrattenervi siffatte relazioni, e' non può porsi al sicuro mercè della semplice residenza in un paese neutrale 2).

§ 20. — *Della vicendevolezza della regola per tal caso ricevuta.*

La vicendevolezza dell' accennata regola de' tribunali inglesi sulle prede, egualmente da quelli dell' America ricevuta, non si estende al caso di un negoziante residente in paese inimico, e che fosse socio in un corpo di negozio stabilito in un paese neutrale. La sua residenza nel paese neutrale non sarà mica valevole a tutelare la parte che egli avesse nella società stabilita nel paese nemico, avvegnachè la sua dimora in questo graverebbe pur di condanna quella parte che in una società, fondata presso lo Stato nemico, ei si trovasse aver messa. In codesta mancanza di vicendevolezza, egli è impossibile di non iscorgere de' gravi contrassegni di parzialità per lo meglio di coloro che catturano ; parzialità che forse può essere inseparabile da un Codice in su le prede, compilato sur una legislazione giudiziaria di un paese guerresco, e adatto ad inanimire le sue forze marittime 3).

1) Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. III, p. 12. — *Il Capo Indiano.*

2) Robinson, *Rapporti di Ammiragliato*, vol. I, p. 1. — *La Vigilanza.* — vol. II, p. 255. — *La Susa.* — vol. III, p. 41. — *Il Portland.* — vol. V, p. 2-97. — *La Jonge Classina* — Wheaton, *Rapporti*, vol. I, p. 159. — *La Giovanna Antonia* — vol. IV, p. 105. — *L' Amicizia.*

3) M. del primo Giudice Marshall. — Cranch, *Rapporti*, vol. VIII, p. 253. — *La Venere.*

§ 21. — *De' prodotti del territorio nemico.*

I prodotti indigeni di una Colonia, ovvero di altro territorio appartenente al nemico, debbono essere considerati come roba nemica finchè appartengono al proprietario del suolo, qualunque per ogni verso possa essere la sua qualità di nazionale, e qualunque si sia il luogo della sua residenza.

La regola, or accennata, delle Corti inglesi sulle prede fu seguita anche dalla Corte Suprema degli Stati dell'Unione americana nel tempo dell' ultima guerra con la Gran Bretagna nel caso seguente. Le armi britanne, allorchè si guerreggiava l' ultima guerra europea, s'insignorirono dell' isola di S. Croce appartenente al Re di Danimarca. Adriano Beniamino Bentzon, graduato del Governo danese, e proprietario di terreni in quell'isola, dopo che questa si arrese, se ne partì, e quindi fermò la sua residenza in Danimarca. I capitoli della resa sodavano ai proprietari i loro possedimenti; e quindi il Bentzon conservò i suoi beni sotto l' amministrazione di un gerente. Questi imbarcò trenta barili di zucchero, prodotto di que'possedimenti, a bordo di una nave inglese, spedendoli all' indirizzo di una Casa di negozi di Londra, a conto e rischio del proprietario. Un corsaro americano cattura lungo la traversata il naviglio, e lo traduce in giudizio. La Corte inferiore condannò lo zucchero come preda di guerra; e prodotta appellazione contro la sentenza di condanna, la Corte suprema pienamente questa confermò.

La Corte pose per argomento della sua decisione il seguente quesito, cioè se l' isola di Santa Croce, posseduta dalla Gran Bretagna, poteva veramente esser riguardata come isola inglese. Ma questo dubbio non avea verun fondamento. Quantunque gli acquisti fatti durante la guerra non sieno affatto ritenuti come permanenti, fino a quando da' trattati non vengano confermati, nondimanco, rispetto ad ogni faccenda di traffico o di guerra, essi sono riguardati come parte del dominio del conquistatore, fino a che questi e il possesso e l' amministrazione ne ritiene. L' isola di Santa Croce, capitolato che ebbe, rimase isola inglese fino al tempo che fu renduta alla Danimarca.

E' si cercava di sapere, se il prodotto di uno stabile in quell' isola, imbarcato per lo stesso proprietario, che era nativo danese, e in Danimarca avea residenza, dovea esser riguardato come britanno, e quindi roba di nemico.

In su questo quesito il difensore del richiamante avea proposto due punti a considerare. In primo luogo egli diceva, che il caso non poteva essere sottoposto alla regola che si applicava ai carichi provenienti da un paese anche inimico, come richiedevano le Corti inglesi dell'Ammiragliato; e in secondo, che queste Corti non aveano giustamente stabilita la regola accennata, e quindi da quella degli Stati Uniti non sarebbe accettata.

1.° La regola stabilita dalle Corti britanne di Ammiragliato comprendeva il caso presente? Alla Corte sembrò che la controversia del legno *la Fenice* era alla presente precisamente identica. Per simile caso un bastimento fu catturato navigando da Surinam in Olanda, del cui carico una parte fu reclamata da alcuni individui residenti in Alemagna, allora paese neutrale, sul motivo che erano prodotti de' loro possedimenti in

Surinam. Il difensore de' catturanti riguardava come già stabilita la regola che dovea applicarsi al caso. A ciò si conformava chi patrocinava i convenuti circa la giustezza della deduzione. Però, ammettendola, cercava con ogni mezzo di sottrarre la controversia dal principio generale, ponendola invece sotto la protezione del trattato di Amiens. Il cav. Guglielmo Scott, ragionando la sua sentenza, espose nel seguente modo la regola generale: « Certamente non vi potrebbe esser cosa più fermamente stabilita e confermata del principio seguito da questa Corte suprema intorno così grave faccenda, cioè che la legge, la quale stabilisce il possesso del suolo conferire al proprietario la naturalità del paese per quanto si attiene ai prodotti de' suoi possedimenti, nel trasportarli altrove, qualunque sia il paese della residenza del proprietario. Questione siffatta tante e tante volte è stata decisa, e in questa, e nella Corte suprema, che la non può esser più messa in discussione. Intorno al punto di diritto al presente non può oltre muoversi alcun dubbio 1) ».

Posteriormente, nella causa del bastimento *Anna Caterina Vrow*, il suddetto cav. Guglielmo Scott espone la regola, e ne ferma la ragione. « Indubitatamente, egli dice, vi sono delle transazioni così fondalmente e così radicalmente nazionali, che, indipendentemente dallo stato di pace o di guerra, e del luogo di residenza delle parti, conferiscono la qualità nazionale. Il prodotto di uno stabile appartenente ad un individuo, posto nella Colonia dell'inimico, abbenchè imbarcato in tempo di pace, può essere riguardato come roba del nemico, per la ragione che il proprietario è incorporato a permanenti interessi dello Stato, come proprietario del suolo, e quindi dee esser riguardato come membro di codesto paese per tale particolare circostanza, indipendente dalla sua residenza e dalle sue personali faccende 2) ».

E' si sostenea, che la discorsa regola, con tanta precisione sviluppata, non era attuabile alla causa del signor Bentzon, perciocchè egli « non si era incorporato a' permanenti interessi della nazione ». Egli avea comprato il suo territorio al tempo che Santa Croce era colonia danese, e avea abbandonato l'isola quando divenne britanna.

Alla Corte non sembrò che questa distinzione avesse fondamento. Il rendere identiche la qualità nazionale del proprietario con quella del suolo, in questa particolare occorrenza, non era punto fondata in su lo intendimento avuto nello acquistare il suolo, o pure su la generale qualità di naturalità. La compera del territorio in Santa Croce vincolava il reclamante, quanto a ciò che riguardava la terra, alle vicende di quella isola, qualunque ne avrebbe potuto essere la sorte. Quando essa apparteneva alla Danimarca, il prodotto del suolo, finchè non era venduto, secondo la regola accennata, si riguardava come di proprietà danese, qualunque si fosse la generale qualità di neutralità che si avesse il proprietario particolare. Quando l'isola divenne inglese, il suolo ed il prodotto suo, finchè stava invenduto, si riguardava come inglese. La qualità generale, sia come negoziante, sia come ufficiale, del sig. Bentzon non poteva, secondo il principio, aver preponderanza su questa transazione speciale. Quantunque incorporato, rispetto alla sua qua-

1) Robinson, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. V, p. 21. — *La Fenice.*

2) Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. V, p. 167. — *L'Anna Catarina Vrow.*

lità generale di neutralità, agli interessi permanenti della Danimarca; egli, relativamente al suo possedimento in Santa Croce, era parte dei durevoli interessi di questa isola, la quale a quel tempo era inglese; e sebbene come Danese fosse in guerra con la Gran Bretagna e quindi nemico, nondimanco come proprietario di terreno a Santa Croce non era riguardato come nemico, e poteva imbarcare i suoi prodotti per l' Inghilterra con piena sicurezza.

2.° Il caso in disamina certamente rientrava sotto la regola stabilita dalle Corti inglesi su le prede. Era a sapersi circa la presente quistione: questa regola fino a qual punto sarebbe in America seguita.

Il giure delle genti è la fonte inesausta da cui derivano tutte le regole relative ai diritti de'guerreggianti e de'neutrali, i quali sono riconosciuti da tutti gli Stati inciviliti e trafficanti dell'Europa e dell'America. Questo diritto è parte non scritto e parte convenzionale. Per precisare quello non scritto, e' si dee far ricorso agli eterni principî della ragione e della giustizia; e poichè essi sarebbero compresi in differenti modi dalle diverse nazioni, e a seconda delle particolari occorrenze, per taluni riguardi sono considerati come accertati e resi stabili da una serie di giudiziarie decisioni. Le decisioni delle Corti di tutti gli Stati, per quanto esse sono stabilite sovra una legge a tutti i paesi comune, sono ammesse non come autorità, ma come giureprudenza. Siffatte decisioni di codeste Corti dimostrano in qual modo il gius delle genti in certi casi, ivi è inteso; il perchè sarà preso in considerazione, accettando la regola che in un altro Stato dovrà imperare.

Senza volere stabilire de' punti di comparazione circa l'equità, ovvero la lealtà delle regole stabilite nelle Corti inglesi sulle prede, da quelle seguite dalle Corti di altre nazioni, ci si debbe far considerazione a talune particolarità, le quali sono tali che noi non possiamo del tutto far di manco di attendervi. Per molto tempo gli Stati Uniti avendo fatto parte dello Impero inglese, la legge in su le prede nel modo stesso imperava in Inghilterra e in America. Avvenuta la separazione, la legge inglese su le prede continuò ad aver vigore nella Unione, per quanto la era adattata alle particolarità di questi Stati, e non ricevè dalla potestà, che il potere ne avea, cambiamento alcuno.

Laonde, in conseguenza di questa prima relazione tra i due paesi, non si potrebbe opporre, che ogni interpetrazione evidentemente falsa del gius pubblico fatta dalle Corti inglesi esige, che si abbia più in riguardo anzi che le regole recenti di altri paesi. Ma un caso sembrando evidentemente dover essere deciso seguendo a capello gli antichi principî, non sarà del tutto pretermesso, tranne se non sia contro ragione, ovvero fondato sur una interpetrazione dalle altre nazioni non accolta.

Si dicea, che il principio assunto nella causa della *Fenice* era recente, imperciocchè una controversia solennemente decisa davanti ai Pari (*lords*) Commessarî, nel 1783, è citata in sul margine come autorità; ma non si accennava affatto se decidevasi in contrario alla pratica, ed alle opinioni antiche. La Corte non vi trovava ragioni për supporre quel giudizio contrario alla regola delle altre nazioni in un simile caso.

L'opinione che il possesso del suolo vincola in certo modo il proprietario e la proprietà solamente per quanto al suolo si attiene, del certo era un' opinione che prevaleva in un modo amplissimo; non era mica contro ragione. I beni mobili debbono seguire da per tutto la persona; e la loro qualità, se sono trovati in pieno mare, deve dipendere

dal domicilio del proprietario. Ma la terra è stabile, e in qualunque luogo ove possa risiedere il proprietario, questa sarà o amica o nemica secondo la condizione del paese dove c' passa. Non era una impertinente mutazion di principio, nè tampoco una violenta offesa all'andamento delle umane idee, dicendo che il proprietario, avuto riguardo ai suoi interessi su quel suolo, ne partecipa della qualità, e che il prodotto de'fondi, finchè il proprietario rimane lo stesso, è sottoposto alle stesse incapacità 1).

§ 22. — *Della qualità nazionale de' navigli.*

La qualità nazionale de' navigli parimenti, in generale, e tranne le particolari circostanze, dipende da quella del proprietario, che è determinata dal domicilio. Ma se un bastimento navigasse sotto bandiera e con patente di Governo straniero, lo si dovrà riguardare come avente la naturalità di quel paese di cui inalbera la bandiera; fa parte della sua marina se per ogni verso può esser riguardato come bastimento di quel paese. Imperciocchè i bastimenti hanno una particolare qualità, la quale è loro conferita dalla speciale natura de'loro titoli. Essi sono sempre riguardati sotto la qualità, di cui sono in tal modo rivestiti, ad esclusione di tutti i richiami d' interesse che persone domiciliate al di fuori sur essi potessero vantare. Ma quando il carico è imbarcato in tempo di pace, e registrato egualmente che la nave siccome di proprietà straniera, nello scopo di evitare i balzelli all'estero, il viaggio sotto bandiera e con patenti straniere non hanno veruna tutela sul carico. È da distinguersi tra il naviglio che si trova vincolato dalla qualità impostagli dalla potestà governante, da cui trae i suoi titoli, e le mercatanzie la cui qualità non egualmente dipende dall'autorità dello Stato. Stando in guerra un più severo principio può esser necessario; ma quando quel fatto avviene in tempo di pace, e senza il pericolo di guerra, il carico non deve affatto andare compreso nella condanna del bastimento, che in quella occorrenza è riguardato come parte della marina del paese, di cui inalbera la bandiera ed ha la patente 2).

§ 23. — *Della navigazione col permesso del nemico.*

Precedentemente abbiamo già osservato che veruna relazione di traffico non può essere legalmente mantenuta tra i sudditi degli Stati, gli uni contro gli altri in guerra, tranne se non si abbia uno speciale permesso da' loro rispettivi Governi. Poichè simili rapporti non possono avere legalità presso i sudditi di uno tra gli Stati guerreggianti, se non per lo mezzo di una licenza del loro Governo, egli è evidente che questa licenza da parte dell' inimico deve essere illegale, tranne se la non sia dal proprio Governo autorizzata. Imperciocchè alla sola Sovrana Potestà appartiene la competenza di operare secondo le politiche considerazioni, e che debbe esaminare una tale eccezione alle ordinarie

1) Cranch, *Rapporti*, vol. IX, p. 191-199 — Trenta barili di zucchero — Bentzon reclamante.

2) Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. I, p. 1. — *La Vigilanza*. — vol. V, p. 161. — *L'Anna Catarina Vrow*. — Dodson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. I, p. 131. — *Il Successo*.

conseguenze della guerra. E questo principio non solamente è applicabile ad un permesso che le dirette attinenze di traffico col nemico proteggesse, ma anche ad un viaggio in un paese alleato coll' inimico, o pure ad un porto neutrale. Di fatti l' atto stesso di dimandare o di procurarsi un permesso dall'inimico, è una relazione che le leggi della guerra proibiscono, ed anche supponendo che siasi gratuitamente ottenuto, ciò sarebbe avvenuto con lo scopo speciale di servire alle bisogne dell'inimico, per fornirlo di necessarî approvigionamenti per continuare la guerra, a cui i sudditi dello Stato guerreggiante non hanno alcun diritto di dare il loro aiuto, navigando sotto que' titoli di protezione 1).

CAPITOLO II.

DE' DIRITTI DELLA GUERRA TRA INIMICI

§ 1. — *De' diritti della guerra contro un inimico.*

E' si può, in generale, stabilire che i diritti della guerra relativamente all' inimico devono essere determinati dallo scopo della guerra. Per giungere a questo scopo, e fino a che non si sia raggiunto, il guerreggiante, strettamente parlando, ha il diritto di usare tutt'i mezzi che sono in poter suo. Noi abbiamo già notato che l'uso del mondo antico, ed anche l' opinione di taluni moderni pubblicisti, non distinguono affatto quanto ai mezzi ad usare a questo scopo; anche alcuni giureconsulti, come il Bynkershoek e il Wolf, che vivevano nei paesi più dotti e civili dell'Europa in sul cominciare del secolo decimottavo, propugnarono l' esteso principio, cioè che è legittimo ogni atto contro del nemico; che questo può, anche disarmato e indifeso, essere distrutto; che contro di lui si può usare la frode ed anche il veleno; e che il vincitore acquista su la persona e su la roba del vinto un diritto illimitato. Tuttavia non così si pensava e si praticava dalla civile Europa al tempo che essi dettavano le loro opere; imperciocchè molto tempo prima il Grozio più miti ed umani principî aveva inculcato, indi dal Vattel dimostrati e raffermati, e che da tutti i pubblicisti posteriori sono stati unanimemente ricevuti 2).

§ 2.—*Del limite ai diritti della guerra contro la persona del nemico.*

Il giure naturale non ha precisamente determinato fino a qual segno un individuo può far uso della forza, sia per sua difensione contro di un' offesa a lui fatta, sia per ottenere risarcimento allorchè l' aggressore la nega, ovvero per punire l' offensore. Da questa legge altro non possiamo desumere se non la regola generale, cioè che l' adoperare la forza per raggiungere i fini proposti, quando è di necessità, non è vietato. Lo stesso principio si applica alla condotta delle nazioni sovrane

1) Cranch, *Rapporti*, vol. VIII, p. 131.—*La Giulia.* — P. 203. — *L'Aurora.*— Wheaton, *Rapporti*, vol. II, p. 143. *L'Ariadne*—vol. IV, p. 100.—*La Caledonia.*

2) Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. I. — Wolfio, *Giure delle genti*, § 878.—Grozio, *Del diritto della guerra e della pace*, lib. III, cap. IV, § 5-7. — Vattel, *Giure delle genti*, lib. III, cap. 8.

in istato d' indipendenza naturale, le une verso le altre. Per converso, non legittimamente si adopera la forza quando ci è necessità. E però uno Stato guerreggiante non può passare a fil di spada i sudditi del nemico, allorchè può con altri mezzi sottometterli. Nel vero, coloro i quali impugnano le armi e continuano nella resistenza lealmente possono essere messi a morte; ma gli abitanti del paese nemico non armati, ovvero che, stando in armi, le depongono e si arrendono, non debbono essere uccisi, conciossiachè la loro distruzione, per giungere al giusto scopo della guerra, non è mica necessaria. Scopo che può essere raggiunto facendo captivi coloro che sono presi con le armi alla mano, ovvero costringendoli a mallevare che essi non saranno per impugnar le armi contro il vincitore per un certo termine stabilito, o per tutto il tempo che la guerra durasse. L' atto di passare a fil di spada i prigionieri non può esser giustificato che in quei casi estremi, in cui essi oppongono resistenza, ovvero altri di loro si adoprano alla liberazione, sicchè il tenerli riesce impossibile. Si accomunano e la ragione e la opinion pubblica a dimostrare, che altra cosa, tranne la più stringente necessità, non potrebbe giustificare un sì grave atto 1).

§ 3. — *Dello scambio de' prigioni di guerra.*

Secondo le leggi della guerra, ancora in uso presso le nazioni selvagge, i prigioni di guerra sono passati per le armi. Nell' antichità le nazioni più culte man mano mitigavano questo fiero uso sostituendovi quello di farne schiavi. A questo indi successe l'altro della taglia, che continuò nelle guerre feudali dell' età di mezzo. L'uso presente in Europa dello scambio de' prigionieri non fu introdotto se non corrente il secolo decimosettimo; il quale uso neppure oggidì è obbligatorio fra le nazioni che preferiscono insistere su la taglia de' prigionieri da loro fatti, ovvero di lasciare nelle mani dell'inimico i loro concittadini fino al terminar della guerra. I cartelli di scambio de' prigionieri di guerra sono regolati da speciale convenzione tra gli Stati guerreggianti, secondo le rispettive bisogne e le loro mire. Talvolta ai prigionieri di guerra per capitolazione si permette di poter ritornare nel loro paese, ponendo per condizione di non militare nuovamente mentre dura quella guerra, ovvero fino a che non avverrà il legale scambio con essi. Gli officiali spessissimo sono rilasciati, dando parola di onore, alla medesima condizione. Coteste convenzioni, che hanno per iscopo di alleviare i mali della guerra, senza mica distruggerne il legittimo oggetto, debbono essere lealmente e per umanità eseguite. L' uso moderno delle nazioni è di permettere che in ciascuno de' paesi guerreggianti possano dimorarvi de' Commissarî incaricati della esecuzione delle disposizioni necessarie all' uopo convenute. Ogni violazione alla buona fede di tali convenî altrimenti non può essere punita, che negando al colpevole i vantaggi nella pattuizione stabiliti, e, nel caso in cui anticipatamente abbia provveduto a suo pro, ricorrere allo esercizio delle rappresaglie, ovvero alla ritorsione di fatto 2).

1) Rutherforth, *Instituzioni*, lib. II, cap. IX, § 13.

2) Grozio, *Del diritto della guerra e della pace*, lib. III, cap. III, § 8-9; cap. XI, § 13. — Vattel, *Gius delle genti*, lib. III, cap. VIII, § 153. — Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. III, nota, appendice A. — Corrispondenza tra il sig. Otto

§ 4. — *Delle persone che sono esenti dagli atti di ostilità.*

Quando vi sia una guerra pubblica tutti i sudditi dello Stato nemico legalmente possono essere trattati come inimici. Da ciò pertanto non segue, che tutti questi nemici debbano nel modo istesso essere trattati; avvegnachè tra essi possano taluni essere distrutti, non ne risulta frattanto che ciò sia praticabile su tutti. Imperciocchè la regola generale dedotta dalla legge naturale è sempre la stessa, cioè non esser legale verun adoperamento di forza contro del nemico, se non è necessario a raggiungere lo scopo della guerra. La consuetudine delle nazioni civili, fondata in su questo principio, ha dunque esentato dalla conseguenza diretta delle operazioni militari la persona del Sovrano e la sua famiglia, gli officiali del governo civile, le donne, i fanciulli, gli agricoltori, gli artigiani, i fatigatori, i mercatanti, gli scienziati e letterati, e generalmente tutti gli altri individui pubblici o privati, che han cura degli ordinari lavori civili bisognevoli alla vita, tranne se non fossero presi con le armi alla mano, ovvero che siansi resi colpevoli di alcuna violazione degli usi della guerra, che loro abbia fatto perdere la guarentigia delle immunità 1).

§ 5. — *Della roba del nemico; fino a qual segno soggiace a cattura ed a confiscazione.*

L' applicazione del principio suddetto è anche stato circoscritto, e restringe le operazioni della guerra contro del territorio e ogni altra cosa appartenente al nemico. Tostochè uno Stato è in guerra con un altro, esso, per principio generale, ha il diritto di sequestrare ogni cosa che appartenga al nemico di qualunque specie ed ovunque la si trovi, e d'insignorirsi della preda sia a vantaggio suo, sia di coloro che ne han fatto il sequestro. Secondo i dettati del gius delle genti, nell'antichità, neppur le cose sacre (*res sacrae*) erano esenti da cattura e da confiscazione. A questo alludeva Cicerone col suo dire metaforico e pur espressivo, quando, nella sua Orazione IV contro di Verre, dice: « La vittoria ha reso *profane* tutte le cose sacre de'Siracusani ». Ma l'uso moderno delle nazioni, uso che ora ha acquistato forza di legge, fa salvi dagli effetti della guerra e i templi, e i pubblici edifizi destinati solamente alla ministrazione della cosa pubblica, i monumenti e i luoghi stabiliti in serviglo della scienza. Su la terra ferma anche esente dalla confisca è la roba privata, eccetto quella che in taluni casi può convertirsi in bottino, allorchè è presa al nemico negli accampamenti, ovvero nelle città assediate, ed eccetto ancora le taglie militari levate su gli abitanti di un territorio nemico. Questa esenzione tuttavia estendesi anche al caso in cui si sia assolutamente e pienamente conquistato il paese inimico. Ne' tempi antichi il vincitore diventava padrone tanto dei

commissario francese de'prigionieri in Inghilterra, e il legno inglese da trasporto, 1801.—*Registro Annuale*, vol. LXIV. p. 265.—*Giornale dello Stato*.—Weaton, *Storia del diritto delle genti*, p. 132-154 ediz. nap.

1) Rutherforth, *Instituzioni*, lib. II, cap. IX. § 15.—*Giure delle genti*, lib. III, cap. VIII, § 145-147, 159. — Klüber, *Diritto moderno delle genti dell'Europa*, p. II, tit. III, sez. II, cap. I, § 245-247.

beni mobili quanto degli stabili che appartenevano al vinto. Questa era la legge di Roma intorno la guerra, spesso con una inflessibile severità revindicata, e a tal sorte le provincie romane soggiacquero, allorchè furono soggiogate da' Barbari del Settentrione al tempo della decadenza e della fine dell' impero in Occidente. In su le prime quasi tutte, indi da una a due terze parti, le terre delle provincie vinte, erano confiscate e tra i conquistatori divise. In Europa l' ultimo esempio di una simile conquista fu quella dell' Inghilterra fatta da Guglielmo di Normandia. Dopo di quel periodo tra le nazioni incivilite della cristianità, la conquista, anche quando fu mallevata mercè de' trattati di pace, giammai non fu seguita da un totale, ovvero da un parziale trasmutamento della proprietà territoriale. Quella che apparteneva al Governo della nazione vinta passa allo Stato vincitore, il quale succede all' antico Sovrano relativamente al dominio eminente. Per ogni altro riguardo la conquista non reca mutazione in su i diritti de' privati 1).

§ 6. — *Del guasto al territorio nemico: quando è giusto?*

Le eccezioni agli accennati mitigamenti generali de' diritti eccessivi della guerra, riguardata come una lotta di forza, hanno origine dallo stesso principio fondamentale del giure naturale, il quale ci dà la facoltà di usare contro del nemico un tal grado di violenza, per quanto è necessario a raggiungere lo scopo della guerra; e la stessa regola generale, che stabilisce fino a qual segno è legittimo distruggere la persona dei nemici, servirà di guida per giudicare fino a qual segno è legale di portare il guasto, ovvero di permettere che sia devastato il loro paese. E però legalmente questo mezzo può essere adoperato, se è necessario di raggiungere il giusto fine della guerra, ma non per altro scopo. Sì che, se noi non possiamo fermare la marcia del nostro nemico, nè correre alla difesa delle nostre frontiere; ovvero se non si può muover contro una fortezza, cui si vuole assediare, senza devastare il territorio che è messo nel mezzo, il caso estremo può giustificare il ricorso a provvedimenti, che l'ordinario scopo della guerra non permette menomamente. Il codice internazionale è totalmente fondato in su la reciprocanza; le regole in esso prescritte sono da una nazione osservate, nella fiducia che le altre saranno pure per osservarle. E quando avverrà che gli usi, già fermati, della guerra sieno da un inimico violati, e che a por freno a' costui eccessi altro mezzo non ci è, quella nazione, che li soffre, giustamente può ricorrere alle rappresaglie, affin di costringere l' inimico ad osservare quelle leggi che egli ha già violate 2).

Nell' ultima guerra combattuta tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, e' fu osservato, che questa adoperò una serie di disposizioni distruttive contro le persone e le sostanze fin' allora riguardate, giusta il general uso delle nazioni civili, come esenti dalle ostilità. Una giustificazione a queste disposizioni fu cercata, adducendo di essere per rappresaglia di consimili eccessi da parte delle milizie americane com-

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. IX, § 13. — Klüber, *Diritto moderno delle genti di Europa*, p. II, tit. II, sez. II, cap. I, § 259-253 — Martens, *Compendio* ec., lib. VIII, cap. IV, § 279-282.

2) Vattel, lib. III, cap. VIII, § 142; cap, IX, § 166-173 — Martens, *Compendio* ec., lib. VIII, cap, IV, § 272-280—Klüber, p. II, tit. II, sez. II, cap. I, § 262 265.

messe in su le frontiere del Canadà; così manifestava l'ammiraglio Cochrane, comandante il navilio inglese nella stazione dell'America settentrionale, in una sua lettera scritta a bordo del suo vascello ammiraglio, nella riviera di Patuxent, a dì 18 agosto 1814, al signor Monroe Segretario di Stato diretta. In essa dicevasi, che l'ammiraglio inglese, sendo stato chiamato dal Governatore del Canadà a prestargli aiuto per porre ad effetto i provvedimenti di rappresaglia contro gli abitanti degli Stati Uniti, per rispondere all'iniquo devastamento dalle milizie americane nell'alto Canadà commesso, era diventato un dovere del comandante di ordinare alle milizie navali, poste sotto il suo comando, di porre a ferro e fuoco e città e villaggi che lungo la costa potessero assalire.

Il Governo americano, a questa partecipazione rispondendo, da Washington il dì 6 di settembre 1814, esponeva, che con gran sorpresa avea appreso che fosse stabilito sotto l'aspetto di rappresaglia quel sistema di devastazione dalle milizie inglesi eseguito, e così manifestamente contrario agli usi della civiltà. Gli Stati Uniti, tostochè furono costretti a guerreggiare contro della Gran Bretagna, aveano stabilito di comportarsi nel modo più conforme ai principî di umanità, e delle amichevoli attinenze, che era desiderio tra le due nazioni, al tornar della pace, fossero serbate. Intanto ei si accorgevano, che da parte del Governo inglesa un egual pensiero di umanità e di giustizia non si era nè pensato nè posto in pratica. Senza voler insistere circa i deplorevoli atti di crudeltà, commessi sulla riviera di Raisin dai selvaggi indiani, nelle file e al soldo degli inglesi ricevuti; crudeltà che da costoro non erano giammai state nè riprovate, nè riparate; il Governo americano facea ricorso, come più specialmente attenentesi alla partecipazione di sopra accennata, all'orribile sperperamento nel 1813 arrecato a Porto di Grazia e a Georgetown nella baja Chesapeake. I paesi furono messi a ferro e a fuoco dalle milizie navali britanne, ed anco ponendo a rovina quegli inermi abitanti, i quali con meraviglia videro che nessuna guarentigia la loro roba riceveva dalle leggi della guerra. E in quel tempo stesso, sotto gli ordini dello stesso comandante avvennero invasioni e depredamenti lungo la costiera di Chesapeake, fino al segno di arrecare i più gravi disastri ai privati, e con circostanze tali da render certo il sospetto, che non per uno scopo onorevole, che pure aver doveano le ostilità di un nemico magnanimo, così operavasi, ma in quella vece quegli atti erano stati compiuti per vendetta e per cupidigia. E un altro atto non meno notevole si era quello della ultima distruzione del palagio del Governo in Washington. Nelle guerre dell'Europa moderna non si trovava un simile esempio da citare, anche tra le nazioni che le une alle altre fossero più ostili. Nel volgere degli ultimi dieci anni, le metropoli delle prime Potenze della terra-ferma in Europa erano state vicendevolmente conquistate ed occupate dagli eserciti vincitori di ciascuna di loro, e non si era dato verun esempio di tanta iniqua ed odiosa devastazione. E' bisognava far ricorso ai remoti tempi de' barbari per trovare un riscontro agli atti, di cui il Governo americano si querelava. E quantunque un tal procedere dovesse essere rintuzzato necessariamente con le rappresaglie, e ne fosse un carico da parte del Governo, non di manco in alcun modo non erano state permesse.

L'incendio del villaggio di Newark nell'alto Canadà, posteriore ai

primi oltraggi or ora accennati, non fu affatto eseguito sol principio di rappresaglia. Quel villaggio era presso alla fortezza di S. Giorgio, e gli officiali ne giustificarono la distruzione, adducendo il pretesto che era necessaria alle operazioni militari del luogo; impertanto il Governo americano ne riprovò il fatto. L'altro incendio avvennto a Long-Point non fu permesso dal Governo, e la condotta dell'uffiziale fu sottoposta alle esame di nn tribnnale militare. Quanto all'incendio di S. Davide, compiuto da nna mano di vagabondi, l'officiale, che ivi avea potestà, fu deposto senz'altro per non averlo impedito.

Esponeva ancora il Governo americano, che codesti fatti erano ancora poco comportevoli con gli ordini dati ai loro comandanti di terra e di mare, e che i conosciuti sentimenti di umanità della nazione americana ripugnavano colla effettuazione del sistema dagli Inglesi segnito. Questo Governo dovea a sè stesso e pe' principî, che ogni sempre avea riguardato come sacri di disapprovare, e come giustamente gli era imposto, una guerra quanto odiosa altrettanto iniqua e crudele. Qualunque si fossero stati gli atti compiuti delle sue milizie senza averne avuta facoltà, esso sarebbe stato pronto, operando secondo i dettami di nna eterna e sacra obbligazione, a disapprovarli, e fino a che era compossibile, a darne riparazione. Ma nel piano di guerra desolatrice, che chiaramente la lettera dell'ammiraglio Cochrane faceva comprendere, e che questi cercava giustificare mercè di una ragione totalmente priva di fondamento; il Governo americano vi scorgeva un profondo sentimento di nimistà, alla cui esistenza non avrebbe mai potuto credere senza l'evidenza di tal fatto; e che non poteva giammai venirgli in mente poter essere spinto a sì crndeli atti di ostilità per la riparazione di offese di qualunque natura si fossero; ostilità non approvate dal giure delle genti, e che le milizie terrestri o marittime di una Potenza contro di quella dell'altra avrebbero potuto commettere; il perchè il Governo americano era sollecito a venire a vicendevoli patti. Ma se il Governo inglese dovesse perseverare con modi di desolazione tanto contrari ai fini ed alla pratica degli Stati Uniti, tanto riprovati dalla umanità e in opposizione col sentire e con gli usi del mondo civile, avvegnachè i più profondi dispiaceri meritasse, non pertanto si avrebbe a fronte il proponimento e la costanza di un popolo libero, combattente per una giusta causa, pe'suoi diritti più essenziali, e per i suoi più cari interessi.

A questo dispaccio l'ammiraglio Cochrane rispondeva, il dì 19 settembre 1814, esponendo che nessuna facoltà del suo Governo egli avea di poter discutere intorno all'oggetto del dispaccio; che solamente gli era dispiacere che probabilmente non fosse facoltato a rivocare il suo ordine generale, il quale era stato già con ordinanza del Governatore generale del Canadà confermato: che gli ordini da lui dati doveano rimanere nel loro pieno vigore fino a che Egli (l'ammiraglio) non avesse ricevuto novelle istruzioni dal suo Governo, tranne se non fosse dato rifacimento ai Canadesi per i danni ricevuti per gli oltraggi dalle milizie degli Stati Uniti perpetrati 1).

Il Governo americano fe' intendere la sua disapprovazione per l'incendio di Newark al governatore generale del Canadà, il quale rispon-

1) Corrispondenza tra il segretario Monroe e l'ammiraglio Cochrane (*Diario americano di Stato*), fol. edit., vol. III, p. 693 e 694.

deva il dì 10 febbraio 1814, con piena soddisfazione aver appreso che quell' incendio non era stato permesso dal Governo dell' Unione; che faceva orrore ad ogni sentimento di cuore americano; che se alla triste ed iniqua distruzione di Newark erano seguiti taluni oltraggi, oltrepassando i limiti delle giuste rappresaglie, essi dovevano essere attribuiti allo esacerbamento delle passioni dell' animo di coloro i quali erano le vittime infelici di quest' avvenimento, che era stato impossibile a raffrenare; e che egli era anche poco conforme allo disposizioni tanto del Governo inglese, quanto a quelle degli Stati Uniti di stabilire con fermo proponimento alcun progetto di ostilità, avente per iscopo il devastamento delle private sostanze.

Quindi la distruzione del Campidoglio, del palagio del Presidente e di altri pubblici edifici di Washington, nell' agosto del 1814, non può essere da tutto il mondo altrimenti considerata, che siccome una violazione non giustificabile dalle leggi della guerra tra le nazioni civili. Nella discussione tenuta nella Camera de' Comuni il giorno 11 aprile 1815 sul messaggio al principe Reggente circa il trattato di pace con gli Stati Uniti, il cav. Giacomo Makintosh accusò i ministri colpevoli di lentezza ad aprire i negoziati in Gand; lentezza che non poteasi spiegare altrimenti, se non avente il meschino scopo di prolungare la guerra per far toccare de' disastri all' America. Il disonore della guerra navale, risultante dai vicendevoli prosperi successi tra il navilio inglese e la giovine marina dell' Unione americana, da parte dell' Inghilterra dovea essere ricomprato continuando lo stato di guerra, e col dispandere le sue armi vincitrici sul continente americano. Fatalmente per essi una tale occasione si presentò. Se il Congresso si fosse aperto in giugno, sarebbe stato impossibile che e' si fosse ordinato di muover contro Washington, e la Gran Bretagna avrebbe ottenuto quel successo che egli riguardava come cento volte più disonorevole e disastroso della peggior disfatta. E' fu un esito tale per cui la sua possanza navale divenne un oggetto di odio e di pensiere per l' Europa tutta; un esito che rendeva il popolo americano amico e partigiano di quello Stato che contro dell' Inghilterra sarebbe surto; fu un' impresa che per quanto avea esasperato un popolo, tanto meno avea indebolito un Governo, e pochi riscontri trovar se ne poteano negli Annali della guerra: impresa che, impossente a giustificare uno scopo qualunque siasi della presente guerra, era puranco ostile ad ogni saggio fine di una preveggente politica. La fu una percossa non contro la forza e le riprese di uno Stato, ma sivvero contro l'onore nazionale e le pubbliche affezioni del popolo. Dopo un periodo di venticinque anni di guerra violentissima, in cui ciascuna grande Metropoli degli Stati europei era stata risparmiata, e quasi quasi dir si potrebbe rispettata dagli inimici, era serbato all' Inghilterra di violare così cortese usanza inverso le sedi della potestà nazionale (usanza che in mezzo alle nimistà manifestava il rispetto che le nazioni tra loro vicendevolmente nutrivano) deliberatamente spedendo un corpo di milizie, il cui incarico fosse quello di distruggere il Palagio del Governo, le Sale della Legislatura, de' Tribunali giudiziari, degli archivi de' titoli di proprietà e di documenti istorici; oggetti tutti quanti, per tutte le nazioni civili, riguardati come esenti da' danni della guerra, e, per quanto più possibile, anche assicurati dalle sue accidentali operazioni; imperciocchè son cose che per nulla contribuiscono a render maggiori le ostilità, ma sì bene son con-

sagrate agli effetti della pace, e serveno alle comuni e perenni bisogne di ogni umana società. Cotanta atroce disposizione sembrava più aggravante, dallo apprendere lo sforzo dei Ministri a dimostrare la distruzione di una illustre metropoli, siccome una rappresaglia di taluni atti violenti perpetrati da subalterni officiali americani, non facoltati o dal Governo riprovati, contro di qualche meschino villaggio dell'Alto Canadà. Affinchè una simile rappresaglia avesse potuto tenersi per giusta, in su le prime bisognavano le prove manifeste dell'oltraggio, e ancor di più una sufficiente evidenza che il Governo nemico avesse negato di farne valevole riparazione, e, da ultimo, una certa proporzione nella punizione della offesa. Nell'attual caso, di offesa non vi era che una imperfettissima evidenza; veruna pruova di diniego a riparare; e dimostrazione della eccessiva ed enorme ingiustizia di ciò che era falsamente addimandato rappresaglia. Il valore di una Metropoli non è valutabile tenendo conto de'palagi, delle botteghe e de'fondaci; ma sì bene sta in quello che non può nè esser numerato, nè pesato. Nè tampoco era la grandezza o la formosità de'suoi monumenti, che più cara la rendea ad un popolo generoso; il quale con affetto ed orgoglio insieme la riguardava come la sede della Legislatura, come il santuario della pubblica giustizia; sì perchè congiunta alle memorie del passato, e sì ancora perchè vincolata alle più care e maggiori speranze dello avvenire. Ora porre a riscontro codesti lodevoli sentimenti di un gran popolo, santificati dal nome illustre del Washington, con alquante baracche nel luogo di temporanea sede di un Governo provinciale, era un atto d'intollerabile insolenza, e nel tempo stesso dimostrava disprezzo altrettanto verso il sentire del popolo americano, quanto verso il senso comune dell' uman genere 1).

Quando le Potenze alleate dell'Europa nel 1815 invasero la Francia, subitamente fu fatta la restituzione de' quadri, delle statue e di altri capolavori, raccolti ne' differenti paesi conquistati durante le guerre della Rivoluzione francese, e depositati nel Museo del Louvre. Il fondamento di cotesti provvedimenti è pienamente chiarito in un dispaccio di lord Castlereagh agli ambasciatori de'collegati diretto da Parigi a dì 11 settembre 1815. L' oratore inglese nell' accennato documento diceva, che da parte del Papa, del Gran Duca di Toscana, e del re de' Paesi Bassi si erano fatte dolle rimostranze al Congresso ivi (Parigi) adunato, chiedendo che, per mezzo dell'intervenzione delle Potenze alleate, fossero restituiti i quadri, le statue e gli altri oggetti di arti belle, de'quali i loro Stati rispettivi furono spogliati dal Governo francese al tempo della Rivoluzione, in opposizione ad ogni principio di giustizia ed agli usi moderni della guerra. Ora l' ambasciatore (Castlereagh) avendo ciò sottoposto alla considerazione del suo Governo, il Principe Reggente gli avea mandato ordine che intorno questa grave faccenda avesse sottoposto all'attenzione degli Alleati le considerazioni seguenti.

« Era la seconda volta che le Potenze europee, per la difensione dei loro diritti, e della tranquillità del mondo erano state costrette ad invadere la Francia. Due volte i loro eserciti si erano impadroniti della Metropoli dello Stato ove erano accumulate quelle spoglie dell' Europa. Il legittimo Sovrano della Francia, come spesso in sì fatte occor-

1) *Discussioni parlamentari* di Hansard, vol. XXX, p. 526 e 527.

renze avviene, sotto la tutela di codesti eserciti, era stato rimesso sul suo trono, e nella condizione di poter trattare pel suo popolo un rappacificamento coi Collegati, alla cui longanime indulgenza nè la condotta da questo popolo tenuta verso il suo re, nè quella verso gli altri Stati, non gli avea dato delle giuste pretensioni. I più sinceri sentimenti di riguardo per Luigi XVIII, la deferenza per la sua antica ed illustre Casa, il rispetto per le sue sventure, invariabilmente avoano guidati i consigli degli Alleati. Di ciò averne data pruova nel 1814, quando fu negoziato il Trattato di Parigi, ponendo per principio fondamentale la conservazione della Francia nella sua piena integrità; ed ancora vie più, quando, nel loro ultimo convegno, nuovi sforzi da loro si faceano per combinare diffinitivamente le materiali bisogne della Francia con un sistema di temporanea precauzione, tanto equo da soddisfare ai doveri di sicurezza che verso i propri sudditi aveano. Però e' si toccherebbe l'ultimo segno della debolezza e della ingiustizia, e nel tempo stesso sarebbe un procedimento, per le sue conseguenze, più adatto a stornare il popolo francese dalle sue abitudini morali e pacifiche, che a ricondurcelo, se i Sovrani Collegati, da cui il mondo e quiete e pace ne aspettava ansiosamente, respingessero questo principio d' integrità nella sua giusta e liberale applicazione dagli altri Stati con loro in colleganza, e specialmente da quelli che erano deboli e privi di mezzi; principio, che eglino erano in sul punto di accordare una seconda volta ad una nazione, da cui per lungo tempo aveano dovuto sopportar la guerra. Con qual ragione la Francia potea, in sul finire di cotanta guerra, presentarsi a chiedere la medesima estensione di territorio che possedea prima della Rivoluzione, e desiderare di ritenere tutti i capolavori tolti agli altri paesi? Era a porsi in dubbio forse la riuscita della controversia, ovvero del potere degli alleati per mettere ad effetto quanto e la giustizia e la politica richiedevano? Se dubbio alcuno non vi era, con quali ragioni priverebbero la Francia de'suoi ultimi acquisti, se lo conservavano gli spogli consistenti in capolavori appartenenti a que' territori; oggetti che tutti i conquistatori moderni in ogni sempre aveano rispettati, come inseparabili dal paese al quale appartenevano »?

Queste osservazioni erano amplificate da molte altre urgenti riflessioni di ragion politica, il cui epilogo riuscirebbe inutile; infine la nota conchiudeva con la dichiarazione che, applicando un rimedio a tanto male, sembrava non esservi altra via di mezzo a seguire per non riconoscere infinite spogliazioni, fatte sotto l' apparenza di trattati di indole non meno enorme, se egli è mai possibile, dagli atti di manifesta rapina, per lo cui mezzo generalmente quelle opere erano state riunite. Il principio di proprietà, regolato dai reclami de'territori d'onde codesti capolavori erano stati tolti, essere la più sicura e sola guida per la giustizia. Oggidì, in Europa, forse non vi era altra cosa che vantaggiosamente tendesse a calmare lo spirito pubblico, che facendo omaggio il re di Francia ad un principio di virtù, di conciliazione e di pace 1).

Nella Camera de'Comuni, discutendosi il dì 20 febbraio 1816 intorno la pace con la Francia, sir Samuele Romilly, per a caso discorrendo di cotest'atto, disse, che non lo contentava la sua equità. Egli era vero che quelle opere raccolte nel Louvre fossero state tolte come spoglie di guerra; però gran parte di esse, e le più notevoli, erano diventate di

1) Martens, *Nuova Raccolta*, tom. II, p. 632.

proprietà della Francia per mezzo di espressi patti contenuti ne' trattati, nè vi era ad opporre alcuna cosa, in quanto che questi erano stati fatti necessariamente con la costrizione di aggressioni e di guerre ingiuste. Di fatti, ogni fede tra le nazioni avrebbe un fine, se i trattati dovevansi riguardare come non obbliganti, perchè ingiuste le guerre, da cui aveano avuto origine; tanto più che non vi potrebbe essere altro giudice competente per decidere sulla giustizia della guerra se non la nazione stessa. E di poi, da chi questo preteso atto di giustizia « questa grande lesione di morale », come la diceasi, era stata proposta? Da quelle stesse potenze che in diversi tempi aveano spinto la Francia a quelle guerre ingiuste. Tra le cose tolte a Parigi, sotto il pretesto di restituirle ai loro legittimi padroni, vi si annoveravano i celebri cavalli di Corinto, che erano stati portati da Venezia. Ma questo uno strano atto di giustizia si era, di rendere ai Veneziani le loro statue, e non restituir mica loro que'beni di valore più considerevole, i territori e la Repubblica che loro nel tempo medesimo erano stati tolti! Ma la ragione n'era manifesta: la Città e il territorio di Venezia, mercè del trattato di Campoformio, erano stati dati all'Austria, e i cavalli erano rimasti il trofeo della Francia. E l' Austria, quantunque dettava con ipocrito modo questa lezion di morale, non solamente si rimanea tranquilla posseditrice delle ricche e inginste spoglie che essa avea avute, ma restituiva quelle splendide opere dell'arte non a Venezia, che ne era stata dispogliata, a Venezia antica, indipendente, repubblicana, ma a Venezia austriaca; a quel paese che, in disprezzo di tutti i principi, che esso dicea essere il movente delle sue azioni, la riteneva purtuttavia come parte de' suoi domini 1).

§ 7.—*Distinzione tra la proprietà privata catturata sul mare e quella catturata su la terra ferma.*

Il progredire della civiltà lentamente, però con costanza, ha mirato a mitigare la eccessiva severità delle operazioni della guerra su la terra ferma; ma questa severità continua in sul mare nel pieno suo vigore. Imperocchè, stando in guerra, la roba privata del nemico presa in mare ovvero ne'porti, senza distinzione di sorta è soggetta a cattura ed a confiscazione. Cotale dissomiglianza delle leggi nelle operazioni della guerra su la terra e sul mare è stata giustificata adducendo l'uso di riguardare siccome bottino la proprietà privata tolta nelle città prese per assalto; e inoltre ha servito di giustificazione il ben conosciuto fatto che delle contribuzioni sono levate sopra i territori occupati da un esercito nemico, in vece di una generale confiscazione de'beni appartenenti agli abitanti. E di poi, il fine della guerra terrestre essendo la conquista, ovvero l'acquisto di un territorio dovendo essere cambiato con l'equivalente di un territorio perduto, il vincitore, riflettendo che vi sono coloro che vorranno o pur no, rimanere suoi sudditi, è naturalmente impedito di esercitare i suoi diritti estremi in cotesto caso particolare. Per contrario lo scopo delle guerre marittime è la distruzione del commercio e della navigazione del nemico, che sono la forza e le sorgenti della sua possanza navale; e questo scopo non può essere raggiunto, se non

1) *Vita di Romilly, edita da Sons*, vol. II, p. 401.

che per lo mezzo della cattura e della confiscazione della proprietà privata.

§ 8.— *Quali persone han facoltà di cominciare le ostilità col nemico.*

Lo effetto di uno stato di guerra, legalmente dichiarato, è quello di mettere tutti i sudditi di ciascuna potenza guerreggiante in condizione di vicendevole nimistà. Questa massima, mercè dell' uso delle nazioni, ha sofferto mutazione, imperciocchè questo non ritiene per legali se non quegli atti ostili che sono compiuti da coloro i quali ne hanno la facoltà per tacito o per espresso consentimento dello Stato. Tali sono le forze navali e militari della nazione, che ne hanno regolarmente ricevuta commessione e tutte le altre chiamate a sua difensione, o da se stesso difendendosi spontaneamente in caso di un'urgente necessità, senza che si avesse all' uopo un' espressa facoltà. Cicerone ne' suoi *Offici* ci dice : che giusta il giure feciale romano nessuno lealmente poteva venire alle mani col pubblico nemico senza essere regolarmente coscritto alla milizia, e di aver prestato il giuramento militare : era una regola sancita nel tempo stesso dalla ragion politica e dalla religione. Di certo gli orrori della guerra sarebbero di gran lunga più gravi, se a ciascuno degli Stati nemici fosse permesso di portare il saccheggio e il ferro, senza alcuna distinzione, contro ogni ceto de'sudditi dell'inimico, nè di esser tenuto a dar conto di così fatta condotta. Segue da ciò, che nelle guerre terrestri le bande irregolari de'saccomanni possono essere trattate come messe fuori legge, le quali non han diritto affatto ad essere protette dagli usi mitigati della guerra seguiti nella pratica dalle nazioni incivilite 1).

§ 9. — *De' catturatori senza lettere di marca.*

E' bisogna probabilmente riguardare siccome un resto delle barbare pratiche di que'secoli, quando guerra marittima e pirateria suonava la cosa stessa, che le catture, fatte da' legni particolari, armati senza commissione, non mica pel caso della loro propria personale difesa, ma con lo scopo di guerreggiare il nemico, sieno avute per giuste. Le lettere di marca certamente non hanno per iscopo di rendere proprietari della roba del nemico in tal modo presa, coloro i quali ne han fatta la cattura, ma d' impedire che la condotta di costoro sia riguardata siccome pirateria sia verso il proprio Governo, sia verso l' altro Stato guerreggiante. La roba, in cotal modo sequestrata, è attribuita al Governo qual preda di guerra, ovvero siccome *diritto di ammiragliato*, come codeste catture con tecnico linguaggio si addimandano. Il principio medesimo si applica alle prede fatte da' legni armati per commessione contro di una potenza quando le si dichiara guerra : e le catture, che a danno di questa fossero fatte, non sono attribuite a coloro che l' hanno eseguite ma al Governo 2).

1) VATTEL, *Giure delle genti*, lib. III, cap. XV, § 223-228. — KLÜBER, *Moderno giure delle genti di Europa*, § 267.

2) BROWN, *Leggi civili e amministrative*, vol. II, p. 526, appendice. — ROBINSON, *Rapporti dell' ammiragliato*, vol. IV, p. 72 — *L'Abigaille* — DODSON, *Rapporti dell'Ammiragliato*, p. 297 — *La Georgiana*. — SPARK, *Corrispondenza diplomatica*, vol. I, p. 443. — WHEATON, *Rapporti*, vol. II, appendice, nota I, p. 7.

§ 10. — *De' corsari*

L' uso di porre in crociera i legni privati armati e con commessione dello Stato, fino ad oggi è stato sanzionato dalle leggi di tutte le nazioni marittime, siccome un legittimo mezzo per distruggere il commercio di un inimico. Giustamente a questa usanza è stato apposto di produrre gravi abusi, di mirare a incoraggiare uno sleale desiderio di depredazione, e di essere in evidente contraddizione co' modi più miti adoperati per la guerra terrestre. Molti e per sentimenti generosi e per intellettuali conoscenze hanno cercato con ogni loro mezzo di sopprimere cotesta usanza, siccome incomportevole coi sensi liberali del secolo. Il trattato del 1785, negoziato da Beniamino Franklin tra gli Stati Uniti e la Prussia, offre un esempio degno di elogio e di imitazione, dappoichè si conveniva che, in caso di guerra tra i due Stati contraenti, nessuno de' due darebbe commessione a corsari di molestare il commercio dell' altro. Ma nel 1799, rinnovandosi il trattato, questo patto non fu mica rimesso in vigore, ed è molto a dubitare che fino a quando le catture marittime della roba privata saranno tollerate, questo mezzo di nuocere al commercio dello inimico continua ad essere praticato, specialmente quando presenta il modo di contrappesare la superiorità della marina militare dell' inimico 1) *a*).

1) Vattel, lib. III, cap. XV, § 228. — Franklin, *Opere*, p. 447-330. — *Rivista di Edimborgo*, vol. VIII, p. 13-15.—*Rivista dell' America settentrionale*, vol. II, (N. S.), p. 166-169. — Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, p. 308.

a) Una ragione più umana insinuandosi, grazie alla civiltà nel gius pubblico marittimo, cerca a mitigarne i severi dettami, come lo è avvenuto man mano per la guerra in su la terra ferma. E però il Congresso di Parigi, con la dichiarazione nel 16 aprile 1856, stabiliva proporre all'approvazione degli Stati quattro nuove disposizioni sul gius marittimo, e tra queste in primo luogo l' abolizione de' corsari. Quasi tutte le Potenze europee aderirono all' atto di dichiarazione; solo trovò ad opporsi alla proposta il gabinetto della Unione Americana. Si osservava dal Segretario di Stato sig. Marcy (e ci sembra non fuor di ragione), che se è desiderabile, per amor di umanità, che la proprietà privata sia rispettata in mare come in terra, la cattura dev' esser proibita formalmente tanto alla marina militare, quanto ai corsali; se poi la deve soggiacere a cattura; avvenga da chiunque può esser facultato dallo Stato belligerante. I corsari in mare sono lo stesso che i volontari in su la terra ferma. Abolendosi i corsari, e conservandosi la corsa alla marina militare, la marina mercantile di ogni nazione rimane esposta all'arbitrio delle marine militari delle Potenze predominanti in mare, ovvero della predominante (Inghilterra), che ha il principale interesse ad abolire questa arma del debole contro del forte. « Gli Stati Uniti—continuava il Marcy ad osservare — non mantengono grande esercito, nè gran flotta che basti a difendere un territorio così esteso e così esposto, sicchè non possono limitare i loro mezzi di difesa a una forza di natura speciale.... Ma poichè la Repubblica vuole concorrere ai sentimenti di umanità, che ispirarono i membri del Congresso di Parigi, propone, che si rinunzii in generale al diritto di cattura marittima; chiede che si aggiunga alla dichiarazione di rimanere abolite le *lettere di marca*, e che la roba de' cittadini d' una parte belligerante in alto mare non possa esser presa dal navilio dell'altra, tranne il contrabbando di guerra ». A questa proposta, in Inghilterra il Cobden e il suo partito di mercanti aderirono; il liberalismo aristocratico si tacque. La Russia ne accettò la giustizia, e la Francia rispose benevol-

§ 11. — *Del diritto sulla roba presa durante la guerra.*

Per principio generale, l'inimico può essere considerato come immediatamente spogliato del suo diritto alla proprietà, che gli è stata lealmente tolta in tempo di guerra, e questo diritto trasferito a colui che ne ha fatto la cattura. Questo principio generale nella sua attuazione va modificato tanto per le cose mobili, quanto per le stabili. Per quelle, in generale, il primo proprietario s'intende di aver perduto il suo diritto dal momento in cui il nemico ne ha acquistato un fermo possesso; la qual cosa, per regola generale, è considerata avvenire dopo uno spazio di ventiquattr'ore, ovvero dopochè il bottino sia stato condotto in luogo sicuro, *infra praesidia*, del vincitore 1).

§ 12. — *Della ripresa e della ricuperazione.*

Relativamente al legni ed alla roba catturati in mare e quindi ripresi, le regole a seguire differiscono alquanto da quelle attuabili in su gli altri beni mobili. Imperciocchè la ripresa può esser fatta o sopra un pirata, o sopra un bastimento catturatore che a ciò avesse una legale commessione, ma non inimico, e finalmente sopra un inimico.

1.° Nel primo caso, non vi è dubbio che la roba ripresa deve essere restituita al primo proprietario; imperciocchè i pirati non han diritto a poter fare delle catture; e però il proprietario non è stato giammai spogliato del suo diritto sulla cosa tolta; solamente è stato privato del possesso sulla cosa, in cui rientra mercè della ripresa. Il bastimento che ha fatto la ripresa, pel servigio che ha praticato al proprietario, ha diritto ad una rimunerazione nel senso di ricuperamento 2).

È per questo che nell' *Ordinanza di marina* di Luigi XIV, data nel 1681 (lib. 3, tit. 9 *delle Prede*, art. 10) fu detto, che « i legni e gli effetti de' sudditi ovvero alleati della Francia, ripresi ai pirati, e fra un anno ed un giorno reclamati, dopo essere stati presentati all' ammiragliato, saranno restituiti al loro proprietario, dopo che questi avrà pagato un terzo del valore del legno e del suo carico come diritto di ri-

mente alla nota. Ma anche accettandosi le proposte del Marey, non rimarrebbe sempre in essere il diritto di visita, tanto contrastato negli ultimi 150 anni *)?
Il Trad.

1) Grozio, *Del diritto della guerra e della pace*, lib. III, cap. IV, § 3; cap. IX, § 14. — Klüber, *Diritto moderno delle genti di Europa*. § 254. — Vattel. *Diritto delle genti*, lib. III. cap. XIII, § 196; cap. XIV, § 209. — Heffter, *Diritto pubblico di Europa*, § 136.

2) Grozio, *Del diritto della guerra e della pace*, lib. III, § 17.—Loccenio, *Del Diritto marittimo*, lib. II, cap. II, n. 4. — Brown, *Leggi civili ed amministrative*, vol. II, cap. III, p. 461. — « Ea quae piratae nobis eripuerunt, non opus habent postliminio; quia jus gentium illis non concedit, et jus domini mutari possint. — L. 15, D. *de capt. et postl. rever.*

*) Mentre rivediamo le bozze di questo lavoro (giugno 1861) apprendiamo da una corrispondenza di Parigi al giornale la *Perseveranza*, nn. 558-559, che nella presente crisi da cui è travagliata l' Unione Americana, gli Stati del Nord, con dispaccio del 24 maggio p. p. del Segretario Seward, alle Corti europee, hanno aderito ai nuovi principi del Diritto marittimo di sopra cennati, considerando come abolita la *Corsa*. Se essi bramavano più complete quelle disposizioni, non era logico opporsi ad un miglioramento del giure delle genti! — *Il Trad.*

cuperazione ». Così puro dispongono le leggi della Gran Bretagna; ma le leggi civili di ciascuno Stato particolare possono imporre a'loro sudditi una differente regola. Per tal ragione l' antico uso dell' Olanda e di Venezia concedeva piena proprietà su le sostanze a quegli che ne avea fatto la ripresa, poggiandosi sul principio della pubblica utilità. La stessa disposizione hanno le leggi spagnuole se la roba per ventiquattr'ore è rimasta in possesso de' pirati 1).

Il Valin, comentando il sopraccennato articolo della Ordinanza francese, opina, che se la ripresa è stata fatta da uno straniero, suddito di uno Stato, la cui legge attribuisce l'intiera proprietà a colui che ha fatto la ripreda, la roba non può essere restituita al suo primo proprietario; e a conferma del suo dire fa menzione di un decreto del Parlamento di Bordò in favore di un Olandese, che avea ripreso ai pirati un legno francese 2).

A questa opinione però fa instanza il Pothier, dicendo che le leggi olandesi non avendo imperio in su i Francesi e su le loro sostanze poste nel territorio della Francia, il suddito francese, per consegnenza, non poteva essere privato della proprietà del suo legno, la cui cattura fatta dai pirati, non ne l'avea affatto dispogliato, conformemente ai dettami del giure delle genti, e che quindi dovea essergli restituita la roba sua, pagando il diritto di ricuperazione, secondo il prescritto dell' Ordinanza 3).

Nell'accennato articolo della Ordinanza di Marina, sotto la voce *Alleati* sono anche compresi i *neutrali*, e Valin sostiene che le sostanze de' sudditi delle Potenze amiche riprese ai pirati francesi non debbono esser loro rendute ricevendone il pagamento del diritto di ricuperazione, se la legge del loro paese la concede in intero a chi ha fatto la ripresa ; altrimenti sarebbe una mancanza di vicendevolezza, che violerebbe la imparziale giustizia da uno Stato dovuta ad un altro 4).

2.° Se la roba è ripresa ad un bastimento catturatore che abbia una commissione legale, ma che non sia nemico, nè tampoco vi è menomamente a far dubbio che essa non debba essere restituita al primo proprietario, imperciocchè l'azione di presa, essendo da per se stessa un'azione ingiusta, non potrebbe cambiare il diritto sulla cosa che deve rimaner sempre nel proprietario.

Intanto se il legno neutrale, in tal modo ripreso, era carico di merce di contrabbando, diretta al nemico di colui che ha fatto la prima cattura, allora si potrà dubitare se debba esser renduto, allorchè dal secondo catturante poteva esser confiscato come preda di guerra. Martens riferisce il caso di un legno olandese, catturato dagl' Inglesi giusta la regola della guerra del 1756, e ripreso da'Francesi, la cui restituzione fu ordinata dal Consiglio per le prede marittime; la decisione fondavasi sulla ragione, che il bastimento olandese non poteva giustamente esser condannato nelle Corti inglesi su le prede. Ma se il caso era stato quello di un traffico dal gius delle genti e dai trattati riguardato come di contrabbando, il proprietario originario non sarebbe stato ammesso a godere del beneficio della restituzione 5).

1) Grozio, vers. di Barbeyrac, lib. III, cap. IX, § 26, n.° 1 e nota.
2) Valin, *Commentario sull' Ordinanza di marina*, lib. III, tit. IX, art. 10.
3) Pothier, *Trattato di proprietà*, n.° 101.
4) Valin, *Comment. su l'Ordinanza di marina*, lib. III, cap. IX, art. 10.
5) Martens, *Saggio su le prede e riprede*, § 52. « Sua Maestà ha ponderato

Per principio generale non è dovuto alcun diritto di ricuperazione per la ripresa de' legni e de' carichi neutrali, giusta il dettame che la liberazione di un neutrale *bonae fidei* dalle mani del nemico del bastimento che ha fatto la cattura, non è un servigio vantaggioso al neutrale, conciossiacchè lo stesso nemico da' Tribunali del suo paese sarebbe anche costretto a restituire la roba così ingiustamente predata.

Il Consiglio francese sulle prede marittime, attenendosi a questo principio, nel 1800, decise, che il legno americano *Statira*, catturato dagl'Inglesi e da un incrociatore francese ripredato, fosse restituito al suo primo proprietario, quantunque il carico fosse condannato come contrabbando, ovvero come roba del nemico. La sentenza della Corte era fondata sulle conclusioni del sig. Portalis, il quale avea stabilito che la ripreda di legni neutrali stranieri, fatta da incrociatori francesi, sieno navigli dello Stato, o sieno corsari, non conferivano alcun diritto a coloro che avean fatto la ripreda. Le disposizioni del Codice francese delle prede non applicavansi se non alle navi francesi ed alle sostanze ripredate al nemico. Secondo il gius delle genti universale la nave neutrale dev' essere rispettata da tutte le nazioni; e se è ingiustamente catturata dagl'incrociatori di una delle nazioni in guerra, la non è affatto una ragione perchè un'altra si faccia complice di quest'atto d'ingiustizia, ovvero che venga a trarne vantaggio. Da questa massima come corollario ne segue, che un legno straniero riconosciuto neutrale e ripredato al nemico dalla crociera francese, deve esser restituito, provata che validamente ne sia la neutralità. Ma si potrebbe dimandare: perchè in simil caso si tratta con più favore un legno straniero anzi che uno francese? La ragione ne è chiara. Giusta il supposto, su cui son fondate le regole relative a questa materia, la nave francese, caduta in mano del nemico, sarebbe stata per sempre perduta, se non fosse stata ripresa; e quindi la ripresa è una preda che si fa al nemico. Se intanto il caso fosse quello di una nave straniera riconosciuta neutrale la cattura che ne avesse fatto il nemico, non la rende *ipso facto* roba del nemico; perciocchè il magistrato competente ancora non vi ha sentenziato; e fino a che cotesta sentenza non sia stata renduta, il legno, in tal modo navigando sotto bandiera neutrale, non perde nè la sua qualità nazionale, nè i suoi diritti. Quantunque sia stato catturato come preda di guerra, in fine può essere restituito al suo primo proprietario. In tale stato la ripresa di questo legno non può trasferirne la proprietà nella persona di colui che l'ha fatta. La ragion di neutralità resta integra, e dev'essere determinata prima che si decida una simile trasmutazione di proprietà. Così pur opinavano tutti i pubblicisti, e questo era puranche l'uso generale di tutte le nazioni civili. Da tutto ciò seguiva che la nave, di cui si trattava, non era soggetta a confiscazione per lo solo fatto che era stato catturato dal nemico. Pria di rendere la sentenza, il tribunale francese doveva esaminare la quistione di neutralità, e questa, riuscendo in favore del reclamante, naturalmente ne seguirebbe la restituzione 1).

durante l' ultima guerra che la ripreda di una nave neutrale fatta da un corsale francese (quando la nave non era carica di merce proibita, nè nel caso di essere confiscata dal nemico), era nulla — *Codice delle prede del* 1784, tit. II.

1) Decisione relativa alla cattura del legno *Statira*, 6 termidoro anno VIII, pag. 2-4.

Un' eccezione grave intanto è stata fatta a questo principio generale; la quale eccezione è fondata sul sopra detto disposto del Codice delle prede, nel caso, cioè, in cui il legno ovvero il carico ripreso era in fatto soggetto a poter essere confiscato dal nemico. In questo caso è indifferente che la roba sia giustamente suscettiva di essere in tal modo confiscata secondo il giure delle genti, perciocchè ciò non può apportare alcuna differenza alla natura meritoria del servizio reso al primo proprietario dal legno che ha fatto la ripreda. Imperciocchè il motivo, pel quale il diritto di ricuperazione è per regola generale niegato, è che le Corti di prede del paese del legno catturante esattamente rispetteranno le disposizioni di questa legge; presunzione che nelle guerre tra gli Stati civili, come ordinariamente esse son fatte, ciascuna nazione guerreggiante deve mantenere nelle sue relazioni con gli Stati neutrali. Ma se, riguardo al fatto, queste obbligazioni da' Tribunali non sono esattamente osservate, e quindi la roba neutrale sia ingiustamente sottoposta in loro pro alla confisca, un evidente beneficio è acquistato al vero proprietario, allorchè la sua roba è tolta da questo pericolo; liberazione che dev' essere rimunerata mercè del pagamento di ricuperazione. Attenendosi a questo dettato, la Corte di Ammiragliato della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, nel tempo della guerra che finì col trattato di Amiens, decise, che il pagamento del diritto di ricuperamento era dovuto su la roba neutrale ripresa alle crociere francesi. Nel tempo della Rivoluzione in Francia, grandi irregolarità, e molta confusione erano surte nel Codice delle prede anticamente ricevuto, e avean trovato adito ne' Tribunali di questo paese, per le quali la roba neutrale fu sottoposta a condanna, prendendo a fondamento dettami ingiusti e non conosciuti del gius delle genti. Ed allora la ripreda della merce neutrale, che quelle irregolarità e confusioni avrebbero esposta alla confiscazione delle Corti su le prede, tanto inglesi, quanto americane, fu considerata come un servizio meritorio, e per conseguenza fu ricompensato col pagamento del diritto di ricuperazione 1). La potestà consolare stando al Governo coresse cosiffatti abusi, e fino a che le ordinanze del Consiglio delle prede furono governate dal dotto e virtuoso magistrato Portalis, le nazioni neutrali, da parte loro, non ebbero motivo alcuno di richiamo in particolare, relativamente all' amministrazione pratica del Codice delle prede fino alla promulgazione del decreto di Berlino nel 1806. Questo provvedimento fe' sorgere la eccezione alla regola, che rimetteva il diritto di ricuperazione in uso nelle Corti inglesi di ammiragliato. Le quali nuovamente decisero, che il diritto di ricuperazione sarebbe pagato per la ripresa della roba neutrale dal cennato decreto sottoposta a condanna 2).

Egli è vero che nella pratica questo decreto era rimasto senza effetto relativamente alla roba americana, fino alla condanna del carico dell' *Orizzonte*, sentenziata dal Consiglio su le prede nell' ottobre

1) Robinson, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. II, p. 299 — *Il War Onskan*; vol. IV, p. 156 — *L' Eleonora Caterina*; vol. V, p. 54 — *La Carlotta*; vol. IV, p. 104 — *L' Untress*.—Cranch, *Rapporti*, vol. I, p. 1.—Talbot v. Sceman.— Dallas, *Rapporti*, vol. IV, p. 34, S. C.

2) Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol VI, p. 410 — *Il Sansone*.—Edwards, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. I, p. 254 — *L'Atteone*.

del 1807, e però e' si può forse pensare che, a rigore, la Corte inglese di Ammiragliato non avrebbe dovuto decretare il diritto di ricuperazione, nel caso del *Sansone*, soprattutto perchè la convenzione del 1800 tra gli Stati Uniti e la Francia era ancora in vigore; convenzione i cui patti erano in manifesta contradizione colle disposizioni del decreto di Berlino. Ma poichè il carico dell' *Orizzonte* fu condannato in conformità del rescritto imperiale del 18 settembre 1807, essendo stato catturato pria del *Sansone*; sia che questo rescritto fosse interpetrativo di un punto dubbioso contenuto nel primo decreto, sia come una dichiarazione di un provvedimento antecedente e positivo; e' non cade dubbio che il *Sansone* fu condannato in forza di cotesto decreto. Conseguentemente al proprietario neutrale fu reso un evidente servigio per lo mezzo della ripreda, e il diritto di ricuperazione era dovuto pel principio dell'eccezione alla regola generale. E lo stesso principio con equità poteva essere successivamente applicato a'procedimenti di preda di tutte le Potenze guerreggianti nel corso dell'ultima guerra europea, la quale fu contrassegnata dalle più enormi violazioni dell'antico gius delle genti. E in moltissimi casi, queste violazioni, liberando la roba neutrale dalle mani de' loro incrociatori, ovvero dalle loro Corti sulle prede, apportarono un grande servigio, perciocchè davano diritto ad una rimunerazione, come una specie di diritto di ricuperazione, a chi avea quella roba ripredata.

3.° Finalmente la ripreda può essere fatta contro un nemico.

Il gius di postliminio (*jus postliminii*) era nel Diritto Romano una finzione, mercè della quale le persone o le cose predate dal nemico, allorchè tornavano in potere della nazione, a cui anteriormente appartenevano, doveano essere rimesse nel loro pristino stato. E questo giure, tanto alle persone libere, quanto agli schiavi, ritornando *postliminii*, applicavasi, al pari che ai fondi stabili, e a taluni oggetti mobili, come, ad atto di esempio, erano le navi da guerra o de' privati, tranne i navicelli da pesca o di piacere. Queste cose, adunque, quando erano ripredate, venivano restituite al proprietario primitivo, come se esse non fossero giammai state sottratte al suo possesso e al suo diritto di proprietà 1).

Il Grozio attesta, e il suo dire è sorretto dal *Consolato del mare*, che secondo l' antico giure marittimo di Europa, se la cosa catturata era portata *infra praesidia* del nemico, il *jus postliminii* era considerato come perduto, e il proprietario primitivo non avea mica diritto a restituzione. Lo stesso Autore espone che, in conformità della legge nei tempi moderni tra le nazioni di Europa stabilita, il possesso per ventiquattr' ore era giudicato sufficiente per dispogliare il primitivo proprietario della sua stessa proprietà, se la cosa catturata non era mica stata condotta *infra praesidia* 2). E il Loccenio considera la regola delle

1) Inst., lib. I, tit. XII; Dig. I, XLIX, tit. XV. « Navis longis atque onerariis postliminium est, non piscatus aut voluptatis causa ». Dig. LXIX.

2) Cui consequens esse videtur, ut in mari naves, et res aliae captae censeantur tum demum, cum in navalia aut portus, aut ad eum locum, ubi tota classis se tenet, perducta sunt; nam tunc desperari incipit recuperatio: sed *recentiori jure gentium* inter Europaeos populos introductum videmus, ut talia capta censeantur ubi per horas vigintiquatuor in potestate hostium fuerint ». — Grozio, *De Jure belli ac pacis*, lib. III, cap. VI, § 5.—*Consolato del mare*, cap. CCLXXXVII,

ventiquattr' ore di possesso come la legge generale della cristianità al tempo in cui scriveva 1). Egualmente il Bynkershoek stabilisce che la legge marittima generale statuisce che se un naviglio, ovvero delle sostanze sono condotto *infra praesidia* dell'inimico, o del suo alleato, o di un neutrale, il proprietario di origine perde totalmente il suo diritto 2).

Il cav. Guglielmo Scott, giudicando nell'Alta Corte di ammiragliato inglese nel 1796 e 1797 nel caso del bastimento il *Santa Croce* e di altri legni portoghesi riprodati al comune nemico da una crociera inglese, dice esser veramente una curiosa ricerca quella cioè di sapere, quale su quel fatto era la vera regola da applicare. « Quando io dico *vera regola*, solamente intendo di quella a cui debbono aderire le nazioni che sono osservanti di giusti principî; imperocchè dal momento che voi ammettete, come egli è duopo, che tra le nazioni la pratica è varia, implicitamente ammettete che non vi ha una regola che imperi da se, e come una legge generale. E' sarebbe utile che la vi fosse; che poi si sia la regola del possesso immediato, ovvero quella del possesso per una notte, o per ventiquattr' ore; o pure la regola di condurre *infra praesidia*, o quella di chiedere una scadenza reale di condanna; insomma qualunque la si sia, una delle accennate basterebbe alla pratica generale, quantunque in teorica forse l' una più giusta dell' altra sembrasse; però il fatto sta che una simile regola in pratica non esiste. Nel vero, le nazioni si accordano per riconoscere come principio un possesso fermo e certo; intanto queste regole di evidenza relativamente a tal possesso così poco tra loro concordano, e menano a così opposte conclusioni, che la pura unità de' principî non stabilisce affatto una regola uniforme, secondo cui procedere la pratica generale. E se anche la pubblica opinione di tutti gli Stati di Europa fosse più distintamente di accordo circa un principio qualunque adatto a stabilire intorno a questa materia la regola del gius delle genti, e' non segue affatto che una nazione debba sentire l'obbligo di osservarla. Quest' obbligo non potrebbe altrimenti sorgere se non da una vicendevolezza di pratica presso gli altri popoli. Imperciocchè se presso gli altri popoli avesse impero una differente regola, per questa stessa circostanza e' diverrebbe non solamente legale, ma anche necessario per cotesta nazione di seguirne anche una diversa. Così, per atto di esempio, se presso gli altri popoli fosse in vigore il principio, che il semplice atto di cattura, e il possesso immediato spogliassero il primitivo proprietario della sua roba, per la Gran Bretagna sarebbe assurdo di comportarsi presso di costoro secondo un più largo principio, e di porre come massima generale, che il condurre la roba catturata *infra praesidia* (benchè probabilmente sia questa la sua regola) in ogni caso, di ripreda, sarebbe giudicato necessario per ispogliare del suo diritto il proprietario originario. Riconoscere una tale regola sarebbe una enorme ingiustizia verso i sudditi inglesi; e una regola, da cui debbe risultare una ingiustizia enorme nella pratica, non potrà giammai essere la vera massima di diritto tra le nazioni indipendenti. Di fatto, e' può forse supporsi

§ 1. — Wheaton, *Rapporti*, vol. V, appendice p. 56. — Ayala, *De jure belli ac pacis*, cap. V. — Wheaton, *Storia del Diritto delle genti*, Introduz. p. 41.

1) Loccenio, *De jure marit.*, lib. II, cap. IV, § 4.

2) Bynkershoek, *Quaestionum juris publici*, lib. I, cap. V.

che sia dovere di un paese di soffrire gli effetti di una convenienza di speculativa, quand'anche ciò fosse stabilito da una più chiara dimostrazione, che, nel vero, tali quistioni generalmente non ammettono? Allorchè vi sarà dunque, da una parte, convenienza astratta, e dall'altra, giustizia reale pratica, la regola della giustizia evidente dev' essere riguardata come la vera massima del giure delle genti tra gli Stati indipendenti.

« Or, conosciuta la diversità della pratica intorno quest' obbietto, se mi si chiede: quale è la massima che ad uno Stato conviene applicare su la roba de'suoi alleati che è stata riprodata? Io risponderei, che il procedimento liberale e razionale sarebbe quello di applicare in primo luogo la regola del paese a cui la roba ripredata appartiene. Io convengo che non è questo l'uso delle nazioni; però penso che un tal procedimento sarebbe nel tempo stesso e liberale e giusto. Riguardo al proprietario del legno ripredato, essa offre il suo consenso contenuto nella saggezza legislativa del suo paese; per colui che fa la ripreda, questa regola non può affatto essere considerata come pregiudizievole, quando la regola del paese del proprietario, il cui bastimento è stato ripreso, porterebbe condanna, mentre la regola di colui il quale ha fatto la ripreda, e che prevale fra i suoi concittadini, porterebbe la restituzione della cattura. Questa regola offre un' evidente vantaggio; ed anche nel caso di immediata restituzione, secondo le regole della nave ripredata, il paese, che fa la ripreda, potrebbe star sicuro che a sua volta potrà ricevere una vicendevole giustizia.

« Si può obbiettare: Se questa fidanza sarà frustrata, che ne avverrà? In questo caso dovrà cercarsi riparazione per via delle rappresaglie; la qual cosa nelle controversie tra gli Stati indipendenti non è affatto riguardata come un contraccambio di fatto, ma sì bene come una giusta ed equa disposizione di civile vendetta. Sarà questa l' ultima loro garentia; però è una garentia sufficiente a mallevare la fidanza che si deve avere. Imperciocchè le attinenze tra gli Stati non possono essere calcolate da una sottile aritmetica; e' bisogna in ogni caso che vi sia alcun grado di rischio a fronte di una presunzione di giustizia e di generosità.

« Inoltre si può dimandare: Qual condotta dovrà tenersi se nel paese, d' onde è il legno ripredato, non vi è regola stabilita? Da prima rispondo che ciò è difficile che sia; può non esservi una disposizion di legge, nè atti di preda che immediatamente alla ripreda si applicassero; però vi è una legge di abitudine, una di uso, un principio fermato e riconosciuto intorno questo punto in tutte le contrade incivilite trafficanti; è di comune usanza di tutti gli Stati di Europa che, al romper della guerra, con manifesti ed editti statuiscano intorno le prede. Fino a che gli editti non sieno pubblicati, le Corti di ammiragliato hanno una legge ed un uso secondo cui procedere, conformemente alla usanza e alla pratica antica, così regolarmente che esse indi vi si attengono, conformandosi alle regole espresse de'loro atti di preda. Secondariamente, se vi ha paese ove non imperi veruna regola, lo Stato, che ha fatto la ripreda, deve necessariamente applicare la sua propria regola, e star sicuro sulla presunzione che questa regola sarà accettata, e messa in atto in avvenire da' suoi alleati.

« Si obbietta ancora: Se uno Stato applicando agli altri le loro rispettive regole, avrà una pratica discordante ed irregolare? Ciò potrà essere;

ma sarà una discordanza nascente dalla più esatta uniformità di principio ; sarà *idem per diversa.* Si fa instanza ancora, dicendosi : « Accettereste voi le regole di Tunisi e di Algieri ? Se voi accetterete l'alleanza de' Tunisini e degli Algierini, certamente voi le accetterete: in tal caso, inverso costoro dovrete compertarvi secondo le stesse regole di giustizia relativa, che voi stesso adoperaste nella vostra condotta verso le altre nazioni. Circa tutte le accennate obbiezioni egli è da notare che una regola può avere apparentemente i segni di una contradizione, e intanto racchiudere molta convenevolezza relativa. Un regolamento forse può essere poco conveniente se stabilir si volesse, e intanto essere convenevolissimo, ed anche la sola regola adatta ad essere esservata verso le altre parti che in origine da lero stesse hanno stabilita.

« E' sarebbe pregio dell'opera che mi intrattenessi circa la semplice quistiene di convenienza, ma egli è più importante cosa di esaminare intorno questa materia qual sia il principio attualmente del gius marittimo dell'Inghilterra. Ecco chiaramente in che consiste. Il gius marittimo della Gran Bretagna avendo stabilito una più larga regola di restituzione, ovvere di salvamento per le sostanze de'suoi sudditi ripredate, concede a' suoi alloati il beneficio di questa massima, fino a che essi sembrino di compertarsi relativamente alla roba inglese secendo un principio meno liberale ; perocchè in simil caso essa segne la loro regola, e li tratta secondo la giustizia che essi adoperane. Nella presente discussione io riguardo di essere il vero caso della legge inglese ; è per questo che la fu chiaramente riconosciuta nella faccenda del *San Giacomo.* Questa centroversia non fu, come si dette a credere, decisa avendo riguardo a speciali particolarità, nè assumendo principi novelli ; ma sì bene secoudo quelli di un uso già stabilito, e di autorità in fatto di giureprudenza di questo paese. Nel discutersi codesta causa si pose molta attenzione ad un'opiniene, espressa nelle Raccolte manoscritte di un peritissimo legista, il cav. Simpson, il quale riferisce lo stato del principio supremo e della pratica, come erano a' suoi tempi intesi. Questo principio è, che l'Inghilterra restituisce, centro pagamento del diritto di ricuperamento, agli alleati la loro roba; però che se accennar si posseno degli esempi di roba inglese ripredata dagli stessi alleati, e nendimeno come preda condannata, la Corte di Ammiragliato dovrà decidere secendo la propria regola i casi che a quelli si riferissero 1).

Delle stesso principio di scambievolezza è informata la legislazione di America qnanto alla restituzione de'legui, ovvero delle sostanze appartenenti a straniere nazioni amiche, e al nemico ripredate da' legni da guerra americani. Cen l'atto del Congresso del 3 marzo 1800, capitolo 168 (XIV), § 3, fu stabilito: che la roba o le navi di coloro che riseggono continnamente e sono sotto la tutela di qualnnque si sia Governo di fuori, amico cen gli Stati Uniti, e che saranno dal navilio americano ripredate, sarebbero restituite al proprietario; il quale, per diritto di ricuperazione, pagherà quella quota sul valore della reba, che codesti Governi stranieri, in simili casi di ripreda, esiggerebbero sulla roba e su le navi della Unione. Quando poi nè legge nè uso, che su ciò stabilisca, si avesse, si accorderà lo stesso diritto di ricuperamento, che quelle stabilito nel caso di ripreda della roba di persone residenti sul territorio e sotte la protezione degli Stati Uniti. Ma che le navi, o

1) Sir W. Scott, Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato,* vol. I, p. 58 63.

le robe ripredate in niun modo sieno restituite al primo propriotario, allorchè o le une, o le altre fossero state condannate come di buona preda dal competente magistrato, pria che la ripreda sia avvenuta; nè tampoco quando, in conformità della legge e dell'uso di quel Governo straniero, le navi o le robe degli Stati Uniti in simili occorrenze non sarebbero restituite.

Qual sia il principio fondamentale della legislazione in su le riprede seguito dalle diverse nazioni marittime, è grave pregio dell'opera di determinare. Il quale principio egli è d' uopo rintracciarlo sia ne' Codici su lo prede, e nelle decisioni giudiziarie di ciascun paese, sia ne'trattati co' quali tra loro questi sono vincolati.

(*Legge inglese*). La leggo inglese, attualmente in vigore circa la ricuperazione militare, fu stabilita dagli Statuti dell' anno 43.° di Giorgio III, cap. 160, e dell'anno 46.° di Giorgio III, cap. 72; co' quali si dispose, che « tutti i bastimenti o i loro carichi appartenenti a sudditi inglesi, o dal nemico predati, saranno restituiti ai primi proprietari, i quali pagheranno per diritto di ricuperamento l' ottava parte del loro valore, se sono ripredati dal naviglio della Maestà del Re, e della sesta parte del loro valore se sono ripredati da un corsaro, o da alcun altro bastimento o naviglio navigante sotto la protezione del Re. E se questa stessa roba catturata fosse ripredata nel tempo stesso per l' operazione simultanea del navilio di Sua Maestà e de' corsari, in questo caso la Corte competente ordinerà il pagamento di tal diritto di ricuperazione, come meglio stimerà conveniente e ragionevole. Impertanto se il legno ripredato sembra essere stato dal nemico armato ad uso di guerra, allora non sarà esso restituito al primo proprietario, ma sarà in quella vece condannato come di buona preda in favore di coloro che l' hanno catturato ».

(*Legge americana*). L'atto del Congresso del 3 marzo 1800, cap. 168 (XIV) §§ 351 e 352 dispone, che in caso di ripreda di legni o di sostanze di proprietà di persone residenti, ovvero poste sotto la protezione degli Stati Uniti, *se i legni non sono stati condannati come preda dal magistrato competente*, prima della ripreda, essi saranno restituiti ai proprietari contro il pagamento di un diritto di ricuperaziono della ottava parte del loro valore, se sono ripredati da un naviglio dello Stato. Se il bastimento ripredato apparisca di essere stato tramutato ad uso di guerra, pria o dopo la cattura, e prima della ripreda, il diritto di ricuperamento in questo caso è della metà del valore della nave. Se la nave ripredata, anteriormente apparteneva al Governo degli Stati Uniti, e che sia non *armata*, il diritto di ricuperazione è di un sesto, è ripredato da un naviglio di privato, è di un dodicesimo se è ripreso da un naviglio dello Stato. Se poi fosse *armato*, il diritto in questo caso sarà della metà del valore se la ripreda è eseguita da un bastimento privato, e di un quarto se poi è fatta da un naviglio dello Stato. Relativamente ai bastimenti pubblici *armati*, il carico pagherà la stessa tassa di ricuperazione che il legno, secondo la stessa dicitura dell' atto; ma in quanto ai bastimenti privati, il diritto di ricuperazione (probabilmente a cagione di una involontaria omissione nell'atto) è lo stesso tanto pel carico quanto pel legno, sia armato, sia non armato 1).

Chiara cosa è che, intorno questo punto corre una evidente diffe-

1) Cranch, *Rapporti*, vol. IX, p. 244 — *L' Adelina.*

renza tra la legge inglese e quella di America. L'atto del Parlamento fa continuare il gius di postliminio per sempre tra i primi proprietari, e coloro che hanno ripredato il bastimento, anche se vi sia stata precedentemente una sentenza di condanna, tranne quando il legno ripredato non apparisca essere stato dal nemico cambiato in legno da guerra; mentre l'Atto del Congresso concede il *jus postliminii* fino a quando la cosa sia aggiudicata da una sentenza di condanna in una Corte competente, nè affatto oltre del tempo di questa condanna. In tal guisa pur disponeva la legge marittima della Gran Bretagna fino a quando furono stabiliti gli accennati Statuti, e *relativamente ai sudditi britanni* riposero in vigore il *jus postliminii* del primo proprietario.

(*Legge francese*). Secondo la legge francese più recente su la materia delle riprede, se una nave francese è ripredata al nemico, dopo che per ventiquattr' ore era rimasta nel suo possesso, è di buona preda pel bastimento che ne ha fatto la ripreda. Ma se è ripredata pria che sieno scorse le ventiquattr' ore, in questo caso sarà restituita unitamente carico al proprietario, il quale pagherà un terzo del valore per diritto di ricuperamento, se il legno è stato ripredato da un corsale, e di un trentesimo, se la ripreda fosse stata fatta da un naviglio dello Stato. Ma se la ripreda è stata fatta da un naviglio dello Stato, dopo le ventiquattr' ore di possesso il bastimento e il carico saranno restituiti pagandosene il decimo.

Quantunque la lettera delle Ordinanze precedenti alla Rivoluzione condannasse come di buona preda la roba francese ripredata passato il termine delle ventiquattr' ore che l'ha posseduta il nemico, sia che la venga ripresa da un bastimento da guerra o privato o pubblico, tuttavia egli sembra che in Francia sia stata pratica costante restituire codesta roba quando fosse stata ripredata da' vascelli del Re 1).

La riserva contenuta nella Ordinanza del 15 giugno 1779, con cui si disponeva, che la roba ripredata, dopo di essere rimasta per ventiquattr' ore in possesso del nemico, era condannata in pro della Corona, la quale si facea salvo la facoltà di concedere a coloro che avean fatto la ripreda una ricompensa che meglio avrebbo creduto, rese il diritto di ricuperazione in ogni caso ad arbitrio, dappoichè venia dal Re nel Consiglio stabilito tenendo ragione delle particolarità 2).

La Francia applica la sua propria regola alla ripreda delle sostanze dei suoi alleati. In questa guisa il Consiglio delle prede decise, il 9 febbraio 1801, relativamente a due navi spagnuole ripredate da un corsaro francese dopochè erano già scorse le ventiquattr' ore di possesso, che codeste navi sarebbero condannate di buona preda a favore del bastimento catturante. Se la ripreda fosse stata fatta da un vascello dello Stato sia prima, sia dopo le ventiquattr' ore di possesso dell' inimico, la roba sarebbe stata restituita al proprietario di origine, conformemente all' uso che sarebbe stato praticato verso i sudditi francesi, tenuta ragione delle intime attinenze esistenti tra le due Potenze 3).

1) Valin, *Comentario sull'Ordinanza della Marina*, lib. III, tit. IX, art. 3. — *Trattato delle prede*, cap. IV, § I, n.° 8, § 88. — Pothier, *Trattato della proprietà*, n.° 97. — Emerigon, *delle Assicurazioni*, tom. I, p. 497.

2) Emerigon, *delle Assicurazioni*, tom. I, pag. 497.

3) Pothier, *Trattato della proprietà*, n.° 100. — Emerigon, tom. I, p. 499. — Hubner, *Diritto marittimo dell' Europa*, p. II, cap. IV, § 11.

La legge francese egualmente restituisce, contro pagamento di un diritto di ricuperazione, anche dopo che il nemico ne abbia avuto il possesso oltre le ventiquattr' ore, nel caso in cui l' inimico abbandoni la preda, ovvero quando la ritorni al proprietario originario in conseguenza de' pericoli di mare, senza una ripreda militare. È per questo che l'Ordinanza su la marina di Luigi XIV, dell'anno 1681 (lib. III, tit. 9, art. 9), stabilisce: « Se il bastimento, senza essere ripredato, è dal nemico abbandonato, ovvero se per effetto di tempesta, o altro avvenimento, viene in mano de'nostri sudditi, pria che in alcun porto nemico sia stato condotto; esso sarà restituito al proprietario, il quale potrà domandarlo fra il termine di un anno ed un giorno, quantunque il nemico l' avesse posseduto per più di ventiquattr' ore ». Il Pothier opina, che la locuzione qui sopra riferita: *prima che sia stato condotto in alcun porto nemico*, bisogna intenderla non come ristrettiva al solo caso menzionato del diritto di restituzione, cioè quando il bastimento sia stato abbandonato dal nemico, prima che lo avesse condotto in un porto; ma sibbene lo non è addotto, se non come un esempio di ciò che ordinariamente avviene; « conciossiachè è il caso ordinario in cui un legno si invola al nemico che l'ha predato, non potendo scappargli quando è già stato condotto in un suo porto 1) ». Però il Valin sostiene, che i detti dell'Ordinanza debbono essere letteralmente interpretati, e che il primitivo proprietario è spogliato del suo diritto quando il legno è condotto in un porto nemico. Egli egualmente opina, che codesta specie di salvamento rassomiglia ad un caso di naufragio, e coloro i quali fanno la ripreda hanno diritto ad un terzo del valore della roba salvata 2). Azuni pensa che in questo caso la regola di salvamento non è stabilita dall' Ordinanza, ma è lasciata ad arbitrio per essere proporzionata alla natura ed alla estensione del servigio reso, il quale non può giammai pareggiare la ripreda della roba dalle mani del nemico per lo mezzo di una forza militare, ovvero il ricuperamento de' beni perduti in un naufragio 3). Anche l'Emerigon intorno a questo obbietto è di contraria opinione al Valin 4).

(*Legge spagnuola*). La Spagna in su le prime seguì la legge francese quanto alle riprede, avendo accolto il Codice francese delle prede, dopochè Casa di Borbone ascese al trono del Regno iberico. Nel caso del *S. Giacomo* (riferito in quello del *S. Croce*, già innanzi accennato) la legge spagnuola fu applicata conformemente al principio di scambievolezza, chè tale si era la regola inglese di ripreda delle sostanze spagnuole. Ma la posteriore Ordinanza spagnuola su le riprede, del 20 giugno 1801 art. 38, modificò l'antica legge quanto alla roba delle nazioni amiche. Con essa fu disposto, che quando il legno ripredato non fosse caricato per conto dell'inimico, se ne farebbe la restituzione contro il pagamento di un'ottava parte per diritto di ricuperazione, se la ripresa era stata fatta dal navilio dello Stato; e di una sesta parte se la ripreda era stata fatta da'corsali, ma che la nazione, a cui il legno ripredato appartie-

1) Pothier, *Trattato della proprietà*, n.° 99.
2) Valin, *Commentario su l' Ordinanza della marina*, in loco.
3) *Diritto marittimo*, p. II, cap. IV, § 8-9.
4) Emerigon, *delle Assicurazioni*, tom. I, p. 504-505. A sostegno della sua opinione egli cita il *Consolato del mare*, cap. CCLXXXVII, e Targa, cap. XLIV, n.° 10.

ne,abbia seguito, ovvero consenta a seguire una simile condotta inverso la Spagna. L' antica regola è riservata per le riprede di sostanze spagnuole, le quali sono restituite senza diritto di ricuperamento se esse sono ripredate da un legno della marina reale prima o dopo le ventiquattr'ore di possesso; e contro il pagamento di metà del loro valore, se esse sono ripredate in questo intervallo da un corsaro. Se la ripreda avviene dopo questo termine, la roba è condannata in beneficio di coloro che l' hanno ripredata. Uniformi alle disposizioni della legge francese sono quelle della spagnuola, nel caso in cui le robe catturate sieno indi abbaudonate, ovvero tornando in possesso de'primi proprietari per salvamento civile.

(*Legge portoghese*). Il Portogallo nelle sue Ordinanze del 1704 e 1796 accettò la legge francese e spagnuola su la ripreda. Poi nel maggio dell'anno 1797, dopo la preda del *Santa Croce* e pria della sentenza dell'Alta Corte di Ammiragliato d' Inghilterra intorno a questo caso, fu rivocata la prima regola accennata di sopra, la quale stabiliva, che il possesso della cosa per ventiquattr'ore in mano del nemico dispogliava il proprietario del diritto su la sua cosa, e ne permise la restituzione dopo di tal termine mediante il pagamento di un diritto di ricuperazione, di un ottava parte del valore, se la cattura era stata fatta da un bastimento dello Stato, e di un quinto se da un corsale. Nel caso del *Santa Croce*, e in altri consimili, il cav. Guglielmo Scott distinse tra le catture fatte *prima*, e quelle fatte *dopo* l' Ordinanza di maggio 1797, condannando le prime quando la cosa era rimasta per ventiquattr'ore in possesso del nemico, e restituendo le altre mediante il pagamento del diritto di ricuperamento, stabilito dall'Ordinanza portoghese.

(*Legge olandese*). L' antica legge olandese regolava la restituzione conformemente al pagamento di un diritto di ricuperazione di differenti gradi, secondo il tempo più o men lungo che la proprietà era rimasta in possesso del nemico 1).

(*Legge danese*). L' antica regola danese condannava la cosa dopo le ventiquattr' ore di possesso in mano del nemico; e quando l' avea posseduta per un tempo minore, la restituiva, percependosi per diritto di ricuperazione metà del valore della cosa. Ma l' Ordinanza del 28 marzo 1810 proclamò la restituzione della roba danese o di alleato della Danimarca, senza tener conto del tempo che essa fosse restata in possesso del nemico, mediante il pagamento del terzo del valore.

(*Legge svedese*). Coll'Ordinanza del 1788 fu stabilito, che il diritto di ricuperazione su la roba svedese sarebbe di metà del valore, senza affatto prendere in considerazione il tempo, che fosse rimasta in possesso del nemico.

Le Corti inglesi su le prede hanno determinato ciò che costituisce il *tramutamento in legno da guerra* in casi conformi alla disposizione dell'Atto del Parlamento, e che possono servire per interpetrare la legge americana, simili essendo in ambidue i paesi i provvedimenti. Quindi è stato stabilito, che quando un bastimento, da principio armato per la tratta de'Negri, indi, dopo di essere stato catturato, avesse ricevuto un aumento di ciurma, però senza commessione di guerra, nè nuovo armamento, ciò, giusta l' Atto, non costituire un tramutamento in nave da

1) Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. V.

guerra 1). Ma se sul bordo avesse de' cannoni, allora la commissione di guerra era senz'altro accertata 2). E quando, dopo la cattura, il bastimento è stato provveduto per la corsa, ciò basta ad essergli contrario, quantunque al tempo della sua ripreda navigasse come legno da traffico. Imperocchè quando la prima qualità di un bastimento catturato è stata annullata dal tramutamento a legno da guerra, la giureprudenza non dee cercare altro, sì bene riguardare il diritto del primo proprietario come per sempre perduto 3). Quando un bastimeuto sembra che sia stato adoperato nel servizio militare del nemico, diretto a ciò dal suo Ministro di marina, la è una sufficiente prova della tramutazione del legno a naviglio da guerra 4). Lo stesso dee dirsi quando il bastimento è armato ed adoperato al pubblico servigio militare del nemico, da coloro i quali hanno a far tanto la necessaria facoltà, quantunque il legno non abbia regolar commessione 5). Il semplice impiego al servigio militare del nemico non basta. Intanto se colui il quale comanda il legno sembra di avere la facoltà di adoperarlo in questa bisogna, e che nel procedimento non vi ha pruova in contrario, per la Corte vi sarà la presunzione che cotestui sia validamente facultato, e il comandante di un solo bastimento può essere presunto di avere tale facoltà, al pari che se fosse capitano di una squadra 6).

Allorchè la ripreda vien fatta da un naviglio che non sia commissionato, non si fa obbiezione quanto al pagamento di un diritto di riscossione, ovvero di ripreda. Ogni cittadino ha il dovere in tempo di guerra di dar aiuto ai suoi concittadini, e di riprendere al nemico quanto loro sia stato tolto. Chi in questo modo avesse agito, non ha di bisogno di alcuna commissione, affinchè si abbia un diritto alla ricompensa che la legge accorda per un tal atto meritorio di dovere 7). E se un naviglio convogliatore riprende un bastimento del convoglio precedentemente catturato, coloro i quali hanno fatto la ripreda, hanno diritto al pagamento della riscossione 8). Ma il riprendere un naviglio adoperato, una stessa comune impresa non dà verun diritto al pagamento 9).

Affinchè un naviglio sia ammesso al beneficio del diritto di riscossione per una ripreda, bisogna che vi sia stata cattura effettiva, ovvero supposta tale; perciocchè il diritto di riscossione militare non si accorda in verun caso in cui la proprietà non è stata veramente liberata dalle mani del nemico 10). Ma non è necessario che l'inimico abbia un possesso reale; basta che la proprietà sia del tutto nelle mani di lui 11).

Se però un bastimento in avaria è catturato nel mentre naviga per un porto nemico, e con questo mezzo si trova salvato; questo sarà un

1) Robinson, *Rapporti di Ammiragliato*, vol. VI, p. 320 — *L'Orazio.*
2) Dodson, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. I, p. 45 — *Il Ceylan.*
3) Edward, *Rapporti dell' Ammiragliato*, 185 — *L'attivo.*
4) Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. III, p. 65.
5) Dodson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. I, p. 405 — *Il Ceylan.*
6) Id. *Rapporti* ecc., vol. I, p. 397 — *La Georgiana.*
7) Robinson, *Rapporti* ecc., vol. III, p. 324 — *L' Elena.*
8) Ibid., vol. VI, p. 315 — *The Wight.*
9) Edward, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. IV, p. 66 — *La Bella.*
10) Robinson, *Rapporti*, ecc., vol. 147 — *Il Franklin.*
11) Id. ibid., vol. III, p. 305 — *L'Eduardo e Maria.*—Edward, *Rapporti* ecc., vol. I, p. 116 — *Il Felice pensamento.*

caso di salvamento civile, non mica militare 1). Ma per costituire una ripreda egli è necessario che coloro i quali la fanno, abbiano un possesso materiale ed effettivo: basta che la preda sia veramente liberata dalle mani dell'inimico, che l'avea catturata 2). Allorchè un legno nemico è predato e ripredato dall' inimico, indi a questo nuovamente ritolto, coloro, che hanno fatto la prima preda, non hanno affatto diritto a restituzione pagando un diritto di riscossione, ma sibbene coloro i quali hanno fatta l'ultima cattura godono di tutti i diritti di preda, imperciocchè la prima ripreda ha spogliato totalmente de' loro diritti coloro i quali aveano fatto la prima cattura originaria 3). Quando quelli che primamente hanno fatto una cattura, e indi hanno abbandonato la preda, e questa in seguito cade in mano di altri per cattura, solamente costoro acquistano un diritto alla proprietà 4). Ma se l' abbandono è stato volontario e prodotto dal timore di una forza maggiore, soprattutto se questo timore venga ispirato da coloro che fanno la seconda cattura, i diritti de'primi risorgono in pieno vigore 5). E quando l'inimico ha catturato un vascello, che egli indi ha abbandonato, e che viene nuovamente ricatturato; quel caso non deve essere ritenuto come un abbandono, imperciocchè il proprietario primitivo non ha giammai avuto l'*animus relinquendi*, e quindi egli ha diritto alla restituzione, pagando il diritto di riscossione; ma poichè a rigore ciò non essendo una ripreda, nel significato dell'atto, la tassa del diritto è a discrezione 6). Ma se l' abbandono dell' inimico è avvenuto per il terrore incusso da una forza nemica, in questa ipotesi, la è una ripreda, a rigor di termine 7). Quando la preda è abbandonata da coloro che l' hanno fatta, e in seguito è menata in porto da un salvatore neutrale, si è preteso che la Corte di ammiragliato neutrale avesse il potere di ordinare il pagamento del diritto di salvamento, ma non potesse rendere la proprietà agli originari proprietari belligeranti. Imperocchè per la cattura i predatori hanno acquistato un diritto di proprietà, che nessuna nazione neutrale non saprebbe giustamente combattere o distruggere, e conseguentemente il prodotto (dedottone il diritto di salvamento) appartiene a coloro che hanno primitivamente fatta la cattura, e le nazioni neutrali non debbono menomamente ingerirsi della validità di una cattura tra i guerreggianti 8). Ma se i predatori fanno dono del legno predato a un equipaggio neutrale, questo ha diritto alla rimunerazione come salvatore, e dedottane prima la tassa di salvamento, quanto rimane, va a beneficio del proprietario originario 9). Una regola generale, che sembra patire poche eccezioni, l' è questa: che i diritti di cattura sono to-

1) Robinson, *Rapporti* ec., vol. IV, p. 147 — *Il Franklin.*

2) Ibid., vol. III, p. 505 — *L' Eduardo e Maria.*

3) Ibid., *Rapporti*, ecc., vol. IV, p. 217, nota (a). — Wheaton, *Rapporti* ecc., vol. I, p. 125 — *L' Astrea.* — Valin, *Comentari sull' Ordinanza di marina*, tom. II. p. 257-259. — *Trattato di prede*, cap. VI, sez. 1. — Pothier, *Trattato della proprietà*, n.° 99.

4) Edward, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. I, p. 79 — *Il Lord Nelson* — Dodson, *Rapporti*, ecc., vol. I, p. 404 — *La Diligenza.*

5) Wheaton, *Rapporti* ecc., vol. II, p. 123 — *La Maria.*

6) Robinson, *Rapporti* ecc., vol. IV, p. 216 — *Il Giovanni e la Giovanna.*

7) Ibid., vol. VI, p. 273 — *Il Gange.*

8) Dallas, *Rapporti*, vol. III, p. 188 — *La Maria Ford.*

9) Cranch, *Rapporti*, vol. VIII, p. 227 — *L' Avventura.*

talmente perduti sur una ripreda fatta dall'inimico, per la fuga del legno catturato, ovvero per l'abbandono volontario che ne facessero coloro che l'avevano predato 1).

E lo stesso principio sembra applicabile ad una ripreda ostile; ma se tale ripreda è fatta da una ciurma *neutrale* di un regno neutrale, egli è dubbio fino a qual punto un simile atto illegale, che comprende la pena della confiscazione, potrebbe essere sostenuto nelle Corti di prede del paese di colui il quale ha fatto la cattura, per rapirgli il suo diritto originario in caso di una susseguente ripreda.

Relativamente a coloro i quali ripredano un legno, benchè il loro diritto al pagamento della mercede di salvamento sia estinto da una susseguente ripreda da parte dello inimico, o da una regolare sentenza di condanna, che spoglia gli originari proprietarî della loro proprietà; non di manco, se il legno fosse reso per mezzo di questa nuova cattura, e riprendesse il suo viaggio, in conseguenza sia di una assolutoria giudiziaria, sia di un rilascio da parte del Potere Sovrano, coloro i quali avessero fatto la prima ripreda sarebbero reintegrati ne' loro diritti di riscossione 2). Coloro i quali fanno una ripreda, e quelli che salvano un bastimento, hanno un interesse legale sulla proprietà, che loro non può esser tolto da altri sudditi senza una sentenza di una Corte competente; e senza motivo non possono essere spossessati nè dal navilio dello Stato, nè dagli officiali o altre persone, altrimenti che col pretesto di operare in forza di una superiore autorità 3).

In ogni caso di salvamento, ove la tassa non è determinata da una legge positiva, la rimane devoluta al poter discrezionale del magistrato, tanto per le ripredc, quanto per gli altri casi 4). Quando in virtù di una ripreda le parti hanno acquisito un diritto ad una riscossione militare giusta l'atto di preda, la Corte può anche accordar loro al di sopra di un diritto di salvamento civile, se esse in seguito avessero resi straordinarî servigi, salvando il legno in avaria da' pericoli del mare 5).

§ 13. — *Della validità delle catture marittime sanzionata dalle Corti del paese del catturante.*

La validità delle catture marittime deve essere determinata da una Corte del Governo di colui il quale ha fatto la cattura, sia che abbia la sede nel suo stesso paese, sia in uno del suo alleato. Questa regola di giurisdizione si applica tanto alle cose che, catturate, sieno state condotte nel porto di colui il quale ha fatto la cattura, quanto se le sieno state trasportate nel porto di un alleato, ovvero in un porto neutrale.

Relativamente al *primo* caso non vi ha dubbio di sorta. Nel *secondo* poi, quando la roba è trasportata nel porto di un alleato, nulla impedisce al Governo di questo paese, quantunque egli stesso non possa emettere una condanna, di permettere l'esercizio di quest'atto finale di ostilità;

1) Cranch, vol. IV, p. 293. — Hudson, V. Guestier, vol. VI, p. 281, S. C. — Dodson, *Rapporti*, vol. I, p. 192 — *La Carlotta Carolina.*

2) Dodson, *Rapporti*, vol. I, p. 192 — *La Carlotta Carolina.*

3) Ibid., vol. I, p. 414 — *Il Blendenhale.*

4) Cranch. *Rapporti*, vol. I, p. 1. — Talbot, V. Sefmann. — Robinson, *Rapporti*. ecc., vol. III. p. 308.—Bynkershoek, *Questioni di gius pubblico*, lib. I, cap. V.

5) Dodson, *Rapporti*, vol. I, p. 317 — *La Luisa.*

la condanna della proprietà di uno de' guerreggianti in pro dell' altro. In entrambi i Governi esiste un comune interesse, e tutti e due sono supposti autorizzare ogni mezzo a fin di far riuscire ad esito lieto le loro armi, e considerare i porti di ciascun di loro come scambievolmente poter servire a tale effetto. Un simile giudizio basta dunque relativamente alle robe predate nel corso di una guerra comune. Ma quando la roba predata vien condotta in un porto neutrale, da principio e' può sembrar dubbio che la validità di una cattura possa esser decisa anche da una Corte di preda, stabilita nel paese di colui il quale ha catturata questa proprietà. Il ragionamento del sig. Guglielmo Scott, nel caso dell' *Errico e Maria* è certamente adattatissimo a provare l' irregolarità di questa pratica. Egli ritiene, che la Corte d'Ammiragliato inglese sia andata assai a dilungo della sua pratica, condannando i legni catturati che si trovavano ne' porti neutrali, per richiamarla alla conveniente purezza del principio originario. Riferendo la decisione della Corte di appello sul caso stesso, il sig. Guglielmo Grant sostenne anche, che la Gran Bretagna era stimata per la sua antica pratica, e che i mercatanti neutrali erano sufficientemente garentiti comprando in forza di una simile sentenza di condanna, giusta i costanti giudicati dei tribunali britannici. La stessa regola è stata seguita dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, perciocchè la era giustificabile circa i principî di convenienza tanto rispetto ai guerreggianti, quanto rispetto ai neutrali. E quantunque nel fatto la preda fosse sotto la giurisdizione neutrale, frattanto la si dovea considerare come sotto il controllo di colui il quale ha fatto la cattura, e il possesso del quale è riguardato come quello del suo Sovrano 1).

§ 14. — *Della giurisdizione de' tribunali del catturante.*

La Giurisdizione delle Corti nazionali del legno predatore per decidere della validità delle prede, fatte in guerra sotto l' autorità del suo Governo, esclude l'autorità giudiziaria di ogni altro paese, in due sole eccezioni. — 1ª Quando la cattura è fatta entro i limiti territoriali di uno Stato neutrale—2ª Quando è fatta da legni da guerra armati sul territorio neutrale 2).

In questi due casi i tribunali giudiziarî dello Stato neutrale hanno autorità giuridica di determinare la validità delle catture in cotal modo fatte, e di mantenere la sua neutralità, restituendo agli originarî proprietarî la roba, sieno suoi sudditi, sieno di altri Stati amici. Queste eccezioni alla giurisdizione delle Corti nazionali di colui il quale ha fatto la cattura, sono state estese, per mezzo de' regolamenti civili di alcuni paesi, alla restituzione della proprietà de' loro proprî sudditi in tutti i casi in cui questa stessa proprietà è stata illegalmente catturata, e indi condotta ne' loro porti. In tal modo essi attribuiscono al tribunal neutrale la giurisdizione della quistione di preda ovvero di non preda, ogni volta che la proprietà catturata è condotta nel terri-

1) Robinson, *Rapporti*, vol. IV, p. 43; vol. VI, p. 138, nota (2).—Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. V, versione del Duponceau, p. 38 nota. — Kent, *Comentari su le leggi Americane*, vol. I, p. 105, 5. ediz. — Wheaton, *Storia del Diritto delle genti*, p. 501.

2) Wheaton, *Rapporti*, p. 298 — *L' Estrella*; vol. II, p. 283 — *La SS. Trinità*.

torio neutrale. L'Ordinanza di Luigi XIV su la marina, del 1681, contiene un tale regolamento. La equità ne è giustificata dal Valin, appoggiandosi su ciò che è stabilito per via di compenso quanto al privilegio di asilo accordato al legno catturante ed alle sue prede nel porto neutrale. E' non v' ha dubbio che una simile condizione possa essere espressamente annessa dallo Stato neutrale al privilegio di condurre ne' suoi porti le prede de' guerreggianti, la qual cosa a piacer suo può accordare o negare, purchè e' lo faccia in imparzialità, verso tutte le parti guerreggianti; ma questa condizione non è mica contenuta in un semplice permesso generale di poter entrare ne' porti neutrali. Il bastimento predatore, che profitta a suo favore di tale permesso, non per questo perde il possesso militare della roba catturata, lo che dà alle Corti di prede del suo paese esclusiva giurisdizione per determinare la lealtà della cattura. La quale giurisdizione può essere esercitata nel tempo che la roba predata sta nel porto neutrale, ovvero la preda può esser da ivi portata *infra praesidia* del paese di quegli che ha fatto la cattura, o dove è la sede del tribunale. Tanto nell' uno quanto nell' altro caso, il reclamo di ogni proprietario neutrale, anche suddito dello Stato nel cui porto il legno o i beni possono essere stati condotti, in generale dev' essere sostenuto presso le Corti di prede del paese guerreggiante, a cui solo spetta il diritto di giurisdizione su la quistione di preda o non preda 1).

§ 15. — *Condanna di un tribunale consolare sedente in paese neutrale.*

Cotesta giurisdizione in un paese neutrale non può essere esercitata da un'autorità delegata, come, a mo' d'esempio, da un tribunale consolare sedente in un porto neutrale, ed agente conformemente alle istruzioni dello Stato di colui il quale ha fatto la preda. Una simile autorità giudiziaria in materia di preda di guerra non può essere concessa dallo Stato neutrale agli agenti di una potenza belligerante ne' limiti del suo territorio, ed ancor quando lo stesso Governo neutrale non ha il diritto di esercitare una simile giurisdizione, tranne il caso in cui la sua propria giurisdizione e la sua sovranità neutrali sono violate con la cattura. La sentenza di condanna, pronunziata dal Console di uno Stato guerreggiante in un porto neutrale, è dunque riguardata come insufficiente a trasferire la proprietà del legno o degli effetti catturati come preda di guerra, e in quel porto condotti per esservi sottoposti a giudizio 2).

§ 16. — *Risponsabilità del Governo del legno predatore quanto agli atti de' legni commissionati e de' suoi tribunali.*

La giurisdizione del tribunale della nazione catturante è assoluta circa la controversia della proprietà su la roba predata. La sua sentenza pone fine ad ogni controversia relativa alla validità della cattura tra il reclamante e il catturatore, e coloro che muovono reclami in se-

1) Valin, *Comentari su l' ordinanza della marina*, lib. III, tit. 18. — *Delle prede*, art. 15, tom. II, p. 274. — Lampredi, *Trattato del Commercio de' popoli neutrali in tempo di guerra*, p. 228.

2) Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. I, p. 135 — *The Flad Oyen.*

guito a costoro; essa termina ogni controversia giudiziaria su la materia. Ma in quel punto dove cessa la risponsabilità di coloro che hanno fatto la cattura, comincia quello dello Stato. Il quale è mallevadore verso gli altri degli atti de' legni catturanti da essolni commissionati, dal tempo in cui tali atti sono confermati da sentenza diffinitiva de' tribunali, da esso incaricati a sentenziare su la validità della preda di guerra.

Il Grozio espone, che una sentenza giudiziaria iniqua (*in re minime dubia*) in danno di uno straniero, dà alla costui nazione il diritto di ottenere rifazione per mezzo delle rappresaglie. « Difatti, l' autorità del giudice — egli dice — non ha mica la medesima forza per rapporto agli estranei, come relativamente ai sudditi dello Stato. La differenza che tra gli stranieri e i sudditi esiste rispetto a cosiffatte ingiuste sentenze, sta in ciò, che i sudditi non possono impedirne legittimamente l'esecuzione per mezzo della forza, ovvero con la forza sostenere il loro diritto contro gli effetti della sentenza, a cagione della dipendenza, in cui sono, dall'autorità della quale emana, mentre gli stranieri possono costringere quelli del paese a soddisfarli (l'autore intendeva del diritto di rappresaglie); diritto di cui non pertanto essi non debbono usare, se non quando altro mezzo non vi ha per avere ciò che loro è dovuto per le vie ordinarie della giustizia 1) ».

Parimenti il Bynkershoek, trattando lo stesso soggetto, pone un'ingiusta sentenza a pari di una manifesta violenza, facultando delle rappresaglie da parte dello Stato i cui sudditi sono stati in siffatto modo offesi da' Tribunali di un altro Stato. E il Vattel, enumerando i diversi modi co'quali può esser negata la giustizia fin al punto di permettere le rappresaglie, fa menzione di « una sentenza manifestamente ingiusta e parziale ». E quantunque egli dichiari, la qual cosa non si saprebbe negare, che le sentenze de' tribunali ordinari non deggiono essere richieste sopra frivole quistioni, o punti dubbi, nondimeno egli è lontanissimo di attribuire loro quel carattere sagro, da assolutamente impedire agli stranieri di cercare presso di loro riparazione 2).

Gli esposti principî sono sanzionati dall'autorità di numerosi trattati interceduti tra le Potenze europee, regolando il soggetto delle rappresaglie, e dichiarando che non le sarebbero accordate se non nel caso di *dinegata giustizia*. Una ingiusta sentenza certamente dev'essere riguardata come un diniego di giustizia, tranne che il semplice privilegio di essere ascoltato pria della condanna, non sia ciò che in sè racchiude l' idea della giustizia.

Ed anche supponendo che inginste sentenze, emanate da tribunali civili, non diano motivo a rappresaglie, evidentemente egli vi ha per

1) Quod fieri intelligitur non tantum si in sontem aut decitorem judicium intra tempus idoneum obtineri nequeat, verum etiam si in re minime dubia (nam in dubia re praesumptio est pro his qui ad judicia publice electi sunt), plane contra jus judicatum sit. Nam auctoritas judicantis non idem in exteros quod in subditos valet.... Hoc interest, quod subditi executionem etiam justae sententiae vi impedire, aut contra eam jus suum vi exsequi licite non possunt, ob imperii in ipsos efficaciam exteri autem jus habent cogendi, sed quo uti non liceat quamdiu per judicium suum possint obtinere. — Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. III, cap. II, § 5, n. 1.

2) Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. XXIV. — Vattel, *Gius delle genti*, vol. II, cap. VIII, § 35.

tal rispetto un' enorme distinzione tra i tribunali ordinarî dello Stato, che procedono a tenore delle leggi civili, siccome la regola delle loro decisioni, e i tribunali di prede stabiliti dalla sua autorità per amministrare il giure delle genti sì agli stranieri, sì ai sudditi. I tribunali civili ordinarî acquistano la giurisdizione su la persona, ovvero su le sostanze di uno straniero mediante il costui consenso *espresso*, come a mo' di esempio, se intenta una lite; ovvero *implicito* se, verbigrazia, col fatto o sè o la roba sua trasferisce sul territorio. Ma quando le Corti di prede esercitano la loro giurisdizione sopra i legni catturati in mare, la roba degli stranieri è per forza trasportata nel territorio dello Stato che ha costituito cotali tribunali. Secondo il giure naturale, i tribunali del paese di colui il quale ha fatto la cattura non sono giudici diretti ed esclusivi delle catture di guerra fatte in pieno mare sotto la bandiera neutrale, come nol sono quelli del paese neutrale. E' sembrerebbe che l' eguaglianza tra le nazioni, in principio, proibisca l'esercizio di una giurisdizione in tal modo acquistata per forza e per violenza, e amministrata da tribunali che non possono essere imparziali tra le parti in causa, perocchè sono costituiti dal Sovrano dell' una per giudicare l'altra. Questa è frattanto la presente costituzione de' tribunali investiti dal gius positivo internazionale della esclusiva giurisdizione sulle prede fatte in guerra. Ma la imperfezione del gius volontario delle genti, nel suo stato attuale, non può opporre un efficace ostacolo ai reclami di un Governo neutrale cercando indennità pe' suoi sudditi, i quali sono stati ingiustamente privati della loro proprietà, sotto l'erronea amministrazione di questo diritto. L' istituzione di tali tribunali, lungi di esentare o di volere esentare il Sovrano della nazione guerreggiante dalla risponsabilità degli atti de' suoi incrociatori, è destinata a determinare e a fissare cosiffatta risponsabilità. Cotesti incrociatori non devono rispondere dell' operato di loro che verso i Sovrani da cui hanno essi la commessione. Finchè le prede sono regolarmente fatte su le apparenti basi di un giusto sospetto, e sono seguite di un pronto giudizio nel consueto modo, e fino a che gli atti di coloro i quali hanno fatto la cattura sieno confermati dal Sovrano nelle sentenze de'tribunali incaricati di giudicare in sua vece in fatto di prede, lo Stato neutrale non ha alcun motivo di querela, e quel che soffre è l'inevitabile risultamento del diritto di cattura del guerreggiante. Ma da che la decisione del tribunale in ultima istanza è stata data (supponendola non garentita dai fatti della causa, e dal giure delle genti a questi fatti applicato), e che diffinitivamente sia stata negata giustizia, la cattura e la condanna diventano atti dello Stato ; atti, de' quali il Sovrano ne è mallevadore inverso il Governo del reclamante. Egli non vi ha più irregolar cosa di quella, con cui si sostiene essere il Sovrano tenuto a rispondere verso gli Stati stranieri degli atti de' suoi tribunali, se non è sostenere che egli sia mallevadore de' suoi proprî atti, i quali nelle relazioni tra gli Stati, costantemente sono il fondamento de' reclami, delle rappresaglie ed anche della guerra. Agli atti de'tribunali di prede non si può attribuire maggiore santità, anche a cagione delle più strane teoriche che improntano i loro giudizi, che non si possa per equità attribuire agli atti dello stesso Sovrano. Ma questi atti frattanto, i quali non obbligano che i suoi sudditi, non possono, se essi non sono affatto conformi al gius pubblico del mondo, essere considerati come obbliganti i sudditi di altri Stati. Un torto a costoro fatto è parimenti una

giusta cagione di querela da parte del loro Governo, sia che la venga direttamente dallo stesso Sovrano, o che sia cagionata dall' operato de' suoi tribunali. I tribunali di uno Stato non sono che una parte, e una parte subordinata del Governo dello Stato. Ma il diritto di rappresaglia contro gli atti ingiuriosi dello intero Governo, della suprema potestà, incontrovertibilmente esiste in favore degli Stati stranieri, i cui sudditi da quell' operato hanno sofferto. Il quale diritto ben più chiaramente deve esistere, allorchè cotesti atti provvengano da persone, da officiali o da tribunali responsabili verso il loro Sovrano, ma non altrimenti responsabili verso un Governo straniero che in forza della sua azione verso il loro Sovrano.

Questi principî cotanto ragionevoli in sè stessi hanno puranche l'appoggio dell' antichità, de' pubblicisti e degli esempi della storia.

« Il diritto esclusivo dello Stato — dice il Rutherforth — a cui appartiene quegli che ha fatto una preda, di sentenziarvi su, è fondato sopra di un altro diritto, cioè a dire, su quello di vigilanza circa la condotta de' legni predatori, imperciocchè essi son membri dello Stato, e questo è mallevadore de' loro atti, durante la guerra, inverso gli altri Governi; perocchè quanto fanno questi legni in tempo di guerra, egli è operato in forza della commessione generale e speciale che loro vien data. E però che coloro i quali fanno delle catture sono obbligati, a cagione della giurisdizione che su le loro persone esercita lo Stato, di condurre ne' porti del proprio paese le navi e gli effetti predati, e sopra cotali prede essi non acquistano alcun diritto di proprietà, se pria il loro Governo non abbia statuito che le sono state lealmente, o no, fatte. Questo diritto dello Stato a determinare su ciò, è tanto esclusivo, che verun altro può farsi a chiedere di entrar giudice della loro condotta, fino a che la non sia stata compiutamente esaminata dal loro proprio Stato; conciossiachè su la loro persona altri non ha giurisdizione, come nessun altro è tenuto a rispondere della loro condotta. Ma lo Stato, a cui i predatori appartengono, in tal modo ponendo a sindacato la condotta di costoro, e decidendo se le navi e le robe predate, abbian ciò fatto lealmente, o pur no, decide una controversia tra i suoi sudditi e gli stranieri che reclamano la loro proprietà ; e questa controversia non si eleva mica ne'limiti del suo territorio, ma su la immensità dell'Oceano. Il diritto adunque che egli esercita non è affatto una giurisdizione civile; nè il gius civile imperante sul suo territorio è la legge, a tenor della quale egli deve procedere ; come neanche è il luogo, ove si è elevata la controversia, nè le parti litiganti sono sottoposte allo impero di cotesta legge. La sola legge che possa regolare il litigio è il giure naturale applicato ai corpi collettivi delle civili società, cioè il gius delle genti, tranne se non vi esista alcun particolare trattato tra i due Governi, ai quali appartengono i predanti ed i predati, con cui si sieno vicendevolmente obbligati a dipartirsi dai diritti loro concessi dal giure delle genti. Allorchè consimili trattati esistono, essi sono obbligatorî per entrambi e pe' loro sudditi rispettivi, gli uni verso gli altri, su quanto hanno pattuito. Lo Stato adunque, a cui appartiene colui il quale fa una preda, stabilendo ciò che legalmente può, e ciò che non può essere sequestrato, deve giudicare tenendo presente e i trattati particolari, e il gius delle genti. Questo diritto dello Stato, a cui appartengono coloro i quali hanno fatto una cattura, di giudicare esclusivamente, non è mica una compiuta giurisdizio-

ne, perocchè i predanti essendo sudditi di questo, e' sono obbligati a sottomettersi alla sua sentenza, quantunque possa avvenire che la sia erronea, ma su la loro persona lo Stato tiene una piena autorità; però, quanto alla parte avversaria, questa non è obbligata a sottostare al giudizio di quello, se non per ciò che sarà conforme ai principî del giure delle genti, o al dettato de'trattati particolari; imperciocchè lo Stato di fuori non ha affatto giurisdizione su loro relativamente alla persona ovvero alle cose di loro, che fanno l'obbietto della controversia. E però che se loro non è fatta giustizia, essi possono far ricorso al loro Governo, per ottenere un rimedio, che a questo, secondo il giure delle genti, è accordato, sia per mezzo di una guerra solenne, sia per mezzo di rappresaglie. Pria di stabilire quando incomincia il loro diritto d' indirizzarsi al proprio Governo, noi dobbiamo ricercare in qual punto finisce l' esclusivo diritto dell' altro Stato di giudicare la controversia. Poichè cotesto diritto esclusivo altro non è che il diritto dello Stato, a cui appartengono i catturanti, di esaminare la condotta de' suoi membri pria di diventare risponsabili di ciò che essi han fatto, un simile diritto esclusivo non può finire quando il loro operato è stato compiutamente esaminato. La naturale equità non può permettere che lo Stato entri mallevadore de'loro atti, fino a che questi non sieno stati disaminati con tutti i mezzi di cui lo Stato dispone a tal uopo. Adunque, poichè i paesi marittimi hanno la consuetudine di stabilire non solamente delle Corti marittime inferiori per giudicare le catture, che lealmente o no sono state fatte, ma ancora delle Corti superiori di appello, a cui le parti possono ricorrere, se credonsi lese ne' loro diritti dalle Corti inferiori; i sudditi di uno Stato neutrale non hanno veruu diritto di ricorrere al loro Governo a fin di ottenere un rimedio contro la erronea sentenza di una Corte inferiore, fino a che essi non abbiano fatto appello alla superiore, o a più Corti superiori, se ve ne siano più di questa specie, e fino a che la sentenza non sia stata confermata da tutte le Corti. Imperciocchè questi sono tanti mezzi stabiliti per lo Stato a cui appartengono coloro i quali hanno fatto la cattura, per esaminarne l' operato; e fino a che tale sindacato non avviene con tutti cotesti mezzi, l' esclusivo diritto dello Stato a giudicare continua. Confermata che è in tal modo la sentenza della Corte inferiore, i reclamanti stranieri possono rivolgersi al loro Governo per ottener rimedio se credonsi lesi. Ma il giure delle genti loro non accorderà rimedio, se non quando siano stati veramente lesi. Allorchè la cosa è giunta a tale stato, i due Governi diventano parti nella controversia; e poichè il gius naturale, sia che si applichi agli individui, sia alle società civili, ha in orrore l' uso della forza, fino a che la non diventi necessaria; il supremo Governo dello Stato neutrale, pria di venirsi ad una solenne dichiarazione di guerra ovvero ad atti di rappresaglia, deve rivolgersi al supremo governo dell' altro Stato, per esser sicuro che egli ne abbia perfetta conoscenza, e per provvedere nel tempo stesso ai modi di finire la controversia con un andamento meno estremo » 1).

Nella celebre relazione fatta al Governo britannico nel 1753, in sul caso delle rappresaglie facultate dal Re di Prussia, a cagion delle catture fatte da incrociatori inglesi della roba de' costui sudditi, si revindica l' esclusiva giurisdizione dell' Inghilterra in sulle catture fatte dai

1) Rutherforth, *Istituzioni*, vol. II, cap. IX, § 19.

suoi incrociatori autorizzati, e si espone che: « Il giure delle genti, fondato in su la giustizia, la equità, la convenienza e la ragione, non permette di far rappresaglie, che nel caso d'ingiurie violente dirette o appoggiate dallo Stato, e quando è assolutamente diniegato ogni atto di giustizia (*in re minime dubia*) da tutti i maestrati, e infine dal principe ». La qual cosa dava chiaramente a conoscere, che nell'opinione delle persone eminenti, che aveano un tale scritto compilato, se era diniegata giustizia in un evidente caso da tutti i tribunali, e indi dal principe, ciò forniva un legale motivo di procedere alle rappresaglie contro la nazione, i cui incrociatori commissionati e i tribunali hanno commesso l'ingiuria. Egli è evidente che di questo parere era pure il Vattel, citando codesto scritto in appoggio della sua dottrina, che le sentenze de'tribunali non debbono essere poste come cagion delle querele dello Stato, contro i cui sudditi esse sono pronunziate, *eccettuato* il caso di dinegata giustizia, di evidente e manifesta ingiustizia, di aperta violazione delle regole e delle forme ecc. » 1).

Nel caso di sopra accennato, il re di Prussia (allora neutrale) avea cercato di stabilire ne'suoi dominî una commissione per esaminare nuovamente le sentenze pronunziate contro de'suoi sudditi dalle Corti britanne su le prede; condotta che dagli autori della relazione al Governo britanno è riguardata come una innovazione, la quale « per lo addietro giammai fu tentata in alcun paese del mondo. Le cagioni di preda o non preda deggiono essere determinate dalle Corti di ammiragliato appartenenti alla nazione i cui sudditi hanno fatto la cattura ». Ma la relazione comincia dal dichiarare che « ogni principe straniero amico ha il diritto di chiedere che sia resa giustizia ai suoi sudditi davanti codeste Corti secondo il giure delle genti, ovvero giusta i trattati particolari, se ve ne esistessero. Se, *in re minime dubia*, codeste Corti procedano sopra fondamenti direttamente opposti al giure delle genti, ovvero ai trattati esistenti, lo Stato neutrale ha il diritto di querelarsi di consimili sentenze ».

Il re di Prussia si querelava della sentenza de' tribunali inglesi, e fece delle rappresaglie, arrestando il pagamento degl'interessi del prestito dovuto a' sudditi inglesi, ed assicurato con ipoteca sulle rendite della Slesia, fino a che esso avesse ottenuto rifazione dal Governo britanno per le navi prussiane ingiustamente catturate e condannate. Il procedimento de'Tribunali inglesi, quantunque confermato dal Governo inglese di essere il solo modo legittimo di determinare la validità delle catture fatte in guerra, non doveva affatto esser riguardato come ostacolo alla Prussia di dimandare delle rifazioni allo stesso Governo 2).

Gli è per questo che col trattato del 1794, tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, una Commissione fu incaricata a decidere su i reclami prodotti da' cittadini americani quanto alla cattura delle loro sostanze fatta dagl' incrociatori inglesi, durante la guerra rotta con la Francia, secondo la equità, la giustizia e il giure delle genti. Nel corso delle deliberazioni di questa Commissione, da parte del Governo Inglese, furono promosse alcune obiezioni contro i Commissarî incaricati di istruire e di decidere i casi, in cui la sentenza di condanna era stata confermata dalla Corte di appello de'Lordi, nelle cause di prede, sotto pretesto che

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. II, cap. VII, § 84.
2) Wheaton, *Storia del Diritto delle genti*, tom. I, p. 260.

piena ed intiera fede doveva essere data alla sentenza diffinitiva di questa Corte, mentre che, secondo il gius delle genti generale, si dovea presumere che la giustizia era stata amministrata da questa Corte, supremo tribunale competente in materia di prede. Ma questa obbiezione fu rigettata dal Consiglio, appoggiandosi ai principî e ai dettami già spiegati, e in più casi esso accordò una indennità piena e soddisfacente quando vi era stata sentenza diffinitiva di condanna.

Si potrebbero citare molti altri esempi di accomodamento tra gli Stati, da'quali sono state adibite delle commissioni miste per investigare e decidere su i reclami de'sudditi di Potenze neutrali a proposito di cattura di guerra, non mica nello scopo di rivedere le sentenze delle Corti di prede competenti tra i catturanti ed i catturati, ma nel fine di accordare una giusta indennità di Stato a Stato, nel caso in cui un compenso soddisfacente non è stato ricevuto nell'ordinario corso della giustizia. Quantunque la teoria del gius pubblico consideri i tribunali di preda stabiliti dal paese guerreggiante e nel suo territorio sedenti, nel modo istesso che se fossero stabiliti da uno Stato neutrale, e nei suoi dominî sedessero, e come se giudicassero sempre conformemente al giure ininternazionale comune a ciascun di loro, pure molto ben si conosce che nella pratica codesti tribunali prendono per loro guida le Ordinanze sulle prede, e le istruzioni emanate dal sovrano guerreggiante, senza punto incaricarsi se le si accordino con la regola suprema. Se adunque le sentenze diffinitive di codesti tribunali dovevano essere riguardate come assolutamente inattaccabili, fino al punto, circa il loro merito, di non potersi ammettere nessuna revisione, la evidenza conseguente sarebbe quella d'investire lo Stato belligerante del potere legislativo circa i diritti de' neutrali, e d'impedire a costoro di dimostrare che le ordinanze e le istruzioni, secondo le quali le sentenze sono state pronunziate, sono contrarie a questa legge che solamente vincola gli stranieri.

Questi principî hanno recentemente ricevuta una confermazione nei negoziati tra i Governi americano e danese, relativamente alla cattura delle navi e delle robe americane, eseguite dagli incrociatori danesi nel tempo dell'ultima guerra tra quest'ultimo Stato e la Gran Bretagna. Nel corso di cotali negoziati i ministri danesi obiettarono, che la validità delle catture non poteva essere in modo alcuno più messa in discussione; chè la era stata diffinitivamente decisa dalla Corte delle prede del Governo guerreggiante. Il Governo americano, da parte sua, ammetteva che la giurisdizione de' tribunali della nazione che cattura, era esclusiva e assoluta sulla quistione di preda o non preda, fino al segno da trasferire la proprietà della roba condannata dal primitivo proprietario a coloro che ne hanno fatto la cattura, ovvero a coloro che, de'costoro diritti giovandosi, muovono reclamo; che la sentenza diffinitiva di questi tribunali ha forza di cosa giudicata quanto al trasferimento di proprietà che essa opera; che la non può essere accessoriamente rimessa in quistione avanti un'altra Corte giudiziaria, e che essa ha per effetto quello di sopire per sempre ogni particolare controversia tra i catturanti ed i catturati. La reclamazione, che gli Stati Uniti facevano alla Danimarca, non avea mica per fine la revisione giudiziaria e l'annullamento delle sentenze pronunziate dai tribunali danesi, ma l'indennità a cui aveano diritto i cittadini americani, in conseguenza del diniego di giustizia commesso dal tribunale in ultima istanza, e della responsabilità in tal modo incorsa dal Governo danese per gli atti de'suoi incrociato-

ri e de'suoi tribunali. Il Governo danese era naturalmente libero di adottare i provvedimenti che egli crederebbe a proposito, per trarre soddisfazione della inginstizia di tali sentenze. Uno tra i provvedimenti più naturali sarebbe quello di un esame novello ed una discussione de'casi, sui quali si producea gravame; esame che sarebbe diretto da nn tribunale imparziale sotto la sanzione de'dne Governi, non mica nello scopo di cambiare la qnistion di diritto alla proprietà specificata, già irrevocabilmente condannata, nè di fare rivivere la controversia tra gli individui che aveano fatta la cattura della roba e coloro che la reclamavano; ma nello scopo di determinare da governo a governo se fosse stata commessa qnalche ingiustizia dai tribunali dell'nna Potenza ai cittadini dell' altra, e per decidere quale indennità a questi ultimi dovesse essere accordata.

I ministri danesi riconobbero la giustizia di tale domanda, e fu conchiuso un trattato, con cui una soddisfacente indennità fu accordata ai reclamanti americani 1).

§ 17. — *Del diritto alla proprietà stabile. — Come si trasferisce durante la guerra. — Diritto di postliminio* (ius postliminii).

Abbiamo già veduto che il possesso certo, ovvero la sentenza di una Corte competente basta a confermare il diritto di colni il quale ha fatto la cattura, in su i beni personali o mobiliari predati in guerra. Una differente regola fu applicata quanto alle sostanze reali o immobili. Il proprietario originario di questa specie di beni ha diritto a quel che addimandasi *beneficio di postliminio*, e il diritto acquistato durante la gnerra deve esser confermato da nn trattato di pace, pria d' essere riguardato come compintamente valido. La quale regola non può spesso applicarsi al caso di nna semplice privata proprietà, la quale, secondo l' uso generale delle nazioni moderne, va esente da confiscazione. La non diventa nella pratica importante, se non nelle qnistioni che risultino da alienazioni di beni immobili appartenenti al Governo, fatte dallo Stato guerreggiante avversario nel tempo che occupa militarmente il paese. Un simile diritto dev' essere espressamente confermato da un trattato di pace, o in conseguenza della cessione del territorio fatta dal l' inimico in un simile trattato. Fino a tale confermazione questo titolo può venire tolto mediante il beneficio di postliminio (*jus postliminii*). Colui il quale acquista una parte de'beni stabili nazionali, compra col rischio di soffrire l'evizione da parte del Sovrano che ne era originariamente il proprietario, allorchè costui rientra nel possesso de'suoi domini 2).

§ 18. — *Della buona fede verso i nemici.*

Il Grozio ha destinato tutto intero un capitolo della sua grande opera a provare, con la testimonianza di tutti i secoli e di tutti i popoli, che

1) Martens, *Nuova Raccolta*, tom. VIII, p. 330.

2) Grozio, *de Iure belli ac pacis*, lib. III, cap. VI, § 4; cap. IX, § 13. — Vattel, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. XIII, § 197, 200, 210, 212. — Klüber *Diritto moderno delle genti in Europa*, § 254 258. — Martens, *Compendio*, lib. VIII, cap. IV, § 282. *a*). Quando il caso di conquista è complicato con quello di rivoluzion civile, e di interno cangiamento di governo, riconosciuto dalla stessa nazione e dalle straniere, bisogna, nell' applicazion pratica, ricorrere ad una modificazione della regola. Ved. avanti par. I, cap. II, § 11.

dev'essere osservata la buona fede verso l'inimico. Ed anche il Bynkershoek, il quale sostiene che qualunque specie di frode può contro l'inimico usarsi, vieta la perfidia, fondandosi sopra questo motivo, cioè, che il carattere d'inimico cessa mediante il trattato, in tutta l'estensione de' termini di questo trattato. « Io ammetto ogni specie d'inganno — egli dice — tranne la perfidia, non perchè contra del nemico vi sia cosa alcuna illegale, ma perchè quando gli abbiamo data la nostra fede, in ciò che si riferisce alla data promessa, cessa di essere inimico. Certamente senza una tale modificazione gli orrori della guerra si estenderebbero illimitatamente, e non finirebbero giammai. L'uso delle nazioni civili ha quindi introdotto un certo *commercium belli*, per lo mezzo di cui la violenza della guerra può essere temperata relativamente al suo subbietto ed al suo scopo, e lo si può serbare una specie di rapporto pacifico, il quale da prima conduce ad un assestamento delle controversie, e indi alla pace 1).

§ 19. — *Della tregua ovvero armistizio.*

L'estremo rigore de' diritti della guerra può essere temperato in diversi modi: tra questi vi ha la sospensione delle ostilità per mezzo di tregua o di armistizio. La tregua può essere generale o speciale. Se la è generale nella sua applicazione a tutte le ostilità e in ogni luogo, e deve durare lungo tempo, ovvero per un tempo indeterminato, quanto ai suoi effetti essa ha l'importanza di una pace temporanea, se non che lascia indecisa la controversia che ha fatto nascere la guerra. Tali erano le tregue anticamente conchiuse tra gli Stati Cristiani e i Turchi. Tale fu pure nel 1609 quella conchiusa tra la Spagna, e le provincie sommosse de' Paesi Bassi. Una tregua parziale si limita a certe fortezze; siccome è la sospensione delle ostilità che può avvenire fra due eserciti, che si trovino l'uno a fronte dell'altro, ovvero tra una fortezza assediata e gli assedianti 2).

§ 20. — *Della facoltà di conchiudere una tregua.*

La facoltà di conchiudere una tregua universale, ovvero una sospensione di ostilità, non è mica necessariamente implicata nell'ordinaria officiale autorità del Generale ovvero dell'Ammiraglio, comandante in capo delle milizie di terra e di mare dello Stato. La conchiusione di una simil tregua generale richiede o una antecedente speciale autorizzazione del supremo Potere dello Stato, ovvero che questo susseguentemente ne faccia la ratificazione 3).

Una tregua parziale, ovvero una limitata sospension d'armi, può essere conchiusa tra i rispettivi officiali di terra o di mare degli Stati guerreggianti, senza che a quest'uopo vi sia una speciale autorizzazione, quando nella natura e nella estensione delle loro attribuzioni di coman-

1) Bynkershoek, *Quistioni di gius publico* lib. I, cap. I. — Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato* vol. II, p. 139. La Daifie.
2) Vattel, *Diritto* delle Genti lib. III, cap. XVI § 235, 236.
3) Grozio, *de jure belli ac pacis* lib. III cap. XII, § 8. Nota di Barbeyrac. — Vattel, *Gius delle genti*, lib. III, cap. XVI, § 233-238.

dante è necessariamente implicata una tale facoltà, come essenziale allo eseguimento de' loro doveri officiali 1).

§ 21. — *Degli effetti della tregua.*

La sospensione delle ostilità lega le parti contraenti, e tutte quelle le quali operano immediatamente sotto la loro direzione, subitamente che la è conchiusa. Però egli è necessario che sia validamente promulgata, per avere forza di obligazion legale relativamente agli altri sudditi degli Stati guerreggianti; in modo che se pria di questa notificazione costoro hanno commesso un qualche atto di ostilità, non ne sono mallevadori, tranne se non se ne potesse far carico alla loro ignoranza, al loro inganno, ovvero alla loro negligenza. Ma poichè il supremo Potere dello Stato è nel dovere di adempiere i suoi proprî impegni, ovvero a quelli con suo mandato tacito o espresso convenuti, il Governo di colui il quale fa una cattura è in obbligo, nel caso di una sospension di ostilità marittime, di restituire tutte le robe predate in contravvenzione dell'armistizio. A fin di prevenire le controversie e le dispute, che da simili quistioni possono elevarsi, egli è in uso di stipulare, nel convenire la tregua, parimenti che ne' trattati di pace, un periodo futuro in cui le nimistà debbono cessare, in rapporto necessario alla postura e alla distanza de' luoghi 2).

§ 22. — *Delle regole per interpretare le convenzioni di tregua.*

Oltre le massime generali applicabili a tutte le specie di trattati internazionali, vi hanno talune particolari regole solamente applicabili alle convenzioni per sospensioni d'ostilità. La *prima* di queste regole particolari, come l'espone il Vattel, è quella che ciascuna parte può fare nel suo territorio, ovvero ne' limiti prescritti dalla tregua, tutto ciò che potrebbe fare in tempo di pace. Così, a mo' di esempio, ciascuno degli avversari può far leva di milizie; porle in marcia; raccogliere provvisioni ed altrettali munizioni da guerra; ricevere rinforzi da' suoi alleati, ovvero riparare le fortificazioni di una piazza non assolutamente stretta di assedio.

La *seconda* regola è, che nessuna delle parti può giovarsi della tregua per eseguire senza suo pericolo ciò che la continuazione delle ostilità le avrebbe impedito di fare. Se così operassesi, e'sarebbe un'atto di frodolenta violazione della tregua. A mo' di esempio; nel caso di una tregua tra il comandante di una fortezza, e l'esercito assediante, veruna delle parti può continuare le opere di fortificazione costruite sia per l'attacco, sia per la difesa, nè con questo scopo costruirne di nuove. Nè meno la guarnigione può profittare della tregua per approvigionare, e rinforzare con aiuti la fortezza per lo mezzo de' passi, o di altrettali mezzi, che gli assedianti avrebbero potuto rompere ovvero impedire, se le ostilità non fossero state interrotte dalla tregua.

La *terza* regola, stabilita dal Vattel, è piuttosto un corollario delle precedenti, anzichè un distinto principio, capace di una diversa appli-

1) Ved. avanti Par. III, cap. II § 3 e 4.
2) Grozio, *de jure belli ac pacis*, lib. III, cap. XXI, § 5.— Vattel, *Diritto delle genti* lib. III, cap. XVI § 239.

cazione. Poichè la tregua non altro fa che sospendere gli atti di nimicizia senza por fine alla guerra, ogni cosa deve rimanere nel suo precedente stato, specialmente ne' luoghi dove il possesso era in controversia al tempo che fu l'armistizio conchiuso 1).

Egli è evidente che le parti contraenti possono per mezzo di espressa convenzione derogare a certi riguardi, e anche a tutti relativamente a queste condizioni generali.

§ 23. — *Della ripresa delle ostilità al cessar della tregua.*

Allo spirare del tempo stabilito dalla tregua, le ostilità ricominciano da per se stesse, senza che vi sia bisogno di una dichiarazione di guerra. Ma se la tregua sia stata conchiusa per un tempo indeterminato, ovvero per un lunghissimo periodo, la buonafede e l'umanità concorrono insieme a volere, che anticipatamente si notifichi al nemico lo intendimento di por fine ad una tregua, che egli giustamente può riguardare come un trattato di pace. Era questo il dovere ingiunto dal Collegio de' Feciali ai Romani allo spirare della lunga tregua che aveano convenuta col popolo di Veja. Il quale avea ricominciati gli atti ostili prima che fosse giunto il termine stabilito nella tregua. E però i Romani stimarono necessario di spedirgli araldi, e chiedere soddisfazione del suo operato prima di ricominciare la guerra 2).

§ 24. — *Della capitolazione per la resa delle milizie e delle fortezze.*

Le capitolazioni per la resa delle milizie e delle fortezze, nonchè delle particolari provincie di un Paese, naturalmente van comprese ne' poteri generali confidati ai comandanti di terra o di mare. Le pattuizioni tra il governatore di una piazza assediata, e il generale, o lo ammiraglio comandante degli assedianti, se si riferiscono necessariamente alla resa, non han mica bisogno della susseguente sanzione dei loro rispettivi Sovrani. Son tali le ordinarie stipulazioni circa la sicurezza della religione, e i privilegi degli abitanti; la condizione che la guarnigione per un certo tempo non impugnerà le armi contro i vincitori, ed altri consimili patti, si riferiscono particolarmente alla transazione. Ma se il comandante di una città fortificata si avventura a stipularne la perpetua cessione, ovvero altri impegni totalmente non compresi nella sua implicita autorità, la sua promessa rimane semplicemente tale 3).

La celebre convenzione fatta tra i Consoli romani ed i Sanniti alle Forche Caudine era di siffatta natura. Il Grozio e il Vattel approvano la condotta del Senato romano, che non volle riconoscere così ignominioso trattato; e sostengono, che i Sanniti non aveano alcun diritto a rimanere nello *stato quo*, imperocchè essi doveano conoscere che i Consoli romani non aveano facoltà a fare un simile trattato. Questa considerazione sembra sufficiente in giustificazione della condotta dei Romani, operando in tale occasione secondo la loro politica sempre

1) Vattel, *Giure delle genti*, lib. III, cap. XVI, § 243-251.

2) Tito Livio-*Hist.* lib. IV cap. 30. Quanto alle leggi della guerra osservata dai Romani, ved. Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, Introduz. p. 15.

3) Ved. avanti P. III, cap. II, § 4.

implacabile, consegnando a' Sanniti gli autori del trattato, e perseverando nella guerra, fino a che quel formidabile nemico non fu diffinitivamente soggiogato 1).

La convenzione conchiusa a Closter-Seven, nel tempo della guerra dei sette anni, tra il Duca di Cumberlandia, comandante gli eserciti inglesi nell'Annover, e il Maresciallo di Richelieu, generalissimo delle milizie francesi, per una sospension d' armi al settentrione dell' Alemagna, è un trattato de' più notevoli di questa specie, che la storia moderna ci possa presentare. E'non sembra risultare dalle discussioni, che vi furono tra i due Governi in tale occorrenza, che tra loro vi fosse stato alcun disaccordo quanto ai veri principî di guerra internazionale applicabili a codeste transazioni. La condotta, se non il linguaggio delle due parti, implica il vicendevole consenso, che la convenzione era di tale natura da esigere una ratificazione, come eccedente le ordinarie facoltà de' comandanti militari relative a semplici capitolati militari. La stessa osservazione si applica alla convenzione sottoscritta ad El-Arich nel 1800 per lo sgombro dello Egitto dall'esercito francese, quantunque la posizione de' due Governi per la convenzione di Closter-Seven fosse lo iuverso di quella di El-Arich. In questo esempio, il Governo britanno rifiutavasi a permettere la esecuzione dell'ultimo trattato, fondandosi sulla mancanza di facoltà nel Cavaliere Sidney Smith; e dopo la battaglia di Eliopoli, egli insisteva perchè fosse osservato da' Francesi, quando le circostanze erano cangiate, e resane la esecuzione oramai incomportevole con la loro politica, e i loro interessi. La buona fede in questo caso può aver caratterizzato la condotta del Governo inglese, come vigorosamente sostennero i loro ministri nelle discussioni parlamentari che fece nascere il trattato, ma da parte del generale Kleber vie meno vi ha alcuna evidenza di perfidia. La sua condotta piuttosto può essere paragonata a quella del duca di Cumberlandia a Closter-Seven, se certamente la non deve affatto ricever comparazione, conchiudendo una convenzione adattata alle circostanze esistenti, o che era di sua premura mettere in esecuzione quando la fu sottoscritta, e indi negandosi ad eseguirla quando questa posizione era materialmente cambiata. In siffatte convenzioni è di somma importanza il tempo, anzi si può anche affermare che esso è la stessa essenza del contratto. Se egli avviene alcuna cosa che ne renda impraticabile la sua esecuzione immediata, il trattato diventa nullo, ovvero almanco è suscettivo di essere cangiato da negoziati novelli 2).

§ 25. — *De' passaporti, de' salvocondotti e delle licenze.*

I passaporti, i salvocondotti e le licenze sono documenti che, durante la guerra, si accordano a protezione delle persone e dei beni dall'azion generale delle ostilità. La facoltà degli ufficiali a concederli, dipende dai principî generali antecedentemente citati. La quale autorità Sovrana può trovarsi ne' comandanti di terra o di mare, ovvero in certi officiali civili, sia espressamente, sia in un modo implicito, risul-

1) Ved. ciò che di questa notevole capitolazione ne dice Tito Livio.

2) Flassan, *Storia della diplomazia francese*, tom. VI, p. 97-107. *Registro Annuale* vol. I, p. 209-213, 228, 234, vol. XLII, p. 209, 223, 233-*Documenti di Stato* vol. XLIII, p. 28-34.

tando inevitabilmente dalla natura e dalla estensione del loro credito generale. Simili documenti debbono essere interpretati secondo le stesse regole di lealtà e di buona fede che gli altri atti del potere Sovrano 1).

§ 26. — *Della licenza di trafficare col nemico.*

Per tal modo nna licenza dallo Stato guerreggiante, accordata ai snoi sudditi, o a quelli del suo nemico, per proseguire un traffico dalla gnerra proibito, ha per fine quello di dispensarli dalle leggi della guerra, in tntta la estensione cho pnò emergere dalla chiara interpretazione dei suoi termini. L' avversario guerreggiante pnò ginstamente considerare simili documenti di protezione come *per se* un motivo di cattura e di confiscazione, ma i tribunali marittimi dello Stato, sotto l'autorità del qnale essi sono accordati, sono spinti a riguardarli come legali mitigamenti allo stato ordinario di guerra. Una licenza è un atto che parte dalla Sovrana potestà dello Stato, che è sola competente a decidere su tutte le considerazioni di necessità commerciale e politica, mercè delle qnali una simile eccezione alle ordinarie consegnenze della guerra deve essere sindacata. Le licenze, essendo sommi atti di Sovranità, sono necessariamente *stricti juris*, e non debbono essere spinti più lungi che l'intenzione della potestà, che li accorda, non è supposta d'intenderle. Non che le debbano essere intese secondo una pedantesca esattezza, ovvero che la minima deviazione sia riguardata come viziante il loro effetto.

L'eccedente nella qnantità delle merci permesse non deve mica esser considerato come nocevole fino ad un certo punto; ma una differenza nella qnalità, ovvero nella sostanza delle merci, pnò essere più significativa; imperciocchè importando una merce invece di quella per la quale si era avuta l' autorizzazione, pnò menare alle più tristi consegnenze. È anche importante la designazione de' tempi, delle persoue e de'lnoghi. In codesti casi il gran principio è, che i sndditi non debbono trafficare col nemico, nè i costui sudditi con lo Stato belligerante, senza nno specialo permesso del Governo. Ed un importante oggetto di sindacato, che il Governo esercita sopra siffatto traffico, gli è quello di poter gindicare della convenienza delle persone, ed anche sotto quali restrizioni di tempo e di luogo una simile esenzione dalle leggi ordinarie della gnerra può estendersi. Sono qnesti i principî generali esposti dal Cav. Guglielmo Scott per interpretare gli accennati documenti. Ma il Grozio pone la regola generale che i salvocondotti, i quali sono una certa specie di licenza, debbono essere francamente interpretati: *laxa quam stricta interpretatio admittenda est*. E le licenze, al tempo dell'ultima guerra, furono diffinitivamente interpretate largamente nelle Corti di prede inglesi 2).

§ 27. — *Dell'autorità per accordare le licenze.*

E'fn domandato, per talune occorrenze, in codeste Corti, fino a qual punto cotali documenti doveano proteggere dalla cattura del naviglio

1) Grozio, *De jure belli ac pacis*, lib. III, cap. XXI, § 14.—Vattel, *Diritto delle gentt*, lib. III, cap. XVII, § 265-277.
2) Chitty, *Diritto internazionale*, cap. VII.— Kent, *Commentari sul Diritto americano*, vol. I. p. 163, nota 6, 5 Ediz.

inglese, a cagion della natura e della estensione dell'autorità delle persone, dalle quali erano stati conceduti. Il più importante caso circa questo obbietto si è quello della *Speranza*, nave americana carica di grano e di farina, catturata nella traversata che faceva dagli Stati Uniti ai porti della Penisola occupati dalle milizie inglesi, e protetta da un atto conceduto dal Console britanno a Boston, accompagnato dalla copia autentica di una lettera dell'Ammiraglio della stazione di Halifax. Il Cav. Guglielmo Scott, dando il suo giudizio su questo caso, osserva, che l'atto di protezione, per avere effetto, deve partire da coloro i quali sono investiti della competente autorità di accordare una simile franchigia, ma i documenti, nell'attuale controversia, erano stati dati da persone che non aveano cotale autorità. Esentare la roba del nemico dagli effetti delle ostilità è un importantissimo atto di Sovrana potestà. La quale se è qualche volta delegata a persone per autorità in grado inferiore, bisogna che la sia esercitata o da coloro i quali hanno una commissione speciale, loro accordata per particolari incarichi, e che nel linguaggio legale son detti *mandatari*; ovvero da coloro che sono rivestiti di un tal potere in forza di un incarico, di cui questa facoltà può essere come necessario considerato. Evidente cosa egli era, che verun Console in verun paese, e specialmente in quello del nemico, non è rivestito di simile potere in forza del suo incarico. *Ei rei non praeponitur*, e quindi gli atti che vi si riferiscono non son mica obbligatori; nè tampoco vi è Ammiraglio che in alcuna stazione abbia siffatta autorità. In vero costui ha un potere relativamente alle navi poste sotto il suo immediato comando; può impedire che commettessero atti ostili, ma non oltre ciò; non può mica concedere una cotale specie di salvaguardia fuori i limiti della sua stazione. E però la protezione messa innanzi, non partiva da veruna potestà che fosse stata nelle persone che l'aveano conceduta, nè si pretendea affatto che alcun potere di questa specie loro fosse specialmente confidato per questo particolar caso. Se i documenti, su i quali i reclamanti si fondavano, dovevano essere considerati come semplici atti di queste persone, e allora erano totalmente invalidi. Ma egli era quistion di sapere, se il Governo avea fatto alcun che per ratificare quegli atti, e quindi dar loro l'impronta della validità; conciossiachè le persone, che non hanno pieni poteri, possono fare ciò che in diritto dicesi *promesse* (*sponsiones*), ovvero, nel linguaggio diplomatico de' trattati, *sub spe rati*, ai quali una susseguente ratificazione può dare validità: *ratihabitio mandato aequiparatur*. Il dotto magistrato cominciò dal mostrare, che il Governo inglese avea confermato gli atti de' suoi officiali mediante la decisione del Consiglio del 26 ottobre 1813, e conseguentemente ordinò la restituzione della roba. Nel caso della *Ricompensa*, avanti la Camera di appello de' Pari (*Lords*), il principio di questo giudicato fu in sostanza confermato; ma in quello del *Carlo*, e in altri simili casi, in cui attestati e passaporti, della specie stessa, sottoscritti dall' Ammiraglio Sawyer, ed anche dal Ministro spagnuolo residente negli Stati Uniti, erano stati adoperati per viaggi oltre le Indie Orientali Spagnuole, i Pari, in appello, sostennero che siffatti documenti, non essendo compresi nella decisione confermativa del Consiglio, non producevano protezione alcuna. Nel caso di passaporti rilasciati dal ministro inglese residente presso la Unione Americana, permettendo ai legni americani di potere far vela con provvigione da ivi all'isola di S. Bartolommeo, ma

non confermati da una decisione del Consiglio, i Pari (*lords*) pronunziarono condanna per tutti i casi non espressamente racchiusi ne' termini della decisione del Consiglio, che avea confermate talune descrizioni di licenze accordate dal ministro 1).

§ 25. — *Della taglia sulla roba catturata.*

Il contratto, fatto per la riscossione della roba predata in mare dal nemico, generalmente si pone ad esecuzione mediante un salvocondotto, che si rilascia dai catturanti, con cui si permette al legno catturato e al carico di portarsi in un designato termine in un porto indicato. Eccettuato se non sia proibito dalla legge del paese di colui il quale ha fatto la cattura, questo documento conferisce una protezione legale e compiuta verso gl'incrociatori della stessa nazione, o degli alleati, per tutto il tempo e ne' limiti geografici prescritti da' termini. Questa protezione risulta dalla facoltà generale di catturare, delegata dallo Stato guerreggiante ai suoi incrociatori commissionati, e racchiude il potere di porre a riscatto la roba catturata, quando crede che ciò torni a vantaggio. Se per i perigli del mare il bastimento taglieggiato va perduto pria del suo arrivo, non per questo estinguesi l' obbligazione di pagare la somma convenuta per lo riscatto. Il bastimento predatore garentisce al catturato di non soffrire ostacoli lungo la sua corsa, nè nuovamente ricadere sotto cattura per parte d' incrociatori connazionali, ovvero de' suoi alleati, ma non entra mallevadore per i possibili pericoli di mare. Anche quando egli è espressamente convenuto che la perdita del bastimento per fortuna di mare, discaricherà il proprietario dal pagamento della taglia, questo patto è ristretto al caso di una perdita totale in pieno mare, e non si estende mica al naufragio o all' investimento; la qual cosa potrebbe incoraggiare il comandante del legno a tentare frodolentemente che il suo bastimento vada a investire in su la costiera, per farne salva la miglior parte del carico, ed evitare il pagamento della taglia. Quando il bastimento taglieggiato ha oltrepassato il tempo, ovvero deviato dalla corsa prescritta dall' atto di riscatto, e viene ripredato, i debitori della taglia sono discaricati dalla loro obbligazione, che va a confondersi con la preda. La somma della taglia deducesi dal prodotto netto del naviglio catturato, e pagato a coloro che ne hanno fatta la prima cattura, mentre il rimanente vien pagato a coloro che ne hanno fatta la seconda. Così, se colui il quale ha fatto la cattura, dopo aver taglieggiato un legno appartenente all' inimico, è egli stesso predato dal nemico insieme all'atto di riscatto, di cui è portatore, questo atto diventa una parte della cattura fatta dal nemico, e le persone della nazione nemica, che erano debitrici della taglia, rimangono per ciò stesso esonerate dal loro obbligo — La morte dell'ostaggio, preso per sicurtà dello esatto adempimento del contratto per parte del legno catturato, non discarica punto dal contratto. Imperciocchè colui il quale ha fatto la cattura non conta sull'ostaggio, che come accessoria mal-

1) *Rapporti dell'Ammiraglio* Dodson, vol. I, p. 226-La *Speranza-Ibid.* Appendice D) *Rapporti del vice Ammiraglio* Stewart, p. 367.

leveria, e perdendola, non perde affatto la sua originaria sicurtà, tranne se a questo fine non vi sia una espressa convenzione 1).

Il Cav. Guglielmo Scott stabilì, nel caso dell' *Upupa*, che relativamente alle taglie, le quali sono contratti risultanti *ex jure belli*, e come tali tollerati, l'inimico non avea il permesso di intentare azion personale avanti i tribunali di giustizia britanni per lo pagamento della taglia, anche prima che i sudditi inglesi non fossero impediti dagli Statuti di Giorgio III, 22, cap. 25, di taglieggiare le robe dell' inimico; ma il pagamento diventava obbligatorio, quando l' ostaggio prigioniero intentava azione avanti i tribunali del suo paese per ricuperare la libertà. — Ma la conseguenza di un simile contratto, come quella di ogni altro, che può tra le parti guerreggianti essere stipulato, è quello di sospendere il carattere d' inimico rispetto alle parti contraenti nell' atto del riscatto, e conseguentemente l'obiezione tecnica della mancanza di *persona standi in judicio* non può in principio impedire quegli che ha fatto la cattura d' intentare direttamente un' azione giusta l' atto di taglia. E questa sembra che sia la pratica delle Corti marittime del continente europeo 2).

CAPITOLO III.

DE' DIRITTI DELLA GUERRA RELATIVAMENTE AGLI STATI NEUTRALI.

§ 1. — *Definizione della neutralità.*

In sulle prime debbo fare osservare che, tanto in greco, quanto in latino, non vi ha un vocabolo che esattamente corrisponda a quello di *neutrale* e *neutralità*. Le parole *neutralis* e *neutralitas*, delle quali alcuni autori moderni han fatto uso, sono barbarismi che non si trovano in alcuno classico autore. I Giurisperiti e gli Storici romani adoperano le parole *amici*, *medii*, *pacati*, *socii*; parole che sono insufficienti ad esprimere ciò che noi intendiamo per *neutrali*, e non hanno un sostantivo qualunque che alla voce *neutralità* corrisponda. Di tal mancanza ne è evidente la causa. Secondo le regole della guerra, seguite dalle più civili nazioni dell' antichità, non si ammettea mica che una nazione se ne stesse in pace, mentre le vicine si facevano la guerra. Quel popolo che non era un alleato, era un inimico; e poichè tra questi estremi non conoscevano altro stato intermedio, ne seguiva di non esservi un vocabolo per esprimere un tal rapporto. I legisti moderni, che dettarono in latino le loro opere, dovettero per conseguenza inventare delle parole che esprimessero i rapporti internazionali non conosciuti dalle nazioni pagane dell'antichità, e le quali aveano tratta la loro origine da più miti leggi, che tendevano a sopprimere gli usi inveterati dell'epoche oscure, che precedettero il rinascimento delle lettere. Il Grozio chiama i neutrali *medii*, uomini del mezzo 3). Il Bynkershoek, trattando del-

1) Pothier, *Trattato della proprietà*, n.° 134-137.—Walin, *Commentario sull' Ordinanza della marina*, lib. III, tit. IX; *Delle prede* art. 19. *Trattato delle prede* cap. II, n. 1-3.

2) Robinson, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. I, pag. 201 *L'Upupa*. Ved. la sentenza di Lord Mansfield nel caso del *Ricordo* V. Bettenham, Burrow, *Rapporti* p. 1734 — Pothier, *Trattato della proprietà*, n.° 136 e 137.

3) Grozio, *Diritto della guerra e della pace*, lib. III, cap. IX.

l'obbietto della neutralità, dice: « *Non nemici* chiamo coloro che sono parti neutrali, e non hanno alleanza nè con l'una, nè con l'altra delle parti guerreggianti; se essi hanno alcun obbligo, non sono semplici *amici*, ma alleati » 1).

§ 2. — *Delle diverse specie di neutralità.*

Il giure internazionale riconosce due specie di neutralità. Primieramente vi è la neutralità naturale o perfetta, e indi la neutralità imperfetta, determinata o convenzionale.

§ 3. — *Della neutralità perfetta.*

1.° La neutralità naturale o perfetta è quella che ogni Stato Sovrano ha il diritto, indipendentemente da un patto positivo, di osservare per ciò che riguarda la guerra, in cui, possono trovarsi altri Stati.

Il diritto che ha ogni Stato indipendente di rimanere in pace, mentre che altri Governi fanno la guerra, è una incontrastabile prerogativa della Sovranità. Tuttavia egli è evidentemente impossibile, che le nazioni neutrali siano compiutamente insensibili all'esistenza della guerra tra questi Stati, co' quali esse continuano ad avere le consuete relazioni di amicizia e di traffico. Fra questi doveri vi ha quello di starsene imparziale tra le parti guerreggianti. Il neutrale è l'amico comune delle due contendenti, e non può per conseguenza favoreggiare una parte in detrimento dell'altra 2). Il Bynkershoek dice « che egli è dovere de' neutrali di operare in modo di non intervenire affatto alla guerra, e fare eguale ed esatta giustizia ad ambedue le parti. « *Bello se interponant* », cioè « per quel che si riferisce alla guerra non si preferisca l'una all'altra parte, è questa la sola e conveniente condotta che debbono seguire i neutrali. Un neutrale non ha menomamente che fare con la giustizia o la ingiustizia della guerra; non è suo diritto di giudicare tra i suoi amici che si guerreggiano, cioè di accordare, o negare più all'una che all'altra parte, secondo che gli parrà, che la causa sia o giusta o ingiusta. Se io sono neutrale, non posso giovare all'uno, affinchè noccia ad altri » 3).

« In riassunto — soggiunge il Bynkersoek — esposi, quel che mi sembra appartenersi alla condizione di questi Stati, che non sono affatto le-

1) « *Non hostes* appello, qui neutrarum partium sunt, nec ex foedere his illisve quicquam debent; si quid debeant, foederati sunt, non simpliciter amici — Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. IX — *Dello stato di guerra tra i non nemici*. In seguito vedremo che questa definizione non è applicabile se non alla specie di neutralità che non è modificata da uno speciale contratto.

2) Bynkersoek, *Quistioni di gius pubblico* lib. I, cap. IX — Vattel, *Diritto delle genti* lib. III, cap. VII, § 103-110.

3) Horum officium est, omni modo cavere, ne se bello interponant, et his quam illis partibus sint vel aequiores vel iniquiores ... *Bello se non interponant*, hoc est, in causa belli alterum alteri ne praeferant, et eo solo recte defunguntur, qui neutrarum partium sunt ... Si recte judico, belli justitia vel injustitia nihil quicquam pertinet ad communem amicum; ejus non est, inter utrumque amicum, sibi invicem hostem, sedere judicem, et ex causa aequiore vel iniquiore huic illisve plus nimisve tribuere vel negare. Si medius sim, alteri non possum prodesse, ut alteri noceam. — Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. IX.

gati da un trattato, ma che si trovano in una condizione di perfetta neutralità. Costoro io addimandai semplicemente *amici*, per distinguerli dai confederati e dagli alleati » 1).

§ 4. — *Della neutralità imperfetta.*

2.° La neutralità imperfetta, determinata o convenzionale, è quella che modificata da un patto speciale.

Il gius pubblico europeo presenta parecchi esempi di questa specie di neutralità.

I. *Neutralità della Confederazione Svizzera* — L'indipendenza politica de' Cantoni confederati della Svizzera, da lungo tempo esistente di fatto, per la prima volta e formalmente venne riconosciuta dall'Impero Germanico, di cui ne erano da prima una parte integrante, al tempo della pace di Vestfalia nel 1648. Nel tempo della guerra de' trent'anni i Cantoni Svizzeri erano rimasti strettamente neutrali; e da quest'epoca fino alle guerre della Rivoluzione francese, la loro neutralità dagli Stati limitrofi era stata, tranne qualche piccola eccezione, rispettata. Però quella neutralità era stata stabilita per mezzo di un patto speciale esistente tra la Confederazione o i Cantoni separati con governi stranieri, coi quali esistevano o trattati di alleanza, o capitolati per leve di milizie elvetiche a costoro servigi. L'utilità politica di rispettare la neutralità della Svizzera fu scambievolmente intesa dalle due grandi monarchie della Francia e dell'Austria, durante una lunga disputa relativa alla supremazia sotto il dominio delle Case de'Borboni e di Ausburgo. È tale la postura geografica totalmente particolare della Svizzera tra l'Alemagna, la Francia e l'Italia, in mezzo quelle grandi catene di montagne, da cui scaturiscono i grandi fiumi il Danubio, il Reno, il Rodano e il Po, che se gli eserciti austriaci potessero liberamente scorrere sul territorio elvetico, libere comunicazioni potrebbero avere dalla valle del Danubio fino a quella del Po, e così minacciare la frontiera della Francia da Basilea a Nizza. Ad evitare un tale sovrastante pericolo, egli bisogna che la Francia sia forte su tutta la estensione di tal linea di frontiera; mentrechè dall'altra parte se tutti i passaggi delle Alpi elvetiche sono chiusi al suo nemico, la Francia può raccogliere tutte le sue forze verso il Reno; conciossiachè la storia ha sempre provato, che ogni volta che si è cercato dagli eserciti imperiali di penetrare nelle provincie meridionali della Francia dalla parte del Varo, non vi si è riuscito giammai, a cagione della lontananza dal centro delle operazioni guerresche, e delle difficoltà a quella postura inerenti — I vantaggi che la Francia può avere dalla neutralità permanente della Svizzera sono dunque evidenti; la quale neutralità non è meno essenziale alla sicurezza dell'Austria. Che la Svizzera divenga un campo di battaglia legale per gli Stati vicini, e si vedrebbe gli eserciti francesi non mancare a prevenirne l'occupazione per parte degli Austriaci. I due grandi eserciti austriaci, sia in su la difesa, sia in su la offesa, l'uno in Isvevia, e l'altro in Italia, separati che sarebbero dalla catena delle

1) Exposui compendio quod mihi videtur de officio eorum, qui ex foedere nihil quicquam debent, sed perfecte sunt neutrarum partium. Hos simpliciter *amicos* appellavi, ut a foederalis et sociis distinguerem. Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. IX.

Alpi, non potrebbero tra loro communicare; mentre le schiere francesi, procedendo da una parte pel lago di Costanza, e dall' altra per la gran catena delle Alpi, potrebbero attaccare sia il fianco dell' esercito austriaco nella Svevia, sia il retroguardo di quello d' Italia 1).

La neutralità della Svizzera, al tempo delle guerre della Rivoluzione francese, fu alternativamente violata da ciascuna delle due grandi Potenze belligeranti, e le tranquille valli di questo Paese divennero il sanguinoso campo delle ostilità degli eserciti francesi, russi e austriaci. All' espulsione delle schiere degli alleati, e allo sgombro delle milizie francesi di occupazione, tennero dietro violenti intestine dissenzioni, le quali furono finalmente acquetate mercè della medietà di Buonaparte, come primo Console della Repubblica francese nel 1803. Allora stesso fu conchiuso tra la Repubblica e la Confederazione elvetica un trattato, coi stipulati del quale la Francia riconobbe la neutralità della Svizzera, mentre la Confederazione dalla parte sua convenne, che agli eserciti francesi non sarebbe conceduto il passaggio in sul suo territorio, e che se ciò si tentasse, la vi si opporrebbe con le armi. La Confederazione si obbligò a permettere che vi si cernissero otto mila soldati in servizio della Francia, oltre i sedicimila soldati che dovea dare giusta la capitolazione segnata lo stesso giorno del trattato. Nel tempo stesso e' fu dichiarato espressamente che questa alleanza essendo puramente in difesa, non potrebbe in alcun modo essere spinta ad arrecare danno alla neutralità della Svizzera 2).

Quando nel 1813 gli eserciti alleati invasero il territorio francese, il corpo delle milizie austriache comandato dal principe di Schwarzenberg passò il territorio elvetico, e in tre punti diversi valicò il Reno, cioè a Basilea, a Lauffenbourg e a Sciaffusa, senza che milizie federali vi si opponessero. Nondimeno coll'atto finale del Congresso di Vienna, il 20 marzo 1815, fu riconosciuta la perpetua neutralità della Svizzera (3); ma al ritorno di Napoleone dall'Elba, le Potenze alleate invitarono la Confederazione ad unirsi alla generale coalizione contro della Francia. Nella nota ufficiale spedita dai Ministri degli Alleati alla Dieta di Zurigo, il 6 maggio 1815, vi stava detto, che quantunque gli Alleati eran certi che la Svizzera non esiterebbe a porsi dalla loro parte a fin di raggiungere il comune scopo dell'alleanza, che era quello di impedire che in Francia si ristabilisse la usurpata potestà rivoluzionaria, non pertanto essi non proponevano alla Svizzera di porre in armi un esercito da sorpassare i suoi mezzi, e contro le abitudini del suo popolo. Essi rispettavano il sistema militare di una nazione, la quale, non affatto mossa da mire ambiziose, non prendeva per altro fine le armi, che per difendere la sua indipendenza e la sua tranquillità. Gli alleati eran convinti della importanza che la Svizzera poneva a conservare la propria neutralità; e non mica con l'intenzione di violare questo principio, ma nello scopo di affrettare che venisse il giorno, in cui egli diverrebbe applicabile in modo vantaggioso e permanente, essi proponevano alla Confederazione di prendere un partito, e di dare degli energici provvedimenti, in rapporto alle straordinarie circostanze del momento, senza affatto con ciò voler porre una regola per lo avvenire 4).

1) Thiers, *Storia del Consolato. e dell' Impero*, tom. I, lib. III, p. 182.
2) Schoell, *Storia de' trattati di pace*, tom. II, cap. XXXIII, p. 339.
3) Weaton, *Storia del diritto delle genti*, tom. II, p. 170.
4) Martens, *Nuova raccolta*, tom. II, p. 166.

La Dieta, rispondendo a questa nota, dichiarò il 12 di maggio 1815, che le relazioni che tra la Svizzera e le Potenze alleate, e solamente con loro correvano, non potrebbero far nascere dubbi circa il suo intendimento e le sue mire. Essa persisterebbe (soggiungeva) in siffatte relazioni con la costanza e fedeltà che in ogni tempo erano state speciali qualità degli abitanti elvetici. Ventidue piccole repubbliche, tra sè avvinte per lo mantenimento della loro sicurezza e indipendenza, doveano attignere la loro forza nazionale nel principio della loro confederazione. Tutto ciò risultava inevitabilmente dalla natura delle cose, dalla postura geografica, dalla Costituzione e dal carattere del popolo svizzero. Una conseguenza di questo principio era la neutralità della Svizzera, riconosciuta come fondamento delle sue relazioni future con gli altri Stati. Dal principio stesso risultava, che la più efficace parte che la Svizzera potesse assumere nella grande lotta cui era per darsi principio, doveva necessariamente consistere nel difendere le proprie frontiere. Così comportandosi, essa non si separava dalla comune causa delle Potenze alleate, la quale, rispetto a lei, diventava causa nazionale. La difesa di una frontiera lunga 50 leghe, e adatta per *punto di appoggio* al movimenti delle loro schiere, era per sè stessa non solamente un' effettiva cooperazione, ma anche della più grande importanza. A questo fine più di trenta migliaia di uomini erano stati cerniti. Determinata la Svizzera a continuare lo sviluppo delle sue forze, avea il diritto di attendersi dalle amichevoli propensioni degli Alleati verso di lei, e fino a quando non ricorresse alla loro assistenza, essi volessero adoperarsi in modo che i loro eserciti ne rispettassero la integrità del territorio. A qual'uopo gli Alleati doveano dare delle assicurazioni, che diventavano assolutamente necessarie per rendere tranquillo il popolo svizzero, e obbligarlo a sopportare con coraggio il peso di un sì considerevole armamento 1).

Il dì 20 di maggio 1815 fu sottoscritta a Zurigo una convenzione per regolare l' unione della Svizzera alla grande alleanza, già convenuta tra la Gran Bretagna, l' Austria, la Russia e la Prussia; e mercè di questa convenzione fu stipulato, che in caso di bisogno, e se il comune interesse avesse richiesto temporaneamente il passaggio di milizie su per una qualunque parte del territorio svizzero, se ne farebbe domanda all' autorità della Dieta per ottenerlo. E per questo avvenne, che l'ala sinistra degli eserciti alleati passò il Reno tra Basilea e Rheinfelden, e penetrò in Francia, dopo aver passato sul territorio elvetico 2).

Quando fu conchiusa la pace generale, il dì 20 novembre 1815, fu sottoscritta in Parigi una dichiarazione dalle quattro Potenze alleate e dalla Francia. Tutte cinque queste Potenze riconobbero formalmente la perpetua neutralità della Svizzera, e ne garentirono la integrità e l' inviolabilità del territorio al di dentro de' suoi nuovi confini, nel modo stesso come li aveano stabiliti, e l'atto finale del Congresso di Vienna, e il trattato di Parigi della suddetta data. E dichiararono pure che la neutralità e la inviolabilità della Svizzera, nonchè la sua sottrazione ad ogni straniera influenza, erano conformi ai veri interessi della politica della intiera Europa, e che nessuna sfavorevole preponderanza doveva essere esercitata in sui diritti della Svizzera quanto alla sua neu-

1) Martens, tom. II, p. 170.
2) Ibid. tom. II, p. 170.

tralità, per lo fatto che avea dato luogo al passaggio di una parte delle armi alleate sul territorio elvetico. Il quale passaggio, accordato dai Cantoni con la convenzione del 20 maggio, era il necessario risultamento della compiuta adesione della Svizzera ai principî professati dalle Potenze alleate nel trattato di alleanza del 25 marzo 1).

II. (*Neutralità del Belgio*)—La postura geografica del Belgio, formante una barriera naturale tra la Francia da un lato e l'Alemagna e l'Olanda dall'altra, sembrerebbe rendere l' indipendenza e la neutralità del primo essenziale alla conservazione della pace tra gli ultimi, come è la Svizzera riguardo alla conservazione della pace tra la Francia e l' Austria. Il Belgio covre il punto più vulnerabile della frontiera settentrionale della Francia contro una invasione per parte della Prussia, mentre protegge dagli eserciti francesi l' entrata in Alemagna sopra una frontiera assai men fortificata di quella del Reno da Basilea a Magonza. Ma finchè i Paesi Bassi appartennero a Casa d' Austria del ramo spagnuolo o alemanno, quelle province per moltissimi secoli erano state il campo di battaglia, ove le grandi Potenze dell'Europa, tra loro in lotta, si disputavano il primato. La sicurezza della indipendenza della Olanda contro le velleità della Francia fu mallevata dai trattati di confinazione, conchiusi ad Utrecca nel 1713, e ad Anversa nel 1715 tra l'Austria, la Gran Bretagna e l'Olanda. Con questi trattati fu stabilito che le fortezze poste su la frontiera meridionale de' Paesi Bassi austriaci dovevano essere provveduti di guarnigioni permanenti di milizie olandesi. Il regno de' Paesi Bassi fu creato dal Congresso di Vienna nel 1815, per formarne una barriera dell' Alemagna contro della Francia; e alla dissoluzione di quel regno nelle parti originarie che lo componevano, la perpetua neutralità del Belgio fu garentita dalle cinque grandi Potenze di Europa, e posta come condizione essenziale del riconoscimento della sua indipendenza nei trattati per la separazione del Belgio dall'Olanda 2).

III. (*Neutralità di Cracovia*)—Noi abbiam già veduto che mercè dell'atto finale del Congresso di Vienna del 1815, art. 6, la Città di Cracovia col suo territorio fu dichiarato uno Stato perpetuamente libero, indipendente e neutrale sotto la protezione della Russia, della Prussia e dell'Austria insieme 3). La neutralità, creata in cotal modo per speciale trattato e garenzia da parte delle tre Potenze protettrici, dipende dall'obbligazione reciproca della Città di Cracovia di non accordare alcun asilo nè protezione ai rei fuggitivi, ovvero ai disertori militari appartenenti ai territori delle tre accennate Potenze. La quistione di sapere fino a qual punto la neutralità dello Stato libero e indipendente, così creato, è stata veramente osservata dalle Potenze protettrici, ovvero fino a qual punto le successive temporanee occupazioni del suo territorio per mezzo delle loro soldatesche, e le loro frequenti forzate intervenzioni nelle sue interne faccende, possono essere giustificate dalla inesecuzione della obbligazione sopradetta dalla parte di Cracovia, o per altrettali circostanze autorizzanti un simile intervento, secondo i principî generali del giure internazionale: tutte queste quistioni hanno dato luogo a diplomatiche discussioni tra le grandi Potenze

1) Martens, tom. IV, p. 186.
2) Wheaton, *Storia del Diritto delle genti*, Period. III, § 16.
3) Ved. sopra Par. I, cap. II, § 14.

europee, parti contraenti ne' trattati di Vienna, ma esse sono estranee all'obbietto che discorriamo 1).

La permanente neutralità della Svizzera, del Belgio e di Cracovia (a) in tal modo è stata solennemente riconosciuta come una parte del gius pubblico di Europa. Ma la neutralità così convenzionalmente creata, essenzialmente differisce da quella neutralità naturale o perfetta che ciascuno Stato ha il diritto di osservare, indipendemente da speciale trattato rispetto alle guerre, in cui possono aver parte altri Stati. Le conseguenze dell' ultima specie di neutralità non si presentano se non in caso di ostilità. La non esiste affatto in tempo di pace, durante il quale lo Stato è libero a poter contrarre tutti gli obblighi eventuali, che stima convenienti alle sue politiche relazioni con altri Stati. Da un' altra banda uno Stato perpetuamente neutrale, accettando questa condizione della sua esistenza politica, è obbligato ad evitare in tempo di pace ogni impegno, che poi l' impedirebbe ad adempiere i suoi doveri di neutralità in tempo di guerra. Come Stato indipendente, egli può legalmente esercitare ne' suoi rapporti con altri Stati, tutti gli attributi della sovranità esterna. Egli può fare de' trattati di amicizia ed anche di alleanza con altri Stati, ma che con ciò non venga a contrarre obblighi, i quali, quantunque perfettamente leali in tempo di pace, l'impedirebbero in tempo di guerra dall'adempire ai doveri di neutralità. In forza di questa distinzione, i trattati di alleanza offesa applicabili ad uno specificato caso di guerra tra due o più Potenze, ovvero mallevando i loro possedimenti, sono naturalmente interdetti allo Stato perpetuamente neutrale. Ma questa interdizione non si estende mica alle alleanze difensive formate con altri Stati neutrali per la conservazione della neutralità delle parti contraenti contro di ogni potere, che potrebbe minacciare di violazione questa neutralità 2).

Resta quindi a sapere, se cotesta restrizione del potere Sovrano dello Stato perpetuamente neutrale è limitata alle politiche alleanze colle garenzie, ovvero se la si estende ai trattati di commercio e di navigazione con gli altri Stati. Egli ancor qui diventa necessario distinguere tra i due casi di neutralità naturale e perfetta, ovvero qualificata e convenzionale. Nel caso di neutralità ordinaria lo Stato neutrale è libero di regolare le sue attinenze commerciali con altri Stati conformemente alle esigenze de' suoi interessi nazionali, ma che questa libertà non sia esercitata in modo tale da violare la imparzialità che il neutrale dee usare rispettivamente verso le parti belligeranti. Il Vattel opina, che la imparzialità, da doversi serbare da uno Stato neutrale, si riferisca solamente alla guerra. « In tutto ciò (egli dice) che non riguarda la guerra, una nazione neutrale e imparziale non niegherà mica ad una delle parti, a ragione della attuale controversia, quel che ella all'altra concede. Ciò non le toglie la libertà nelle sue negoziazioni, ne' suoi amicali vincoli e nel suo commercio, di dirigersi secondo il maggior bene dello Stato. Allorchè questa ragione la spinge a usare delle preferenze, per cose di cui ciascuno liberamente dispone, ella non fa che

1) Wheaton, *Storia del Diritto delle genti*, Perd. III, § 5.

a) Con una Convenzione del dì 6 novembre 1846 fra le tre potenze protettrici, la Città e il territorio di Cracovia furono *restituiti* all'Austria; così si cercò spegnere una generosa nazione!... *Il Trad.*

2) Arendt, *Saggio sulla neutralità del Belgio*, p. 87-95.

usare del suo diritto: non vi è mica parzialità. Ma se la rifiutasse una di coteste cose ad una delle parti, unicamente perchè questa guerreggia con l'altra, e per favorire questa, la sua non sarebbe più una esatta neutralità 1).

Questi generali principî deggiono subire delle modificazioni relativamente ad uno Stato a perpetuità neutrale. La facoltà di regolare le proprie attinenze commerciali con altri Stati al di fuori, secondo le esigenze de'bisogni nazionali; facoltà che è un attributo della nazionale indipendenza, non autorizza lo Stato perpetuamente neutrale a contrarre in tempo di pace obbligazioni, che poi in tempo di guerra sono incomportevoli co' suoi particolari doveri.

§ 5. — *Della neutralità modificata da una precedente alleanza limitata con una delle parti guerreggianti.*

La neutralità può essere modificata dagli antecedenti obblighi, per mezzo de' quali lo Stato neutrale è vincolato verso uno de' guerreggianti. E però che il neutrale può, in virtù di un trattato precedente alla guerra, essere obbligato di fornire ad uno de' guerreggianti un limitato soccorso di denaro, di milizie, di navi, o di munizioni da guerra, ovvero di accogliere ne' suoi porti le navi da guerra del suo alleato con le loro prede. L' adempimento di una simile obbligazione non distrugge affatto la sua neutralità, e non lo rende inimico dell' altra nazione avversaria, perciocchè non diviene il socio generale del nemico di questa 2).

Ma il voler conoscere fino a qual segno una neutralità, così limitata, può essere tollerata dalla parte belligerante avversaria, anzichè dallo stretto diritto, spesso ciò deve dipendere da politiche considerazioni. Così quando la Danimarca, in conseguenza di un anteriore trattato di alleanza difensiva, fornì di vascelli e di milizie limitati soccorsi alla imperatrice di Russia Catterina II, nella guerra del 1788 contro della Svezia, il diritto astratto del Governo danese di restar neutrale, tranne ciò che riguardava i soccorsi convenuti, a pena fu contestato dalla Svezia e dalle Potenze alleate mediatrici. Ma dalla Storia di quelle transazioni chiaramente risulta, che se fosse continuata la guerra, non sarebbe stata tollerata la neutralità della Danimarca da quelle Potenze, eccetto se non avesse rifiutato alla sua alleata i soccorsi contenuti nel trattato del 1773, ovvero che la Russia non avesse acconsentito a dispensarla dall'adempimento di quel trattato 3).

§ 6. — *Della neutralità modificata in forza de' patti di precedente trattato, di ammettere le navi da guerra e le prede di uno de' guerreggianti ne' proprî porti, escludendone l'avversario.*

Un altro caso di neutralità modificata nasce dai patti di un trattato, stipulato precedentemente al cominciar della guerra, mercè del quale il

1) Vattel, *Giure delle genti*, lib. III, cap. VII, § 104.

2) Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. II.—Vattel, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. VI § 101-105. Per i principî generali da applicarsi a questi trattati, e quando nasce il *casus foederis* ved. sopra, parte III, cap. II, § 14 e 15.

3) *Registro Annuale*, vol. XXX, p. 181 e 182-*Documenti di Stato*, p. 292. — Eggen *Leben von Bernstorf*-2 p. 118-195.

neutrale può essere costretto ad ammettere ne' suoi porti le navi da guerra di una delle parti belligeranti insieme alle prede, mentre il naviglio dell'altro avversario ne è escluso, ovvero solamente ammesso, ma sotto certe condizioni o restrizioni. Così col trattato di amicizia e di commercio del 1778 tra gli Stati Uniti di America e la Francia, questa si fe' salvi due speciali privilegi ne' porti americani: 1.° di esservi ammessi i suoi corsari insieme alle prede, ad esclusione dell' inimico; 2.° e di esservi ammesse le sue navi da guerra in caso di urgente necessità per prendervi acqua, munizioni, per riparazioni ecc. ma non escludendone le altre nazioni in guerra con essa. Giusta questi patti gli Stati Uniti, non essendo mica espressamente obbligati ad escludere le navi da guerra de' nemici della Francia, dettero asilo a quelle della Gran Bretagna, e a quelle delle altre nazioni in guerra con la Francia. Intanto la Gran Bretagna e l'Olanda mosser rimostranze contro i privilegi esclusivi accordati alla Francia relativamente ai suoi corsari, e delle loro prede, mentre la stessa Francia non era soddisfatta della interpretazione del trattato, con cui il navilio da guerra de'suoi nemici era ammesso ne' porti americani. Il Governo della Unione rispose alla Gran Bretagna ed alla Olanda che esse godevano di una perfetta eguaglianza, solamente modificata dalla esclusiva ammissione de' corsari e delle prede fatte da' Francesi, ciò risultando dai patti di un trattato, conchiuso molto tempo prima della guerra per gravi considerazioni, non mica in vista di circostanze simili a quelle sopravvenute nella guerra della Rivoluzione Francese; nè contro di una nazione in particolare, ma in generale contro di tutte le nazioni, e che poteva allora essere osservato senza dare ad alcuno motivo di chiamarsene offeso 1).

Il ministro di Francia, dall' altra parte, pretendeva di avere il diritto di armare ed allestire navi per la guerra, e di fare accolta di uomini in sul territorio neutrale degli Stati Uniti. Il Governo americano, esaminando questa quistione secondo il giure delle genti e l'uso generale di tutta l'umanità, produsse a pruova circa questo oggetto le opinioni de' più dotti e stimati scrittori; cioè a dire, che una nazione neutrale, relativamente alla guerra, deve osservare un' esatta imparzialità verso le parti in guerra; che favorire l'una in danno dell'altra, sarebbe introdurre una dolosa neutralità, con cui nessuna nazione vorrebbe essere ingannata; che verun soccorso doveva esser dato a nessun de' due combattenti, tranne se non fosse stipulato da un trattato, sia di uomini, sia di denaro, sia di altre cose, direttamente adibite all' uso della guerra; che il diritto di cernire milizie essendo una regalia, e conseguentemente appartenendo alla nazione, nessun'altra al di fuori, senza il consentimento, può farvi cerna di uomini; che da ultimo il trattato dell'anno 1778, dichiarando slealtà per gli inimici della Francia l' armarsi negli Stati Uniti, non poteva essere interpretato affermativamente nel senso di un permesso a' Francesi di armare in que' porti; il trattato essendo espresso quanto alla proibizione, ma tacendosi circa il permesso 2).

1) Lettera del sig. Jefferson ai sig. Hammond e Van Berkel, 9 settembre 1793. — Waite, *Documenti di Stato*, vol. I, p. 169, e 172.

2) Lettera del sig. Jefferson al sig. G. Morris del 16 agosto 1793. — Waite, *Documenti di Stato*, vol. I, p. 140.

§ 7. — *Delle ostilità nel territorio dello Stato neutrale.*

I diritti della guerra non possono essere esercitati che nel territorio delle Potenze belligeranti, o in pieno mare, oppure sur un territorio che a nessuno appartiene. Da ciò segue, che le ostilità non possono essere lealmente esercitate nella giurisdizion territoriale dello Stato neutrale, che è l'amico di ambedue le parti 1).

§ 8. — *Del passaggio su pel territorio neutrale.*

L' accennata esenzione estendesi al passaggio di un esercito, ovvero di una flotta ne' limiti della giurisdizione territoriale, il quale non può essere facilmente considerato come un passaggio innocuo, che una nazione ha il diritto di dimandare ad un' altra. Ed ancorchè un tale passaggio fosse innocuo, egli è uno di quei diritti *imperfetti*, il cui esercizio dipende dal consentimento del proprietario, e che non può essere forzato contro la sua volontà. Lo Stato neutrale può accordarlo, o no, a suo piacimento. Ma, se il permesso sia accordato da parte dell'altra Potenza guerreggiante, non si ha diritto a muover richiamo, purchè lo stesso privilegio gli sia accordato, o almanco non si abbiano delle ragioni sì gravi dal niegarlo 2).

Quanto si estenda la giurisdizione territoriale marittima di uno Stato littorano, altrove da noi è stato indicato 3).

§ 9. — *Delle catture fatte nella giurisdizion territoriale marittima o da navi che vi sono di stazione, o che vi navigano.*

Non solamente tutte le catture, che gl'incrociatori belligeranti eseguono nella circoscrizione della giurisdizione territoriale, sono assolutamente illegali e nulle, ma anche son nulle e illegali quelle fatte dalle navi da guerra di stazione nelle baie o nelle riviere, ovvero all' imboccatura de' fiumi, ne' porti di uno Stato neutrale, per esercitare da questo luogo i diritti della guerra. Così, quando un corsaro inglese si postò nella riviera del Missisipì, nel territorio neutrale degli Stati Uniti, per esercitare dalla riviera i diritti della guerra andando o venendo, prendendo informazioni alla Baliza, e sottoponendo a visita le navi, che discendevano la riviera; quando codesto corsaro, dicevamo, fece la cattura in discorso, tre miglia inglesi lontano dalle isole di sabbia formatesi alle foci del Missisipì, il cav. Guglielmo Scott ordinò la restituzione del legno catturato. Parimenti, allorchè una nave guerreggiante trovandosi nel territorio neutrale fa con le sue lance una cattura, fuori la circoscrizione territoriale, la presa è riguardata come nulla. Conciossiachè quantunque la forza nemica fosse adoperata contro del legno catturato al di fuori del territorio, non si può intanto permettere che per fare la guerra, si faccia a tal uso servire un territorio

1) Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. VIII. — Martens, *delle Prede e Riprede* cap. II, § 18.
2) Ved. avanti p. II, cap. IV, § 12. — Vattel, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. VII, § 119-131. — Grozio, *Del Diritto della guerra e della pace*, lib. II, cap. II, § 13. — Sir W. Scott Robinson, *Rapporti* vol. III. p. 353.
3) Ved. avanti Parte II, cap. IV, § 6-8-p. 168-171.

neutrale. Questa proibizione non deve mica estendersi agli atti *al di fuori* della guerra, come quelli di procurarsi delle provvigioni o acqua, che il gius delle genti universalmente tollera; ma nessun atto, *ad uso immediato* della guerra può avere in verun modo origine sul territorio neutrale 1).

§ 10. — *Delle navi perseguitate sul territorio neutrale, e ivi catturate.*

Avvegnacchè sia generalmente ammesso il territorio neutrale essere esente dallo esercizio di ogni atto di ostilità, intanto e' si è cercato di eccettuarne il caso di una nave nemica incontrata in pieno mare, e datale la caccia. Si dice, che continuando la persecuzione, la può essere catturata entro i limiti del territorio neutrale. Il solo giureconsulto autorevole che abbia sostenuto tal anomalo principio è il Bynkershoek 2). Egli dice che nelle opere de' pubblicisti non ne trova fatto accenno; nè appo le nazioni di Europa, tranne gli Olandesi; in tal modo confessando che quantunque in se stessa la possa essere ragionevole, una simile pratica non era affatto sorretta da alcuna autorità, nè tampoco sanzionata dall'uso generale. L'estrema misura, con cui egli accorda questa licenza ai belligeranti, anche difficilmente si concilia con l'esercizio pratico di questa stessa licenza; imperocchè in qual modo un nemico può essere perseguitato con modi ostili entro la giurisdizione di uno Stato amico, senza l'imminente pericolo di nuocere ai suoi sudditi e alle robe di costoro? Nel bollore e nell' ardore della nimistà contro l'inimico che fugge, e' vi son le mille ragioni a presumere poco pensiero darsi delle conseguenze che possono cadere su la parte neutrale. Vi ha dunque eccezione alla regola, imperocchè ogni volontaria entrata sul territorio neutrale con intendimento ostile, è assolutamente illegale.» Quando il fatto è stabilito—dice sir Guglielmo Scott—e' respinge qualunque altra considerazione. La cattura è annullata; la roba dev' essere restituita, quantunque veramente essa potesse appartenere all'inimico 3) *).

1) *L'Anna*, novembre 1805 - *Rapporti dell' Ammiraglio* Robinson, vol. V, p. 373, The Twee Gebroeders, luglio 1800 vol. III, p. 162.

2) Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. 1, cap. VIII. Questa opinione del Bynkershoek a cui sembra conformarsi il Casaregis, è combattuta da molti altri pubblicisti-Azuni, *Diritto marittimo*, Part. I, cap. IV, art. 1.—Valin, *Trattato delle prede*, cap. IV, § 3, n.° 4 art. 1.— D'habreu *Delle Prede* Part. 1, cap. V § 15.

3) *Rapporti dell'Ammiraglio* Robinson, vol. V, p. 15. L'*Anna Caterina Wow*.

*) Un recente e rinomato scrittore francese, intorno alla presente quistione ragiona così: « Il territorio di una nazione è inviolabile, ed in tempo di guerra le « parti guerreggianti debbono accuratamente astenersi dal commettere alcun at- « to di ostilità sopra il territorio dominato da un popolo pacifico. Quantunque ai « naviganti sia data facoltà di traversare i mari territoriali stranieri, questa par- « te del territorio è anche inviolabile; d'onde segue, che verun atto di guerra non « può essere effettuito nello spazio del mare sottoposto alla giurisdizione di un « popolo neutrale; e le navi guerreggianti dal momento che entrano nelle acque « territoriali, non possono venire a combattimento, anzi deve cessare quello che « già si trovasse cominciato. Non preda, non visita può esser fatta su questo luo- « go sacro, benchè aperto al passaggio di tutti. Numerosi trattati hanno consa- « grato l'immunità de' mari territoriali pacifici. Tutti i popoli ne hanno ricono- « sciuto ed accettato il principio; e codesti atti non mirano ad altro scopo che di « ricordare ai Sovrani neutrali il loro obbligo di opporsi, anche con la forza, ad « ogni atto di violenza che potrebbe essere commesso nella circoscrizione del

§ 11. — *I reclami per violazione di territorio neutrale debbono prodursi dallo Stato neutrale.*

Quantunque sia dovere del catturante di restituire la preda in tal modo fatta dentro la giurisdizion territoriale dello Stato neutrale, in simil caso la regola tecnica delle Corti di preda è quella di non restituire la preda al reclamante, altrimenti che sulla domanda del Governo neutrale, il cui territorio è stato violato. Questa regola è fondata sul principio che solamente lo Stato neutrale ha sofferto la ingiuria della cattura, e che il reclamante inimico non ha affatto il diritto di comparire per dimostrarne la invalidità 1).

§ 12. — *Della restituzione per mezzo dello Stato neutrale della roba catturata nella sua giurisdizione, o altrimenti, violandone la neutralità.*

Quando la cattura della roba del nemico è fatta sul territorio neutrale, ovvero per mezzo d' illegali armamenti organati sull' istesso territorio, egli è diritto, nonchè dovere dello Stato neutrale, ne' cui dominî in cotal modo è predata la roba, di renderla ai suoi proprietarî di origine. La restituzione comunemente vien fatta per mezzo delle Corti di ammiragliato e di giurisdizione marittima (*). Nelle opere del cav.

« loro territorio; obbligo che emerge dal gius primitivo, dalla legge secondaria « richiamato in osservanza. Di fatto il dovere di ogni Sovrano è quello di difen- « dere e proteggere tutti coloro che abitano o si trovano, anche momentanea- « mente, sul suo territorio, a qualunque nazione essi appartengano; è suo dove- « re soprattutto difendere l' indipendenza del suo popolo, e conseguentemente « respingere lungi dalle sue frontiere ogni atto di violenza e di ostilità. Egli « quindi deve adoperare tutte le sue forze, navi, o batterie da terra, per far ces- « sare il combattimento che avvenisse sul mare posto sotto la sua giurisdizione; « egli deve mandare a fondo e distruggere l' aggressore, se non può altrimenti « proteggere l' immunità de' suoi dominî ». Hautefeuille, *Storia delle origini, dei progressi e delle variazioni del Diritto marittimo internazionale*, Periodo III, Titolo IV, § VIII, *Asilo marittimo; inviolabilità del territorio neutrale*. — *Il Traduttore.*

1) Robinson, *Rapporti di Ammiragliato*, vol. III, nota. Causa dell' Etrusco. — Wheaton, Rapporti vol. III, p. 447 — L'Anna.

(*) « Ma se tutti gli sforzi dello stato neutrale non riuscissero a proteggere da un danno coloro che erano sotto la sua protezione, il giure primitivo esige che personalmente dia riparazione, se mai non sia tanto forte da costringere a ciò con la forza il belligerante colpevole. Questi principî primordiali sono richiamati in vigore dalla legge secondaria, con questa differenza però, che essa riduce la risponsabilità del Sovrano territoriale all' obbligo di fare quanto più gli è possibile per ottenere dall' offensore una giusta riparazione ». Hautefeuille, *Storia dell'origine, de' progressi e delle variazioni del giure internazionale marittimo*, Tit. IV, Periodo III, § VIII, p. 249.

Di fatti coll'art. 19 del trattato conchiuso nel 1495 tra la Spagna e l'Inghilterra sta detto: « Item conventum est ut supra; quod si *aliquae* naves per aliquem non subditum principibus praedictis captae fuerint in portu aliquo, aut in *franchisiis* alicujus predictorum principum, tenebitur ille princeps in cujus portu vel *franchisiis* navis illa capta fuerit, una cum altero principe restitutionem dictae navis prosequi, sumptibus tamen et expensis damnificatae partis ».

E anche nel trattato di Utrecca tra la Francia e l' Inghilterra coll' art. 37 si stabiliva : « Le LL. MM. dall' una e dall' altra parte non soffriranno che in su le

Leolino Jenkins, Giudice dell' Alta Corte di ammiragliato inglese regnando Carlo II e Giacomo II, si trovano a prima giunta le norme dello esercizio di questa giurisdizione. In una lettera del Consiglio al Re, del dì 11 ottobre 1675, relativamente ad un corsaro francese, catturato ad Harwich con la sua preda (era una nave amburghese diretta a Londra) Sir Leolino da questo caso fa sorgere parecchie quistioni; tra le quali c'è la seguente: «Il legno amburghese essendo stato catturato nei dominî di V. M. e diretto ad uno dei vostri porti, non deve esser messo in libertà per ordine di V. M., quantunque se fosse stato catturato in pieno mare, e fuori i suoi dominî, sarebbe stato di buona preda? Io umilmente penso che dev'esser messo in libertà; perciocchè è chiara ed evidente la pruova che egli era nel territorio del Re al momento della preda, dichiarando il catturante nella sua prima deposizione essere avvenuta in mare ad otto leghe rimpetto ad Harwich! Il Re Giacomo (di benedetta memoria!), con un' Ordinanza del 2 marzo 1504 stabilì, che ufficiali e sudditi, in terra ed in mare, prestassero aiuto ed assistenza a tutti i mercanti che fossero esposti a pericolo vicino alle côste, ove è facile impedire il traffico d'importazione e di esportazione; e che ogni nave straniera, entrata che era nei dominî del Re, o che si trovasse nei paraggi dalle ordinanze indicate, fosse al sicuro di ogni danno; e che in caso di cattura, fosse anche restituita. Altrimenti i trafficanti non godrebbero la protezione degna di V. M. e dell'antica riputazione di questi luoghi. Ma recentemente intorno a ciò essendosi stabilito (in un caso che è a mia conoscenza, in cui, sotto questa stessa denominazione, precisamente fu quistione circa i dominî della M. V.), egli è molto importante per meritare la dichiarazione e la revindicazione da parte di V. M. di questa regalia, mercè di un parere dato in Consiglio di Stato.

coste, ne'porti e nelle riviere a loro sottoposti, nè navi nè merci de'sudditi dell'altra sieno predate da navi da guerra o da altre che fossero provvedute di lettere patenti rilasciate da qualunque principe, repubblica o qualsiasi città; e nel caso che ciò avvenga, ambedue le parti adopereranno le loro forze unite per far riparare i danni cagionati ».

E nel trattato colle Province Unite lo stesso patto precisamente vi si ponea con l' art. 39, salvo che termina colle seguenti parole: « .... adopereranno le loro forze e la loro autorità per ottenere la restituzione o ragionevole riparazione ».

Agli accennati trattati si possono aggiungere anche i seguenti: del 1604 tra l' Inghilterra e la Spagna art. 16; e del 1630, 1667 e 1670 tra le stesse potenze; del 1612 tra la Spagna e la Danimarca, articolo 12; del 1648 tra la Spagna e le Provincie Unite art. 23; del 1667 e 1670 tra l' Inghilterra e le Provincie Unite ecc. ecc.

Quest' obbligo, che le parti contraenti assumevano co' cennati trattati, quantunque possa sembrar rigoroso, impertanto non era altrimenti che giusto. Conciossiachè il governo neutrale, che è negligente a proteggere lo straniero che si trova ne'suoi dominî, ovvero di esigere la riparazione che gli è dovuta dall'offensore, quando non ha potuto impedirne l'offesa, viola il suo dovere d'imparzialità, favorendo un guerreggiante contro dell'altro.

Il diritto di asilo nel secolo passato ottenne ancora una novella regola, che primamente fu enunciata in un atto del 1701 tra la Danimarca e l' Olanda, e indi divenne generale.

La qual regola si è: Che le navi da guerra o armate a guerra mentre stanno ne'porti neutrali, unitamente a legni del nemico ivi debbon rimanere quiete e come amici; e se il legno nemico partisse dal porto, l' avversario non potrebbe lasciare immediatamente l'ancoraggio, ma sibbene ventiquattro ore dopo della partenza di quello. Ved. Dumont, *Raccolta de' Trattati*, tom. VIII, part. I, p. 37 — Hautefeuille, loc. cit. *Il Trad.*

Le costiere del Regno di V. M. presentemente sono così infestate da navi di guerra straniere, che la decisione di continuo può servire 1) ».

Qualunque dubbio possa esservi quanto all'estensione della giurisdizione territoriale, in tal modo revindicata come faciente parte dell'immunità dello Stato neutrale, e'non può esservene alcuno quanto al senso concepito dal sopracennato eminente giureconsulto, relativamente al diritto ed al dovere del Sovrano neutrale di restituire quando il suo territorio è violato.

Quando nel 1793 scoppiò in Europa la guerra marittima, il Governo americano, che avea risoluto di rimanersene neutrale, giudicò necessario di determinare l'estensione della protezione territoriale reclamata dagli Stati Uniti su le loro coste, nello scopo di porre ad esecuzione i loro diritti e doveri di neutrali. In questa occasione fu esposto, che i Governi ed i pubblicisti erano stati di oppostissimi pareri quanto alla distanza dalle côste del mare, ove una nazione neutrale poteva ragionevolmente chiedere il diritto d' impedire l'esercizio delle ostilità. La natura del littorale degli Stati Uniti, notevole in certe parti grandemente estese, ove non possono le navi di grossa portata avvicinare la côsta, ragionevolmente darebbe diritto, si opinava, a questi stessi Stati, ad avere una cinta di navigazione protetta tanto larga, come ad ogni altra nazione che si fosse. Il Governo intanto, a quel tempo, non propose, e senza amichevoli comunicazioni con gli Stati stranieri cui questa navigazione importava, di fissare la distanza, nella quale si potrebbe ulteriormente reclamare il diritto di protezione. Il Presidente Washington dètte delle istruzioni agli uffiziali incaricati della sua esecuzione, di restringerla per quel momento ad una lega marina, ovvero tre miglia geografiche dalla côsta. Supponevasi che questa distanza non avrebbe incontrato obbiezione di sorta, essendo ammessa dai trattati tra gli Stati Uniti e talune delle Potenze, con le quali si aveano delle relazioni commerciali, e non estendentesi oltre la misura che talune di loro reclamavano per le loro côste. Relativamente alle baie ed alle riviere, esse sempre erano state considerate come parti del territorio, e secondo le leggi dell'antico governo coloniale, e secondo quelle della Unione; parimenti che la loro esenzione dalle operazioni della guerra era sanzionata dal gius generale e dall' uso delle nazioni. L' art. XXV del trattato del 1794 tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti conteneva: — « che a veruna delle parti sarebbe permesso impadronirsi delle navi o delle robe appartenenti ai cittadini ovvero ai sudditi dell' altra, nella estensione del tiro del cannone dalla côsta, nè in alcun porto, baia, o riviera del loro territorio, per mezzo delle navi da guerra, ovvero di altre armate per commissione di qualche Principe, Repubblica o Stato che siasi.— Ma nel caso che ciò avvenisse, la parte, i cui diritti fossero stati in cotal modo violati, si sforzerà in ogni modo ad ottenere piena ed intera soddisfazione per la nave o le navi in cotal modo catturate, siano da guerra, siano da traffico » — Gli Stati Uniti prima di questo trattato con la Gran Bretagna erano obbligati, mercè di trattati con tre delle nazioni guerreggianti (la Francia, la Prussia e l'Olanda)« a proteggere e difendere, con tutti i mezzi che potessero adoperare », le navi e gli effetti delle prefate nazioni, ne'loro porti, nelle loro acque, o in sul mare, vicino alle loro côste; e di riprendere e restituire questi bastimen-

1) *Vita ed Opere del Cav. Leolino Jenkins*, tom. II, p. 727.

ti al vero proprietario allorchè gli sarebbero stati tolti. Però non erano tenuti a dar compenso, quando *tutti gli sforzi in lor potere* erano stati adoperati senza approdare a nulla. Quantnnque, allorchè scoppiò la gnerra, non avessero alcun trattato consimile con la Gran Bretagna, il Presidente opinò verso questa nazione dover nsare la stessa regola che, giusta il riferito articolo, dovea essere mantenuta riguardo alle tre nazioni di sopra menzionate, ed anche estenderla alle catture fatte in pieno mare e condotte nei porti americani, ma che le fossero fatte da bastimenti armati in questi porti. Nella compilazione del patto costituzionale de' differenti poteri dell' Unione federale americana, in su le prime elevaronsi de' dubbî circa la qnistione, se apparteneva al potere esecutivo, ovvero a quello di giustizia di adempiere il dovere d'impossessarsi delle catture fatte sul territorio neutrale da navi da guerra in origine equipaggiati, ovvero la cui forza era stata anmentata sul territorio americano, e di farne la restituzione alla parte lesa. Ma già da lungo tempo è stato stabilito, che questo dovere a giusto titolo appartiene ai tribunali della Federazione, operanti come Corti di Ammiragliato, e di giurisdizione marittima 1).

§ 13. — *De' limiti della giurisdizione neutrale per dichiararne illegale la cattura.*

Egli è stato gindiziariamente deciso, che la particolare ginrisdizione di verificare la validità delle catture fatte con violazione della immnnità del Governo nentrale, non può essere esercitata che per restituire la proprietà specificata quando la era volontariamente condotta nel territorio, e non va sino al potere d'infliggere danni-interessi, come ordinariamente avviene nei danni marittimi. E'sembra dubbioso che questa giurisdizione possa essere esercitata, quando la roba è stata già condotta *infra praesidia* del paese di colui il quale l' ha catturata, e che da una competente Corte su le prede ivi è stata regolarmente condannata. In qnalunque modo ciò possa avvenire, nei casi in cui la proprietà è caduta tra le mani di nn compratore di *bona fide*, senza che se ne sia osservata l'illegalità della cattura, egli è stato deciso, che la Corte neutrale di Ammiragliato restituirebbe la roba al primitivo proprietario, allorchè si trovasse presso di colui che l'avea catturata, snl reclamo di qnegli coutro la sentenza di condanna. Ma l'armamento illegale non intaccherà la validità di nna cattura fatta, se non dopochè sia compiutamente terminata la crociera a cui quel bastimento era addetto 2).

§ 14. — *Del diritto di asilo ne' porti neutrali, dipendente dal consenso del proprio Governo.*

Talnni ginreconsnlti opinano, che gl'incrociatori guerreggianti non solamente hanno il diritto a chiedere un asilo e l'ospitalità nei porti neu-

1) Lettera del Signor Jefferson al Signor Genet del dì 8 nov. 1793—Waite, *Documenti di Stato*, vol. VI, p. 195. — Opinione del Procurator Generale su la cattura del bastimento inglese *Grange*, il dì 14 maggio 1793 — *Ibid.*, vol. I, p. 75 — Lettera del Signor Jefferson al Signor Hammond., 5 settembre 1793. — Waite, *Documenti di Stato*, vol. I, p. 165. — Wheaton, *Rapporti* vol. VI, p. 65 Nota a).

2) Wheaton, *Rapporti*, vol. V, p. 285— L'Amicizia di Rues, vol. III, p. 108; vol. IV, p. 568; vol. VII, p. 119. — La SS. Trinità.

trali, ma ancor quello di condurvi e porvi in vendita le loro prede. Nei principî di gius pubblico già stabiliti, non sembra che vi sia alcuna cosa che possa impedire lo stato neutrale ad opporsi allo esercizio di codesto privilegio in nn modo imparziale verso tutte le Potenze belligeranti, ovvero anche di accordarlo ad una, e di negarlo alle altre, allorquando questa prerogativa è convenuta per trattato antecedentemente alla guerra. L' uso delle nazioni, come provano le loro Ordinanze di marina, dimostra, essere un legittimo esercizio della sovranità, che ogni Stato possiede, di regolare la polizia dei suoi porti, e di conservare la pace pubblica sul suo territorio. Ma la positiva mancanza di proibizione implica il suo permesso d' entrare ne' porti neutrali per gli effetti di sopra notati 1).

§ 15. — *In che consista l'imparzialità neutrale.*

Il Vattel dice, che la imparzialità di una nazione neutrale tra due Stati belligeranti deve consistere in due cose : 1.° Di non dare verun soccorso, quando non ne abbia nn obbligo anteriormente assunto; nè fornire volontariamente di milizie, di armi, di munizioni, nè di altra cosa di uso diretto per la guerra. « Io dico : *non dare affatto soccorsi* e non mica *donarne egualmente ;* imperocchè e' sarebbe assurdo che nno Stato nel tempo stesso soccorresse due nemici. E poi, gli sarebbe impossibile di farlo egualmente ; le cose istesse, lo stesso nnmero di milizie, la stessa quantità di armi, di mnnizioni ecc. fornite in occorrenze differenti, non sono più soccorsi equivalenti. 2.° In tutto ciò che non riguarda la gnerra una nazione neutrale e imparziale non negherà all'una delle due parti, a ragion della sua rimostranza che le fa, quello che all'altra accorda 2).

§ 16. — *Dell'illegalità dell'armamento di milizie, dell'equipaggio de'navigli, e delle leve sul territorio neutrale, che facesse uno dei guerreggianti.*

Allo scoppiar della guerra europea nell' anno 1793, il Governo americano invocò a suo favore gli accennati principî, quando rispettivamente dalle Potenze guerreggianti si cercò di violare la nentralità con armare ed equipaggiare navi, e levar uomini, per nsarne di crociera l'una contro l'altra parte. Allora fu esposto, che se la Potenza neutrale in ragione della sna neutralità non poteva somministrare nomini ad una delle dne parti per aiutarla nella guerra, tanto meno poteva farsene leva sul territorio neutrale. Si ricorse all' autorità del Wolfio e del Vattel per dimostrare, che il cernire milizie era una regalia esclusiva, che verunaPotenza straniera poteva legalmente esercitare nel territorio di un altro Stato neutrale senza l' espresso consentimento di questo. La testimonianza de' cennati pubblicisti e di altri scrittori circa il diritto e l'uso delle nazioni bastava a dimostrare che gli Stati Uniti, impedendo a tntte le Potenze belligeranti di equipaggiare, armare e porre in

1) Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico,* lib. I, cap. XV — Vattel, lib. III, cap. VII, §. 132 — Valin, *Commentario sull' Ordinanza di marina,* tom. II, p. 272.
2) Vattel, *Diritto delle genti,* lib. III, cap. VII, § 104.

corso navi da guerra ne' loro porti, aveano esercitato un diritto ed un dovere di giustizia e di moderazione. In forza de' loro trattati con parecchi degli Stati in guerra, e che già facean parte della legislazione del paese, questo era in istato di pace con quelli. E senza far ricorso ai trattati, per diritto di natura l'Unione era in amistà coi guerreggianti; imperciocchè, secondo il gius naturale, l'uomo è in pace con l'uomo fino a che non avvenga tra loro una qualche aggressione, la quale, secondo lo stesso giure, faculta l'uno a distrugger l'altro come suo nemico. Da parte dei cittadini americani, il commettere uccisioni e depredamenti su persone di altre nazioni, ovvero progettare a così operare, al Governo della Unione sembrava essere altrettanto contro le leggi patrie quanto *il rubare e l'uccidere*, ovvero far disegno di uccidere e rubare i proprî concittadini, e meritarne la stessa punizione, se tali atti fossero commessi ne' limiti della propria giurisdizione territoriale, ovvero in pieno mare sotto la loro giurisdizion personale, val quanto dire quella che non si estendeva altrimenti che ai loro proprî cittadini. Il diritto or accennato appartiene a ciascuna nazione sopra un elemento dove ognuna ha una comune giurisdizione 1).

§ 17. — *Della proibizione di tali armamenti in forza delle Ordinanze dello Stato neutrale.*

I discorsi principî di poi furono incorporati in una legge del Congresso, votata nel 1793, e ventiquattro anni dopo (1818) riveduta e ristabilita in vigore. Con codesta legge fu dichiarato: essere un delitto per chiunque nella giurisdizione degli Stati Uniti aumentasse la ciurma di un vascello da guerra di uno Stato straniero guerreggiante un altro, con cui gli Stati Uniti sono in pace, ovvero vi allestisse una spedizion militare contro i territori di una straniera nazione con cui si è in pace; il dare a soldo, o cernire milizie o marinai al servizio straniero, sia per terra, sia per mare; il partecipare all'armamento di un legno ad uso di crociera o pure commettere delle ostilità in servizio straniero contro una nazione, con cui si è in pace; il legno in questo caso andar soggetto alla confiscazione. « Il Presidente è facultato di adoperare anche la forza per costringere una nave straniera a partire, quando, giusta il diritto delle genti, o i trattati, non deve rimanere ne' limiti degli Stati Uniti, e in generale con usare della pubblica forza a sostegno de' doveri di neutralità prescritti dalla legge 2) ».

La Gran Bretagna seguì subitamente l'esempio dell'America, nell'Atto del Parlamento 59 Giorgio III, cap. 69, intitolato: *Atto per impedire la leva o l'ingaggio de' sudditi della Maestà del Re al servigio straniero, e l'armare e l'equipaggiare ne' dominî di S. M. a fine di guerra senza permesso di S. M.* — Gli antichi Statuti, 9 e 29 Giorgio II, stabiliti per la formazione delle milizie giacobite in Francia ed in Ispagna, comminavano la pena di morte, come in caso di fellonia, al delitto di entrare agli stipendii di uno Stato straniero. Gli Statuti, 59 Giorgio III, cap. 69, comunemente detti: *Atti di leva straniera* — stabilirono una men severa pena, e in tal modo supplirono al difetto dell'an-

1) Lettera del Signor Jefferson al Signor Genet del 17 giugno 1793 — *Documenti di Stato Americani*, vol. I, p. 155.
2) Kent, *Commentari sul Diritto americano*, vol. I, p. 122, 5.ª Ediz.

tica legge, introducendo dopo le parole: « Re, Principe, Stato, o Potentato », quelle di « Colonia, o Provincia, rivestite de' poteri governativi », affin di sorvegliare coloro i quali entrano agli stipendî di Stati riconosciuti, ovvero anche di quelli non riconosciuti. L'atto anche provvedeva alla cura di prevenire e di punire il delitto di equipaggiare dei legni da guerra; intorno alle quali cose l' antica legge avea totalmente taciuto.

Nelle discussioni che nel Parlamento sursero circa lo stabilire l'ultimo Atto di sopra accennato, nel 1819, e sulla proposta di rivocarlo nel 1823, il Cav. I. Mackintosch e altri membri contrarî al bill, non negarono affatto che il potere Sovrano di ogni Stato non potesse intervenire per impedire ai suoi sudditi d' impegnarsi nelle guerre di altri Stati, d'onde ne potrebbe la propria pace andar compromessa, ovvero riceverne pregiudizio le proprie attinenze politiche o commerciali. Tuttavia s' insistè intorno a ciò che i principî di neutralità solamente richiedevano, cioè, la legislatura inglese mantenere le leggi nello stato in cui erano, ma non poterli imporre di mutarne alcuna, o almanco alterare le esistenti per evidente vantaggio di uno degli avversarî. Coloro i quali soccorressero Stati in ribellione, comunque meritoria si fosse la causa a cui essi fossero impegnati, erano in una condizione peggiore di coloro che andassero in soccorso di Governi riconosciuti; conciossiacchè essi non potevano essere reclamati come prigionieri di guerra, e perchè correvano il pericolo, come partecipanti in ciò che addimandavasi ribellione, di esser trattati come ribelli. La novella legge proposta andrebbe fino a scambiare i rischi relativi, e ad operare come una legge di favore verso di una delle parti guerreggianti. Il sig. Canning a quest' argomento rispose: che quando, nel 1814, fu fatta la pace tra la Gran Brettagna e la Spagna, nel trattato vi si stipulò un articolo, col quale la prima si obbligava a non dare verun soccorso a quelle che allor diceansi *le Colonie ribellate* della Spagna. Indi, queste Colonie divenute più potenti, una quistione di difficilissima natura si elevò, quella di decidere su due considerazioni, cioè della loro relazione *de jure* alla Spagna per una parte, e della loro indipendenza *de facto* dall'altra. Qual condotta in tal caso le Potenze straniere doveano seguire, non trovavano in alcun modo accennato nel giure delle genti, ponendo mente alle così singolari circostanze quali erano quelle del passaggio di Colonie, dell' obbedienza dovuta alla madre patria, ad una totale indipendenza. Egli era difficil cosa conoscere fino a qual punto la legge stabilita, ovvero il Dritto comune era applicabile alle Colonie in una simile condizione. E però che nell' atto del 1819 diveniva necessario di trattar di esse come realmente dalla Spagna indipendenti; e d'impedire vicendevolmente a riguardo di entrambe quell'aiuto che fin allora per una sola era stato proibito. E l'Atto del Parlamento dichiarò, che la proibizione sarebbe scambievole, affin di dare piena ed imparziale esecuzione ai patti del trattato colla Spagna, proibenti il trasporto di armi e munizioni nelle Colonie, ma non nella Spagna.

Frattanto, allorchè, per lo andamento degli avvenimenti risultanti dalle disposizioni del Congresso di Verona, divenne probabile la guerra tra la Francia e la Spagna, si sentì la necessità di rivedere i discorsi patti. Egli era evidente che, se la guerra scoppiava, l' Inghilterra doveva, o estendere alla Francia la proibizione che relativamente alla Spagna esisteva, ovvero annullare, rispetto a questa, la proibizione, a

cui la era sottoposta, purchè si avesse l'intenzione di egualmente comportarsi verso i due paesi. Finchè la quistione si aggirò circa il trasporto di armi e munizioni, era facoltà del Sovrano Potere, mercè di una Ordinanza presa in Consiglio, tôr via ogni ineguaglianza tra i combattenti. Di fatti fu emanata una grida, e la proibizione del trasporto di armi e munizioni nella Spagna fu tolta. Con questa provvisione il Governo inglese offriva una garenzia della sua neutralità *bona fide*. La semplice apparenza della neutralità avrebbe potuto essere conservata, estendendo il divieto di trasportar armi e munizioni alla Francia, ma questo divieto sarebbe stato semplicemente a parola e non in fatto; conciossiachè per la vicinanza de'porti belgi alla Francia, totalmente illusoria sarebbe stata la proibizione del diretto trasporto delle armi in Francia. La rivocazione dell'Atto del 1819 non avrebbe mica lo stesso effetto, ma sibbene uno corrispondente a quello che avrebbe prodotto un' Ordinanza proibente di trasportare armi e munizioni in Francia. Per questa la rivocazione sarebbe a parola, ma di fatto relativamente alla Spagna, in favor della quale produrrebbe una inegnaglianza di operazioni, incomportevole con una imparziale neutralità. S' invocò l' esempio dell' America, sostenendo che e per giustizia, e per politica bisognava impedire ai sudditi di uno Stato neutrale di prender servizio con una potenza belligerante, e di proibire l' equipaggiare ne' suoi porti di armamento, pria di venire in soccorso di questa. In tal modo si comportò questo Governo, sendo presidente Washington, e Segretario di Stato Jefferson. Tale, in tempi più vicini, fu la condotta della legislatura americana rivedendo gli statuti di neutralità del 1818, quando il Congresso estese le disposizioni dell'Atto del 1794 al caso degli Stati non riconosciuti delle Colonie spagnuole dell'America del Mezzodì, al quale non era stato affatto provveduto con la legge primitiva 1).

§ 18. — *Fino a qual punto l' immunità del territorio neutrale si estende su i navigli neutrali in pieno mare.*

L' illegalità delle catture fatte entro i limiti della giurisdizione territoriale di uno Stato neutrale è incontrovertibilmente stabilita sul principio dell' uso e dell' autorità. Cotesta immunità per il territorio neutrale, di non potercisi commettere atti di ostilità, estendesi anche ai legni della nazione naviganti in pieno mare, e che non si trovino nella giurisdizione di un altro Stato ?

Altrove noi abbiam già veduto che tanto il navilio militare, quanto quello da traffico di ogni nazione indipendente, in pieno mare, e oltre i limiti della giurisdizione di un altro Stato, sono sottoposti a quella della nazione a cui appartengono 2). Questa giurisdizione non è esclusiva, se non per quel che riguarda i delitti commessi contro le proprie leggi civili dello Stato, a cui il bastimento appartiene. Secondo le quali leggi è escluso l' esercizio della giurisdizione di qualunque altro; ma non però esclude quello della giurisdizione di altre nazioni per i reati che cadono sotto il gius internazionale, come è, per esempio, la pirateria, ed altrettali reati, pe' quali tutte le nazioni hanno egual diritto a giudicarli e punirli. E però esclude l'esercizio del diritto del guerreggiante di poter catturare la proprietà del nemico?

1) *Registro Annuale*, vol. LXI, p. 71 — CANNING, *Discorsi*, vol. V, p. 34.
2) Ved. avanti, P. II, cap. II, § 10.

Per generale testimonianza, il diritto di cattura è di per se stesso tale da essere esercitato sul territorio del nemico, ovvero in un luogo che a nessuno appartiene: in somma ovunque, eccettochè sul territorio di uno Stato neutrale. La nave di una nazione neutrale, navigante in pieno mare, può essere considerata come territorio neutrale?

Si è distinto, intorno a ciò, il navilio pubblico da quello da traffico di una nazione. Quando ai bastimenti *pubblici*, egli è universalmente ammesso, che nè il diritto di visita, nè di ricerca, nè di cattura, nè verun altro diritto di guerra può essere esercitato a bordo di questi mentre navigano in pieno mare. Conciossiachè la nave *pubblica* appartenendo al Sovrano indipendente è esente da ogni specie di visita e di ricerca, anche nella giurisdizione territoriale di un altro Stato. *Con più di ragione* la deve essere esente dall' esercizio de'diritti della guerra sull' Oceano, che esclusivamente a veruna nazione appartiene 1).

Relativamente poi a' legni *privati* o da traffico, si è detto, la cosa esser differente. Essi non sono parte del territorio neutrale, e allorchè si trovano nel territorio di un altro Stato, essi non sono mica esenti dalla giurisdizion locale. Il luogo del mare, che temporaneamente occupano, non diventa parte del territorio neutrale, e la nave stessa, che non è altro se non un oggetto mobile, proprietà d' individui privati, non forma parte del territorio della Potenza ai cui sudditi appartiene. La giurisdizione che questa Potenza può legalmente esercitare su le navi in pieno mare, è una giurisdizione che cade su le persone e i beni de'suoi concittadini, non è territoriale. Il trovarsi in su l'Oceano, è lo stesso che trovarsi in un luogo ove niuna nazione *particolare* ha giurisdizione, e dove per conseguenza ognuna può egualmente esercitare i suoi diritti internazionali 2).

§ 19. — *Dell' uso internazionale di sottoporre a cattura le sostanze nemiche, trovate a bordo di navi neutrali.*

Intorno a questo punto, qualunque si sia il vero principio originario, astratto del gius naturale, e' non si può mica negare che l' uso costante e la pratica delle nazioni guerreggianti, da'tempi più remoti, hanno sottoposto a cattura e a condanna, come preda di guerra, le sostanze del nemico trovate a bordo di navi neutrali. Questo uso costante ed universale non è stato interrotto, se non quando tra le parti vi sia stato un trattato contenente un patto temporaneamente derogante a questo uso 3).

§ 20. — *Le navi neutrali, cariche di merci nemiche, sono sottoposte a confiscazione dalle Ordinanze di taluni Stati.*

I regolamenti e la pratica di talune nazioni marittime, in tempi diversi, non solamente hanno riguardato le merci dell' inimico, caricate

1) Ved. avanti, *ibid.*

2) Rutherforth, *Istituzioni*, vol. II, lib. II, cap. II, cap. IX, § 19. — Azuni, *Diritto Marittimo*, p. II, cap. III, art. 2. — Lettera degl' inviati americani a Parigi al sig. di Talleyrand, del 17 gennaio 1798. — Waite, *Documenti di Stato*, vol. IV, p. 34.

3) *Consolato del mare*, cap. 273. — Wheaton, *Storia del Diritto delle genti* Introduz. — Alberico Gentile, *Hispan. advoc.* lib. I, cap. 17. — Grozio, *Del diritto della guerra e della pace*, lib. III, cap. IV, § 6, 26, cap. XIV. — Vattel, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. VII, § 115.

sopra navi amiche, come soggette a cattura, ma esse hanno condannato a confiscazione la *nave* neutrale sul cui bordo erano caricate le merci. E' si è cercato giustificare cotesto procedere, chiamando in appoggio la sua supposta analogia col giure romano, il quale colpiva di condanna tanto il mezzo, con cui si trasportavano gli oggetti proibiti, quanto gli oggetti stessi 1).

Così, nella Ordinanza di marina di Luigi XIV, del 1681, tutte le navi cariche di roba del nemico sono dichiarate buona preda di guerra. Le precedenti Ordinanze di Francia aveano ritenuto la regola contraria. In seguito fu rimessa in vigore col regolamento dell' anno 1744, il quale dichiarò, « che nel caso in cui a bordo delle navi neutrali, a qualunque nazione si appartenessero, sarà trovata roba, o effetti appartenenti al nemico di Sua Maestà, la roba e gli effetti sarebbero di buona preda, e le navi restituite ». Il Valin, ne' Commentari all' Ordinanza, ammette che la regola più rigorosa la quale avea continuato a prevalere ne'tribunali di preda francesi dal 1681 al 1744, era particolare alla giurisprudenza della Francia e della Spagna, ma che l' uso delle altre nazioni era solamente quello di confiscare le robe del nemico 2).

§ 21. — *La roba di una nazione amica, caricata a bordo delle navi del nemico, è sottoposta a confiscazione da' codici di prede di alcune nazioni.*

Quantunque, in conformità dell' uso generale delle nazioni, indipendentemente dai patti de' trattati, le robe dell' inimico trovate a bordo di navi amiche sieno soggette a cattura e a condanna, tuttavia la regola reciproca, che sottopone a confiscazione i beni di una nazione amica a bordo delle navi nemiche, è manifestamente contraria ai dettami della giustizia e della ragione. Gli è vero, che può, conformemente a quanto osservò il Grozio, sorgere la presunzione che gli effetti sono di proprietà del nemico; ma la è una presunzione, a cui può essere opposta la prova in contrario; e poi non è di quelle tali presunzioni che da' giureconsulti sono addimandate *praesumptiones juris, et de jure*, e che sono stringenti contro la parte.

Ma comunque questa massima sia irragionevole ed ingiusta, la è stata messa tra le disposizioni del Codice delle prede di talune nazioni, e da loro applicata in diverse epoche. Così, con le Ordinanze francesi degli anni 1538, 1543 e 1584, le robe di una nazione amica, caricate su le navi di nemici, sono dichiarate buona e giusta preda di guerra. Con la posteriore dichiarazione del 1650 fu stabilito il contrario; ma la regola primitiva fu rimessa in vigore con l' Ordinanza di marina di Luigi XIV nel 1681. Tanto il Valin, quanto il Pothier non possono trovare miglior argomento in sostegno di tal regola, altrimenti che dicendo, che coloro i quali caricano le loro merci su navi del nemico, con tal mezzo ne favoriscono il commercio, e quindi in forza dell' Ordinanza sono riguardati in diritto di sottomettersi a seguire la sorte della nave; e il Valin chiede : « come si può fare che le sostanze di amici ed alleati, trovate su le navi dell'inimico, non sieno soggette ad essere confi-

1) Barbeyrac, *Note al Grozio*, lib. III, cap. 6, § 6, nota 1.
2) Valin, *Commentario su l' Ordinanza di marina*, lib. III, tit. IX, *Delle prede* art. 7. — Wheaton, *Storia del Diritto delle genti*, Introd. p. 95.

scate, quando quelle degli stessi sudditi lo sono »? A cui il Pothier dà la calzante risposta: che, riguardo alle sostanze appartenenti ai sudditi del Re, caricandole a bordo delle navi del nemico, costoro contravvengono alle leggi, che loro vietano qualunque attinenza commerciale coll'inimico, e per tale violazione delle leggi meritano di perdere i loro effetti 1).

La erroneità dell'argomento, con cui si cerca di sostenere questa regola, consiste a pretendere ciò che bisognerebbe dimostrare; val dire, che con l'atto di caricare i suoi beni a bordo del legno nemico, il neutrale si sottopone a seguire la sorte del legno stesso.

Non si può dire, difatti, che le robe sieno soggette a cattura e confiscazione *ex re*, perocchè la loro qualità di proprietà neutrale le rende esenti da questo pericolo. Nè tampoco si può dimostrare che siano esposte a questo pericolo *ex delicto*, tranne se in sul principio non sia dimostrato che l'atto di caricarle a bordo sia un delitto contro il giure delle genti. Ragionevolmente adunque il Bynkershoek da ciò conchiuse, che questa regola, quando la è solamente stabilita dalle Ordinanze per le prede di una nazione guerreggiante, non può esser propugnata con giusti principî; quando poi la riposi sur una convenzione speciale, equivalente alla massima scambievole che le *navi libere fan libere le merci*, questo mitigamento delle pretensioni della guerra si può bene accordare con la corrispondente concessione, da parte del neutrale, che le *navi nemiche fanno nemiche le merci*. Nel fatto, queste due massime sono state ordinariamente accoppiate ne' diversi trattati, riguardanti questo obbietto, con l'intenzione di semplificare le ricerche giudiziarie rispetto ai diritti di proprietà della nave e del carico, riducendole alla semplice quistione circa la neutralità della nave.

§ 22. — *Della inutilità delle due massime: —* La nave libera fa libera la merce — *e* — la nave nemica fa nemica la merce.

Le due massime sopraccennate pertanto non sono inseparabili. La legge primitiva, indipendentemente dalla convenzione internazionale, riposa sul semplice principio, che la guerra dà il diritto di catturare i beni del nemico, ma non mica quello di catturare i beni dell'amico. Il diritto di catturare le sostanze dell'inimico non ha altro limite che quello del *luogo* ove i beni sono trovati; il quale *luogo*, se è neutrale, li proteggerà dalla cattura. Noi abbiamo antecedentemente fermato, una nave neutrale navigante in pieno mare non esser terreno neutrale. L'esenzione della roba neutrale dalla cattura non ha altre eccezioni, che quelle risultanti da un commercio di contrabbando, da una violazione di blocco, e da altri casi simili, in cui il comportamento de'neutrali dà alla nazione guerreggiante il diritto di riguardare la sua roba come roba nemica. La bandiera neutrale non costituisce affatto protezione per la roba del nemico, e la bandiera del guerreggiante non imprime la qualità di nemica alla roba neutrale — Gli Stati hanno immutato questo principio semplice e naturale del giure delle genti, mediante una vicendevole convenzione in tutto o in parte, secondo che hanno stimato di lor vantaggio. Ma la massima che *la nave libera fa libera la merce*,

1) Valin, *Commentario sull'Ordinanza di marina*, lib. III, tit. IX, Delle prede, art. 7. — Pothier, *Trattato della proprietà*, n.° 96.

non implica affatto necessariamente la reciproca proposizione, che *la nave nemica fa nemica la merce* — Il patto, che il legno neutrale fa neutrale la merce, è una concessione che il belligerante fa al neutrale, e dà alla costui bandiera quella facoltà, che non le accordava affatto il giure delle genti primitivo. D' altra parte, il patto che sottopone a confiscazione, come preda di guerra, la roba neutrale trovata a bordo di legno nemico, è una concessione che il neutrale fa al guerreggiante, e toglie al neutrale un privilegio che egli, conformemente al giure delle genti esistente, già possedeva: ma nè la ragione, nè l'uso rendono le due concessioni talmente indissolubili, che l' una non possa esistere senza dell' altra.

Prendendo ciò a fondamento, la Corte Suprema degli Stati Uniti decise, che il trattato del 1795, tra l' Unione e la Spagna, ove era stipulato, che la nave libera farebbe libera la merce, non implicava affatto necessariamente la reciproca proposizione, che la nave nemica farebbe nemica la merce, da chè il trattato intorno a ciò taceva; e che, per conseguenza, le sostanze di un suddito spagnuolo, trovate a bordo di una nave di un inimico degli Stati Uniti, non erano mica suscettive di cattura come preda di guerra. E quantunque fosse stato allegato che la legge di Spagna sulle prede sottoponeva a condanna la roba de' cittadini americani trovata a bordo de' legni de' suoi nemici, la Corte si negò a condannare sul principio di reciprocanza la roba spagnuola trovata a bordo di un legno nemico; imperciocchè il Governo americano non avea affatto manifestata la sua volontà di comportarsi nel modo stesso della Spagna; e fino a quando questa volontà non era manifestata per lo mezzo di qualche atto legislativo, la Corte non poteva altrimenti giudicare che col gius delle genti generale, formante parte della patria Legislazione 1).

§ 23. — *Della legge convenzionale relativa alla massima:* Nave libera fa libera la merce.

Il giure convenzionale, relativamente alla soprascritta massima, di cui or qui imprendiamo a trattare, ha variato in diversi tempi, a seconda delle fluttuazioni politiche e degli interessi de' diversi Stati marittimi di Europa. Esso, molto più del diritto consuetudinario, si è piegato alle contingenze; però ne' trattati moderni si prepondera molto a favor della massima: *nave libera, merce libera*, talvolta accompagnata, ma non sempre, alla massima: *nave nemica, merce nemica*. Di qualità che e' si può dire, che da due secoli a questa volta vi ha costante tendenza a stabilire mercè di trattati il principio, che la neutralità della nave fa esente il carico, ancor che si fosse roba di nemico, dalla cattura e dalla confiscazione come preda di guerra. Il capitolato conceduto dalla Porta Ottomana ad Enrico IV di Francia nel 1604, è stato comunemente ritenuto come un primo esempio di attenuamento della regola primitiva del giure delle genti marittimo, da come lo era riconosciuto dal *Consolato del mare*, nel quale era sanzionato, che le sostanze di un inimico, trovate a bordo di un legno amico, erano soggette a cattura e a condanna siccome preda di guerra. Ma un esame più profondo di quest'atto dimostrerà, che la non era affatto una vicendevole convenzione

1) Cranch, *Rapporti* vol. IX, p. 388 — La Nereide.

tra la Francia e la Turchia, che dovea stabilire la massima più liberale di *nave libera*, *merce libera*, ma che era una gratuita concessione, da parte del Sultano, di uno speciale privilegio, con cui si stipulava, che le sostanze de'sudditi francesi, caricate a bordo delle navi del suo nemico, e quelle di costoro caricate sopra legni francesi, tanto le une quanto le altre erano esenti da cattura dagli incrociatori ottomani. La Capitolazione espressamente dichiara « Art. 1. Poichè i sudditi francesi navigano sopra legni che appartengono a' nostri nemici, e li caricano delle loro mercatanzie, e se incontrati, sovente son fatti schiavi, e predate le loro merci; per questa ragione noi comandiamo e vogliamo che nell' avvenire, essi non potessero soggiacere per tal pretesto a presura, nè a confiscazione i loro effetti, tranne se non sieno trovati sui legni destinati alla corsa ecc. — « Art. 12. Le merci, che saranno caricate sopra legni francesi, appartenenti a' nemici della nostra sublime Porta, non possono essere prese sotto pretesto che siano de' nostri nemici, poichè noi così vogliamo 1) ».

Questo punto da tempo fu un grave oggetto per la Olanda, paese deditissimo al traffico e alla navigazione, e la cui permanente politica era essenzialmente pacifica, di ottenere un mitigamento alle severe regole osservate antecedentemente nel tempo di guerra marittima — Gli Stati Generali delle Provincie Unite, avendo fatte delle rimostranze contro le disposizioni dell' Ordinanza francese di Enrico II, emanata nel 1538, nell' anno 1648 tra la Francia e la Repubblica fu conchiuso un trattato, con cui fu sospeso lo effetto dell' Ordinanza per quel che riguardava la cattura e la confiscazione de' legni neutrali che portassero la roba di nemico. Ma egli fu impossibile di poter ottenere alcun mitigamento alla regola, con cui la proprietà del nemico a bordo di navi neutrali era sottoposta a cattura. L' incaricato olandese per le negoziazioni a Parigi, nella sua corrispondenza col gran Pensionario de Witt, stabilì di aver ottenuto: « La rivocazione della pretesa legge francese, *che la roba di nemico confisca quella di amico*, di modo che, se per lo avvenire a bordo di un legno olandese fossero trovati effetti appartenenti ai nemici della Francia, solamente questi effetti sarebbero suscettivi di confiscazione, e il legno e quanto a bordo avea, sarebbero restituiti; « imperciocchè — continuava a scrivere — egli è impossibile di ottenere l'art. 24 delle mie istruzioni, ove sta detto, che la libertà della nave deve produrre la libertà del carico, anche se lo appartenesse ad un nemico ». Questa ultima concessione le Provincie Unite ottennero dalla Spagna col trattato del 1650; dalla Francia col

1) Flassan, *Storia della Diplomazia francese*, tom. II, p. 226 — Il sig. Flassan osserva: « A torto a questi Capitoli è stato dato il nome di *trattato*, il quale suppone due parti contraenti, stipulanti su i loro rispettivi diritti; qui non si hanno che concessioni di privilegi, e delle esenzioni di pura liberalità, fatte dalla Porta alla Francia ». — Nella prima edizione in lingua inglese di questa mia opera, e in un' altra più recentemente edita sotto il titolo di *Storia del giure delle genti*, seguendo l' autorità dell' Azuni, e di altri compilatori, ero stato menato alla erronea conchiusione, che la capitolazione di sopra cennata doveva mutare il diritto primitivo osservato dalle nazioni marittime del Mediterraneo da' tempi più remoti, sostituendo una massima più liberale a quella del *Consolato del mare*, che i Turchi avevano necessariamente dovuto ignorare, o che il Re di Francia non avea convenuto verso e a pro di loro abrogare, quando i beni dei suoi nemici sarebbero trovati a bordo delle navi turchesche.

trattato di alleanza del 1662, e col trattato di commercio sottoscritto nel tempo stesso della Pace di Nimega nel 1678, confermata col trattato di Ryswick nel 1697. La stessa convenzione fu messa nel trattato de' Pirenei tra la Francia e la Spagna nel 1659. La regola di *nave libera, merce libera*, in questi trattati fu congiunta all' altra sua correlativa, *nave nemica, merce nemica*. La stessa concessione l' Olanda ottenne dall' Inghilterra nel 1668 e nel 1674, come prezzo di un'alleanza tra i due paesi contro gli ambiziosi progetti di Luigi XIV. Questi trattati, allorchè scoppiò la guerra nel 1796 tra la Francia e la Gran Bretagna, dettero origine ad una notevolissima controversia, tra il Governo olandese ed inglese. Da una parte fu sostenuto, che la Gran Bretagna avea violato i diritti del commercio neutrale; e dall'altra, che gli Stati Generali non aveano mica adempiuto alla garenzia, la quale costituiva l' equivalente della concessione fatta alla bandiera neutrale, derogando al preesistente diritto alle genti 1).

Nell' anno 1624 tra la Repubblica inglese e il Re di Portogallo fu conchiuso un trattato di traffico e di navigazione; mercè del quale il principio *di nave libera, merce libera*, congiunto con la massima correlativa di *nave nemica, merce nemica*, fu adottato tra le parti contraenti. Questa convenzione continuò ad essere il diritto convenzionale tra le due nazioni così strettamente congiunte da un' alleanza politica, fino alla revisione di questo trattato nel 1810, quando ne furono omessi questi patti, e indi non sono stati più rinnovati.

Il principio, che la qualità della nave determinerebbe anche quella del carico, fu adottato co' trattati di Utrecca del 1713, posteriormente confermati da quelli del 1721 e del 1793 tra la Gran Brettagna e la Spagna, mercè il trattato di Aquisgrana nel 1748, e di Parigi nel 1763 tra la Gran Brettagna, la Spagna e la Francia 2).

Era in questo stato il diritto consuetudinario e convenzionale che avea vigore presso le principali nazioni di Europa, quando la dichiarazione d' indipendenza delle Colonie inglesi dell' America settentrionale, che oggi costituiscono gli Stati Uniti, dette origine ad una guerra marittima tra la Francia e la Gran Bretagna. Il Gabinetto di Versaglia, per cattivarsi le Potenze rimaste neutrali nella guerra, nel 26 luglio 1778 emanò un' Ordinanza o istruzione agl' incrociatori francesi, proibendo la cattura delle navi neutrali, anche provenienti da porti nemici, ovvero che vi fossero diretti, tranne non fossero caricati in tutto o in parte di merci di contrabbando destinate ad uso del nemico; facendosi salvo il diritto di poter rivocare questa concessione, ove mai il nemico fra sei mesi non prendesse un consimile provvedimento. Il Governo inglese, lungi dall' adottare disposizione alcuna a questa consimile, nel marzo dell' anno 1780 emanò un' Ordinanza, con cui sospen-

1) Dumont, *Corpo diplomatico*, tom. VI, part. I, pag. 342. — Flassan, *Storia della diplomazia francese*, tom. III, p. 451. All' occasione della cennata controversia tra le due Corti, inglese ed olandese, fu pubblicato un libretto da lord Liverpool (major), allora sig. Ienkinson, intitolato: « *Discorso su la condotta della Gran Brettagna rispetto alle nazioni neutrali, durante la presente guerra* ». Una discussione completissima e molto istruttiva è contenuta nell'accennato libretto, circa la quistione della navigazione neutrale come avente fondamento sul diritto delle genti primitivo e su i trattati. Londra in 8.° 1737, 2.ª Edizione 1794; 3.ª Edizione 1801.

2) Wheaton, *Storia del Diritto delle genti*, tom. I, p. 137.

deva le speciali stipulazioni relative alla navigazione ed al traffico neutrali, contenute nel trattato di alleanza del 1674 tra la Gran Bretagna e le Provincie Unite, sotto il pretesto che gli Stati Generali aveano rifiutato di adempiere alle vicendevoli condizioni del trattato. Caterina II imperatrice di Russia, immediatamente dopo la pubblicazione della suddetta Ordinanza, partecipò alle diverse nazioni guerreggianti e neutrali la famosa dichiarazione di neutralità, ai cui principî aderirono la Francia, la Spagna e gli Stati Uniti di America, come Stati in guerra, e la Danimarca, la Svezia, la Prussia, l'Olanda, l'imperatore dell'Allemagna, il Portogallo e le Due Sicilie, come Potenze neutrali. Mercè di questa dichiarazione, che di poi divenne il fondamento della neutralità armata delle Potenze littorane del Baltico, la regola che la nave libera fa libera la merce fu adottata, senza che anticipatamente vi si aggiungesse l'altra che la nave nemica rendeva nemica la merce — A cotesta dichiarazione la Corte di Londra rispose facendo appello « ai principî generalmente riconosciuti come diritto delle genti, e come la sola legge vigente tra le Potenze con cui alcun trattato non esiste » ; e parimenti « al tenore de' suoi diversi impegni con le altre Potenze, con le quali questi obblighi aveano cambiato la legge primitiva mercè de' vicendevoli patti, conformemente alla volontà e agli interessi delle parti contraenti ». Le circostanze costrinsero il Governo inglese a raffrenare e dissimulare il suo risentimento inverso la Russia e le altre Potenze del Settentrione, e la guerra finì senza formale aggiustamento della presente vertenza tra la Gran Bretagna e gli altri membri componenti la neutralità armata 1).

Col trattato di pace conchiuso a Versailles nel 1783 tra la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna, furono nuovamente rinnovati e confermati i trattati di Utrecca. Confermazione che ancor fu reiterata col trattato di commercio del 1786 tra la Francia e la Gran Bretagna, e nel quale le due massime analoghe vennero un'altra volta ancora associate. Ne' negoziati di Lilla, nel 1797, da Lord Malmesbury, plenipotenziario inglese, fu proposto di rinnovare tutti gli antichi trattati tra i due Stati, confermanti quelli di Utrecca. I ministri francesi a questa proposta fecero delle obiezioni per ragioni diverse non calzanti al soggetto presente ; a cui il Malmesbury opponeva, che que' trattati erano divenuti il gius delle nazioni, e, non rinnovandosi, una immensa confusione ne provverrebbe — Intanto egli è probabile che il plenipotenziario inglese voleva piuttosto occuparsi degli aggiustamenti territoriali, anzichè di ciò che in codesti trattati risguardava convenî commerciali. Checchè ne sia, egli è certo che non furono rinnovati nè col trattato di Amiens del 1802, nè con quello di Parigi del 1814.

Al tempo delle lunghe guerre della Rivoluzione Francese, tutte le Potenze guerreggianti nella pratica cominciarono a respingere non solamente i principî della neutralità armata, ma anche le massime del gius internazionale generalmente ricevute, con le quali i diritti del traffico neutrale in tempo di guerra erano stati anteriormente regolati — « La Russia (dice il Martens) fece causa comune con la Gran Bretagna e con la Prussia per ispingere la Danimarca e la Svezia a rinunziare ad ogni relazione con la Francia, e particolarmente per impedirle di trasportare

1) Flassan, *Diplomazia francese*, tom. VII, p. 183-273. — *Registro annuale*, vol. XXI, p. 203. — *Documenti di Stato*, p. 345-356.

ivi delle merci. L'incomportevolezza di cotesta pretensione co' principî stabiliti dalla Russia nel 1780, era nascosta sotto il pretesto, che in una guerra, come quella incominciata contro la Francia in rivoluzione, non doveano porsi in questione i diritti di neutralità ». Da parte sua la Francia rimise in vigore la severità del suo antico codice delle prede, ordinando non solamente la cattura e la condanna delle robe de' suoi nemici trovate a bordo delle navi neutrali, ma anche la condanna delle stesse navi che fossero cariche di sostanze inglesi o per origine, o per prodotti, o per manifattura.

Ma procedendosi nella guerra, i principî, che erano serviti di fondamento alla neutralità armata delle Potenze del Settentrione nel 1780, furono rimessi in vigore con una novella confederazione marittima tra la Russia, la Danimarca e la Svezia, costituita nel 1800, a cui indi aderì anche la Prussia. Però ben presto la possanza navale della Gran Bretagna, e la morte dell' Imperator Paolo fecero disciogliere la lega, ed il principio in discussione fu espressamente abbandonato dalla Russia nella convenzione sottoscritta a Pietroborgo nel 1801, tra questa e il Governo inglese, convenzione che indi e la Danimarca e la Svezia accettarono. Nel 1807, in conseguenza delle stipulazioni contenute nel trattato di Tilsit tra la Russia e la Francia, la Corte Russa diè una dichiarazione, ove i principî della neutralità armata erano nuovamente proclamati, annullando l' imperatore Alessandro la convenzione dell' anno 1801 — Nel 1812 la Gran Bretagna e la Russia sottoscrissero un trattato di alleanza contro la Francia, però tra le due prime cennate Potenze di poi non è stata conchiusa veruna pattuizione circa la libertà del commercio e la navigazione neutrale 1).

I novelli Stati surti nell'emisfero occidentale accettarono il giure internazionale marittimo, che regola i rapporti tra le nazioni di Europa, considerandolo come obbligazione per essi pel tempo della guerra della loro rivoluzione. Durante questa guerra, le Corti Americane per le prede giudicarono, tenendo presente i principî del gius pubblico europeo generalmente seguito, che la roba del nemico caricata su legni neutrali era soggetta a cattura e a confiscazione, mentre la roba neutrale caricata su legni nemici ne era esente, fino a quando il Congresso emanò un' Ordinanza, con cui riconosceva le massime della neutralità armata del 1780, ponendo la condizione: purchè fussero dalle altre Potenze in guerra ricevute. Nelle istruzioni date dal Congresso, nell'anno 1784, ai ministri incaricati di trattare con le diverse Corti europee, gli stessi principî furono proposti come fondamento di negoziati, mercè de'quali la indipendenza degli Stati Uniti doveva essere riconosciuta — Gli Stati dell'Unione, durante le guerre della Rivoluzione Francese, essendo neutrali, ammisero, che la neutralità della loro bandiera non andava tant' oltre da far salva la roba del nemico, siccome un principio fondato sul diritto consuetudinario e l'uso stabilito tra le nazioni, avvegnacchè essi cercassero con ogni mezzo sostituirvi la massima opposta di *navi libere*, *merci libere*, mediante aggiustamenti convenzionali con le nazioni disposte ad accogliere codesta riforma della legge — Nel corso della corrispondenza, che ebbe luogo tra il Ministro della Repubblica Francese e il Governo degli Stati Uniti, questo affermò, che e' non poteva esservi dubbio, che giusta il giure delle genti, le merci del nemico trovate a bordo di

1) Wheaton, *Storia del Diritto delle Genti*, periodo IV.

un bastimento nemico non fossero libere, e che le mercatanzie di un nemico rinvenute a bordo di un amico non fossero di buona preda. Egli è vero che parecchie nazioni, desiderando di cansare l'inconveniente di avere i loro legni presi in mare, visitati e condotti in porto, e detenuti sotto il pretesto di avere a bordo merci del nemico, avevano in parecchie occorrenze introdotto, mediante trattati speciali, il principio, che i legni nemici renderebbero nemica la merce, e di converso i legni amici, amica la merce: principio che avea seco molto meno imbarazzi per il commercio, ed era eguale per tutte parti sia quanto al guadagno, sia quanto alla perdita; ma egli era tuttavia l'effetto di particolari trattati affermanti in certi casi il principio generale del giure delle genti, e allora operativo solamente tra le nazioni che aveano anche consentito ad affermarlo. L'Inghilterra si era, in generale, decisa a seguire il principio rigoroso, non avendo in veruna occorrenza consentito alla modificazione, la quale consiste a lasciare che la proprietà de' beni seguisse quella della nave, tranne in un solo de' trattati, già accennati, con la Francia. Con questa Potenza, con le Provincie Unite de' Paesi Bassi e con la Prussia gli Stati Uniti aveano accettata questa modificazione. Per tal modo, riguardo a questi Governi, le navi americane facean salva la merce de' loro nemici, mentre i cittadini dell' Unione perdevano le loro sostanze quando erano trovate a bordo di legni nemici delle succennate Potenze — Gli Stati Uniti quindi nè con la Gran Bretagna, nè con la Spagna, nè col Portogallo, nè con l'Austria aveano trattato alcuno; e conseguentemente non vi era alcuna cosa che si opponesse, perchè si comportassero secondo i dettami del giure delle genti, cioè che le merci nemiche sono di giusta preda, quantunque le fossero trovate a bordo di un legno di nazione amica. Non si scorgea affatto che la Francia potesse per nulla soffrirne; imperciocchè, quantunque essa perdesse le sue mercatanzie quando erano trovate su navi americane dall'Inghilterra, dalla Spagna, dal Portogallo, o dall'Austria, nondimanco guadagnava le merci americane allorchè le trovava caricate su le navi inglesi, spagnuole, portoghesi, austriache, neerlandesi e prussiane — E poichè gli americani aveano un traffico più esteso in circolazione coi bastimenti di queste sei nazioni accennate, che non avea affatto la Francia colle navi americane, la Francia vi guadagnava e gli Stati Uniti vi perdevano in virtù del principio del trattato tra i due paesi. In realtà gli Stati Uniti per tutti i versi di questo principio erano quelli che perdevano, imperocchè quando veniva attuato in loro pro, avveniva per toglier loro le proprie sostanze, e continuerebbero a perdere fintantochè questo principio non sarebbe stabilito che parzialmente. Quando lo fosse stabilito con tutte le nazioni, essi sarebbero in una condizione eguale, senza guadagno e senza perdita, ma sarebbero meno esposti alle ricerche vessatorie. Gli Stati Uniti si sforzavano di giungere a cotal risultamento, ma poichè ciò dipendeva dalla volontà delle altre nazioni, essi non potevano ottenerli, se non quando agli altri tornerebbe conto di concorrervi 1).

Col trattato dell' anno 1794, tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, art. 17, fu stipulato: che le navi catturate come sospette di avere a bor-

1) Lettera del signor Jefferson al signor Genet, del 24 luglio 1793. Waite, *Documenti di Stato*, vol. I, p. 134 — Ved. anche la Lettera del Presidente Jefferson al signor R. R. Livingston ministro Americano in Parigi, del 9 settembre 1801. Jefferson, *Memorie*, vol. II, p. 489.

do mercatanzie nemiche, ovvero di contrabbando di guerra, sarebbero condotte nel più vicino porto per esservi sottoposte a giudizio, e che la parte del carico, che fosse di proprietà del nemico, ovvero contrabbando per uso del nemico, sarebbe condannata di buona preda, ma la nave sarebbe libera di continuare il viaggio col resto del carico. Nel trattato del 1778 tra la Francia e gli Stati Uniti, era stata convenuta la regola *nave libera, merce libera;* e noi abbiamo già veduto che la Francia avea mosso querela perchè i suoi beni venivano tolti da su le navi americane, senza resistenza dalla parte degli Stati Uniti, accusati d'avere co' loro trattati con la Gran Bretagna abbandonati i loro impegni precedenti con la Francia, riconoscendo i principî della neutralità armata.

Il Governo americano alle accennate rimostranze rispondeva: che quando il trattato del 1778 fu conchiuso, la neutralità non era stata combinata, e conseguentemente lo stato di cose, su cui questo trattato operava, era regolato dal giure delle genti già preesistente, indipendentemente da' principî della neutralità armata. Secondo questo diritto la nave libera non faceva libera la merce, nè la nave nemica rendeva nemica la merce. Il convenuto dunque del trattato nell'anno 1778 formava un' eccezione alla regola generale, che rimaneva obbligatoria in tutt' i casi, in cui la non era stata immutata dal trattato. Se il trattato del 1794 tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna non fosse stato conchiuso, ovvero se ogni qualunque patto intorno a ciò fosse stato omesso, il diritto del belligerante sarebbe ancora esistito. Il trattato non concedeva affatto un diritto novello, ma solamente mitigava l'esercizio pratico di un diritto già riconosciuto esistente. Verun'altra nazione più degli Stati Uniti sentiva il desiderio di stabilire universalmente il principio, che la nave neutrale rendeva neutrale la merce. Era questo il punto a cui miravano, e che proseguirebbero con tutti i mezzi che loro il giudizio detterebbe. Ma il desiderio di stabilire un principio, differiva gran fatto dalla supposizione che lo era già stabilito. Comunque l'America fosse desiderosa di adoperare tutti i mezzi convenienti, onde ottenere la concessione di esso da una o da tutte le Potenze marittime dell' Europa, la non avea mai fatto assegno di ottenerla per mezzo della forza. Gli Stati Uniti non si armavano altrimenti che per difendere i proprî loro diritti; nè la loro politica, nè i loro interessi permettevano di impugnare le armi perchè gli altri abbandonassero i proprî diritti 1).

Nel trattato dell'anno 1785, conchiuso tra Prussia e gli Stati dell'Unione Americana, fu coll' art. 12 ammesso il principio: *nave libera, merce libera*, senza farsi cenno dell'altro correlativo: *nave nemica, merce nemica.* Coll'art. 12 di questo trattato fu stabilito che « se una delle parti contraenti venisse in guerra con un'altra nazione, le libere attinenze e il traffico de' sudditi o de' cittadini della parte, che resterebbe neutrale, con le Potenze guerreggianti, non sarebbero interrotte. Al contrario, in questo Stato, come si fosse in piena pace, le navi della parte neutrale potessero navigare da uno ad un altro porto, e sulle coste degli Stati belligeranti, le navi libere facendo libere le merci; tanto più che tutte le cose trovandosi a bordo di un legno appartenente alla

1) Lettera degl' inviati americani a Parigi signori Marshall, Pinkney e Geary al signor di Talleyrand, del 17 gennaio 1798. — Waite, *Documenti di Stato*, vol. IV, p. 38-47.

parte neutrale sarebbero giudicate libere, ancorchè esse ad un nemico dell'altra parte si appartenessero. La stessa libertà si estenderebbe alle persone a bordo di un legno libero, quantunque le fossero nemiche dell'altra parte, tranne che non fossero soldati al servizio effettivo di questo nemico ».

Nell'anno 1796 terminava di aver vigore il trattato in discorso, allorchè tra i Governi americano e prussiano furono intavolate delle trattazioni per rinnovarlo. Nelle istruzioni date al rappresentante americano, il signor Giovanni Quincy Adams, fu messo che il principio di *nave libera, merce libera*, riconosciuto dall' art. 12, era quello che gli Stati Uniti aveano adottato in tutt' i loro trattati, tranne quello conchiuso con la Gran Bretagna; sinceramente desiderando che lo diventasse universale; ma per esperienza essi aveano riconosciuto che i trattati, a questo fine stipulati, erano di poca ovvero senza utilità, imperciocchè il principio non era universalmente ammesso dalle Potenze marittime. Non era stato osservato riguardo agli Stati Uniti, quando doveva operare in loro beneficio, e non era, per contrario, adoperato se non quando fosse tornato loro di danno. Il Plenipotenziario americano adunque avea l'incarico di proporre alla Corte prussiana, che nel compilare un nuovo trattato, per lo quale ne avea le facoltà, si abbandonasse cotal patto 1).

Fu stabilito inoltre nelle istruzioni addizionali di spiega, dal Gabinetto americano date al suo plenipotenziario, i più vivi desideri, che gli Stati Uniti volessero esprimere nelle principali istruzioni, sarebbero quelli di veder divenire universale il principio *nave libera, merce libera*. Il quale molto particolarmente loro premeva, stantechè le loro relazioni marittime erano piuttosto mercantili anzichè guerresche, e subitamente apprendevasi che l' abbandono di questo principio risultava dalle provvisioni delle nazioni guerreggianti, emanate durante la guerra che allora esisteva, nella quale gli Stati Uniti aveano scorto che, nè le pretese obbligazioni del moderno giure delle genti, nè le solenni stipulazioni de' trattati ne assicuravano l'osservanza; ma che per contro continuamente mutava a seconda degli avvenimenti. Al Presidente sembrava desiderabil cosa, in consimili circostanze, di evitare il rinnovamento di un' obbligazione, la quale probabilmente sarebbe messa in vigore quando gl' interessi degli Stati Uniti richiedessero che ne fossero sciolti, e disprezzata quando dalla loro osservanza ne dovesse venire un qualche vantaggio. Egli era possibile che ne' negoziati, che erano in corso per trattar della pace, la massima di *nave libera, merce libera* fosse adottata da tutte le grandi Potenze marittime; nel quale caso gli Stati Uniti, sarebbero primi fra tutte le altre nazioni ad accettarla, ed a riconoscerla come una regola universale — Il risultamento di queste negoziazioni sarebbe probabilmente conosciuto dal plenipotenziario americano prima che il trattato prussiano fosse rinnovato; e però che rimaneva incaricato di conformare i patti intorno a ciò giusta il risultamento de' negoziati — Ma se le trattative per la pace fossero rotte e continuasse la guerra; e più particolarmente se gli Stati Uniti fossero costretti a prendervi parte, in cotal caso sarebbe fuor di misura contro la politica restringere le operazioni delle loro navi da guerra ne' più stretti limiti che il gius delle genti non prescrive. Così, ad atto di esempio, se la Francia co' suoi micidiali attacchi

1) Lettera del signor Segretario Pickering al signor Giovanni Quincy Adams, Ministro degli Stati Uniti a Berlino, del 15 luglio 1797.

contro del traffico americano cominciasse a sostener la guerra, le dannose conseguenze di ogni altra restrizione diverrebbero evidenti. Ogni suo commercio sarebbe posto al sicuro della bandiera neutrale, mentre che quello dell' America sarebbe preda de' suoi numerosi incrociatori 1).

Il Plenipotenziario americano dando ricevuta delle prefate istruzioni, discuteva circa la necessità del cangiamento proposto alla stipulazione contenuta nell'art. 12 del trattato del 1785. Egli esponeva, che il principio di permettere alle navi libere di proteggere le merci nemiche sempre avea trovato favore dalle Potenze marittime che non aveano uno esteso naviglio militare, quantunque in tutte le guerre i patti intorno a questo punto fossero stati più o meno violati. E nella guerra attuale tanto men dell' ordinario erano stati rispettati; imperciocchè la Gran Bretagna avea intravveduto una Potenza più indipendente, ed era non affatto disposta ad accordar quel principio; e perchè la Francia avea diniegato la maggior parte delle idee ricevute e stabilite sul giure delle genti, e si era tenuta come sciolta da ogni obbligo verso gli altri Stati, che ponevano ostacoli al suo presente scopo, ovvero ai momentanei interessi. Pertanto, anche nel corso di questa guerra, parecchi decreti della Convenzione francese, emanati al tempo in cui la forza de'solenni impegni nazionali era sentita, avevano riconosciuta la promessa contenuta nel trattato del 1778 tra gli Stati Uniti e la Francia, e talvolta questa promessa era stata fedelmente osservata. La Francia ancor se ne rimanea irremovibile ai principî della neutralità armata, e vieppiù al pensiero di costringere la Gran Bretagna a riconoscerli. Ed in vero, ad ogni Stato marittimo premeva che fossero mantenute le regole liberali nelle faccende marittime contro la dominante supremazia dell' Inghilterra. In ogni caso adunque, in cui cotesti principî favoreggianti i diritti de' neutrali sarebbero dalle Potenze neutrali abbandonati, tornerebbe a dispiacere, perocchè sarebbe un fatto precedente da poter servire o di argomento, o almanco di esempio ad appoggiare le dottrine inglesi. Del certo, allorchè due Stati marittimi venivano a guerra, egli era un grave inconveniente per una nazione neutrale il trovarsi avvinta ad una delle parti in virtù di un principio, e all' altra per lo principio contrario. In simile caso e' non bisognava mica attendersi fedele ed esatta osservanza, sia dall' uno sia dall' altro Stato avversario, di un impegno favorevole ai diritti neutrali. E' sembrava al Ministro americano, che la stipulazione dovesse essere convenuta per l'eventualità, e che le parti contraenti consentissero che in ogni caso, in cui una di loro fosse in guerra, e l'altra se ne rimanesse neutrale, la bandiera neutrale ponesse al sicuro la proprietà nemica, *purchè l'inimico della Potenza belligerante ammettesse lo stesso principio*, e lo ponesse in pratica nelle sue Corti di Ammiragliato; ma che, nel caso contrario, fosse osservata la regola rigorosa del gius delle genti ordinario 2).

In una susseguente comunicazione del Plenipotenziario americano al suo Governo, egli esponeva: che si sarebbe attenuto alle sue istruzioni circa quest' oggetto, abbenchè egli opinasse, che il proposto cambia-

1) Lettera del signor Segretario Pickering al signor Giovanni Quincy Adams, Ministro degli Stati Uniti a Berlino, del 17 luglio 1797.

2) Dispacci del signor Giov. Q. Adams al Segretario Pickering, del 31 ottobre 1797 e del 17 maggio 1798.

mento al precedente trattato sarebbe inopportuno. La Svezia e la Prussia insieme stavano fortemente ferme al principio di far proteggere la merce dalla nave. Esse più di una volta aveano sostenuto questa esser la regola secondo il giure delle genti. Uno scrittore danese, e di riputazione, in un trattato sul commercio delle nazioni neutrali in tempo di guerra, avea posto come massima, e formalmente sostenuto, che in conformità del giure naturale la nave libera fa libera la merce 1). Il Lampredi di Firenze, moderno scrittore, avea intorno allo stesso punto discusso la quistione a fondo, e sosteneva che in questo caso, secondo il giure delle genti, vi era un urto di due diritti egualmente validi: quello del guerreggiante di detenere, e quello del neutrale di negarsi ad esser detenuto. Con ciò riducevasi l' obbietto ad una semplice quistione di forza, nella quale il belligerante, essendo armato, naturalmente avea il disopra 2). Dicea, essere il ragionamento del Lampredi, a parer suo, di gran peso, e sembrargli che questo scrittore avea messa nel proprio suo punto la quistione. In tali circostanze, egli vorrebbe proporre un articolo condizionale, con cui si ponesse il principio nello stato di reciprocanza, e convenisse che rispetto alla nave e al carico, questo principio dipenderebbe da quello che prenderebbero a guida le Corti di ammiragliato del nemico. Ciò mostrerebbe nel tempo stesso la propensione degli Americani, e quanto si teneano stretti alla regola liberale, senza però fare che la loro adesione potesse tornar loro di nocumento, caso mai fosse dai suoi avversari violata. Il Plenipotenziario conchiudeva, che, operando secondo il dettato delle istruzioni dategli dal suo Governo, egli non consentirebbe affatto a rinnovare l' articolo nella forma che avea nel primo trattato 3).

Il negoziatore americano, secondo la lettera delle sue istruzioni, da prima propose ai plenipotenziari prussiani di sostituire a questo articolo la regola ordinaria del gius delle genti, la quale sottopone alla cattura la roba nemica caricata a bordo delle navi neutrali. Questa proposizione era fondata in sul principio che dà alla merce la qualità della nave; e che essendo pienamente conforme agli interessi degli Stati Uniti, della Prussia e di tutte le Potenze conservantisi neutrali nelle guerre marittime, se poteva essere dalle parti belligeranti universalmente riconosciuto e rispettato, questo principio, ripeto, era, come lo si sapea, ben di sovente disconosciuto dalle nazioni impegnate nelle guerre marittime; e se era riconosciuto, non veniva però rispettato. Gli Stati Uniti, durante la presente guerra, aveano sperimentato, che anche il più solenne trattato loro non mica mallevava il vantaggio di tal principio; e che per lo contrario non faceva che augumentare le perdite de' loro cittadini, incoraggiandoli a caricare i loro legni di merci dichiarate libere, e che intanto aveano viste indi predate e confiscate, come se un precedente obbligo non avesse loro promesso piena sicurezza. Intanto a quel tempo veruna delle Potenze in guerra ammetteva la libertà della roba del nemico a bordo delle navi neutrali. Se lungo il corso degli avvenimenti una delle parti contraenti si trovava avvolta nella guerra con l' una o con l' altra di queste due Potenze, la sarebbe forzata di vede-

1) Hübner, *Della Cattura de' legati neutrali.*
2) Lampredi, *Del Commercio de' popoli neutrali in tempo di guerra.*
3) Dispaccio del signor Giov. Q. Adams al signor Segretario Pickering del 25 maggio 1798.

re il suo nemico possedere i vantaggi di un libero trasporto delle sue merci, senza che essa possedesse lo stesso vantaggio, ovvero di violare i suoi obblighi, trattando la parte neutrale, come essa stessa sarebbe trattata dal nemico 1).

I Plenipotenziari prussiani, rispondendo a siffatti argomenti, esposero di non poter negare che l'antico principio della libertà di navigare non fosse stato poco rispettato nelle duo ultime guerre, e specialmente in quella che allor si combatteva ; ma che non era men vero di aver servito fino a quel giorno di fondamento al commercio di tutte le nazioni neutrali, e però che era stato, ed ancor era conservato. Se dovea essere subitamente abbandonato e tolto per mezzo della presente guerra, ne risulterebbero le conseguenze seguenti :

1.° Una inevitabile confusione ne seguirebbe in tutt' i negozi commerciali delle nazioni neutrali, e il rigettamento di tutte le rimostranze da loro introdotte innanzi alle Corti di Ammiragliato di Francia e di Inghilterra per catture illegali.

2.° Una contrarietà con le Potenze del Settentrione, le quali attualmente sostenevano l'antico principio con de' convogli armati.

3.° Non si guadagnerebbe nulla al presente, stabilendo il principio che *la roba neutrale a bordo de' legni nemici sarebbe libera da cattura*. Le Potenze guerreggianti non sarebbero men disposte ad ammettere questo principio anzichè l'altro ; e la sarebbe una ragion di più per dare facoltà a' loro tribunali di condannare le prede fatte in contravvenzione dell' antica regola.

4.° Supponendo ancora che le grandi Potenze europeo acconsentissero a riconoscere il principio proposto in sostituzione dagli Stati Uniti, e' non sarebbe che un accrescimento degli esistenti imbarazzi, riattaccandosi ai procedimenti giudiziari rispetto alle catture in mare, imperocchè in vece di determinare la qualità nazionale del carico per mezzo di quello della nave, e' diverrebbe necessario presentare pruove separate applicabili a ciascuno.

Tutte l' esposte difficoltà, insieme raccolte, costringevano il Ministro prussiano ad insistere, perchè nel nuovo trattato fosse inserito l'artic. 12 di quello del 1785, modificato dalla seguente stipulazione addizionale :

« La esperienza avendo sventuratamente dimostrato nel corso della presente guerra, che gli antichi principi di libera navigazione neutrale non sono stati sufficientemente rispettati dalle nazioni guerreggianti, le due parti contraenti propongono, restaurata che sarà la pace generale, di consentire, sia separatamente tra sè, sia congiuntamente con le altre Potenze, egualmente in ciò interessate, a negoziare con le grandi Potenze marittime di Europa un assesto, che serva a stabilire mercè di ferme e certe regole la libertà e la sicurezza della navigazione neutrale nelle guerre future 2).

Il Plenipotenziario degli Stati Uniti, rispondendo a questa comunicazione, esponeva, che il mutamento all' antico trattato, dal suo Governo proposto, era fondato in sulla opposizione che, secondo il giure

1) Dispaccio del signor Gio. Q. Adams ai signori Finkenstein, Alvensleben e Haugwitz del dì 12 luglio 1798.

2) Dispaccio de' signori Finkenstein, Alvensleben e Haugwitz al signor Giov. Q. Adams, del dì 25 settembre 1798.

delle genti ordinario, la roba nemica a bordo delle navi neutrali era soggetta a cattura, mentre che la roba neutrale a bordo delle navi nemiche era libera. Che questa regola non poteva esser cambiata se non col consentimento di tutte le nazioni marittime, ovvero per mezzo di speciali trattati, le cui stipulazioni non poteano estendersi se non alle sole parti contraenti. Che il principio opposto, la cui ammissione era uno de' principali oggetti della neutralità armata durante la guerra della indipendenza americana, neppure a quel tempo era stato universalmente accolto, nè tampoco nella guerra di allora era stato osservato da alcuna Potenza tra quelle che accolsero il sistema. Che la stessa Prussia, quantunque rimanesse da parte nella guerra contro della Francia, neppure avea aderito a questo principio, e però che attualmente l' antico principio del giure internazionale sussisteva nel pieno suo vigore tra tutte le Potenze, tranne i casi in cui la regola contraria era stata convenuta da un trattato positivo.

Proponendo adunque di riconoscere la libertà della roba neutrale a bordo di legni nemici, e di ritenere come soggetta a cattura la roba del nemico a bordo de' legni neutrali, non altra cosa si avea di mira se non di confermare, mediante il trattato, que' principi che già, da ogni trattato indipendenti, esistevano. Non si volea apportare, ma solamente cansare un cambiamento nell' ordine presente delle cose.

Lungi dal volere intorno a quest'obbietto dettare una legge alle Potenze guerreggianti, non si era mica supposto che un accordo tra la Prussia e gli Stati Uniti potesse in alcun modo servire di regola alle altre nazioni, non intervenute nel trattato, relativamente alle catture marittime; e poichè l' effetto di una simile convenzione, anche tra le parti contraenti, non avrebbe forza operativa per lo addietro, ma sibbene non farebbe altro che provvedere per lo avvenire, tanto meno ancora si era supposto che i giusti reclami delle Potenze neutrali, circa le catture illegali avvenute in Inghilterra o in Francia, potessero esserne colpiti in alcun modo.

E nè meno si era temuto, che una simile convenzione dovesse produrre veruna controversia con le Potenze del Settentrione, imperciocchè esse non potevano essere obbligate da un trattato, in cui non erano state parti contraenti. Supposta questa contradizione, riguarderebbe ancor men la Russia, perciocchè la non avea mica sostenuto il principio che la bandiera neutrale copre la merce nemica, ma in quella vece si era obbligata, mediante la convenzione stipulata con la Gran Bretagna, nel 25 marzo 1793, ad adoperare contro di lui tutti i suoi sforzi durante la guerra di allora.

La Svezia e la Danimarca, mediante la loro convenzione del 27 marzo 1794, vicendevolmente si impegnarono l' una verso l' altra, e verso tutta Europa di non reclamare, eccetto che ne' casi ne' quali e' sarebbe provveduto mercè di trattato, verun vantaggio non fondato sul giure delle genti, « al presente riconosciuto e rispettato da tutte le nazioni e da tutti i Sovrani di Europa ». E' non mica si concepiva che egli fosse possibile di comprendere in codesta rinunzia il principio, che il carico deve seguire la sorte del legno sotto la bandiera del quale è trasportato; e si dovea aggiungere, che la esperienza avea costantemente dimostrato l' insufficienza de' convogli armati per proteggere questo principio, poichè lo si vedea regolarmente seguire, senza resistenza, le navi da traffico confidate alla loro guardia ne' porti della na-

zione guerreggiante, per esservi giudicati secondo i principî stabiliti da' loro tribunali; principî del tutto contrarî a quello, mercè di cui la nave rende neutrale la merce.

In conformità dell' uso ricevuto dai tribunali di tutti gli Stati marittimi, le prnove relative alla qualità nazionale debbono essere distinte da quelle relative alla nave. Anche ne' trattati dove è ammesso il principio che la bandiera covre la merce, egli è nso stipulare quali documenti bisognano a riguardo della roba per dimostrare di non esser di contrabbando. I ministri prussiani accennavano il contratto di noleggio, e la bolletta di carico, perciocchè questi atti erano richiesti da' Tribunali prussiani, e proponevano di indicarli ne' patti del novello trattato come essenziali documenti. Egli adunque sembrerebbe, che l'adozione del principio in discorso non richiedesse un semplice documento addizionale, e conseguentemente non aumenterebbe la difficoltà di produrre i reclami contro di coloro che fanno la cattura. Al più potrebbe solamente esser riguardato come nn semplice inconveniente, a paragone delle perdite prodotte dal riconoscimento di un principio già abbandonato da quasi tutte le nazioni marittime, e che da nessuna era stato efficacemente sostenuto; di nn principio, il quale operava in modo pregiudizievole sia all' una sia all' altra delle parti contraenti che s'impegnasse nella guerra, mentre il suo nemico non lo rispetterebbe affatto, e che la parte la qnale se ne rimanesse neutrale non offrirebbe ai suoi sudditi la promessa di un libero commercio, se non per vederlo intercetto e distrutto.

Ma poichè l' intendimento del Governo prussiano sembrava in certo modo differire da quello del Governo americano relativamente ai veri principî del diritto delle genti; e che i ministri prussiani credevano scorgere molti inconvenienti dover risultare dalla sostituzione del principio opposto a quello contenuto nel primo trattato, il Ministro americano propose, come partito a prendere, di omettere totalmente la stipnlazione dell' art. 12 nel trattato novello. L'effetto di questa omissione sarebbe quello di restare la quistione come era, senza che nessuna delle due parti si fosse obbligata in una speciale stipulazione a ciò relativa. E poichè lo stabilimento di nn sistema permanente e durevole, con la speranza di vederlo mantenuto e rispettato nelle guerre fnture, era un importante oggetto relativamente al traffico generale, e specialmente a quello delle parti contraenti, il Ministro americano ben volea acconsentire ad un patto eventuale, somigliante a quello proposto da' ministri prussiani, ma che, senza implicare dall' nna o dall' altra parte la ricezione di nn principio controverso, se ne rimanderebbe l'ammissione al tempo della pace generale, sia mediante un particolare accordo tra le parti contraenti, sia di concerto con le altre Potenze, cui rignardava la vertenza. Gli Stati Uniti sarebbero sempre pronti ad accettare i più liberali principî, che potrebbero essere desiderati, in pro della libertà del traffico neutrale in tempo di gnerra, ogni volta che essi ragionevolmente si attendessero di vederli adottati e riconosciuti in modo da poterne mallevare la loro pratica esecuzione 1).

A cotesta controproposta i ministri prussiani replicarono, ammettendo che la regola, mercè della quale la roba neutrale trovata a bordo delle

1) Dispaccio del signor Giovanni Q. Adams ai signori Finkenstein, Alvensleben e Haugwitz, del 29 ottobre 1798.

navi nemiche era esente da cattura, anticamente era stata seguita da una gran parte delle nazioni europee, ed era stabilita in parecchi trattati avvenuti ne' secoli XIV e XV, sostenendo però che la era stata abbandonata dalle nazioni marittime e trafficanti, dopo che aveano scorto evidentemente gl'inconvenienti che ne risultavano. Ne'due trattati conchiusi nell'anno 1646 dalle Provincie Unite con la Francia e l'Inghilterra, le regole di — nave libera, merce libera — e di — nave nemica, merce nemica — vi erano convenute; i quali principî, assunti che furono, quasi in tutti i trattati posteriormente conchiusi tra le differenti nazioni commerciali di Europa vennero richiamati. La convenzione del 1793 tra la Russia e l'Inghilterra, invocata dall'ambasciatore americano, era esclusivamente diretta contro la Francia, e formava una semplice eccezione alla regola. E se al tempo del cominciamento della guerra della Rivoluzione le Potenze alleate aveano stimato necessario deviare dal principio già riconosciuto, questa momentanea deviazione non poteva essere attribuita se non a particolari circostanze, e però non era men certo che la Prussia altro sistema non avea seguito, che quello permanente relativo al commercio ed alla navigazione de'neutrali. Il quale sistema era fondato sulla massima enunciata nell' art. 12 dell' antecedente trattato con gli Stati Uniti, che meglio si accordava con la convenienza generale delle nazioni trafficanti, semplificando le pruove di nazionalità, ed esentando la navigazion neutrale da vessatorie ricerche e da interruzione.

I ministri prussiani dichiararono anche la loro convinzione, che durante la guerra d'allora, quando a tanti modi arbitrari erano stati sottoposti la navigazione e il commercio de' neutrali, il principio, dall' ambasciatore americano proposto, sarebbe tanto meno rispettato, quanto la prima regola; molti e recenti esempî aveano dimostrato, che anche navi neutrali esclusivamente caricate di merci neutrali erano state sottoposte a cattura ed a confiscazione mercè de' più frivoli pretesti. Ma e' sarebbe inutile di prolungare la discussione; perciocchè le due parti negoziatrici consentivano, in luogo di far saggio di una nuova stipulazione di eventuale ed incerto effetto, in quella vece essere miglior cosa lasciarla in sospeso fino al tempo di una pace generale, e allora cercare i mezzi di mallevare dalle guerre future la libertà del commercio neutrale su solide basi. I ministri prussiani adunque proponevano di sopprimere provvisoriamente l' art. 12 dell' antecedente trattato, e sostituirvi in cambio il seguente patto:

« Avendo la esperienza dimostrato, che il principio adottato nell'art. 12 del trattato del 1785, conformemente al quale le navi libere fanno libere le merci, non è stato nel tempo delle due ultime guerre sufficientemente rispettato, e specialmente in quella che ancora perdura ; e le disposizioni contradittorie delle due parti guerreggianti non permettendo che la controversia sia decisa in modo soddisfacente nello stato presente, le due alte parti contraenti propongono, ritornata che sarà una pace generale, di consentire, sia separatamente tra sè, sia congiuntamente con le altre Potenze a ciò egualmente interessate, e di concerto con le grandi Potenze marittime di Europa, di stabilire un assestamento, e de' principî permanenti, di natura tali da consolidare la libertà del traffico e della navigazione neutrale nelle guerre future 1) ».

1) Dispaccio de' signori Finkenstein, Alvensleben, e Haugwitz al sig. Giov. Q. Adams del 29 ottobre 1798.

Il negoziatore americano, rispondendo al prefato dispaccio, dichiarò, sè esser pronto a sottoscrivere la stipulazione proposta dai Ministri prussiani, purchè potesse essere ommesso il seguente tratto: «E le disposizioni contradittorie delle due principali potenze guerreggianti non permettendo che la controversia sia decisa in modo soddisfacente nello stato presente ». Egli era possibile che le Potenze guerreggianti in queste espressioni trovassero una specie di sanzione delle loro disposizioni; la qual cosa non si accordava mica con le intenzioni delle parti contraenti; ed in oltre il negoziatore americano desiderava interamente ommettere un' allusione circa un punto, di cui i Governi desideravano differire la considerazione, anzichè di annunziarla formalmente come una quistione già contestata.

A fin di giustificare l' opinione del suo Governo quanto al principio in controversia, e' credeva suo dovere fare osservare, che la non era affatto fondamentata in sui trattati de' secoli XIV e XV. Egli considerava il principio del giure delle genti come assolutamente distinto dalle obbligazioni convenute con ispeciali trattati. I quali, per altro, non poteano mica stabilire un fermo principio intorno a ciò; conciossiachè consimili stipulazioni non obbligavano altri che le parti, che le aveano convenute, e le persone su le quali operavano; e anche perchè ne' secoli XVII e XVIII, parimenti che nel XIV e nel XV, co' differenti trattati erano stati adottati differenti principî per ciascun caso particolare, a seconda del vantaggio e del consentimento delle parti contraenti.

E però che, rigettando ogni obbligazion positiva stipulata ne' trattati, e' ben poteva porsi in dubbio, di trovarsi un solo esempio, anteriormente alla guerra americana, di una nazione marittima guerreggiante, che avesse adottato il principio che la roba del nemico è protetta dalla bandiera neutrale. Imperciocchè, senza parlare dell' Inghilterra, il cui sistema su questo obbietto è ben conosciuto, la Francia, in virtù dell'Ordinanza del 1774, con cui richiamava in vigore quella dell'anno 1681, dichiarò la roba del nemico, caricata a bordo di navi neutrali, andar soggetta a preda e confiscazione. Da questa regola ne erano eccettuate le navi danesi e neerlandesi, in conformità de' trattati allora in vigore tra la Francia e i Governi danese, e delle Provincie Unite. La prefata Ordinanza continuò ad imperare ne' tribunali francesi fino a quando fu pubblicata l' Ordinanza del 26 luglio 1778. Col primo articolo di questa, la libertà della roba dell'inimico, caricata sopra legni neutrali, è conceduta a' neutrali come un favore, ma non mica come un principio del giure delle genti; perocchè vi è fatta salva la facoltà di poterlo sopprimere al termine di sei mesi, se una vicendevole provvisione dal nemico non veniva ad esser data. La Spagna, mediante l'Ordinanza del 1 luglio 1779 e del 13 marzo 1780, nel modo stesso ordina la cattura e la confiscazione della roba del nemico trovata a bordo de' legni neutrali.

Dovea solamente arrogersi che un celebre pubblicista, suddito prussiano, il quale nella prima parte del secolo XVIII scrisse un' opera estimatissima sul *Diritto delle genti*, il Vattel, dice espressamente, che « quando delle sostanze, di proprietà di un nemico, sono trovate a bordo di una nave neutrale, possono, secondo le leggi della guerra, essere sequestrate 1) ».

1) *Diritto delle Genti*, lib. III, sez. 115.

Però egli non fa accenno dell' esempio in cui l'opposto principio era stato messo in pratica, ovvero vi si era fatto ricorso.

Pertanto, quando fu annunziato il sistema della neutralità armata, gli Stati Uniti, quantunque Potenza guerreggiante, si dettero premura ad accettarne i principî, e durante il periodo che a quest' epoca successe, nella quale rimasero in guerra, essi scrupolosamente vi si uniformarono — Tuttavia alla prima occasione, ove, come Potenza neutrale, essi avrebbero potuto godere i vantaggi a questo sistema annessi, se ne videro formalmente privati, non solo da quelle nazioni che codesti principî non mai aveano accolti, ma anche da quelle che erano state le propugnatrici del sistema. L' intendimento delle Potenze combinate era, egli è vero, esclusivamente diretto contro la Francia, ma le conseguenze de' loro provvedimenti estendevansi a tutte le nazioni neutrali e specialmente agli Stati neutrali. Comunque particolari si fossero state le circostanze della guerra, i diritti di neutralità non potevano soffrirne alterazione. Agli Stati Uniti era dispiaciuto l'aver abbandonato i principî favorevoli ai diritti di neutralità, ma essi si erano accorti dell'impossibilità, in cui si trovavano di prevenirli. Eran persuasi che l'equità non poteva esigere che essi fossero nel tempo stesso le vittime della regola e dell' eccezione, e che come guerreggianti fossero vincolati dalle leggi, dal cui vantaggio, come neutrali, essi erano totalmente privati.

Pertanto il Governo americano nutriva il desiderio di non volersi allontanare dai principî adottati col trattato dell' anno 1785, se non nei casi in cui il rimaner fermo a codesti principî sarebbe un atto d' ingiustizia per la nazione di cui gli erano confidati gl' interessi. Il plenipotenziario americano consentiva adunque di adottare la nuova stipulazione proposta, tolte le parole di sopra cennate, e arrogendovi la seguente clausola:

« E se nel corso di questo intervallo una delle due parti contraenti si trovasse impegnata a guerreggiare, mentre l'altra rimanesi nello stato neutrale, la Potenza guerreggiante rispetterà tutte le sostanze del nemico caricate a bordo delle navi della parte neutrale, purchè l' altra parte belligerante riconosca lo stesso principio relativamente ad ogni legno neutrale, e che vi si conformino le decisioni de' suoi tribunali marittimi ».

Che se questa proposta non dovea essere accolta dal Governo prussiano, in questo caso il Plenipotente americano proponeva di accettare presso a poco la stessa formula del trattato dell'anno 1766 tra la Prussia e la Gran Bretagna, e di stipulare che « quanto al diritto di ricerca in su i legni mercantili, in tempo di guerra, il navilio da guerra dello Stato, e quello degli armatori della nazione guerreggiante si comporteranno favorevolmente in modo che l'oggetto della guerra, che si combatte, permetterà ; osservando quanto più sarà possibile i principî e le regole del giure delle genti, siccome sono generalmente riconosciuti 1) ».

Il trattato fu finalmente conchiuso il giorno 11 luglio 1799 col seguente art. intorno a questo obbietto, proposto dai plenipotenziarî prussiani, e modificato per le premure dell' Ambasciatore americano, nei seguenti termini :

1) Dispaccio del sig. Giov. Q. Adams ai signori Finkenstein, Alvensleben ed Haugwitz del 24 dicembre 1799.

« Art. 12. L'esperienza avendo dimostrato, che il principio adottato coll'art. 12 del trattato del 1785, secondo il quale la *nave libera fa libera la merce*, non è stato sufficientemente rispettato nel corso delle due ultime guerre, e specialmente in quella che ancor dura, le due parti contraenti propongono, dopo il ritorno di una pace generale, di convenire, sia separatamente tra sè, sia congiuntamente con le altre Potenze a ciò egualmente interessate, e conchiudere con le grandi nazioni marittime di Europa, aggiustamenti, e principî permanenti tali da garentire la libertà e la sicurezza del traffico e della navigazione neutrale nelle guerre future. E se nell'intervallo una delle parti contraenti è impegnata in una guerra, a cui l'altra rimane neutrale, le navi da guerra e i corsari della nazione guerreggiante si comporteranno verso le navi mercantili della nazione neutrale in modo tale favorevole per quanto potrà esser permesso dall' andamento della guerra che si combatte, osservando i principî e le regole del gius delle genti generalmente ricevuti 1) ».

Spirato il succennato trattato del 1799, l'art. 12 dell'originario trattato dell' anno 1785 nuovamente fu rimesso in vigore con quello dell' anno 1828, che oggidì esiste tra la Prussia e gli Stati Uniti, aggiungendovi la seguente clausola:

« Le parti desiderando ancora, in conformità della loro intenzione, manifestata nell'art. 12 del suddetto trattato dell'anno 1799, stabilire tra sè, ovvero di concerto con le altre Potenze marittime, più compiuti provvedimenti per mallevare una giusta protezione, e la libertà al commercio ed alla navigazione de' neutrali, e che possano nel tempo stesso far progredire la causa dell'umanità e dell'incivilimento, promettono di ritornare su questa parte nel tempo futuro, e propizio ».

Nel corso della guerra, che scoppiò tra l'Unione Americana e la Gran Bretagna nel 1812, le corti per le prede di quella, sostennero in modo uniforme la regola del giure internazionale generalmente riconosciuta, cioè, che le robe dell' inimico caricate su i legni neutrali son soggette a cattura ed a confiscazione, eccettuate le Potenze, con cui il Governo americano avea stipulato,mercè di precedente trattato, la massima contraria, che la nave libera farebbe libera la merce. Gli Stati Uniti, fin da' primi negoziati con le novelle repubbliche dell'America del Mezzogiorno, proposero di riconoscere il principio di *nave libera, merce libera*, comune tra tutte le Potenze del Settentrione e del Mezzogiorno dell'America. Egli fu stabilito, che la regola di gius pubblico, che la roba di un inimico è suscettiva di cattura a bordo di legni amici,non ha fondamento nel giure naturale,e quantunque la sia per l'uso già stabilito delle nazioni, nondimeno poggia totalmente in su l'abuso della forza. Veruna nazione neutrale, dicevasi, non essere obbligata a sottoporsi all'uso; e benchè i neutrali in certo tempo si sieno sottoposti alla pratica, e' non segue mica da ciò che il diritto di sostenere in un altro tempo,mediante la forza, la sicurezza della bandiera neutrale per questa ragione fosse per sempre perduto. Ma si accordava che il reclamo del neutrale di porre al coverto la roba dell' inimico fosse soggetto a questa modificazione; che un belligerante potesse con giustizia rifiutare al neutrale il beneficio di questa massima, eccettochè e' non sia anche ammesso dal suo nemico alla protezione della stessa bandiera neutrale. E

1) *Documenti di Stato Americani*, fol. ediz. vol. II, p. 251-269.

però fu convenuto tra l' Unione e la Repubblica della Colombia, che la massima: *nave libera, merce libera* doveva esser compresa « come solamente applicabile alle Potenze che riconoscono questo principio, ma se l'una o l'altra delle parti contraenti è in guerra con una terza, e che l'altra sia neutrale, la bandiera di questa proteggerà la roba dell'inimico verso cui il Governo riconoscesse lo stesso principio, e non d' altre nazioni ».

La stessa restrizion della regola era stata precedentemente ammessa nel trattato dell' anno 1819 tra gli Stati Uniti e la Spagna, ed indi è stata inserita ne' loro differenti trattati con le altre Repubbliche dell'America del Mezzodì 1).

Nelle Corti di prede inglesi ed americane è stato deciso che il privilegio della bandiera neutrale di proteggere la proprietà dell'inimico, stipulato mercè di trattati o di ordinanze civili, comunque possano essere espliciti i termini con cui venga espresso, non può essere interpretato in modo da estendersi al frodolento uso di questa bandiera per coprire la proprietà dell'inimico tanto per la *nave* quanto pel carico 2). E per questo, al tempo della Rivoluzione, gli Stati Uniti, riconoscendo i principi della neutralità armata del 1780, fecero esenti, mercè di una ordinanza del Congresso,tutte le navi neutrali dalla cattura, tranne quelle che fossero adoperate a trasportare contrabbando o soldati al nemico. La Corte continentale di appello per le cause di preda sostenne, che codesta esenzione non estendevasi affatto alla nave, che avea perduto il suo privilegio, a cagione della sua condotta del tutto opposta alla neutralità, ponendosi apertamente da parte del nemico, a' cui sudditi si fosse unita, per tòrre agli Stati Uniti e alla Francia, loro alleata, i vantaggi che queste Potenze aveano acquistati sulla Gran Bretagna in virtù de' diritti della guerra, nella conquista della isola di S. Domingo. In forza del capitolato di questa isola, qualunque attinenza di traffico con la Gran Bretagna era stata proibita. Nel caso in quistione la nave era stata comprata in Londra da persone neutrali, le quali l' aveano provveduta di falsi documenti, e assunta a loro rischio la proprietà del carico per un viaggio da Londra a S. Domingo. Se questa nave fosse stata adoperata al traffico leale, coi diritti della neutralità comportevoli, il suo carico, quantunque proprietà nemica, non poteva esser sequestrata come preda di guerra,attesochè il Congresso con la sua ordinanza avea stabilito, che i diritti della neutralità estenderebbero la loro protezione anche su i beni e gli effetti del nemico. Ma se la neutralità era violata,il Congresso non avea mica stabilito che un cotal caso di violazione darebbe anche una simile protezione; e non poteva averlo detto senza confondere ogni distinzione del giusto e dello ingiusto. Il Congresso non avea voluto nella sua ordinanza stabilire in quali casi i diritti di neutralità sarebbero perduti in esclusione di ogni altro caso; imperciocchè gli esempi non accennati erano altrettanto gravi quanto quelli specificati 3).

1) Lettera del sig. Segretario Adams al sig. Anderson, Ministro Americano presso il Governo della Colombia, del 27 maggio 1823. Per la pratica delle Corti delle prede circa la concessione ovvero il rifiuto del nolo delle robe nemiche predate a bordo di legni neutrali, e delle robe neutrali trovate a bordo de' legni nemici. Ved. Wheaton, *Rapporti*, vol. II, appendice nota 1, p. 54-56.

2) *Rapparti dell'Ammiraglio* Robinson, vol. VI, p. 358-La Città di Lisbona.

3) Dallas, *Rapporti*, vol. II, p. 34-*L'Erstern.*

Col trattato del 1654 tra la Gran Bretagna e il Portogallo fu stipulato nell'art. 23. « Ogni sorta di sostanze e mercatanzie della suddetta Repubblica ovvero del Re, de' loro popoli o sudditi, trovate a bordo delle navi appartenenti a' nemici dell'una o dell'altra parte, saranno di buona preda, al pari delle navi, e confiscate. Ma tutte le sostanze e le mercatanzie degli inimici dell'una trovati a bordo delle navi dell'altra ovvero de' loro popoli o sudditi, rimarranno libere ed intatte ».

Conformemente a questo patto, in tal modo accoppiando le due massime opposte di *nave libera*, *merce libera*, e di *nave nemica*, *merce nemica*, e' fu deciso dalle Corti di prede inglesi, che la prima disposizione di questo articolo, il quale sottopone a condanna la roba di una delle due nazioni, trovata a bordo delle navi dell'inimico dell'altra parte contraente, non poteva esattamente applicarsi al caso di *roba caricata prima che fosse cominciata la guerra.* Il Cav. Guglielmo Scott osserva, giudicando intorno questo caso, che da ciò non seguiva, perchè delle robe *spagnuole* caricate sur una nave *portoghese* fossero protette nell'occorrenza da una interruzione della guerra, la roba *portoghese*, caricata a bordo di un legno spagnuolo dovesse immediatamente diventar soggetta a confiscazione al cominciamento delle ostilità con la Spagna; che in un evento la condotta delle parti non sarebbe stata differente, se l'avvenimento delle ostilità fosse stato conosciuto. Il carico avea diritto alla protezione del naviglio in generale, in forza di questa stipulazione dello stesso trattato, se la era stata caricata in piena guerra, e vieppiù se la era stata caricata in circostanze ancor più favorevoli alla neutralità della transazione. Altrimenti vi sarebbe a supporre che il trattato si riferisse solamente alle sostanze caricate a bordo di una nave nemica con una qualità apertamente ostile, e che il mercatante neutrale avrebbe diversamente operato, se al tempo del caricamento sul bordo fosse stato in conoscenza della qualità della nave 1).

Lo stesso principio freqnentemente è stato compreso ne' trattati tra le diverse nazioni per mezzo di che il principio *nave libera*, *merce libera* è accoppiato con l'altro di *nave nemica*, *merce nemica*. I trattati di Utrecca espressamente la riconoscevano, e puranche è stato ammesso ne' differenti trattati tra gli Stati Uniti e le Repubbliche Americane del Mezzodì con qnesta modificazione: «Che sempre sarà inteso, che la roba neutrale, trovata a bordo delle navi nemiche, sarà riguardata e considerata come roba nemica, e come tale esposta a presura ed a confiscazione, tranne la roba caricata sur un legno nemico prima di dichiararsi la guerra, ovvero anche dopo, purchè il caricamento sia avvenuto ignorando la guerra; ma le parti contraenti consentiscono che, scorsi due mesi dopo la dichiarazion della guerra, i loro concittadini non possano argomentare della ignoranza del fatto 2).

§ 24 — *Del Contrabbando di guerra.*

La generale libertà del commercio neutrale, relativamente alle nazioni guerreggianti, è sottoposta a talune eccezioni, tra le quali vi è il

1) *Rapporti dell' Ammiraglio*, Robinson p. 28 — La Marianna.

2) Trattato del 1828 tra gli Stati Uniti e la Colombia. Art. 15 — Trattato del 1831 tra gli Stati Uniti ed il Messico — Trattato del 1834 col Chilì. Art. 13, ove è fissato all' istesso fine il termine di *quattro* mesi, e in quello del 1842 con l' Equatore, art. 16, è stabilito il termine di *sei* mesi.

traffico di certe robe coll'inimico, le quali vengono addimandate: *Contrabbando di guerra.* La quasi unanime autorità de'giureconsulti, delle ordinanze su le prede, e de' trattati sono di accordo a computare fra queste robe tutti gl' instrumenti guerreschi, ovvero i materiali di natura tale da poter essere adoperati all' uso della guerra. Tuttavia egli è molto difficile di conciliare le autorità contraddittorie tratte dalle opinioni de' pubblicisti, dagli usi diversi delle nazioni, e dai testi delle differenti convenzioni aventi per iscopo di dare a quest' uso la forma stabile del gius positivo. Il Grozio, esaminando la materia in esame, stabilisce una distinzione tra le cose che non sono utili ad altro se non alla guerra, quelle che non lo sono affatto, e quelle che possono servire indistintamente tanto alla guerra quanto alla pace. Quanto alle *prime* egli va di accordo con tutti gli altri giureconsulti per proibirne ai neutrali il trasporto presso il nemico, e permettere sibbene il trasporto delle *seconde;* per quelle della *terza classe*, come il denaro, le provvisioni, le navi, il materiale di marina, talora le permette, talora le proibisce, secondo le occorrenze della guerra 1). Una quasi simile distinzione fa il Vattel; quantunque egli annoveri il legname e il materiale navale fra le robe particolarmente adoperate per l' uso della guerra, e sempre esposte alla cattura come contrabbando; e non consideri i viveri come tali se non in alcune occorrenze, « in cui si spera di ridurre l'inimico mediante la fame 2) ».

Il Bynkershoek combatte vivamente l'ammissione nella nota delle robe di contrabbando di quelle cose che sono di uso comune alla guerra ed alla pace. Egli considera le circoscrizione dal Grozio assegnata al diritto d'intercettarle come restringentesi al caso di necessità, e coll'obbligo di restituzione ovvero di rifazione, perchè non sufficiente a giustificare l' esercizio dello stesso diritto. Egli conchiude che i materiali di

1) Sed et quaestio incidere solet quid liceat in eos, qui hostes non sunt, aut dici nolunt, sed hostibus res aliquas subministrant. Nam et olim et nuper de ea re acriter certatum scimus, cum alii belli rigorem, alii commerciorum libertatem defenderent.

Primum distinguendum inter res ipsas. Sunt enim quae in bello tantum usum habent, ut arma; sunt quae in bello nullum habent usum, ut quae voluptati inserviunt: sunt quae et in bello et extra bellum usum habent, ut pecuniae, commeatus, naves et quae navibus adsunt. In primo genere verum est dictum Amalasuinthae ad Justinianum, in hostium esse partibus qui ad bellum necessaria hosti administrat. Secundum genus querelam non habet... In tertio illo genere usus ancipitis distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non possum nisi quae mittuntur intercipiam, necessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alia accedat. Quod si juris mei executionem rerum subvectio impedierit, idque scire potuerit qui advexit, ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clausos, et jam deditio aut pax expectabatur, tenebitur ille mihi de damno culpa dato, ut qui debitorem carceri exemit, aut fugam ejus in meam fraudem instruxit: et ad damni dati modum res quoque ejus capi, et dominium earum debiti consequendi causa quaeri poterit. Si damnum nondum dederit, sed dare voluerit, jus erit rerum retentione eum cogere, ut de futuro caveat obsidibus, pignoribus, ut alio modo. Quod si praeterea evidentissima sit hostis mei in me injustitia, et ille eum in bello iniquissimo confirmet, jam non tantum civiliter tenebitur de damno, sed et criminaliter, ut is qui judicii imminenti reum manifestum eximit: atque eo nomine licebit in eum statuere quod delicto convenit, secundum ea quae de poenis diximus, quare intra eum modum etiam spoliari poterit. Grozio *De jure belli ac pacis*, lib. III, cap. I, § V, 1, 2, 3.

2) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. VII, § 112.

cui se ne possono fare degli oggetti di contrabbando, da per sè non sono contrabbando; conciossiachè se proibir si volessero tutte le robe con le quali fabbricar si possono cose adatte alla guerra, il novero degli oggetti di contrabbando sarebbe quasi interminabile, attesochè non vi ha materiali con cui non si possono formare delle cose alla guerra bisognevoli. La proibizione di molte sostanze ridurrebbesi alla totale proibizione del commercio, e potrebbe ancora essere espressa per tutta la specie. Egli modifica questo principio generale, dichiarando che talvolta può avvenire che i materiali per la costruzione de' legni sieno proibiti, « se il nemico ne ha un urgente bisogno, e senza di essi non possa menare avanti la guerra ». Con questo fondamento egli giustifica l' editto degli Stati Generali dell' anno 1697 contro i Portoghesi, e quello del 1652 contro gl'Inglesi, come eccezioni alla regola generale che i materiali per la costruzion de' navigli non son mica di contrabbando. Egli dichiara anche, che « spesso sono eccettuati i viveri » dalla generale libertà del commercio neutrale, « quando i nemici sono assediati dai nostri amici, o *per altro modo* stretti dalla fame 1) ».

1) Grotius in eo argumento occupatus, distinguit inter res quae in bello usom habent, et quae nullum habent, et quae promiscui usus sunt, tam in bello, quam extra bellum. Primum genus non hostes, hostibus nostris advehere prohibet, secundum permittit, tertium nunc prohibet, nunc permittit. Si sequamur, quae *capite praecedenti* disputata sunt, de primo et secundo genere non est, quod magnopere laboremus. In tertio genere distinguit Grotius, et permittit res promiscui usus intercipere, sed in casu necessitatis, si aliter me meaque tueri non possim, et quidem sub onere restitutionis. Verum, ut alia praeteream, quis arbiter erit ejus necessitatis, nam facillimum est eam praetexere ? an ipse ego, qui intercepi ? Sic, puto, ei sedet, sed in causa mea me sedere judicem omnes leges, omniaque jura prohibent, nisi qood usus, tyrannorum omnium princeps, admittat, ubi foedera inter principes explicanda sunt. Nec etiam potui animadvertere, mores gentium hanc Grotii distinctionem probasse ; magis probarunt, quod deinde ait, neque obsessis licere res promiscoi usus advehere, sic enim alteri prodessem in necem alterius, ut latius intelliges ex *capite seq.* Quod autem ipse ille Grotios tandem addit, distinguendum esse inter belli justitiam et injustitiam, ad foederatos, certo casu, pertinere posse, sed ad eos, qui neutrarum partium suot, nunquam pertinere *capite praeced.* mihi visus som probasse.

..... Ex his fere intelligo, *contrabanda* dici, quae uti sunt, bello apta esse possunt, nec quicquam interesse, an et extra bellum usum praebeant. Paucissima sunt belli instrumenta qui non et extra bellum praebeant usum soi. Enses gestamus ornamenti causa, gladiis animadvertimus in facinorosos, et ipso pulvere bellico otimur pro oblectamento, et ad testandam publice laetitiam, nec tamen dubitamus, quin ea veniant nomine *τῶν contrabande Waren.* De his, qui promiscui usus sunt, nullus disputandi esset finis, et nullus quoque, si de necessitate sequimur Grotii sententiam, et varias, quas adjicit, distinctiones. Excute pacta gentium, quae diximus, excute et alia quae alibi exstant, et reperies, omnia illa appellari *contrabanda*, quae uti hostibus suggeruntur, bellis gerentis inserviunt, sive instrumenta bellica sint, sive materia per se bello apta : nam quod Ordines Generales 6 maii 1667, contra Suecos decreverunt, etiam materiam, bello non aptam, sed qoae facile bello aptari possit, pro *contrabanda* esse habendam, singularem rationem habebat, ex jure nempe retorsionis, ut ipsi Ordines in eo decreto significant.

Atque ante judicabis, an ipsa materia rerum prohibitarum quoque sit prohibita? Et in eam sententiam, si quid tamen definiat, proclivior esse videtur Zocchius *De jure feciali*, part. II, sez. VII, quaest. 8. Ego non essem, quia ratio et exempla me moveant in contrarium si omnem materiam prohibeas, ex qua quid bello aptari possit, ingens esset catalogus rerum prohibitarum, quia nulla fere materia est, ex qua non saltem aliquid, bello aptum, facile fabricemus. Hac interdicta, tantum

Il Valin ed il Pothier sono di accordo nel dichiarare che *le munizioni da bocca*, secondo la legge francese delle prede, ovvero secondo il gius comune delle nazioni, non sono di contrabbando, se non quando esse sono inviate ad una fortezza assediata o bloccata 1).

Il Valin, nel suo Comentario sull'Ordinanza della marina di Luigi XIV, con la quale tutte le munizioni da guerra erano dichiarate di contrabbando, dice: « Nella guerra del 1700 vi fu compreso il catrame, perchè i nemici lo dichiararono di contrabbando, tranne quello trovato a bordo de' legni svedesi, poichè è un prodotto del loro territorio 2). Nel trattato di commercio, conchiuso col re di Danimarca li 23 agosto 1742, il catrame è stato anche dichiarato di contrabbando insieme alla pece resina, le vele, il canape e il sartiame, gli alberi e il legname da costruzione di navi. Così, a questo riguardo, non si avrebbe ragione a muover querela contro la condotta degl'Inglesi, senza la loro contravvenzione ai trattati particolari, imperciocchè di diritto queste cose oggidì sono di contrabbando a cominciare da primi anni del corrente secolo; la qual cosa per l'addietro tampoco non era, siccome si ha dagli antichi trattati, e specialmente da quello di S. Germano in Aja del 23 febbraio 1677, conchiuso con l'Inghilterra, l'articolo 4 espressamente stipulando, che tutte queste cose rimarrebbero libere e permesse, parimenti che tutto ciò che servir potrebbe al sostentamento della vita: fatta eccezione però sempre per le fortezze assediate o bloccate 3) ».

Nel rinomato caso del convoglio svedese, deciso nella Corte inglese dell' Ammiragliato nel 1799, il Cav. Guglielmo Scott (Lord Stowell) dichiarò che « il catrame, la pece e il canape, spediti ad uso del nemico, sono soggetti ad essere sequestrati siccome contrabbando di lor natura ». « Comprendo — egli dice — che, in conformità del moderno giure delle genti, non si saprebbe porre in dubbio. Frattanto anticamente, quando le nimistà in Europa erano meno marittime che non sono diventate di poi, codesti oggetti erano divenuti di *natura dubbia*, e forse tali ancor erano al tempo di questo trattato (quello del 1661 tra la Gran Bretagna e la Svezia, che era ancora in vigore quando il Cavaliere

non omni commercio interdicimus, quod valde esset inutile. Et § 4, Pacti 1 dec. 1674, inter Carolum II, Angliae regem, et Ordines Generales, et § 4, Pacti 26 novem. 1675, inter regem Suecorum et Ordines Generales, et § 16, Pacti 12 oct. 1679, inter eosdem, amicos hostibus quibus arma non licet, permittunt advehere ferrum, aes, metallum, materiam navium, omnia denique quae ad usum belli parata non sunt. Quandoque tamen accidit, ut et navium materia prohibeatur, si hostis ea quam maxime indigeat, et absque ea commode bellum gerere haud possit. Quum Ordines Generales in § 2, edicti contra Lysitanos, 31 dec. 1657, iis, quae communi populorum usu *contrabanda* censentur, Lysitanos juvari vetuissent, specialiter addunt in § 3, ejusdem edicti, quia nihil nisi mari a Lysitanis metuebant, ne quis etiam navium materiam iis advehere vellet, palam sic navium materia a *contrabandis* distincta, sed ob specialem rationem addita. Ob eandem causam navium materia conjungitur cum instrumentis belli in § 2, edicti contra Anglos, 5 dec. 1652, et in edicto Ordinum Generalium contra Francos, 9 mart. 1689. Sed sunt hae exceptiones, quae regulam confirmant. Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico* lib. I, cap. X.

1) Valin, *Commentario su l'Ordinanza di marina*, lib. III, tit. IX, *Delle prede* art. 11. — Pothier, *Trattato della proprietà*, n.° 104.

2) Lettera del signor di Pontchartrain del 25 luglio 1705.

3) Valin, *Commentario su l' ordinanza di marina*, lib. III, tit. X. *Delle prede* art. 9.

Scott così giudicava, o almanco al tempo in cui fu conchiuso il trattato che ne è il fondamento; val quanto dire, quello ove fu adoperato Whitlock nel 1656; imperciocchè io opino che il Valin si apponga al vero quando egli dice »: Di *diritto* queste cose (parlava del materiale di marina) oggidì sono di contrabbando, a cominciar da'primi anni del secolo presente, cosa che non era così antecedentemente »; e il Vattel, annoverato tra i migliori scrittori moderni su questa materia, esplicitamente ammette tra gli oggetti di contrabbando positivo « il legname,e tuttociò che serve a costruire ed armare le navi da guerra ». In su questo principio era fondato il novello patto spiegativo del trattato danese, conchiuso nel 1780 da parte della Gran Bretagna da un nobile Lord (Mansfleld) allora Segretario di Stato, la cui attenzione si era rivolta particolarmente in su gli oggetti di questa natura. E però che io son di parere che, quantunque si possa mostrare la natura di queste sostanze essere stata soggetta a talune controversie al tempo di Whitlock, quando il trattato fondamentale fu conchiuso, nel quale un discreto silenzio fu serbato a loro riguardo, al pari che nell'ultimo trattato che ne deriva; non pertanto l'interpretazione che l'ultimo giudizio e la pratica dell'Europa aveano dato su questo soggetto, potrebbe in certo modo applicarsi a ciò che i trattati aveano rimasto d'indefinito e controverso, dove lo avean messo le nazioni allora generalmente in Europa predominanti 1) ».

Egli pare difficile considerare i trattati del 1656 e del 1661 tra la Gran Bretagna e la Svezia come tali da ammettere compiutamente l'interpretazione, che se ne è fatta nel giudizio di sopra cennato. Cotesti trattati, egualmente che quelli indi conchiusi tra le stesse Potenze nel 1664 e nel 1665, annoverano il denaro, i viveri e le munizioni da guerra come di contrabando tra le parti contraenti. E il *discreto silenzio*, di cui parla lo Stowell, è sufficientemente sostituito dai trattati del 1664 e 1665, i quali espressamente dichiarano che: « quando una tra le parti si troverà in guerra, il commercio e la navigazione saranno libere relativamente ai sudditi di quella Potenza che non vi ha preso parte alcuna, coi nemici dell'altra, e che essi saranno conseguentemente liberi di loro trasportar direttamente tutti gli effetti, che non son mica particolarmente eccettuati dall'art. 11 del trattato conchiuso a Londra nel 1661, nè espressamente dichiarati da questo stesso articolo proibiti ovvero di contrabbando, o pure che non sono di proprietà del nemico ». L'articolo seguente è ancora più esplicito. « Ed affinchè tutti coloro che leggeranno le presenti sapessero quali sono le sostanze specialmente eccettuate e proibite, ovvero riguardate siccome di contrabbando, ci è parso buono di qui enumerarle, conformemente al suddetto undecimo articolo del trattato di Londra. Essi effetti specialmente designati sono i seguenti; eccet.» Qui ne segue il novero come nell'art. 11, ove non si fa nessuna menzione del materiale marittimo 2).

Questa maniera di vedere pare essere confermata dalla opinione data nel 1764 dal Cavaliere Leolino Ienkins al re Carlo II, circa il caso di un carico di materiale marittimo, prodotto della Svezia, appartenente ad un suddito inglese, predato a bordo di una nave svedese, e menato

1) *Rapporti dell' Ammiraglio* ROBINSON, vol. I, p. 372. *La Maria.*
2) SCHLEGEL, Esame della sentenza pronunziata dal Tribunale di Ammiragliato inglese il dì 11 giugno 1799, nella causa del convoglio svedese, p. 125.

ad Ostenda da un corsale spagnuolo ». E'non si deve pretendere — dicea il Ienkins — di designare come oggetti di contrabbando la pece e il catrame appartenenti ai sudditi di V. M. I quali oggetti non essendo mica annoverati nell'art. 24 del trattato fatto tra Vostra Maestà e la Corona di Spagna nel 1667, consegnentemente sono dichiarati nel seguente articolo di non essere di contrabbando. La sola obbiezione che in questo caso sembra elevarsi contro l'attore, si è che questa pece e questo catrame sono trovati a bordo non di un legno inglese, ma svedese, come risulta dalle pruove e dai documenti di bordo; e quindi il beneficio degli articoli del trattato spagnuolo qui non può essere invocato, imperciocchè essi riguardano il nostro traffico per le sostanze su i nostri legni caricate, ma non mica su' bastimenti stranieri. Ma egli non è mica probabile che la Svezia abbia sofferto, ovvero permesso in alcuno dei suoi trattati con la Spagna, che i suoi proprî prodotti, la pece ed il catrame, fossero riputati di contrabbando. Se adunque queste sostanze non sono giudicate sequestrabili per essere trovate a bordo di un legno non libero, le non possono essere giudicate che col giure delle genti generale; e in questo caso io umilmente sono di parere che, conformemente a questa legge naturale, nulla deve essere giudicato di contrabbando, se non quando si tratta di fortezze assediate, ovvero di una notificazione fatta dalla Spagna a tutte le Potenze, cioè che essa condannerà tutta la pece e tutto il catrame che troverà; di qualità che in fine l'intercessione e la protezione della Vostra graziosa Maestà per l'attore, quanto al costui reclamo, saranno fondate non su l'equità e il vero senso del trattato di V. M. con la Spagna, ma sul gius naturale e la pratica di tutte le nazioni 1) ».

Secondo il trattato di navigazione e di commercio di Utrecca tra la Gran-Bretagna e la Francia, rinnovato e confermato dal trattato di Aquisgrana nel 1748, da quello di Parigi del 1763, da quello di Versaglia del 1783, e dal trattato di commercio tra la Francia e la Gran Bretagna del 1786, la lista degli oggetti di contrabbando è strettamente limitata alle munizioni da guerra; e il materiale da marina, le provvisorie di bocca e tutti gli altri effetti non operati a forma d'istromento, o di equipaggio per l'uso della guerra o per terra o per mare, sono da questo novero espressamente esclusi. Per tutto il secolo decimottavo la quistione del carattere di contrabbando continuò ad essere molto controvertita tra la Gran Bretagna e le nazioni littorane del Baltico. Agli estremi rigori delle pretensioni della guerra erano stati apportati vari mitigamenti, concessi in pro del commercio di sostanze provenienti, o prodotti di questi Stati, sia permettendo loro la libera entrata ne' porti nemici, sia raddolcendo la pena primitiva della confiscazione, quando erano sequestrati, col diritto men severo d'impedire che fossero quelle sostanze al nemico trasportate, e di adoperarle in uso del guerreggiante, pagandone il valore al proprietario neutrale. Finalmente questa controversia fu terminata con una convenzione tra la Gran Bretagna e la Russia conchiusa nel 1801, a cui posteriormente aderirono la Danimarca e la Svezia. Coll'art. 3.° di questo trattato egli è dichiarato: « Che, per evitare ogni ambiguità intorno a ciò che dev'esser riguardato come contrabbando di guerra, Sua Maestà Imperiale di tutte le Russie e S. M. Britannica dichiarano, in conformità dell'art. 11 del trattato di commercio conchiuso tra le due Corone il 10/21 febbraio 1797, che esse

1) Vedi *la Corrispondenza* del cav. L. Ienkins, vol. II, p. 271.

non riconoscono come tali se non le seguenti sostanze, cioè i cannoni, i mortai, le armi da fuoco, le pistole, le bombe, le granate, le palle da cannone e di fucile, i fucili, le pietre focaie, le micce, la polvere, il salnitro, lo zolfo, i caschetti, le picche, le spade, i centurini, le selle e le briglie, tranne la quantità degli accennati effetti che può esser necessaria alla difesa del legno, e di coloro che ne compongono l' equipaggio. Ogni altra cosa che si sia, qui non enumerata, non sarà riguardata come munizione di guerra terrestre o marittima, non sarà sottoposta a confiscazione, e potrà liberamente passare senza andare incontro alla minima difficoltà, eccetto che la non sia considerata come di proprietà del nemico nel significato di sopra stabilito. Egli è anche convenuto, che tutto ciò che è stipulato nell' articolo presente, sarà senza pregiudizio delle stipulazioni che l' una o l' altra corona potrà avere con le altre Potenze, per mezzo delle quali gli oggetti della medesima specie saranno o riservati, o proibiti, o permessi ».

Nel preambolo di questa convenzione si dichiara: che essa ha per oggetto lo scioglimento delle controversie tra le parti contraenti, risultanti dalla neutralità armata, con « una invariabile determinazione de' loro principî su i diritti di neutralità nella loro applicazione alle loro rispettive monarchie, il quale oggetto era raggiunto dalle Potenze del Settentrione, ammettendo la regola di *nave libera, merce libera*, mentre la Gran Bretagna accordava i punti revindicati da queste Potenze relativamente al contrabbando, al blocco, ed al traffico in su le coste e le colonie ».

L'art. 8.° del trattato dichiarava pure che : « I principî e i provvedimenti adottati col presente atto saranno egualmente applicabili a tutte le guerre marittime, in cui una delle due Potenze può essere impegnata, mentre l'altra si rimane neutrale. E però queste stipulazioni saranno riguardate come vigenti, e serviranno di regola costante alle Potenze contraenti relativamente al traffico ed alla navigazione ».

Il novero degli oggetti di contrabbando, contenuto nella convenzione tra la Gran Bretagna e la Russia, a cui indi convenne la Svezia, per taluni capi differiva da quello stabilito nell' art. 11 del trattato del 1661 tra la Gran Bretagna e la Svezia. Affin di prevenire il ritorno delle discettazioni, che erano surte relativamente a questo articolo, fu conchiusa una convenzione a Londra tra le due Potenze il dì 25 luglio 1803. Con quest'atto il novero degli oggetti di contrabbando, determinato nella convenzione tra la Gran Bretagna e la Russia, fu angumentato mercè l' aggiunzione del denaro monetato, de' cavalli e fornimenti di cavalleria, e relativamente alle navi da guerra, ogni oggetto di fabbrica, da servire immediatamente al loro equipaggio; tutti codesti oggetti furono sottoposti a confiscazione. Inoltre fu stipulato, che tutto il materiale marittimo dall' uno o dall' altro paese prodotto, sarebbe sottoposto al diritto di preferenza di compra, a favore della parte guerreggiante, a condizione di pagare un indennità del dieci per cento sul prezzo del conto o valore corrente, e le spese. Se le navi erano dirette ad un porto neutrale, e se erano prese sospettando di viaggiare per un porto nemico, doveano ricevere un'indennità, tranne se il Governo belligerante non preferisse di esercitare il suo diritto di prelazione, nel quale caso i proprietarî erano ammessi a ricevere il prezzo a cui sarebbero ammontate le merci poste in vendita alla loro destinazione, col diritto di stallia, e le spese 1).

1) *Martens*, Raccolta tom. VII, p. 150-281.

La dottrina delle Corti di preda inglesi, considerando come di contrabbando i viveri e il materiale marittimo, indipendentemente dai patti speciali del trattato, fu compiutamente esposta dal Cav. Guglielmo Scott nel caso del legno—*Jonge Margarita*. Per questo caso egli stabilisce, che il novero degli oggetti di contrabbando è molto variato, e talvolta in modo da render difficile da determinare la ragione di queste variazioni, riferendosi a particolari circostanze, di cui la storia non ha accompagnato le decisioni. « Nel 1673, quando dalla pubblica potestà furono emesse molte incerte regole circa il contrabbando, da un uomo di grande sapere ed esperienza nell'Ammiragliato inglese fu sostenuto, che, giusta la pratica, il *grano*, il *vino*, l'*olio* potevano essere giudicati di contrabbando. Molto più tardi, parecchie specie di provvisioni, come il butiro, il pesce in salimoia e il riso, sono state come condannate di contrabbando. La regola moderna era che le accennate provvisioni non sono generalmente di contrabbando, ma che potessero divenirlo in talune occorrenze risultanti dal particolare stato della guerra, o delle parti che vi sono impegnate. Fra le cause tendenti ad impedire che le provvisioni fossero trattate come contrabbando, vi è quella di esser considerate come il prodotto del paese d'onde si portan fuori. Un'altra circostanza, per la quale le nazioni nella pratica mostrano alquanto d'indulgenza si è, quando gli effetti sono nel loro stato grezzo, e non manufatti. Così, a mo' di esempio, si ha della indulgenza pel ferro, quantunque le ancore, e gli altri istrumenti, che se ne fabbricano, siano direttamente di contrabbando. Al canape si ha più riguardo che non al sartiame; e il grano non è mica ritenuto come un oggetto così compromettente, come tutte le preparazioni che se ne fanno ad uso dell'uomo. Ma la più grave distinzione si è quella di apparare se le sostanze sono destinate all' ordinario uso della vita, ovvero a quello della guerra. La natura e la qualità del porto, a cui le son destinate, dimostrano la specie di fatto a cui la distinzione deve applicarsi. Se il porto è un porto generale di traffico, si dovrà comprendere che le robe erano destinate ad uso civile, quantunque talvolta una fregata, ovvero altri legni da guerra, possano esser costruiti in quel porto. Per converso se la qualità principale del porto è quella di un porto per armamento navale, e' vi sarà luogo a pensare che le sostanze erano destinate ad uso militare, quantunque quel luogo fosse frequentato da legni mercantili, e fosse possibile che quelle sostanze sieno destinate ad essere civilmente consumate. A cagion della impossibilità di stabilire la destinazion finale di una sostanza *ancipitis usus*, non è mica una ingiustizia la regola, che deduce l' uso diffinitivo dalla immediata destinazione; e la presunzione di un uso ostile della sostanza, fondata in su la destinazione ad un porto di guerra, è singolarmente aggravata, se al momento della spedizione delle robe, notoriamente si allestisse un considerevole armamento, a cui tornerebbe di grande utilità un approvigionamento di quelle 1) ».

La distinzione, a tenor della quale alcune sostanze di uso generale sono considerate come contrabbando, secondo che le son destinate ad un porto di armamento marittimo, o no, sembra essere stata indi abbandonata dal Cav. Guglielmo Scott. Egli espone che « il carattere del porto è senza importanza, poichè il materiale navale, se è considerato come contrabbando, è tale senza aver riguardo alla natura del porto, o che lo sia

1) *Rapporti dell' Ammiraglio* Robinson, vol. II, p. 192.

destinato al traffico, o alla guerra. In entrambi i casi la conseguenza sarà quasi la stessa. Se questo materiale è spedito ad un porto mercantile, lo si può adoperare all'uso immediato dell'armamento de' corsali, ovvero lo si può da un porto mercantile condurlo in uno da guerra, ed ivi farlo servire a tutti quegli usi pe' quali sarebbe stato adoperato, se fosse stato direttamente ad un porto di armamento marittimo trasportato 1).

La dottrina delle Corti inglesi di Ammiragliato, relativamente alle provvisioni che diventano contrabbando in talune occorrenze di guerra, fu adottata dal Governo britanno nelle istruzioni date ai suoi incrociatori il dì 8 giugno 1793. Le quali ingiungevano a costoro di prendere tutte le navi cariche totalmente o in parte di grani o di farina, destinate ad un porto di Francia, e di spedirle in un porto inglese per esservi vendute dal Governo, ovvero rilasciate sotto la condizione che il proprietario darebbe garentia di vendere il carico ne' porti di un paese amico di S. M. Britannica. Quest'ordine lo si giustificava, fondandosi in ciò che, secondo il moderno giure delle genti, tutte le provigioni debbono essere riguardate come di contrabbando, e come tali esposte alla confiscazione ogni volta che, privando l'inimico di tali aiuti, è un mezzo tra quelli da adoperarsi per farlo arrendere. L' attuale condizione della Francia (dicea il signor Hammond) era notoriamente tale, che la necessità imponeva di adoperare questo mezzo di arrendimento, mercè le collettive operazioni delle differenti Potenze impegnate nella guerra; e l'argomentazione, che tutti i giureconsulti applicavano ai casi di questa specie, vieppiù era applicabile al caso presente, da cui la rovina risultava per l'inusato modo di guerra adottato dallo stesso nemico, che avea armato quasi l'intero ceto degli agricoltori in Francia, per incominciare e sostenere le ostilità contro quasi tutti i Governi di Europa. Ma questo ragionamento era soprattutto applicabile ad un commercio in gran parte condotto dall'attuale Governo della Francia, e che lo non si dovea più lungo tempo riguardare come un progetto mercantile d' individui privati, ma come l'immediata operazione delle persone che aveano dichiarata la guerra, e che allora contra la Gran Bretagna la dirigevano 2).

Questo ragionamento incontrò l' opposizione delle Potenze neutrali, la Svezia e la Danimarca, e principalmente del Governo degli Stati Uniti di America. Il quale insisteva intorno al punto, che quando due Potenze sono in guerra, le altre nazioni, che scelgono di rimanere in pace, conservavano il loro diritto naturale di continuare la loro agricoltura, i loro travagli manifatturieri, e tutte le altre loro industrie ordinarie ; il diritto di trasportare i prodotti della loro industria per ismaltirli in tutti i paesi guerreggianti o neutrali, come di consuetudine; il diritto di andare e venire liberamente senza soffrire ingiurie o vessazioni; finalmente che come lo stato di guerra esisteva riguardo alle altre nazioni, così per le neutrali dovea considerarsi come la non esistente. La sola restrizione a questa generale libertà del commercio, a cui si fossero sottoposte le nazioni in pace, era quella di non concedere gli approvigionamenti puramente di guerra a veruna delle parti, nè d' introdurre cosa qualunquesiasi in una fortezza assediata dal nemico. Questi approvigio-

1) *Rapporti dell' Ammiraglio* Robinson, vol. V, p. 305.

2) Lettera del sig. Hammond al sig. Jefferson, del dì 12 settembre 1793. — Waite, *Documenti di Stato*, vol. I, pag. 398.

namenti di guerra sovente erano stati enumerati ne' trattati sotto il nome di contrabbando, affinchè non rimanesse campo a controversia. Egli bastava il dire che il grano, le civaie e la farina non erano mica della classe degli oggetti di contrabbando, e conseguentemente rimanevano sostanze di libero commercio. Lo stato di guerra, allora esistente tra la Gran Bretagna e la Francia, non dava mica un diritto legittimo all'una delle due Potenze guerreggianti d'interrompere l'agricoltura degli Stati Uniti, nè il tranquillo scambio de' loro prodotti con tutte le nazioni. Se una nazione qualunque avea il diritto di chiudere a' loro prodotti tutti i porti della terra, tranne i suoi e quelli de' suoi nemici, anche questi ultimi li dovea chiudere per ostacolare nel tempo stesso l'esportazione di codesti prodotti. 1)

In conseguenza nel trattato conchiuso tra la Gran Bretagna e l'America, il dì 19 novembre 1794, fu stipulato (art. 18), che sotto la denominazione di contrabbando sarebbero comprese tutte le armi e gli approvigionamenti servibili alla guerra. « E parimenti il legname per costruzione di navi, il catrame, ovvero la resina, le lamine di rame, le vele, il canape e il sartiame, e in generale tutto quello che può servire all'armamento dei bastimenti, tranne solamente il ferro grezzo, e i tavoloni di abete ». L' articolo continua dicendo che: « Atteso *la difficoltà di accordarsi intorno ai veri casi, ne' quali le provigioni da bocca e altre sostanze, che generalmente non son mica di contrabbando, possono essere ritenute per tali*, egli è necessario di provvedere agli inconvenienti e ai malintesi che in tali occorrenze potrebbero sorgere : ed inoltre è stato consentito che sempre quando simili sostanze, che in tal modo diventano di contrabbando, conformemente al gius delle genti in vigore, per questa ragione saranno staggite, le non saranno confiscate, ma in quella vece i loro proprietari ne saranno prontamente e pienamente soddisfatti; e coloro i quali avranno fatta la cattura, ovvero, in mancanza di costoro, il Governo, sotto la cui autorità i catturanti agiscono, pagheranno ai proprietari o comandanti di tali navi l' intero valore di tutti codesti effetti, di più un ragionevole guadagno mercantile, come pure il nolo e il diritto di stallia, che si riferiscono a questa detenzione ».

Le instruzioni del giugno 1793 erano state rivocate pria di essere sottoscritto l'accennato trattato; ma prima della sua ratificazione, il Governo inglese emanò, nell'aprile del 1795, un'ordinanza del Consiglio, ingiungendo ai suoi incrociatori di catturare e sostenere ogni nave carica in tutto o in parte di grano, di farina, di civaie, ed altre sostanze di provvisione alimentaria, dirette ad un porto della Francia, e di inviarle ne' porti che sarebbero più comodi, affinchè questi grani, farine ecc. potessero essere per conto del Governo comperati.

La sopradetta ordinanza indi fu rivocata, e la quistione della sua legalità divenne il soggetto di una discussione avanti la commessione mista costituita, in conformità del trattato, per decidere in su i reclami de' cittadini americani a ragion delle non regolari ed illegali catture, e della condanna de' loro legni, e di altre loro mercatanzie sotto l' autorità del Governo inglese. L'ordinanza avea per sua ragione i seguenti argomenti.

1.° Che la era stata emanata quando si avea avuto di mira di abbat-

1) Lettera del sig. Jefferson al sig. Pinkeney del dì 7 settembre 1793. — Waite, *Documenti di Stato*, vol. 1, p. 393.

tere il nemico per mezzo della fame, e che in tale stato di cose il trasporto di provigioni ne' porti della Francia diventava un oggetto di contrabbando per giustificare la Gran Bretagna a catturarle, sotto la condizione di pagare il prezzo dell'importo di spedizione con un giusto guadagno mercantile sopra il prezzo, nonchè il nolo e il diritto di stallia.

2.° Che la *necessità* giustificava l'ordinanza; essendo che a quell'epoca la nazione inglese era minacciata di una mancanza di quelle sostanze che si era ordinato di catturare.

Il primo argomento fondavasi non solamente sul gius generale delle genti, ma sull'articolo anzi citato del trattato tra la Gran Bretagna e l'America.

Di questo preteso gius delle genti l'autorità, che il sorreggeva, era principalmente il seguente tratto del Vattel: « Le cose che sono di uso particolare per la guerra, e delle quali se ne vieta il trasporto al nemico, sono dette *merci di contrabbando*. Tali sono le armi, le munizioni da guerra, il legname e tutto ciò che serve a costruire ed armare le navi da guerra; i cavalli e anche i viveri, in certe occorrenze, quando si spera di abbattere il nemico per mezzo della fame 1).

Di contrapposto a questa autorità fu esposto: bastare il dire che al più la era equivoca ed indeterminata, imperocchè non indicava le occorrenze, a ragion delle quali sostener si potesse: « esservi speranza ad abbattere il nemico per mezzo della fame »; e che era del tutto conseguente affermare, che questa speranza deve fondarsi sopra un evidente e manifesto motivo di effettuare l'arrendimento del nemico, mediante codesto odioso modo di guerra, e che il giure delle genti non ammette l'esistenza di simile motivo che in certi determinati casi; come, ad atto di esempio, un regolare assedio, un blocco, ovvero un'invasione in particolari fortificazioni. Ancor più soddisfacente sarebbe questa risposta paragonando il passo qui sopra citato con le opinioni più precise di altri rispettabili autori sul giure internazionale, per lo quale mezzo potrebbe scovrirsi ciò che il Vattel non sembra spiegare, la combinazione, cioè, delle circostanze, alle quali sia questo principio applicabile, ovvero alle quali lo si voglia applicare.

Ma non era mica necessario di starsene fidente del tutto su questa risposta; conciossiachè lo stesso Vattel presentava un esatto comentario in sull'ambiguità del suo testo. Il solo esempio accennato da questo scrittore, e che viene a porsi sotto un principio generale, è lo stesso di quello che il Grozio ha tratto da Plutarco. « Il re Demetrio — come il Grozio dice — avea già soggiogata l'Attica; avea presa la città di Rhamus, ed era *in sul punto di affamare Atene*, quando giunse una nave carica di viveri ». Il Vattel ne discorre come di un caso in cui le provigioni erano di contrabbando (sezione 17), e quantunque egli di questo esempio non se ne serva nello scopo manifesto di chiarire viepiù il passo di sopra riportato; tuttavia, poichè di altro non fa menzione, a cui si potesse riferire, egli diventa cosa evidentissima che questo scrittore non vuole spingere la dottrina di contrabbando speciale più lunge del caso di questo esempio.

Egli era ancor da osservarsi, che nella sezione 113, il prefato scrittore dichiara espressamente, che tutte le sostanze di contrabbando (comprendendovi naturalmente quelli che tali diventano in ragione delle

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. VII, § 112.

occorrenze di cui tratta nella fine della sezione 112), debbono essere confiscate. Ma niuno pretendeva che la Gran Bretagna avesse potuto legalmente *confiscare* i carichi catturati dopo la ordinanza del 1795. Ed ancora, se le catture operate in forza di questa ordinanza rientravano nell'opinione espressa dal Vattel, ben avrebbe potuto essere giustificata la confiscazione delle robe catturate. Già da tempo era stato stabilito, che tutti gli effetti di contrabbando sono esposti a confiscazione, secondo il giure delle genti, o che essi sieno di contrabbando di loro natura, o che per la forza delle occorrenze divengano tali. Anche ne' tempi più remoti, quando questa regola non era così bene raffermata, noi troviamo, che le nazioni, le quali cercavano rendersi esenti dalla confiscazione, giammai non richiesero tale esenzione prendendo per fondamento alcune particolari descrizioni, ma si bene appoggiandosi sopra ragioni generali, che comprendevano qualunque siasi caso di contrabbando. Adunque, poichè egli era ammesso che i carichi, di cui è discorso, non erano mica soggetti a confiscazione siccome contrabbando, egli era evidente che la circostanza, da cui avea avuto origine l'ordinanza, non poteva essere stata della stessa natura di quelle che il Vattel avea in vista; o in altri termini, che i carichi non erano totalmente divenuti di contrabbando nel vero senso del suo principio, ovvero in conformità di alcun conosciuto principio del gius delle genti generale.

Anche all' autorità del Grozio si fe' ricorso per sostenere il principio assunto.

Il Grozio distingue le sostanze in tre classi. Egli dichiara quelle della prima totalmente di contrabbando; quelle della seconda non così assolutamente; e quanto a quelle della terza egli dice così: « Circa le cose della terza specie, di uso ambiguo, sarà da por mente allo stato della guerra. Conciossiachè, se io non posso pormi al sicuro altrimenti che prendendo quelle cose che si trasportano, la necessità, come altrove esponemmo, me ne darà il diritto, però coll'obbligo della restituzione, purchè non vi si annetta alcun'altra cagione». E questa « altra cagione » indi egli la spiega per mezzo di un esempio, dicendo: « nel caso in cui avessi messo l' assedio ad una fortezza, bloccata de' porti, e già si è sul punto di aversene la dedizione ovvero la pace 1) ».

Questa opinione del Grozio non sembra mica fissarsi su l'idea di contrabbando, ma semplicemente su quella di una mera necessità da parte del guerreggiante che cattura. Egli non riguarda affatto il diritto di presa siccome un mezzo di effettuare la dedizione dell'inimico, ma in quella vece come un indispensabile mezzo di difesa dalla parte nostra. Egli non istabilisce che la presa per la supposta condotta illegale del neutrale, il quale cerca d' introdurre delle sostanze appartenenti alla terza classe (fra le quali son comprese le provvisioni da bocca), *non dirette ad un porto assediato o bloccato*, che codesta presa, ripeto, sia secondo la legge, allorchè la non è fatta che in mira d'inquietare ovvero di soggiogare il nemico, ma solamente quando la è eseguita nel fine della propria conservazione e della propria difesa, spinto che si è da quella im-

1) « In tertio illo genere usus ancipitis distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non possum, nisi quae mittuntur intercipiam, necessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alia accedat... ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clausos, et jam deditio aut pax expectabatur ». Grozio, *De jure belli ac pacis.*

periosa e non equivoca necessità, che infrange ogni distinzione di proprietà, e che, sotto certe condizioni, fa rivivere il diritto originario di usare delle cose come se le fossero in comune.

Ed egli altrove 1) lungamente spiega cotesta necessità, e nel passo or ora da noi citato fa espresso rimando a questa spiegazione. — Nelle sezioni poi 7, 8 e 9 espone le condizioni congiunte allo stato di necessità nel modo seguente: 1.° Lo (il diritto di necessità) non si eserciterà pria che tutti gli altri mezzi possibili si sieno adoperati; 2.° nè tampoco se il vero proprietario si trovasse nella stessa necessità : 3.° che se ne farà al più presto possibile la restituzione.

In seguito 2) il Grozio, riepilogando ciò che avanti ha detto intorno questo soggetto, chiarisce abbondantemente codesta teorica della necessità, e nel più esplicito modo conferma l'interpretazione data ai qui sovra cennati testi. E il Rutherforth, nel suo Commentario all'opera del Grozio 3), spiega anche ciò che ivi questi dice circa il diritto di prendere le provigioni fondandosi in su la necessità, e suppone che il senso sia, che la presa non potrebbe giustificarsi solamente per questo aspetto, « tranne se il bisogno di codeste sostanze non sia tale, da essere impossibile di astenersene 4) ».

Il Byukershoek anche limita il diritto di prendere le robe, che generalmente non sono di contrabbando di guerra (tra le altre le provigioni da bocca) ai casi da noi sopra riferiti 5).

Adunque egli sembra, per quanto l' autorità de' giureconsulti può avere influenza su la quistione, che l' ordinanza del 1795 non poteva appoggiarsi sovra alcuna giusta idea di contrabbando, e nè anche, per questo aspetto, essere giustificata dalla ragion della cosa, ovvero dall' uso dalle nazioni riconosciuto.

La semplice speranza, comunque ben fondata in apparenza si fosse, di molestare ovvero di spingere a dedizione un nemico, intercettando il traffico neutrale delle sostanze per provigioni da bocca (che in se stesse sono tanto di contrabbando quanto le merci ordinarie), dirette a porti nè stretti da assedio nè da blocco, facultasse cotesta interruzione, ne sarebbe conseguenza che un guerreggiante, in ogni tempo, potrebbe impedire, senza esservi nè assedio nè blocco, qualunque specie di traffico col nemico; conciossiachè in ogni tempo egli è da credere, che una nazione, non avendo affatto o pochi legni, potrebbe essere spinta ad una totale rovina, se s' impedisse che con essa le altre nazioni potessero trafficare, e che un simile impedimento sarebbe un possente mezzo di sottometterla. Il principio per sua natura è tanto largo, che torna impossibile circoscriverlo. Egli è necessario che l' uomo si vestisse, come è pur necessario che egli si nutrisse, ed anche la privazione delle commodità della vita è gravemente sentita da coloro ai quali l' abitudine l' ha rese necessarie. Una nazione dev'essere stremata di forze e impoverita, in proporzione che la può essere privata delle sue consuete relationi commerciali con gli altri Stati; e se ad un guerreggiante può esser permesso violare la libertà del commercio neutrale relativamente

1) Vol. II, cap. II, sez. 6.
2) Vol. III, cap. XVII, sez. 1.
3) Lib. III, cap. I, sez. 5.
4) Rutherforth, *Instituzioni*, vol. II, lib. II, cap. IX, § 19.
5) Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. IX.

ad un oggetto di contrabbando *in se*, nella speranza di molestare e far arrendere il nemico mediante la cattura di questo oggetto, e la interruzione che ne impedisce l'arrivo ne'suoi porti; perchè, su la stessa speranza di arrecar disagio al nemico, non troncar di netto, per quanto è più possibile, col mezzo delle catture, ogni comunicazione con lo stesso, e in tal modo colpire in un tempo e con effetto, le sue forze e le sue riprese?

Relativamente all' art. 18 del trattato dell' anno 1791, tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, evidentemente dovea rimaner la quistione nello stato istesso in cui la si trovava. Le due parti contraenti, non potendo accordarsi circa la definizione de' casi, ne' quali le provigioni da bocca, e le altre cose, che generalmente non sono di contrabbando, dovevano come tali essere riguardate, aderirono congiuntamente a quanto segue. (Il Governo americano insisteva che la qualità di contrabbando fosse data alle merci dirette ad una fortezza realmente assediata, bloccata, ovvero invasa; mentre il governo britanno sosteneva, che la doveasi estendere a tutti i casi, ne' quali si avea speranza di soggiogare il nemico col mezzo della fame). « Ogni volta che degli effetti divengono in tal modo di contrabbando, *in conformità dell'esistente giure delle genti*, per questa ragione saranno stagiti i suddetti effetti, ma non confiscati », però soddisfacendo pienamente del loro valore i proprietari, giusta come è stabilito nell' articolo. Quando il giure delle genti, esistente al momento in cui il caso avviene, giudica di contrabbando quegli effetti, per questa stessa ragione e' possono essere confiscati; quando il contrario ne giudica, non debbono affatto essere sequestrati. E però che ciascuna delle due parti rimaneva libera di decidere, se, avvenuto il caso, il giure delle genti giudica o no di contrabbando queste tali merci, non essendo nessuna costretta a governarsi secondo l' opinion dell' altra. Se una di esse parti, col falso pretesto di essere facultata dal giure delle genti, faceva una cattura, l' altra poteva liberamente oppugnarla; di far ricorso a questo stesso diritto delle genti e, se giudicava opportuna cosa, ricorrere anche alle rappresaglie ed alla guerra.

Relativamente al secondo fondamento, con cui si giustificava l'ordinanza, *la necessità* (la Gran Bretagna, come si allegava, essendo, quando emanava l'ordinanza, in deficienza delle merci di cui avea ordinato la cattura), fu risposto, di non potersi negare che la estrema necessità non dovesse giustificare un simile provvedimento. Solamente importava assicurare che allora esistesse la necessità, e in qual modo il diritto, che essa dava, potesse essere attuato.

Intorno questo soggetto tanto il Grozio, quanto gli altri giureconsulti si accordano a dichiarare, esser duopo che la necessità sia vera e grave, e che anche in questo caso la non dà mica la facoltà d' insignorirsi della roba altrui, pria che tutti gli altri mezzi praticabili di soccorso non sieno stati indarno tentati. E'non v'era a dubitare che altri mezzi praticabili non vi fossero da evitare la calamità temuta dalla Gran Bretagna. L'offerta di vantaggioso mercato ne'differenti porti del regno era un manifesto espediente per attirarvi i prodotti delle altre nazioni. I negozianti non voglion mica esser forzati a portarsi ove loro si presenta un commercio profittevole; essi spediranno le loro merci là dove il guadagno gl'invita; e se a tempo giunge loro cotesto allettamento, produrrà sempre l' effetto che se ne è impromesso. Ma finchè la Gran Bretagna of-

friva, per ciò che riguardava i bisogni della vita, meno di quello che dal suo nemico poteva essere ottenuto, non era ad attendersi che le navi neutrali ricercassero i porti dell' inimico, e tirar diritto trovandosi a passare pe' suoi porti? Poteasi dire che, stando al semplice timore (non mica in conformità della vera esperienza) di mancanza, la era facultata a far ricorso ai violenti mezzi di sequestro delle provisioni appartenenti ai neutrali, senza tentare i mezzi di approvigionamento comportevoli coi diritti degli altri, e non opposti col bisogno? Emanata ed attuata che fu codesta ordinanza, il Governo inglese fece quello che avrebbe dovuto precedentemento fare: egli offrì un dono per la importazione delle sostanze di cui mancava. E'ne seguì, che i neutrali corsero con le loro merci, e tanto che la piazza ne riboccava. Se questo stesso provvedimento fosse stato preso molto tempo prima, avrebbe reso totalmente inutile emanare l' ordinanza del 1795.

Per la qual cosa, ritenendo gli accennati motivi, i commessarî accordarono una piena soddisfazione, coll' art. 7 del trattato del 1794, ai proprietari delle navi e de' carichi catturati in forza delle ordinanze, tanto per la perdita del guadagno, quanto per le altre conseguenze della loro detenzione 1).

§ 25. — *Del trasporto de' militari o de' dispacci in servigio del nemico.*

Il trasporto de' militari ovvero de' dispacci in serviglo dell' inimico è della stessa natura del trasporto de' beni di contrabbando. Una nave neutrale, che viene adoperata al trasporto delle milizie nemiche, va soggetta alla confiscazione se è catturata dal guerreggiante avverso; nè da questa pena sarebbe esentata per lo fatto di essere stata con violenza costretta a porsi a' servigi del nemico. Il capitano non può avere il permesso di affermare che egli era un agente involontario. Un atto di violenza, esercitato da una nazione guerreggiante sopra una nave, ovvero sur una persona neutrale, dovesse pur essere considerato come una giustificazione di un atto contrario al dovere riconosciuto del carattere neutrale, secondo il giure delle genti, vi sarà un termine a tutte le proibizioni di condurre robe di contrabbando, ovvero d' impegnarsi in qualunque altro atto di nimistà. Se nell'esegnire il servigio avviene una qualche perdita, il neutrale, che accoglie simili dimande da parte dell' inimico, deve chiederne riparazione al governo che gli ha imposto tale costrizione 2). Relativamente al numero delle persone militari necessarie per esser la nave colpita di confiscazione, egli è difficile determinarlo; conciossiachè un piccolissimo numero di persone di elevato grado, e di un eminente carattere può essere molto più d'importanza, che non un numero maggiore di persone d'inferior condizione. In certe occorrenze, il trasporto di un provetto generale può esser più nocevolo del trasporto di un intero reggimento. Le conseguenzo di un simile soccorso sono più gravi, e in questo caso il guerreggiante ha un diritto più legittimo di prevenirlo e di punirlo. E' non apparisce evidente dal giudizio delle Corti delle prede, che il comandante della nave sia tanto ignorante da non conoscere di che na-

1) Art. 7 del trattato del 1784. M. S. Parere del signor G. Pinkney sulla causa del legno *il Nettuno*.

2) *Rapporti dell' ammiraglio* Robinson, vol. IV, p. 256. — *La Cristina*.

tura sia il servigio che assume. E però si giudica sufficiente che vi sia stato un danno pel belligerante dall'uso, a cui la nave è stata trovata destinata. Se vi sia stata costrizione, essa opera come la violenza; e se dev'esser chiesta soddisfazione contro di alcuno, la dev'esser domandata a coloro i quali, usando la forza o la frode, hanno esposto al pericolo la proprietà. Altrimenti simili mezzi di trasporto sarebbero continuamente adoperati, e nel più gran numero di congiunture tornerebbe quasi impossibile di provare la cognizion di causa dell' immediato offensore 1).

Il trasportare dolosamente i dispacci del nemico anche espone il bastimento neutrale, in cui sono trasportati, a cattura ed a confiscazione. Le conseguenze di un simile servigio non sono affatto circoscritte; elle si estendono infinitamente oltre dell' effetto di ogni contrabbando che possa essere introdotto. « Il trasporto di due o tre carichi di materiali militari — dice lo Scott — necessariamente è un soccorso di natura limitato; ma nella trasmissione di dispacci può essere spedito l'intiero piano di una campagna che distrugga tutti i progetti dell' altro guerreggiante in questa parte del mondo. Egli è vero, come fu detto, che *una sola* palla ha potuto uccidere Carlo XII, e produrre i più disastrosi effetti in una guerra. Ma la è una conseguenza così lontana e tanto accidentale, che, rispetto agli avvenimenti dell'umanità, la è una impercettibile quantità di cui nessun conto si tiene; e in conseguenza la pratica ha ammesso, che allora si ha il delitto di contrabbando, quando le persone sieno in considerevole numero.— Ben differente è il caso de'dispacci: egli torna agevole restringere una lettera in piccolissime proporzioni, e pur nondimeno esser tale da produrre le più gravi conseguenze. Adunque egli è un servigio, il quale, in qualunque modo avvenga, non può essere riguardato che sotto di un solo aspetto, cioè come un atto della più ostile natura. E però, il delitto di frodolento trasporto di dispacci in servigio del nemico, essendo più grave, in talune occorrenze, di quello del contrabbando, doventa, per quanto assolutamente necessario, altrettanto giusto, di far ricorso ad un altro mezzo di punizione, diverso da quello che si applica pel caso di contrabbando. La confiscazione della roba nocevole, la quale costituisce la pena del contrabbando, quando e la nave e il carico appartengono alla stessa persona, sarebbe una cosa strana volerla applicare a' *dispacci*. Pel loro trasporto non si paga alcun nolo, e quindi, per la natura stessa delle cose, questa pena non potrebbe essere applicata; e' dunque bisogna confiscare il legno che li porta 2) ».

Ma portare i dispacci di un ambasciadore, o di qualunque altro ministro pubblico dell'inimico, residente in un paese neutrale, è una eccezione al ragionamento su cui è fondata la regola generale di sopra cennata. « Codesti dispacci non partono che da persone, le quali, in particolar modo, van protette con ispecialità dal giure delle genti, e residenti nel paese neutrale a fin di conservare le attinenze di amistà tra codesto Stato e il loro Governo. Ma qui sorge una gravissima quistione circa il diritto di dare i mezzi di trasporto. Il paese neutrale ha il diritto di conservare le sue attinenze con l' inimico, e da ciò non è mica permesso dedurre, che ogni comunicazione tra sè partecipi, in certo modo, della natura delle ostilità contro del terzo. La circoscrizione dai

1) *Rapporti dell' ammiraglio* Robinson, vol. VI, p. 430. — *L'Orozembo.*
2) Ibid. vol. VI, p. 410. — *L'Atalanta.*

pubblicisti assegnata alle operazioni della guerra relativamente agli ambasciadori, sono: che il guerreggiante può esercitare il suo diritto di guerra contro costoro, ovunque esista il carattere di ostilità; che può far sostenere l'ambasciadore del suo nemico mentre passa per altrove. Ma costui, arrivato che sia sopra suolo neutrale, ha cominciato lo esercizio della sua carica, ed è stato ammesso con la sua qualità rappresentativa, doventa una specie di *persona mediatrice*, avente diritto a particolari privilegi, come incaricata della conservazione delle relazioni di amicizia e di pace, per mantenere quella condizion di cose a cui tutte le nazioni sono in certo modo interessate. Se argomentasi che egli conserva la sua qualità nazionale integra, e che anche la sua residenza è riguardata siccome una residenza nel suo proprio paese; si può rispondere esser ciò una finzion della legge, messa su per maggiormente proteggerlo, e, come tale, cotesta finzione non può essere estesa oltre il principio da cui essa emana. La è stata stabilita siccome un privilegio, e quindi non può essere adoperata in disvantaggio del ministro che ne gode. Potrebbesi credere che, in conformità di questo principio, costui, nel paese neutrale dimorante, sia sottoposto a tutti i diritti della guerra? Sicuramente no. Ei si trova colà per conservare le attinenze di amicizia e di pace, da prima relativamente al proprio paese, e nel tempo stesso per lo vantaggio e la garenzia delle relazioni che il paese neutrale anche ha nella conservazione di queste. Nella quistion presente bisogna eziandio considerare quel che è dovuto alla convenienza dello Stato neutrale; imperocchè i suoi negozi possono esigere che i rapporti di corrispondenza col paese nemico non sieno del tutto troncati. E' si potrebbe credere, che questa massima si spinga tanto da dichiarare, che l'ambasciadore dell'inimico non potrà risiedere sul territorio neutrale, se lo si dichiara privo de' soli mezzi di comunicare col suo paese; imperocchè per qual fine e' porrebbe la sua residenza in cotesto paese senza l'opportunità di una tale comunicazione? Egli è un troppo dilungarsi dall' andamento delle cose il dire, che tutte le faccende de' due Stati saranno condotte dal ministro dello Stato neutrale residente nel paese del nemico. La pratica delle nazioni ha accordato agli Stati neutrali il privilegio di ricevere i ministri delle nazioni guerreggianti, e di potere con esse immediatamente negoziare 1) ».

§ 26. — *Della pena per lo trasporto delle robe di contrabbando.*

Quando, in generale, tanto del carico, quanto della nave una stessa persona non è proprietaria, cadranno sotto confiscazione solamente le robe di contrabbando, e a colui, che ne ha fatto il trasporto, si nega il nolo, a cui ha diritto per le merci non colpevoli che sono condannate come proprietà dell' inimico. Ma quando la nave e le merci non colpevoli del carico appartengono alla persona istessa, il trasporto di contrabbando, unito alle circostanze frodolente, o di documenti falsi, o di falsa destinazione, menano alla confiscazione e della nave e del carico. Si è sostenuto parimenti, che lo stesso effetto risultasse per lo trasporto delle robe di contrabbando sur una nave, il cui comandante è forzato, per espresso obbligo de' trattati sussistenti tra il suo paese e quello

1) G. Scott, *ne' Rapporti dell' Ammiraglio* Robinson, vol. VI, p. 461. — *La Carolina.*

di colui il quale ha fatto la cattura, di astenersi dal condurre simili merci al nemico. In cosiffatto caso si dice, che la nave si spoglia della sua neutralità, e si espone ad esser trattata nel tempo stesso come una nave nemica, e come violatrice de' solenni trattati del paese a cui appartiene 1).

La regola generale relativa agli oggetti di contrabbando è, come l'espone il Cavalier Guglielmo Scott, che gli effetti debbono essere presi *in delicto*, durante la esecuzion reale del viaggio ad un porto nemico. « In conformità dell' attuale intendimento del giure delle genti, non possono, in generale, codesti effetti essere catturati nel viaggio di ritorno. Dal momento che il legno lascia il porto per una destinazione nemica, il delitto d'allora esiste, nè vi è necessità di attendere che si faccia forza per introdurre i beni nel porto nemico; ma, in oltre, se i beni non son mica presi *in delicto* e durante il tempo che si compie il viaggio, oggidì non vi si commina nessuna pena 2) ». Ma il dotto magistrato applica una regola differente ad altri casi di contrabbando per merci trasportate dall' Europa alle Indie Orientali con falsi documenti e una falsa destinazione, e con lo scopo di nascondere il vero fine della spedizione. Il carico di ritorno, prodotto di quello di esportazione, catturato nel viaggio di ritorno, fu dichiarato di esser suscettivo di condanna 3). Sebbene la politica generale del Governo americano, nelle sue relazioni diplomatiche, abbia cercato di limitare il novero degli effetti di contrabbando, strettamente circoscrivendole alle munizioni da guerra, ed escludendone tutte le sostanze di uso generale, un caso notevole avvenne, nel tempo dell'ultima guerra tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, circa il quale sembra la Corte Suprema degli Stati Uniti essere stata disposta ad accogliere tutt' i principî del Cavalier Guglielmo Scott, relativi alle provvisioni da bocca divenendo in talune occorrenze di contrabbando. Ma poichè non era il caso di un carico di roba neutrale, supposta suscettiva di cattura e di confiscazione come contrabbando di guerra, ma il caso di un carico di roba *nemica* destinata a vettovagliare le milizie di terra e di mare del nemico, chiaramente la è suscettiva di condanna; la questione stava nel sapere se il capitano neutrale avea alcun diritto al suo nolo, come negli altri casi di trasporto di effetti innocui, di proprietà dell' inimico; e per decidere questo caso, non era mica essenziale determinare in quali circostanze gli effetti di *uso equivoco* (*ancipitis usus*) possono divenire di contrabbando. Intorno alla presente quistione, portata innanzi la Corte, sembra che fra i giudici americani, nel caso di una guerra ordinaria, non vi sarebbe stata diffor-

1) *Rapporti dell'Ammiraglio* Robinson, vol. I, p. 91. — *Il Giacobbe Ringende*, pag. 444. — *La Cristina Sarah*, pag. 288. — *Il Mercurio*. vol. III, p. 217. — *Il Franklin*. vol. IV, p. 69. — *L'Eduardo*. vol. VI, p. 125. — *Il Ranger*. vol. III, p. 295. — *La neutralità*.

Per conoscere fino a qual segno il proprietario della nave deve rispondere, in caso di contrabbando, dell' operato del comandante, ved. Wheaton, *Rapporti*, vol. II, appendice nota 1, p. 37, e 38.

2) *Rapporti dell' ammiraglio* Robinson, vol. III, p. 168. — *La Ionina*.

3) Ibid. vol. II, pag. 343. — *La Rosalia e Betty*. vol. III, p. 122. — *Il Nancy*. Della giustezza di queste ultime decisioni ci sia permesso dubitare; imperocchè per sostenere la pena, bisogna che in principio vi sia delitto nel momento della cattura; sottoporre la roba a confiscazione, mentre la offesa non continua più, sarebbe lo stesso che estenderla indefinitamente, non solamente al viaggio di ritorno ma a tutti i carichi futuri della nave, la quale in tal modo non sarebbe giammai purificata del contagio comunicatole dagli effetti di contrabbando.

mità di opinione; essendo tutti di accordo intorno al principio: che un neutrale,conducente approvigionamenti alle milizie navali o militari dell' inimico, si espone, giusta la più indulgente interpretazione del giure internazionale, alla perdita del nolo. Ma il caso era quello di nna nave svedese, catturata da un incrociatore americano, nel mentre trasportava un carico appartenente ad Inglesi, consistente in orzo ed avena, per lo approvigionamento delle milizie alleate nella penisola spagnuola; gli Stati Uniti erano in guerra con la Gran Bretagna, ma in pace con la Svezia, e con tutte le altre Potenze alleate contro la Francia. Poste qneste particolarità, la maggioranza de'giudici opinò, che il viaggio era illegale, e che il suddito neutrale, il quale avea fatto il trasporto, non avea diritto a chiedere il nolo sul carico, condannato come roba di nemico.

Nella decisione della Corte fu esposto, che i tribunali inglesi per le prede aveano solennemente sentenziato che imprendere il servizio di trasporto pel nemico, condurre i militari al costni soldo, ovvero recare dispacci, sono atti di ostilità che sottopongono la roba a confiscazione. Nel caso di sopra or cennato non mica si pensava che il fatto del viaggio per un porto neutrale cambiasse la qualità della pattuizione. Sostenevasi che il principio di queste decisioni era quello di dover rignardare l' incolpato come messosi al servigio dello Stato nemico; di assisterlo stornando da lui i rigori della guerra, e favorendone i progetti offensivi. Stando al principio non si poteva distinguere questo dal caso alla Corte sottoposto. In questo si trattava di un carico di provigioni esportato dal paese dell' inimico con lo scopo confessato di approvigionare l' esercito nemico; che se questa destinazione non avesse avuto, non si sarebbe lasciato totalmente esportare il carico. Indarno sostenevasi che la diretta conseguenza del viaggio non era quella di prestar forza alle ostilità inglesi contro degli Stati Uniti; egli era lo stesso di dare indirettamente al nemico il mezzo di operare contro di loro più rigorosamente e sollecitamente, anmentandone la milizia disponibile. Ma la legge non prendeva in considerazione l' effetto della particolare pattuizione; ma sibbene la generale tendenza di simili pattnizioni a prestar aiuto alle operazioni militari dell' inimico, e a tentare di deviare dalla stretta neutralità. L' applicazione di questa regola non poteva esser cambiata dalla destinazione ad un porto nentrale, la quale veniva a compiere indirettamente ciò che direttamente era proibito di fare. E si avrebbe modo a sostenere, che un neutrale lealmente potesse trasportare delle provvisioni alla flotta inglese mentre la fosse raccolta a Bordò, e preparerebbe nna spedizione contro gli Stati Uniti? Si avrebbe modo a sostenere che lealmente si potesse approvigionare nna flotta inglese di stazione in su i lidi di America? Si era cercato distinguere questo dagli altri casi ordinarî di servire, come nave da trasporto all' inimico, sotto pretesto che la guerra della Gran Bretagna contro la Francia era nna guerra diversa da quella contro gli Stati Uniti, e che i sudditi svedesi aveano pieno diritto di soccorrere gl'inglesi contro della Francia, qnantunque costoro non fossero in nimistà con gli Stati Uniti. Però la Corte ritenne, che qnalunque si fosse il diritto del Re di Svezia di agire di sua propria autorità, le navi svedesi che si ponevano ai servigi della Gran Bretagna, ovvero trasportavano nn materiale ad uso esclusivo delle milizie inglesi, per ogni verso doveano essere ritenute come navi inglesi da trasporto. Egli ben poco premeva in quale parti-

colare impresa codeste armate potessero essere adibite all' epoca in discorso; imperciocchè i nemici degli Stati Uniti parimenti aveano profittato di questo importante beneficio, in tal modo ottenendo il vantaggio di poter disporre di maggior numero di milizie contro di quelli. Nella causa del *Frendship* (6 Rob. 420) il Cav. Guglielmo Scott, discorrendo su questa materia, dichiara: «a nulla montare che gli uomini, in tal modo trasportati, debbano o no essere adibiti ad una immediata spedizione. Il semplice cambiamento del luogo di stazione, e il *trasporto* di *materiale* da una fortezza ad un' altra sono l'ordinario servigio di un legno onerario; ed importa assai poco il distinguere se il tale o il tal altro caso si congiunge ad un servigio *attivo immediato* dell'inimico. Può non aversi intenzione di agire immediatamente a togliere milizie da lontani luoghi; ma l' importanza generale di avere trasportate le truppe in que' siti, dove conviene che le sieno radunate per l' uso presente o futuro, ciò costituisce l' obbietto e l' uso a cui si adibiscono le navi da trasporto». Da ciò è manifesto, che il dotto magistrato non avea giudicato di doversi porre a calcolo il luogo dove il materiale potesse essere destinato, ed egualmente poco dovea premere qual dovesse essere l'immediato uso delle forze nemiche. Le quali, ovunque le si trovassero, sarebbero ostili al Governo americano. Oggi potrebbero essere adoperate contro della Francia, domani contra l'Unione; e alle loro operazioni e forza e incremento era vie più dato, in quanto che più abbondantemente erano fornite di provvisioni. Adunque egli non era mica importante che vi fosse o no una guerra distinta, in cui venissero impegnati gli amici della Unione; ma bastava che le loro soldatesche fossero per ogni dove i nemici dell'America, e che ogni soccorso, a loro prestato direttamente o indirettamente, dovesse agire a danno degli Stati Uniti.

Adunque la Corte opinava, che il viaggio già impreso dalla nave era illecito, e non comportevole coi doveri della neutralità; e che la giustizia era di gran lunga indulgente restringendo la pena al solo niego di pagare il nolo (1).

§ 27. — *Regola della guerra del* 1756.

Nel ragionamento della causa or di sopra riferita, si era preteso, che essendo in generale proibito esportare il grano dall'Irlanda, un neutrale non poteva legalmente farne il traffico, mentre durava la guerra, in conformità de' principî di quella che diceasi « Regola della guerra dell'anno 1756 », nella sua applicazione al traffico con le colonie, e in su le coste dello Stato nemico; traffico in tempo di pace non generalmente libero.

La Corte giudicò inutil cosa prendere in considerazione i principî, in su i quali le Corti inglesi per le prede fondavano questa regola, ritenendoli come non attuabili al caso di cui si trattava. Però il Governo americano ha sempre impugnato la legalità della regola in sè stessa, la quale sembra nella sua origine essere stata fondata sopra principî differentissimi da quelli che recentemente in sua difesa sono stati addotti. Nel tempo della guerra dell' anno 1756, il Governo francese, trovando il traffico con le sue colonie quasi intieramente distrutto dalla superiorità marittima della Gran Bretagna, ne abbandonò il monopo-

1) Wheaton, *Rapporti*, vol. 1, p. 382. — *Il Commercio.*

lio, e permise agli Olandesi, allora neutrali, di trafficare tra la madre-patria e le sue colonie, in virtù di speciali licenze, o passaporti, accordati a questo particolare scopo, escludendo da quel traffico nel tempo stesso tutti gli altri neutrali. Numerose navi olandesi, addette a questo commercio, furono catturate dagli incrociatori inglesi, e tanto i bastimenti quanto i carichi vennero condannati dalle Corti delle prede, poggiando in sul principio, che mediante un tal impiego, col fatto erano venuti a formar parte della navigazion francese, avendo fatto proprio il traffico e la qualità dell'inimico, confondendo insieme i negozi e i vantaggi. Secondo il parere di questa Corte le doveano essere considerate come navi da trasporto in servizio del nemico, e quindi suscettive di cattura e di condanna, in conformità del principio stesso stabilito per la roba condannata quando si trasportassero milizie o dispacci.

In questo caso la roba è riguardata, *pro hac vice*, come proprietà dell' inimico, e siffattamente co' suoi interessi identificata, da acquistare un carattere ostile. Così, quando un neutrale prende parte ad un traffico esclusivamente circoscritto ai sudditi di un paese, e in tempo di pace e in quello di guerra, proibito a tutti gli altri, e che in verun caso palesemente può essere condotto sotto il nome di uno straniero; un simile traffico è riguardato del tutto così nazionale, che deve seguire la condizione ostile del paese 1). Tra questo principio e la dottrina più moderna, che proibisce ai neutrali, nel tempo della guerra, ogni traffico che loro non è mica permesso nel tempo di pace, vi ha tutta la differenza che esiste tra la concessione, che fa l'inimico, di speciale permesso ai sudditi dell' avversario, loro mallevando le robe dalla cattura in un particolare traffico, che la prudenza dell'inimico l'obbliga a tollerare, e l'esenzione generale dalla cattura in pro di simile traffico. Il primo di questi principî è una manifesta causa di confiscazione, mentre mai non si è pensato che il secondo avesse un simile effetto. La regola della guerra dell'anno 1756 in origine era fondata sopra il primo principio, che fu messo in obblio durante la guerra della rivoluzione americana; e quando fu richiamato in vigore al cominciar della guerra contro la Francia, nell' anno 1793, modificato, e corretto di molto, fu applicato alla proibizione di ogni traffico neutrale con le colonie, e in su le costiere del nemico. Il principio della regola fu frequentemente dallo Scott propugnato nelle sue requisitorie all'alta Corte di Ammiragliato, e negli scritti di altri dotti pubblicisti britanni. Ma le conchiusioni dell'argomentare dei loro ragionamenti furono assennatamente opposte da diversi statisti americani, e però non potè avere l'acquiescenza delle Potenze neutrali alla proibizione del loro traffico con le colonie del nemico. La quistione fu una sorgente di continue lotte tra la Gran Bretagna e le Potenze cennate, finchè queste divennero al finire della guerra o sue alleate, o nemiche. Ma indi probabilmente sarà di molto diminuita l' importanza pratica, a cagione della rivoluzione che in seguito si è desta nel sistema coloniale di Europa (2).

1) *Rapporto dell'Ammiraglio* Robinson, vol. II, p. 32. — *La Principessa.* vol. IV, p. 118. — *L'Anna Caterina*, p. 121. — *Il Rendsborg*, vol. V, p. 15. — *L'Anna Caterina* Wrow. — Wheaton, *Rapporti*, vol. II, appendice p. 29.

2) Wheaton, *Rapporti*, vol. I, appendice n. 3. Ved. Madison, *Esame della dottrina inglese, che sottopone a cattura un commercio neutrale non in attività in tempo di pace.*

§ 28. — *Dell' infrazione del blocco.*

Un' altra eccezione alla libertà generale del commercio neutrale in tempo di guerra si trova nel traffico con le piazze o porti stretti da assedio o da blocco per parte di una delle Potenze guerreggianti.

Uniformemente i più antichi giureconsulti opinano, che l'assedio o il blocco esista veramente, e sia imposto mercè di una sufficiente forza di navi, e non che basti l'essere semplicemente proclamato, affin di rendere illegale da parte de' neutrali ogni relazione commerciale col porto o la piazza, che si vuole espugnare. Laonde il Grozio proibisce di nulla recare alle piazze assediate o bloccate, « se, altrimenti facendo, si dovesse ostacolare l'esecuzione de' progetti leali del guerreggiante, e se colui il quale ha fatto il trasporto ha potuto aver conoscenza dell'assedio, ovvero del blocco: parimenti che, nel caso che sia investita una città, ovvero un porto sia ermeticamente bloccato, e quando già si è nel punto da sperarsene la dedizione o pure di venire a pace 1) ». E il Bynkershoek, commentando questo paragrafo, sostiene, che è « disleale cosa introdurre oggetto alcuno, sia o no di contrabbando, in una piazza che si trovasse in cosiffatta condizione; conciossiachè gli assediati possono essere costretti ad arrendersi, non solamente mediante la diretta applicazione della forza, ma anche per mancanza di viveri e di altrettali necessità. E però che se fosse un leale procedere di portar loro ciò che fa bisogno, il guerreggiante, per contrario, potrebbe esser costretto a levar l'assedio o il blocco, lo che gli tornerebbe in danno, e in conseguenza sarebbe ingiusto. E poichè non si può sapere quali sostanze all' assediato potessero mancare, le leggi in termini generali proibiscono di trasportar loro *qualunque cosa si sia;* altrimenti sorgerebbero interminabili dispute e rimostranze 2) ».

Il Bynkershoek sembra essersi ingannato intorno al vero significato del sopra cennato paragrafo del Grozio, supponendo che questi avesse avuto di mira di esigere, come condizione necessaria di uno stretto blocco, che vi sia speranza di averne o la pace ovvero la resa, quando di fatti egli fa menzione semplicemente di questo caso come il più calzante e decisivo tra tutti. Tuttavia, insieme al Grozio, opina nel richiedere uno stretto e vero assedio o blocco, come quando una città è compiutamen-

1) Si juris mei executionem rerum subvectio impediret, idque scire potuerit qui advexit, ut si *oppidum obsessum tenebam* si *portos clausos*, et jam deditio aut pax expectabatur etc. Grozio, *Del diritto della guerra e della pace*, lib. III, p. I, sez. V. n. 3.

2) Sola obsidio in causa est, nam nihil obsessis subvehere liceat, sive contrabandum sit, sive non sit, nam obsessi non tantum vi coguntur ad deditionem, sed et fame, et alia aliarum rerum penuria. Si quid eorum, quibus indigeat, tibi adferre liceret, ego forte cogerer obsidionem solvere, et sic facto tuo noceres, quod iniquum est. Quia autem scire nequit, quibus rebus obsessi indigeant, quibus abundent, omnis subvectio vetita est, alioquin altercationum nullus omnino esset modus vel finis. Hactenus Grotii sententiae accedo, sed vellem ne ibidem addidisset, tunc demum id verum esse, *si jam deditio aut pax expectabatur*... nam nec rationi conveniunt, nec pactis gentium, quae mihi succurrerunt. Quae ratio me arbitrum constituit de futura deditione aut pace? et, si neutra expectetur, jam licebit obsessis quaelibet advehere? imo nunquam licet, durante obsidione, et amici non est causam amici perdere, vel quoquo modo deteriorem facere. Bynkershoek. *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. 9.

te investita da milizie, ovvero che un porto è ermeticamente bloccato dalle navi neutrali (*oppidum obsessum, portus clausos*), come risulta dalle sue susseguenti osservazioni, nel capitolo stesso, in su i decreti degli Stati Generali, contro coloro i quali qualunque merce avessero portata nell'accampamento spagnuolo, che non era veramente stretto da assedio. Egli sostenne che il decreto è del tutto giustificabile, in quanto proibisce il trasporto delle robe di contrabbando di guerra nel campo nemico, « ma quanto alle altre cose, dipende intieramente dalle condizioni nelle quali si trova la fortezza assediata o no, perchè esse sieno lealmente o pur no proibite ». Ed anche comentando il decreto degli Stati Generali del 26 giugno 1630, con cui furono dichiarati i porti delle Fiandre bloccati, egli espone, che questo decreto per molto tempo non fu posto in esecuzione mediante la forza di una sufficiente squadra navale; nel qual tempo talune navi neutrali, che trafficavano ne'suddetti porti, furono dagli incrociatori olandesi catturate, e fu solamente condannata quella parte del loro carico che consisteva in effetti di contrabbando, mentre l'altro restante fu rilasciato unitamente al bastimento. « Ora è stato chiesto — egli dice — In forza di quale legge furono in cotali circostanze condannate le merci di contrabbando, mentre vi è chi ne nega la legalità? Gli è tuttavolta evidente, che fino a quando le coste erano sorvegliate o poco, o malamente, la legge del blocco, secondo la quale gli effetti neutrali, entrando in un porto bloccato, ovvero sortendone, possono essere lealmente catturati, ben poteva essere mitigata del suo rigore; ma non è in tal modo che legge generale della guerra condanni alla confiscazione le sostanze di contrabbando trasportate in un porto ostile anche non bloccato 1) ».

« Affinchè vi sia violazione di blocco — dice il Cav. G. Scott — debbono essere provate tre cose : 1.° Che esista un effettivo blocco — 2.° Che la persona supposta colpevole abbia avuta conoscenza del blocco ; — 3.° e che un qualche atto di violazione sia stato commesso, o nell'entrare o nell'uscire, con un carico preso a bordo dopo il cominciamento del blocco 2) ».

1.° La definizione di un blocco marittimo legale esigendo la effettiva presenza di sufficienti navi postate all'entrata del porto, e in tal numero da vietarne la comunicazione, siccome la è data da'giureconsulti, è eziandio confermata da numerosi trattati moderni, e specialmente dalla convenzione del 1801 tra la Gran Bretagna e la Russia, con lo scopo di un diffinitivo componimento de' punti controvertiti del giure marittimo, il quale diè origine alla neutralità armata del 1780 e del 1801 3).

La sola eccezione alla regola generale, che richiede la effettiva presenza di una sufficiente forza di navi per costituire un blocco legale, nasce dalla circostanza dell' assenza fortuita o temporanea della squadra che stringe il blocco, prodotta da un accidente, come il caso di una tempesta; la qual cosa non mica sospende gli effetti legali del blocco;

1) Wheaton, *Storia del dritto delle genti*, tom. I, p. 182, 186.
2) *Rapporti dell' Ammiraglio* Robinson, vol. I, p. 92. — *La Betsey*.
3) Il 5 art. sez. 4, della cennata convenzione, dichiara, che « per determinare ciò che indica un porto bloccato, questa denominazione non si dà che quando vi sia, per disposizione della nazione che l'assale, con navi postate, o tanto da presso un evidente pericolo ad entrare ».

e il tentare di trar profitto da tal momentaneo allontanamento, dalla legge è considerato come un *tentativo doloso* di rompere il blocco 1) *a*).

2.° Poichè una grida, o una pubblica notificazione, da per sè stessa non basta a constituire un blocco legale, eziandio la conoscenza di esistere un simile blocco non può essere imputata alla parte *semplicemente* per effetto di cotale notificazione della *grida*. Non solamente è necessario che un blocco effettivo esista, ma che nel paese della parte neutrale sia stato messo a conoscenza, perchè si abbia la prova di essere stato violato 2). Poichè, da un verso, una dichiarazione di blocco, che nel fatto non è sostenuta, legalmente non può esser ritenuta come esistente; parimenti, da un altro verso, il fatto, validamente notificato alla parte in causa, è da per se bastevole, perchè ella ne avesse avuto conoscenza; imperciocchè le notificazioni pubbliche tra i Governi non possono essere fatte che per le informazioni degl'individui; ma se l'individuo è personalmente informato, lo scopo sarà così meglio raggiunto, che non per

1) *Rapporti dell'Ammiragliato di* Robinson, vol. I, p. 153. — *La Colombia.*

a) La questione del diritto di blocco è tra quelle che più han progredito dal secolo passato ai nostri dì. Fino all' epoca della guerra della indipendenza Americana, quantunque alquanti speciali trattati avessero convenuto la realtà del blocco, non pertanto, accertando la esistenza di questo diritto, non ne era stata data nè la definizione, nè la estensione. E però i popoli neutrali, ad ogni scoppiar di guerra marittima, erano vittime dello abuso che di questo diritto i guerreggianti facevano; pretendendo, per mezzo della pubblicazione di una grida, vietare ai neutrali ogni traffico con quei luoghi che venivano designati come bloccati, senza ivi spedire una sola nave per mantenerne la esecuzione. Il primo atto, ove si ha una specie di definizione, è quello della neutralità armata del 1780, (*Ved.* pag. 316, *nota* 2); però anzichè una definizione del blocco, la è di un porto bloccato; insomma è il blocco *effettivo*, contrapposto al *fittizio*. Gli atti della neutralità armata, sottoscritta da principio dalla Russia, dalla Svezia, dalla Danimarca, dalla Prussia e dall'Austria, indi furono accettati dalla Francia, dalla Spagna, dall' Olanda, dagli Stati Uniti dell' America, e dagli Stati in cui era frantumata l' Italia. Solo la Gran Bretagna negò il suo assentimento. L'opera incominciata prosegui ne'posteriori trattati tra le diverse nazioni de' due Mondi tra sè, e che qui, per non uscir dal nostro cómpito, non possiam riportare.

La dichiarazione del Congresso di Parigi, del 16 aprile 1856, stabilendo... » 4°. Il blocco, perchè sia obbligatorio, dev' essere effettivo, val quanto dire, mantenuto da una sufficiente forza di navi, per interdire l'accesso al lido del nemico *)» non arrecava nessuno sviluppo ai principî che già si erano emessi circa il blocco; ma egli è da notare, esser la prima volta che, dopo quasi un secolo, la Gran Bretagna abbia consentito alla dichiarazione del 16 aprile.» Però egli è a dispiacersi — dice l' Hautefuille — che questo atto non abbia chiarito affatto i principî che solamente enuncia. Tutti i popoli sono di accordo; il blocco deve essere reale, cioè che il porto designato sia investito da un sufficiente numero di navi da guerra, da impedire che non vi penetri alcun bastimento senza che venga fulminato dalle artiglierie. Pur tuttavia un gran numero di trattati sono incompiuti; egli è necessario che la definizione sia più esplicita; e gli atti futuri debbono contenere un espresso patto, e però potrebbero adottare la definizione data dalla convenzione del 1780, che costituiva la neutralità armata, come più chiara della dichiarazione del 1856. Tuttavia e' sarebbe preferibile l'avere una più compiuta definizione. A me sembra esser indispensabile proibire assolutamente ogni spezie di blocco fittizio, sulla carta, di gabinetto, *per notificationem*, per crociera ecc., mezzi de' quali così soventi si è odiosamente abusato». *Delle origini, de'progressi, e delle variazioni del Diritto marittimo* ecc. tit. IV, sez. V, Blocco p. 498. *Il Trad.*

2) *Rapporti dell'Ammiraglio* Robinson, vol. I, p. 93. — *La Betsey.*

*) Ved. *Moniteur*, del 29 aprile 1856.

mezzo di una pubblica dichiarazione 1). Quando una nave fa vela da un paese tanto vicino al porto bloccato da poter essere costantemente a notizia dello stato del blocco, se questo sia continuato, o abbandonato, non vi ha di bisogno di una speciale notificazione; perocchè in questo caso la pubblica dichiarazione implica uno avvertimento alla parte, dopochè sia trascorso un sufficiente termine per poter ricevere la dichiarazione nel porto, d'onde la nave si mise alla vela 2). Ma quando il paese si trova a tale distanza, che gli abitanti non ne possono avere costante informazione, costoro a qualunque rischio possono spedire le loro navi, nella speranza di trovar tolto il blocco dopo che per molto tempo fosse esistito. In questo caso la parte ha il diritto di ricercare se il blocco era o pur no cessato, e quindi la non può essere compresa nella pena comminata per la sua violazione, eccetto che se, mentre fa tal ricerca, essa non riceva l'avviso che il blocco esiste 3).

« Vi sono — dice il Cav. G. Scott — due specie di blocco: l'uno mediante il *semplice fatto solamente*, l'altro in virtù di una notificazione accompagnata dal fatto. Nel primo caso, quando il fatto viene a cessare altrimenti che per un accidente o mutazion di vento, immediatamente il blocco finisce, ma quando una pubblica notificazione del Governo guerreggiante al Governo neutrale accompagna il fatto, io dubito, *prima facie*, che il blocco non sia supposto esistere fino a quando non sia pubblicamente tolto. Indubitatamente egli è dovere del paese guerreggiante, che ha fatto la pubblica notificazione del blocco, nel modo stesso farne conoscere e immediatamente la discontinuazione. Lasciar che il fatto cessi, e indi bandire di nuovo la notificazione, passato che sia del tempo, sarebbe una frode in detrimento delle nazioni neutrali, e una condotta tale, di cui non crediamo capace verun paese. Ma non intendo che un blocco di questa specie in alcun caso non possa terminare *de facto;* ma sì bene intendo dire non dover subitamente accoglier la presunzione di una simile condotta contro di una nazione; e in conseguenza fino a quando un caso simile non divenga evidente, io sosterrò che un blocco deve, *prima facie*, esser presunto di continuare fino a quando la notificazione non ne sia rivocata 4) ». Lo stesso Scott in un altro giudizio dicea : « La conseguenza di una notificazione ad un Governo straniero sarà evidentemente quella di comprendere tutti gl'individui di codesta nazione ; che se ad alcuno fosse permesso di produrre la ignoranza, inutile sarebbe la notificazione. È dovere dei Governi stranieri far conoscere la notificazione ai loro sudditi, alla cui tutela essi sono obbligati. E però io sosterrò, che un comandante di nave neutrale in nessun caso può esser ammesso ad affermare, contro di una dichiarazione di blocco, esserne nella ignoranza. Che se veramente in tale condizione si fosse, egli allora potrà avere un motivo di ricorso al proprio Governo, e sarà una cagione di chiedergliene soddisfazione, ma non potrà esser mai una ragione da addursi innanzi al Tribunale di un guerreggiante. Nel caso di un blocco *de facto* solamente ciò può diversamente avvenire, ma non mai in un blocco per notificazione. Vi è a fare una altra distinzione tra un blocco per notificazione ed un blocco esistente

1) *Rapporti dell'Ammiragliato* Robinson, vol. I, p. 83. — *Il Mercurio.*
2) Ibid. vol. II, 131. — *La Petronilla Jonge,* p. 298. — *La Calipso.*
3) Robinson, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. I, p. 332. — *La Betsey.*
4) Ibid. vol. I, p. 171. — *Il Nettuno.*

de facto solamente, vale a dire, che nel primo l'atto di mettersi alla vela per una piazza bloccata basta a costituire il delitto. — E'si dee presumere che la notificazione sarà formalmente rivocata, e validamente dato avviso; però, fino a che ciò non avviene, il porto è riguardato come chiuso; e dall' istante di abbandonare il porto facendo vela per ivi, il delitto di violazione del blocco è già consumato, e la roba caricata per tal viaggio sottoposta alla confiscazione.

Un blocco esistente solamente *de facto* bisogna esser considerato altrimenti; imperocchè relativamente a questo alcuna presunzione non sorge per la continuazione, e l'ignoranza della parte può essere ammessa come scusa di un viaggio per una destinazione dubbia e momentanea 1) ».

Tra le diverse Potenze marittime spesso spesso, mediante convenzionali stipulazioni, è stata stabilita una certa regola per la notificazione del blocco. Così, coll'art. 18 del trattato del 1794 tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, fu dichiarato: « Atteso che frequentemente avviene che delle navi fan vela per un porto o per una piazza appartenente ad un nemico, senza sapere che sia stretta d' assedio, o di blocco, o pure investita; all'oggetto si è convenuto: che ogni nave, trovandosi in simile condizione, può essere respinta da questo porto o da questa piazza, ma che non sarà affatto sostenuta, nè confiscato il suo carico, però se lo non sia di contrabbando, tranne se, dopo istruita del blocco, non cerca pur nondimeno di entrare; e le sarà permesso di potersi recare a quel porto o piazza che più opportuna a sè stimerà ». Questo patto, che equivale a quello contenuto negli antecedenti trattati conchiusi tra la Gran Bretagna e le Potenze del Baltico, essendo stato dispregiato dalle autorità marittime e dalle Corti per le prede delle Indie Occidentali, il Governo americano, mercè di una comunicazione officiale, richiamò l'attenzione del Governo britannico su questo obbietto. Indi, per effetto della suddetta comunicazione nel 1804, il Consiglio di Ammiragliato spedì delle istruzioni ai comandanti marittimi, ed ai giudici delle Corti di Viceammiragliato, ordinando di non ritenere come esistente il blocco delle Isole Francesi delle Indie Occidentali, tranne però taluni particolari porti che erano realmente investiti; e in questo caso, neppur catturare i legni diretti a questi porti, eccetto che se anticipatamente non sieno stati avvertiti di non entrarvi.

La stipulazione del trattato, che si volea propugnare con queste istruzioni, sembra essere la corretta interpetrazione del giure delle genti; la quale come tale è ammessa dalle parti contraenti, ovvero come constitutiva una regola obbligatoria tra esse invece del giure delle genti. Ma nè il giure delle genti, nè il trattato ammette la condanna della nave neutrale per la semplice intenzione di entrare nel porto bloccato, senza essere congiunta al fatto. Ne' casi di sopra citati, il fatto del viaggio accompagnavasi allo intendimento, e la condanna era fondata su la supposizione di una reale infrazione del blocco. Il viaggio per un porto bloccato, con la cognizione di essere stretto da blocco, era ivi interpetrato come un tentativo di voler penetrare nel porto; laonde, per tal motivo, questo fatto fu giudicato come una infrazione del blocco, dal momento della partenza della nave. Ma il fatto di far rotta per un porto bloccato è da per sè stesso innocuo, ovemai non sia accompagnato dalla conoscenza del blocco. Il diritto di trattare la nave da nemico è dichiarato dal Vat-

1) Robinson, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. II, p. 112. — *Il Nettuno Hempel.*

tel 1) fondato sul *tentativo* di entrare, e certamente il tentativo non può partire se non da persona che è a conoscenza del fatto. L'intendimento del trattato è quello delle istruzioni, date per complemento di questo, si è, che una nave non può essere convinta di avere cognizione del blocco, fino a quando non ne sia stata prevenuta. Le si dà il diritto di farne rimostranza verso la squadra navale che mantiene il blocco, se anticipatamente non ha ricevuto un tal avviso da chiunque avea potestà di farlo sapere, e se in conseguenza era dispensata a doversene informare altrove.

Per la qual cosa una nave neutrale potrebbe legalmente far vela per un porto bloccato,mentre è in conoscenza che si trova in tal condizione, e intanto il viaggio di essa con direzione a tal porto non costituirà affatto un tentativo d'infrazione di blocco,. tranne quando non ne sia stata effettivamente prevenuta 2).

Quando un porto nemico è dichiarato in istato di blocco per lo mezzo di notificazione, e nel tempo stesso che questa notificazione è fatta, giunge notizia che la squadra navale di blocco è stata discacciata da una superiore forza di navi del nemico, le Corti delle prede considerano il blocco come nullo e imperfetto dal suo inizio, per questa semplice circostanza essenzialmente necessaria per darle un effetto legale. Alle Corti delle prede sembrerebbe ingiusta cosa forzare le navi neutrali alla osservanza di una notificazione accompagnata da un accidente che ne distrugge l'effetto. Questo caso adunque era riguardato come indipendente dalla presunzione, che, in altri casi, nasce dalla notificazione. La quale distrutta, sarebbe stato necessario dimostrare che il vero blocco era stato ripreso, e la nave avrebbe avuto diritto a pretendere un avvertimento, se un blocco di tale specie fosse esistito al suo arrivo in quel porto. Il semplice atto di far vela per un porto, in quel tempo posto in dubbioso stato di vero blocco,non fu giudicato sufficiente per fare incorrere alla nave la pena comminata per la infrazione del blocco 3).

Nel caso, di cui è sopra parola, surse la quistione di sapere se la notificazione, che era già stata fatta,conservasse il suo effetto, ma la Corte opinò, che la non poteva essere come tale riguardata, e che una Potenza neutrale non era affatto obbligata in simili circostanze di presumere la continuazione del blocco, nè di agire in su la supposizione che il blocco sarebbe ripreso con maggiori forze di navi a fin di mantenerlo. Ma in un caso, avvenuto in seguito, in cui la squadra che bloccava, era veramente tornata al luogo della sua vera stazione davanti al porto per ricominciare il blocco, si chiese se vi era stata quella notorietà di fatto, nascente dall'operazione del tempo, ovvero da altre circostanze che doveva aver fatto conoscere alle parti l'esistenza del blocco. Tra gli altri modi di risolvere la quistione vi era a fare una considerazione molto grave, cioè lo spazio del tempo proporzionato alla distanza del paese d'onde avea fatto rotta la nave. Ma poichè non vi era mica pruova che la squadra un certo giorno fosse venuta a porsi avanti al porto, si sostenne che il blocco non avea potuto essere ristabilito, dopochè era

1) *Diritto delle genti*, lib. III, sez. 177.

2) Cranch, *Rapporti*, vol. IV, p. 185 Fitzsimmons V. — La Compagnia di Assicurazione di Nuovo porto-Lettere del sig. Mercy al segretario Madison, del 12 aprile 1804. — Wheaton, *Rapporti*, vol. III, appendice p. 11.

3) *Rapporti dell'Ammiraglio* Robinson, vol. IV, p. 65. — *Il Tritone.*

di fatto stato distrutto; ma che era necessario che il blocco fosse rinnovato mediante una notificazione, prima che le Potenze straniere potessero essere obbligate ad osservarlo. La squadra poteva ritornare avanti al porto con differente fine. La poteva giungervi semplicemente come squadra di osservazione, ovvero con lo scopo di un blocco modificato. Da un altro canto, il comandante poteva cercare ad unire i due blocchi; ma la era cosa da non farsi, e per rimettere il primo blocco in vigore sarebbe stato d'uopo osservare *de novo* la stessa partecipazione che fu necessaria per istabilire il blocco originario 1).

3.° Oltre della conoscenza del blocco per parte dell'incolpato, egli è essenziale che vi sieno degli atti di violazione per costituirne una infrazione, come sia quella di penetrare nel porto, ovvero di sortirne con un carico preso a bordo pria di cominciare il blocco 2) *a*).

Così, a mo' di esempio, per l' Editto degli Stati Generali di Olanda del 1630, relativo al blocco de' porti delle Fiandre, fu ordinato, che i legni e gli effetti de' neutrali, che fossero stati sorpresi nell' atto di entrare ne' detti porti, o nell' atto di uscirne, o pure tanto vicini agli stessi da evidentemente dimostrare che si sforzavano entrarvi; o che, secondo le carte di bordo, sembravano destinati per codesti porti, avvegnachè da questi molto lungi sorpresi, sarebbero confiscati, tranne se pria di essere in vista delle navi da guerra olandesi, ovvero da queste non avessero ricevuta la caccia, essi non cambiassero d'intendimento prima che nessuna operazione avessero fatto, e altrove dirigessero la loro corsa. Il Bynkershoek, chiosando questa parte dell' Editto, difende quanto vi ha di conforme alla ragione nella disposizione, che grava su le navi *trovate molto vicine ai porti bloccati da evidentemente dimostrare che si sforzavano entrarvi*, fondandosi sur una presunzione legale, fatta solamente eccezione per una necessità estrema e comprovata. Ancor più ragionevole è l'applicazion della pena quando l'intenzione chiaramente risulta dalle carte trovate a bordo. L' art. 3.° dello stesso Editto assoggetta anche alla confiscazione le navi e i loro carichi che uscissero da' prefati porti, senza che sieno state costrette ad entrarvi dalla violenza del tempo, quantunque lungi da ivi fossero catturate, tranne se dopo aver lasciato il porto nemico, non avessero compiuto il viaggio ad un porto del loro paese, ovvero a qualche altro porto neutrale o libero; nel quale caso anderebbero pure esenti da con-

1) *Rapporti dell'Ammiraglio* Robinson, vol. VI, p. 112. — *L' Hoffuung.*
2) Ibid. vol. I, p. 93. — *La Betsey.*
a) Perchè una nave neutrale possa esser certa che il blocco esiste di fatto, e' bisognerebbe accordare ad ogni neutrale la facoltà di potersene per sè stesso accertare, e quindi stabilire nel giure frannazionale, che la nave, arrivando presso il luogo investito, dovesse ricevere una speciale notificazione, nella stessa forma che la Francia adottò pel blocco delle côste del Messico nel 1838, seguita indi nel blocco di Rio della Plata; e però non poter essere punita come colpevole di violazione di blocco, se non quando, durante lo stesso viaggio, si presentasse una seconda volta, facendo prova ad entrare nel porto. E per quelle navi che si trovassero nel porto al momento della notificazione del blocco, le convenzioni dovrebber loro garentire libera uscita quando sono sotto zavorra, ovvero son cariche di merci prese a bordo pria della dichiarazione del blocco, facendone far verificazione al comandante del blocco; che se avessero merci prese a bordo dopo lo investimento del porto, dovranno essere respinte per discaricarle; e se volessero uscirne senza aver eseguita la operazione, in questa caso venir punite come di violazione di blocco. — *Il Trad.*

danna. Ma se in sull' uscire da' porti delle Fiandre, esse venivano perseguite dalle navi da guerra olandesi, e spinte in un altro porto, come sia in uno del loro paese, o in quello a cui eran dirette, e che esse fossero incontrate in pieno mare, sortendo da un *tale porto*, in questo caso sarebbero catturate e condannate. Il Bynkershoek considera questa disposizione come distinguente il caso di una nave che ha violato il blocco, e indi compiuto il suo viaggio, volontariamente portandosi al porto a cui era diretta, da quello di una nave a cui è data la caccia, ed è forzata a cercare un rifugio. A questi principî sono conformi e il giure moderno e la pratica 1).

Relativamente alla violazione di blocco per l'entrata nel porto con un carico, è importantissimo tener presente il tempo del caricamento. Imperocchè quantunque sarebbe rigoroso comportamento di negare ad un neutrale la facoltà di ritirarsi con un carico già preso a bordo, e per questo fatto già diventa roba neutrale; intanto, dopo cominciato che sia il blocco, non si può affatto permettere ad un neutrale di intervenire in che si sia per aiutare il trasporto al di fuori della roba del nemico 2). Una nave neutrale che parte, non può seco condurre che un carico comprato *bona fide*, e consegnato pria del blocco. Ma quando una nave mercantile neutrale trabalza il carico ad un'altra nave neutrale in un porto bloccato, ed esce dal porto con la zavorra, egli è stato deciso non aver violato il blocco 3). Parimenti, quando le mercatanzie, che sono state spedite in un porto bloccato pria che il blocco fosse cominciato, per ordine del proprietario neutrale vengono nuovamente caricate, poichè stante il blocco non si sono potute vendere, è per queste ammessa la restituzione; conciossiachè la stessa regola che permette ai neutrali di ritirare le loro navi da un porto bloccato, con egual giustizia la si estende alle merci spedite in codesto porto prima del blocco, e ritirate *bona fide* dal proprietario neutrale 4).

Cominciato che sia un blocco, il neutrale non ha più per lungo tempo la facoltà di fare alcuna compra nel porto bloccato. Così quando un neutrale compra una nave da un inimico in un porto bloccato, e si pone in viaggio alla volta del paese neutrale, e questa nave per furiosa tempesta vien gittata nel porto di uno de'guerreggianti dove la è stata catturata, è soggetta, in conformità della regola generale, a condanna. Quanto al blocco è stato considerato come una circostanza senza gravità che la nave sia stata comprata col prodotto del carico di un'altra. Che se il legno è stato comprato in un porto bloccato, ciò solo costituisce un atto illegale, e a nulla mena il conoscere con quali mezzi la compra è stata effettuata. Un'altra distinzione tratta dall'argomento era, che già la nave avea compito il suo viaggio, e che quindi la pena non era più incorsa. Ma questa eccezione fu anche rigettata, imperciochè il porto in cui il neutrale era stato spinto, non si trovava tra quelli dove era originariamente diretto, ed allora riusciva impossibile di riguardare questo acci-

1) Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. XI. Robinson, *Rapporti del Ammiragliato*, vol. II, pag. 128. — *La Welvaart van Pinaw*. — vol. III, pag. 147. — *La Maria Schröder*.

2) Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. I, p. 93. — *La Betsey*.

3) Ibid. vol. I, p. 180. — *La Giuditta* Wrow.

4) Ibid. vol. IV, p. 89 — *Il Potsdam*. — Wheaton, *Rapporti*, vol. III, p. 183. — Olivera V. Unione e Compagnia di Assicurazione.

dente come una cessazione del viaggio, ovvero come un mezzo di rigetto della pena incorsa 1).

Quando in un porto bloccato si spediscono delle mercatanzie non si viola affatto il blocco marittimo, o pure quando le si spediscono sia per mezzo di un canale navigabile o usando ogni altro veicolo di trasporto per terra. Il blocco può essere di differenti specie. Un blocco marittimo messo in esecuzione con forza di navi tale che solamente invigila per la parte di mare, non può avere effetto su la interna comunicazione del porto. Il blocco legale non può distendersi più lungi da quello ove può applicarsi il vero blocco. Se la piazza non è mica stretta dalla parte di terra, le sue interne comunicazioni con gli altri porti non possono essere interrotte. Se adoperando tale mezzo, il blocco non è completo, e' bisogna accagionarne la sua fisica imperfezione, per la quale la estensione delle sue legali pretensioni è inevitabilmente limitata 2). Ma van soggette a confiscazione le merci che, imbarcate in una riviera, anticipatamente sono state spedite con de'barchetti fuori del porto lunghesso la côsta, come pure se una nave, munita di un contratto di noleggio, esce dal porto bloccato sotto zavorra, per indi caricarsele. Differentissimo dal precedente è questo caso; imperocchè allora la comunicazione era avvenuta per navigazione interna, che in nessun modo e in niuna delle sue parti era sottoposta al blocco 3).

L'offesa incorsa per una violazione di blocco generalmente dura quanto il viaggio, ma giammai non segue la nave oltre il termine del suo viaggio di ritorno, benchè, se la è catturata in qualunque siasi tempo di questo stesso viaggio, è presa *in delicto*. Ciò sembrava ragionevole; imperocchè agli incrociatori del guerreggiante non si presenta alcuna altra occasione di punire l' infrazione recata alla legge. Ma allorchè il blocco è tolto fra il tempo del viaggio e quello della cattura, non si incorre nella pena; poichè essendo terminato il blocco, la necessità di applicare una punizione per prevenire una trasgressione futura non esiste più. Quando il blocco è tolto, tutto ciò che si è commesso antecedentemente vien messo in oblio, e la nave non è più catturata *in delicto*. Il delitto può essere stato commesso in un tempo passato, ma i sussegnenti avvenimenti l' han cancellato 4) *a*).

1) Robinson, *Rapporto dell'Ammiragliato*, vol. IV, nota. — *La Maria Schröder*.

2) Edward, *Rapporti dell'Ammiragliato*, p. 52. — *La Cometa*.

3) Robinson, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. III, p. 297; vol. IV, p. 65. — *La Stett*.

4) Robinson, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. II, p. 128. Il Walvaart van Pillaw, vol. VI, p. 387. — *La Lisetta*. Per sapere fino a qual segno il comandante obbliga il proprietario della nave nel caso d'infrazione di blocco, vedansi i casi raccolti in Wheaton, *Rapporti*, vol. II, appendice p. 36-40.

a) Quantunque non avessero giammai avuto legale esistenza e il *diritto di prevenzione*, e quello *di persecuzione*, non per tanto i guerreggianti se gli sono spesso attribuiti e ancor più spesso ne hanno abusato contro de'neutrali. Ma l'accettazione per parte di tutte le nazioni del principio del blocco effettivo, e quello della speciale notificazione li avrebbero distrutto, se pur sarebbero esistiti. E però il più volte citato Hautefeuille propone, tra i miglioramenti per questo verso da arrecare al gius delle genti marittimo, di stabilire senz'altro in tutti i trattati futuri, che la nave neutrale, incontrata mentre fa rotta per un porto bloccato, non è considerata come colpevole d' infrazione, anche se il blocco era conosciuto nel porto da cui muoveva pria di porsi alla vela; e quindi non poter essere presa, nè subire alcuna pena; e che la nave neutrale, uscita che sia dal porto bloccato, non può

§ 29. — *Del diritto di visita e di ricerca.*

Il diritto di visita e di ricerca in su i bastimenti neutrali è nn essenziale diritto del guerreggiante per l' esercizio dell'altro di catturare la roba del nemico, il contrabbando di guerra, e le navi che commettessero una infrazione del blocco. Quand'anche il diritto di cattnrare la roba del nemico fosse sempre strettamente limitato, e accolta la massima di: *nave libera*, *merce libera*, il diritto di visita e di ricerca è sempre essenziale per conoscere se quelle stesse navi sono o no neutrali, e come tali, se provvedute di tutti que'documenti necessari giusta il giure delle genti ed i trattati. Conciossiachè, come osserva il Bynkershoek: « Egli è permesso di fermare una nave neutrale per accertarsi non solo della bandiera, che può dolosamente inalberare, ma dagli stessi documenti di bordo, se la sia veramente neutrale ». — Egli sembra in vero che senza di ciò non potrebbe essere messo in atto il diritto di cattura marittima; e però i giureconsulti generalmente si accordano a riconoscere l'esistenza di questo diritto 1).

Intorno a questo capo il giure frannazionale è stato molto bene riassnnto dallo Scott nel caso del legno la *Maria;* nel quale l'esercizio del diritto di visita trovò resistenza in un convoglio di navi da guerra svedesi. Nella compilazione della decisione dell'alta Corte di ammiragliato per l'accennato ricordevol caso, il dotto giureconsulto pone i seguenti tre principî di diritto.

1.° Che il diritto di visita e di ricerca a bordo de'legni mercantili in pieno mare, qualunque si sieno le navi, i carichi, le direzioni, è nn inoppugnabile diritto degli incrociatori che legalmente hanno ricevuta commessione da nna nazione in guerra « Io dico: qualunque sia la nave, il carico e la direzione, perciocchè fino a quando non sieno stati visitati e perquisiti, non si sa chi sono le navi e per dove dirette; ed è appunto nello scopo di assicurarsi intorno a ciò, che esiste la necessità di questo diritto di visita e di perqnisizione. Questo diritto è così semplice in principio, che non potrebbe esser negato a chiunque ammette l' altro di cattura; imperocchè se egli (il guerreggiante) non ha piena facoltà di rendersi certo, mercè di una giusta perquisizione, se esista della roba che possa essere legalmente catturata, la cattura non potrà mai avere effetto. Anche coloro i quali sostengono la regola inammessibile, che le *navi libere fanno libere le merci*, debbono ammettere l'esercizio di questo diritto, almeno per accertarsi se le navi sieno o no libere. Anche nella pratica, il diritto è chiaro, imperciocchè la pratica è uniforme ed nniversale su questo assunto. I nnmerosi trattati, che si riferiscono a questo diritto, vi si apportano come un diritto preesistente, e solamente per rego-

essere catturata in alto mare, se è sortita inosservata, e *da vicino* non inseguita da una nave della squadra chc blocca il porto; e che, da ultimo, i ncutrali sieno obbligati solamente dal blocco o investimento preceduto da una dichiarazione di guerra, notificata alle altre nazioni da chi intima la guerra ne'modi consueti delle nazioni pacifiche. *Il Trad.*

1) Bynkershoek, *Quistioni di gius pubblico*, lib. I, cap. XIV. — Vattel, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. VII, § 114. — Martens, *Compendio*, ecc. lib. VIII, cap. VII, § 317, 321. — Galiani, *De'doveri de' principi neutrali*, ecc. p. 458. — Lampredi, *Del Commercio de'popoli neutrali*, ecc. p. 185. — Klüber, *Diritto moderno delle genti di Europa*, § 293.

larne l'esercizio. Tutti gli scrittori sul giure delle genti unanimemente lo riconoscono, senza neanche eccettuarne l'Hubner, il gran campione dei privilegi de' neutrali ».

2.° Che l'autorità di un Sovrano neutrale, essendo interposta per forza, non può cambiare i diritti di un incrociatore guerreggiante legalmente commissionato. « Due Sovrani — dice il cennato scrittore — indubitatamente possono convenire, se così giudicano opportuno, come in alcune recenti circostanze hanno convenuto per speciale convenzione, che la presenza di un solo bastimento da guerra di conserva co'loro legni da traffico, sarà vicendevolmente una prova sufficiente a dimostrare, che in quel convoglio di navi mercantili non vi abbia nulla che sia incomportevole con l'amicizia e con la neutralità; e se essi acconsentiscono ad accettar questo convenio, nessun altro ha facoltà di aver che ridire, non meno che sopra ogni altra pattuizione che possono scambievolmente tra loro convenire. Ma sicuramente nessun Sovrano può costringere ad accettare una simile sicurezza semplicemente per lo mezzo della violenza. La sola sicurezza intorno a ciò dal giure delle genti riconosciuta, indipendentemente da ogni convenzione speciale, è il diritto di visita personale e di ricerca da esercitare da coloro cui preme ».

3.° Che la pena per la violenta opposizione a questo diritto è la confiscazione della roba in tal modo sottratta alla visita ed alla ricerca. Per comprovarla non debbo far altro che ricorrere al Vattel, uno tra gli scrittori più sottili, e non de' meno indulgenti professori moderni di gius pubblico. Egli si esprime così: « Non si può impedire il trasporto degli oggetti di contrabbando, se le navi neutrali non sono visitate. Adunque si ha il diritto di visitarle. Talune potenti nazioni talora si sono rifiutate a sottomettersi a questa visita. Oggidì un legno neutrale, che si negherebbe a soffrir la visita, darebbe motivo ad esser condannato come di buona preda 1) ». Qui il Vattel non dev'essere considerato come un giureconsulto che semplicemente dà la sua opinione, ma come un testimonio che afferma un fatto, cioè che è questa la pratica oggidì esistente in Europa ».

In conformità di questo principio nella celebre ordinanza francese del 1681, attualmente in vigore, noi troviamo nell'art. 12: « che, in caso di resistenza e di combattimento, ogni legno sarà di buona preda »; e il Valin, alla pagina 81 del suo commentariolo, espressamente dice, che quantunque la espressione sia fatta in modo congiuntivo, pure *basta solamente la resistenza*. Egli fa rimando all'ordinanza spagnuola del 1718, evidentemente copiata dalla precedente, in cui la cosa stessa è espressa in modo disgiuntivo « in caso di resistenza *o* di combattimento ». Noi abbiam presente de' recenti esempi, da' quali sembra, che la Spagna continuasse in questo sistema. La prima volta che questo principio mi sia venuto sott'occhi, nelle ricerche che ebbi a fare su le instituzioni del nostro paese circa le materie di questa natura, tranne quanto si trova registrato nel Libro Nero dell'Ammiragliato, si è nell'ordinanza del 1664, art. 12, ove è stabilito: « che quando un legno è incontrato da una nave della marina reale, ovvero da altro bastimento commessionato, combatterà o farà resistenza, il detto legno e le merci saranno condannate come di buona preda ». Un consimile articolo si trova nella grida del 1672. E però che io sono autorizzato a dire, che la era la regola, e

1) *Diritto delle genti*, lib. III, cap. VII, sez. 114.

quella appunto non contraddetta dall' Ammiragliato britanno. Tuttavia con ciò non intendo mica dire che in talune occorrenze la regola non possa essere stata violata per considerazione di cortesia ovvero di prudenza, con cui conviene temperare l'amministrazione di queste specie di leggi tra le mani de' tribunali che hanno la facoltà di revindicarle e di applicarle; imperciocchè niuno può negare che uno Stato non possa desistere dall' estremo rigore de' suoi diritti, e che i suoi consigli supremi non sieno facultati a decidere in quali casi torna utile statuire così; colui il quale ha fatto la cattura, non avendo in alcun caso verun altro diritto, nè verun altro titolo se non quello che avrebbe lo stesso Stato ne' casi di identiche catture. Ma io ho fidanza piena ne' principî di ragione, su la particolare autorità del Vattel, su le instituzioni delle altre grandi contrade marittime, parimenti che su quelle del nostro paese, allorchè mi fo ardito a dire che, in conformità del giure delle genti, come oggidì s' intende, una deliberata e continua resistenza al diritto di ricerca da parte di una nave neutrale contro di un legale incrociatore, è seguita dalla legale conseguenza della confiscazione 1) ».

La sentenza di condanna data per questo caso, fu seguita dal trattato della neutralità armata, consentita dalle Potenze littorane del Baltico nel 1800, la quale lega ebbe a disciogliersi per la morte dell' imperator Paolo I; e i luoghi in controversia tra queste Potenze e la Gran Bretagna furono diffinitivamente assestati con la convenzione del 5 giugno 1801. Con l'art. 4 della detta convenzione il diritto di ricerca, per le navi mercantili che navigano sotto convoglio neutrale, fu modificato, circoscrivendone l'attuazione solo alle navi da guerra pubbliche della parte guerreggiante, escluse quelle private armate all' uso della guerra. Il soggetto di questa modificazione, la pretensione di resistere, per mezzo del convoglio, all'esercizio del diritto di ricerca del guerreggiante, e dalla Russia e dalle altre nazioni del Settentrione fu abbandonato, stabilendosi parecchi regolamenti, affinchè s' impedisse l' abuso che di questo diritto in danno del traffico neutrale potrebbe farsi.

L'oggetto di questo trattato, come fu fatto osservare, è espressamente dichiarato dalle parti contraenti nel preambolo, cioè, di mirare all'aggiustamento di tutte le controversie che erano sorte dalla neutralità armata, « mercè di una invariabile determinazione de' loro principî sovra i diritti di neutralità, quanto alla applicazione di essi alle rispettive loro monarchie ».—L'art. 8 stabilisce anche che «i principî ed i provvedimenti assunti con l' atto presente saranno egualmente applicabili a tutte le guerre marittime, nelle quali una delle due Potenze può trovarsi a parte, mentre l' altra si rimane neutrale. Quindi è che questi patti saranno riguardati come permanenti, e serviranno di costante regola a'contraenti, quanto all'oggetto del traffico e della navigazione 2) ».

1) *Diritto delle genti*, lib. III, cap. VII, sez. 114.

2) La quistione surta dal caso del convoglio svedese diè occasione a molti saggi istruttivi di polemica. La sentenza del cav. Guglielmo Scott, fu presa ad esame dal professore J. F. W. Schlegel di Copenaga in uno scritto, che ha per titolo: *Trattato su la visita de' bastimenti neutrali sotto convoglio*, tradotto in Londra nel 1801; e sostenuto dal dottor Croke nelle sue *Osservazioni* su l' opera del signor Schlegel nel 1801. Ved. anche *Lettere di* Sulpicius *su la Confederazione del Settentrione*, Londra 1801; *Epilogo del discorso di Lord Grenville nella Camera de'Lords, il 13 novembre* 1801. Londra 1802. — Wheaton *Storia del Diritto delle genti*, Periodo IV, pag. 70-79.

§ 30. — *Della resistenza violenta opposta da un capitano nemico.*

Nel caso del bastimento la *Maria* la resistenza spiegata dalla nave convogliatrice fu riguardata come se tutta la flotta delle navi mercantili l'avesse opposta, e quindi tutta intera la flotta soggetta a condanna. Era questo un caso di roba neutrale, condannata per tentativo di resistenza, opposta da una nave da guerra neutrale, all'esercizio del diritto di visita e di ricerca, praticata da un incrociatore guerreggiante legalmente commissionato. Ma la violenta resistenza da parte di un capitano nemico, non può in generale affatto pregiudicare la roba neutrale caricata a bordo di un bastimento mercantile nemico. Imperocchè, da parte sua, il tentativo di sottrarre la sua nave dalle mani di colui che l'ha catturata, non è altro che l'atto ostile di una persona nemica, la quale ha assolutamente il diritto di fare un simile saggio. « Se un capitano *neutrale* — dice lo Scott — tenta di sottrarsi alla ricerca, egli viola il dovere che dal giure delle genti gli è imposto, di sottoporsi al diritto di ricerca, e al diritto che ha il guerreggiante di impadronirsi della proprietà della nave, ovvero del carico; e se egli viola questa obbligazione, facendo ricorso alla forza, la conseguenza che ne seguirà sarà quella di far sequestrare la roba del suo committente; la qual cosa, io credo, si estenderebbe anche a tutta la roba alle sue cure confidata, e che egli dolosamente avea cercato di sottrarre all'esercizio de' diritti della guerra. Quando il capitano fosse *nemico*, la bisogna allora è ben diversa. Costui, così operando, non viola nessun dovere, *lupum auribus teneo*, e s'egli può battersela, ne ha bene tutto il diritto 1) ».

§ 31. — *Del diritto di un neutrale a trasportare le sue robe a bordo di un legno da guerra nemico.*

Nel tempo dell' ultima guerra combattuta tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti di America, nelle Corti per le prede di entrambi i paesi fu discussa la quistione di sapere, fin a qual punto un negoziante neutrale ha il diritto di caricare i suoi effetti a bordo di una nave da guerra nemica, e fino a qual segno ancora i suoi effetti subiscono le conseguenze della resistenza opposta dal capitano nemico. In un caso siffatto giudicando la Corte Suprema degli Stati Uniti, nel 1815, fu deciso che un neutrale avea il diritto di noleggiare, e di caricare la sua roba a bordo di una nave mercantile armata a guerra, senza con ciò perdere la sua qualità di neutrale, conciossiachè nel fatto in alcun modo concorre alla resistenza che alla cattura oppone il capitano nemico 2). Al tempo stesso che in tal modo la Corte americana giudicava, l'opposto principio direttamente sosteneva il Cavalier G. Scott; stabilendo il diritto di salvamento per la ripreda di certa roba neutrale portoghese, antecedentemente catturata da un incrociatore americano, fatta da una nave armata inglese, fondandosi in sull' argomento che per le Corti per le prede americane avessero potuto con giustizia condannare la roba 3). Nel 1818,

1) Robinson, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. V, p. 232. — *La Caterina Elisabetta.*
2) Cranch, *Rapporti*, vol. IX, p. 388. — *La Nereide.*
3) Dodson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. I, p. 443. — *La Fanny.*

in un altro caso simile, la Corte americana, rivedendo la sua decisione, la confermò; ed, alludendo all'alta Corte di Ammiragliato inglese, stabilì, che se un nuovo caso consimile le si presentasse, e che le decisioni della Corte americana fossero nel tempo stesso pervenute a quel dotto Magistrato, l' inviterebbe a riconoscere che il pericolo della condanna, presso le Corti degli Stati Uniti, non era mica così grave, per quanto lo si era immaginato. La Corte americana, decidendo il caso di cui noi abbiamo parlato in ultimo luogo, lo distinse da quelli, in cui delle navi neutrali erano state condannate per atto di estra-neutralità da parte della nave convogliante, e da quelli ne' quali esse erano state condannate per essersi fatte convogliare dal nemico. Quanto ai casi della prima specie, ben si conosceva che essi ebbero origine dalla cattura del convoglio svedese, al tempo in cui la Gran Bretagna avea risoluto di gettare il guanto di sfida a tutto il mondo circa i principî oppugnati della confederazione delle potenze marittime del settentrione. Ma, indipendentemente da ciò, vi erano a fare parecchie considerazioni le quali presentavano una evidente distinzione tra le due specie di casi, e quello in esame. Un convoglio non è altro che una associazione con uno scopo ostile, uno Stato, assumendone l' incarico, spande in su le navi mercantili quella esenzione di ricerca che solamente appartiene al naviglio nazionale. E ciascun legno particolare, associandosi al convoglio, rinunzia alla sua qualità pacifica ed intraprende la esecuzione di doveri che non appartengono che al solo navilio militare. E però se l' associazione è volontaria, il neutrale, subendo la sorte dello intero convoglio, non ha che a dispiacersi della sua follia nell' accomunare la sua alla sorte del convoglio; che se avesse preso parte alla resistenza della nave convogliante, egli ne condivide le conseguenze; a cui in caso di cattura, va soggetto il protettore che si avea scelto 1).

§ 32. — *Le navi neutrali protette dal convoglio del nemico possono essere catturate?*

Il Governo danese nel 1810 emanò un' Ordinanza relativa alle catture, dichiarando di buona e giusta preda « le navi che, quantunque le loro bandiere tanto dalla Gran Bretagna, quanto dalle altre Potenze con questa in guerra, fossero state considerate come neutrali, si avessero fatto scortare da convoglio inglese, sia nell'Atlantico sia nel Baltico ». Emanata questa ordinanza, molte navi americane neutrali furono catturate, e insieme al loro carico condannate nelle Corti per le prede della Danimarca per contravvenzione all' accennato regolamento. Posteriormente, nel corso delle discussioni che sursero tra i gabinetti americano e danese relativamente alla legalità di queste condanne, il Governo americano pose in dubbio i principî in su' quali era fondata l'ordinanza sopracennata, come opposti alle regole stabilite del giure frannazionale. E quindi fu sostenuto, che nè le ordinanze della Danimarca, nè quelle di qualunque altro Stato particolare potevano formare nè immutare il giure delle genti, nè tampoco introdurre una regola novella obbligante le Potenze neutrali. Incontrastabile era il diritto del monarca danese a dar novelle leggi ai suoi sudditi e ai suoi tribunali; però prima che queste sue leggi potessero avere impero su gli stranieri, che traf-

1) Wheaton, *Rapporti*, vol. III, p. 409. — *L'Atalanta.*

ficassero su pe'mari, luogo comune a tutte le nazioni, e'bisognava provare che le erano conformi alla legge per la quale tutte sono tra sè vincolate. Impertanto egli era inutile supporre che dando quelle istruzioni ai suoi incrociatori, il Governo danese abbia avuto lo scopo di fare ben altra cosa che quella di stabilire semplicemente delle regole di decidere pe' suoi tribunali, conformi a ciò che quel governo comprendeva di essere secondo i giusti principî del gius pubblico. Ma la considerazione si rendeva più grave, riflettendo che affatto il giure delle genti non esisteva in nessuna parte di codice scritto, a tutti manifesto, e alla cui antorità tutti si riportassero, e che la presente quistione riguardava siccome dubbiosa l' applicazione di un principio di autorità alla confiscazione della roba neutrale, per una supposta offesa, commessa non dal proprietario, ma dal suo agente, il capitano della nave, senza la conoscenza o gli ordini del proprietario, in forza dell' editto di un belligerante; editto che ne'suoi effetti operava sul passato, imperocchè era ignorato da coloro su' quali doveva imperare.

Il principio assunto nell' Ordinanza, siccome lo interpretavano i tribunali danesi, era, che il fatto di aver navigato sotto la protezione di un convoglio nemico è, *da per sè*, una causa sufficiente, non solamente di cattura, ma di condanna nelle Corti dell'altro guerreggiante; e ciò senza accogliere le prove dello interesse del proprietario, ovvero delle circostanze, ed i motivi, in conformità de' quali la nave catturata si era congiunta al convoglio, o della legalità del viaggio, o pure della innocuità della condotta della nave, per altri rispetti. Una pretensione di guerra, così rigorosa nell' apparenza, così nuova, e così grave nelle sue conseguenze, pria che avesse potuto essere ammessa dagli Stati neutrali, dev'essere rigorosamente dimostrata dalla autorità de' pubblicisti, ovvero comprovata di essere fondata sull' uso delle nazioni. Fra i numerosi comentatori del giure delle genti non vi ha alcuno che ne faccia cenno; veruna nazione guerreggiante giammai si è comportata giusta la regola contenuta nell'Ordinanza danese; e tanto meno potrebbe sostenersi che vi abbia fatto acquiescenza alcuna nazione neutrale. Egli è vero la Gran Bretagna aver sostenuto, che uno Stato neutrale non avea il diritto di opporsi all' esercizio del diritto di visita e di ricerca del guerreggiante *per mezzo di convoglio formato da' suoi propri legni da guerra;* ma indarno si rovisterebbero gli annali delle Corti dell'Ammiragliato britanno per trovare un fatto precedente tale, da servir di fondamento al principio sostenuto dalla Danimarca, cioè che il semplice fatto di aver navigato sotto un convoglio da guerra è, in qualunque caso ed in ogni circostanza, una giusta cagione di condanna.

Le navi americane sopraccennate facevano il loro consueto traffico leale tra la Russia e gli Stati Uniti; erano senz' armi, e veruna resistenza ebbero opposta agli incrociatori danesi. Esse furono catturate nel loro viaggio di ritorno, dopo aver valicato il Baltico, ed essere state sottoposte allo esame degli incrociatori e delle autorità danesi, e furono condannate in forza di un editto non conosciuto, che relativamente a loro quindi non esisteva affatto nel far vela da Cronstadt, e che, tranne che e'non potesse essere strettamente provato comportevole col preesistente giure delle genti, doveva essere considerato come un provvedimento non facultato da alcuna legislazione anteriore. Far subire a' mercatanti e a' naviganti neutrali le conseguenze penali di un atto che essi aveano ragion di credere allora innocuo; atto che non era proibi-

to, nè da un solo trattato, nè da un solo pubblicista, nè dall'uso generale delle nazioni, nè dalla pratica di veruna nazione guerreggiante, come neppure dal consenso di alcuno Stato neutrale qualunque si sia, era un comportamento tale, da esigere qualche cosa di più che un semplice ricorso alla supposta analogia di altri principî riconosciuti di giure frannazionale, ma da' quali vanamente si cercherebbe dedurre siccome corollario il principio in discorso.

L' essere trovato in compagnia di un convoglio dell' inimico forniva una *presunzione* che la nave catturata e il carico appartenevano all' inimico, nello stesso modo che le robe prese in una nave nemica sono presunte essere di proprietà del nemico fino a quando non venga il contrario provato. Ma questa non è mica di quella specie di presunzioni appellate *praesumptiones juris et de jure*, riguardata come assoluta contro della parte, la quale non può affatto contrastarla. La non è che una lieve presunzione che tosto scomparirà a fronte della pruova contraria. Una delle pruove che, a parere del rappresentante americano, avrebbe dovuto essere ammessa dal Tribunale per le prede, per contrappesare a questa presunzione, sarebbe stata l' evidenza che la nave era stata costretta ad accomunarsi al convoglio, ovvero che la vi si era accompagnata non per cansare la visita degl'incrociatori danesi, ma per porsi al sicuro di ogni altro incrociatore, il cui notorio procedimento e i principî accertati facevano credere che le catture da essi fatte sarebbero inevitabilmente seguite da condanna. Laonde risulta, che il semplice fatto di aver navigato sotto la protezione di un convoglio inglese poteva essere riguardato come un motivo di sospetto, sufficiente solamente a giustificare in coloro i quali aveano fatta la cattura, la facoltà di far eseguire a bordo de'legni catturati una più minuziosa perquisizione, ma in se stesso non costituiva un assoluto motivo di confiscazione.

In vero e' non si comprendeva in qual modo questo fatto, come tale, poteva esser considerato, sul semplice motivo della opposizione all'esercizio del preteso diritto di visita e di perquisizione da parte di uno Stato guerreggiante, il quale, quando era neutrale, si era attribuito il diritto di proteggere il suo commercio privato a fronte delle visite e delle perquisizioni de' guerreggianti, per mezzo di convogli armati de' suoi propri legni da guerra.

Nè a questo riguardo poteasi sostenere che il Governo danese fosse nel diritto di ammettere una distinzione tra la dottrina proibita dalla Danimarca, contro la Gran Bretagna, quando era neutrale; e quella che, come guerreggiante, cercava a far prevalere contro dell' America. Perchè l' atto di navigare sotto la protezione di un convoglio di un legno *neutrale* da guerra era riguardato come un'assoluta cagione di condanna? Egli avveniva ciò, dal perchè codesto atto mirava a frapporre ostacoli e a distruggere il diritto di guerra per la ricerca; a fare del saggio di esecuzione di questo diritto legale una violenta lotta; a perturbare la pace del mondo, e a sottrarre al tribunale competente la decisione di simili controversie, violentemente impedendo l'esercizio della giurisdizione ad esso appartenente.

La semplice circostanza di navigare di conserva con un convoglio *guerreggiante*, non produceva l'accennata conseguenza; il guerreggiante, essendo *nemico*, avea *il diritto di resistere*. I capitani delle navi protette dal suo convoglio non potevano esser ritenuti compartecipi nelle conseguenze di quella resistenza, poichè essi erano neutrali, e non a-

veano realmente preso parte alla resistenza. Essi non potevano affatto essere ravvolti nelle conseguenze della resistenza che un guerreggiante è nel suo buon diritto di adoperare, più che nol sia il neutrale, il quale abbia merci caricate a bordo di una nave da guerra, in ragion della resistenza che questa faccia; ovvero che nol sia il proprietario degli effetti neutrali trovati in una fortezza di un guerreggiante, complicato nelle consegnenze della resistenza da questa opposta.

In tempo di guerra il diritto di cattura estendesi solamente alle cose appartenenti realmente al nemico, ovvero che per interpretazione come tali sono considerate; perciocchè le son prese mentre erano adoperate in un traffico proibito dalle leggi della guerra, come il contrabbando, la roba presa per violazione di blocco, e in altri casi simili. Ma della roba, di cui noi or discorriamo, non ne era nè per interpetrazione, nè in realtà proprietario un nemico della Danimarca; nè pur si pretese che essa fosse in realtà tale, ovvero che fosse stata tale per interpretazione. E di vero, se le navi americane fossero state armate; se in cosiffatto modo avessero contribuito ad angumentare la forza del convoglio guerreggiante, pure se esse veramente avessero preso parte al combattimento con gl' incrociatori danesi, giustamente sarebbero soccnmbute sotto le conseguenze della guerra, e il Governo americano giammai in loro pro avrebbe fatto rimostranza. Ma esse, nel fatto, erano navi da traffico non armate; e anzichè augumentar la forza della squadra inglese di scorta; in quella vece la loro agginnzione mirava ad affievolirla, distendendo i limiti della sua protezione; e in cambio di partecipare alla resistenza del nemico, nel fatto non avvenne nè combattimento, nè resistenza, e le navi da traffico facilmente diventarono la preda degli assalitori.

In più remota cagione e' fa d' uopo rintracciare, per parte de' capitani delle navi neutrali, l' illegalità dell'atto, per la quale i loro committenti aveano avuto confiscati i loro beni; ed egli è necessario riportarsene alla circostanza della *loro congiunzione al convoglio*. Ma per quale ragione questa circostanza sarebbe riguardata come più illegale del fatto di una nave neutrale, che cercasse un rifugio nel porto di un guerreggiante, ovvero sotto il cannone di una fortezza di un guerreggiante, che indi vien assalita ed espugnata? Vero egli è, che il neutrale non può tentare a sottrarsi alla visita ed alla ricerca con mezzi illegali di forza o di frode: ma se, usando mezzi legali ed innocui, egli può sottrarsi, qual cosa deve impedirlo dal farvi ricorso per evitare un tal vessatorio procedimento? Gl' incrociatori guerreggianti e i Tribunali su le prede non sono stati mai tanto moderati e tanto giusti da far desiderare ai neutrali di volontariamente cercare l' occasione di essere perquisiti, e da loro giudicati. Al certo, supponendo che prontamente, imparzialmente e integerrimamente sarebbe in Danimarca amministrata la giustizia, i capitani delle navi americane non potevano aver alcuna ragione di causare la perquisizione da parte degli incrociatori danesi; imperciocchè le pruove di proprietà, a loro Americani, sembravano manifeste, legali i loro viaggi, e che essi non sapevano di correre il menomo pericolo di condanna avanti codesti tribunali. Talune di queste navi erano state perquisite viaggiando nel Baltico, e dalle Corti di Ammiragliato della Danimarca rimandate libere. Per qual cosa s' imputerebbe loro un motivo colpevole, quando la loro condotta naturalmente poteva esplicarsi da un motivo innocente? Sicuramente, per i moltiplicati atti di rapi-

na, a'quali allora il commercio neutrale era su per tutti i mari esposto, a cagion de' rapaci decreti di confiscazione, fulminati dalle grandi nazioni guerreggianti, la condotta delle parti poteva essere sufficientemente spiegata, senza far ricorso alla supposizione di aver voluto resistere, o anche sottrarsi all'esercizio de' diritti di guerra della Danimarca.

Così, ammettendo puranche che la nave neutrale americana non aveva il diritto di porsi sotto la protezione di un convoglio per cansare l'esercizio del diritto di visita e di perquisizione per parte di un *amico*, come la Danimarca professava di essere, la aveva pienamente il diritto di difendersi contro del suo *nemico*, siccome la Francia mostrava di essere per la sua condotta, e pe' principî proclamati; secondo i quali avea dichiarata guerra a tutta oltranza contro di ogni traffico neutrale. La Danimarca avea il diritto di osteggiare il commercio del suo nemico, e per tal ragione di ricercare e di perquisire le navi naviganti con bandiera neutrale, mentre l' America avea un egual diritto a proteggere il suo commercio dalle catture degl'incrociatori francesi, con tutti que' mezzi che le ordinarie leggi della guerra permettono tra nemici. L' esercizio di questo pieno diritto non poteva essere legalmente colpito dalla circostanza della guerra esistente tra la Danimarca e l' Inghilterra, ovvero dall' alleanza tra la Danimarca e la Francia. L' America e l' Inghilterra erano in pace, e il Governo danese, che si era negato ad aderire ai decreti di Berlino e di Milano, come regola di comportarsi verso i neutrali, non poteva sicuramente riguardare quali colpevoli i capitani delle navi americane per essersi difesi contro le conseguenze de' sopradetti decreti, mediante l' uso di tutti i mezzi che potevano avere. Che se l' uso di alcuno di questi mezzi in qualche modo contraddicevasi coi diritti di guerra della Danimarca, era un' accidentale conseguenza, che dalle parti non poteva essere evitata senza sagrificare il loro inoppugnabile diritto alla difesa personale.

Ma potrebbesi forse dire, che come la resistenza al diritto di ricerca è, sia per il diritto, sia per l'uso, delle nazioni, una indipendente cagione di condanna *nel caso del capitano di un solo legno*, con viemaggior ragione dev' essere pur così, quando *parecchi bastimenti si sono associati*, per opporsi allo esercizio di questo stesso diritto.

Perchè i due accennati casi fossero perfettamente identici, e' sarebbe necessario che per parte dei bastimenti in discorso vi fosse stata una vera resistenza, o almanco dalla parte della flotta nemica, che a quel tempo li avea sotto la sua protezione, in modo tale da andar inseparabilmente confusi negli atti del nemico. Nel caso nostro, resistenza *vera* non ve ne è stata, nè per parte degli uni, nè per parte degli altri, ma solamente una resistenza *per interpretazione* da parte de'legni neutrali, ivi compromessi per lo fatto di essersi congiunti al convoglio del nemico. Ciò, tuttavia, al più non fu che *una semplice intenzione di resistere*, non mica messa ad effetto, nè tampoco considerata, nel caso di una sola nave, come atto punibile con la pena della confiscazione. Ma la resistenza del comandante di un solo bastimento, supposta simile al caso di un convoglio, deve riferirsi ad un *comandante neutrale*, la cui resistenza, secondo il gius positivo delle genti, porterebbe la pena della confiscazione tanto per il legno quanto per il carico. Tuttavia lo stesso principio non si applicherebbe affatto al caso di un comandante *nemico*, il quale ha l'incontrastabile diritto di resistere al suo avversario, e la

cui resistenza non saprebbe colpire il *proprietario neutrale del carico*, tranne se costui non si trovasse a bordo, e non prendesse veramente parte alla resistenza. In cotal modo, in un caso simile, opinò il Cav. G. Scott. Ed egualmente il diritto di un neutrale di trasportare i suoi beni anche a bordo di una nave di guerra *armata*, fu riconosciuto dalla decisione dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, nel tempo dell'ultima guerra con la Gran Bretagna, dopo una dottissima discussione, nella quale furono profondamente esaminati e considerati i principî e tutte le analogie del gius pubblico che avessero ingerenza con la quistione.

Il rappresentante americano quindi, fiducioso appoggiavasi sul principio da lui sostenuto, che il compiuto silenzio di tutti i pubblicisti rinomati sopra cotal eccezione alla libertà generale della navigazion neutrale, da loro esposta in così larghi ed espliciti termini; nonchè il silenzio di tutti i trattati conchiusi nello scopo principale di definire e di regolare i diritti del commercio e della navigazione neutrali; che questo silenzio, ripeto, da per se stesso costituiva una grave autorità negativa, per provare di non esistere veruna simile eccezione, e tanto più, sovrattutto, che questa libertà estendesi espressamente a tutti i casi che hanno la più leggera rassomiglianza col caso in disame. E' non poteva negarsi che la roba di un amico, trovata in una fortezza nemica, è esente di confiscazione come preda di guerra; che un neutrale legalmente può far condurre gli effetti di sua proprietà da un legno da guerra armato; che il proprietario neutrale delle robe caricate a bordo di un legno nemico (sia, o no armato) non è mallevadore delle conseguenze di resistenza da parte del capitano nemico. E però in qual modo il proprietario neutrale del legno e del carico potrebbe ritenersi per mallevadore degli atti del convogliatore guerreggiante, sotto la cui protezione la sua roba è messa, non mica del fatto suo immediato, ma di quello del comandante del legno, che opera senza conoscenza nè istruzioni del suo committente?

Questo certamente sarebbe l'aspetto della quistione, anche applicandole la più larga disposizione de' diritti di guerra, a' quali uno Stato marittimo abbia giammai preteso; esaminandola in conformità delle più indulgenti interpretazioni del gius pubblico, che il Governo danese insieme con le altre Potenze settentrionali di Europa fino allora avea patrocinato, la si trovava ancor men dubbiosa. Se, come sempre avea sostenuto la Danimarca, un neutrale poteva legalmente armarsi contro tutti i guerreggianti; se e' mettevasi sotto la protezion del convoglio armato del suo proprio paese, in modo da respingere l'esercizio del navilio da guerra che pretendesse sottoporlo in pieno mare alla visita ed alla ricerca; la condotta degli Americani neutrali, che erano stati forzati a cercare un ricovero sotto le fortezze fluttuanti de' nemici della Danimarca, non per resistere all'esercizio de' diritti di guerra di questa Potenza, ma per mettersi al sicuro dalle illegali violenze di coloro il cui patente scopo dava una certa sicurtà che, a dispetto della neutralità, la cattura sarebbe stata inevitabilmente seguita dalla condanna, questo procedere troverebbe piena giustificazione ne' principî che i pubblicisti e gli uomini di Stato di questo paese aveano a viso aperto sostenuto. Se il commercio americano nel Baltico fosse stato messo sotto la protezione dell' armata navale degli Stati Uniti, come fu ammesso che ciò avrebbe potuto essere, i diritti di guerra della Danimarca sarebbero stati altrettanto violati, per quanto lo furono da ciò che era realmente av-

venuto. In questo caso gl'incrociatori danesi avrebbero dovuto contentarsi dell' assicurazione del comandante la squadra americana convogliante quanto alla neutralità delle navi e de' carichi che navigavano sotto la sua protezione. La quale assicurazione non avrebbe potuto esser fondata che sul fatto di possedere que'bastimenti i documenti, di cui ordinariamente son muniti i bastimenti americani; documenti rilasciati dal Governo della Unione su le dimande e su le prove dalle parti, cui riguarda, presentate. Se, nell'un caso, questi documenti possono essere falsi, anche nell' altro possono essere tali; e il Governo danese sarebbe egualmente privato di questi mezzi per esaminarne in ambidue la loro autenticità. In uno; e'sarebbe privo di questi mezzi per la sua propria volontaria acquiescenza alla risposta del comandante della squadra convogliante; e nell'altro, dalla presenza di una forza nemica superiore, che impedisce agli incrociatori danesi di eseguire il loro diritto di ricerca. Ciò non si esponeva altrimenti che per esempio, supponendo che le navi sotto scorta fossero scampate da cattura. Conciossiachè, solamente ciò supponendo, la Danimarca poteva sostenere di esserle stata commessa un' ingiuria come potenza guerreggiante. Nel caso in discorso, le navi furono catturate senza che vi fosse stato conflitto, e la quistione stava nel conoscere, se esse erano sottoposte a confiscazione per aver navigato sotto un convoglio nemico, quantunque la roba fosse neutrale, e legale per ogni verso il loro viaggio.

Per la qual cosa, anche supponendo che fussevi stata l' intenzione, per parte de' capitani delle navi americane naviganti sotto la scorta di un convoglio inglese, di sottrarsi tanto agli incrociatori danesi, quanto ai francesi; a questa intenzione era mancato il suo effetto, e potrebbesi chiedere: quali diritti di guerra della Danimarca da questo saggio, andato a vuoto, sono stati lesi? Se così egli è, non altri che il diritto di visita e quello di ricerca. Il quale non è mica un diritto materiale ed indipendente, di cui i guerreggianti siano rivestiti dal giure delle genti, per vessare a piacer loro ed interrompere il traffico neutrale; ma sibbene è un diritto che nasce da un altro più elevato, cioè da quello di catturare la roba nemica o il contrabbando di guerra, e di cui si dee far uso come mezzo di sostenere, e condurre a fine l'esercizio di quest'ultimo. Per questo il vero esercizio del diritto nel fatto non incontrò mica opposizione, e veruna ingiuria ne era risultata relativamente alla nazione guerreggiante. Ma potrebbesi forse dire, che avrebbe potuto incontrare dell'opposizione, ed essere stato realmente respinto, senza la circostanza fortuita della separazione delle navi mercantili dalla squadra che le scortava, e che l' intero traffico del mondo col Baltico sarebbe stato in tal modo efficacemente garentito contro della cattura danese. Ma in riposta potrebbe chiedersi, quale violazione da questa circostanza ne sarebbe risultata ai diritti di guerra della Danimarca? Se la proprietà era neutrale, e il viaggio legale, qual danno ne seguì dall' essersi le navi sottratte alla visita? Da un'altra parte, se la roba era proprietà nemica, la sua liberazione dev' essere attribuita alla forza maggiore del nemico, la qual cosa, quantunque fosse una *perdita*, non poteva essere una *ingiuria*, per la quale la Danimarca avesse avuto diritto a far rimostranza. Tranne se non fosse dimostrato che una nave neutrale, mentre naviga, è costretta dagl'incrociatori guerreggianti ad offrirsi volontariamente all' esercizio del diritto di ricerca, senz'aver mica il diritto di sottrarvisi con qualunque specie di modo, egli era evidente che la poteva cercare ad evitar-

lo, adoperando ogni mezzo ne'limiti della legge. La manifesta resistenza alla ricerca, lo scappare dalle mani del nemico, la frodolenta spoliazione, la dissimulazione de' documenti, sono mezzi evidentemente illegali; i quali, salvo se non vengano dalle circostanze attenuanti mitigati, possono essere puniti con la pena della confiscazione. Coloro i quali allegavano che il navigare sotto la protezione di un convoglio guerreggiante, era lo stesso che esporsi alle medesime conseguenze, doveano ciò provare facendo ricorso ai dettami del gius pubblico, al testo de' trattati, a qualche decisione di un tribunale nazionale, ovvero in fine alla pratica generale, e al modo di opinare delle nazioni 1).

I negoziati terminarono con la sottoscrizione di un trattato, nel 1830, tra gli Stati Uniti e la Danimarca. La quale in quest'atto stipulò, in generale, una soddisfazione in favore de' reclamanti americani, per lo sequestro delle loro sostanze, facendo il pagamento di una certa somma all' ingrosso; e rimanendo al Governo americano la cura di farne eseguire la ripartizione da commessarî di sua scelta, facultati a decidere in conformità de' principî di giustizia, di equità e del giure delle genti. In oltre questa convenzione fu dichiarata di non avere altro oggetto che quello di por fine a tutti i reclami, « e in avvenire non poter esser mai invocata tanto da parte dell' una, quanto da parte dell'altro, come un fatto precedente, ovvero una regola pel futuro 2) *a*) ».

1) Wheaton, al sig. Conte di Schimmelmann, dispaccio del 1828.

2) Martens, *Nuova Raccolta*, tom. VIII, p. 350. — Elliot, *Codice diplomatico americano*, vol. I, p. 455.

a) La legge positiva frannazionale, per quanto riguarda il diritto di visita, in sullo scorcio del secolo passato era molto compiuta; perocchè circoscriveva in giusti limiti i diritti ed i doveri dell' incrociatore e del neutrale sottoposto alla visita; quale ne era lo scopo; come procedere nella bisogna; la fede da prestarsi alle carte di bordo. Posteriormente però una grave mutazione è avvenuta, a cominciare dalla convenzione del 1787 tra la Francia e la Russia, e indi vie più aggravata dalla convenzione del 1797 tra la Russia e l' Inghilterra, ponendo in arbitrio del guerreggiante la distanza e il modo di eseguire la visita, non che di poter procedere per sospetto alla cattura de' legni neutrali. Quantunque questi patti non sieno divenuti legge positiva fra le nazioni, è d' uopo respingerli, affinchè non immutassero il vero carattere della visita.

Relativamente all'altra quistione, che spesso gravi e sanguinosi conflitti produsse, cioè se le navi neutrali scortate da un convoglio di navi da guerra sieno sottoposte alla visita, egli è a desiderarsi che i futuri trattati tra le potenze stabiliscano che no; bastando all' incrociatore di rivolgersi alla nave di scorta per sapere la nazionalità e la direzione de'legni scortati, e della innocuità de' loro carichi.— Ma possono le navi da guerra di uno stato neutrale far da scorta a navi di altre nazioni pur neutrali? Nello stato attuale della legislazione frannazionale non vi ha trattato che ciò permetta; è utilissimo che anche su questo punto si provvegga.

Inoltre egli è importante correggere le gravi modificazioni apportate al gius marittimo, ristabilendo la circoscrizione del diritto di visita quanto al luogo, al tempo ed al modo. Quanto al luogo — che sia esercitato in pieno mare, o in quello che sia territoriale de'belligeranti; ma assolutamente vietato ne'mari sottoposti al dominio di stati neutrali. Quanto al tempo — che non possa avvenire se non dopo la solenne dichiarazione della guerra, e da cessare segnata che sia la pace. Che lo non avvenga in tempo di pace, sia qualunque il pretesto che possa spingere le nazioni a sottomettervisi, poichè è sempre un discapito della propria indipendenza. Quanto al modo — la visita non è mica un atto giurisdizionale, ma un mezzo concesso al guerreggiante per esercitare il suo diritto di guerra, epperò non dee avere la forma di un atto autoritativo, o che si poggi in su la forza, imponendo ai neutrali le illegali pretensioni di colui che fa la visita. *Il Trad.*

CAPITOLO IV.

DEL TRATTATO DI PACE

§ 1. — *Della facoltà di fare la pace dipendente dalla Costituzion civile.*

Come dalla Costituzion civile dello Stato dipende il potere di far la guerra, così pur ne dipende quello di far la pace. Entrambi questi poteri sono generalmente uniti. Nelle monarchie assolute tutti e due appartengono al Sovrano, ed anche nelle monarchie temperate o costituzionali la Corona ne può essere rivestita. Di questa specie è la Costituzione inglese. Però ben si conosce che nella sua pratica amministrazione il vero potere di fare la guerra risiede nel Parlamento, senza la cui approvazione, la non può essere effettuata, e che, di conseguenza, ha il potere di forzare la Corona a far la pace, sopprimendo i necessarî soccorsi per proseguire le ostilità. La Costituzion federale degli Stati Uniti di America confida la facoltà di far la guerra alle due Camere del Congresso, con l'assenso del Presidente.

Per la forma della Costituzione, il Presidente ha il potere esclusivo di fare i trattati di pace, i quali, quando sono ratificati col parere e il consenso del Senato, diventano suprema legge della Repubblica, ed hanno per effetto di rivocare la dichiarazion di guerra, e tutte le altre leggi del Congresso, nonchè quelle degli Stati particolari, che si oppongono alle pattuizioni in quelli contenute. Ma il Congresso può, volendo, forzare il Presidente a fare la pace, negandogli i mezzi di poter fare la guerra. In Francia il re, giusta gli espressi termini della Carta costituzionale *a*), ha il potere di dichiarar la guerra, di conchiudere i trattati di pace, d' alleanza e di commercio; però, come in Inghilterra, il vero potere di fare la pace e la guerra sta nelle Camere, le quali hanno la facoltà di accordare o togliere i mezzi di proseguire le ostilità.

§ 2.—*Del potere di fare i trattati di pace limitato nella sua estensione.*

Il potere di fare i trattati di pace, o pure quelli relativi ad altre bisogne, con gli Stati stranieri è, ovvero può essere circoscritto nella sua estensione dalla Costituzione nazionale. Ma noi abbiam già notato che un potere generale di fare i trattati di pace implica necessariamente quello di convenire le condizioni della pace. Tra queste condizioni si

a) Del 1830. Anche nella Costitnzione del 14 gennaio 1852, coll'art. 6 fu sancito: « Il Presidente della Repubblica... dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza e di commercio ecc.»; mentre nello Statuto della Repubblica francese del 1848 era stato stabilito tra i poteri affidati al Presidente (art. 53): « Egli negozia e ratifica i trattati; verun trattato è diffinitivo che dopo l'approvazione dell'Assemblea Nazionale. — Art. 54. Egli veglia alla difesa dello Stato, ma non può intraprendere alcuna guerra senza il consenso dell'Assemblea Nazionale ».

L'art. 5 dello Statuto del Regno d'Italia stabilisce... « Dichiara (il Re) la guerra. Fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tosto che l' interesse e la sicurezza dello Stato il permettono, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che portassero un onere alle Finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto, se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere ». *Il Trad.*

può annoverare la cessione del territorio pubblico o altra proprietà, egualmente che quella della privata proprietà compresa nel dominio eminente. Laonde se nelle leggi fondamentali dello Stato non vi sono espresse circoscrizioni, ovvero che le risultino necessariamente dalla distribuzione de' suoi poteri costituzionali circa il potere di negoziare relativamente a ciò, questo comprende necessariamente l'alienazione della proprietà pubblica e privata, quando la è stimata necessaria cosa per la sicurezza o per fini politici della nazione 1).

Il dovere di compensare gl'individui, la cui privata proprietà è in cotal modo al generale vantaggio usata, dai pubblicisti è posto come un corollario del Sovrano diritto di alienare le proprietà comprese sotto il dominio eminente. Ma questo dovere deve avere pur de' limiti. E' non può mica supporsi che un Governo, per lo scopo del benessere di tutti i suoi membri, possa addossarsi il peso delle perdite risultante dalla conquista, ovvero dal violento smembramento dello Stato. Adunque, allorchè la cessione avviene in conseguenza della forza o della conquista, divenendo un caso d'imperiosa necessità che lo Stato non può mica impedire, essa non impone al governo l'obbligo di rifare coloro i quali possono aver sofferto una perdita a cagion della cessione 2).

Gli Statuti fondamentali di una gran parte de' Governi liberi circoscrivono il potere di negoziare, quanto allo smembramento dello Stato, o con una espressa proibizione, o necessariamente implicita, risultante dalla natura della Costituzione. Così, anche sotto la Costituzione dell' antica Monarchia francese gli Stati Generali del Regno dichiararono che Francesco I non avea affatto il potere di smembrare lo Stato, siccome egli fu costretto a fare col trattato di Madrid conchiuso da questo monarca; e ciò non solamente sotto il semplice pretesto di esser egli prigioniero, ma perchè il consenso della nazione, rappresentato dagli Stati Generali, era essenziale alla validità del trattato. E però la cessione della provincia di Borgogna fu annullata, come contraria alle leggi fondamentali del regno, e gli Stati Provinciali di questo ducato dichiararono, secondo Mézeray, che: « non essendo stati mai sudditi di altra corona se non di quella della Francia, essi morrebbero con questo sentimento di fedeltà; e se essi venivano abbandonati dal re, impugnerebbero le armi, e con la forza manterrebbero la loro indipendenza, anzichè passare sotto una straniera dominazione ». Ma quando man mano fu abolita pel non uso degli Stati Generali l'antica Costituzione feudale della Francia, e sotto il Richelieu e Luigi XIV fu solidamente stabilita la Monarchia assoluta, il potere di cedere una parte del pubblico territorio per prezzo della pace, passò nelle mani del re, nella cui persona si concentravano tutti i poteri dello Stato. I diversi patti costituzionali stabiliti in Francia dopo la Rivoluzione del 1789, lo circoscrissero or più or meno nelle mani della potestà esecutrice. La disposizione nella Costituzione del 1795, con cui le contrade allora conquistate su la sinistra riva del Reno furono annesse al territorio francese, diventò un ostacolo invincibile per la conchiusione della pace nelle conferenze di Lilla. Con la Carta Costituzionale del 1830, al Re è dato il potere di far la pace, senza che a questa facoltà vi si sia messo limite tranne quella im-

1) Vedi avanti par. III, cap. II, § 7.
2) Grozio, *Del diritto della guerra e della pace*, lib. III, cap. XX, § 7.— Vattel, *Diritto delle genti*, lib. I, cap. XX, § 244. — Kent, *Comment.* vol. I, p. 178.

plicata nella generale distribuzione de' poteri costituzionali del Governo. Impertanto si crede che, secondo l'opinion generale de' pubblicisti francesi, il consenso delle Camere, rivestito della forma di un atto legislativo, è rignardato come essenziale all'ulteriore validità di un trattato che cede nna parte del territorio nazionale. L'estensione e i limiti del territorlo essendo definiti dalle leggi civili, il potere di negoziare trattati non è considerato come bastevole ad abrogare queste leggi *a*).

In Inghilterra il potere di far trattati, come diramazione della prerogativa reale, in teorica non ha limiti; ma nella pratica è circoscritto dal potere generale di sindacato che ha il Parlamento, di cui è necessaria l'approvazione per esegnire un trattato, col quale viene alterato lo stato esistente del territorio dello Impero.

Ne'Governi federali la estensione di questo potere, relativamente alla cessione di parte del territorio pubblico, deve dipendere dalla natnra della Confederazione. Se l' Unione consiste in nn sistema di Stati confederati, ognnno conservante integra e compiuta la sua autonomia, egli è evidente che il Consiglio federale, anche se egli è investito del potere generale di fare de'trattati di pace per la Confederazione, legalmente non può distrarre in tutto o in parte il territorio di alcnn confederato senza l' espresso consenso di questo. Tale era la teorica dell' antica Confederazione Germanica; lo smembramento del territorio era contrario alle leggi fondamentali ed alle massime dell' Impero; e sembra che la vera costituzione germanica di oggidì segua lo stesso principio.

Questa teorica del gius pubblico dell'Alemagna spesso è stata costretta nella pratica a cedere all'estrema necessità. Tal fu quella che la obbligò a far cessione alla Francia de'territori appartenenti agli Stati dello Impero su la riva sinistra del Reno, mercè del trattato di Luneville nel 1800. Anche nel caso di nn supremo governo federale ovvero di nno Stato composto, come quello dell' Unione Americana, egli è permesso dubitare fino a qnal segno il potere generale di far trattati, che sta nel Consiglio federale, possa dar facoltà ad esercitar quello di alienare il territorio di un membro dell' Unione, senza il costui consenso.

§ 3. — *Degli effetti di un trattato di pace.*

L' effetto di un trattato di pace si è quello di por fine alla guerra, e di distruggerne la cagione. È un vicendevole consentimento di abbandonare ogni controversia riguardante i rispettivi diritti e i reclami delle parti, e di porre in oblio le cause prime della guerra. Vieta che si rinnovi la stessa guerra, ricominciando le ostilità per la stessa cagione che l'ebbe accesa,ovvero per qualunque altro motivo che abbia potuto sopraggiungere nel corso della guerra. Pure la stipulazione generale di pace perpetua e di amistà tra le parti non implica che esse non debbano giammai far la guerra per ogni altra cagione. La pace si riferisce alla guerra che si compie; ed è perpetua in questo significato, cioè che per la stessa causa non può essere ricominciata la guerra. Pertanto e' non escluderà il diritto di reclamare e di resistere, se fossero ripetnte quelle stesse cagioni, che da prima dettero luogo alla guerra. Perciocchè queste querele darebbero occasione a novelle ingiurie, e quindi nuova cagione di guerra, egualmente giusta che la prima. Se poi tra le parti sia qnistione per un diritto astratto, di cui non si faccia menzione nel

a) Ved. la nota *a*) a pag. 336.

trattato di pace, è da notarsi che ogni querela ed ingiuria antecedente che da questa controversia si eleva, va messa in oblio mercè dell'*amnistia* necessariamente implicita se non espressa. Ma lo stesso richiamo con ciò non è mica risoluto in un modo o nell'altro; chè mancando la rinunzia, e l'espresso riconoscimento, lo rimane integro nella discussione futura. Ed anche l'aggiustamento particolare dell'oggetto in discussione, se è speciale e limitato, non si riferisce che al particolar modo di sostenere il reclamo, e non impedisce che la parte avanzi altre pretensioni appoggiandole ad altri motivi. Da ciò in pratica l' utilità di chiedere una rinunzia generale ad ogni pretensione sulla cosa in controversia; rinunzia che mira a vietare per sempre la revindicazione del richiamo in qualunque modo si sia 1).

Il trattato di pace non estingue affatto i reclami che han per oggetto debiti contratti, ovvero danni commessi pria della guerra, e che nessuna attinenza hanno alle cause di questa, eccetto se non vi sia intorno a ciò una espressa pattuizione. Nè tampoco opera riguardo a'diritti acquisiti antecedentemente alla guerra, ovvero alle ingiurie private, le quali non hanno verun legame co' motivi che hanno originato la guerra. Per la qual cosa, i debiti contratti anteriormente alla guerra tra i sudditi rispettivi, quantunque durante il tempo delle ostilità ne sia sospeso il recuperamento, tornano in vigore alla ristorazion della pace, tranne se non fossero stati realmente sequestrati nel tempo che si era in guerra, strettamente esercitandone i rigorosi diritti, in contrario della pratica men severa de' tempi moderni. E' vi ha anche delle circostanze, in cui i debiti contratti, ovvero i danni commessi tra i sudditi rispettivi delle nazioni guerreggianti nel tempo della guerra, possono servire di base ad un valido richiamo, come nel caso di atti di riscatto, e di contratti fatti da prigionieri di guerra per sostentarsi, ovvero nel corso di un traffico fatto con permissione. In tutti i casi accennati la rifazione può essere richiesta posteriormente alla pace 2).

§ 4. — L' uti possidetis *fondamento di ogni trattato di pace, tranne il caso di espresso patto in contrario.*

Il trattato di pace lascia le cose nello stato in cui si trovano, eccetto se non vi sia convenzione espressa in contrario. Lo Stato di possesso attuale è mantenuto per tanto, quanto lo non è alterato dalle pattuizioni del trattato. Se nessun cenno si fa delle fortezze e del territorio conquistato, tutto rimane in poter del vincitore, il cui diritto indi non può esser posto in controversia. Fino a quando continua la guerra il conquistatore, che ne è in possesso, non ne ha che un diritto di usufrutto, e il diritto di proprietà del primo Sovrano continua fino a quando il trattato di pace, mercè della sua tacita operazione, ovvero delle sue espresse disposizioni, non estingua per sempre il suo diritto 3).

La restituzione del territorio conquistato al suo sovrano originario, in forza del trattato di pace, porta con se la restaurazione nel loro sta-

1) VATTEL, *Diritto delle genti*, lib. IV, cap. II, § 19-21.
2) KENT, *Commentari sul diritto americano*, vol. I, p. 178, 5 Ed.
3) GROZIO, *Del diritto della guerra e della pace*, lib. III, cap. II, 4 e 5.— VATTEL, *Diritto delle genti*, lib. III, cap. XIII, § 197 e 198. — MARTENS, *Compendio del giure delle genti*, lib. III, cap. IV, § 282. — KLÜBER, *Diritto moderno delle genti di Europa*, § 254-259.

to primitivo di tutte le persone, e di tutte le cose, che temporaneamente sono state sotto lo impero del nemico. Qnesta regola generale, applicasi senza eccezione ai beni stabili o immobili. Il diritto acqnisito in gnerra su questa specie di proprietà, fino a qnando non abbia ricevuto la confermazione da un trattato di pace, non dà altro che un diritto temporaneo di possesso.

Il diritto di proprietà non può essere trasferito dal conquistatore ad un terzo individuo, in modo da dargli il diritto di reclamare contro il proprietario primitivo, quando si tratterà della restituzione del territorio al proprietario di origine. Se, da nn altro lato, il territorio conquistato è ceduto ad un vincitore con un trattato di pace, un simile trasferimento intermedio è con tal mezzo confermato, e il diritto del compratore diventa valido e pieno. Relativamente ai beni personali ovvero mobili va applicata una diversa regola. Il diritto del nemico alle cose messe sotto questa denominazione è riguardato come pieno contro il primitivo proprietario scorse che sieno le ventiquattro ore di possesso, ma ciò relativamente al bottino fatto su la terra ferma.

Per l'addietro la stessa regola era riguardata come applicabile alle catture fatte sn pel mare, ma l'uso stabilitosi tra le moderne nazioni marittime richiede nna formale sentenza di condanna come preda di guerra, per togliere il diritto al proprietario di origine di esser restituito contro il pagamento di un diritto di riscossione. Ma poichè il *ius postliminii* non ha, strettamente parlando, effetto dopo la pace; se il trattato di pace non contenga patto espresso quanto alla roba catturata, questa rimane nella condizione medesima in cui il trattato la trova, e in tal modo tacitamente vien ceduta al vero possessore. Il *ius postliminii* è un diritto che esclusivamente appartiene allo stato di guerra; e allora un trasferimento ad un nentrale, pria della pace, è valido anche senza sentenza giudiziaria di condanna, se pria della pace non vi sia recnperamento, nè ripreda. Ogni difetto nel diritto è sanato dalla sopravvegnenza della pace, e riveste il neutrale di un possesso legale, nel modo stesso che assicura il diritto del nemico che ha fatto una cattura 1).

§ 5. — *Da qual momento comincia l'effetto di un trattato di pace.*

Un trattato di pace vincola le parti contraenti dall'atto in cui si sottoscrive. Da qnesto momento debbono tra esse cessare le ostilità, tranne se nello stesso trattato non sia segnato un diverso tempo; però questo patto non obbliga i sndditi delle nazioni guerreggianti se non dal tempo che è loro notificato; e ogni atto ostile, che potesse essere commesso dalla sottoscrizione del capitolato di pace fino a che qnesta notificazione non sia loro pervenuta a cognizione, non può essere riguardato e punito siccome atto di crimine. Pertanto egli è dovere dello Stato di restituire i beni staggiti dopo la conchiusione del trattato, e affin di evitare le controversie relativamente alle consegnenze di simili atti, egli è uso di fissare nel trattato la medesima epoca in cui le ostilità dovranno cessare ne' diversi luoghi. Il Grozio opina che i sudditi non sieno mallevadori, anche civilmente (*civiliter*), degli atti ostili in tal modo continnati dopo conchiusa la pace fino a che ignorino il fatto; quantunque lo

1) Vattel, lib. III, cap. XIV, § 209, 212, 216. — Robinson, *Rapporti dell'Ammiragliato*, vol. VI, p. 54. — *La purissima Concezione*, p. 138. — *La Sofia.*

Stato abbia il dovere di restituire la roba ogni volta che la non sia intieramente *perduta* o *distrutta*. Ma l'opinion migliore sembra essere, che sempre quando avvenga una cattura sopra mare, dopo segnato il trattato di pace, la semplice ignoranza del fatto non garentirà quegli che ha eseguita la cattura dall'essere mallevadore, civilmente, de'danni; e che se egli ha agito con buona fede, il suo Governo deve proteggerlo, e garentirlo da ogni molestia. Quando una fortezza ovvero un paese è esente dagli atti di ostilità in forza de' capitoli di pace, egli è dovere dello Stato di dare in tempo utile conoscenza del fatto ai suoi sudditi, e per giustizia egli è obbligato a rifare i suoi officiali e sudditi che operano nella ignoranza di questo fatto. In simil caso egli è il vero mallevadore, il quale è tenuto verso della parte lesa, e dell'officiale comandante l'armata navale, tranne quando questi si trovi sul luogo, e prenda parte alla transazione; e la Corte per le prede non può condannare ai danni, anche contro dello stesso mallevadore, dopo che sia scorso un lungo tratto di tempo 1).

Allorchè nel trattato di pace vi ha un espresso patto, che le ostilità debbono cessare in un luogo e in un tempo designato; e che una cattura, fatta pria che spirasse il termine stabilito, ma avendo cognizione della pace, quegli il quale la fa, non è valida: imperciocchè se una conoscenza della pace che altro non è se non il risultamento della interpretazione de' fatti secondo l'epoche stabilite nelle diverse parti del mondo, rende nulla la cattura, con vie più di ragione la precisa scienza della pace deve produrre questo effetto. Quando fu fatta la cattura di una nave inglese da un incrociatore americano, pria che fosse stato fissato il tempo della cessazione delle ostilità dal trattato di Gand nel **1814**; e nella ignoranza del fatto (vero egli è che la cattura non era stata condotta *infra praesidia*, nè condannata, e mentre era per mare fu ripredata da un bastimento britannico, dopo che era stato stabilito il periodo per la cessazione delle ostilità, ma senza che si fosse conosciuta la pace), fu giudiziariamente statuito, che il possesso della nave, relativamente all'incrociatore americano, era un possesso legale, e che la nave inglese, che l'avea ripredato, dopo la pace, non potea lealmente usar la violenza per togliere quel possesso legale. La restaurazione della pace poneva fine ad ogni violenza a cominciare dal tempo limitato; e allora il principio generale, che le cose acquistate durante la guerra rimanevano, quanto al diritto ed al possesso, nello stato in cui la pace li trovava, aveva la sua applicazione. L'*uti possidetis* è il fondamento di ogni trattato di pace, tranne se non vi sia un contrario espresso convenio. La pace dà un diritto pieno, diffinitivo e perfetto alle catture senza condanna, e poichè la proibisce ogni violenza, toglie similmente ogni speranza di ripreda, come se il bastimento catturato fosse stato condotto *infra praesidia* e giudiziariamente condannato 2).

§ 6. — *Le cose predate in quale stato debbono essere restituite?*

Quando nel trattato si stipula la restituzione di cose predate, le debbono essere consegnate nello stato in cui primitivamente ne fu fatta la

1) Robinson, *Rapporti dell' Ammiragliato*, vol. I, p. 121. — *Il Mentore.*

2) Valin, *Trattato sulle prede*, cap. IV, § 4 e 5. — Emerigon, *Trattato di assicurazione*, cap. XII, § 19. — Merlin, *Repertorio di Giurisprudenza*, tom. IX, tit. *Prede marittime*, § 5. — Kent, *Commentari sul Diritto Americano*, vol. I, p. 172. 5.ª Ediz.

cattura, salvo se non si sia stipulato un patto contrario; tuttavia ciò non si riferisce alle alterazioni che l'effetto naturale del tempo ovvero le belliche operazioni loro fanno soffrire. Una fortezza o una città dev'essere restituita nello stato in cui la si trovava quando fu presa, purchè in tale stato sia rimasta fino alla conchiusione della pace. Non vi è obbligo nè a racconciare, nè a restaurare una fortezza demolita, ovvero un territorio messo sossopra. La pace estingue ogni reclamo per i danni avvenuti in guerra, ovvero dalle belliche operazioni prodotte. Le cose debbono essere restituite nello stato in cui la pace le ha trovate, e sarebbe un perfido atto, dopo fatta la pace, e pria della restituzione, diroccare una fortezza, o devastare un territorio. Che se mai il vincitore abbia racconciate le fortificazioni e restaurata la piazza nello stato in cui la era prima dell'assedio, egli è obbligato a restituirle come si trova. Ma se abbia costruite nuove fortificazioni, può demolirle, e in generale, per evitare le controversie, egli è buono stipulare nel trattato precisamente in quale stato le piazze occupate dal nemico debbono essere restituite 1).

§ 7. — *Della violazione del trattato.*

La violazione di un paragrafo del trattato è una violazione di tutto il trattato; imperocchè tutti i patti sono l'uno dall'altro dipendenti, e l'uno dev'essere considerato come condizione dell'altro. La violazione di un solo patto rescinde l'intero trattato, se per questo verso vuole la parte avversa riguardarlo. Pertanto questa conseguenza può essere impedita per mezzo di un espresso convenio, cioè a dire, che violato un patto, tutti gli altri rimangono nel loro pieno vigore. Se il trattato è violato da una delle parti contraenti, sia per atti non comportevoli col suo fine generale, sia per una particolare infrazione ad uno tra' suoi articoli, esso non diventa assolutamente nullo, ma in condizione di poter essere annullato, a scelta della parte offesa. Se questa preferisce di non venire a nimistà, il trattato rimane valido ed obbligatorio; essa può non insistere su la infrazione commessa, o perdonarla, ovvero dimandarne una giusta soddisfazione 2).

§ 8.—*Delle dispute circa la violazione de' trattati: come le si finiscono.*

I trattati di pace debbono essere interpretati con le stesse regole che si adoprano per ogni altra convenzione. Le dispute, che si riferiscono al loro significato, ovvero alla loro infrazione allegata, possono aggiustarsi per mezzo di amichevoli negoziati tra le parti contraenti, con la mezzanità delle nazioni amiche, ovvero sottoponendo la controversia all'arbitrato di qualche Potenza, scelta a questo scopo dalle parti. Queste funzioni, non ha guari, sono state assunte dalle cinque maggiori Potenze di Europa in diverse occasioni a fin di prevenire che si rompesse la pace generale per la parziale infrazione degli aggiustamenti territoriali stipulati dai trattati di Vienna, in seguito alle interne rivoluzioni che avvennero negli Stati da' suddetti trattati costituiti. Tali sono, a

1) Vattel, *Diritto delle genti*, lib. IV, cap. III, § 31.
2) Grozio, *Del diritto della guerra e della pace*, lib. II, cap. XV, § 15; lib. III, cap. XIX, § 14. — Vattel, lib. IV, cap. IV, § 47, 48, 54.

mo' di esempio, i protocolli della Conferenza di Londra, co' quali fu imposta una tregua tra l' Olanda e il Belgio, e furono proposti de' confini tra i due Stati; la qual proposta, accettata dalle due parti guerreggianti, indi divenne tra sè il fondamento di una pace permanente (*a*). Le obbiezioni a questa specie d' intervento, e la difficoltà di conciliarlo con la indipendenza de'piccoli Stati,sono molto ovvie.Ma egli è facil cosa distinguerlo dal diritto generale di vigilanza in su le interne faccende degli altri Stati, stabilito dalle Potenze che costituirono la Santa Alleanza, con lo scopo di prevenire i cambiamenti nelle forme de'loro reggimenti governativi; cambiamenti che non procedessero da volontaria concessione del Sovrano regnante, ovvero che nelle loro consegnenze, sia immediate, sia future, minacciassero l'ordine sociale dell'Europa (*b*). Le deliberazioni della Conferenza riguardarono la rivoluzione, in forza di cui l'unione tra il Belgio e l'Olanda, stabilita dal Congresso di Vienna, era stata rotta, come un avvenimento irrevocabile; e confermarono la indipendenza, la neutralità, e lo stato di possesso territoriale del Belgio, in conformità delle condizioni contenute nel trattato del 15 novembre 1831 tra le cinque Potenze e il nuovo Regno, sottoposte di poi alle modificazioni, che potevano essere il risultamento de'negoziati diretti tra l' Olanda e il Belgio 1).

a) Simili funzioni praticarono la Francia, l' Inghilterra, la Russia e la Baviera con la convenzione del 7 maggio 1832 pel diffinitivo ordinamento delle faccende della Grecia. — *Il Trad.*

b) Non è necessario ricordare il continuato intervento dell'Austria negli affari interni degli Stati in cui era divisa l'Italia, poggiandosi a questo patto. — *Il Trad.*

1) Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, tom. II, p. 235.

APPENDICE



Nel corso di questa opera ben di sovente è avvenuto di far rimando alla Convenzione marittima conchiusa nel 1801 tra la Gran Bretagna e la Russia, in conseguenza della neutralità armata tra la Russia, la Danimarca e la Svezia. — Lo stesso è accaduto per l'Atto finale del Congresso di Vienna, che oggidì costituisce il fondamento del gius pubblico europeo. La necessità, che sente il lettore, di fare spesso ricorso a questi due principali trattati, ci ha decisi a riportarli qui interamente. In un'altra opera è stato dimostrato che il trattato tra la Gran Bretagna e la Russia, a cui indi hanno aderito la Danimarca e la Svezia, può essere giustamente riguardato non solamente come fondamento del nuovo diritto convenzionale tra le parti contraenti, ma anche di contenere il riconoscimento de' diritti universali preesistenti, a cui i contraenti non potevano, senza fare ingiustizia, negare di farne partecipi gli altri Stati. — L' oggetto manifesto del trattato in discorso era quello di stabilire invariabilmente i principî del diritto de' neutrali, e di adottare de'provvedimenti che dovessero essere egualmente applicabili a tutte le guerre marittime in cui uno de' due contraenti potrebbe essere in guerra, mentre che l'altro rimarrebbe neutrale. Avea parimenti per iscopo lo stabilimento di disposizioni che dovessero essere riguardate come patti permanenti, da servire alle parti convenute come costanti regole quanto al commercio ed alla navigazione. A questo fine, le tre Potenze del Settentrione concessero alla Gran Bretagna le due massime, che erano state contrastate dalla Neutralità armata nel 1780, e nel 1800, cioè — nave libera, merce libera — e il diritto di visita, però con la modificazione che lo esercizio di questo sarebbe limitato alla armata navale. La Gran Bretagna, da parte sua, concedeva alle tre Potenze cennate di su, i principî propugnati dalla neutralità armata, relativamente al traffico con le colonie, al cabotaggio, al blocco e al modo di esercitare il diritto di visita. Alla Russia inoltre concedeva la limitazione del contrabbando alle armi ed alle munizioni di guerra, da questa proibizione eccettuandone le provigioni navali. Egli è vero che venute a nimistà la Gran Bretagna e la Russia, in conseguenza del bombardamento di Copenaga, e della cattura della flotta danese nel 1807, il Governo russo diè fuori una dichiarazione, con cui poneva nel nulla la convenzione marittima del 1801, e nuovamente proclamando « la neutralità armata, quel monumento di saggezza dell'imperatrice Caterina », prendendo obbligo di non derogar mai a questo sistema, nel tempo stesso che la Gran Bretagna emanava una controdichiarazione, di bel nuovo proclamando « i principî del giure marittimo, contro i quali era diretta la neutralità armata, sotto gli auspicî della imperatrice Caterina ».

Ma se l' opinione di sopra espressa, relativamente al carattere permanente de' patti contenuti nella Convenzione del 1801, allora accettati come determinanti invariabilmente i principî del diritto de'neutrali,

dalle parti contraenti antecedentemente controvertiti, col fondarsi su i preesistenti diritti delle nazioni, se questa opinione, ripeto, è fondata, nè l'una, nè l'altra parte avea potere di abrogare i patti di un trattato perpetuo di questa natura, e che per conseguenza va messo nella classe de' contratti frannazionali, detti *Convenzioni transitorie*, le quali possono essere sospese durante il tempo della guerra tra le parti contraenti, ma che riprendono vigore al ritornar della pace 1).

N.° 1.

Convenzione marittima tra la Gran Bretagna e la Russia nel 1801.

Il vicendevole desiderio di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie e di S. M. il Re del Regno-Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda, essendo, non solamente d'intendersi tra sè su le controversie che hanno alterato ultimamente la buona intelligenza, e i rapporti di amicizia, già tra i due Stati esistenti; ma ancora di prevenire anticipatamente, per mezzo di leali e precise spiegazioni, relativamente alla navigazione dei loro sudditi rispettivi, il rinnovamento di simili alterchi, e le perturbazioni che ne potrebbero essere la consegnenza; ed essendo il fine della vicendevole sollecitudine delle suddette LL. MM. quello di pervenire, più presto che sia possibile, ad un equo aggiustamento delle accennate controversie, e ad una invariabile determinazione de'loro principî circa i diritti di neutralità, nell' applicazione alle loro rispettive monarchie, per semprepiù stringere i vincoli di amicizia e di buona corrispondenza, di cui ne riconoscono l'utilità ed i vantaggi: Esse hanno nominato e scelto per loro plenipotenziari eccet. eccet. — I quali, comunicatosi i loro scambievoli mandati, e trovatoli in buona e valida forma, sono convenuti circa i patti e le stipulazioni seguenti:

Art. 1. Da oggi in poi vi sarà tra S. M. I. di tutte le Russie e S. M. Britannica, i loro sudditi e paesi posti sotto i loro rispettivi dominî, buona ed inalterabile amicizia ed intelligenza, e sussisteranno come per lo addietro tutti i rapporti politici di commercio, e gli altri di comune utilità, tra i sudditi rispettivi, senza che possano essere nè turbati, nè molestati in qualunque modo.

Art. 2. S. M. l'Imperatore di tutte le Russie e S. M. Britannica dichiarano di voler fermamente procedere alla esecuzione più rigorosa delle proibizioni stabilite contro il commercio di contrabbando de' loro sudditi coi nemici, sia dell'una, sia dell'altra delle alte parti contraenti.

Art. 3. S. M. I. di tutte le Russie, e S. M. Britannica avendo risoluto di porre sotto una sufficiente salvaguardia la libertà del commercio e della navigazione de' loro rispettivi sudditi, nel caso che una tra esse venisse a guerra, mentre che l'altra se ne rimarrebbe neutrale, hanno convenuto:

1°) Che le navi della Potenza neutrale potranno liberamente navigare pe' porti e su per le coste delle nazioni in guerra.

1) Wheaton, *Storia del diritto delle genti*, p. 408-420 Ediz. di Filadelfia.

2.°) Che le robe neutrali imbarcate su legni neutrali saranno libere, tranne il contrabbando di guerra, e le sostanze del nemico; ed è convenuto eziandio, di non comprendere nel novero di queste le merci di prodotto grezzo, ovvero manifatturate ne' paesi in guerra, e che sarebbero state acquistate da' sudditi della Potenza neutrale, e per loro conto trasportate; le quali merci non possono essere in alcun modo eccettuate dalla franchigia accordata alla bandiera della detta Potenza.

3.°) Che, per evitar anche ogni equivoco ed ogni malinteso intorno a ciò che dev'esser qualificato come contrabbando di guerra, S. M. I. di tutte le Russie, e S. M. Britannica dichiarano, in conformità dell' art. 11 del trattato di Commercio conchiuso tra le due Corone il 10/22 febbraio 1797, che per tali non riconoscono se non gli oggetti seguenti; cioè: cannoni, mortai, armi da fuoco, pistole, bombe, granate, palle da cannone, e da archibusi, fucili, pietrefocaie, micce, polvere, salnitro, zolfo, corazze, picche, spade, cinturoni, giberne, selle e briglie; eccettuando tuttavia la quantità de'cennati oggetti, che può essere necessaria per la difesa del legno e di coloro che ne compongono l'equipaggio; e tutti gli altri oggetti qui non accennati non saranno riputati come munizioni da guerra e navali, nè sottoposti a confiscazione, e conseguentemente saranno liberamente trafficati senza incontrare il menomo ostacolo, tranne se non potessero essere riputati come robe del nemico nel significato qui sopra segnato. Egli è ancor convenuto, che quanto è stipulato nell' articolo presente non porterà verun pregiudizio alle particolari stipulazioni dell' una e dell' altra Corona con altre Potenze, con le quali degli oggetti di simil genere sarebbero riservati, proibiti, ovvero permessi.

4.°) Che, per istabilire ciò che qualifica un porto bloccato, tale denominazione non sarà data che a quel porto ove vi ha, per disposizione della Potenza che l' investe con navi postate o sufficientemente vicine, un evidente pericolo ad entrarvi.

5°) Che le navi della Potenza neutrale non possono essere sostenute che per giusti motivi, o per fatti evidenti; che sieno subitamente giudicate, e che il procedimento sia sempre uniforme, sollecito e legale.

Per meglio assicurare il rispetto dovuto a questi patti, dettati dal sincero desiderio di conciliare tutti gl' interessi, e di dare una pruova novella della loro lealtà e del loro amore per la giustizia, le alte parti contraenti assumono strettissima obbligazione di rinnovare le più severe proibizioni ai loro capitani, sia di alto bordo, sia della marina mercantile, di caricare, tenere o ricovrare sulle loro navi alcuno tra gli oggetti, i quali ne' termini della presente convenzione potrebbero essere riputati di contrabbando, e di invigilare rispettivamente alla esecuzion degli ordini, che esse avranno dati ne'loro ammiragliati, e ovunque dove ne sarà bisogno.

Art. 4. Le due alte parti contraenti, volendo ancora prevenire per lo lo tempo futuro ogni motivo di dissenzione, limitando il diritto di visita delle navi mercantili naviganti sotto convoglio, solamente a que'casi in cui la nazione guerreggiante potrebbe averne un vero danno con l'abuso della bandiera neutrale, hanno convenuto:

1.°) Che il diritto di visitare le navi mercantili appartenenti ai sudditi di una delle Potenze contraenti, e naviganti sotto la scorta di una nave da guerra della detta Potenza, non sarà esercitato che dalle navi da guerra della parte belligerante, ma non si estenderà mica agli

armatori, corsari, o altri bastimenti che non appartengono alla flotta imperiale o reale delle LL. MM., ma da' loro sndditi armate ad uso di guerra.

2.°) Che i proprietarî di tutte le navi mercantili, appartenenti ai sndditi di nno de' Sovrani contraenti, che saranno destinate ad essere scortate da nna nave da gnerra, saranno tenute, pria di ricevere le instruzioni quanto alla navigazione, di presentare al comandante della nave convogliante i loro passaporti, e gli attestati, o patenti, secondo il modello annesso al presente trattato.

3.°) Che allorquando nn tal legno da gnerra, avente sotto scorta delle navi mercantili sarà incontrato da una o più navi da guerra dell' altra parte contraente, che in quel tempo si troverà in istato di gnerra, per evitare ogni sconcerto, si terrà fuori il tiro del cannone, eccetto se lo stato del mare, e il luogo dello incontro non rende necessario di esser più vicini; e il comandante della nazione in gnerra spedirà una lancia a bordo della nave di convoglio, ove vicendevolmente si procederà alla verificazione delle carte e de'certificati che debbono accertare, da nna parte, che il legno da guerra neutrale è facultato a prendere sotto la sna scorta i tali o tali altri legni mercantili della propria nazione, aventi il tal carico, e diretti per il tale porto; dall'altra parte, che il legno da gnerra del guerreggiante appartiene alla flotta imperiale o reale delle LL. MM.

4.°) Fatta questa verificazione, non sarà eseguita veruna visita, se le carte saranno riconosciute di essere in regola, e se non esiste verun valido motivo di sospetto. Nel caso contrario, il comandante del legno da gnerra neutrale (venendone legalmente richiesto dal comandante del legno ovvero de'legni della Potenza belligerante) deve condurre e soffermare il suo convoglio durante il tempo necessario per la visita dei legni che lo compongono; ed avrà la facoltà di nominare e delegare uno o più graduati per assistere alla visita de' suddetti legni, la quale si farà in sua presenza su ciascun legno mercantile, unitamente ad uno o più graduati destinati dal comandante del legno della parte gnerreggiante.

5.°) Se avviene che il comandante del legno o de' legni della Potenza belligerante, esaminati i documenti trovati a bordo, e interrogati il comandante e l'equipaggio della nave, apprende giuste e snfficienti ragioni per detenere la nave mercantile, affin di procedere ad un'ulteriore ricerca, egli notificherà questa intenzione al comandante della nave di convoglio, il quale avrà il potere di ordinare ad un nfficiale di restare a bordo della nave in tal modo detenuta, e di assistere allo esame della causa per la quale è detenuta. La nave mercantile sarà subitamente condotta al porto più conveniente della parte guerreggiante, e la ulteriore ricerca sarà fatta con tutta la possibile diligenza.

Art. 5. È stato egualmente convenuto, che se qualche nave mercantile, in tal modo spedita, era detennta senza giusta e sufficiente causa, il comandante del legno ovvero de'legni della Potenza gnerreggiante sarà non solamente tenuto verso i proprietarî della nave e del carico ad una piena e compiuta soddisfazione per tutte le perdite, spese, danni e interessi prodotti dalla detenzione, ma subirà puranche per di più una punizione per ogni atto di violenza ovvero di frode che egli avrebbe commesso, secondo che la natura del caso potrebbe esigere. Per contrario, egli non sarà mica permesso, sotto qnalnnque pretesto che si sia,

alla nave di convoglio di opporsi con la forza alla detenzione della nave o delle navi mercantili, al legno ovvero a'legni della nazione in guerra: obbligo a cui il comandante del legno di convoglio non è mica tenuto verso i corsari e gli armatori.

Art. 6. Le alte parti contraenti daranno ordini precisi e rigorosi, affinchè le sentenze su le prede fatte in mare sieno conformi alle regole della più esatta giustizia ed equità; che sieno emanate da persone non sospette, e che nella quistione non abbiano parte alcuna i loro interessi. Il Governo degli Stati rispettivi invigilerà a fin che le sopradette sentenze sieno prontamente ed esattamente eseguite secondo le forme prescritte.

In caso di detenzione mal fondata ovvero altra contravvenzione alle regole stipulate dal presente articolo, e' sarà accordato ai proprietarî della nave e del carico una rifazione proporzionata alla perdita che loro sarà stata arrecata. Le regole da osservarsi per questa rifazione, e per i casi di detenzione mal fondata, nonchè i principî a seguire per accelerare i procedimenti, saranno convenuti in patti addizionali, che le parti contraenti promettono di stabilire tra sè, e che avranno la stessa forza e valore come se fossero inseriti nell' atto presente. A questo scopo le LL. MM. Imperiale e Britannica scambievolmente promettono di por mano all' opera salutare, che deve servire di compimento ai patti presenti, e di comunicarsi, senza ritardamento, le proposte che un' eguale sollecitudine loro suggerirà, per prevenire ogni minimo appiglio di controversia in avvenire.

Art. 7. Per ovviare a tutti gl' inconvenienti che possono avvenire dalla mala fede di coloro i quali si servono della bandiera di una nazione a cui non appartengono, si conviene di stabilire per regola inviolabile, che qualunque legno, per essere ritenuto del paese di cui inalbera la bandiera, deve avere sul suo bordo il capitano del legno e la metà dell'equipaggio che sieno naturali di cotesto paese, e le carte e i passaporti in regolare e valida forma; ma ogni bastimento che non osserverà questa regola, e che contravverrà alle ordinanze pubblicate a questo fine, perderà ogni diritto alla protezione delle parti contraenti.

Art. 8. I principî ed i provvedimenti stabiliti coll' atto presente si applicheranno egualmente a tutte le guerre marittime in cui uno dei contraenti sarà a parte, mentre l' altro se ne starà neutrale. In conseguenza queste stipulazioni saranno riguardate come permanenti, e serviranno di costante regola alle Potenze contrattanti quanto al commercio ed alla navigazione.

Art. 9. S. M. il Re di Danimarca, e S. M. il Re di Svezia saranno immediatamente invitate da S. M. Imperiale, in nome di entrambi i contraenti, ad accettare la presente convenzione, e nel tempo stesso a rinnuovare e confermare i loro rispettivi trattati di commercio con S. M. Britannica; e la suddetta S. M. si obbliga, mediante gli atti che avranno accertato questo accordo, « di rendere e restituire ad entrambe queste Potenze tutte le prede sur esse fatte, non che i territorî ed i paesi di loro dominio che sono stati conquistati dalle armi di S. M. Britannica dopo rotta la pace, nello stato in cui si trovavano cotesti possedimenti al tempo in cui le milizie di S. M. Britannica vi sono entrate ». Gli ordini della prefata S. M. per la restituzione di coteste prede e conquiste saranno spedite immediatamente dopo lo scambio delle ratificazioni degli atti, co' quali la Svezia e la Danimarca accetteranno il trattato presente.

Art. 10. La presente convenzione sarà ratificata dalle due parti contraenti; e le ratificazioni saranno scambiate a S. Pietroborgo fra il decorso di due mesi improrogabilmente, a contare dal dì della sottoscrizione.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarî ne hanno fatto trarre due esemplari perfettamente simili, sottoscritti di lor mano, ponendovi il suggello delle loro armi.

Fatto a S. Pietroborgo il 5/17 giugno 1801.

(L. S.) N. Conte di Panin.
(L. S.) Barone di S. Helens.

Articoli separati.

Art. 1. Le intenzioni pure e magnanime di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie avendolo già spinto a restituire le navi e gli effetti dei sudditi britanni, che erano stati stagiti in Russia, la prefata S. M. conferma in tutta la sua estensione questa disposizione; e S. M. Britannica egualmente si obbliga di ordinare immediatamente perchè sia tolto ogni seqnestro su le robe russe, danesi e svedesi, trattenute ne' porti della Gran Bretagna, e per viepiù dimostrare il suo sincero desiderio di terminare amichevolmente le sopravvenute controversie tra la Gran Bretagna e le Corti del Settentrione; e affinchè veruno incidente non possa recare impedimento a quest'opera salutare, S. M. Britannica si obbliga di ordinare ai comandanti delle milizie di terra e di mare, che la tregua, attualmente esistente con le Corti della Danimarca e della Svezia, sia prolnngata fino al termine di tre mesi a cominciar da questo giorno; e S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, dagli stessi motivi spinto, promette, in nome de' suoi alleati, di far osservare egualmente la suddetta tregua per lo tempo di sopra designato.

Art. 2. Le controversie e i malintesi che sussistevano tra S. M. l'Imperatore di tutte le Russie e S. M. il Re del Reguo Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, essendo in tal modo terminati, e le precauzioni prese con la presente convenzione non dando elemento a dubbio che possano nell' avvenire turbare l'armonia e la buona intelligenza, che le due alte parti contraenti hanno cura a raffermare; le suddette LL. MM. nuovamente confermano, con la presente convenzione, il trattato di commercio del 10/21 febbraio 1797, di cui tutti i patti sono qui richiamati in vigore per essere mantenuti in tutta la loro estensione.

Articoli aggiunti.

Poichè, giusta l'articolo VI della Convenzione conchinsa il 5/17 giugno 1801 tra S. M. I. di tutte le Russie e S. M. Britannica, è stato stipulato che le due alte parti contraenti stabilirebbero tra sè degli articoli addizionali, co' quali si sarebbero determinati i principî e le regole da seguire, tanto per accelerare i procedimenti giudiziarî per le prede

fatte in snl mare, quanto per la rifazion de'danni, che sarebbero dovuti ai proprietari delle navi e de'carichi neutrali, nel caso di una detenzione mal fondata: le prefate LL. MM. hanno a questo fine autorizzati: ecc. ecc. (*Si accennano i plenipotenziari*). I qnali, in forza de'loro pieni poteri rispettivi, hanno convenuto i segnenti patti:

Art. 1. In caso di detenzione mal fondata o di altra contravvenzione alle regole convenute, sarà accordato ai proprietari della nave in tal modo detenuta e del sno carico, per ciascun giorno di ritardo a rifazione di danni interessi, proporzionata alla perdita che loro han fatta, a ragion del nolo del bastimento e della natnra del suo carico.

Art. 2. Se il ministro di nna delle due parti contraenti, o altre persone accreditate da parte sua appo la Potenza guerreggiante, portassero reclami avverso le sentenze rendute in su le suddette prede dalle Corti de' rispettivi Ammiragliati, la controversia, se si agiterà in Russia, sarà trattata dal Senato dirigente, se nella Gran Bretagna, dal Consiglio del Re.

Art. 3. Da entrambe le parti attentamente si esaminerà se le regole e le precauzioni stabilite nella presente convenzione sieno state osservate; la qual cosa dovrà esser fatta con la maggiore celerità possibile. Inoltre le due alte parti contraenti si obbligano di dare i più efficaci provvedimenti, affinchè i gindicati de' loro diversi tribnnali sn le prede fatte in mare non sieno inutilmente differiti.

Art. 4. Le robe, su le quali cade la controversia, non possono essere nè vendute, nè discaricate pria del gindicato diffinitivo, senza che vi sia una vera e stringente necessità, che sarà accertata avanti la Corte dell' Ammiragliato, e col mezzo di una commissione all' uopo facultata; e non sarà mica permesso ai catturatori di nnlla prendere o ritirare di lor privata autorità da nna nave sostenuta.

Questi patti aggiunti, facendo parte della convenzione sottoscritta il 5/17 giugno 1801 in nome delle LL. MM. I. e R. di tutte le Russie e Britannica, avranno la stessa forza e valore come se parola a parola fossero inseriti nella convenzione suddetta.

Sottoscritto a Mosca il dì 8/20 ottobre 1801.

(*Seguono le sottoscrizioni*)

Dichiarazione spiegante il § 2 *dell' articolo* 3
della precedente convenzione.

Affin di prevenire che nessnn dubbio o malinteso si elevi circa il contenuto del § secondo dell'art. III della Convenzione conchiusa il di 5/17 giugno 1801 tra S. M. l' Imperatore di tntte le Russie e S. M. Britannica, le suddette alte parti contraenti hanno convenuto e dichiarano, che la libertà del commercio e della navigazione, col suddetto articolo accordata ai sudditi della Potenza neutrale, non li faculta affatto di trasportare direttamente, in tempo di guerra, le merci e le derrate delle colonie della Potenza belligerante ne' possedimenti continentali, nè, di converso, dalla metropoli nelle colonie nemiche; ma che i suddetti sudditi debbano nondimeno godere per questo traffico degli stessi vantaggi e agevolazioni di cui godono le nazioni più favorite, e non affatto gli Stati Uniti di America.

Mosca li 8/20 ottobre 1801.

(*Seguono le sottoscrizioni*)

N.° 2.

ATTO DEL CONGRESSO DI VIENNA
Del 3 Giugno 1815.

In nome della Santissima ed inviolabile Trinità.

Le Potenze, le quali hanno sottoscritto il trattato conchiuso a Parigi il 30 maggio 1814, essendosi riunite a Vienna in conformità dell' art. 32 di quest' atto, coi Principi e gli Stati loro alleati, per completare le disposizioni del detto trattato, e per aggiungervi gli assestamenti resi necessarî dalla condizione nella quale si trovava l' Europa in seguito dell' ultima guerra, desiderando ora di comprendere in una comune transazione i diversi risultamenti dei loro negoziati, affin di rivestirli delle loro vicendevoli ratificazioni, hanno autorizzato i loro plenipotenziarî a riunire in un generale istrumento le disposizioni di maggiore e permanente interesse, e ad aggiungere a questo atto, come parti integranti delle deliberazioni del Congresso, i trattati, le convenzioni, le dichiarazioni, i regolamenti ed altri particolari atti, come si trovano citati nel trattato presente. Ed avendo le suddette Potenze nominati plenipotenziarî al Congresso, cioè: ecc. (*Seguono le nomine de' rispettivi rappresentanti*).

I quali plenipotenziarî, dopo aver esibito i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti di mettere nel detto istrumento generale e di sottoscrivere i seguenti articoli :

I. POLONIA.

Riunione del Ducato di Varsavia all' impero russo.

Art. 1. Il ducato di Varsavia, tranne le provincie ed i distretti, di cui è stato diversamente disposto negli articoli seguenti, è riunito all'Impero di Russia. Esso vi sarà dalla sua costituzione irrevocabilmente legato, per essere posseduto da S. M. l'Imperatore delle Russie, da' suoi eredi e successori a perpetuità. S. M. I. si riserva di dare a questo Stato, godente d' una distinta amministrazione, l' estensione interna che giudicherà conveniente. Ella prenderà con gli altri suoi titoli quello di Czar, re di Polonia, conformemente al protocollo usato e consacrato da' titoli annessi agli altri suoi possedimenti.

I Polacchi, sudditi rispettivi della Russia, dell'Austria e della Prussia, otterranno una rappresentanza ed istituzioni nazionali, secondo che ciascun Governo, cui essi appartengono, giudicherà utile e conveniente di loro accordare, secondo il sistema di esistenza politica.

Limiti del Granducato di Posen.

Art. 2. La parte del ducato di Varsavia, che S. M. il re di Prussia possederà in piena sovranità e proprietà per lui e suoi successori, sotto il titolo di granducato di Posen, sarà compresa nella seguente linea :

A cominciare dalla frontiera della Prussia orientale al villaggio di Neuhof, il nuovo limite seguirà la frontiera della Prussia occidentale, nel modo che è esistita dal 1772 sino alla pace di Tilsitt, arrivando sino al villaggio di Leibitztsch, il quale apparterrà al ducato di Varsavia; di là sarà tirata una linea, la quale, lasciando Kompania, Graboviec e Szczyt-

no alla Prussia, passi la Vistola presso quest'ultimo luogo, dall'altro lato del fiume che piega rimpetto a Szczytno nella Vistola, fino all'antico limite del distretto di Netze presso Gross-Opoczko, in guisa che Sluzewo apparterrà al ducato, e Przybranowa-Hollaender e Mazicjewo alla Prussia. Da Gross-Opoczko si passerà per Chlewiska, che resterà alla Prussia, al villaggio di Przybyslaw, e di lì per i villaggi Piascki, Chelmce, Witowiczki, Kobilinka, Woyczyn, Orchowo, sino alla città di Powidz.

Da Powidz si cotinuerà per la città di Sulpce sino al confluente dei fiumi Wartha e Prosna.

Da questo punto si risalirà il corso del fiume Prosna sino al villaggio di Koscielnawiec ad una lega dalla città di Kalisch.

Ivi, lasciando a questa città (dal lato della riva sinistra del Prosna), un territorio in semicerchio, misurato sulla distanza che havvi da Koscielnawiec a Kalisch, si rientrerà nel corso del Prosna, e si continuerà a seguirlo, risalendo per le città di Grabow, Viernszow, Boleslawiec, per terminar la linea presso il villaggio di Gola alla frontiera della Slesia, rimpetto a Pitschin.

Saline di Wieliczka.

Art. 3. S. M. I. e R. Austriaca possederà in piena proprietà e sovranità le saline di Wieliczka, ed il territorio che vi appartiene.

Frontiere tra la Gallizia e il territorio russo.

Art. 4. Il punto di mezzo (thalweg) della Vistola separerà la Gallizia dal territorio della città libera di Cracovia. Esso servirà parimente di frontiera fra la Gallizia e la parte dell'anzidetto ducato di Varsavia riunita agli Stati di S. M. l' Imperatore delle Russie, sino ai dintorni della città di Zawichost.

Da Zawichost fino al Bug, la frontiera asciutta sarà determinata dalla linea indicata nel trattato di Vienna del 1809, con le rettificazioni che di comune accordo si troveranno necessarie di farvi.

La frontiera, a partire dal Bug, sarà ristabilita per questa parte fra i due imperi, quale è stata prima del detto trattato.

Restituzione dei circoli di Tarnopol ecc. all' Austria.

Art. 5. S. M. l' Imperatore delle Russie cede a S. M. I. e R. d' Austria i distretti, che sono stati staccati dalla Gallizia orientale in virtù del trattato di Vienna del 1809, da' circoli di Zloczow, Brzezan, Tarnopol e Zalesczyk, e le frontiere per questa parte saranno ristabilite quali erano state prima dell' epoca del detto trattato.

Cracovia dichiarata Città libera.

Art. 6. La città di Cracovia col suo territorio è dichiarata in perpetuo città libera, indipendente e strettamente neutrale, sotto la protezione della Russia, dell' Austria e della Prussia.

Limiti del territorio di Cracovia.

Art. 7. Il territorio della città libera di Cracovia avrà per frontiera, sulla riva sinistra della Vistola, una linea, che, cominciando dal villaggio di Wolica, nel luogo dell' imboccatura d' un ruscello, il quale

presso questo villaggio si getta nella Vistola, risalirà questo ruscello per Clo, Koscielniky sino a Czulice, in guisa che questi villaggi siano compresi nel circondario della città libera di Cracovia; di lì, radendo lungo le frontiere de' villaggi, continuerà per Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, i quali resteranno egualmente nel territorio di Cracovia sino al punto in cui comincia il limite che separa il distretto di Krzeszowice da quello d'Olkusz; di lì seguirà questa linea tra i due citati distretti per andare a finire alle frontiere della Slesia prussiana.

Privilegi concessi a Podgorze.

Art. 8. S. M. l'Imperatore d'Austria, volendo da parte sua contribuire a ciò che potrà facilitare le relazioni di commercio e di buon vicinato tra la Gallizia e la città libera di Cracovia, accorda in perpetuo alla città rivierasca di Podgorze i privilegi d'una città libera di commercio, nel modo che ne gode la città di Brody. Questa libertà di commercio si estenderà per lo perimetro di cinquecento tese, cominciando dalla barriera de' suborghi della città di Podgorze. In conseguenza di questa perpetua concessione, la quale però non deve pregiudicare i dritti di sovranità di S. M. I. e R., le dogane austriache saranno stabilite in punti situati fuori del detto perimetro. Del pari non vi sarà piantato alcuno stabilimento militare che potesse minacciare la neutralità di Cracovia, o impacciarne la libertà di commercio, che S. M. I. e R. vuol far godere alla città ed al circondario di Podgorze.

Neutralità di Cracovia.

Art. 9. Le Corti di Russia, d'Austria e di Prussia s'impegnano di rispettare e far rispettare in ogni tempo la neutralità della città libera di Cracovia e del suo territorio: nessuna forza armata potrà mai esservi introdotta sotto qualsiasi pretesto.

Per contrario, è inteso ed espressamente stipulato, che non potrà essere accordato nella città libera e sul territorio di Cracovia alcun asilo o protezione ai profughi, disertori o a persone perseguitate dalla legge, appartenenti ai paesi dell'una o dell'altra delle suddette alte Potenze, e che sulla domanda di consegna, che potrà esserne fatta dalle competenti autorità, tali individui saranno arrestati e consegnati, sotto buona scorta, alla guardia che sarà incaricata di riceverli alla frontiera.

Costituzione, Accademia e Vescovado di Cracovia.

Art. 10. Le disposizioni circa la Costituzione della città libera di Cracovia, l'Accademia di questa città, e il Vescovado e Capitolo di Cracovia, nel modo che si trovano indicate negli art. 7, 15, 16 e 17 del trattato addizionale relativo a Cracovia, annesso al presente trattato generale, avranno forza e valore come se fossero testualmente inserite nel presente atto.

Amnistia generale.

Art. 11. Vi sarà amnistia piena, generale e particolare in favore di tutti gli individui di qualsiasi ceto, sesso o condizione.

Sequestri e confiscazioni tolte.

Art. 12. In conseguenza del precedente articolo, nessuno potrà in avvenire essere inquisito o molestato in maniera alcuna, per qualunque

causa di partecipazione diretta o indiretta, in qualsiasi epoca, agli avvenimenti politici, civili o militari in Polonia. Tutti i processi, le inquisizioni o indagini si riterranno come non avvenute; i sequestri o le confiscazioni provvisorie saranno tolte, e non si darà esecuzione ad alcun atto di tal sorta.

Eccezione.

Art. 13. Saranno, in quanto alle confiscazioni, eccettuati da queste disposizioni generali tutti i casi in cui gli editti e le sentenze pronunziate in ultima istanza avessero di già ricevuto la loro intera esecuzione, e non fossero stati annullati da' consecutivi avvenimenti.

Libera navigazione de' fiumi.

Art. 14. Saranno invariabilmente osservati i principî stabiliti sulla libera navigazione de' fiumi e canali in tutta l'estensione dell'antica Polonia, come pure quelli sulla frequentazione di porti, sulla circolazione dei prodotti del suolo e dell'industria fra le diverse provincie polacche, e sul commercio di transito, nel modo che si trovano enunciati negli art. 24, 25, 26, 28 e 29 del trattato tra l' Austria e la Russia, e negli art. 22, 23, 24, 25, 28 e 29 di quello tra la Russia e la Prussia.

II. ALEMAGNA.

Cessione della Sassonia alla Prussia.

Art. 15. S. M. il Re di Sassonia rinunzia in perpetuo per sè e tutti i suoi discendenti e successori, in favore di S. M. il Re di Prussia, a tutti i suoi dritti e titoli sulle provincie, distretti e territorî o parti di territorî del regno di Sassonia qui appresso designati, e S. M. il Re di Prussia possederà questi paesi in piena sovranità e proprietà, e li unirà alla sua monarchia. I distretti e territorî così ceduti saranno separati dal resto di Sassonia per mezzo d'una linea che formerà d'ora innanzi la frontiera tra i due territorî prussiano e sassone, in guisa che tutto ciò che è compreso nel confine formato da questa linea, sarà restituito a S. M. il Re di Sassonia, purchè la prefata M. S. rinunzi a tutti i distretti e territorî che sarebbero situati di là di questa linea, e che gli sono appartenuti prima della guerra.

Questa linea partirà da' confini della Boemia presso Wiese ne' dintorni di Seidenberg, seguendo il corso del ruscello Wittich sino al suo confluente con la Neisse.

Dalla Neisse essa passerà pel circolo d' Eigen tra Tauchritz, che spetterà alla Prussia, e Bertschoff, che resterà alla Sassonia, sino all'angolo tra Paulsdorff ed Ober-Sohland; di lì essa sarà continuata fino ai limiti che separano il tenimento di Gœrlitz da quello di Bautzen, in guisa che Ober-Mittel e Nieder-Sohland, Olisch e Radewitz restino alla Sassonia. La grande strada postale fra Gœrlitz e Bautzen spetterà alla Prussia fino ai limiti de' due circoli suddetti. Poscia la linea seguirà la frontiera del circolo fino a Dubrauke; in seguito essa s' estenderà sulle alture a dritta del Löebauer-Wasser, di modo che questo ruscello, con le sue due rive ed i paesi rivieraschi fino a Neudorf, resti, con quest' ultimo villaggio, alla Sassonia.

Questa linea in seguito scenderà sulla Sprée, e sul Schwarzwasser; Liska, Hermsdorf, Ketten e Solchdorf passano alla Prussia.

Si tirerà una linea retta dalla Schwarze-Elster, presso Solchdorf, fino alla frontiera della signoria di Kœnigsbruck, presso Gross-Grabchen. Questa signoria resta alla Sassonia, e la linea seguirà la frontiera settentrionale della detta signoria fino all' altra del baliaggio di Grossenhayn nei dintorni d'Ortrand. Ortrand e la strada che va da questo luogo per Merzdorf, Stolzenbayn, Grœbeln a Mühlberg con i villaggi che l'attraversa, passano sotto il dominio della Prussia, in guisa che nessuna parte della detta strada resti fuori del territorio prussiano. Da Grœbeln la frontiera sarà tracciata fino all' Elba, presso Fichtenberg, e seguirà quella del baliaggio di Müchlberg. Fichtenberg cede alla Prussia.

Dall'Elba fino alla frontiera del paese di Mersebourg, essa sarà regolata in guisa che i baliaggi di Torgau, Eilenbourg e Delitsch passano alla Prussia, e quelli di Oschatz, Wurzen e Lipsia restino alla Sassonia. La linea seguirà le frontiere di questi baliaggi, tagliando alcuni limiti e semi-limiti (*enclaves et demi-enclaves*). La strada da Mühlberg a Eilenbourg sarà tutta sul territorio prussiano.

Da Podelwitz, che appartiene al baliaggio di Lipsia e che resta alla Sassonia, fino all' Eytra, che le resta egualmente, la linea taglierà il paese di Mersebourg, di modo che Breitenfeld, Hænichen, Gross e Klein-Dolzig, Mach-Ranstæd e Knaut-Nauendorf restino alla Sassonia; e passino alla Prussia Modelwitz, Schkendtz, Klein-Liebenau, Alt-Ranstaedt, Schkœhlen e Zetschen.

Di lì la linea passerà per il baliaggio di Pegau, tra il Flossgraben e la Weisse-Elster. Il primo, dal punto in cui esso si separa al disopra della città di Crossen (che fa parte del baliaggio di Haynsbourg), dalla Weisse-Elster, sino al punto in cui, al di sotto della città di Mersebourg, esso si unisce alla Saale, apparterrà, in tutto il corso tra queste due città con le sue due sponde, al territorio prussiano.

Dal punto in cui la frontiera riesce a quella del paese di Zeitz, essa seguirà quest' ultima frontiera fino a quella del paese di Altenbourg presso Luckau.

Le frontiere del circolo di Neustadt, che passa sotto il dominio della Prussia, restano intatte.

I limiti di Voigtland nel paese di Reuss, cioè Gefæll, Blintendorf, Sparenberg, e Blankenberg, sono compresi nella parte che spetta alla Prussia.

Titoli da assumere S. M. il Re di Prussia.

Art. 16. Le provincie e i distretti che passano sotto il dominio di S. M. il Re di Prussia, saranno designati sotto il nome di ducato di Sassonia, e S. M. ai suoi titoli aggiungerà quelli di duca di Sassonia, Langravio di Turingia, Margravio delle due Lusazie, e Conte di Henneberg. S. M. il Re di Sassonia continuerà a portare il titolo di Margravio dell'Alta-Lusazia; come pure, relativamente e per virtù de' suoi dritti di successione eventuale sulle possessioni del ramo Ernestino, continuerà a portare i titoli di Langravio di Turingia, e Conte di Henneberg.

Garenzia della Russia, dell' Inghilterra, dell' Austria e della Francia.

Art. 17. L'Austria, la Russia, la Gran Bretagna e la Francia garentiscono a S. M. il Re di Prussia, ai suoi discendenti e successori, il possesso in piena proprietà e sovranità de' paesi segnati nell' art. 15.

Rinunzia dell' Austria ai diritti di sovranità sulla Lusazia.

Art. 18. S. M. I. e R. Austriaca, volendo dare a S. M. il Re di Prussia una nuova prova del suo desiderio di allontanare ogni causa di controversia futura fra le due corti, rinunzia per sè e suoi successori ai dritti di alta sovranità su' margraviati dell' Alta e Bassa-Lusazia (dritti che le appartengono nella sua qualità di Re di Boemia), per quanto riguardano la parte di queste provincie, passata sotto il dominio di S. M. il Re di Prussia, in virtù del trattato conchiuso con S. M. il Re di Sassonia a Vienna il 18 maggio 1815.

Quanto al dritto di riversione di S. M. I. e R. Austriaca sulla detta parte delle Lusazie riunita alla Prussia, esso è trasferito alla Casa di Brandeburgo, attualmente regnante in Prussia, riservandosi S. M. I. e R. Austriaca per sè e suoi successori la facoltà di rientrare in questo diritto nel caso di estinzione della detta Casa regnante.

S. M. I. e R. Austriaca rinunzia parimenti in favore di S. M. Prussiana ai distretti della Boemia compresi nella parte dell'Alta Lusazia, ceduta, col trattato del 18 maggio 1815, a S. M. Prussiana, i quali racchiudono i paesi di Güntersdorf, Taubentraenke, Neukretschen, Nieder-Gerlachsheim, Winckel e Ginckel, coi loro territori.

Vicendevole rinunzia ai diritti di feudalità.

Art. 19. S. M. il Re di Prussia e S. M. il Re di Sassonia, desiderando di allontanare diligentemente ogni motivo di futura contesa o discussione, rinunziano, ciascuno dalla sua parte e reciprocamente in favore l'uno dell'altro, ad ogni dritto o pretensione di feudalità, che essi eserciterebbero o che essi avrebbero esercitato al di là delle frontiere stabilite col presente trattato.

Libertà di emigrazione ed esportazione di beni.

Art. 20. S. M. il Re di Prussia promette di far regolare tutto ciò che può risguardare la proprietà e gl' interessi dei rispettivi sudditi co' più liberali principî. Il presente articolo sarà particolarmente applicato ai rapporti degl' individui che conservano beni sotto le due dominazioni, prussiana e sassone, al commercio di Lipsia, e a tutti gli altri oggetti della stessa natura; ed affinchè la libertà individuale degli abitanti, sì delle provincie cedute che delle altre, non sia per nulla pregiudicata, essi saranno liberi d'emigrare da un territorio all'altro, salvo l'obbligo del servizio militare, ed adempiendo alle formalità dalle leggi richieste. Essi potranno egualmente esportare i loro beni senza essere soggetti ad alcun dritto d' uscita o di detrazione (*Abzugsgeld*).

Proprietà dei Luoghi Pii e della Pubblica Istruzione.

Art. 21. Le comunità, le corporazioni e gli stabilimenti religiosi o di pubblica istruzione, che esistono nelle provincie e distretti ceduti da S. M. il Re di Sassonia alla Prussia, o nelle provincie e distretti che restano a S. M. Sassone, conserveranno, qualunque sia il cangiamento che possa subire la loro destinazione, i loro beni, come pure i canoni

che loro appartengono per l'atto della loro fondazione, o che in seguito abbiano acquistati, con titolo valido innanzi alle leggi, sotto le due dominazioni, prussiana e sassone; senza che l'amministrazione e le rendite, che percepiscono, possano essere addentate dall' una parte o dall'altra, uniformandosi tuttavolta alle leggi, e sopportando i pesi cui sono soggetti i canoni o i beni della stessa natura nel territorio in cui essi si trovano.

Amnistia generale.

Art. 22. Nessuno individuo, domiciliato nelle provincie che si trovano sotto la dominazione di S. M. il Re di Sassonia, potrà, come alcun altro domiciliato in quelle che passano pel presente trattato sotto il dominio di S. M. il Re di Prussia, esser colpito nella sua persona, ne' suoi beni, rendite, pensioni e proventi d'ogni specie, nel suo grado o nelle sue dignità, nè perseguitato, nè ricercato in qualsivoglia maniera per qualunque parte ch' egli abbia potuto, politicamente o militarmente, prendere agli avvenimenti consumati fin dal cominciamento della guerra, finita con la pace conchiusa a Parigi il 30 maggio 1814. Quest'articolo si estende egualmente a coloro i quali, senza essere domiciliati nell'una o nell'altra parte della Sassonia, vi avessero de' benifondi, rendite, pensioni, o proventi, di qualunque natura si fossero.

Indicazione delle provincie di cui la Prussia riprende possesso.

Art. 23. S. M. il Re di Prussia, essendo ritornato, in conseguenza dell'ultima guerra, in possesso di parecchie provincie e territori, che già erano stati ceduti per la pace di Tilsitt, si riconosce e dichiara col presente articolo, che S. M., i suoi eredi e successori possederanno di nuovo, come per lo innanzi, in piena sovranità e proprietà, i paesi seguenti, cioè:

La parte delle sue antiche provincie polacche designate nell'art. 2;

La città di Danzica e il suo territorio, tale qual' è stato fissato col trattato di Tilsitt;

Il circolo di Cottbus;

La Vecchia Marca;

La parte del ducato di Magdeborgo sulla riva sinistra dell' Elba, col tenimento della Saale;

Il principato di Halberstadt colle signorie di Derenbourg, e di Hassenrode;

La città e il territorio di Quedlinbourg, con la riserva de' dritti di S. A. R. madama la principessa Sofia-Albertina di Svezia, abbadessa di Quedlinbourg, conformemente agli aggiustamenti stabiliti nel 1803;

La parte prussiana della Contea di Mansfeld;

La parte prussiana della Contea di Hohenstein;

L' Eichsfeld;

La città di Nordhausen col suo territorio;

La città di Muhldausen col suo territorio;

La parte prussiana del distretto di Treffurth con Dorla;

La città e il territorio di Erfurt, ad eccezione di Klein-Brembach e Beelsted, compresi nel principato di Weimar, ceduti al granduca di Sassonia-Weimar con l'art. 29;

Il baliaggio di Wanderslehen, appartenente alla contea di Untergleichen;

Il principato di Paderborn, con la parte prussiana del baliaggio di Schwallenberg, Olbourg e Stoppelberg, e delle giurisdizioni (*Gerichte*) di Hagendorn e di Odenhausen, poste nel territorio di Lippa;

La contea di Marck, colla parte di Lippestadt che vi appartiene;

La contea di Werden;

La contea di Essen;

La parte del ducato di Cléves sulla riva destra del Reno con la città e fortezza di Wesel; la parte di questo ducato, posta sulla riva sinistra, trovandosi compresa nelle provincie specificate all'art. 25;

Il capitolo secolarizzato di Elten;

Il principato di Münster, vale a dire la parte prussiana del cessato vescovado di Münster, ad eccezione di ciò che è stato ceduto a S. M. Britannica, Re dell'Annover, in virtù dell'art. 28;

La prepositura secolarizzata di Cappenberg;

La contea di Teklenbourg;

La contea di Lingen, ad eccezione della parte ceduta coll'art. 27 al regno dell'Annover;

Il principato di Minden;

La contea di Ravensberg;

Il capitolo secolarizzato di Herford;

Il principato di Neufchâtel, colla contea di Valengin, nel modo come le loro frontiere sono state rettificate col trattato di Parigi, e con l'art. 76 del presente trattato generale (*a*).

La medesima disposizione si estende ai dritti di sovranità e di alta sovranità sulla contea di Wernigerode, a quello di alta protezione sulla contea di Hohe-Limbourg, e a tutti gli altri dritti o pretensioni, quali che siano, che S. M. Prussiana ha posseduti ed esercitati prima della pace di Tilsitt, e ai quali essa non ha per nulla rinunziato con altri trattati, atti o convenzioni.

Possedimenti prussiani di qua del Reno.

Art. 24. S. M. il Re di Prussia riunirà alla sua monarchia in Alemagna, di qua del Reno, per essere posseduti da lui e suoi successori in piena proprietà e sovranità, i seguenti paesi, cioè:

Le provincie della Sassonia designate nell'art. 15, tranne i luoghi ed i territorî che ne sono ceduti, in virtù dell'art. 39, a S. A. R. il Granduca di Sassonia-Weimar;

I territorî ceduti alla Prussia da S. M. Britannica Re dell' Annover, per l' art. 29;

La parte del dipartimento di Fulde ed i territorî compresivi, indicati nell' art. 40;

La città di Wetzlar e suo territorio, secondo l'art. 42;

Il granducato di Berg con le signorie di Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller e Odenthall, le quali sono appartenute al detto ducato sotto la dominazione palatina;

I distretti del cessato arcivescovado di Colonia, che sono appartenuti ultimamente al granducato di Berg;

(*a*) In seguito agli avvenimenti del settembre 1856, questi paesi sono stati ceduti e diffinitivamente incorporati nella Confederazione Elvetica. — *Il Trad.*

Il ducato di Vestfalia, nel modo che è stato posseduto da S. A. R. il Granduca di Assia;

Il ducato di Dortmund;

Il principato di Corbey;

I distretti mediatizzati specificati nell'art. 43.

Le antiche possessioni della casa di Nassau-Dietz essendo state cedute alla Prussia da S. M. il Re de'Paesi Bassi, ed una parte di queste possessioni essendo stata data in cambio pei distretti appartenenti alle LL. AA. Serenissime il duca ed il principe di Nassau, S. M. il Re di Prussia possederà in piena sovranità e proprietà, e riunirà alla sua monarchia:

1.° Il principato di Siegen co'baliaggi del Burbach e Neunkirchen, ad eccezione d'una parte che contiene 12,000 abitanti, che apparterrà al duca e principe di Nassau;

2.° I baliaggi di Hohen-Solms, Greifenstein, Braunfels, Freusberg, Friedewald, Schoenstein, Schoenberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerburg, Linz, Hammerstein con Engers e Heddersdorf, la città e territorio (*gemarkung*) di Neuwied, la parrocchia di Hamm, appartenente al baliaggio di Hachenbourg; la parrocchia di Horhaus, faciente parte del baliaggio di Hersbach, e le parti de' baliaggi di Vallendar ed Ehrenbreitstein, sulla riva destra del Reno, designato nella convenzione conchiusa tra S. M. il Re di Prussia e le LL. AA. Serenissime il duca ed il principe di Nassau, annessa al presente trattato.

Possedimenti Prussiani su la riva sinistra del Reno.

Art. 25. S. M. il Re di Prussia possederà egualmente in piena proprietà e sovranità i paesi siti sulla riva sinistra del Reno, e compresi nella frontiera qui appresso designata.

Questa frontiera comincerà sul Reno a Bingen: essa risalirà di lì il corso della Nahe fino al confluente di questo fiume con la Glan; poi dalla Glan sino al villaggio di Medart, al di sotto di Lauterecken; le città di Kreuznach e di Meisenheim coi loro distretti apparterranno interamente alla Prussia; ma Lauterecken ed il suo distretto resteranno fuori della frontiera prussiana. Dalla Glan questa frontiera passerà per Medart, Merzweiller, Langweiler, Nieder e Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creuchenborn, Ausweiler, Cronweiler, Niederbrambach, Burbach, Booscweiler, Heubweiler, Hambach, e Rintzenberg, fino ai limiti del cantone di Hermerskeil; i suddetti luoghi saranno rinchiusi nelle frontiere prussiane, ed apparterranno co' loro distretti alla Prussia.

Da Rintzenberg fino alla Sarra, la linea di confinazione seguirà i limiti cantonali, di modo che i cantoni di Hermerskeil e Conz, l'ultimo però, tranne i paesi sulla riva sinistra della Sarra, resteranno interamente alla Prussia, mentre i cantoni di Wadern, Merzig e Sarrebourg saranno fuori della frontiera prussiana.

Dal punto in cui il confine del cantone Conz, al di sopra di Gomlingen, traversa la Sarra, la linea discenderà la Sarra sino al suo versarsi nella Mosella; indi risalirà la Mosella fino al suo confluente con la Sura, quest'ultimo fiume fino all' imboccatura dell' Our, e l' Our sino ai limiti dell' antico dipartimento dell' Ourte. I luoghi traversati da questi fiumi non saranno per nulla smembrati, ma apparterranno, coi loro distretti, alla Potenza sul cui territorio la maggior parte di es-

si sarà situata. I fiumi stessi, per quanto formino la frontiera, apparterranno in comune alle due Potenze limitrofe.

Nell' antico dipartimento dell'Ourte, i cinque cantoni di Saint-Vitk, Malmedy, Cronenbourg, Scleiden ed Eupen, con la punta avanzata di Aubel, a mezzogiorno d' Aquisgrana, apparterranno alla Prussia, e la frontiera seguirà quella de' cantoni medesimi, in guisa che una linea tirata da mezzodì a settentrione taglierà la detta punta del cantone d' Aubel, e si prolungherà fino al punto di contatto dei tre antichi dipartimenti dell' Ourthe, della Mosa-inferiore e della Roer; partendo da questo punto, la frontiera seguirà la linea che separa questi due ultimi dipartimenti finchè raggiunga il fiume di Worm (che ha la sua imboccatura nella Roer), e seguirà lungo questo fiume, finchè tocchi nuovamente i limiti di questi due dipartimenti; seguiterà questo confine fino al mezzodì di Hillensberg, di lì risalirà verso settentrione, lasciando Hillensberg alla Prussia, e tagliando il cantone di Sittard in due parti presso a poco eguali, in guisa che Sittard e Susteren restino alla sinistra, arriverà all' antico territorio olandese; poscia, seguendo l' antica frontiera di questo territorio fino al punto in cui questa arrivava all'antico principato austriaco di Gheldria, dal lato di Ruramondo, e dirigendosi verso il punto più orientale del territorio olandese, a settentrione di Sualmon, essa continuerà a comprendere questo territorio.

Infine essa va a raggiungere, partendo dal punto più orientale, l'altra parte del territorio olandese in cui si trova Venloo, senza comprendere questa città e il suo territorio. Di là sino all' antica frontiera olandese, presso Mook, situato al di sotto di Genezo, essa seguirà il corso della Mosa ad una tale distanza della via diritta da far sì che tutti i luoghi, i quali non sono lontani da questa riva più di mille pertiche d' Alemagna (Rheinlændische Ruthen), apparterranno co' loro distretti al regno de' Paesi Bassi, ben inteso però che, quanto alla reciprocità di questo principio, alcun punto della riva della Mosa non faccia parte del territorio prussiano, che non potrà avvicinarsi più di ottocento pertiche di Alemagna.

Dal punto in cui la linea, che è stata descritta, raggiunge l'antica frontiera olandese fino al Reno, questa frontiera resterà per ciò ch' è necessario qual'era nel 1795, tra Cleves e le Provincie-Unite. Essa sarà esaminata dalla commissione, che sarà nominata senza indugio da'due Governi per procedere all'esatta determinazione de'confini, tanto del regno de' Paesi Bassi, quanto del granducato di Lussembourg, designati negli art. 66 e 67; e questa commissione, con l' aiuto di periti, regolerà tutto ciò che riguarda le costruzioni idrotecniche ed altre bisogne consimili, nella maniera più equa e più conforme agli scambievoli interessi degli Stati prussiani e de' Paesi Bassi. Questa disposizione va estesa parimenti alla determinazione de' limiti ne' distretti di Kyfwaerd, Lobith o di tutto il territorio fino a Kekerdom.

I punti Huissen, Malbourg, il Limers con la città di Savenaer e la signoria di Weel faranno parte del regno de' Paesi Bassi, e S. M. Prussiana vi rinunzia in perpetuo per sè e tutti i suoi discendenti e successori.

S. M. il Re di Prussia, riunendo ai suoi Stati le provincie e distretti segnati nel presente articolo, entra in tutti i diritti e prende su di se medesimo tutti i pesi e tutti gl' impegni stipulati per rapporto a questi paesi distaccati dalla Francia nel trattato di Parigi del 30 maggio 1814.

Le provincie prussiane sulle due rive del Reno fino al di sopra della città di Colonia, la quale si troverà ancora compresa in questa estensione, porteranno il nome di granducato del Basso Reno, e S. M. ne prenderà il titolo.

Regno dell' Annover.

Art. 26. S. M. il Re del regno unito della Gran Brettagna e d' Irlanda, avendo sostituito al suo antico titolo di Elettor del Santo Impero Romano quello di Re dell' Annover, e questo titolo essendo stato riconoscinto dalle Potenze d' Europa e da' principi e dalle città libere dell' Alemagna, i paesi, che finora hanno composto l' elettorato di Brunswick-Lunebourg, nel modo che i loro confini sono stati riconosciuti e fissati per l' avvenire dagli articoli seguenti, formeranno d' ora innanzi il regno dell' Annover.

Cessione della Prussia all' Annover.

Art. 27. S. M. il Re di Prussia cede a S.M. il Re del regno unito della Gran Brettagna e d' Irlanda, Re dell'Annover, per esser possednti da S. M. e snoi successori in piena proprietà e sovranità :

1.°)Il principato dell'Hildesheim, il quale passerà sotto la dominazione di S. M. con tutti i diritti e tutti i pesi co'quali passò sotto la dominazione prussiana ;

2.°) La città ed il territorio di Goslar;

3.°) Il principato di Ost-Frise, compresovi il paese detto lo Harlingerland, con le condizioni reciprocamente stipulate nell' articolo 30 per la navigazione dell'Ems ed il traffico nel porto d'Embden. Gli Stati del principato conserveranno i loro diritti e privilegi.

4.°) Il contado inferiore (Niedere Grafschaft) di Lingen e la parte di Munster prussiana, che è situata tra questo contado e la parte di Rheina-Wolbeck occupata dal Governo annoverese. Ma siccome si è convenuto che il regno dell'Annover otterrà per questa cessione un ingrandimento contenente una popolazione di 22,000 anime, e poichè il contado inferiore di Lingen e la parte del principato di Munster, qui menzionati, potrebbero non rispondere a questa condizione, S. M. il Re di Prussia s' obbliga di far estendere la linea di confinazione nel principato di Munster tanto, quanto sarà necessario per contenere la detta popolazione. La commissione, che i Governi prussiano e annoverese nomineranno senza indugio per procedere alla esatta determinazione dei limiti, sarà specialmente incaricata dell' esecuzione di questa disposizione.

S. M. prussiana rinunzia in perpetuo per sè, suoi discendenti e successori alle provincie e territori menzionati nei suddetti articoli, ed a tutti i relativi diritti.

Rinunzia della Prussia al Capitolo di S. Pietro a Noerten.

Art. 28. S. M. il Re di Prussia rinunzia in perpetuo per sè, suoi discendenti e successori ad ogni diritto e pretensione, che S. M., nella sua qualità di sovrano dell'Eichsfeld, potrebbe avere sul capitolo di S. Pietro nel borgo di Nœrten, o sulle sue dipendenze messe nel territorio dell' Annover.

Cessione dell' Annover alla Prussia.

Art. 29. S. M. il Re del regno unito della Gran Brettagna e d'Irlanda, Re dell'Annover, cede a S. M. il Re di Prussia, per essere posseduti in piena proprietà e sovranità da lui e da'suoi successori:

1.°) La parte del ducato di Lauenbourg, posta sulla destra dell'Elba, co' villaggi Luneborghesi situati sulla riva medesima; la parte di questo ducato sita sulla riva sinistra resta al regno dell' Annover. Gli Stati della parte del ducato che passano sotto la dominazione prussiana, conserveranno i loro diritti e privilegi, e specialmente quelli fondati sullo statuto provinciale del 15 settembre 1702, confirmato da S. M. il Re della Gran Brettagna, ora regnante, in data del 21 giugno 1765;

2.°) Il baliaggio di Klœtze;

3.°) Il baliaggio d' Elbingerode;

4.°) I villaggi di Rüdigershagen e Gænseteich;

5.°) Il baliaggio di Reckeberg.

S. M. Britannica, Re dell' Annover, rinunzia in perpetuo per sè, suoi discendenti e successori, alle provincie e distretti compresi nel presente articolo, ed ai relativi diritti.

Navigazione e Commercio.

Art. 30. S. M. il Re di Prussia e S. M. Britannica, Re dell' Annover, spinti dal desiderio di rendere interamente eguali e comuni ai loro rispettivi sudditi i vantaggi del commercio dell' Ems e del porto d' Embden, hanno stabilito a tal riguardo quanto segue:

1.°) Il governo annoverese si obbliga di far eseguire a sue spese, negli anni 1815 e 1816, i lavori che una commissione mista di periti, la quale sarà immediatamente nominata dalla Prussia e dall'Annover, stimerà necessari per rendere navigabile la parte del fiume dell'Ems dalla frontiera della Prussia fino alla sua foce, e di mantenere costantemente questa parte del fiume nello stato in cui i detti lavori l' avranno messa pel vantaggio della navigazione;

2.°) Sarà libero ai sudditi prussiani l' importare o l' esportare dal porto d' Embden tutte le derrate, le produzioni e mercanzie, tanto naturali che artificiali, e l' avere magazzini nella città di Embden per depositarvi le dette mercanzie per il corso di due anni, a contare dal loro arrivo nella città, senza che questi magazzini sieno soggetti ad altra ispezione se non a quella cui sono sottomessi gli altri de' sudditi annoveresi medesimi;

3.°) Le navi ed i negozianti prussiani non pagheranno per la navigazione, esportazione o importazione delle mercanzie, e pel magazinaggio, se non que' pedaggi o dritti, cui sono tenuti gli stessi sudditi dell' Annover. Questi pedaggi e diritti saranno regolati di comune accordo tra la Prussia e l' Annover, e la tariffa non potrà esser cangiata nell' avvenire se non di comune accordo. Le prerogative e le libertà qui specificate si estenderanno egualmente ai sudditi annoveresi che navigassero sulla parte del fiume dell' Ems rimasta a S. M. Prussiana;

4.°) I sudditi prussiani non saranno obbligati a servirsi de'commercianti d' Embden pel traffico ch' essi fanno nel detto porto, e sarà loro libero di negoziare le loro mercatanzie ad Embden, sia con gli abi-

tanti di questa città, sia con gli stranieri, senza pagare altri dritti che quelli cui saranno sottomessi i sudditi annoveresi, e che non potranno se non di comune accordo essere elevati.

S. M. il Re di Prussia, dalla parte sua, s'impegna d'accordare ai sudditi annoveresi la libera navigazione sul canale della Stecknitz, in guisa che essi non vi saranno sottoposti che agli stessi diritti, che saranno pagati dagli abitanti del ducato di Lauenbourg. S. M. Prussiana s'obbliga inoltre di assicurare questi vantaggi ai sudditi annoveresi, nel caso che il ducato di Lauenbourg da Lei fosse ad altro sovrano ceduto.

Strade Militari.

Art. 31. S. M. il Re di Prussia e S. M. il Re del regno unito della Gran Brettagna e d'Irlanda, Re dell'Annover, scambievolmente consentono che pe' loro Stati esistano tre strade militari, cioè :

1.° Una da Halberstadt, pel paese di Hildesheim a Minden ;

2.°) Una seconda dalla Vecchia-Marca per Gifhorn e Neustad a Minden;

3.°) Una terza d'Osnabruck per Ippenbüren e Rheina a Bentheim.

Le due prime in favore della Prussia, e la terza in favore dell'Annover.

I due Governi nomineranno senza ritardo una commissione per fare stabilire di comune accordo i regolamenti necessarî per le dette strade.

Territorî Mediatizzati.

Art. 32. Il baliaggio di Meppen, appartenente al duca d'Aremberg, come pure la parte di Rheina-Wolbeck, appartenente al duca di Looz-Corswaren, che in questo momento si trova provvisoriamente occupato dal Governo annoverese, saranno messi nelle stesse relazioni col regno dell'Annover, che la costituzione federativa dell'Alemagna stabilirà per i territorî *mediatizzati*.

I Governi di Prussia e dell'Annover essendosi nondimeno riservato di convenire in appresso, se fosse necessario, sulla determinazione d'un'altra frontiera per rapporto al contado appartenente al duca di Looz-Corswaren, essi Governi incaricheranno la commissione, che nomineranno per la confinazione della parte del contado di Lingen ceduta all'Annover, di occuparsi sul proposito e di fissare definitivamente le frontiere della parte del contado appartenente al duca di Looz-Corswaren, che deve, come si è detto, essere occupato dal Governo d'Annover.

I rapporti fra il Governo di Hannover e la contea di Bentheim resteranno tali, quali sono regolati da' trattati d'ipoteca esistente tra S. M. Britannica e la contea di Bentheim, e dopo che i diritti che dipendono da questo trattato saranno estinti, la contea di Bentheim si troverà verso il regno di Annover, nelle relazioni che la costituzione federativa dell'Alemagna stabilirà per i territorî *mediatizzati*.

Cessione da farsi al Duca di Oldenbourg.

Art. 33. S. M. Britannica, Re dell'Annover, affine di concorrere al desiderio di S. M. Prussiana di procurare un' estensione di territorio conveniente a S. A. Serenissima il duca di Oldenbourg, promette di cedergli un distretto contenente una popolazione di cinque mila abitanti.

Granduca di Oldenbourg.

Art. 34. S. A. Serenissima il duca di Holstein-Oldenbourg prenderà il titolo di granduca d'Oldenbourg.

Granduchi di Mecklembourgh-Schwerin e Strélitz.

Art. 35. Le LL. AA. Serenissime i duchi di Mecklembourg-Schwerin e di Mecklembourg-Strélitz, prenderanno i titoli di granduchi di Mecklembourg-Schwerin e Strélitz.

Granduca di Sassonia-Weimar.

Art. 36. S. A. il duca di Sassonia-Weimar prenderà il titolo di granduca di Sassonia-Weimar.

Cessioni della Russia al granduca di Sassonia-Weimar.

Art. 37. S. M. il Re di Prussia cederà dalla massa de'suoi Stati, come sono stati fissati e riconosciuti nel presente trattato, a S. A. R. il granduca di Sassonia-Weimar, tanti paesi, che contengono una popolazione di 50,000 abitanti, contigui o vicini al principato di Weimar.

S. M. Prussiana s'obbliga parimenti di cedere a S. A. R. nella parte del principato di Fulda, che gli è stata trasmessa in virtù delle stesse stipulazioni, tanti paesi che comprendano una popolazione di 27,000 abitanti.

S. A. R. il granduca di Weimar possederà questi paesi in piena sovranità e proprietà, e li unirà in perpetuo a' suoi Stati attuali.

Altre disposizioni per i paesi a cedere al Granduca di Sassonia-Weimar.

Art. 38. I distretti ed i territorî, che debbono essere ceduti a S. A. R. il granduca di Sassonia-Weimar, in virtù dell' articolo precedente, saranno determinati con una convenzione particolare, e S. M. il Re di Prussia si obbliga di conchiuderla, e di trasmettere i suddetti distretti e territorî a S. A. R. nel termine di due mesi, a cominciare dallo scambio delle ratificazioni del trattato sottoscritto a Vienna il 1° giugno 1815 tra S. M. Prussiana e S. A. R. il granduca.

Possessi da cedere immediatamente.

Art. 39. S. M. il Re di Prussia cede però fin da ora, e promette di trasmettere a S. A. R. nel termine di quindici giorni, a cominciare dalla sottoscrizione del detto trattato, i distretti e territorî seguenti, cioè:

La signoria di Blankenhayn, con la riserva che il baliaggio di Wandersleben, appartenente ad Unter-Gleichen, non sia compreso in questa cessione:

La signoria inferiore (*Niedere-Herschaft*) di Kranichfeld, le Commende dell'ordine Teutonico, Zwaetzen, Lehesten e Liebstaedt, con le loro rendite demaniali, che facendo parte del baliaggio d' Eckartsberg,

formano de'distretti interchiusi nel territorio di Sassonia-Weimar, come pure tutti gli altri distretti situati nel principato di Weimar che appartengono al detto baliaggio;il baliaggio di Tautenbourg, eccettuato Droizen, Gærschen, Wethabourg, Wetterscheid e Mœllschtz, che resteranno alla Prussia;

Il villaggio di Ramsla, come pure quelli di Klein-Brembach e Barllstedt, racchiusi nel principato di Weymar ed appartenenti al territorio d' Erfurt;

La proprietà de' villaggi di Bischoffsroda e Probsteizella, racchiusi nel territorio di Eisenach, di cui la sovranità appartiene digià a S. A. R. il granduca.

La popolazione di questi diversi distretti sarà calcolata in quella delle 50,000 anime, assicurata a S. A. R. il granduca per l' articolo 31, e ne sarà detratta.

Cessione del già dipartimento di Fulda alla Prussia.

Art. 40. Il dipartimento di Fulda co' territorî dell'antica nobiltà immediata, che si trovano attualmente compresi sotto l'amministrazione provvisoria di questo dipartimento, cioè: Mansbach, Buchenau, Werda, Lengsfeld, ad eccezione però de' baliaggi e territorî seguenti, cioè: i baliaggi di Hammelburg con Thulba e Saleck, Brückenau con Motten, Saalmünster con Urzell e Sonnerz, della parte del baliaggio di Biberstein, che contiene i villaggi di Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebartz, Melpertz, Ober-Bernhardt, Saifferz e Theiden, come pure del dominio di Holzkirchen, racchiuso nel granducato di Würzbourg, è ceduto a S. M. il Re di Prussia, e gliene sarà dato il possesso nel termine di tre settimane, a cominciare dal 1° giugno di questo anno.

S.M.prussiana promette di assumersi il carico,nella proporzione della parte che ottiene in virtù del presente articolo, della quota delle obbligazioni che tutti i nuovi possessori del cessato granducato di Francforte avranno ad eseguire, e di trasferire quest' obbligo ai principi co' quali S. M. cambierà o cederà questi distretti o territori fuldesi.

Dominî del principato di Fulda.

Art. 41. I dominî del principato di Fulda e della contea di Hanau essendo stati venduti senza che i compratori abbiano fin qui soddisfatto tutti i pagamenti, sarà nominata da' principi, sotto la dominazione dei quali passano i detti paesi, una commissione per regolare in modo uniforme ciò che è relativo a questa faccenda, e per far dritto ai reclami de' compratori de' dominî anzidetti. Questa commissione avrà particolarmente riguardo al trattato conchiuso a Francforte il 2 dicembre 1813, tra le Potenze alleate e S. A. R. l'Elettore di Assia, ed è stabilito per principio, che se la vendita di questi dominî non fosse mantenuta,le somme,di già pagate,saranno restituite ai compratori, i quali non saranno obbligati di lasciare il possesso,se non quando questa restituzione avrà avuto il suo pieno ed intero effetto.

Città di Wetzlar.

Art. 42. La città di Wetzlar col suo territorio passa in piena proprietà e sovranità a S. M. il Re di Prussia.

Paesi mediatizzati nell' antico circolo di Vestfalia.

Art. 43. I distretti *mediatizzati* seguenti, cioè: le possessioni che i principi di Salm-Salm e Salm-Kirbourg, i conti denominati i *Rhein-und-Wildgrafen*, ed il duca di Croy hanno ottenuti con lo statuto principale della deputazione straordinaria dell'Impero del 25 febbraio 1803, nell' antico ambito di Vestfalia; come pure le signorie d' Anhalt e di Gehmen, le possessioni del duca di Looz-Corswaren, che si trovano nello stesso caso (in quanto che esse non sono sottoposte al Governo annoverese), la contea di Steinfurt appartenente al conte di Bentheim-Bentheim; la contea di Recklingshausen, appartenente al duca d'Aremberg; le signorie di Rheda, Gütersloh e Gronau, appartenente al conte di Bentheim-Tecklenbourg; la contea di Rittberg appartente al principe di Kaunitz; le signorie di Neustadt e di Gimborn appartenenti al conte di Valmoden; e la signoria di Hombourg appartenente ai principi di Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, saranno messe con la monarchia prussiana nelle relazioni stesse, che la costituzione federativa dell' Alemagna stabilirà per i territori *mediatizzati*.

Le possessioni dell'antica nobiltà immediata, racchiuse nel territorio prussiano, e specialmente la signoria di Wildenberg nel granducato di Berg, e la baronia di Schauen nel principato di Halberstadt, apparterranno alla monarchia prussiana.

Disposizioni relative al Granducato di Wurzbourg ed al principato di Aschaffenbourg in favor della Baviera.

Art. 44. S. M. il Re di Baviera possederà per sè, suoi eredi e successori, in piena proprietà e sovranità, il granducato di Würzbourg, nel modo che fu posseduto da S. A. I. l'Arciduca Ferdinando d'Austria, ed il principato d'Aschaffenbourg nel modo che esso ha fatto parte del granducato di Francforte, sotto la denominazione di dipartimento di Aschaffenbourg.

Sostentamento del Principe Primate.

Art. 45. In riguardo ai diritti e alle prerogative ed al sostentamento del Principe Primate, come antico principe ecclesiastico, è stabilito:

1.°) Ch' egli sarà trattato come è stabilito negli articoli dello statuto che nel 1803 hanno regolato la sorte de' principi secolarizzati, e secondo ciò che è stato praticato a loro riguardo;

2.°) Egli riceverà a quest'effetto, a contare dal 1° giugno 1814, la somma di *centomila fiorini*, pagabili a trimestre, in buone monete sul saggio di ventiquattro fiorini di marco, come rendita vitalizia.

Questa rendita sarà pagata da'Sovrani sotto la cui dominazione passano delle provincie o distretti del granducato di Francforte, nella proporzione della parte che ciascun d'essi ne possederà.

3.°) Le anticipazioni fatte dal Principe Primate di suo proprio denaro alla cassa generale del principato di Fulda, nel modo che saranno accertate e provate, verranno restituite a lui, o a'suoi eredi, od aventi causa.

Questo peso sarà sopportato proporzionatamente da'Sovrani che possederanno le provincie e i distretti che compongono il principato di Fulda.

4.°) I mobili ed altri oggetti, provato che sarà di appartenere in proprietà particolare al Principe Primate, gli saranno restituiti.

5.°) Le persone adoperate nei servigi del granducato di Francforte, tanto civili ed ecclesiastiche, quanto militari e diplomatiche, saranno trattate conformemente ai principî dell'articolo 59 dello statuto dell'impero del 25 febbraio 1803, e le pensioni saranno pagate proporzionatamente da' sovrani che entrano nel possesso degli Stati, che hanno formato il detto granducato, a cominciare dal 1° giugno 1814.

6.°) Sarà senza indugio stabilita una commissione, i cui membri si nomineranno da' detti sovrani, per regolare tutto ciò che riguarda l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

7.°) Rimane convenuto, che in virtù di questo accordo, ogni pretensione che potesse esser elevata verso il Principe Primate, nella qualità di granduca di Francforte, sarà estinta, e che egli non potrà esser molestato per alcun reclamo di questo genere.

Città libera di Francforte.

Art. 46. La città di Francforte col suo territorio, tal quale si trovava nel 1803, è dichiarata libera, e farà parte della Lega germanica. Le sue istituzioni saranno basate sul principio d' una perfetta eguaglianza di diritti tra i diversi culti della religione cristiana. Questa eguaglianza di diritti si estenderà a tutti i diritti civili e politici, e sarà osservata in ogni rapporto del Governo e dell'amministrazione. Le discussioni che potranno sorgere, sia su lo stabilirsi della costituzione, sia su la sua conservazione, saranno devolute alla Dieta germanica, e non potranno che da questa essere decise.

Indennità al Granduca di Assia.

Art. 47. S. A. R. il granduca d' Assia ottiene, in cambio del ducato di Vestfalia, che è ceduto a S. M. il Re di Prussia, un territorio sulla riva sinistra del Reno, nel cessato dipartimento del Mont-Tonnerre, contenente una popolazione di 140,000 abitanti. S. A. R. possederà questo territorio in piena sovranità e proprietà ; ella otterrà ancora la proprietà della parte delle saline di Kreutznach, sita sulla riva sinistra della Nahe ; la sovranità ne resterà alla Prussia.

Assia-Hombourg.

Art. 48. Il Landgravio di Assia-Hombourg è reintegrato nelle sue possessioni, rendite, diritti e rapporti politici, di cui egli è stato privato per effetto della Confederazione Renana.

Territorî riservati per le case di Oldenbourg, di Sassonia Cobourg, di Mecklenbourg-Strelitz, e per il conte di Pappenheim.

Art. 49. È riservato nel cessato dipartimento della Sarra, su le frontiere degli Stati di S. M. il Re di Prussia, un distretto contenente una popolazione di 69,000 anime, di cui sarà disposto nel modo seguente : il duca di Sassonia-Cobourg ed il duca di Oldenbourg avranno un territorio contenente 20,000 abitanti per ciascuno; il duca di Mecklenbourg-

Strelitz ed il Landgravio di Assia-Hombourg,ciascuno un territorio contenente 10,000 abitanti; ed il conte di Pappenheim un territorio contenente 9,000 abitanti.

Il territorio del conte di Pappenheim starà sotto la sovranità di S. M. Prussiana.

Aggiustamento futuro relativamente a questi territorî.

Art. 50. Gli acquisti assegnati col precedente articolo ai duchi di Sassonia-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz ed al Landgravio di Assia-Hombourg, non essendo contigui al loro rispettivi Stati, le LL. Maestà l'Imperatore d'Austria, l'Imperatore delle Russie, il Re della Gran-Brettagna ed il Re di Prussia promettono di impiegare i loro buoni uffizî alla fine della presente guerra, o tosto che le circostanze lo permetteranno, per far ottenere ai detti principi, per mezzo di cambî o di altri aggiustamenti, i vantaggi che esse sono disposte ad assicurar loro. Affine di non moltiplicar troppo le amministrazioni di detti distretti, si è convenuto, che essi staranno provvisoriamente sotto l'amministrazione prussiana, a profitto de' novelli acquirenti.

Paesi sulle due rive del Reno attribuiti all' Austria.

Art. 51. Tutti i territorî e le possessioni, tanto sulla riva sinistra del Reno ne' cessati dipartimenti della Sarra e del Mont-Tonnerre, quanto nei cessati dipartimenti di Fulda e di Francforte, o racchiusi ne' paesi adiacenti, messi a disposizione delle Potenze alleate col trattato di Parigi del 30 maggio 1814, de' quali non si è disposto negli articoli del trattato presente, passano in piena sovranità e proprietà sotto il dominio di S. M. l'Imperatore d'Austria.

Isembourg.

Art. 52. Il principato d'Isembourg è messo sotto la sovranità di S. M. I. e R. Austriaca, che avrà verso d'essa gli stessi rapporti che la costituzione federativa dell'Alemagna stabilirà per gli Stati *mediatizzati*.

Confederazione Germanica.

Art. 53. I principi sovrani e le città libere d'Alemagna, comprendendosi in questa transazione le LL. MM. l'Imperatore d'Austria, i Re di Prussia, di Danimarca e de' Paesi Bassi, e nominatamente:

L'imperatore d'Austria ed il Re di Prussia per tutte quelle loro possessioni che anticamente hanno appartenute all' impero germanico;

Il Re di Danimarca pel ducato di Holstein;

Il Re de' Paesi Bassi pel granducato di Lussembourg;

Stabiliscono fra loro una Confederazione perpetua, che porterà il nome di *Confederazione germanica.*

Scopo della Confederazione.

Art. 54. Lo scopo di questa Confederazione è la conservazione della sicurezza esterna ed interna dell' Alemagna, della indipendenza e della inviolabilità degli Stati confederati.

Eguaglianza de' membri confederati.

Art. 55. I membri della Confederazione, in tal qualità, sono eguali quanto ai diritti; essi si obbigano tutti egualmente a mantenere l'atto che costituisce la loro unione.

Dieta federale.

Art. 56. Gli affari della Confederazione saranno affidati ad una dieta-federale, nella quale tutti i membri voteranno per mezzo de' loro plenipotenziari, sia individualmente, sia collettivamente, nel modo seguente, senza pregiudizio del loro grado:

1. Austria	1 voto
2. Prussia	1
3. Baviera	1
4. Sassonia	1
5. Annover	1
6. Wurtemberg	1
7. Bade	1
8. Assia Elettorale	1
9. Granducato di Assia	1
10. Danimarca per l'Holstein	1
11. Paesi Bassi per il Lussembourg	1
12. Case granducali e ducali di Sassonia	1
13. Brunswick e Nassau	1
14. Mecklembourg-Schwerin e Strelitz	1
15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt e Schwartzbonrg.	1
16. Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe e Waldeck	1
17. Le città libere di Lubecca, Francoforte, Brema ed Amburgo	1
Totale	17 voti

Presidenza e proposta nella Dieta.

Art. 57. L'Anstria presiederà alla Dieta federale. Ciascuno Stato della Confederazione ha il dritto di far delle proposte, e quello che presiede è tenuto a metterle in deliberazione in uno spazio di tempo che sarà fissato.

Assemblea generale della Dieta.

Art. 58. Allorchè si tratterà di fare leggi fondamentali, o di apportare cangiamenti nelle leggi fondamentali della Confederazione; di provvedimenti a prendere in rapporto all'atto federale medesimo; di istituzioni organiche, o di altri assestamenti da adottarsi nel comune interesse, la Dieta si adunerà in assemblea generale, ed in tal caso la distribuzione de' voti avrà luogo nel segnente modo, calcolata su l'estensione rispettiva degli Stati:

L'Anstria avrà	4 voti
La Prussia	4
	8

	Riporto	8 voti
La Sassonia		4
La Baviera		4
L' Annover		4
Il Wurtemberg		4
Bade		3
Assia elettorale		3
Granducato di Assia		3
Holstein		3
Lussembourg		3
Brunswick		3
Mecklenbourg-Schwerin		2
Nassau		2
Sassonia-Weimar		1
« Gotha		1
« Cobourg		1
« Meiningen		1
« Hildburghausen		1
Mecklembourg-Strelitz		1
Holstein-Oldenbourg		1
Anhalt-Dessau		1
« Bernbourg		1
« Kœthen		1
Sckwarzbourg-Sondershausen		1
« Rudolstadt		1
Hohenzollern-Hechingen		1
Lichtenstein		1
Hohenzollem-Sigmaringen		1
Waldeck		1
Reuss, ramo primogenito		1
« « cadetto		1
Schaumbourg-Lippe		1
Lippe		1
La città libera di Lubecca		1
« di Francoforte		1
« di Brema		1
« di Amburgo		1
	Totale	69 voti

La Dieta, occupandosi delle leggi organiche della Confederazione, esaminerà se si deve accordare delle voci collettive agli antichi Stati dell' Impero mediatizzati.

Pluralità de' voti, permanenza e aggiornamento della Dieta.

Art. 59. La questione se un affare deve essere discusso in Assemblea generale, conformemente ai principi dianzi stabiliti, sarà decisa a pluralità di voti nell' assemblea ordinaria.

La stessa assemblea preparerà i progetti di risoluzione che debbono essere portati innanti all' assemblea generale, e fornirà quest' ultima di tutto ciò che sarà necessario per adottarli o rigettarli. Si deciderà a

pluralità di voti, tanto nell' assemblea ordinaria, quanto nella plenaria, con la differenza però che nella prima basterà la pluralità assoluta, mentre nella seconda i due terzi de' voti saranno necessari per formare la pluralità. Allorchè ci è parità di voti nell'assemblea ordinaria, il presidente deciderà la questione. Intanto ogni volta che si tratterà di accettare o cangiare leggi fondamentali, istituzioni organiche, diritti individuali o affari di religione, la maggioranza di voti non sarà sufficiente, nè nell' assemblea ordinaria nè nella generale.

La Dieta è permanente. Essa però, allorchè le faccende sottomesse alla sua deliberazione si trovino esaurite, può aggiornarsi ad un termine fisso, ma non oltre quattro mesi.

Tutte le ulteriori disposizioni relative all'aggiornamento ed alla spedizione degli affari urgenti che potessero sopravvenire all'aggiornamento, sono riservate alla Dieta, che se ne occuperà nella compilazione delle leggi organiche.

Ordine con cui si vota.

Art. 60. Quanto all'ordine, col quale voteranno i membri della Confederazione, resta stabilito che, finchè la Dieta sarà occupata della redazione delle leggi organiche, non ci sarà alcuna regola a tal riguardo; e qualunque sia l' ordine che si osserverà, non potrà mai recar pregiudizio ad alcuno de' membri o stabilire un principio per l' avvenire. Dopo la redazione delle leggi organiche, la Dieta delibererà sul modo di stabilir questo punto con una regola permanente, nella quale essa si allontanerà il meno possibile da quelle che hanno avuto luogo nell' antica Dieta, e particolarmente dallo statuto della deputazione dell' Impero del 1803. D'altronde l'ordine che sarà adottato non influirà per nulla sul grado e la presidenza de' membri della Confederazione, fuori dei loro rapporti con la Dieta.

Sede della Dieta.

Art. 61. La Dieta avrà la sua sede a Francoforte-sul-Meno. La sua apertura è fissata al 1° settembre 1815.

Compilazione delle leggi fondamentali e delle instituzioni organiche.

Art. 62. Il primo obbietto della dieta, dopo la sua apertura, sarà la compilazione delle leggi fondamentali della Confederazione, e delle sue istituzioni organiche ralativamente ai suoi rapporti esterni, militari ed interni.

Guerra e pace.

Art. 63. Gli Stati della Confederazione si obbligano di difendere, non solamente l' intera Alemagna, ma ciascun individuale Stato dell' unione, in caso ch' esso fosse attaccato, e si garentiscono vicendevolmente le loro possessioni che si trovano comprese in questa unione.

Allorchè la guerra è dichiarata dalla Confederazione, nessun membro può intavolare negoziati particolari col nemico, nè far la pace o un armistizio senza il consenso degli altri.

Gli Stati confederati si obbligano parimenti di non farsi la guerra

sotto alcun pretesto, e di non decidere le loro contese con la forza delle armi, ma di sottometterle alla Dieta; la quale cercherà, col mezzo di una commissione, la via della mediazione. Che se questa non riesca, e se una sentenza giuridica divenga necessaria, vi sarà provveduto con un giudizio arbitramentale (*Austrægal-instanz*), bene organizzato, al quale le parti litiganti si sottoporranno inappellabilmente.

Disposizioni particolari.

Art. 64. Oltre le cose regolate da' precedenti articoli, relativamente alla fondazione della Confederazione, gli Stati confederati hanno nel tempo stesso convenuto di stabilire, quanto ai seguenti oggetti, le disposizioni negli art. seguenti contenute, le quali debbono avere la stessa forza e lo stesso valore di quelle che precedono.

I. I membri della Confederazione, le cui possessioni non hanno una popolazione di 300,000 anime, si riuniranno alle case regali della stessa famiglia, ovvero ad altri Stati della Confederazione, la cui popolazione, congiunta alla loro, raggiungerà il numero di sopra segnato, per comporre un comune tribunale supremo. Intanto, in quegli Stati, che hanno un minor numero di popolazione, e già vi sono tribunali di terza istanza, essi saranno conservati nella loro attuale qualità, purchè la popolazione, a cui appartengono, non sia meno di 150 mila anime. Le quattro città libere avranno il diritto di riunirsi tra sè per instituire un comune tribunale supremo. Le parti, che litigheranno presso cotesti tribunali supremi comuni, sono facultate ad esigere il rinvio del procedimento alla facoltà di diritto di una università alemanna di un altro Stato, ovvero ad un consiglio di scabbini per avere una decisione diffinitiva.

II. In ogni paese della Confederazione vi saranno delle assemblee degli Stati.

III. Gli Stati confederati, a fin di mallevare agli antichi Stati dello Impero, già mediatizzati nel 1806 e negli anni seguenti, i diritti eguali a tutti i paesi della Confederazione, o in conformità degli attuali rapporti, stabiliscono i seguenti principi:

1.°) Le case de' principi e conti, quantunque mediatizzati, appartengono nondimeno all'alta nobiltà dell'Alemagna, e serbano i diritti di eguaglianza di nascita con le case sovrane (*Ebenbürtigkeit*) come finora li hanno goduti.

2.°) I capi di queste famiglie comporranno la prima classe degli Stati ne' paesi a' quali essi appartengono. Essi sono, egualmente che le loro famiglie, nel numero de' privilegiati, specialmente quanto alle imposte.

3.°) Essi conservano, in generale, per le loro persone, le loro famiglie e i loro beni tutti i diritti e le prerogative annesse alle loro proprietà, e che non appartengono affatto alla suprema autorità, ovvero ai diritti del Governo. Fra i diritti, che questo articolo loro assicura, vi saranno specialmente e nominatamente i seguenti:

a) Illimitata facoltà di soggiornare in ciascuno Stato appartenente alla Confederazione, o che con essa si trovi in pace.

b) La conservazione del patto di famiglia, in conformità dell'antica costituzione dell'Alemagna, e la facoltà di vincolare i loro beni e i membri delle loro famiglie con disposizioni obbligatorie; le quali tuttavia debbono essere portate alla conoscenza del Sovrano, e delle supreme

autorità. Le leggi, che finora hanno ristretta questa facoltà, rimangono abrogate.

c) Il privilegio di non essere giudicato che da' tribunali superiori, e l'esenzione da ogni servizio militare per sè e per le loro famiglie.

d) L'esercizio della giurisdizione civile e criminale in prima, e se l'oggetto controverso è di grande valore, in seconda istanza; della giurisdizione su i boschi, della polizia locale, della inspezione delle chiese, delle scuole e degli istituti di carità; il tutto in conformità delle leggi de' paesi ai quali restano sottoposti, come pure ai regolamenti militari, ed alla suprema sorveglianza, riservati ai Governi relativamente agli oggetti qui sopra menzionati. Per meglio determinare queste prerogative, ed in generale per regolare ed accertare i diritti de' principi, conti e signori mediatizzati, in un modo uniforme in tutti gli Stati della Confederazione germanica, l'ordinanza pubblicata a quest' uopo da S. M. il Re di Baviera nel 1807 sarà adottata per norma generale. L'antica nobiltà immediata dell'Impero godrà de' dritti enunciati ne' §§ *a*) e *b*); cioè quello di prender posto nelle assemblee degli Stati; di esercitare la giurisdizion patrimoniale e forestale, la polizia locale e il patronato ecclesiastico, come pure quello che non può essere giudicato da' tribunali ordinari. Tuttavia questi diritti non saranno esercitati che conformemente a regole, stabilite dalle leggi de' paesi dove i membri di questa nobiltà hanno beni. Nelle provincie staccate dall'Alemagna con la pace di Luneville del 9 febbraio 1801, e che oggi vi sono nuovamente riunite, l'applicazione de' principî di sopra enunciati, quanto alla antica nobiltà immediata dello Impero, sarà sottoposta alle modificazioni rese necessarie dai rapporti che esistono in codeste provincie.

IV. La continuazione delle rendite dirette e sussidiarie, assegnate sulla concessione della navigazione del Reno, nonchè le disposizioni dello statuto compilato dalla deputazione dell' Impero nel 25 febbraio 1803, relativamente al pagamento de' debiti e delle pensioni accordate ad individui ecclesiastici o laici, sono garentite dalla Confederazione.

I membri de' già capitoli delle chiese cattedrali, come quelli de' capitoli liberi dello Impero, hanno il diritto di godere delle pensioni che loro sono accordate dal suddetto statuto in qualunque paese, che sia in pace con la Confederazione germanica. I membri dell'Ordine Teutonico, i quali ancora non hanno ottenuto delle sufficienti pensioni, le avranno giusta i principî stabiliti per i capitoli delle chiese cattedrali, in conformità del prefato statuto dello Impero del 1803, e i principi che hanno comprato antichi possedimenti dall'Ordine Teutonico, le acquistarono in proporzione della loro parte su i beni dell'Ordine stesso.

La Dieta della Confederazione si occuperà de' provvedimenti a dare per la cassa di sostentamento e le pensioni de' vescovi ed altri ecclesiastici dei paesi posti su la riva sinistra del Reno; i quali possedimenti saranno trasferiti agli attuali possessori de' detti paesi. Questa faccenda sarà regolata fra il termine di un anno, e fino a quel tempo sarà corrisposto il pagamento delle pensioni nel modo come finora si è praticato.

V. La diversità delle confessioni cristiane ne' paesi e territori della Confederazione germanica non ne porterà alcuna nel godimento dei diritti civili e politici. La Dieta prenderà in considerazione i mezzi di operare nel modo più uniforme il miglioramento dello stato civile di coloro i quali professano la religione giudaica in Alemagna; e particolarmente si occuperà de' provvedimenti, co'quali si potrà loro assicurare e

garentire negli Stati della Confederazione il godimento de'diritti civili, a condizione che essi si sottoporranno a tutti gli obblighi degli altri cittadini. Frattanto, i diritti già accordati ai membri di questa religione dal tale o tal altro Stato, saranno conservati.

VI. La Casa de' principi di Tour e Taxis conserverà i possedimenti e le rendite delle poste negli Stati confederati, nel modo che le sono stati mallevati nello statuto della deputazione dell' Impero nel 25 febbraio 1803, ovvero dalle posteriori convenzioni, finchè non ne sarà diversamente disposto dalle nuove convenzioni liberamente stipulate da ambedue le parti. In ogni caso i diritti e le pretensioni di questa Casa, sia per la conservazione delle poste, sia ad avere un giusto rifacimento, siccome dal suddetto statuto fu stabilito, saranno fatte salve. Questa disposizione si applica anche al caso in cui l' antica amministrazione delle poste sarebbe stata abolita dopo il 1803, contravvenendo allo statuto della deputazione dello Impero, tranne se il rifacimento non sia stato stabilito da una particolare convenzione.

VII. I principi e le città libere di Alemagna hanno convenuto di mallevare ai loro sudditi degli Stati confederati i seguenti diritti.

1.°) Quello di acquistare e possedere de'fondi-stabili fuori lo Stato ove domiciliano, senza che lo Stato straniero possa sottoporli a contribuzioni o gravezze diverse da quelle che pagano i proprî sudditi.

2.°) Quello *a*) di passare da uno Stato confederato ad un altro, purchè sia provato, che quello dove si stabiliscono li riceve come sudditi.

b) di porsi al servizio militare o civile di qualunque Stato si sia confederato; però che l' esercizio, sia dell'uno, sia dell'altro diritto non comprometterà l' obbligo al servigio militare che loro vien imposto dalla patria, e purchè a questo riguardo la differenza delle leggi sull' obbligo al detto servigio militare non meni a risultamenti ineguali e nocevoli al tale o tal altro Stato particolare, la Dieta della Confederazione delibererà in su i modi per istabilire una legislazione per quanto si può eguale relativamente a quest' oggetto.

3.°) La libertà di ogni specie di diritto di uscita o di detrazione, o di consimile altra imposta, nel caso che essi trasportassero i loro beni da uno in un altro Stato confederato, purchè delle particolari e vicendevoli convenzioni non abbiano diversamente stabilito.

4.°) La dieta si occuperà, quando per la prima volta si radunerà, di una uniforme legislazione su la libertà della stampa, e de' provvedimenti per garentire gli autori ed editori avverso la contraffazione delle loro opere.

VIII. Gli Stati confederati si fan riserva di deliberare nella prima riunione della Dieta a Francforte sul modo di regolare i rapporti di commercio e di navigazione da uno Stato ad un altro, secondo i principî stabiliti dal Congresso di Vienna.

N.° 3.

REGNO DEI PAESI BASSI, E GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO.

Regno de' Paesi Bassi.

Art. 65. Le antiche Provincie Unite de' Paesi Bassi e le cessate provincie Belgiche, le une e le altre, ne' limiti fissati dall'articolo seguen-

te, formeranno, unitamente ai paesi e territorî designati nell'articolo medesimo, sotto la sovranità di S. A. R. il principe d' Orange-Nassau, principe sovrano delle Provincie Unite, il regno de' Paesi Bassi, ereditario nell' ordine di successione di già stabilito con l' atto di costituzione delle dette Provincie Unite. Il titolo e le prerogative della dignità reale sono da tutte le Potenze riconosciute nella casa d'Orange-Nassau.

Confinazione del Regno de' Paesi Bassi.

Art. 66. La linea che comprende i territorî i quali comporranno il regno de' Paesi Bassi, è determinata nel seguente modo: essa parte dal mare, e s'estende lungo le frontiere della Francia dalla parte de' Paesi Bassi, tali quali esse sono state rettificate e fissate dall' articolo 3 del trattato di Parigi del 1814, fino alla Mosa, e poi lungo le frontiere stesse fino agli antichi limiti del ducato di Luxembourg. Di là essa segue la direzione de' limiti tra questo ducato e l' antico vescovado di Liège finchè incontri (al mezzogiorno di Deiffelt) i limiti occidentali di questo cantone e dell' altro di Malmedy sino al punto in cui quest' ultimo tocca i limiti tra gli antichi dipartimenti dell' Ourthe e della Roer; essa in seguito procederà lungo questi limiti, finchè essi toccano quelli del cantone finora francese di Eupen, nel ducato di Limbourg, e seguendo il limite occidentale di questo cantone nella direzione di settentrione, lasciando a dritta una piccola parte del cessato cantone francese d' Aubel, si congiunge al punto di contatto de' tre antichi dipartimenti della Ourthe, della Mosa Inferiore e della Roer; partendo da questo punto la linea segue quella che separa questi due ultimi dipartimenti finchè essa tocca la Worm (fiume avente la sua foce nella Roer), e tira lungo questo fiume sino al punto in cui essa raggiunga nuovamente il limite di questi due dipartimenti; prosegue lungo questo limite fino al mezzogiorno di Millensberg (antico dipartimento della Roer), risale di lì verso il settentrione, e lasciando Millensberg a dritta, e tagliando il cantone di Sittard e Susteren restano a sinistra; arriva allo antico territorio olandese; poi lasciando questo territorio a sinistra, essa ne segue la frontiera orientale fino al punto in cui questa tocca l'antico principato austriaco di Gheldria, dalla parte di Ruremonde, e dirigendosi verso il punto più orientale del territorio olandese al settentrione di Schwalmen, continua a cingere questo territorio.

Infine, essa va a raggiungere, partendo dal punto più orientale, quell'altra parte del territorio olandese, in cui si trova Venloo; essa comprenderà questa città ed il suo territorio. Di là sino all' antica frontiera olandese presso Mook, situato al disotto di Gennep, essa seguirà il corso della Mosa ad una distanza tale dalla riva dritta, che tutti i luoghi che sono lontani da questa riva più di mille pertiche di Alemagna (*Rheinlaendische Ruthen*), apparterranno coi loro distretti al regno de' Paesi Bassi, bene inteso tuttavia che, quanto alla vicendevolezza di questo principio, il territorio prussiano non possa in alcun punto toccare la Mosa, o avvicinarvisi ad una distanza di ottocento pertiche d' Alemagna.

Dal punto in cui la descritta linea tocca l'antica frontiera olandese sino al Reno, questa frontiera resterà essenzialmente tale quale era nel 1795 tra Cléves e le Provincie Unite. Essa sarà esaminata da una commissione che sarà immediatamente nominata da'due Governi di Prussia

e de' Paesi Bassi, per procedere alla determinazione esatta de' limiti, tanto del regno de'Paesi Bassi, quanto del granducato di Lussemburgo, designati nell'articolo 68; e questa commissione regolerà, con l'aiuto dei periti, tutto ciò che risguarda le costruzioni idrotecniche, ed altri punti analoghi, nel modo più giusto e più conforme ai vicendevoli interessi degli Stati prussiani e de' Paesi Bassi. Questa stessa disposizione si estende alla determinazione de' limiti nei distretti di Kyfwœrd, Lobith e di tutto il territorio sino a Kekerdom.

I distretti chiusi di Huissen, Malburg, il Lymers, con la città di Sevenaer e la signoria di Weel, faranno parte del regno de' Paesi Bassi; e S. M. Prussiana vi rinunzia in perpetuo per sè e tutti i suoi discendenti e successori.

Granducato di Lussemburgo.

Art. 67. La parte dell' antico ducato di Lussemburgo, compresa nei limiti specificati nell'articolo segnente, è egualmente ceduta al principe sovrano delle Provincie Unite,oggi Re de'Paesi Bassi per essere posseduta in perpetuo da lui e da'suoi successori in piena proprietà e sovranità. Il sovrano de' Paesi Bassi aggiungerà a' suoi titoli quello di granduca di Lussemburgo, ed è riservata a S. M. la facoltà, relativamente alla successione nel granducato, un patto di famiglia tra i principi suoi figli, quale ella giudicherà conforme agl'interessi della sua monarchia ed alle sue paterne intenzioni.

Il granducato di Lussemburgo, servendo di compensazione pe'principati di Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar e Dietz, formerà uno degli Stati della Confederazione germanica, ed il principe, Re de' Paesi Bassi, entrerà nel sistema di questa Confederazione come granduca di Lussemburgo, con tutte le prerogative e privilegi che goderanno gli altri principi alemanni.

La città di Lussemburgo sarà considerata, sotto il rapporto militare, come fortezza della Confederazione. Il granduca però avrà il diritto di nominare il governatore e il comandante militare di questa fortezza, salva l' approvazione del potere esecutivo della Confederazione, e sotto quelle altre condizioni che saranno stimate necessarie a stabilirsi, in conformità della futura costituzione della Confederazione suddetta.

Confini del Granducato di Lussemburgo.

Art. 68. Il granducato di Lussemburgo si comporrà di tutto il territorio sito tra il regno de' Paesi Bassi, come è stato designato nell'articolo 66, la Francia, la Mosella sino alla foce della Sura, il corso della Sura sino al confluente dell'Our, ed il corso di quest'ultimo fiume sino ai limiti del cessato cantone francese di Sanvito, il quale non apparterrà al granducato di Lussemburgo.

Disposizioni relative al Ducato di Buglione.

Art. 69. S. M. il Re de' Paesi Bassi, granduca di Lussemburgo, possederà in perpetuo per sè e suoi successori, la sovranità piena ed intera della parte del ducato di Buglione non ceduta alla Francia dal trattato di Parigi, e sotto questo rapporto essa sarà riunita al granducato di Lussemburgo.

Essendosi elevate delle contese sul detto ducato di Buglione, quello de' competitori, i cui diritti saranno legalmente accertati, nelle forme qui sotto enunciate, possederà in piena proprietà la detta parte del ducato, come è stata per l'ultimo duca, sotto la sovranità di S. M. il Re de' Paesi Bassi, granduca di Lussemburgo.

La decisione sarà data inappellabilmente con un giudizio arbitrale. Degli arbitri saranno a tal fine nominati, uno da ciascuno dei due competitori, e gli altri, al numero di tre, dalle Corti di Austria, di Prussia e di Sardegna. Essi si uniranno ad Aquisgrana subito che lo stato di guerra e le circostanze lo permetteranno, ed il loro giudizio sarà dato fra sei mesi a contare dalla loro riunione.

Nell' intervallo, S. M. il Re de'Paesi Bassi, granduca di Lussemburgo, prenderà in deposito la proprietà della detta parte del ducato di Buglione, per restituirla, unitamente al prodotto di questa amministrazione intermediana, a quello de' competitori, in favore di cui sarà pronunziato il giudizio arbitrale. La detta S. M. lo soddisferà della perdita delle rendite provenienti da' dritti di sovranità mediante un equo aggiustamento. E se questa restituzione deve esser fatta al principe Carlo di Rohan, que' beni, passando nelle sue mani, saranno sottomessi alle leggi della sostituzione che forma il suo titolo.

Cessione de' possedimenti della casa di Nassau-Orange in Alemagna.

Art. 70. S. M. il Re de' Paesi Bassi rinunzia in perpetuo per sè e suoi discendenti e successori, in favore di S. M. il Re di Prussia, alle possessioni sovrane che la casa di Nassau-Orange aveva in Alemagna, e specialmente ai principati di Dillenbourg, Dietz, Siegen e Hadamar, compresavi la signoria di Beilstein, e nel modo che queste possessioni sono state diffinitivamente regolate tra i due rami della casa di Nassau col trattato conchiuso all' Aja il 14 luglio 1814. S. M. rinunzia parimenti al principato di Fulda ed agli altri distretti e territori che le erano stati assicurati dall'articolo 12 dello statuto principale della deputazione straordinaria dell'Impero, del 25 febbraio 1803.

Patto di famiglia tra i principi di Nassau.

Art. 71. Il diritto e l'ordine di successione tra i due rami della Casa di Nassau, stabilito dall'atto del 1783, detto *Nassauischer Erbverein*, è mantenuto e trasferito da' quattro principati d'Orange-Nassau al granducato di Lussemburgo.

Carichi ed obblighi riguardo alle provincie distaccate dalla Francia.

Art. 72. S. M. il Re de' Paesi Bassi, riunendo sotto la sua sovranità i paesi designati negli articoli 66 e 68, entra in tutti i diritti, e si sobbarca a tutti i carichi ed a tutti gli obblighi stipulati, relativamente alle provincie e distretti distaccati dalla Francia, nel trattato di pace conchiuso a Parigi il 30 maggio 1814.

Atto di riunione delle provincie belghe.

Art. 73. S. M. il Re de' Paesi Bassi avendo riconosciuto e sanzionato, in data del 21 luglio 1814, come basi della unione delle provincie bel-

ghe con le Provincie Unite, gli otto articoli racchiusi nel documento annesso al presente trattato, i detti articoli avranno la stessa forza e validità che se fossero inseriti parola a parola nell'attuale transazione.

IV. AFFARI DELLA SVIZZERA.

Integrità de' diciannove cantoni.

Art. 74. La integrità de' diciannove cantoni, tali quali esistevano in corpo politico all'epoca della convenzione del 29 dicembre 1813, è riconosciuta come base del sistema elvetico.

Riunione de' tre nuovi cantoni.

Art. 75. Il Vallese, il territorio di Ginevra, e il principato di Neufchâtel, sono riuniti alla Svizzera, e formeranno tre nuovi cantoni. La valle di Dappes, avendo fatto parte del cantone di Vaud, le è restituita.

Riunione del vescovado di Basilea, e della città di Bienne al cantone di Berna.

Art. 76. Il vescovado di Basilea, e la città ed il territorio di Bienna saranno riuniti alla Confederazione elvetica, e faranno parte del cantone di Berna.

Sono eccettuati però da quest'ultima disposizione i seguenti distretti:

1.°) Un distretto di circa tre leghe quadrate d'estensione, contenente i comuni d'Aitschweiler, Schœnbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfæffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, il quale distretto sarà riunito al cantone di Basilea;

2.°) Un piccolo distretto sito presso il villaggio Neufchâtellese di Lignières, il quale essendo oggi, in quanto alla giurisdizione civile, sotto la dipendenza del cantone di Neufchâtel, e quanto alla giurisdizione criminale sotto quella del vescovado di Basilea, apparterrà in piena sovranità al principato di Neufchâtel.

Diritti degli abitanti de' paesi riuniti al cantone di Berna.

Art. 77. Gli abitanti del vescovado di Basilea e quelli di Bienna riuniti ai cantoni di Berna e di Basilea, goderanno, sotto ogni riguardo, senza differenza di religione (che sarà conservata nello stato presente) gli stessi diritti politici e civili, che godono e potranno godere gli abitanti delle antiche parti de'cantoni medesimi. In conseguenza, quelli concorreranno con questi ai posti di rappresentanti ed alle altre cariche secondo le costituzioni cantonali. Saranno conservati alla città di Bienna ed ai villaggi che hanno formato la sua giurisdizione i privilegi municipali compatibili con la costituzione, ed i regolamenti generali del cantone di Berna.

La vendita de' dominî nazionali sarà mantenuta e non potranno esser ristabilite le rendite feudali e le decime.

Gli atti rispettivi di riunione saranno redatti, conformemente ai principî qui sopra enunciati, da commissioni composte di un numero eguale di deputati di ciascuna parte interessata. Quelli del vescovado di Basilea

saranno scelti dal cantone direttore fra' cittadini più notabili del paese. Gli atti suddetti saranno garentiti dalla Confederazione Svizzera. Tutti i punti, su'quali le parti non potranno esser d' accordo, saranno decisi da un arbitro nominato dalla Dieta.

Signoria di Razuns.

Art. 78. La cessione che era stata fatta, per l' articolo 3 del trattato di Vienna del 14 ottobre 1809, della signoria di Razuns, racchiusa nel paese de' Grigioni, essendo venuta a mancare, e S. M. l' Imperatore di Austria trovandosi ristabilito in tutti i diritti annessi alla detta possessione, conferma la disposizione, che egli ne ha fatto con dichiarazione del 20 marzo 1815 a favore del cantone de' Grigioni.

Aggiustamenti tra la Francia e Ginevra.

Art. 79. Per assicurare le comunicazioni commerciali e militari di Ginevra col cantone di Vaud ed il resto della Svizzera, e per completare a tal riguardo l'articolo 4 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, S. M. Cristianissima consente a far situare la linea delle dogane in guisa che la strada che conduce da Ginevra per Versoy nella Svizzera, sia in ogni tempo libera, e che nè le poste, nè i viaggiatori, nè i trasporti delle mercatanzie vi sieno molestati da alcuna visita delle dogane, o sottomessi ad alcun diritto. È egualmente convenuto che il passaggio delle truppe svizzere non vi possa essere in alcuna maniera impedito.

Nei regolamenti addizionali a fare a quest' uopo, si assicurerà nel modo più conveniente ai Ginevrini l' esecuzione de' trattati relativi alle loro libere comunicazioni tra la città di Ginevra ed il mandamento di Peney. S. M. Cristianissima consente inoltre che la gendarmeria e le milizie di Ginevra passino per la grande strada del Meyrin, dal detto mandamento alla città di Ginevra, e viceversa, dopo d'averne prevenuto il più vicino posto militare della gendarmeria francese.

Cessione del Re di Sardegna al cantone di Ginevra.

Art. 80. S. M. il Re di Sardegna cede la parte della Savoia, che si trova tra il fiume d' Arve, il Rodano, i limiti della parte di Savoia ceduta alla Francia, e la montagna di Saleve, fino a Veiry inclusive, più quella che si trova compresa tra la grande strada detta del Sempione, il lago di Ginevra e l'attuale territorio del cantone di Ginevra, da Vézenas sino al punto in cui il fiume d' Hermance traversa la detta strada, e di là, seguendo il corso di questo fiume sino alla sua imboccatura nel lago di Ginevra, a levante del villaggio d'Hermance (la totalità della strada detta del Sempione continuando ad esser posseduta da S. M. il Re di Sardegna), affinchè questi paesi siano riuniti al cantone di Ginevra, salvo a determinarsi più precisamente i limiti da rispettivi commissari, soprattutto per quel che concerne la confinazione al di sopra di Veiry e sulla montagna di Saleve, rinunziando S. M. medesima per sè e suoi successori in perpetuo, senza eccezione o riserva alcuna, a tutti i diritti di sovranità o di altro, che possono appartenerle ne' luogi e territori compresi in questa linea di confinazione.

S. M. il Re di Sardegna acconsente inoltre che la comunicazione tra

il cantone di Ginevra ed il Vallese per la strada detta del Sempione, sia stabilita nel modo che la Francia l'ha accordata tra Ginevra ed il cantone di Vaud per la strada di Versoy. Vi sarà ancora in ogni tempo una comunicazione libera per le truppe ginevrine tra il territorio di Ginevra ed il mandamento di Jussy, e si accorderanno le facilitazioni che potrebbero esser necessarie, all'occasione, per arrivare dal lago alla strada detta del Sempione.

Dall'altra parte, sarà accordata esenzione da ogni dritto di transito a tutte le merci o derrate che, venendo dagli Stati di S. M. il Re di Sardegna e dal porto franco di Genova, traversassero la strada detta del Sempione in tutta la sua estensione pel Vallese e lo Stato di Ginevra. Tuttavolta questa esenzione non riguarderà che il transito, e non si estenderà nè a' diritti stabiliti sul mantenimento della strada, nè alle mercanzie e derrate destinate ad esser vendute nell' interno. La stessa riserva si applicherà alla comunicazione accordata agli Svizzeri tra il Vallese ed il cantone di Ginevra; ed i rispettivi Governi prenderanno a questo effetto, di comune accordo, i provvedimenti che essi giudicheranno necessari, ciascuno sul suo territorio, sia per la tassa, sia per impedire il contrabbando.

Compenso da stabilire tra gli antichi ed i nuovi cantoni.

Art. 81. Per istabilire de'vicendevoli compensi, i cantoni di Argovia, del Ticino e di Sangallo forniranno agli antichi cantoni di Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug ed Appenzell (Rodano interiore) una somma che sarà applicata alla pubblica istruzione ed alle spese di amministrazione generale, ma principalmente al primo obbietto, nei detti cantoni.

La quota, il modo di pagamento e la ripartizione di questo compensamento pecuniario sono fissati come segue:

I cantoni d' Argovia, di Vaud e di Sangallo forniranno ai cantoni di Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris ed Appenzell (Rodano interiore) un fondo di cinquecento mila lire della Svizzera.

Ciascuno de' primi pagherà l'interesse della sua quota, parte alla ragione del cinque per cento all' anno, o rimborserà il capitale sia in argento, sia in benifondi, a sua scelta.

La ripartizione, sia pel pagamento, sia per la riscossione di questi fondi, si farà nella proporzione della quota di contribuzione, stabilita per sovvenire alle spese federali.

Il cantone del Ticino pagherà ogni anno al cantone di Uri la metà del prodotto dei pedaggi nella valle Levantina.

Disposizioni riguardo ai capitali depositati nella Banca inglese.

Art. 82. Per metter fine alle dispute sorte riguardo alle somme messe a frutto in Inghilterra da' cantoni di Zurigo e di Berna, è stabilito:

1.°) Che i cantoni di Berna e di Zurigo conserveranno la proprietà del fondo capitale, come esisteva nel 1803 all'epoca della dissoluzione del Governo elvetico, e godranno, a cominciare dal 1° gennaio 1815, gli interessi da scadere;

2.°) Che gl'interessi scaduti ed accumulati dall' anno 1798 sino all' anno 1814 inclusive, saranno destinati al pagamento del capitale re-

stante del debito nazionale, designato con la denominazione di debito elvetico;

3.°) Che il dippiù del debito elvetico resterà a carico degli altri cantoni, essendo esonerati per la detta disposizione quelli di Berna e di Zurigo. La quota di ciascuno de'cantoni, che restano gravati di questo avanzo, sarà calcolata e fornita nella proporzione stabilita per le contribuzioni destinate al pagamento delle spese federali. I paesi incorporati alla Svizzera dopo il 1813 non potranno essere tassati in ragione dell'antico debito elvetico.

Se accadesse che, dopo il pagamento del suddetto debito, vi fosse un eccedente, questo sarà ripartito fra i cantoni di Berna e di Zurigo, nella proporzione de' loro rispettivi capitali.

Si eseguiranno le stesse disposizioni nel riguardo degli altri crediti, i cui titoli sono depositati sotto la custodia del presidente della Dieta.

Compenso ai proprietarî de' Laudi.

Art. 83. Per conciliare le quistioni sorte in quanto ai Laudi, aboliti senza compensamento, ne sarà pagato uno ai particolari proprietarî dei Laudi. Ed affin d' evitare ogni disputa ulteriore tra' cantoni di Berna e di Vaud, quest'ultimo pagherà al Governo di Berna la somma di trecentomila lire elvetiche, per essere in seguito ripartita tra i sudditi di Berna, proprietarî de' Laudi. I pagamenti si faranno alla ragione di un quinto all'anno, a cominciare dal 1° gennaio 1816.

Conferma degli aggiustamenti relativi alla Svizzera.

Art. 84. La dichiarazione, diretta in data del 20 marzo dalle Potenze, che hanno sottoscritto il trattato di Parigi, alla Dieta della Confederazione Svizzera, ed accettata dalla Dieta col suo atto di adesione del 28 maggio, è confermata in tutto il suo tenore, ed i principî stabiliti, egualmente che le disposizioni prese nella detta dichiarazione, saranno invariabilmente osservati.

V. ITALIA.

Confini degli Stati del Re di Sardegna.

Art. 85. I confini degli stati di S. M. il Re di Sardegna saranno:

Dalla parte della Francia tali quali esistevano al 1° gennaio 1792, ad eccezione de' cangiamenti fatti dal trattato di Parigi del 30 maggio 1814.

Dalla parte della Confederazione Elvetica, come esistevano al 1° gennaio 1792, ad eccezione del cangiamento eseguito con la cessione fatta in favore del cantone di Ginevra, nel modo che questa cessione si trova specificata nell'articolo 80 del presente atto.

Dalla parte degli stati di S. M. l'Imperatore d'Austria, nello stato in cui esistevano al 1° gennaio 1792; e sarà osservata dall'una parte e dall' altra in tutte le sue stipulazioni la convenzione conchiusa tra S. M. l'Imperatrice Maria Teresa e S. M. il Re di Sardegna, del 4 ottobre 1751.

Dalla parte degli Stati di Parma e di Piacenza, il limite continuerà ad essere quale esisteva al 1° gennaio 1792, per ciò che concerne gli antichi Stati di S. M. il Re di Sardegna.

I limiti de'cessati Stati di Genova e de'paesi chiamati Feudi imperiali, riuniti agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, saranno gli stessi che, al 1° gennaio 1792, separavano questi paesi dagli Stati di Parma e di Piacenza, e da quelli di Toscana e di Massa.

L'isola di Capraia, essendo appartenuta all'antica repubblica di Genova, è compresa nella cessione degli Stati di Genova a S. M. il Re di Sardegna.

Riunione di Genova.

Art. 86. Gli Stati, che già composero la cessata repubblica di Genova, sono riuniti in perpetuo agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, per essere, come questi ultimi, posseduti da lui in piena sovranità, proprietà ed eredità di maschio in maschio, per ordine di primogenitura nelle due diramazioni della sua casa; cioè: il ramo reale ed il ramo di Savoia-Carignano.

Titolo del Duca di Genova.

Art. 87. S. M. il Re di Sardegna unirà agli attuali suoi titoli quello di duca di Genova.

Diritti e privilegi de' Genovesi.

Art. 88. I Genovesi godranno tutti i diritti e privilegi specificati nell' atto intitolato: *Condizioni che debbono servir di base alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda;* ed il detto atto, nel modo che si trova annesso a questo trattato generale, sarà considerato come parte integrante di quest' ultimo, ed avrà la stessa forza e valore che se fosse testualmente inserito nel presente articolo.

Riunione de' feudi imperiali.

Art. 89. I paesi chiamati *Feudi imperiali*, che erano stati uniti alla cessata Repubblica ligure, sono diffinitivamente uniti agli Stati di S. M. il Re di Sardegna nello stesso modo che il resto degli Stati di Genova; e gli abitanti di questi paesi godranno gli stessi diritti e privilegi che quelli degli Stati di Genova designati nell' articolo precedente.

Diritto di fortificazione.

Art. 90. La facoltà, che le Potenze, soscrittrici del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, si sono riservata nell' articolo 3 del detto atto, di fortificare quel luogo de' loro Stati ch' esse stimeranno conveniente alla loro sicurezza, è egualmente senza restrizione riservata a S. M. il Re di Sardegna.

Cessioni al cantone di Ginevra.

Art. 91. S. M. il Re di Sardegna cede al cantone di Ginevra i distretti della Savoia designati nel precedente articolo 80, ed alle condizioni specificate nell' atto intitolato: *Cessione fatta da S. M. il Re di Sardegna al cantone di Ginevra.* Questo atto sarà considerato come parte integrante del presente trattato generale, cui è annesso, ed avrà la stessa forza e valore come se fosse inserito testualmente nell'articolo presente.

Neutralità del Chiablese e del Fossignì.

Art. 92. Le provincie del Chiablese e del Fossignì, e tutto il territorio di Savoia al settentrione d'Ugina, appartenenti a S. M. il Re di Sardegna, faranno parte della neutralità della Svizzera, come è riconosciuta e garentita dalle Potenze.

In conseguenza, ogni volta che le Potenze vicine alla Svizzera si troveranno in istato di ostilità aperta od imminente, le truppe di S. M. il Re di Sardegna, che si trovassero in dette provincie, si ritireranno, e potranno a questo effetto passare pel Vallese, se ciò divien necessario; nessun'altra truppa armata di qualunque altra Potenza potrà traversare o stanziare nelle provincie e territorî suddetti, salvo quella che la Confederazione Svizzera stimerà opportuno di tenervi; ben inteso che questo stato di cose non impedisca in nulla l' amministrazione di questi paesi, ne'quali gli agenti civili di S. M. il Re di Sardegna potranno egualmente impiegare la guardia municipale pel mantenimento del buon ordine *a*).

Antichi possedimenti austriaci.

Art. 93. In seguito delle rinunzie stipulate nel trattato di Parigi del 30 maggio 1814, le Potenze sottoscrittrici del presente trattato riconoscono S. M. l' Imperatore d' Austria, i suoi eredi e successori, come sovrano legittimo delle provincie e territorî che erano stati ceduti, sia in tutto, sia in parte, coi trattati di Campoformio del 1799, di Lunéville del 1801, di Presborgo del 1705, con la convenzione addizionale di Fontainebleau del 1807, e col trattato di Vienna del 1809, e nel possesso delle quali provincie e territorî S. M. I. e R. Austriaca è rientrata per effetto dell' ultima guerra: e sono l' Istria, tanto austriaca, quanto già veneta, la Dalmazia, le isole ultimamente venete dell' Adriatico, le bocche di Cattaro, la città di Venezia, le lagune, come pure le altre provincie e distretti della Terraferma degli Stati già veneti sulla riva sinistra dell' Adige, i ducati di Milano e di Mantova, il principato di Brixen e di Trento, il contado del Tirolo, il Vorarlberg, il Friuli tedesco, il Friuli già veneto, il territorio di Montefalcone, il Governo e la città di Trieste, la Carniola, l' Alta Carinzia, la Croazia alla destra della Sava, Fiume ed il littorale ungherese, ed il distretto di Castua *b*).

a) Col trattato di Torino del dì 24 marzo 1860 la Savoia e Nizza furono cedute alla Francia, facendo salvo nell'art. 2.° la neutralità del Chiablese e del Fossignì. — *Il Trad.*

b) I possedimenti dell' Austria in Italia in seguito alla guerra di Indipendenza nel 1859 per ora rimangono circoscritti, mercè de' trattati di Zurigo del 10 novembre 1859, nel seguente modo:

« Art. 3. In conseguenza delle cessioni territoriali, stipulate ne'trattati conchiusi in questo medesimo giorno tra S. M. l'Imperatore di Austria e S. M. l'Imperatore de' Francesi da una parte, e S. M. l'Imperatore de' Francesi, e S. M. il Re di Sardegna dall' altra, i confini delle provincie *italiane* dell' Austria e della Sardegna saranno per lo avvenire i seguenti:

« La frontiera, cominciando dal limite meridionale del Tirolo sul lago di Garda, seguirà il mezzo del lago fino all'altura di Bardolino e di Manerba, d' onde raggiungerà in linea retta il punto d'intersezione della zona di difesa della fortezza di Peschiera col lago di Garda.

« Essa seguirà il circuito di detta zona, il cui raggio dal centro della fortezza è

Paesi riuniti alla Monarchia Austriaca.

Art. 94. S. M. I. e R. Austriaca riunirà alla sua monarchia, per essere posseduti da lei e da'suoi successori in piena proprietà e sovranità:

1.°) Oltre le parti della Terraferma degli Stati Veneti, di cui si è fatta menzione nell' articolo precedente, le altre parti degli Stati medesimi, come pure ogni altro territorio che si trovi messo fra il Ticino, il Po ed il mare Adriatico;

2.°) Le valli della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna;

3.°) I territorî che hanno formato la cessata repubblica di Ragusa.

Frontiere austriache in Italia.

Art. 95. In conseguenza delle stipulazioni stabilite negli articoli precedenti, le frontiere degli Stati di S. M. I. e R. Austriaca in Italia saranno :

1.°) Dalla parte degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, quelle stesse che erano al 1° gennaio 1792;

2.°) Dalla parte degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, il corso del Po; la linea di confinazione seguendo il mezzo (thalweg) di questo fiume;

3.°) Dalla parte degli Stati di Modena, le stesse che erano al 1° gennaio 1792;

4.°) Dalla parte degli Stati del papa, il corso del Po sino all' imboccatura del Goro;

5.°) Dalla parte della Svizzera, l'antica frontiera della Lombardia, e quella che separa le valli della Valtellina, di Bormio, di Chiavenna da'cantoni de'Grigioni e del Ticino. Là dove il mezzo (thalweg) del Po costituirà il confine, è stabilito che i cangiamenti, cui in seguito andrà soggetto il corso di questo fiume, non avranno in avvenire alcun effetto circa la proprietà delle isole che vi si trovano.

Navigazione del Po.

Art. 96. I principî generali adottati dal Congresso di Vienna per la navigazione dei fiumi, saranno applicati a quella del Po.

De' commissari saranno nominati dagli Stati rivieraschi, al più tardi

fissato a 3500 metri, più dalla distanza del detto centro al giro del forte più avanzato. Dal punto d'intersezione della circonferenza in tal modo indicata col Mincio, la frontiera seguirà il mezzo (thalweg) del fiume fino alle Grazie; e dalle Grazie si estenderà in linea retta fino a Scorzarolo, seguirà il mezzo (thalweg) del Po fino a Luzzara, dal quale punto nulla viene mutato agli attuali limiti, da come eran prima della guerra.

Con trattati dello stesso dì (art. 4 di quello tra l'Austria e la Francia) l'Austria «rinunziava in favore dell'imperatore de'Francesi a'suoi diritti e titoli su la Lombardia, eccettuate le fortezze di Peschiera e di Mantova e de' termini stabiliti dalla nuova confinazione, che rimanevano in possesso di S. M. I. e R. Apostolica, » e (coll' art. 2° di quello tra la Francia e la Sardegna) « S. M. l' Imperatore de' Francesi trasferiva a S. M. il Re di Sardegna i diritti e i titoli acquistati coll'art. 4 del citato trattato *). — *Il Trad.*

*) *Annuaire des Deux Mondes* Append. p. 992.

nello spazio di tre mesi dopo la fine del Congresso, per regolare tutto ciò che si riferisce al presente articolo.

Disposizioni relative al Monte Napoleone di Milano.

Art. 97. Siccome è indispensabile di conservare allo stabilimento conosciuto sotto il nome di *Monte Napoleone* in Milano, i mezzi di soddisfare alle sue obbligazioni verso i creditori, così si è convenuto che i beni-fondi ed altri immobili di questo stabilimento, siti in paesi che, avendo fatto parte del cessato regno d' Italia, sono poi passati sotto la dominazione di diversi principi italiani, come pure i capitali appartenenti allo stesso stabilimento e impiegati in questi diversi paesi, resteranno applicati alla destinazione medesima.

I cespiti del Monte Napoleone non accertati e non liquidati, come quelli che derivano dall' arretrato delle sue spese, o da ogni altro aumento del debito di questo stabilimento, saranno ripartiti tra' territori, de' quali si componeva il già regno d' Italia; e questa ripartizione sarà stabilita sulle basi della popolazione e della rendita. I sovrani degli stessi paesi nomineranno, nel termine di tre mesi, decorrendi dalla fine del Congresso, de' commissari per mettersi d' accordo co' commissari austriaci su quello che si riferisce a questo scopo.

Questa commissione si riunirà a Milano.

Stati di Modena e di Massa e Carrara.

Art. 98. S. A. R. l'arciduca Francesco d'Este, i suoi eredi e successori possederanno in piena proprietà e sovranità i ducati di Modena, di Reggio e di Mirandola, nella stessa estensione che erano all' epoca del trattato di Campoformio.

S. A. R. l' arciduchessa Maria Beatrice d' Este, i suoi eredi e successori possederanno in piena sovranità e proprietà il ducato di Massa ed il principato di Carrara, come pure i feudi imperiali nella Lunigiana. Questi ultimi potranno servire a cambi o ad altri accordi amichevoli con S. A. I. il granduca di Toscana, secondo la vicendevole convenienza.

I diritti di successione e di riversione stabiliti ne' rami degli arciduchi d'Austria, relativamente al ducato di Modena, di Reggio e di Mirandola, come pure de' principati di Massa e Carrara, sono conservati.

Parma e Piacenza.

Art. 99. S. M. l'Imperatrice Maria Luigia possederà in piena proprietà e sovranità i ducati di Parma, di Piacenza e di Guastalla, tranne i distretti compresi negli Stati di S. M. I. e R. Austriaca sulla riva sinistra del Po.

La riversibilità di questi paesi sarà determinata di comune accordo tra le Corti d' Austria, di Russia, di Spagna, di Francia, d' Inghilterra e di Prussia, avendo però riguardo ai diritti di riversione della Casa di Austria e di S. M. il Re di Sardegna su' paesi medesimi.

Possedimenti del Granduca di Toscana.

Art. 100. S. A. I. e R. l' arciduca Ferdinando d'Austria è ristabilito, tanto per sè quanto pe'suoi eredi e successori, in tutti i diritti di sovranità

e proprietà sul granducato di Toscana e sue dipendenze, nel medesimo modo che S. A. I. li ha posseduti anteriormente al trattato di Luneville.

Le stipulazioni dell' articolo 2 del trattato di Vienna del 3 ottobre 1735, tra l' imperatore Carlo VI ed il re di Francia, alle quali aderirono le altre Potenze, sono pienamente ristabilite a favore di S. A. I. e dei suoi discendenti, egualmente che le garentie risultanti dalle stipulazioni medesime.

Sarà inoltre riunito al detto granducato, per esser posseduto in piena proprietà e sovranità da S. A. I. e R. il granduca Ferdinando e suoi eredi e discendenti :

1.°) Lo stato de' Presidi;

2.°) La parte dell' isola d'Elba e sue attinenze, che era sotto l'alta sovranità di S. M. il Re delle due Sicilie prima dell' anno 1801;

3.°) L'alta sovranità e il dominio del principato di Piombino e delle sue dipendenze.

Il principe Ludovisi Buoncompagni conserverà per sè e i suoi legittimi successori, tutte le proprietà che la sua famiglia possedeva nel principato di Piombino, nell'isola d'Elba e nelle sue dipendenze, prima dell'occupazione fatta di questi paesi dalle truppe francesi nel 1799, compresevi le miniere, gli opificî e le saline. Il principe Ludovisi conserverà egualmente il diritto di pesca, e goderà una perfetta esenzione di diritti, tanto per l'esportazione de'prodotti delle sue miniere, opificî, saline e dominî, quanto per l'importazione del legname ed altri oggetti necessari allo scavamento delle miniere. Egli sarà inoltre indennizzato da S.A. I. il granduca di Toscana, di tutte le rendite che la sua famiglia ritraeva da'diritti di regalia prima dell' anno 1801. Nel caso sorgessero difficoltà nella valutazione di questo compenso, le parti interessate se ne rimetteranno alla decisione delle Corti di Vienna e di Sardegna.

4.°) I cessati feudi imperiali di Vernio, Montauto e Monte Santa Maria, compresi negli Stati toscani.

Ducato di Lucca.

Art. 101. Il principato di Lucca sarà posseduto in piena sovranità da S. M. l'infante Maria Luisa e da'suoi discendenti in linea retta e mascolina. Questo principato è eretto in ducato, e conserverà una forma di governo fondata sui principî di quella che avea ricevuto nel 1805.

Sarà aggiunto ai proventi del principato di Lucca una rendita di cinquecento mila franchi, che S. M. l' Imperatore d' Austria e S. A. I. il granduca di Toscana si obbligano di pagare regolarmente, finchè le circostanze non permetteranno di procurare a S. M. l' infante Maria Luisa ed al suo figlio e ai suoi discendenti un altro Stato.

Questa rendita sarà specialmente ipotecata sulle signorie in Boemia, conosciute sotto il nome di *Bavaro-Palatine*, le quali, nel caso di inversione del ducato di Lucca al granducato di Toscana, saranno affrancate da questo peso, e rientreranno nel dominio particolare di S. M. I. e R. Apostolica.

Riversibilità del ducato di Lucca.

Art. 102. Il ducato di Lucca sarà riversibile al granduca di Toscana, sia nel caso che divenisse vacante per la morte di S. M. l' infante Maria Luisa o di suo figlio D. Carlo e de'loro discendenti diretti e maschi,

sia nel caso che l'Infante Maria Luisa o i suoi eredi diretti ottenessero altro Stato, o pure succedessero ad un altro ramo della loro dinastia.

Tuttavia, avvenendo il caso di riversione, il granduca di Toscana si obbliga di cedere, dal momento in cui entrerà in possesso del principato di Lucca, al duca di Modena i territorî seguenti :

1.°) I distretti toscani di Fivizzano, Pietra-Santa e Carga ;

2.°) I distretti lucchesi di Castiglione e Galliano racchiusi negli Stati di Modena, come pure quelli di Minucciano e Monte-Ignoso, contigui al paese di Massa *a*).

Disposizioni relative alla Santa Sede.

Art. 103. Le Marche, con Camerino e le loro dipendenze, come pure il ducato di Benevento ed il principato di Pontecorvo, sono restituite alla Santa Sede.

La Santa Sede rientrerà in possesso delle Legazioni di Ravenna, di Bologna e di Ferrara, ad eccezione della parte del Ferrarese sita sulla riva sinistra del Po.

S. M. I. e R. apostolica e suoi successori avranno il diritto di guarnigione nelle piazze di Ferrara e Comacchio.

Gli abitanti de' paesi, che ritornano sotto la dominazione della Santa Sede in seguito delle stipulazioni del Congresso, godranno gli effetti dell'articolo 16 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814. Tutti gli acquisti, fatti da' privati in virtù di un titolo riconosciuto legale dalle leggi attualmente esistenti, sono mantenuti, e le disposizioni adatte a garentire il debito pubblico ed il pagamento delle pensioni, saranno stabilite con una convenzione particolare tra la Corte di Roma e quella di Vienna.

Restaurazione di Ferdinando IV in Napoli.

Art. 104. S. M. il Re Ferdinando IV è ristabilito, per sè e i suoi eredi e successori, sul trono di Napoli, e riconosciuto dalle Potenze come Re del Regno delle Due Sicilie.

VI. FACCENDE DEL PORTOGALLO.

Restituzione di Olivenza.

Art. 105. Le Potenze, riconoscendo la giustizia de' reclami fatti da S. A. R. il principe Reggente di Portogallo e del Brasile, per la città di Olivenza e gli altri territorî ceduti alla Spagna col trattato di Badaioz del 1801, e riguardando la relativa restituzione come un provvedimento proprio ad assicurare tra i due regni della penisola quella buona armonia stabile e completa, la cui conservazione in tutte le parti dell'Europa è stato lo scopo costante de' loro accordi; si obbligano formalmente

a) Le disposizioni circa questi territorî furono immutate col trattato segreto del 28 novembre 1844 tra i principi di Toscana, Modena e Lucca, consenzienti l'Austria e il Piemonte. E finalmente la cessione di Lucca, stabilita al tempo della morte di Carlo Ludovico di Borbone, fu anticipata col trattato del 4 ottobre 1847. Ved. Cantù. Stor. Univ. Doc. Diplom. e Legisl. p. 728-729 — e Ranalli, *Istorie Italiane* vol. I, p. 174. — *Il Trad.*

d' impiegare, in via di conciliazione, i loro più efficaci sforzi, affinchè la retrocessione de' detti territori a favore del Portogallo sia attuata, e le Potenze riconoscono, per quanto dipende da ciascuna di esse, che questo aggiustamento deve aver luogo al più presto possibile.

Relazioni tra la Francia e il Portogallo.

Art. 106. Affin di togliere le difficoltà che si sono opposte da parte di S. A. R. il principe Reggente del regno di Portogallo e da quello del Brasile, alla ratificazione del trattato sottoscritto il 30 maggio 1814 tra il Portogallo e la Francia, resta stabilito che la stipulazione contenuta nell'articolo 10 del detto trattato, e tutte le altre che vi potessero avere relazione, rimarranno senza effetto alcuno, e che vi saranno sostituite, di accordo con tutte le Potenze, le disposizioni enunciate nell'articolo seguente, le quali solamente verranno considerate come valevoli.

Per mezzo di questa sostituzione, tutte le altre clausole del suddetto trattato di Parigi saranno mantenute e riguardate come vicendevolmente obbligatorie per le due Corti.

Restituzione della Guiana francese.

Art. 107. S. A. R. il principe Reggente del regno di Portogallo e del Brasile, per manifestare in modo inoppugnabile la sua particolare stima per S. M. Cristianissima, si obbliga di restituire alla detta M. S. la Guiana francese sino al fiume d'Oyapock, la cui foce è sita tra il quarto ed il quinto grado di latitudine settentrionale, limite che il Portogallo ha sempre considerato come quello ch' era stato fissato dal trattato d' Utrecca.

L' epoca della trasmissione di questa colonia a S. M. Cristianissima sarà determinata, appena che le contingenze ciò permetteranno, con una convenzione particolare tra le due Corti; e si procederà amichevolmente, subitochè potrà farsi, alla determinazione diffinitiva de'limiti della Guiana portoghese e della Guiana francese, in conformità del senso preciso dell' articolo 8 del trattato di Utrecca.

VII. DISPOSIZIONI GENERALI.

Navigazione de' fiumi.

Art. 108. Le Potenze, i cui Stati sono divisi o traversati da uno stesso fiume navigabile, s' obbligano di regolare di comune accordo tutto ciò che riguarda la navigazione del fiume medesimo. Esse nomineranno a questo fine de'commissarî, i quali si riuniranno non più tardi di sei mesi a contare dalla fine del congresso, e prenderanno per base de' loro lavori i principî stabiliti negli articoli seguenti.

Libertà della navigazione.

Art. 109. La navigazione in tutto il corso dei fiumi indicati nell' articolo precedente, dal punto in cui ciascuno d' essi divien navigabile sino alla sua foce, sarà interamente libera, e non potrà, riguardo al commercio, essere interdetta ad alcuno; ben inteso che bisognerà unifor-

marsi ai regolamenti relativi alla polizia di questa navigazione, i quali saranno concepiti in modo uniforme per tutti, e tanto favorevoli, quanto più sarà possibile, al commercio di tutte le nazioni.

Uniformità di sistema.

Art. 110. Il sistema che verrà stabilito, sia per la percezione de' diritti, sia pel mantenimento della polizia, sarà, per quanto potrà farsi, lo stesso per tutto il corso del fiume; e si estenderà parimenti, tranne se circostanze particolari non vi si oppongano, a quelle diramazioni e confluenti, che nel loro corso navigabile, separano o traversano diversi Stati.

Tariffa.

Art. 111. I dritti sulla navigazione saranno stabiliti in modo uniforme, invariabile, e tanto indipendente dalla diversa qualità delle mercatanzie da non rendere necessario un esame particolareggiato del carico, se non per cagion di frode e di contrabbando. La somma di questi dritti, che in nessun caso potranno esser maggiori di quelli attualmente esistenti, sarà determinata secondo le circostanze locali, che non permettono di stabilire una regola generale a tal riguardo. Nondimeno nel formare la tariffa si partirà dal principio di incoraggiare il commercio facilitando la navigazione, e potrà servire in modo approssimativo quella stabilita pel Reno.

La tariffa, regolata che sia, non potrà essere aumentata se non per accordo comune degli Stati rivieraschi, nè potrà esser gravata la navigazione di altri dritti, oltre di quelli fissati nel regolamento.

Uffizio di percezione.

Art. 112. Gli uffici di percezione, il cui numero si ridurrà quanto più sarà possibile, saranno determinati dal regolamento, ed in seguito non vi si potrà fare alcun cangiamento se non di comune accordo, tranne se uno degli Stati rivieraschi non volesse diminuire il numero di quelli che gli appartengono esclusivamente.

Banchine.

Art. 113. Ciascuno Stato rivierasco si incaricherà della manutenzione delle banchine che passano pel suo territorio, e de' lavori necessarî, per la stessa estensione, nell' alveo del fiume per togliere ogni ostacolo alla navigazione.

Il futuro regolamento stabilirà il modo con cui gli Stati rivieraschi dovranno concorrere a questi ultimi lavori, nel caso che le due rive appartengano a diversi Governi.

Diritti di ancoraggio.

Art. 114. Non si stabiliranno in alcun luogo diritti di scaricatoio, di scala, o di ancoraggio forzato. Quanto a quelli che già esistono, non saranno conservati che per quanto gli Stati rivieraschi, senza aver riguardo all'interesso locale del sito o del governo in cui essi sono stabiliti, li trovassero necessarî o utili alla navigazione ed al commercio in generale.

Dogane.

Art. 115. Le dogane degli Stati rivieraschi non avranno nulla di comune con i dritti di navigazione. S'impedirà con disposizioni regolamentarie che l'esercizio delle funzioni di doganiere metta ostacoli alla navigazione; ma si veglierà con una esatta polizia sulla riva, affinchè non si tentasse dagli abitanti di fare il contrabbando con l'aiuto de'barcaiuoli.

Regolamento.

Art. 116. Tutto ciò che è indicato negli articoli precedenti, sarà determinato con un regolamento comune, che conterrà parimenti quanto sarà necessario di determinarsi ulteriormente. Il regolamento, fatto che sia, non potrà cangiarsi che col consenso di tutti gli Stati rivieraschi, ed essi avranno cura di provvedere alla sua esecuzione in modo conveniente ed adatto alle circostanze ed alle località.

Navigazione del Reno, del Necker, ecc. ecc. ecc.

Art. 117. I regolamenti particolari relativi alla navigazione del Reno, del Necker, del Meno, della Mosella, della Mosa e della Schelda, nel modo che si trovano aggiunti al presente atto, avranno la stessa forza e valore che se vi fossero stati testualmente inseriti.

Confermazione de' trattati ed atti particolari.

Art. 118. Sono considerati come parti integranti degli aggiustamenti del Congresso, ed avranno da per tutto la stessa forza e valore come se fossero inseriti parola a parola nel trattato generale, i trattati, le convenzioni, le dichiarazioni, i regolamenti ed altri atti particolari che si trovano annessi all'atto presente, e nominatamente:

1.°) Il trattato tra la Russia e l'Austria, del 21 aprile (3 maggio) 1815;

2.°) Il trattato tra la Russia e la Prussia, del 21 aprile (3 maggio) 1815;

3.°) Il trattato addizionale relativo a Cracovia tra l'Austria, la Prussia e la Russia, del 3 maggio (21 aprile) 1815;

4.°) Il trattato tra la Prussia e la Sassonia, del 18 maggio 1815;

5.°) La dichiarazione del re di Sassonia sui diritti della Casa di Schœnbourg, del 18 maggio 1815;

6.°) Il trattato tra la Prussia e l'Annover, del 29 maggio 1815;

7.°) La convenzione tra la Prussia ed il duca e il principe di Nassau, del 31 maggio 1815;

8.°) La convenzione tra la Prussia ed il granduca di Sassonia-Weimar, del 1° giugno 1814;

9.°) L'atto della costituzione federale dell'Alemagna, degli 8 giugno 1815;

10.°) Il trattato tra il re de' Paesi Bassi e la Prussia, l'Inghilterra, l'Austria e la Russia, del 31 maggio 1815;

11.°) La dichiarazione delle Potenze sugli affari della Confederazione Elvetica, del 20 marzo, e l'atto d'adesione della Dieta, del 27 maggio 1815;

12.°) Il protocollo del 29 marzo 1815, sulle cessioni fatte dal Re di Sardegna al cantone di Ginevra;

13.°) Il trattato tra il Re di Sardegna, l' Austria, l' Inghilterra, la Russia, la Prussia e la Francia, del 20 maggio 1815;

14.°) L'atto intitolato: « Condizioni che debbono servire di base alla unione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda »;

15.°) La dichiarazione delle Potenze sull'abolizione della tratta dei negri, degli 8 febbraio 1815;

16.°) I regolamenti per la navigazione de' fiumi;

17.°) I regolamenti sul grado tra gli agenti diplomatici.

Art. 119. Tutte le Potenze, che si sono riunite in Congresso, come pure i principi e le città libere che hanno concorso agli aggiustamenti compiuti o agli atti confermati in questo trattato generale, sono invitate ad aderirvi.

Art. 120. La lingua francese, essendo stata esclusivamente adoperata in tutte le copie del presente trattato, egli è riconosciuto dalle Potenze concorse a questo atto, che l' uso di questa lingua non menerà ad alcuna conseguenza per l'avvenire; di modo che ciascuna Potenza si riserva d'adottare ne'negoziati e convenzioni future, la lingua di cui si è fin qui servita nelle sue relazioni diplomatiche, senza che l'attuale trattato possa esser citato come esempio contrario agli usi stabiliti.

Art. 121. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate nello spazio di sei mesi, dal Portogallo in un anno, o più presto se può essere.

Sarà depositato a Vienna negli archivi della Corte e dello Stato di S. M. I. e R. Austriaca, un esemplare di questo trattato generale, per servire nel caso in cui l'una o l'altra delle Corti di Europa giudicasse conveniente di consultare il testo originale di questo documento.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto questo trattato, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto a Vienna il 9 giugno dell'anno di grazia 1815.

(*Seguono le firme nell'ordine alfabetico delle corti*).

N.° 4.

DIVERSI TRATTATI PARTICOLARI CONCHIUSI NELLA DURATA DEL CONGRESSO.

N.° 1. — *Trattato tra l'Austria e la Russia, sottoscritto a Vienna il 21 aprile (3 maggio)* 1815.

S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, S. M. l'Imperatore d' Austria, e S. M. il Re di Prussia, avendo ugualmente a cuore d'intendersi amichevolmente sui mezzi più adatti a consolidare il benessere de'Polacchi quanto ai nuovi rapporti in che essi si trovano posti pei cangiamenti portati alla destinazione del ducato di Varsavia; e volendo in un tempo e-

stendere gli effetti di queste benevoli disposizioni alle provincie e distretti che componevano l' antico regno di Polonia, mercè degli accomodamenti liberali, per quanto le circostanze hanno permesso, e per lo sviluppo de' rapporti più vantaggiosi al commercio reciproco degli abitanti; hanno convenuto di redigere due trattati separati a conchiudersi, l'uno tra la Russia e l'Austria, e l'altro tra quella e la Prussia, per comprendervi del pari tanto le obbligazioni generali comuni alle tre Potenze, quanto le stipulazioni ad esse particolari. Le LL. MM. II. hanno nominato all'uopo pel loro trattato diretto i plenipotenziari seguenti, etc.

Art. 1. S. M. l' Imperatore di tutte le Russie cede a S. M. I. e R. Apost. i distretti che sono stati staccati dalla Gallizia orientale in forza del trattato di Vienna del 1809, da' circoli di Zloczow, Brzezan, Tarnopol e Zalesczyk, e le frontiere saranno ristabilite da questa parte, nel modo come erano innanzi all'epoca del detto trattato.

Art. 2. S. M. I. e R. Apost. possederà in tutta proprietà e sovranità le saline di Wieliczka, del pari che il territorio che vi appartiene.

Art. 3. Il mezzo (*thalweg*) della Vistola separerà la Gallizia dalla città libera di Cracovia. Servirà in pari tempo di frontiera tra la Gallizia e la parte dell' or cessato ducato di Varsavia annessa agli Stati di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, fino alle vicinanze della città di Zawichost.

Da Zawichost fino al Bug, la frontiera in su l'asciutto sarà determinata dalla linea indicata nel trattato di Vienna del 1809, con le rettificazioni che di comune accordo, si stimerà necessario di apportarvi.

La frontiera, a cominciare dal Bug, sarà ristabilita in quella parte tra i due imperi, tale qual è stata innanzi il detto trattato.

Art. 4. La città di Cracovia è dichiarata libera ed indipendente, siccome il territorio designato nel trattato addizionale sottoscritto in comune tra le corti di Russia, d'Austria e di Prussia.

Art. 5. Il ducato di Varsavia, eccettuate le parti delle quali si è disposto altrimenti in forza de' soprascritti articoli, e pel trattato sottoscritto lo stesso giorno tra S. M. l'Imperatore di tutte le Russie e S. M. il Re di Prussia, è riunito all'impero di Russia. Esso vi sarà legato irrevocabilmente per la sua costituzione, per essere posseduto da S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, i suoi eredi e successori a perpetuità. S. M. si riserba dare a questo Stato, godente d'una amministrazione distinta, l' estensione interna ch' ella giudicherà convenevole. Ella prenderà coi suoi altri titoli quello di Czar, re di Polonia, conformemente al protocollo usato e consacrato pei titoli annessi alle altre sue possessioni.

I Polacchi,rispettivamente sottoposti alle altre parti contraenti,avranno una rappresentanza e delle instituzioni nazionali regolate secondo la maniera d'esistenza politica che ciascuno de'Governi, cui essi appartengono, stimerà utile e convenevole accordar loro.

Art. 6. Gli abitanti e proprietari de' paesi la cui separazione è avvenuta in conseguenza del presente trattato, ove volessero stabilirsi in un altro Governo, avranno, durante sei mesi, la libertà di disporre delle loro proprietà mobili o immobili, di qualunque natura esse sieno, di venderle, di abbandonare il paese, e di esportare il prodotto di queste vendite in danaro contante o in fondi di altra natura, senza impedimento o detrazione qualunque.

Art. 7. Vi sarà una piena amnistia, generale e particolare, in favore di tutti gl'individui, di qualsivoglia ceto, sesso o condizione che sieno.

Art. 8. Per effetto dell' articolo precedente, nessuno potrà in avvenire essere perquisito o molestato in modo alcuno, per qualunque causa di partecipazione diretta o indiretta, di qualsisia tempo, agli avvenimenti politici, civili o militari di Polonia. Tutt' i processi, le procedure o perquisizioni, si riterranno come non avvenute; i sequestri o le confiscazioni, provvisoriamente comminate, saranno rimosse, e non si darà corso ad atto alcuno proveniente da una simile cagione.

Art. 9. Sono eccettuati da queste disposizioni generali, in quanto alle confiscazioni, tutt'i casi in cui gli editti o sentenze pronunziate in ultima istanza avessero già ricevuto la loro piena esecuzione, e non fossero state annullate da avvenimenti posteriori.

Art. 10. La qualità di suddito misto, in quanto alla proprietà, sarà riconosciuta e mantenuta.

Art. 11. Ogni individuo, il quale possiede beni sotto diverse dominazioni, è obbligato, nel corso d' un anno, a cominciare dal giorno in cui il presente trattato sarà ratificato, di dichiarare in iscritto, innanzi al magistrato della città più prossima, ovvero al capitano del circolo più vicino, o pure all' autorità civile più vicina al paese ch' egli ha scelto, l' elezione che avrà fatta del suo domicilio fisso. La dichiarazione, che il suddetto magistrato o altra autorità dovrà trasmettere all'autorità superiore della provincia, lo rende, per la sua persona e per la sua famiglia, esclusivamente suddito del Sovrano ne'cui Stati egli ha stabilito il suo domicilio.

Art. 12. In quanto a'minori ed alle altre persone che si trovano sotto tutela o cura, i tutori o curatori saranno obbligati a fare, nel termine prescritto, la necessaria dichiarazione.

Art. 13. Se un individuo qualunque, proprietario misto, avesse negletto, alla fine del termine prescritto di un anno, di fare la dichiarazione del suo domicilio fisso, egli sarà considerato come suddito della Potenza ne'cui Stati aveva il suo ultimo domicilio, dovendo il suo silenzio in tal caso essere riguardato come una tacita dichiarazione.

Art. 14. Ogni proprietario misto che avrà una volta dichiarato il suo domicilio, conserverà nondimeno, durante il periodo di otto anni, a cominciare dal giorno delle ratificazioni del presente trattato, la facoltà di passare sotto un'altra dominazione, facendo una novella dichiarazion di domicilio, e producendo la concessione della Potenza sotto il cui governo vuole stabilirsi.

Art. 15. Il proprietario misto, che ha fatto la sua dichiarazione di domicilio, o che si presuma l' abbia fatta conformemente a ciò che è dichiarato nell'articolo 13, non è obbligato a disfarsi, in qualsisia tempo, delle possessioni che potrebbe avere negli Stati d'un Sovrano, del quale non è suddito. Egli godrà, relativamente a' suoi beni, di tutt' i diritti che sono inerenti alla possessione: ei potrà spenderne le rendite nel paese dove avrà eletto il suo domicilio, senza soffrire alcuna detrazione nel momento della esportazione. Ei potrà alienare questi possedimenti medesimi e portarsene il valore, senza essere sottoposto ad alcuna ritenuta di sorta.

Art. 16. Le prerogative enunciate nell' articolo precedente di non detrazione, non si estendono tuttavia se non ai beni che un tale proprietario possederà al tempo della ratificazione del presente trattato.

Art. 17. Queste stesse prerogative si applicano intanto ad ogni acquisto fatto, in una delle due dominazioni, a titolo di eredità, di matrimo-

nio e di donazione, d' una proprietà che, al tempo della ratificazione del presente trattato, ne era possessore un proprietario misto.

Art. 18. Nel caso che fosse devoluta a un individuo, il quale non possiede beni al presente che in uno de' due Governi, una fortuna qualunque, a titolo d'eredità, di legato, di donazione, di matrimonio, nell' altro Governo, egli sarà assimilato al proprietario misto, e sarà obbligato a fare, nel termine prescritto, la dichiarazione del suo domicilio fisso. Questo termine d'un anno principierà dal giorno in cui esso avrà presentata la pruova legale del suo acquisto.

Art. 19. Sarà libero al proprietario misto, o al suo procuratore, di recarsi in ogni tempo dall'una delle sue possessioni nell'altra; ed all'uopo è volontà delle due Corti che il governatore della provincia più vicina rilasci i passaporti necessarî, a richiesta delle parti. Questi passaporti saranno validi per passare da un Governo all'altro, e saranno reciprocamente riconosciuti.

Art. 20. I proprietarî, le cui possessioni sono spartite dalla frontiera, saranno trattati, relativamente a queste possessioni, secondo i principî più liberali.

Quest: proprietarî misti, i loro domestici e gli abitanti avranno il diritto di passare e ripassare coi loro strumenti aratorî, il bestiame, gli utensili, ecc., da una parte della possessione, così divisa dalla frontiera, nell' altra, senza riguardo alla differenza di sovranità; di trasportare del pari da un luogo all' altro le loro messi, tutti i prodotti del suolo, i loro bestiami e tutt'i prodotti della loro industria, senz' aver bisogno di passaporti, senza impedimento, senza canone, e senza pagar diritto quale che sia.

Questo favore intanto è ristretto a' prodotti naturali o industriali nel territorio così tagliato dalla linea di confinazione. Del pari lo non si estende che alle terre pertinenti allo stesso proprietario nell'ambito determinato d'un miglio (di quindici a grado) dall'una e dall'altra parte, e che fossero state tagliate dalla linea di frontiera.

Art. 21. I sudditi dell' una e dell' altra delle due Potenze, specialmente i conduttori d'armenti e i pastori, continueranno a godere de' diritti, delle immunità e de' privilegi di cui godevano pel passato.

Non sarà posto del pari alcun ostacolo alla pratica giornaliera della frontiera tra i paesi limitrofi (in tedesco, *Gränz-Verkehr*).

Art. 22. La giurisdizione del domicilio sarà anche quella che deciderà tra' privati delle quistioni provenienti dal capo di questi territorî; ma è il *forum* del territorio, dove è sita la cosa in litigio, quello che farà eseguire la sentenza. Questa disposizione sarà in vigore per lo corso di dieci anni, decorsi i quali, le due alte Corti si riserbano di convenire, se sarà d'uopo, un'altra regola.

Art. 23. La sovranità de' molini, delle fabbriche o degli opificî stabiliti sulla larghezza del letto d' un fiume che contrassegna la frontiera, sarà esercitata dal sovrano del territorio nel quale sarà situato il villaggio od il luogo da cui dipendono cotesti stabilimenti.

Nel caso in cui essi costituissero una proprietà particolare, sarà delegato ai commessarî, che saranno incaricati della confinazione delle frontiere sul terreno, la cura di determinare, secondo le regole reciproche dell'equità e secondo i luoghi, ciò che sarà convenevole rapporto alla sovranità.

Resta stabilito di non potersi formare novelli stabilimenti di questo genere senza il vicendevole consentimento de' Governi rivieraschi.

Art. 24. La navigazione di tutt'i fiumi e canali in tutta l'estensione del già regno di Polonia (come esso era avanti l'anno 1772) fino alla loro foce, tanto scendendo, quanto ascendendo, sarà libera, di modo che non possa essere interdetta ad alcuno degli abitanti delle provincie polacche che si trovano sotto i Governi russo od austriaco.

La stessa libertà di pratica e di navigazione è vicendevolmente concessa su pei fiumi e le riviere, i quali, non essendo navigabili al presente, potessero essere resi tali, come pei canali che potessero essere costrutti in avvenire.

Gli stessi principi saranno adottati in favore de' mentovati sudditi, per la frequentazione de' porti ov' eglino possono arrivare, navigando pe' detti fiumi e canali.

Art. 25. I diritti di porto e di ancoraggio saranno comuni su le due rive: i battellieri saranno non pertanto obbligati a conformarsi ai regolamenti di polizia esistenti per la pratica della navigazione interna.

Art. 26. Per assicurare vie più questa libertà di navigazione ed allontanare ogn'intoppo per l'avvenire, le due alte parti contraenti hanno convenuto di non istabilire che una sola specie di diritto di navigazione, gravante sulla capacità, la stazatura del bastimento, o sul peso del suo carico. Saranno nominati, da ambo le parti, de' commessari per regolare questo diritto, che sarà fissato a una tassa moderatissima, unicamente destinata a mantenere i fiumi e i canali in discorso in uno stato navigabile. Tale diritto, approvato che sarà dalle due Corti, non potrà essere più cangiato se non di comune accordo.

Sarà lo stesso in quanto alle officine da determinarsi per la riscossione di questo stesso diritto.

Se una delle due Potenze contraenti intanto facesse, a sue spese, lo stabilimento d'un nuovo canale, i sudditi di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie non potranno venir mai assoggettati a dritti di navigazione più elevati di quelli di S. M. l'Imperatore d'Austria. La vicendevolezza sarà intera a questo riguardo.

Art. 27. I commessari, che saranno incaricati della parte regolamentare degli oggetti decretati di sopra, saranno nominati nel più breve tempo. Il loro lavoro dovrà essere compiuto, visto ed approvato fra sei mesi,al più tardi,a cominciare dalla ratificazione del presente trattato.

Art. 28. Le due alte parti contraenti, per dare più speditezza ancora alle relazioni commerciali, spezialmente per la via da Brody a Odessa, e vicendevolmente,hanno convenuto di accordare la più illimitata libertà in favore del transito in tutte le parti dell' antica Polonia. I diritti a riscuotere a questo riguardo saranno moderati per quanto è più possibile, e tali quali esistono pei mercanti del paese, o i sudditi stranieri più favoriti.

Art. 29. Nello scopo di facilitar del pari il commercio d'importazione o d'esportazione fra le dette provincie, che costituivano il già regno di Polonia, si è convenuto tra le due Corti di nominare vicendevolmente de'commessari, i quali saranno incaricati di esaminare i regolamenti e tariffe in vigore,di presentare de'progetti tendenti a regolare tutto ciò che è relativo a questo commercio,e soprattutto per prevenire qualunque specie d'abusi o di vessazioni delle dogane.

Art. 30. S. M. I. e R. Apostolica avendo emesso le obbligazioni della Cassa generale de'debiti dello Stato (*Universal-Staats-Schulden-Casse*) per la somma corrispondente alla rata degli antichi debiti del Re e del-

la repubblica di Polonia, di cui essa era stata gravata in seguito della convenzione del 15 (26 gennaio) 1797, e queste obbligazioni dovendo cedere da ora innanzi a carico suo, uua a tutti gl' interessi arretrati e correnti, si è stabilito tra le alte parti contraenti, che il Governo del ducato di Varsavia, sotto la garanzia di S. M. l' Imperatore di tutte le Russie, sarà tenuto, per questo capo, di bonificare alla corte di Vienna, a mo' di aggiustamento in massa, una somma compensativa di quattro milioni di fiorini di Polonia.

Art. 31. D'altra parte, S. M. I. e R. Apostolica rinuncia pienamente a tutte le altre pretensioni relative agl'imprestiti e debiti, di qualunque natura siano, che sono stati o che avessero potuto essere vincolati, ipotecati o iscritti sulle parti cedute.

Art. 32. La somma di quattro milioni di fiorini di Polonia, stipulata all'articolo 30 come somma compensativa da parte del Governo del ducato di Varsavia, sarà pagata da questo al tesoro imperiale austriaco in denaro contante, e in otto dande uguali annuali di cinquecentomila fiorini di Polonia ognuna.

Il primo di questi termini annuali scaderà il 12 (24) giugno dell'anno 1816, e l' ultimo nello stesso giorno del 1824. Intanto avendo preso in considerazione lo stato attuale delle cose ed i novelli sforzi che le circostanze esigeranno, le alte parti contraenti hanno convenuto, se la pace non fosse peranco stabilita alla precitata epoca del primo termine, di ritardare il primo pagamento, e per conseguenza tutti gli altri progressivamente, di modo che il pagamento del primo termine avverrà sei mesi dopo la ratificazione del trattato di pace definitivo.

Art. 33. Quanto ai novelli debiti, che cominciano dopo della erezione del ducato di Varsavia, S. M. I. e R. Apostolica si obbliga di concorrervi nella proporzione di un nono.

Resta fermo che la Corte di Vienna parteciperà alle entrate risultanti dalla liquidazione a fare in proporzione.

Art. 34. Immediatamente dopo la sottoscrizione del presente trattato, sarà nominata una commessione che si riunirà a Varsavia: essa sarà composta d' un numero sufficiente di commessari e d' impiegati. Il suo scopo sarà:

1.°) Di compilare un bilancio esatto di quanto è dovuto da' Governi stranieri;

2.°) Di regolare scambievolmente tra le parti contraenti i conti provenienti dalle loro pretensioni rispettive;

3.°) Di liquidare le pretensioni de' sudditi rispetto ai Governi; in una parola, di occuparsi di quanto riferiscesi a questioni di tal genere.

Art. 35. Subito che la commessione menzionata nel precedente articolo sarà istallata, nominerà un comitato incaricato di procedere immantinenti alle disposizioni necessarie per la restituzione di tutte le cauzioni, o che le sieno in denaro contante, o in titoli e documenti, che i sudditi dell' una delle parti contraenti potessero aver fatte, e che si trovassero negli Stati dell' altra. Sarà lo stesso di tutt' i depositi giudiziari, che potessero essere stati trasferiti da una provincia nell'altra: essi saranno restituiti alle giurisdizioni de' Governi ai quali appartengono.

Art. 36. Tutt' i documenti, piani, carte o titoli quali che sieno, che potessero trovarsi negli archivi dell' una o dell' altra delle parti contraenti, saranno vicendevolmente restituiti alla Potenza il cui territorio riguardano.

Se un documento di questo genere ha un effetto comune, la parte che lo possiede, lo conserverà; ma ne sarà rilasciata all'altra una copia autenticata e legalizzata.

Art. 37. Gli atti dell'amministrazione saranno separati; ciascuna delle parti contraenti riceverà la parte che riguarda i suoi Stati.

La stessa regola sarà osservata per i libri e per gli atti ipotecari. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, ne sarà rilasciata copia legale.

Art. 38. Sarà immantinenti nominata una commessione mista militare e civile, per rilevare una carta esatta della nuova frontiera, farne la descrizione topografica, piantare i pali, e designarne gli angoli di sporgenza, per modo che, in verun caso, non possa sorgere il menomo dubbio, contestazione, o difficoltà, se, nel corso del tempo, si trattasse di ristabilire un contrassegno di confine distrutto da un accidente qualunque.

Art. 39. È convenuto tra le due alte parti contraenti, che il contratto fatto per l'acquisto di cinquecentomila quintali di sale sarà vicendevolmente obbligatorio per lo spazio di cinque anni, elassi i quali potrà essere rinnovato alle condizioni che allora si converranno.

Art. 40. Immantinenti dopo la ratificazione del presente trattato, saranno spediti gli ordini necessarî ai comandanti le truppe ed alle autorità competenti per lo sgombro delle provincie che ritornano a S. M. l'Imperatore d'Austria, e la consegna di questo paese ai commessari che saranno all'uopo designati. Essa sarà effettuata in modo da potere essere compinta nello spazio di sei settimane, a cominciare dal giorno dello scambio delle ratificazioni del presente trattato.

Art. 41. Il presente trattato sarà ratificato, ecc.

N.° 2. — *Trattato tra la Russia e la Prussia, sottoscritto a Vienna il 21 aprile* (*3 maggio*) 1815 1).

S. M. l'Imperatore di tutte le Russie e S. M. il Re di Prussia, animati dal desiderio di stringere i legami che hanno unito le loro armi e i loro popoli in una guerra difficile e sanguinosa, e della quale il sacro scopo fu di restituire la pace all'Europa e la tranquillità alle nazioni, hanno stimato necessario, per adempiere le loro obbligazioni immediate e dar fine a tutte le incertezze, di fissare diffinitivamente e per mezzo d'un solenne trattato tutto ciò che riguarda gli accomodamenti relativi al ducato di Varsavia, e l'ordine di cose risultante a quest'oggetto dal concorso delle negoziazioni e de' principî d'equilibrio e di ripartizione, discussi e sostenuti nel congresso di Vienna. Il sentimento nazionale, il bene del commercio, i rapporti che possono condurre la stabilità nell'amministrazione, l'ordine nelle finanze, la prosperità pubblica e individuale nelle provincie della loro nuova contiguità, tutto è stato consultato; e le LL. MM. I. e R., per compiere quest'opera salutare, per determinare e tracciare definitivamente i limiti dei loro Stati, per convenire delle stipulazioni tutte che possono assicurarne la felicità, hanno nominato per loro plenipotenziarî, ecc.

Questi articoli essendo stati negoziati in comune coi trattati vicende-

1) Con un atto, in data del 4 maggio, l'Austria ha acceduto a questo trattato (*Nouv. Recueil de* Martens, t. III, p. 127).

voli tra la Prussia, la Russia e l'Austria, sono inseriti in tutta la loro forma e tenore, tranne le eccezioni motivate dalla natura istessa delle cose, in quello conchiuso con S. M. I. e R. Apostolica.

Art. 1. La parte del ducato di Varsavia, che S. M. il Re di Prussia possederà in tutta sovranità e proprietà, per sè e pe' suoi successori, sotto il titolo di granducato di Posen, sarà compresa nella linea seguente:

Partendo dalla frontiera della Prussia orientale dal villaggio di Neuhoff, il nuovo limite seguirà la frontiera della Prussia occidentale, siccome essa è rimasta dal 1772 fino alla pace di Tilsit, sino al villaggio di Leibitsch, che apparterrà al ducato di Varsavia; di là sarà tirata una linea che, lasciando Kompania, Gracowiec e Szczytno alla Prussia, passi la Vistola in quest' ultimo luogo, all' altra sponda della riviera che cade di rincontro a Szczytno nella Vistola, fino all'antico limite del distretto della Netze vicino a Gross-Opoczko, in guisa che Sluzewo apparterrà al ducato, e Przybranowa-Dollænder e Macieiewo alla Prussia. Da Gross-Opoczsko si passerà per Chlewiska, che resterà alla Prussia, al villaggio di Przybyslaw, e di là pei villaggi di Piasky, Chelmce, Witowiczby, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, fino alla città di Powidz.

Da Powidz si continuerà per la città di Sculpce fino al punto del confluente de' fiumi Wartha e Prosua.

Da questo punto si risalirà la corrente della riviera Prosua fino al villaggio Koscielnawiec, a una lega dalla città di Kalisch.

Là, lasciando a qnesta città (dal lato della sponda sinistra della Prosua) un territorio in forma di emiciclo, misurato sulla distanza che passa tra Koscielnawiec e Kalisch, si rientrerà nella corrente della Prosua, e si continuerà a seguirla rimontando per le città di Grabow, Wieruszow, Bodeslawiec, per completar la linea presso al villaggio Gola, alla frontiera della Slesia, di rincontro a Pischin.

Art. 2 a 21. (*Riproduzione testuale degli articoli* 4 *a* 23 *del trattato sottoscritto lo stesso giorno* 21 *aprile* (3 *maggio*) *fra l' Austria e la Russia*).

Art. 22. (*Primo paragrafo come l'articolo* 24; *ai due ultimi paragrafi dell' articolo* 24 *corrisponde il paragrafo seguente, come è stato sostituito nel trattato con la Prussia*).

Gli stessi principî stabiliti in favore de' sudditi delle due alte Potenze, saranno applicati alla frequentazione de' porti dei detti sudditi; beninteso che qui non si tratta che de' porti ove possono arrivare mercè la navigazione de'fiumi, canali e riviere in quistione, o mercè di quella dell' Haff per l' entrata in quello di Koenigsberg.

Art. 23 a 25. (*Come gli articoli* 25 a 27 *del trattato fra l' Austria e la Russia*).

Art. 26. Quanto ai diritti e privilegi di alcune città e loro porti, che potrebbero ledere i diritti di proprietà, e che sarebbero per conseguenza in contraddizione coi principî vicendevolmente adottati, si è convenuto che sarebbero esaminati da una commissione composta di commessarî delle due corti, per convenire sulle abolizioni necessarie, e per procurare in tal modo al commercio la libertà e la speditezza bisognevoli alla sua prosperità.

I commessarî da delegarsi all' uopo saranno immantinenti nominati, e il loro lavoro dovrà essere compiuto, esaminato ed approvato al massimo sei mesi dopo la data della ratificazione del presente trattato.

Art. 27. Sarà in arbitrio di ciascuna delle due Potenze lo stabilire

presso l'altra de' consoli o agenti di commercio, nondimeno a condizione che si faranno riconoscere secondo le cousuete forme.

Art. 28. Affin di spingere quanto è possibile la cultura in tutte le parti dell'antica Polonia, d'eccitar l'industria degli abitanti, di consolidare la loro prosperità, le due alte parti contraenti, per non lasciare alcun dubbio sui loro intendimenti benefici e paterni a questo riguardo, hanno convenuto di permettere per l'avvenire, e per sempre, fra tutte le loro provincie polacche (a principiare dal 1772), la più illimitata circolazione di tutte le produzioni e prodotti del secolo e dell'industria di queste provincie istesse. I commessari nominati per gli accomodamenti a farsi, conformemente alle stipulazioni dell'articolo 26, saranno incaricati ugualmente di convenire, nel termine indicato di sei mesi, sopra una tariffa, secondo la quale sarà pagato il diritto di entrata e di uscita di tutti i prodotti naturali del suolo, delle manifatture e delle fabbriche delle provincie menzionate; questo diritto non potrà sorpassare il dieci per cento del valore della mercanzia nel luogo della sua spedizione. Se convenisse alle due Corti di stabilire un diritto vicendevole sull'importazione dei grani, esso sarà regolato dagli stessi commessari sulle tasse meno onerose, secondo le istruzioni che loro verranno date. Ad ovviare che gli stranieri profittassero degli accomodamenti convenuti in favore delle citate provincie, viene stabilito che tutte le derrate e i prodotti delle medesime, che passeranno da un Governo all'altro, saranno accompagnati da un certificato di origine, senza di cui non potranno entrare. In mancanza di quello del console, ov'ei si trovasse troppo lontano, sarà ammesso quel del magistrato locale.

Art. 29. In quanto al commercio di transito, esso sarà libero affatto in tutte le parti dell'antica Polonia. Esso sarà sottoposto al pedaggio più mite. La stessa commessione indicata negli art. 26 e 28 determinerà il modo, secondo il quale questo valore dovrà essere accertato, e consiglierà i mezzi più sicuri per evitare ogni sorta di ritardo nelle spedizioni doganali, od altre vessazioni, di qualunque natura possano essere.

Art. 30. Le stipulazioni fermate negli articoli precedenti relative al commercio e alla navigazione, non potranno soggiacere ad alcun'applicazione parziale. E però, sin al tempo (che non potrà eccedere il termine di sei mesi) nel quale la commessione menzionata non avrà compiuto il suo lavoro, la navigazione continuerà sullo stesso andare in che essa trovavasi negli ultimi tempi. In quanto al commercio d'importazione, ciascuno dei due Governi adotterà, durante quest'epoca intermedia i provvedimenti che stimerà convenienti.

Art. 31. Il regolamento de' debiti e la fissazione delle proporzioni nelle quali ciascuna delle Potenze contraenti concorrerà ad un'opera, su cui si fondano il bene degl' individui, l'ordine nelle finanze, e l'applicazione de'trattati, hanno richiamato l'attenzione particolare delle due alte corti. In conseguenza si è convenuto, per procedere con quella precisione che tali stipulazioni esigono, di separare i debiti in antichi, cioè quelli del re Stanislao-Augusto e della ora cessata repubblica di Polonia, e in nuovi, cioè quelli del ducato di Varsavia.

Art. 32. Quanto alla prima categoria, tutta la parte de'debiti in quistione da porsi a carico della Prussia, in seguito del trattato del 1797, essendo stata tramutata in obbligazioni della società marittima, conosciute sotto il nome di *riconoscenza*, e S. M. il Re volendo restare gravata dalla totalità di queste obbligazioni coi rispettivi interessi, la bo-

nificazione a fare alla Prussia, per questo capo, dal ducato di Varsavia, sotto la garanzia di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, è stata regolata, per capitale ed interessi, nel quadro (A). E però già si è stabilito che un tal quadro sarebbe considerato come se ne fosse avvenuta la inserzione da parola a parola nel presente articolo. Esso è stato, a questo fine, firmato separatamente; e la somma totale che ne risulta in favore della Prussia, sarà soddisfatta a questa Potenza in otto dande uguali ed annuali, con gl'interessi computati al quattro per cento. Beninteso che i pagamenti saranno regolati in modo che non possa esser mai pagato interesse d'interesse. Il primo scaderà il 12 (24) giugno 1816. Le alte parti contraenti avendo intanto preso in considerazione lo stato attuale delle cose ed i nuovi sforzi che richiederanno le circostanze, hanno convenuto, che se la pace non fosse peranco ripristinata alla precitata epoca, sarà postergato il termine del primo pagamento, e gli altri progressivamente, secondo l'ordine indicato, sino al tempo in che le milizie rispettive rientreranno ne' propri paesi.

Art. 33. Sarà libero al ducato di Varsavia di soddisfare alla Prussia il capitale e gl'interessi, come sono stabiliti nel menzionato quadro, sia con obbligazioni della società marittima dette *riconoscenze*, sia con altri titoli che potessero equivalere a queste riconoscenze, sia in ispecie; ed in questo caso S. M. prussiana acconsente ad un ribasso del dieci per cento. Tal ribasso non si potrà applicare agl' interessi correnti, che potranno tuttavia essere saldati in vaglia correnti.

Art. 34. *Simile all' articolo* 33 *del trattato tra l'Austria e la Russia.*

Art. 35. La rata per la quale S. M. l' Imperatore di tutte le Russie, s' impegna di concorrere ai debiti antichi del ducato di Varsavia, trovandosi particolareggiata e fissata nel quadro (B), sarà questo considerato come se fosse inserito parola a parola nel presente articolo, e il tesoro imperiale russo pagherà direttamente al Governo prussiano l'ammontare risultante da questo quadro nelle stesse serie, negli stessi termini e con gli stessi interessi stipulati e stabiliti per le soddisfazioni a fare dal tesoro del ducato di Varsavia sotto la garanzia di S. M. I.; di modo che quest'ultimo non sarà più gravato rispetto alla Prussia che di una somma di diciotto milioni cinquecentosettantatrè mila novecento settantadue e un trentesimo di fiorini di Polonia.

Art. 36 a 39. *Come gli articoli* 34 a 37 *del trattato tra l' Austria e la Russia.*

Art. 40. Quanto a' depositi di ogni sorta che, durante la guerra del 1806, sono stati posti al sicuro da impiegati prussiani a Koenigsberg, se la restituzione non si è ancora effettuata, essa si farà immediatamente, secondo i principî stabiliti con la convenzione del 10 settembre 1810, e conformemente a ciò che è stato fissato nelle conferenze dei commessari rispettivi che hanno trattato questo oggetto a Varsavia.

Art. 41. (*Come l' articolo* 38 *del trattato tra l' Austria*). *Commessione per levare una pianta della frontiera : si vegga, più innanzi, il trattato pe' confini sottoscritto a Berlino, il* 12 *novembre* 1817.

Art. 42 a 43. *Come gli articoli* 40 e 41 *del trattato con l'Austria.*

Seguono i quadri delle somme da soddisfarsi dall'erario del ducato di Varsavia e da quello dell' Impero russo (Veggasi, *Nov. Raccol. di* Martens, t. II, pag. 248 a 251.

N.° 3. — *Trattato addizionale relativo a Cracovia, tra l'Austria, la Prussia e la Russia, sottoscritto a Vienna il 21 aprile (3 maggio) 1815.*

S. M. l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, S. M. il Re di Prussia, e S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, volendo dare esecuzione all' articolo de'loro trattati rispettivi che riguarda la neutralità, la libertà e l' indipendenza della città di Cracovia e del suo territorio, hanno nominato per dar compimento alle loro benevoli intenzioni a questo oggetto ecc.

Art. 1. La città di Cracovia col suo territorio sarà riguardata a perpetuità come città libera, indipendente e strettamente neutrale, sotto la protezione delle tre alte parti contraenti.

Art. 2. Il territorio della città libera di Cracovia avrà per frontiera, sulla riva sinistra della Vistola, una linea che,cominciando dal villaggio di Wolisa, nel luogo della foce di un ruscello, il quale, vicino a questo villaggio, si getta nella Vistola; rimonterà questo ruscello per Clo, Koscieluicki fino a Czulice, per modo che questi villaggi sono compresi nel raggio della città libera di Cracovia : di là, percorrendo lungo le frontiere dei villaggi, continuerà per Dziekanowice,Garlice,Tomaszow, Kamiowice, che resteranno del pari nel territorio di Cracovia, fino al punto ove comincia il limite che separa il distretto di Krzeszovice da quello d' Olkusz : di là seguirà questo limite tra i due distretti citati, per andare a riuscire alle frontiere della Slesia prussiana.

Art. 3. S. M. l'Imperatore d' Austria, volendo particolarmente contribuire da parte sua a quanto potrà agevolare le relazioni di commercio e di buon vicinato tra la Galizia e la città libera di Cracovia, concede a perpetuità alla città rivierasca di Podgorze i privilegi d'una città libera di commercio, come quelli di cui gode la città libera di Brody. Questa libertà di commercio si estenderà ad una zona di cinquecento tese a cominciare dalla barriera de' borghi della città di Podgorze. In seguito di questa concessione perpetua, che tuttavia non dee arrecare alcuna lesione ai diritti di sovranità di S. M. I. e R. Apostolica, le dogane austriache non saranno stabilite che in punti situati fuori della detta zona. Non vi sarà fondato del pari alcuno stabilimento militare che potesse minacciare la neutralità di Cracovia, o molestare la libertà di commercio di cui S. M. I. e R. Apostolica vuol che goda la città ed il raggio di Podgorze.

Art. 4. Per una conseguenza di questa concessione, S. M. I. e R. Apostolica ha risoluto di permettere ugualmente alla città di Cracovia di appoggiare i suoi ponti alla sponda destra della Vistola, nei punti pei quali essa ha sempre comunicato con Podgorze, e di legarvi i suoi battelli. Il mantenimento della riva, ove i suoi ponti saranno ancorati o ormeggiati, sarà a sue spese. Essa sarà del pari gravata della manutenzione dei ponti, come de'battelli o barcacce (*prames*) di passaggio per la stagione in cui i ponti non possono essere mantenuti. Se vi fosse intanto abbandono, negligenza o cattiva volontà nel servizio, le tre Corti converrebbero, sopra i fatti accertati sul proposito, in un modo d' amministrazione per conto della città, che allontanerebbe ogni sorta di abusi di questo genere pel tempo avvenire.

Art. 5. Incontanente dopo la sottoscrizione del presente trattato, sarà nominata una commessione mista, composta di un numero eguale

di commessari e d'ingegneri, per tracciare sul terreno la linea di confinazione, porre le colonne, descriverne gli angoli di sporgenza, e levare una pianta con la descrizione de' luoghi, affinchè in alcun caso non possa esservi in appresso nè difficoltà, nè dubbio sul proposito. Le colonne che indicheranno il territorio di Cracovia dovranno essere numerate e segnate con le armi delle Potenze limitrofe e con quella della città libera di Cracovia. Le frontiere del territorio austriaco, di rincontro a quello di Cracovia, essendo formate dal mezzo (*Thalweg*) della Vistola, le colonne austriache rispettive saranno stabilite sulla riva destra di questo fiume. La zona che racchiude il territorio di Podgorze, dichiarato libero pel commercio, sarà indicata con colonne particolari, segnate con le armi d'Austria, e con la iscrizione: Zona libera pel commercio (*Wolny okrag dia handlu*).

Art. 6. Le tre Corti s'impegnano a rispettare e a far rispettare in ogni tempo la neutralità della città libera di Cracovia e del suo territorio; non vi potrà essere mai introdotta alcuna forza armata sotto qualsivoglia pretesto.

In contraccambio, va inteso ed espressamente stipulato, non potersi accordare nella città libera e sul territorio di Cracovia, alcun asilo o protezione a trafuggitori, disertori o altri perseguitati dalla legge, pertinenti ai paesi dell'una o l'altra delle tre Potenze contraenti, e che sulla domanda di consegna, che potrà esser fatta dalle autorità competenti, tali individui saranno senza indugio presi e consegnati sotto buona scorta alla guardia che sarà incaricata di riceverli alla frontiera.

Art. 7. Le tre Corti avendo approvato la costituzione che dovrà reggere la città libera di Cracovia e il suo territorio, e che si trova annessa come parte integrante ai presenti articoli, esse prendono questa costituzione sotto la loro comune garentia.

S'impegnano altresì a delegare ciascuna un commessario che si porterà a Cracovia per ivi lavorare di accordo con un comitato temporaneo e locale, composto d'individui presi a preferenza tra i pubblici funzionari, o tra le persone, la cui riputazione sia stabilita. Ciascuna delle tre Potenze sceglierà a questo effetto un candidato nell'una delle tre classi, o della nobiltà, o del clero, o della borghesia. La presidenza di questo comitato sarà esercitata per settimana, e alternativamente dall' uno dei commessari delle tre corti. La sorte deciderà della prima presidenza, e il presidente godrà di tutt'i diritti e delle attribuzioni inerenti a questa qualità. Il detto comitato si occuperà dello sviluppo delle basi costituzionali in discorso, e ne farà l'applicazione. Sarà incaricato del pari di fare le prime nomine de'funzionari, di quelli, s'intende, che non fossero stati nominati pel senato dalle alte parti contraenti, le quali, per questa volta, si hanno riserbato la scelta di alcune persone conosciute. Egli si adoprerà del pari a mettere in azione ed in moto il nuovo Governo della città libera di Cracovia e del suo territorio. Esso prenderà immediatamente conoscenza dell' amministrazione attuale, ed è autorizzato a portarvi tutt'i cambiamenti che l' utilità pubblica potrebbe esigere, fino al momento in cui cesserà l'attuale stato provvisorio.

Art. 8. La costituzione della città libera di Cracovia e del suo territorio non ammette in suo favore il privilegio o lo stabilimento di dogane. Essa le accorda intanto i diritti di barriera e di dazio sul pedaggio de' fiumi.

Art. 9. Per istabilire una regola uniforme riguardo ai diritti di pedaggio o di passaggio sui fiumi a percepirsi dalla città libera di Cracovia, e che debbono essere proporzionati ai suoi carichi, si è convenuto che sarebbe compilata una tariffa permanente e comune dalla commessione citata all'articolo 7. Questa tariffa non può versare che sui carichi, su le bestie da soma o da tiro, e sul bestiame, non mai sulle persone, eccetto ne'tempi in cui il passaggio deve farsi in battello.

Le officine di percezione saranno stabilite sulla sponda sinistra della Vistola.

La stessa commessione stabilirà del pari i principî relativi al corso delle monete.

Art. 10. Tutt'i diritti, le obbligazioni, i vantaggi e le prerogative stipulate dalle tre alte parti contraenti negli articoli che si riferiscono ai proprietarî misti, all'amnistia, alla libertà del commercio e della navigazione, sono comuni alla città libera di Cracovia e al suo territorio.

Per facilitare inoltre l' approvigionamento della città e del territorio di Cracovia, le tre alte corti hanno convenuto di lasciare uscire liberamente e passare sul territorio della città di Cracovia le legna, i carboni e tutti gli oggetti di prima necessità per lo consumo.

Art. 11. Una commessione regolerà nelle terre del clero e del fisco i diritti di proprietà e di canone de' borghesi, nel modo più convenevole per sollevare e migliorare lo stato di questi ultimi.

Art. 12. La città libera di Cracovia conserva per se e sul territorio il privilegio delle poste. È in arbitrio intanto di ciascuna delle tre corti d'avere a suo piacimento, o la sua propria officina di posta a Cracovia per la spedizione de' plichi che vanno o vengono da' loro Stati, o d'aggiungere soltanto nell' officina delle poste di Cracovia un segretario incaricato di sopraintendere a questa parte. Quanto alle spese di spedizione per le lettere di passaggio, o di porto nello interno, è oggetto che sarà regolato a norma d'istruzioni redatte in comune dalla commessione citata all'articolo 7.

Art. 13. Tutto ciò che nella città e territorio di Cracovia si trova essere stato proprietà nazionale del ducato di Varsavia, apparterrà nell'avvenire come tale alla città libera di Cracovia. Questi beni costituiranno uno de' suoi fondi erariali, e le loro rendite saranno adoperate al mantenimento dell' Accademia, ad altri instituti letterari, e soprattutto al perfezionamento de' mezzi di pubblica educazione. Le rendite delle barriere e de' ponti sono destinate, per la loro stessa natura, al mantenimento de' ponti e delle vie pubbliche, sì nella città libera che sul territorio di Cracovia. L'amministrazione sarà responsabile di questa parte di pubblico servizio, cotanto necessaria alle comunicazioni ed al commercio.

Art. 14. La disposizione delle rendite della città libera di Cracovia essendo fatta in modo che l'eccedenza delle spese dell' amministrazione sia impiegata agli oggetti designati nell'articolo precedente, la città di Cracovia non potrà essere obbligata a contribuire al pagamento dei debiti del ducato di Varsavia, e reciprocamente, essa non avrà parte alcuna a pagamenti che potranno essere fatti a questo ducato. Sarà libero nondimeno agli abitanti di Cracovia di liquidare le loro particolari pretensioni innanzi alla commessione che sarà incaricata di regolare questi conti.

Art. 15. L' accademia di Cracovia è confermata ne' suoi privilegi e

nella proprietà degli edifizi e della biblioteca che ne dipendono, non che delle somme ch'essa possiede in terre o in capitali ipotecati. Sarà permesso agli abitanti delle provincie polacche limitrofe di recarsi a quest'accademia, e di farvi i loro studi, allor che essa si sarà sviluppata conformemente alle intenzioni delle tre alte corti.

Art. 16. Il vescovato di Cracovia e il capitolo di città libera, come tutto il clero secolare e regolare, saranno conservati. I fondi, le dotazioni, le rendite o percezioni che costituiscono la loro possidenza, saranno loro conservate. Sarà libero tuttavia al senato di proporre alle assemblee di dicembre un modo di ripartizione diverso da quello che potrebbe esistere, se fosse provato che l'attuale uso delle rendite non fosse conforme alle intenzioni de' fondatori, specialmente in ciò che si riferisce alla istruzione pubblica e alla infelice condizione del basso clero. Ogni cambiamento a farsi dovrà subire le stesse formalità dell'adozione d'una legge di Stato.

Art. 17. La giurisdizione ecclesiastica del vescovo di Cracovia non dovendo estendersi su i territori austriaco e prussiano, la nomina del vescovo di Cracovia è riservata immediatamente a S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, il quale, per questa volta, farà la prima nomina di tutta sua scelta. Nel prosieguo, il capitolo ed il senato avranno il diritto di presentar ciascuno due candidati, tra i quali la prefata Maestà sceglierà il nuovo vescovo.

Art. 18. Un esemplare degli articoli suespressi, come della costituzione che ne forma parte principale, sarà conservato solennemente, dalla commessione mista designata all'articolo 7, negli archivi della città libera di Cracovia, quale pruova permanente de' principi generali adottati dalle tre alte Potenze in favore della città e del territorio libero di Cracovia.

Art. 19. Il presente trattato sarà ratificato, ecc 1).

N.° 4. — *Trattato fra la Prussia e la Sassonia, sottoscritto a Vienna il* 18 *maggio* 1815 2).

Art. 1. Vi sarà, a cominciar da oggi, pace ed amicizia tra S. M. il Re di Prussia, da una parte, e S. M. il Re di Sassonia, dall'altra, tra i loro eredi e successori, e tra i loro Stati e sudditi rispettivi, a perpetuità.

Art. 2. S. M. il Re di Sassonia rinuncia a perpetuità, per sè e per tutt'i suoi discendenti e successori, in favore di S. M. il Re di Prussia, a tutt'i suoi diritti e titoli sulle provincie, distretti e territori o parti di territorio del regno di Sassonia designati qui appresso. S. M. il Re di Prussia possederà questi paesi in piena sovranità e proprietà, e li riunirà alla sua monarchia.

I distretti e i territori così ceduti saranno separati dal rimanente del regno di Sassonia da una linea, che sarà d'ora innanzi la frontiera tra i due territori prussiano e sassone, di modo che quanto è compreso nella confinazione formata da questa linea sarà restituito a S. M. il Re di

1) La repubblica di Cracovia è stata *restituita* all'impero d'Austria, per convenzione sottoscritta a Vienna il 6 novembre 1846.

2) Questo stesso trattato è stato sottoscritto separatamente tra la Sassonia e le Corti d'Austria e di Russia.

Sassonia, e che S. M. rinuncia a tutt' i distretti e territori che fossero situati oltre questa linea, e che le fossero appartenuti avanti la guerra.

Questa linea partirà da' confini della Boemia vicino Wiese nei dintorni di Seidenberg, e seguendo il corso del ruscello di Wittich fino al suo confluente con la Neissa.

Dalla Neissa passerà al circolo d'Eigen, fra Tauchritz, che ricade alla Prussia, e Bertschoff, che resta alla Sassonia; seguirà poscia la frontiera settentrionale del circolo di Eigen fino all' angolo tra Paulsdorf e Ober-Sohlaud; da ivi sarà continuata sino ai limiti che separano il circolo di Gœrlitz da quello di Bautzen, per modo che Ober, Mittel-e Nieder-Sohlaud, Olisch e Radewitz restino alla Sassonia.

La grande via postale fra Gœrlitz e Bautzen apparterrà alla Prussia sino ai confini de' due circoli suddetti. Poscia la linea seguirà la frontiera del circolo sino a Dubraake; in seguito essa si estenderà sulle alture alla destra di Lœbauer-Wasser, di maniera che questo ruscello con le sue due sponde, e i luoghi rivieraschi fino a Neudorf restino con questo villaggio alla Sassonia.

Questa linea si gitterà in seguito sulla Spréa e lo Schwarz-Wasser. Liska, Hermsdorf, Ketten e Solchdorf passano alla Prussia.

Dalla Schwartze-Elster, vicino a Solchdorf, si tirerà una linea diritta sino alla frontiera della signoria di Kænigsbruch, vicino a Gross-Græbchen. Questa signoria resta alla Sassonia, e la linea seguirà la frontiera settentrionale della detta signoria fino a quella del baliaggio di Grossenhayn nelle vicinanze di Ortraud. Ortraud, e la strada che da quivi corre, per Merzdorf; Stolzenhayn e Grœbeln, a Mühlberg, coi villaggi che questa strada traversa, e di modo che alcuna parte di essa strada non resti fuora del territorio prussiano, passano sotto la dominazione della Prussia. La frontiera dopo Grœbeln sarà tracciata fino all' Elba vicino a Fichtenberg, e seguirà quella del baliaggio di Mühlberg. Fichtenberg va alla Prussia.

Dall' Elba, fino alla frontiera del paese di Morsebourg, essa sarà regolata in modo che i baliaggi di Torgan, Eilenbourg e Delitsch passino alla Prussia, e quelli di Oschatz, Wurzen e Lipsia restino alla Sassonia. La linea seguirà le frontiere di questi baliaggi, tagliando qualche distretti e mezzi distretti. La via da Mühlenberg a Eilenbourg giacerà interamente sul territorio prussiano.

Da Podelwitz, appartenente al baliaggio di Lipsia e restante alla Sassonia, fino ad Eytra, che le resta del pari, la linea dividerà il paese di Morsebourg, di maniera che Breitenfeld, Hænichen, Gross-e Klein-Dölzig, Mark-Raustœdt e Waut-Nauendorf restino alla Sassonia; Modelwitz poi, Skenditz, Klein-Liebenau, Alt-Raustœdt, Sckœhlen, e Zietschen passino alla Prussia.

Da ivi, la linea taglierà il baliaggio di Pegan, tra il Hoss-Graben, e la Weisse-Elster. Il primo, dal punto ove si separa, al di sopra della città di Grossen, che fa parte del baliaggio di Haynsbourg, dalla Weisse-Elster, fino al punto ove, al di sotto della città di Mersebourg, si unisce alla Saale, apparterrà in tutto il suo corso tra queste due città, con ambo le sponde, al territorio prussiano.

Di là, ove la frontiera riesce a quella del paese di Zeitz, la linea seguirà questa fino a quella del paese d'Altenbourg vicino a Luckan.

Le frontiere del circolo di Neustadt, che passano per intero sotto la dominazione della Prussia, restano intatte.

Le sporgenze del Voigtland nel paese di Reuss, cioè, Gefaell, Blintendorf, Sparenberg, e Blaukenberg, si trovano comprese nella parte della Prussia.

Art. 3. Per evitare ogni lesione di proprietà particolare, e mettere al sicuro, secondo i principî più liberali, i beni degl' individui domiciliati sulle frontiere, saranno nominati, tanto da S. M. il Re di Prussia quanto da S. M. il Re di Sassonia, de'commessari per procedere di unita alla confinazione de' paesi che, per le disposizioni del presente trattato, cambiano di sovrano.

Non appena il lavoro de' commessarî sarà compiuto e approvato dai due sovrani, saranno levate delle carte sottoscritte dai commessarî rispettivi, e messe delle colonne che attesteranno i vicendevoli confini.

Art. 4. Le provincie e i distretti del regno di Sassonia che passano sotto la dominazione di S. M. il Re di Prussia, saranno dinotati sotto il nome di ducato di Sassonia, e S. M. aggiungerà ai suoi titoli quello di duca di Sassonia, di langravio di Turingia, di margravio delle due Lusazie e di conte di Henneberg. S. M. il Re di Sassonia continuerà del pari, relativamente ed in virtù de' suoi diritti di successione eventuali sulle possessioni del ramo Ernestino, a portare quelli di langravio di Turingia e conte di Henneberg.

Art. 5. S. M. il Re di Prussia s'impegna a fare sgombrare dalle sue milizie le provincie, i distretti ed i territorî del regno di Sassonia che non passano sotto la sua dominazione, e a farne rimettere l'amministrazione alle autorità di S. M. il Re di Sassonia, nel termine di quindici giorni, a contare dallo scambio delle ratificazioni del presente trattato.

Art. 6. Si terrà conto immediatamente di tutti gli aggiustamenti che sono una conseguenza necessaria ed indispensabile della cessione delle provincie e de'distretti designati nell'articolo 2 alla Prussia, come quelli relativi agli archivî, ai debiti, ai buoni del tesoro o alle altre gravezze sì di queste provincie che del regno in generale,alle casse pubbliche, alle somme scadute e non pagate,specialmente a quelle delle imposte ordinarie e rendite demaniali scadute durante il tempo dell'amministrazione prussiana, ai beni degli stabilimenti pubblici, religiosi, civili o militari, all'esercito, all'artiglieria, alle provvisioni e munizioni da guerra, ai rapporti di feudalità, ed altri oggetti della stessa natura.

Quanto ai rapporti di feudalità, S. M. il Re di Prussia e S. M. il Re di Sassonia, bramando d' allontanare accuratamente ogni motivo di controversia o di discussione futura, rinunziano, ciascuna da parte sua e vicendevolmente in favore l'una dell' altra, ad ogni diritto o pretensione di questo genere, ch' esse esercitassero o che avessero esercitato oltre le frontiere stabilite col presente trattato.

L' esecuzione del presente articolo si farà di comune accordo e da commessarî nominati da' due Governi.

Art. 7. La separazione degli archivî si farà nel modo seguente. I titoli demaniali, i documenti e le carte che si riferiscono esclusivamente alle provincie, ai territorî o luoghi ceduti per intero da S. M. il Re di Sassonia a S. M. Prussiana, saranno consegnati nel termine di tre mesi, a cominciare dal giorno dello scambio delle ratificazioni, ai commessarî prussiani. La consegna delle piante e carte delle fortezze, città e paesi si farà nell'istesso modo e nell' istesso termine. Ove poi una provincia o territorio non passa per intero sotto la dominazione prussiana, i documenti che ne riguardano la totalità, saranno consegnati in originale ai

commessari prussiani, o resteranno anche alla Sassonia, secondo che la maggiore o minor parte della provincia o territorio medesimo sarà stata ceduta. Quella tra le due parti a cui passano o restano gli originali, si obbliga a fornire l' altra delle copie legali. Quanto agli atti e documenti che, senza trovarsi nell'uno o l'altro de'due casi qui menzionati, sono di comune interesse ad ambedue le parti, il Governo sassone ne conserverà gli originali,ma esso si obbliga a farne rilasciare alla Prussia delle copie legali. I commessari della Prussia saranno messi al caso di giudicare quali tra questi ultimi atti, documenti e carte potessero avere interesse pel loro Governo.

Art. 8. Relativamente all' esercito, è stabilito in massima, che i soldati, bassi-uffiziali, e tutti gli altri militari che non sono graduati, seguiranno l'uno o l'altro de'due Governi, prussiano o sassone, secondo che il loro luogo nativo passerà o resterà sotto l' una o l'altra dominazione. Gli uffiziali di ogni grado, del pari che i chirurgi e gli elemosinieri, avranno la libera scelta a quale de' due servizi preferiranno rimanere, e questa stessa facoltà si estenderà anche ai soldati ed altri militari che non hanno grado di uffiziali, i quali non sono nativi nè del regno di Sassonia nè della monarchia prussiana.

Art. 9. I debiti specialmente ipotecati sulle provincie che passano o restano per intero sotto la stessa dominazione, saranno totalmente a carico del Governo cui queste provincie apparterranno; quanto a quelli annessi alle provincie, di cui una parte resta a S. M. il Re di Sassonia, come a quelli che appartengono all'intiero regno, S. M. il Re di Prussia e S. M. il Re di Sassonia stabiliscono il principio seguente:

Si distingueranno i debiti per la cui soddisfazione, sia pel capitale, sia per gl' interessi, sono stati in ispecialità assegnate alcune rendite (*fundirte Schulden*), da quelli che non si trovano in questo caso. I primi seguiranno queste rendite, per modo che secondo la proporzione in cui queste cadono sotto l'uno o l' altro Governo, sia anche quella nella quale essi saranno divisi tra essi Governi. Per quanto concerne i debiti, a soddisfar i quali non sono state assegnate rendite speciali (*unfundirte Schulden*), il motivo che li ha fatti contrarre deve far conoscere ancora il fondo sul quale essi avrebbero dovuto essere assegnati; vale a dire i rami di rendite che avrebbero dovuto essere gravati pel pagamento degl'interessi e per la restituzione de'capitali. La Prussia e la Sassonia vi contribuiranno nella proporzione secondo la quale esse percepiranno queste rendite. Se, contra ogni aspettativa, si trovassero de' casi in cui fosse impossibile di designare esattamente il fondo speciale sul quale un debito avrebbe dovuto gravare, si supporrà che la totalità delle rendite della provincia, dello stabilimento, dell'istituzione o della cassa, pel cui vantaggio questo debito sarà stato contratto, ne sia gravata, e il debito sarà a carico de'due Governi nella proporzione di quella parte di tali rendite che ognuno di essi percepirà. I pegni che si ritireranno mediante la restituzione del capitale pel quale essi aveano servito di sicurtà, ritorneranno alla provincia, allo stabilimento, all'istituzione, alla persona cui la proprietà di questi pegni appartiene. Quelli che sono la proprietà d' una provincia divisa tra le due Potenze, saranno divisi nella proporzione nella quale le due parti di questa provincia avranno contribuito alla soddisfazione del capitale.

I principî qui sopra stabiliti pei debiti saranno del pari applicati ai crediti.

Art. 10. S. M. il Re di Prussia e S. M. il Re di Sassonia, riconoscen-

do la necessità di adempiere esattamente alle obbligazioni contratte, pei bisogni e il servizio del regno di Sassonia, dalla commessione detta *Central-Stener-Commission*, hanno convenuto che queste saranno vicendevolmente garantite e soddisfatte da'due Governi. Sarà nominato, in conseguenza, senza indugio da ambe le parti, un numero uguale di commessari per liquidare questi debiti, per farne la ripartizione secondo il principio adottato, pei debiti pubblici non consolidati, giusta l'articolo 9, e per istabilire i termini e i modi di soddisfarli; ciascuno de' due Governi si obbliga a fornire i mezzi di questa soddisfazione; si riserbano nondimeno vicendevolmente di effettuare questi pagamenti, sia per gli arretrati dell'imposta e i tagli de' boschi straordinarî sui quali erano stati assegnati, sia per altri espedienti che presentino un'eguale sicurezza; di modo che per le scadenze del pagamento, le obbligazioni per le quali l'imposta e i tagli de' boschi erano stati ordinati, siano esattamente adempiuti. Inoltre se tuttavia il prodotto di questa imposta e di questi tagli non bastasse per soddisfare gli obblighi contratti, si è convenuto che il loro prodotto nella parte prussiana sia impiegato prima ai pagamenti di cui la banca e la società marittima prussiana si sono gravate; e se, per adempirvi, fosse mestieri ancora che la parte sassone contribuisse, e che, contro ogni aspettativa, il prodotto dell' imposta e de' tagli nella parte sassone non bastasse per fornire questi due stabilimenti del supplemento necessario ne' termini scaduti, si concede, per parte della Prussia, una dilazione fino alla fiera di Lipsia di S. Michele di questo anno. Per quanto riguarda gli altri pagamenti ai quali il prodotto dell' imposta e de' tagli dev' essere addettto, S. M. prussiana e S. M. sassone si riserbano, nel caso d' insufficienza di questo prodotto, di aggiustarsi, sia intendendosi amichevolmente coi creditori, sia in altro modo, con una prolungazione di termini, e con facilitazioni quanto al modo di pagamento.

Art. 11. S. M. il Re di Prussia riconosce espressamente che la carta conosciuta sotto il nome di buoni della Banca (*Cassenbillets*) appartiene ai debiti del paese, che debbono essere ripartiti secondo i principî stabiliti dall'articolo 9. — S. M. prussiana promette, in conseguenza, di gravarsi della parte che le ricadrà; e tanto essa quanto S. M. il Re di Sassonia, desiderando provvedere per quanto è possibile al benessere dei loro rispettivi sudditi, si obbligano a prendere, di comune accordo, relativamente a questa carta, de'provvedimenti convenevoli a mantenerne il credito in ambo i territori. A questo effetto, i due Governi hanno convenuto di stabilire un'amministrazione comune de' detti buoni (*Cassenbillets*), che sarà continuata almeno fino al 1° settembre di questo anno, ed alla quale si forniranno, di comune accordo, i fondi necessarî per mantenere il credito di questi biglietti. Hanno convenuto del pari che i regolamenti che sussistono rispetto a' prefati buoni (*Cassenbillets*), relativamente alla loro accettazione nelle casse pubbliche ed in altri pagamenti, saranno mantenuti durante quest'epoca, tanto nella parte del regno di Sassonia ceduta alla Prussia, quanto in quella che rimane a S. M. il Re di Sassonia, e non potranno essere cambiati senza un accordo comune.

Art. 12. Avanzando S. M. il Re di Sassonia de'reclami, sia sulle rendite scadute del circolo di Cottbus, sia per le anticipazioni fatte a questo circolo, la commessione stabilita con l'articolo 14 si occuperà specialmente della discussione di questo oggetto, e vi applicherà i principî convenuti nel presente trattato sopra oggetti analoghi.

Art. 13. S. M. il Re di Prussia promette di far regolare tutto ciò che può riguardare la proprietà e gl'interessi de' sudditi rispettivi, su principi più liberali. Il presente articolo sarà particolarmente applicato ai rapporti degl' individui che conservano de' beni sotto le due dominazioni prussiana e sassone, al commercio di Lipsia, e a tutti gli altri oggetti della stessa natura; ed affinchè la libertà individuale degli abitanti, tanto delle provincie cedute quanto delle altre, non sia affatto molestata,sarà agli stessi libero d'emigrare dall'uno nell'altro territorio,salvo l' obbligazione del servizio militare, e adempiendo le formalità richieste dalle leggi. Essi potranno similmente esportare i loro beni senza essere soggetti ad alcun diritto d'uscita o detrazione (*Abzugsgeld*).

Art. 14. S.M. il Re di Prussia e S.M. il Re di Sassonia nomineranno immantinenti de' commessari per regolare in un modo preciso e particolareggiato gli oggetti menzionati negli articoli 6 a 13, e 16 a 20. Questa commessione si riunirà a Dresda, e il suo lavoro dovrà essere compiuto al più nel termine di tre mesi, a cominciare dallo scambio delle ratificazioni del presente trattato.

Art. 15. S. M. l'Imperatore d' Austria avendo offerto la sua mediazione per tutti gli accomodamenti tra le Corti di Prussia e di Sassonia, divenuti necessari in seguito delle cessioni territoriali stipulate nell' articolo 2, S.M. il Re di Sassonia e S.M. il Re di Prussia accettano questa mediazione, tanto nella generalità quanto nelle particolarità, per gli aggiustamenti di cui saranno incaricate le commessioni menzionate negli articoli 3 e 16.

S. M. s' impegna in conseguenza a nominare senza indugio un commessario incaricato de' suoi pieni poteri, per intervenire a' lavori delle dette commessioni.

Art. 16. Le comunità, le corporazioni e gli stabilimenti religiosi e di istruzione pubblica,che esistono nelle provincie e distretti ceduti da S.M. il Re di Sassonia alla Prussia, o nelle provincie e distretti che restano a S. M. Sassone, conserveranno, quale che sia il cambiamento a cui la loro destinazione possa andar soggetta, i loro beni, come i canoni che loro appartengono secondo l' atto di loro fondazione, o che sieno stati acquistati da essi in prosieguo, per titolo valido rispetto alle leggi, sotto ambedue le dominazioni prussiana e sassone, senza che l' amministrazione e le loro rendite percipiende possano patir molestia, sia dall' una, sia dall' altra parte, conformandosi nondimeno alle leggi, e sopportando le gravezze a cui tutte le proprietà o i livelli della stessa natura sono soggetti nel territorio in cui si trovano.

Art. 17. I principi generali, che sono stati adottati al Congresso di Vienna per la libera navigazione de'fiumi,serviranno di norma alla commessione stabilita in virtù dell' articolo 14, per regolare senza indugio tutto ciò che è relativo alla detta navigazione,e sono particolarmente applicati a quella sull'Elba e, per rapporto ai carichi di legname e a quello che si conduce su per le acque, tanto per quelle indicate sotto il nome di *Elsterwerdaer-Floss-Graben* della Schwartze Elster e della Weisse-Elster, quanto del Floss-Graben che deriva da quest'ultima riviera.

Art. 18. S. M. il Re di Prussia s' impegna ad adempiere i contratti stipulati tra il Governo sassone e i conduttori di demani o rendite demaniali nelle provincie e territori ceduti in forza dell' articolo II, e i cui termini non sono peranco spirati.

Art. 19. S. M. il Re di Prussia promette di far fornire annualmente

al Governo sassone, e questo s' impegna a ricevere cento cinquanta mila quintali di sale (il quintale di centodieci libbre, peso mercantile di Berlino) per un prezzo che, senz' aumentare quello di vendita attuale per i sudditi sassoni, assicuri a S. M. il Re di Sassonia il godimento di una gabella il più che possibile approssimata a quella che percepiva, immediatamente prima dell' ultima guerra, su ciascun quintale di sale venduto.

La commessione, che sarà stabilita in forza dell'articolo 14, regolerà secondo questo principio, il prezzo del quintale, come il numero d' anni, durante i quali non potrà esser cambiato, e al cui termine una nuova fissazione sarà fatta di comune accordo, sì della quantità del sale, che del suo prezzo. La quantità de' cento cinquanta mila quintali all' anno potrà essere portata, sulla dimanda del Governo sassone (la quale dovrà essere motivata, se l' eccedenza è di cinqnanta mila quintali o di meno, sei mesi prima, se oltrepassa questa quantità, un anno prima), fino a dugento cinquanta mila quintali, che il Governo prussiano promette di fornire alle stesse condizioni del minimo sopra enunciato. S' intende, che, spirato il termine convenuto, il minimo di cento cinquantamila quintali non potrà, in alcun caso, essere diminuito a volontà di una delle due parti, e che il principio stabilito per il prezzo, nel presente articolo, sarà ancora il fondamento della nuova fissazione.

I sali, che il Governo sassone riceverà, giusta il presente articolo, saranno forniti dalle saline di Dürrenberg e di Kœsen, e, nel caso che non si ottenesse tanta quantità da queste due saline, dalle saline prussiane più vicine alle frontiere della Sassonia. I sali che il Governo prussiano darà, in virtù di questo articolo, alla Sassonia, non potranno essere gravati d' alcun diritto d' esportazione, e non sarà pagato, sui trasporti de'medesimi dalle saline sino alla frontiera, verun altro diritto oltre quello di barriera, ponti, canali o chiuse, che i sudditi prussiani dovrebbero del pari pagare servendosi della stessa via e degli stessi veicoli.

Art. 20. L' esenzione de' diritti d' esportazione, enunciata alla fine dell' articolo precedente, pei sali, è esteso, con le stesse modificazioni, da parte de' due Governi prussiano e sassone, all'esportazione e all' importazione rispettive da un territorio all'altro, de'frumenti,de'combustibili di ogni specie, del legname da costruzioni, della calce, dell'ardesia, delle mole, de'mattoni e delle pietre d' ogni genere; sia che questi oggetti siano acquistati da' sudditi dei due governi, sia dai governi istessi.

S. M. il Re di Prussia e S. M. il Re di Sassonia s' impegnano nello stesso tempo vicendevolmente a non proibir giammai nè molestare la esportazione degli oggetti di sopra mentovati.

Art. 21. Nessuno individuo, domiciliato nelle provincie che si trovano sotto la dominazione di S. M. il Re di Sassonia, potrà, del pari che nessun individuo domiciliato in quelle che passano in virtù del presente trattato sotto la dominazione di S. M. il Re di Prussia, essere colpito nella sua persona, nei suoi beni, rendite, pensioni e proventi d' ogni genere, nel suo grado e nelle sue dignità, nè perquisito nè ricercato in qualsivoglia maniera, per qualunque parte ch'egli abbia potuto, politicamente o militarmente, prendere agli avvenimenti che si sono consumati dal principio della guerra, terminata con la pace conchiusa a Parigi il 30 maggio 1814. Questo articolo si estende del pari a coloro, i quali, senza essere domiciliati nell' una o nell' altra parte della Sassonia, vi avessero benifondi, rendite, pensioni e proventi, di qualunque natura si siano.

Art. 22. S. M. il Re di Sassonia, tanto per sè, pe'suoi eredi e successori, quanto per i principi di sua casa, loro eredi e successori, rinunzia in perpetuo, ad ogni qualunque titolo, demaniale od altro, che potesse derivare dalla possessione del ducato di Varsavia.

S. M. riconosce i diritti di sovranità su questi paesi, tali quali sono stati stipulati nel trattato di Vienna del 21 aprile (3 maggio) di questo anno, per le provincie che passano sotto lo scettro di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie col titolo di Re di Polonia, per le parti che, sulla riva destra della Vistola, ritornano a S. M. l' Imperatore d'Austria, come per le provincie che saranno possedute da S. M. il Re di Prussia sotto il titolo di granducato di Posen.

Art. 23. S. M. il Re di Sassonia promette di fare restituire fedelmente gli archivi, le carte, le piante e gli altri documenti di qualunque specie appartenenti al ducato di Varsavia. Questa restituzione avverrà con una dilazione che non potrà oltrepassare lo spazio di sei mesi, a cominciare dal giorno dello scambio delle ratificazioni del presente trattato.

Art. 24. S. M. il Re di Sassonia resta sciolta da ogni responsabilità e carico qualunque, relativamente a tutti i debiti contratti dal ducato di Varsavia, col concorso del ministero delle finanze o di altri pubblici impiegati di questo paese, e specificatamente di ogni obbligazione relativa alla convenzione di Bajona, che è annullata, e del prestito aperto sulle saline di Wieliczka.

Quanto ai 2,550,193 fiorini, reclamati, per essere stati versati dalle casse sassoni in quelle del ducato di Varsavia, come pel trattato sottoscritto il 21 aprile (3 maggio) fra la Prussia, l' Austria e la Russia, si è stipulato che sarebbe stabilita prontamente a Varsavia una commissione di liquidazione, composta di commessarî russi, austriaci e prussiani, e che le tre Corti la investirebbero de' poteri necessarî per conoscere del debito esterno ed interno, ed anche delle loro pretensioni o impegni vicendevoli fra esse; questo reclamo seguirà lo stesso modo; sarà deferito alla detta commessione, e sarà libero a S. M. il Re di Sassonia di accreditarvi di parte sua un commessario che assisterà alle deliberazioni della stessa.

Art. 25. Il presente trattato sarà ratificato, ecc.

N.° 5. — *Dichiarazione del Re di Sassonia sopra i diritti della Casa di Schœnbourg, del* 18 *maggio* 1815, *aggiunta al trattato precedente.*

S. M. il Re di Sassonia, desiderando uniformarsi all'intenzione che le Corti di Russia, di Austria, di Francia, della Gran-Brettagna e di Prussia hanno espressa nello articolo relativo alla Casa di Schœnbourg, qui trascritto, e formante il trentesimoterzo di quelli che sono stati comunicati alla prefata Maestà a Presburgo:

Art. « Le alte parti contraenti, riserbando espressamente alla casa de' principi di Schœnbourg i diritti che risulteranno da' suoi rapporti futuri con la lega germanica, le confermano e garantiscono rispettivamente, in quanto alle sue possessioni nel regno di Sassonia, tutte le prerogative che la Casa reale di Sassonia ha riconosciute nella deliberazione del 4 maggio 1740, conchiuso tra essa e la casa di Schœnbourg ».

Dichiara,

1.°) Obbligarsi verso le cinque Potenze, qui sopra mentovate, a riconoscere i vantaggi e i diritti che saranno assicurati nella lega ger-

manica a'principi e conti di Schœnbourg, salvo i diritti che la Corte di Sassonia esercita sui beni della detta casa.

2.°) S. M. il Re di Sassonia s' obbliga del pari verso le cinque Potenze, per sè e suoi successori, ad osservare e a fare osservare per tutto il tempo avvenire, e in tutta la loro estensione, i termini della deliberazione del 4 maggio 1740.

La presente dichiarazione avrà la stessa forza e valore, ecc.

Segue l' atto d' accettazione de' plenipotenziari di Austria, Russia, Francia, Gran-Bretagna e Prussia, sotto la data del 29 *maggio* 1815.

N.° 6. — *Trattato tra l'Annover e la Prussia, sottoscritto a Vienna, il* 29 *maggio* 1815.

S. M. il Re di Prussia, e S. M. il Re del regno-unito della Gran-Brettagna e d'Irlanda, Re dell'Annover, desiderando di stabilire in un trattato particolare i patti contenuti ne'processi verbali de'13 e 21 febbraio 1815; del comitato dei plenipotenziari dell' Inghilterra, dell' Austria, della Russia, della Prussia e della Francia, a fin di mettere in esecuzione le disposizioni del trattato conchiuso a Reichenbach il 14 giugno 1813 1), e d' effettuare gli aggiustamenti territoriali che sono conseguenza di questo obbligo assunto da S. M. Prussiana, i due sovrani hanno nominato de' plenipotenziari per concertare, stabilire e sottoscrivere tutto ciò che si riferisce a quest' oggetto, ecc.

Art. 1. S. M. il Re di Prussia cede a S. M. il Re del regno-unito della Gran-Bretagna e d'Irlanda, Re dell'Annover, per essere posseduti da S. M. e suoi successori, in piena proprietà e sovranità:

1.°) Il principato di Hildesheim, il quale passerà sotto la dominazione di S. M. con tutt' i diritti e tutti gli obblighi coi quali il detto principato passò sotto il dominio prussiano;

2.°) La città e il territorio di Goslar;

3.°) Il principato della Frisia orientale, compresovi il paese detto lo *Harlinger-Laud*, sotto le condizioni reciprocamente stipulate all'articolo 5 per la navigazione dell' Ems e il commercio nel porto d'Embden: gli Stati del principato conserveranno i loro diritti e privilegi;

4.°) Il contado inferiore (*Niedere Grafschaft*) di Luigen, e la parte prussiana del principato di Munster, che è situata fra questo contado e la parte di Rheina-Wolbeck occupata dal Governo annoverese. Ma poichè le due alte parti contraenti hanno convenuto, che il regno dell'Annover otterrà per questa cessione un ingrandimento contenente una popolazione di ventidue mila anime, e che il contado inferiore di Luigen e la parte del principato di Munster, di su mentovati, potrebbero non soddisfare a questa condizione, così S. M. il Re di Prussia si obbliga a far estendere la linea di confinazione nel principato di Munster per quanto sarà necessario da contenere la detta popolazione. La commessione, che i Governi prussiano e annoverese nomineranno senza indugio per procedere alla fissazione esatta de'confini, sarà specialmente incaricata della esecuzione di questa disposizione.

S. M. Prussiana rinunzia a perpetuità, per sè, tutt' i suoi discenden-

1) In virtù del trattato d'alleanza e di sussidi di Reichenbach, la Prussia si obbligava a cooperarsi con tutti i suoi mezzi per restituire l' Annover in possesso della casa di Brunswick-Lauenbourg.

ti e successori alle provincie e territori menzionati nel presente articolo, come a tutt' i diritti che vi si riferiscono.

Art. 2. S. M. il Re di Prussia rinunzia a perpetuità, per sè, i suoi discendenti e successori, ad ogni diritto e pretensione qualsivoglia che potrebbe, nella sua qualità di sovrano dell' Eichsfeld, avanzare sul Capitolo di San-Pietro nel borgo di Morten, o sulle sue dipendenze situate nel territorio annoverese.

Art. 3. S. M. il Re di Prussia si obbliga a disporre, mediante compensazioni a fornire sulla massa de' paesi la cui possessione è stata assicurata a S. M. prussiana per le stipulazioni fatte al Congresso di Vienna:

1.°) S. A. R. l'Elettore di Assia, a cedere a S. M. il Re del regno-unito della Gran-Bretagna e d'Irlanda, Re dell'Annover, per essere posseduti da lui e da'suoi successori, in piena sovranità e proprietà: i tre baliaggi di Uechte, Freudenberg e Aubourg, altrimenti detto Wagenfeld, coi distretti e territori che ne dipendono, come la parte che S. A. R. possiede del contado di Schaumbourg, e le signorie di Plessen e di Neuengleichen;

2.°) S. A. R. il Langravio di Assia-Rothenbourg a rinunziare in perpetuo, ai diritti che possiede su la detta signoria di Plessen, affinchè questi diritti si trasferiscano a S. M. Britannica il Re dell'Annover.

La cessione da parte di S. A. R. l'Elettore di Assia, e la rinunzia del Langravio di Assia-Rothenbourg, qui sopra enunciate, non ottenendosi nel termine di tre mesi, prescritto nell'articolo 40 dell'atto del 13 febbraio, e le cessioni scambievoli avendo, in forza dell' articolo menzionato, dovuto esser messe in esecuzione, sotto la riserva che, mentre la Prussia continua a godere del territorio, che essa avrebbe destinato per soddisfare l' Elettore di Assia ed il Langravio di Rothenbourg, l' Annover riterrebbe, di sua parte, la porzione del ducato di Lauenbourg, di cui si è disposto nell'articolo 4 in favore di S. M. Prussiana, quest'aggiustamento continuerà a sussistere fino a che l'Annover abbia effettivamente ottenuto le dette cessioni e rinunzia dall' Assia, o che i Governi di Prussia e dell'Annover abbiano convenuto sulle indennità eguali alla diminuzione che risulterebbe, per l'Annover, dalla perdita de' territori compresi nelle dette cessione e rinunzia; indennità che debbono esser prese sull' Eichsfeld e sulla parte prussiana del contado di Hohenstein.

Quanto alle altre cessioni a fare, in virtù delle stipulazioni fermate nell'atto del 13 febbraio 1815, il consentimento di S. M. Prussiana e di S. A. R. il principe reggente della Gran-Bretagna e dell'Annover, essendo stato già, a questo uopo, ottenuto; le due alte parti contraenti daranno gli ordini necessari perchè esse sieno effettuate in otto settimane, a cominciare dalla sottoscrizione del presente trattato.

Art. 4. S. M. il Re del regno-unito della Gran-Bretagna e d'Irlanda, Re dell' Annover, cede a S. M. il Re di Prussia, per essere posseduti in piena proprietà e sovranità per sè e i suoi successori:

1.°) La parte del ducato di Lauenbourg situata sulla riva destra dell'Elba, coi villaggi lanemburghesi situati sulla stessa riva; la parte di questo ducato situata sulla riva sinistra resta al regno dell' Annover; gli Stati della parte del ducato che passa sotto il dominio prussiano, conserveranno i loro diritti e privilegi, e specialmente quelli fondati su la deliberazione provinciale del 15 settembre 1702, confermata da

S.M. il Re della Gran-Bretagna, attualmente regnante, in data del 21 giugno 1765; — 2.°) Il baliaggio di Kloetze; — 3.°) Il baliaggio d'Elbingerode; — 4.°) i villaggi di Rudigershagen e Gœnseteich; — 5.°) Il baliaggio di Reckeberg.

S. M. Britannica, Re dell'Annover, rinunzia a perpetuità, per sè, i suoi discendenti e successori, alle provincie e distretti compresi nel presente articolo, come a tutt'i diritti che vi si riferiscono.

Art. 5. S. M. il Re di Prussia e S. M. Britannica, Re dell'Annover, spinti dal desiderio di rendere affatto uguali e comuni a' loro sudditi rispettivi i vantaggi del commercio dell' Ems e del porto d' Embden, convengono, sul proposito, quanto segue:

1.°) Il Governo annoverese si obbliga di fare eseguire a sue spese, negli anni 1815 e 1816, i lavori che una commessione mista di periti, che sarà nominata immediatamente dalla Prussia e dall' Annover, stimerà necessarî per rendere navigabile la parte del fiume dell' Ems, dalla frontiera della Prussia fino alla sua foce; e di mantenere, dopo compiuti questi lavori, costantemente questa parte del fiume nello stato in che l'avranno messa i detti lavori pel miglioramento della navigazione.

2.°) Sarà libero a' sudditi prussiani d' importare e d' esportare pel porto di Embden ogni sorta derrate, produzioni e mercanzie qualunque, sì naturali, che artificiali, e di tenere nella città di Embden de'magazzini per depositarvi le dette mercanzie per due anni, a principiare dal loro arrivo nella città, senza che questi magazzini siano assoggettati ad una altra ispezione, oltre quella a cui sono sottoposti i depositi de' sudditi annoveresi istessi.

3.°) I bastimenti prussiani, del pari che i negozianti prussiani, non pagheranno per la navigazione, l' esportazione e l' importazione delle mercanzie, come del magazzinaggio, altri pedaggi o diritti qualunque oltre quelli ai quali saranno tenuti gli stessi sudditi annoveresi. Questi pedaggi e diritti saranno regolati di comune accordo tra la Prussia e l' Annover, e di poi la tariffa non potrà essere cambiata se non di comune accordo. Le prerogative ed esenzioni qui specificate, si estendono egualmente ai sudditi annoveresi che navigassero sulla parte della riviera d'Ems che resta a S. M. Prussiana.

4.°) I sudditi prussiani non saranno affatto obbligati di servirsi dei negozianti d' Embden pel traffico che fanno pel detto porto, e sarà libero ad essi di negoziare con le loro mercanzie ad Embden, sia con abitanti di questa città, sia con istranieri, senza pagare altri diritti che quelli a cui sono sottoposti i sudditi annoveresi, e che non potranno essere elevati se non di comune accordo.

S. M. il Re di Prussia, da parte sua, si obbliga di accordare ai sudditi annoveresi la libera navigazione sul canale della Stecknitz, di maniera che essi non saranno obbligati che agli stessi diritti che saranno pagati dagli abitanti del ducato di Lauenbourg. — S. M. Prussiana s'impegna, inoltre, di assicurare questi vantaggi ai sudditi annoveresi anche nel caso che il ducato di Lauenbourg fosse da lei ceduto ad un altro sovrano.

Art. 6. S. M. il Re di Prussia e S. M. il Re del regno-unito della Gran-Bretagna e d' Irlanda, Re dell' Annover, acconsentono reciprocamente perchè esistano tre strade militari pei loro rispettivi Stati, cioè:

1.°) Una, da Halberstadt, pel paese di Hildesheim, a Minden;

2.°) Una seconda, dalla Vecchia-Marca, per Gifhorn e Nenstadt, a Minden;

3.°) Una terza, da Osnabruck, per Ippenbüren e Rheina, a Bentheim;

Le due prime in favore della Prussia, e la terza in favore dell' Annover.

I due Governi nomineranno immantinenti una commessione per fare compilare, di comune accordo, i regolamenti necessarî per le dette strade.

Art. 7. I militari in attività di servizio presso l' una o l' altra delle due alte Potenze contraenti, e nativi de'paesi ceduti dall'una di queste all'altra in forza della presente convenzione, saranno rinviati nella lor patria nello spazio d'un anno, e cominciare dallo scambio delle ratificazioni della presente convenzione: gli uffiziali di ogni grado potranno, se loro piace, rimanere nel servizio, nel quale sono attualmente impegnati.

Le pensioni de' militari di ogni grado si continueranno a pagare da quella Potenza che le ha accordate.

Art. 8. Le alte parti contraenti si obbligano a rimettersi vicendevolmente i titoli demaniali, documenti e carte relative alle provincie e distretti vicendevolmente ceduti nel termine di due mesi, a cominciare dal giorno della consegna di ciascuna delle dette provincie o distretti: la stessa disposizione si estenderà alle piante e carte delle città e ai paesi qui sopra menzionati.

Art. 9. In tutt'i paesi ceduti o scambiati con la presente convenzione, il nuovo possessore si graverà de' debiti specialmente ipotecati sul suolo de' detti paesi, e di quello contratto per ispese fatte per lo miglioramento effettivo di questi paesi; i debiti contratti costituzionalmente in nome del paese, particolarmente quelli che nel ducato di Lauenbourg sono stati fatti dal 1798, per sopperire alle spese della linea di confinazione e a quelle cagionate dall' occupazione francese, saranno riconosciuti come debiti del paese; e saranno fatti noti, col concorso degli Stati provinciali, i mezzi pel pronto ed esatto pagamento de' capitali e degl' interessi.

Art. 10. Il baliaggio di Meppen, appartenente al duca d'Aremberg, come la parte di Rheina-Wolbeck appartenente al duca di Looz-Corswaren, che si trovano in questo momento provvisoriamente occupati dal Governo annoverese, saranno messi col regno dell' Annover nelle relazioni che la costituzione federativa dell'Alemagna regolerà pei territorî mediatizzati. I Governi prussiano e annoverese avendosi nondimeno riserbato, nell' articolo 8 dell'atto del 13 febbraio già menzionato, di convenire in prosieguo, se uopo ne fosse, per la fissazione di una altra frontiera nel rapporto del contado appartenente al duca di Looz-Corswaren, i detti Governi incaricheranno la commessione, che nomineranno per la confinazione della parte del contado di Lingen ceduto all'Annover, di occuparsi dell' oggetto succennato, e di fissare definitivamente le frontiere della parte del contado appartenente al duca di Looz-Corswaren, che deve, come si è detto, essere occupata dal Governo annoverese.

I rapporti tra il Governo dell'Annover e il contado di Bentheim resteranno tali quali sono regolati dai trattati d' ipoteca esistenti tra S. M. Britannica e il conte di Bentheim; e dopo che i diritti emergenti da questo trattato saranno estinti, il contado di Bentheim si troverà rispetto al

regno dell'Annover nelle relazioni che la costituzione federativa dell'Alemagna regolerà pei territorî mediatizzati.

Art. 11. S. M. il Re di Prussia bramando fare degli scambi di territorio con S. A. S. il duca di Brunswick, per rettificare i loro rispettivi territorî, S. M. il Re del regno-unito della Gran-Brettagna e d'Irlanda, Re dell'Annover, si obbliga di fare tutto ciò che dipenderà da lui per fare acconsentire S. A. S. a questi aggiustamenti e per facilitarli, ed acconsente anticipatamente alle cessioni nelle quali le due parti potessero convenire. Il presente articolo si estenderà particolarmente su Calvoerde e Walkenried, senza essere assolutamente ristretti a questi due luoghi.

Art. 12. S. M. Britannica, Re dell'Annover, nel fine di concorrere al desiderio di S. M. Prussiana, a procurare un ampliamento di territorio convenevole a S. A. S. il duca d'Oldenbourg, promette di cedergli un distretto contenente una popolazione di cinque mila abitanti.

Art. 13. Il presente trattato sarà ratificato, ecc.

N.° 7. — *Convenzione tra la Prussia ed il granduca di Sassonia-Weimar, sottoscritta a Vienna il* 1° *giugno* 1815.

S. M. il Re di Prussia, desiderando mettere in esecuzione le disposizioni che sono state stipulate nel Congresso di Vienna in favore di S. A. R. il granduca di Sassonia-Weimar, e che S. M. Prussiana si è obbligata di adempiere, e, tanto ella quanto S. A. R. il granduca avendo risoluto di conchiudere un trattato particolare all' uopo, i due sovrani hanno nominato, ecc.

Art. 1. S. M. il Re di Prussia s'impegna a cedere dalla totalità dei suoi possedimenti, tali quali sono stati fissati e riconosciuti dalle stipulazioni del Congresso di Vienna, a S. A. R. il granduca di Sassonia-Weimar, de' distretti che contenessero una popolazione di cinquantamila abitanti, o contigui o vicini al principato di Weimar.

S. M. Prussiana si obbliga ancora a cedere a S. A. R., nella parte del principato di Fulda, che gli è stata rimessa in virtù delle stesse stipulazioni, de'distretti contenenti una popolazione di ventisettemila abitanti.

S. A. R. il granduca di Weimar possederà i suddetti distretti in piena sovranità e proprietà, e li riunirà in perpetuo ai suoi Stati attuali.

Art. 2. I distretti e territorî che dovranno essere ceduti a S. A. R. il granduca di Sassonia-Weimar, in virtù dell' articolo precedente, saranno determinati da una convenzione particolare, e S. M. il Re di Prussia si obbliga a conchiuderla e a far consegnare a S. A. R. i suddetti distretti e territorî nel termine di due mesi, a cominciare dallo scambio delle ratificazioni del presente trattato.

Art. 3. Nel fine di corrispondere tuttavia al desiderio che gliene è stato manifestato da S. A. R. il granduca di Sassonia-Weimar, S. M. il Re di Prussia cede fin da questo momento e promette di far rimettere a S. A. R., nel termine di quindici giorni, a principiare dalla sottoscrizione del presente trattato, i distretti e territorî seguenti, cioè:

La signoria di Blankenhayn, con la riserva tuttavia che il baliaggio di Wandersleben, appartenendo a Huter-Gleichen, non sia compreso in questa cessione;

La signoria inferiore (*Niedere Herrschaft*) di Kranichfeld;
Le commende dell'ordine Teutonico Zwætzen, Lehesten e Liebstadt, coi loro provventi demaniali, le quali, facendo parte del baliaggio di Eckartsberga, formano delle sporgenze nel territorio di Sassonia-Weimar, come pure tutte le altre sporgenze situate nel principato di Weimar; e appartenenti al detto baliaggio.
Il baliaggio di Tautenbourg, eccettuato Droïzen, Gærschen, Wethabourg, Wetterscheid e Moellschütz, che resteranno alla Prussia;
Il villaggio di Ramssla, come quelli di Klein-Brembach e Berlstedt, sporgenti nel principato di Weimar, e appartenenti al territorio di Erfurt;
La proprietà de' villaggi di Bischoffsroda e Probsteizella, sporgenti nel territorio d' Eisenach, la cui sovranità appartiene già al granduca.
La popolazione di questi differenti distretti fa parte di quella di cinquantamila anime assicurata a S. A. R. il granduca con l' articolo 1, e ne sarà escomputata.
Art. 4. Tutti gli aggiustamenti accessorî, che sono una conseguenza delle cessioni stipulate nell'articolo 3, relativamente ai debiti, agli archivî, alle casse pubbliche, ed altri oggetti della stessa natura, faranno parte della convenzione particolare mentovata nell' articolo 2.
S. A. R. il granduca si obbliga specialmente a gravarsi, pei distretti che possederà nel principato di Fulda, nella proporzione de' suoi possedimenti, di sua parte alle obbligazioni che tutt'i nuovi possessori dell'ora cessato ducato di Francoforte dovranno adempiere.
Art. 5. Il presente trattato sarà ratificato, ecc.

N.° 8. — *Convenzione tra la Prussia e il duca e principe di Nassau, del* 31 *maggio* 1815.

Le possessioni ereditarie della casa di Orange essendo state trasmesse come indennità a S. M. il Re di Prussia, in virtù delle stipulazioni convenute tra le Potenze riunite al congresso di Vienna, ed un aggiustamento territoriale con le LL. AA. SS. il duca e principe di Nassau essendo stato espressamente riservato, S. M. il Re di Prussia ha nominato, per conchiudere questo componimento, il suo Cancelliere di Stato. ecc.
Art. 1. Le LL. AA. SS. il duca e principe di Nassau cedono a S. M. il Re di Prussia, in piena sovranità e proprietà, i baliaggi, parrocchie e luoghi seguenti:
1.° Il baliaggio di Linz; 2.° quello d' Altenwied; 3.° quello di Schoeneberg; 4.° quello d' Altenkirchen; 5.° la parrocchia di Hamm, che faceva anticamente parte del baliaggio di Hachenberg; 6.° il baliaggio di Schœnstein; 7.° quello di Freusberg; 8.° quello di Friedewald; 9.° quello di Dierdorf; 10.° la parte distaccata del baliaggio di Hersbach che confina ad Altenkirchen; 11.° il baliaggio di Neuerburg; 12.° quello di Hammerstein, con Irlich e Eugers; 13.° il baliaggio di Heddesdorf; 14.° la città di Nenwied; 15.° i comuni di Gladbach, Heimbach, Weiss, Sayn, Mühlhofen, Bendorf, Weitersbourg, Wallendar e Mellendar, faciente parte del baliaggio di Wallendar; 16.° i comuni di Nieder-Werth, Niederberg, Urbar, Immendorf, Neudorf, Ahrenberg, Ehrenbreitstein con i molini; Arzheim, Pfaffendorf e Horcheim, faciente parte del baliaggio di Ehrenbreitstein; 17.° il baliaggio di Braunfels; 18.° quello di Greifenstein; 19.° quello di Hohen-Solms.

Art. 2. S. M. il Re di Prussia, di parte sua, cede alle LL. AA. SS. il duca e principe di Nassau, con tutti i diritti di sovranità e proprietà:

1.° I tre principati anticamente posseduti dalla casa di Nassau-Orange, Dietz, Hadamar e Dillenbourg, compresavi la signoria di Beilstein, eccettuati però i baliaggi di Burbach e di Neukirchen;

2.° Una parte del principato di Siegen e de' baliaggi di Burbach e di Neukirchen, contenente una popolazione di dodicimila abitanti, e composto di comuni contigui al principato di Dillenbourg;

3.° Finalmente, le signorie di Westerbourg e di Schadek, e la parte del baliaggio di Runekel, che apparteneva ultimamente al granducato di Berg.

Art. 3. La parte del principato di Siegen e dei baliaggi di Burbach e di Neukirchen, la quale, secondo l' articolo suespresso, dovrà essere ceduta, sarà determinata da' commessarî nominati dalle due alte parti contraenti, nel più breve tempo, e al più tardi nelle quattro settimane che seguiranno immediatamente la ratificazione del presente trattato; ma, in ogni caso, prima che la casa di Nassau-Orange prenda possesso di queste provincie. I commessarî si conformeranno al principio della contiguità di queste porzioni coi territorî rispettivi, ed avranno una cura particolare, affinchè tutt'i rapporti comunali, ecclesiastici ed industriali attualmente esistenti siano conservati: sotto i rapporti industriali sono specialmente compresi quelli che riguardano la scavazione delle miniere.

Nel caso in cui questi commessarî non potessero accordarsi su l'uno o l'altro di questi oggetti, essi sono autorizzati a far compromesso appo un arbitro, nominato da essi stessi, che deciderà inappellabilmente.

Art. 4. I baliaggi e le porzioni di territorî da cedersi reciprocamente, in conformità degli articoli 1, 2 e 3, passeranno al futuro possessore con la totalità de' distretti dei comuni che vi appartengono, come del pari con tutte le proprietà pubbliche e demaniali che questi territorî contengono, sotto qualunque denominazione esse si trovino, o qualunque sia il titolo col quale esse abbiano potuto essere acquistate. Nessuna parte possederà delle sporgenze nel territorio dell' altra; e specialmente le abbazie di Rommersdorf, Sayn, Nieder-Werth, e Besselich, che sono situate nei comuni ceduti con l' articolo 1, saranno comprese nel territorio prussiano con le loro proprietà sporgenti ne'confini prussiani.

Le due parti contraenti rinunziano scambievolmente, l'una in favore dell'altra, ad ogni provento, a'diritti di alta sovranità, di feudalità o altro, di qualunque natura possano essere, che appartenessero all'una di esse nel territorio dell'altra.

Gli utensili da Zecca d'Ehrenbreitstein, i mobili che si trovano nel castello d'Engers, ed i navicelli appartenenti alle LL. AA. SS. il duca e principe di Nassau, sono ad essi riservati per essere rilevati nello spazio di tre mesi, a contare dalla ratificazione del presente trattato.

Art. 5. Per assicurare e completare le fortificazioni e la difesa dell' antica fortezza d' Ehrenbreitstein, situata nel territorio ceduto dalla casa di Nassau, nel caso in cui si stimasse opportuno il restaurarla, si è stipulato, che generalmente la Prussia potrà eseguire de'lavori militari dovunque vorrà, alla distanza di mille e cinquecento pertiche d'Alemagna (*Rheinlændische Ruthen*) dalla fortezza, anche nei comuni che potessero essere restati sotto la sovranità di Casa Nassau, rifacendo tuttavia i proprietarî, e senza pregiudizio de' rapporti territoriali.

Art. 6. Per impedire che le cessioni convenute con l' articolo primo non arrechino alcun detrimento al commercio del ducato di Nassau, si è convenuto, che l'importazione pel Reno e l'esportazione per questo fiume, per mezzo delle vie che vanno al Reno per Ehrenbreitstein e Wallendar, non saranno sottoposte ad alcun impedimento, nel rapporto degli abitanti del ducato, nè vi si porranno a nuove gravezze.

Art. 7. Quanto agli arretrati delle rendite ed ai superi delle casse pubbliche, si metteranno in esecuzione i principi che sono stati adottati e che sono osservati, riguardo a questi stessi oggetti, verso S. M. il Re de' Paesi-Bassi, per le parti di territorio la cui possessione è stata trasmessa alla prefata Maestà da S. M. il Re di Prussia.

Art. 8. Quanto ai debiti delle parti di territorio cedute, si è convenuto ciò che segue:

1.° Che i debiti particolari de'comuni, delle parrocchie, dei baliaggi, distretti, o provincie, passino, con questi comuni, parrocchie, baliaggi, distretti e provincie, ai futuri possessori, e continueranno ad esserne gravati. Allorchè i baliaggi, distretti o provincie saranno divisi, i debiti particolari di questi baliaggi, distretti o provincie, saranno ripartiti tra i due Governi, nella proporzione stessa con cui le parti cedute hanno dovuto contribuire fino al presente al pagamento degl' interessi ed alla restituzione de' capitali; o, se questa proporzione non può essere determinata, in quella con la quale essi generalmente hanno contribuito alle spese comuni.

2.° I debiti delle Casse di Stato e della Camera delle finanze del ducato di Nassau, come il loro ammontare, al 31 dicembre 1814, sarà stato accertato, saranno ripartiti tra le due parti nella proporzione de' proventi netti che i territori ceduti hanno annualmente versati nelle casse centrali dello stato e della Camera delle finanze, prendendo per mezzo termine le cinque annate immediatamente anteriori al 1812, aggiungendovi tuttavia a questa media proporzionale il provento netto del baliaggio di Runckel nell'anno 1814.

3.° I debiti dello Stato e della Camera delle finanze de' principi di Nassau-Orange saranno ripartiti fra le due parti contraenti, nella proporzione e secondo l'epoca che si è ora determinata, prendendo per termine medio i proventi netti della camera di Nassau-Orange nelle cinque annate dal 1801 al 1805, e aggiugnendo per ciascuna di queste annate il provento netto delle signorie di Westerbourg e di Schadek, tal quale è stato nel 1814.

4.° I debiti provenienti da Nassau-Saarbrück, di cuipotrebbe ancora esser gravata la cassa di stato del ducato di Nassau, non sono compresi in questa distribuzione: essi resteranno esclusivamente a carico della casa del duca e principe di Nassau.

Art. 9. Le pensioni, che sono state accordate per servizi resi a tale parte di territorio, o che provvengono da' beni secolarizzati situati in una di queste parti; in una parola tutte le pensioni che, secondo la natura della loro origine, appartengono ad un territorio in particolare, saranno pagate dalla parte che possederà gli oggetti ai quali esse erano originariamente annesse. Le pensioni militari saranno a carico del Governo che possederà il territorio di cui il pensionista è nativo.

Le altre pensioni, che non entrano in questa categoria, saranno ripartite nella proporzione de' proventi, nella stessa guisa che si è detto pei debiti pubblici.

Le rendite vitalizie saranno considerate nell' istesso modo de' debiti, e attribuite, in totalità o in parte, a' due Governi, secondo le porzioni di territorio o il paese intero ne saranno gravati.

Art. 10. I funzionari ed impiegati locali seguono i territorî ceduti; nei baliaggi divisi, il Governo, al quale passa il luogo del loro domicilio attuale, ne prenderà cura.

Tutt'i funzionari centrali e provinciali impiegati nelle amministrazioni di Wiesbaden, Weilbourg, Dietz e Dillenbourg, resteranno alla casa di Nassau ove passeranno; la Prussia assume il carico di quelli di Ehrenbreitstein.

I funzionari centrali, che non possono continuare a servire l' uno o l'altro de'due Governi, o ai quali l'uno o l'altro accorderà il loro ritiro ne'tre mesi che seguiranno immediatamente alla presente convenzione, riceveranno le paghe o le pensioni di ritiro fissate dall' editto del duca e principe di Nassau, del 3 e del 16 dicembre 1811; queste pensioni saranno pagate da'due Governi, in proporzione della quota convenuta riguardo ai debiti. Nessun funzionario di cui l'uno o l'altro Governo avrà preso il carico, sarà trattato meno favorevolmente del modo che ha determinato l'editto accennato.

Art. 11. Tutt'i militari nati in uno de'territorî vicendevolmente ceduti e che non hanno grado di uffiziali, saranno, dopo la campagna in cui si va ad entrare, rimessi alle autorità militari del Governo al quale il loro luogo nativo apparterrà. Fino a questa epoca, essi continueranno il loro servizio attuale.

Gli uffiziali non saranno impediti dal Governo, cui il loro luogo natio resta o passa, di continuare a servire, se lo preferiscono, l'altro Governo.

Art. 12. I condannati alle case di forza o di correzione, e i dementi chiusi negli ospedali, saranno rimessi ai Governi rispettivi secondo i luoghi di loro nascita.

Art. 13. Gli archivî e depositi di scritture saranno divisi secondo la divisione de'territorî, ed ogni Governo sarà messo in possesso degli atti ed instrumenti che si riferiscono alla porzione che ad esso è spettata.

Art. 14. La Prussia si grava delle obbligazioni della casa ducale di Nassau relative alle poste di Taxis, come delle obbligazioni che gravitano sulle porzioni di territorio che le sono state cedute.

Art. 15. La grande via da Giessen ad Ehrenbreitstein,che traversa il paese di Nassau, formerà una strada militare per la Prussia, destinata a stabilire la comunicazione tra Erfurt e Coblenza. Tutto ciò che sarà stato convenuto riguardo alle strade militari prussiane che passano per gli Stati del Re di Annover e dell'elettore di Assia, sarà applicato alla suddetta strada da Giessen a Ehrenbreitstein.

Art. 16. Per terminare definitivamente tutt'i punti che esigono degli aggiustamenti ulteriori, spezialmente ciò che riguarda i debiti, le pensioni ed i funzionarî impiegati, i due Governi nomineranno, immediatamente dopo la ratifica del presente trattato, de' commessari che si riuniranno a Wiesbaden, nello scopo di convenire, nel più breve tempo possibile, su tutti gli aggiustamenti. Essi avranno il potere di adottare le misure necessarie affinchè il pagamento degl'interessi de' debiti pubblici e quello delle pensioni non soffrano interruzione, ed il credito dei fondi pubblici non sia scosso, ed il servizio delle casse continui a farsi come pel passato.

Art. 17. Siccome la convenzione conchiusa il 31 maggio tra le LL.

MM. i Re di Prussia e de' Paesi-Bassi, relativamente ad alcune reciproche concessioni, contiene un articolo così concepito:

«Sarà nominata immantinenti, da S. M. il Re di Prussia e da S. M. il Re de'Paesi-Bassi, una commessione per regolare tutto ciò che è relativo alla cessione de' possedimenti nassoviani di S. M., per rapporto agli archivi, debiti, eccedenze di casse ed altri oggetti della stessa natura. La parte degli archivi, che non riguarda i paesi ceduti, ma la casa d'Orange, e tutto ciò che, come biblioteche, collezioni di carte ed altri oggetti simili, appartengono alla proprietà particolare e personale di S. M. il Re de' Paesi-Bassi, resterà a S. M. e le sarà subito rimesso. Una parte de' suddetti possedimenti essendo scambiata con quelli del duca e principe di Nassau, S. M. il Re di Prussia si obbliga, e S. M. il Re dei Paesi-Bassi acconsente, a far trasferire l'obbligazione stipulata col presente articolo sulle LL. AA. SS. il duca e principe di Nassau, per la parte delle dette possessioni che sarà riunita a' loro Stati ».

Così le LL. AA. SS. il duca e principe di Nassau si obbligano di adempiere, in nome e vece di S. M. il Re di Prussia, le obbligazioni che essa vi ha contratte, come pure quelle che concernono i territorî e le parti di territorî della casa di Nassau-Orange, che, col presente trattato, sono loro cedute.

Art. 18. Le ratifiche di questa convenzione saranno scambiate, ecc.

Articolo separato.

Conchiudendo il trattato principale tra S. M. il Re di Prussia e LL. LL. AA. il duca e il principe di Nassau, i sottoscritti plenipotenziarî hanno ancora stabilita la convenzione eventuale seguente:

Nel caso in cui S. M. il Re di Prussia, in conseguenza degli aggiustamenti territoriali che vanno ad essere stabiliti con la Assia Elettorale, trovasse modo d' acquistare il contado inferiore di Katzenelubogen col paraggio di Assia-Rotheubourg che vi sporge dentro, S. M. si obbliga a cedere alle LL. AA. il duca e il principe di Nassau il detto contado, con le proprietà dell' elettore di Assia che vi sono situate, o coi diritti di paraggio e le possessioni di Assia-Rothenbourg. Al contrario, le LL. AA. s' impegnano ad abbandonare a S. M. la parte del principato di Siegen e dei baliaggi di Burbach e di Neunkirchen, che ricade loro in virtù del trattato principale, del pari che il baliaggio nassoviano di Atzbach, con tutt' i diritti e tutte le proprietà della casa ducale che sono in questo distretto. Tutte le disposizioni del trattato principale sono applicabili a questa cessione eventuale.

Questa convenzione particolare avrà la stessa forza obbligatoria del trattato principale, e le ratificazioni, ecc.

N.º 9. — *Atto per la costituzione federativa dell' Alemagna, sottoscritto a Vienna, gli* 8 *giugno* 1815.

I principi sovrani e le città libere di Alemagna, animati dal desiderio comune di mettere in esecuzione l' articolo VI del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, e convinti de' vantaggi che risulteranno dalla loro unione solida e durevole per la sicurezza e l' indipendenza dell'Alemagna, e per l' equilibrio d' Europa, hanno convenuto di formare una confederazione perpetua, ed hanno, a questo effetto, muniti de' loro pieni poteri i loro inviati e deputati al Congresso di Vienna, ecc.

I. *Disposizioni generali.*

Art. 1. I principi sovrani e le città libere di Alemagna, comprendendosi in questa transazione le LL. MM. l' Imperatore d' Austria, i Re di Prnssia, di Danimarca e de' Paesi-Bassi, e specialmente

L' Imperatore d' Anstria e il Re di Prussia, per tntte qnelle loro possessioni che appartennero anticamente all' impero germanico;

Il Re di Danimarca, pel ducato di Holstein;

Il Re de'Paesi-Bassi, pel granducato di Lussemburgo; stabiliscono fra essi una Confederazione perpetua, che porterà il nome di *Confederazione germanica.*

Art. 2. Lo scopo di questa Confederazione è il mantenimento della sicurezza esterna ed interna dell' Alemagna, dell' indipendenza e della inviolabilità degli Stati confederati.

Art. 3. I membri della Confederazione, come tali, sono eguali nei diritti: essi si obbligano tutti ugualmente a mantenere l'atto che costituisce la loro unione.

Art. 4. Gli affari della Confederazione saranno confidati ad una dieta federativa, nella quale tutt'i membri voteranno per mezzo dei loro plenipotenziari, sia individualmente, sia collettivamente, nel modo seguente, senza pregiudizio del loro grado:

1.° Anstria 1 voto; 2.° Prnssia 1; 3.° Baviera 1; 4.° Sassonia 1; 5.° Annover 1; 6.° Wurtemberg 1; 7.° Bade 1; 8.° Assia elettorale 1; 9.° Granducato di Assia 1; 10.° Danimarca, per Holstein 1; 11.° Paesi-Bassi, pel Lnssemburgo 1; 12.° Case granducali e ducali di Sassonia 1; 13.° Bruswick e Nassau 1; 14.° Mecklenbourg-Schwerin e Strelitz 1; Holstein-Oldenbourg, Anhalt e Schwartzbourg 1; 16.° Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippa, Lippa e Waldeck 1; 17.° Le città libere di Lubecca, Francoforte, Brema ed Amburgo 1 voto.

Art. 5. L' Austria presiederà alla dieta federativa. Ogni Stato della Confederazione ha il diritto di fare delle proposte, e quello che presiede è tenuto a metterle in deliberazione in uno spazio di tempo che sarà fissato.

Art. 6. Quando si tratterà di introdurre leggi fondamentali, o a farvi cambiamenti, di provvedimenti da adottare relativamente all' atto federativo istesso, d'istituzioni organiche o d'altri aggiustamenti d'un interesse comune, la Dieta si formerà in assemblea generale; e in questo caso, la distribuzione de' voti avrà luogo nel modo seguente, calcolata sulla estensione rispettiva degli Stati individnali:

L' Austria avrà 4 voti; la Prussia 4; la Sassonia 4; la Baviera 4; l' Annover 4; il Wurtemberg 4; Bade 3; Assia elettorale 3; Granducato di Assia 3; Holstein 3; Luxembourg 3; Brunswick 2; Mecklenbourg-Scwerin 2; Nassau 2; Sassonia-Weimar 1; Sassonia-Gotha 1; Sassonia-Coburgo 1; Sassonia-Meningen 1; Sassonia-Hildburghausen 1; Meckleubourg-Strelitz 1; Holstein-Oldenbourg 1; Anhalt-Dessau 1; Anhalt-Bernbourg 1; Anhalt-Kœthen 1; Schwartzbourg-Sondershausen 1; Schwartzbourg-Rudolstadz 1; Hohenzollern-Hechingen 1; Liechtenstein 1; Hohenzollern-Sigmaringeu 1; Waldeck 1; Reus, ramo primogenito 1; Reuss, ramo cadetto 1; Schaumbourg-Lippa 1; la Lippa 1; la città libera di Lubecca 1; la città libera di Francoforte 1; la città libera di Brema 1; la città libera di Amburgo 1.

La Dieta, occupandosi delle leggi organiche della confederazione, esaminerà se si debba accordare qualche voto collettivo agli antichi Stati dell' Impero mediatizzati.

Art. 7. La questione, se un affare debba essere discusso dall' assemblea generale, conformemente ai principî qui sopra stabiliti, sarà decisa dall' assemblea ordinaria a pluralità di voti.

La stessa assemblea preparerà i progetti di risoluzione che debbono essere portati all' assemblea generale, e fornirà a questa tutto ciò che le bisognerà per adottarli o rigettarli. Si deciderà a pluralità di voti, tanto nell' assemblea ordinaria che nell' assemblea generale, con la differenza nondimeno, che nella prima basterà la pluralità assoluta, laddove nell' altra i due terzi de' voti saranno necessarî per formar la pluralità. Quando vi sarà parità di voti nell' assemblea ordinaria, il presidente deciderà la quistione; intanto, quantunque volte si tratterà dell' accettazione o del mutamento delle leggi fondamentali, d' instituzioni organiche, di diritti individuali, o d' affari di religione, la pluralità de' voti non basterà nè nell' assemblea ordinaria, nè nell' assembea generale.

La Dieta è permanente: ella può nondimeno, quando gli oggetti sottoposti alla sua deliberazione si trovano terminati, aggiornarsi ad un termine fisso, ma non oltre quattro mesi.

Tutte le disposizioni ulteriori relative all' aggiornamento e alla spedizione degli affari urgenti che potesso sopraggiugnere durante l'aggiornamento, sono riservate alla dieta, che se ne occuperà nel tempo della redazione delle leggi organiche.

Art. 8. Quanto all'ordine col quale voteranno i membri della Confederazione, si è stabilito che, mentre la Dieta sarà occupata della redazione delle leggi organiche, non vi sarà regola alcuna a questo proposito; e quale che sia l' ordine che si osserverà, non potrà pregiudicare ad alcuno de' membri, nè stabilire un principio per l'avvenire. Dopo la redazione delle leggi organiche, la Dieta delibererà sulla maniera di fissare questo oggetto con una regola permanente, per la quale ella si allontanerà il meno possibile da quelle che hanno avuto luogo nell'antica Dieta, e specialmente dopo l' atto della Deputazione dell' Impero del 1803. L'ordine che si adotterà, non influirà d' altronde in alcun che sul grado e la precedenza dei membri della Confederazione, fuori dei loro rapporti con la Dieta.

Art. 9. La Dieta siederà a Francoforte sul Meno. La sua apertura è fissata al 1.° settembre 1813.

Art. 10. Il primo oggetto a trattarsi dalla Dieta, dopo la sua apertura, sarà la compilazione delle leggi fondamentali della Confederazione, delle sue instituzioni organiche relativamente ai suoi rapporti esterni, militari ed interni.

Art. 11. Gli Stati della Confederazione si obbligano a difendere, non solo l'Alemagna intiera, ma anche ogni Stato individuale dell'Unione, in caso che venisse attaccato, e si garentiscono vicendevolmente tutte quelle tra le loro possessioni che si trovano comprese in questa unione.

Quando la guerra è dichiarata dalla Confederazione, alcun membro non può intavolare negoziati particolari col nemico, nè fare la pace od un armistizio, senza il consentimento degli altri.

I membri della Confederazione, riserbandosi il diritto di fare delle alleanze, si obbligano intanto a non contrarre alcun obbligo che fosse

Art. 16. La commissione centrale si farà render conto dagl' ispettori della loro amministrazione; li assisterà nelle loro funzioni, ed invigilerà quanto al modo come essi l' adempiono ; essa si occuperà nello stesso tempo di tutto ciò che potrà riuscire al bene generale della navigazione e del commercio, e pubblicherà alla fine d'ogni anno un particolareggiato rapporto sullo stato della navigazione del Reno, il suo annuo movimento, i suoi progressi, i cangiamenti che potessero verificarvisi, e tutto ciò che riguarda il commercio interno ed esterno.

Art. 17. La commissione centrale darà le sue decisioni a maggioranza assoluta di voti, che saranno emessi con perfetta eguaglianza ; ma dovendo i suoi membri essere riguardati come agenti degli Stati rivieraschi, incaricati di accordarsi sui loro comuni interessi, le loro decisioni non saranno obbligatorie per gli Stati rivieraschi, se non quando questi v' avranno acconsentito per mezzo dei loro commissari.

Art. 18. Lo stipendio dell' ispettore in capo e do' sotto-ispettori, ma non quello de' commissari, che potranno essere de'semplici agenti temporanei, sarà determinato dal regolamento. Esso sarà a peso di tutti gli Stati rivieraschi, i quali vi contribuiranno in proporzione della parte che essi prendono alla loro nomina.

Il regolamento conterrà tutto ciò che appartiene all' ulteriore organizzazione della commissione centrale e dell' amministrazione permanente, e stabilirà in modo preciso e particolareggiato tutte le sue funzioni ed attribuzioni.

Art. 19. I dritti di scaricatoio essendo stati soppressi dall' articolo 8 della convenzione del 14 agosto 1804, la stessa soppressione è attualmente estesa ai dritti che le città di Magonza e di Colonia esercitavano sotto il nome di dritti d' ancoraggio, di scala o di rompor carico (*Umschlag*), in guisa che sarà libero il navigare su tutto il corso del Reno, dal punto in cui diviene navigabile sino alla sua foce, sia rimontando, sia discendendo, senza che si sia obbligato di rompere il carico, o di trabalzarlo, in qualsiasi porto, città o punto.

Art. 20. Sarà però stabilita una polizia di regolamenti per ovviare alle frodi che potrebbero aver luogo ne' posti d' imbarco, di scaricamento o di trasbordo di carico, e le tasse di argano, di spiaggia o di magazzinaggio; là dove questi stabilimenti esistono o saranno nuovamente stabiliti, verranno determinati dal regolamento in modo uniforme, e senza poter essere aumentati in seguito se non per comune accordo.

Art. 21. Non potrà esercitare un dritto esclusivo di navigazione su questo fiume o sopra una delle sue parti, alcuna associazione, e molto meno un individuo qualificato barcaiuolo (là dove non esistesse associazione) di uno degli Stati rivieraschi. Sarà permesso ai sudditi di ciascuno di questi Stati di restare membro di un'associazione di un altro degli Stati medesimi.

Art. 22. Le dogane degli Stati rivieraschi, non avendo nulla di comune con i dritti della navigazione, resteranno separate dalla percezione di questi ultimi. Il regolamento diffinitivo conterrà le disposizioni atte ad impedire che la sorveglianza de' doganieri metta ostacoli alla navigazione.

Art. 23. I battelli e le barchette del dazio porteranno la bandiera di quello Stato rivierasco a cui appartengono ; ma per designarli come destinati al servizio di questo dazio, vi sarà aggiunto il motto *Rhenus*.

Art. 24. I dritti della navigazione del Reno non potranno mai esser dati in fitto, sia in massa, sia parzialmente.

Art. 25. Nessuna domanda d'esenzione o moderazione di dritti sarà ammessa, nè dai preposti degli uffizi, nè dalla commissione centrale, qualunque sia la natura, l'origine e la destinazione de' carichi, degli effetti o delle mercanzie, ed a qualunque persona, corpi o Stati gli uni o le altre appartengano, come pure per qualunque servizio e per qualsivoglia ordine se ne effettui il trasporto.

Art. 26. S'egli avvenisse (che Dio non voglia) che scoppiasse la guerra fra alcuni degli Stati messi sul Reno, la percezione del dritto di dazio continuerà ad eseguirsi liberamente, senza che vi sia posto ostacolo dall' una o dall' altra parte.

I carichi e le persone addette al servizio del dazio godranno tutti i privilegi della neutralità. Saranno accordate delle salvaguardie per gli uffizi e le casse del dazio.

Art. 27. L' attuale commissione essendosi dovuta limitare a stabilire i principî più generali, senza entrare in tutti i particolari che sarà indispensabile di regolare, saranno riservate al regolamento diffinitivo, che sarà eseguito nel modo che verrà esposto qui appresso, tutte le disposizioni particolari, e specialmente quelle che riguardano la tariffa dei dritti, tanto quella che è adottata per tutte le mercanzie in generale, quanto l' altra per le mercanzie che, secondo una certa classificazione, pagano de' dritti meno gravi; la distribuzione degli uffici di percezione, la loro organizzazione, ed il modo di percepire; l'organamento delle autorità giudiziarie di prima e seconda istanza, e il loro procedimento, il mantenimento delle banchine ed i lavori nell'alveo del fiume; i manifesti,la stazzatura e la designazione de'battelli e de'carri di legno; i pesi, le misure e le monete che saranno adottati, e la loro riduzione e valutazione ; la polizia pe' porti d' imbarco, di disbarco e di trasbordo di carichi ; le associazioni di barcaiuoli, le condizioni richieste per esser barcaiuolo; la grande e la piccola navigazione, se una simile distinzione, la quale non può più esistere nel senso che le dà la convenzione del 1804, dovesse esser conservata sotto altri rapporti e per altre ragioni ; la determinazione del prezzo del nolo ; le contravvenzioni ; la separazione degli uffizi per la navigazione, delle dogane, ec., ec.

Art. 28. Le disposizioni dei paragrafi 9, 14, 17, 19, e 20 dell' atto principale delle deliberazioni della deputazione straordinaria dell' impero del 25 febbraio 1803, risguardanti le rendite perpetue assegnate sul prodotto del dazio della navigazione del Reno, sono mantenute. In conseguenza di questo principio :

1.° I Governi tedeschi, compossessori della riva del Reno, si obbligano per lo pagamento delle suddette rendite, riservandosi però la facoltà di redimerle secondo la norma del paragrafo 30 della detta raccolta, o al quaranta per cento, o mediante altro accordo preso all'amichevole fra le parti interessate.

2.° Sono eccettuati dal principio generale del pagamento delle rendite, enunciato nel paragrafo precedente, i casi in cui il diritto di reclamare queste rendite soffrisse obbiezioni particolari e legali. Questi casi saranno esaminati e decisi nel modo che sarà detto nel seguente paragrafo.

3.° L' applicazione del principio enunciato nel § 1° ai diversi reclami, ed il giudizio sulle eccezioni menzionate nel § 2°, saranno affi-

dati ad una commissione composta di cinque individui, che la Corte di Vienna sarà invitata dai Governi tedeschi, compossessori della riva, a designare, scegliendo, quanto più è possibile, delle persone che sono state membri del Consiglio aulico dell'Impero,e che si trovino ancora qui. La commissione deciderà di questo affare con piena giustizia e con la più grande equità, ed i Governi debitori delle rendite promettono di stare a questa decisione senz'altro ricorso o altra obbiezione.

4.° La detta commissione esaminerà il dritto di domandare gli arretrati delle rendite, e deciderà tanto intorno il principio, se i possessori attuali della riva del Reno sono obbligati a pagare questi arretrati,quanto dell' applicazione di questo principio, se è riconosciuto dalla commissione, ai differenti reclami d'arretrati in particolare; essa terminerà il suo lavoro nello spazio di tre mesi a contare dal giorno della sua convocazione.

5.° Se la commissione decide che gli arretrati dovranno essere pagati, e ne fissa la quantità, la commissione centrale determinerà il modo di pagamento, in guisa che i Governi debitori avranno la scelta o di soddisfarli in dieci anni consecutivi, ad un decimo ogni anno, o di trasformarli, secondo l' analogia del paragrafo 30 dell' anzidetta raccolta, al quaranta per cento, in rendite addizionali a quelle che i Governi,ai quali essi appartengono, attualmente possedono. La commissione centrale determinerà parimenti se ed in quale proporzione la Francia dovrà contribuire al pagamento de' detti arretrati.

6.° Tutti i pagamenti, di cui è parola nel presente articolo, s' effettuiranno per semestre. La commissione centrale determinerà il modo di questi pagamenti, adottando, per quanto è possibile, quello che sarà il più favorevole a coloro che godono di queste rendite, ed i Governi debitori vi contribuiranno in proporzione della parte ch'essi hanno alla riscossione del dazio. Questa proporzione sarà fissata, una volta per sempre, dalla commissione centrale, nella sua prima riunione, sulla base del prodotto dell' annata media di diversi uffizi di percezione che sono esistiti nei primi sei anni da che la convenzione del 1804 è stata messa in attuazione.

Art. 29. Le disposizioni, contenute negli articoli 73 a 78 della convenzione del 15 agosto 1804, concernenti il fondo destinato al pagamento delle pensioni di ritiro ed ai soccorsi da accordarsi alle vedove e figli degl' impiegati; l' ammontare della vacazione, il diritto di ritiro, lo ammontare delle pensioni, ed i soccorsi da darsi alle vedove ed agli orfani,essendo intimamente congiunti alla percezione dei dritti in comune, non hanno più vigore d' ora innanzi, e la cura d' accordare pensioni di ritiro agl' impiegati del dazio, e soccorsi alle loro vedove ed orfani, è lasciata a ciascuno Stato rivierasco in particolare.

La commissione centrale però si occuperà, immediatamente dopo la sua prima riunione, ad aggiustarsi con la Francia sulla restituzione del fondo formato, in virtù dell'articolo 73 della convenzione, con la ritenuta del quattro per cento sugli stipendi, la quale è stata versata nella cassa d'ammortizzazione, ed il Governo francese si obbliga a questa restituzione non appena che l' ammontare di questo fondo sarà stato liquidato dalla commissione centrale.

Fatta questa restituzione, la commissione esaminerà quali pensioni e soccorsi debbono ancora distribuirsi da questo fondo, e le assegnerà secondo i principî della convenzione del 1804.

Gl'individui, che sono stati impiegati alla riscossione del dazio, ai quali nel nuovo ordine di cose non si potessero proporre posti convenienti, o che per non accettarli allegassero ragioni che fossero giudicate valide dalla commissione centrale, saranno pensionati e trattati secondo i principî dell'articolo 59 dell'atto dell'impero del 1803.

Art. 30. Le pensioni degli antichi impiegati ai pedaggi, soppressi dall'articolo 39 dell'atto del 1803, saranno pagate da'Governi tedeschi compossessori della riva.

Quelle che sarebbero state legalmente accordate dopo l'epoca in cui il dazio della navigazione è stato messo in vigore, saranno egualmente pagate; ma la commissione centrale esaminerà e deciderà in quale proporzione i Governi compossessori della riva, tranne sempre il regno dei Paesi Bassi, dovranno contribuirvi.

Essa liquiderà l' ammontare di tutte queste pensioni, e ne stabilirà diffinitivamente il registro, che servirà di norma al pagamento.

Il pagamento, tanto di queste pensioni, quanto di quelle menzionate nell'articolo 29, si farà nel modo che è stato stabilito dal § 6° dell'articolo 28 pel pagamento delle rendite.

Art. 31. Appena che i principî generali sulla navigazione del Reno saranno nel congresso stabiliti, gli Stati rivieraschi nomineranno gl' individui che comporranno la commessione centrale, e questa commissione si radunerà al più tardi il 1° di giugno di questo anno a Magonza. A quel tempo l'amministrazione provvisoria attuale rimetterà la direzione, della quale essa è incaricata, alla commissione centrale ed alle autorità rivierasche; la percezione parziale de' dritti sarà sostituita alla percezion comune, e si farà emanare in nome di tutti gli Stati rivieraschi una istruzione provvisoria, con la quale si ordinerà di seguire, fino alla compilazione e sanzione del nuovo regolamento, la convenzione del 15 agosto 1804, indicando però succintamente quali de' suoi articoli si trovano già soppressi dalle disposizioni attuali, e quali altre disposizioni bisogna sostituirvi fin da ora.

Art. 32. Non appena la commissione centrale sarà riunita, essa si occuperà:

1.° A compilare il regolamento per la navigazione del Reno. Basta qui osservare che i presenti articoli le serviranno d' istruzione, e che le cose, le quali dovrà contenere il regolamento, sono indicate tanto nel presente lavoro, quanto nella convenzione del 15 agosto 1804, e che essa dovrà aver di mira il conservare tutto ciò che questa convenzione ha di buono e di utile.

Allorchè il regolamento sarà terminato, verrà sottomesso alla sanzione de' Governi rivieraschi; e solamente quando questa sanzione sarà stata data, il nuovo ordine di cose potrà cominciare, e la commissione centrale entrare nelle sue funzioni ordinarie.

2.° A surrogare l' amministrazione centrale attuale, laddove ciò sia necessario, sino alla pubblicazione del nuovo regolamento.

(*Seguono le firme*)

Articoli riguardanti la navigazione del Necker, del Meno, della Mosella, della Mosa e della Schelda.

Art. 1. La libertà della navigazione, nel modo che è stata determinata pel Reno, va estesa al Necker, al Meno, alla Mosella, alla Mosa ed alla Schelda, dal punto in cui sono navigabili sino alla loro foce.

Art. 2. I dritti di scaricatoio o di ancoraggio forzato sul Necker e sul Meno saranno e resteranno aboliti; e sarà libero ad ogni barcaiuolo facultato a navigare su tutta l' estensione di questi fiumi, nello stesso modo che questa libertà è stata ristabilita con l' articolo 19 sul Reno.

Art. 3. I pedaggi stabiliti sul Necker e sul Meno non saranno aumentati; i Governi possessori della riva promettono, al contrario, di diminuirli, nel caso ch'eccedessero attualmente le tariffe in uso al 1802 sino alla tassa di queste ultime. Essi si obbligano parimenti di non aggravare la navigazione con qualsiasi nuova imposizione, e si riuniranno il più presto possibile per convenire su di una tariffa tanto analoga a quella del dazio sul Reno, quanto lo permetteranno le circostanze.

Art. 4. I dritti che attualmente si percepiscono sulla Mosella e la Mosa, in virtù dei decreti del Governo francese del 12 novembre e 10 brumaio dell' anno XIV, non saranno aumentati; i Governi compossessori della riva promettono al contrario, nel caso che essi fossero più gravosi di quelli del Reno, di diminuirli sino alla stessa tassa.

Questo impegno che può non aggravare le tariffe attuali, non va inteso se non per la totalità ed il massimo de'dritti: i Governi si riserbano espressamente di determinare con un nuovo regolamento tutto ciò che riguarda la distribuzione delle mercanzie soggette ad una tariffa minore in diverse classi, le differenze ora stabilite per la risalita e la discesa, gli uffizi di percezione, il modo di percepire, la polizia della navigazione, ed ogni altra cosa che avesse bisogno di essere ulteriormente regolata.

Questo regolamento sarà fatto, quanto più è possibile, conforme a quello del Reno; e per ottenere maggiormente questa conformità, esso sarà redatto da quei membri della commissione centrale pel Reno, appartenenti ai Governi che hanno possessioni eziandio sulla riva della Mosella e della Mosa.

Un aumento di tariffa, quale sarà definitivamente stabilita dal nuovo regolamento, non potrà più aver luogo, se non quando un simile aumento fosse giudicato necessario sul Reno, e nella stessa proporzione solamente; e non potrà farsi alcun' altra disposizione di regolamento se non di comune accordo.

Art. 5. Gli Stati rivieraschi de' fiumi specificati nell' articolo primo si obbligano al mantenimento delle banchine e de'lavori necessari nell'alveo dei fiumi nel modo che si è stabilito nell' articolo 7 pel Reno.

Art. 6. I sudditi degli Stati rivieraschi del Necker, del Meno e della Mosella godono gli stessi dritti per la navigazione sul Reno, ed i sudditi prussiani per quella sulla Mosa; tuttavia i sudditi degli Stati rivieraschi di questi due ultimi fiumi si uniformeranno ai regolamenti ivi stabiliti.

Art. 7. Tutto ciò che si dovesse ulteriormente fissare sulla navigazione della Schelda, oltre la libertà della navigazione su questo fiume, sancita nell' articolo 1, sarà diffinitivamente regolato nel modo più favorevole al commercio ed alla navigazione, ed il più consono a ciò che si è stabilito pel Reno.

(Seguono le firme)

N.° 17. — *Regolamento circa il grado degli agenti diplomatici, sottoscritto a Vienna il 19 marzo 1815.*

Per prevenire gli sconci che si sono spesso verificati, e che ancora potrebbero nascere dalle pretese di precedenza fra' diversi agenti diplomatici, i plenipotenziari delle Potenze sottoscrittrici del trattato di Parigi sono convenuti negli articoli seguenti, ed essi credono dover invitare quelli delle altre Potenze ad adottare lo stesso regolamento.

Art. 1. Gl' impiegati diplomatici sono divisi in tre classi:

Quella degli ambasciadori, legati o nunzi;

Quella degl' inviati, ministri o altri accreditati presso i sovrani;

Quella degl' incaricati d' affari eccreditati presso i ministri incaricati degli affari esteri.

Art. 2. I soli ambasciadori, legati o nunzi hanno il carattere rappresentativo.

Art. 3. Gl' impiegati diplomatici in missione straordinaria non hanno, per questo riguardo, alcuna superiorità di grado.

Art. 4. Gl' impiegati diplomatici prenderanno grado fra loro in ciascuna classe, secondo la data della officiale notificazione del loro arrivo.

Il presente regolamento non apporterà alcuna innovazione relativamente ai rappresentanti del Papa.

Art. 5. Sarà in ogni Stato determinato un modo uniforme pel ricevimento degl' impiegati diplomatici di ciascuna classe.

Art. 6. I vincoli di parentela o di alleanza di famiglia fra le Corti non danno alcuna precedenza ai loro impiegati diplomatici.

Vale lo stesso per le alleanze politiche.

Art. 7. Negli atti o trattati fra più Potenze che ammettono l' alternato, la sorte deciderà fra' ministri circa l' ordine che dovrà serbarsi nel firmare.

Il presente regolamento è inserto nell' atto de' plenipotenziari delle otto Potenze sottoscrittrici del trattato di Parigi, nella loro seduta del 18 marzo 1815.

(*Seguono le firme nell' ordine alfabetico delle corti*)



TAVOLA DELLE MATERIE

PRIMA PARTE

DEFINIZIONE E SORGENTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.
DI COLORO CHE SONO SOTTOPOSTI ALL' IMPERO DI QUESTO DIRITTO

CAPO I.

Definizione e sorgenti del diritto internazionale.

CAPO II.

Della nazione e degli Stati sovrani.

PARTE SECONDA

DE'DIRITTI INTERNAZIONALI PRIMITIVI O ASSOLUTI

CAPO I.

Del diritto di conservazione e d'indipendenza.

CAPO II.

Diritti di legislazione civile e criminale.

CAPO III.

De' diritti di eguaglianza.

CAPO IV.

De' diritti di proprietà.

PARTE TERZA

DIRITTI INTERNAZIONALI DEGLI STATI NELLE LORO PACIFICHE ATTINENZE

CAPO I.

De' diritti di ambasceria.

CAPO II.

De' diritti di negoziazione e de' trattati.

PARTE QUARTA

DEI DIRITTI INTERNAZIONALI DEGLI STATI QUANTO ALLE RELAZIONI OSTILI

CAPO I.

Del principio della guerra e de' suoi effetti immediati.

CAPO II.

De' diritti della guerra tra inimici.

CAPO III.

Dei diritti della guerra relativamente agli Stati neutrali.

CAPO IV.

Del trattato di pace.

TAVOLA ALFABETICA

A

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Z

FINE







